RACCOLTA
DI ALCUNE
NOTIFICAZIONI EDITTI, ED ISTRUZIONI
PUBBLICATE PEL BUON GOVERNO DELLA SUA DIOCESI

DALL'EMINENTISS. E REVERENDISS. SIGNOR CARDINALE

PROSPERO LAMBERTINI
ARCIVESCOVO DI BOLOGNA

ORA

BENEDETTO XIV.
SOMMO PONTEFICE

TOMO PRIMO.

IN NAPOLI MDCCLXXII.
A SPESE DI ANDREA MIGLIACCIO.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

A L L E T T O R E.

Iccome tra i più formidabili gastighi, che Iddio ne' giorni del suo furore scocchi dall'arco della sua giustizia contro de' Cristiani, si numera la mancanza della Divina parola; così tra i benefizj più singolari verso i medesimi, giustamente si conta, quando egli in grembo alla Chiesa fa germogliare florida, e vigorosa questa beata semenza. Non istà a me il decidere qual maniera di predicare de' Sacri Oratori sia da riporsi nella prima, o nella seconda classe, cioè, quali Prediche sieno effetto dell' ira, o dell' amore di Colui, che invisibilmente assiste alla sua Chiesa, e la regge con ispecial cura, e la reggerà, e le assisterà fino alla consumazione de' Secoli. Meglio si può giudicare dal frutto, che elle fanno, e dalle istruzioni che somministrano, e dalle conversioni, e correggimenti di costumi, che producono in chi le ascolta, o in chi le legge. Quello che si sa di certo, è, che il deposito della parola di Dio è stato consegnato principalmente a' Vescovi, e che a loro è stato addossato in modo più speciale, e con obbligo più stretto il dispensarla; poichè il possono fare con troppo maggior profitto, essendo non solo lontani dal bisogno di accattar plauso, e guadagno, ma anche perchè dà maggior peso, e venerazione alle loro parole la dignità, di cui sono rivestiti, e perchè queste possono essere più opportune, e più appropriate all' occorrenze del loro gregge per la cognizione che ha, o deve avere il Pastore delle sue Pecorelle. A questa incombenza soddisfece in forma assai ampla l' Autore degnissimo della presente Opera, poichè colle presenti NOTIFICAZIONI venne a pubblicare, e far nota la parola Divina, e a spiegarne con esse i fondamenti, e le circostanze, e la forza de' precetti di Dio, e della Chiesa, e l' uso loro, e la forma di bene, e santamente praticarli, correggendo, ed estirpando molti abusi, nati come malnata zizania in quella vasta, e riguardevole Diocesi, datagli ultimamente da Dio a governare. E dove che colle Prediche non si giova, se non a quei pochi che sono presenti, e intervengono ad ascoltarle, queste NOTIFICAZIONI sono state di profitto anche a coloro, che erano remoti, e a tutti in somma i Diocesani.

 An-

Anzi essendo stata quest' Opera universalmente ricercata da ognuno per l' eccellenza sua, e per la profondità della dottrina, che in se contiene, per la tanta erudizione Ecclesiastica, colla quale viene fornita, per l' ordine, e chiarezza ammirabile, con cui è distesa; ad ognuno parimente è stata d' insegnamento, e d' utile non ordinario, e tanto alle persone idiote, che a' Letterati, tanto a' Laici, che agli Ecclesiastici, e tanto agli Uomini delle nostre contrade d' Italia, quanto a quelli, i quali oltre i monti dimorando, della nostra lingua hanno l' intelligenza. E di più questo così illustre, e santo esempio ha riacceso e risvegliato lo zelo d' altri buoni Pastori a mettere in pratica una sì proficua maniera d' istruire il proprio Ovile. Iddio stesso benedicendo le fatiche di questo Eminentissimo Prelato, e Principe della sua Chiesa, per suoi adorabili fini, e per un tratto occulto della sua Provvidenza, lo ha impensatamente innalzato alla maggior dignità, e più veneranda che sia sopra la Terra, per accrescere maggior peso, e forza, ed autorità a questi suoi sapientissimi insegnamenti, e dilatar sempre più colla venerazione, e colla fama l' uso loro, e la pratica per tutto il Mondo Cristiano. Al quale santissimo fine volendo colle mie deboli forze anch' io in qualche parte cooperare, ne ho intrapresa la ristampa (che per tuo maggior comodo ho fornita del suo Indice Generale) poichè quantunque molte se ne sieno fatte, tuttavia tanto è stato il credito, e la stima, ed applauso, che hanno incontrato quest' Opere, che per anco si penuria a trovarne gli esemplari. In breve poi vi aggiungerò eziandio l' altra considerabilissima Opera, che spiega dottamente, ed eruditamente i Misterj del Santo Sacrificio della Messa, e delle Feste del Signore, e de' Santi, le quali cose fanno una parte cotanto essenziale della nostra Religione; acciocchè si possa da chi si sia avere insieme raccolto quanto finora nella nostra favella è stato pubblicato da questo SANTISSIMO E BEATISSIMO PADRE. E vivi felice.

INDICE

DELLE NOTIFICAZIONI EDITTI, ED ISTRUZIONI,

Che si contengono in questo primo Tomo.

extra

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

Messa;

XLIII.

XLIV.

XLV.

XLVI.

XLVII.

XLVIII.

XLIX.

L.

LI.

LII.

LIII.

LIV.

RAC-

RACCOLTA
DI ALCUNE NOTIFICAZIONI, EDITTI, ED ISTRUZIONI

DELL' EMINENTISSIMO, E REVERENDISSIMO SIG. CARDINALE

PROSPERO LAMBERTINI
ARCIVESCOVO DI BOLOGNA

ORA

BENEDETTO XIV.
SOMMO PONTEFICE.

I.

NOTIFICAZIONE

Della Benedizione del Fonte Battesimale, sua prima origine, ed istituzione; de' giorni, ne' quali è solito farsi, e delle Persone obbligate ad intervenirvi.

ERA le sacre Funzioni, che si fanno nella Settimana, che volgarmente si chiama Santa, e che secondo il linguaggio Ecclesiastico appellasi Maggiore, per li santissimi Misterj, che da Chiesa Santa in essa col dovuto Culto si vanno proponendo alla venerazione de' Fedeli, come molto bene riflette S. Gio: Grisostomo *nell' Omelia trentesima sopra la Genesi*, evvi la Benedizione del Fonte Battesimale, che si fa nell' ultimo giorno, cioè nella mattina del Sabbato Santo.

2. S. Basilio il grande, Arcivescovo di Cesarea, che visse nel quarto secolo, *nel Libro de Spiritu Sancto al cap. 27.* fra le Tradizioni Appostoliche annovera ancora questa di benedire l' Acqua del Battesimo: e non ha mancato il Signor Iddio di far noto con insigni Miracoli, quanto gli sia accetta questa sacra Funzione, conforme ognuno potrà riconoscere nell' Opera di S. Gregorio Vescovo di Tours, Scrittore del sesto secolo, *al libro primo de Gloria Martyrum cap. 23.*

3. Visse nel medesimo secolo S. Gregorio Magno, Sommo Pontefice. Nel suo Sagramentario posto in luce *l' anno 1742.* per opera del P. Ugone Menardo Benedettino, che non mancò d' illustrarlo con Note eruditissime, si vede *alla pag. 71.* descritto tutto il Rito della Benedizione del Fonte Battesimale nel Sabbato Santo: la qual Funzione ancora si ripete nel Sabbato avanti la Pentecoste: imperocchè non essendo stata solita l' antica Chiesa, escluso il caso di necessità, di conferire il Battesimo, che ne' predetti due giorni, conforme attestano Siricio Pa-

pa *nella lettera ad Immerio Vescovo di Terracona*, S. Leone Magno *nelle lettere* 4. *ed* 80. e Gelasio Pontefice *nella lettera prima al cap.* 12. essendo stata particolare consuetudine di qualche Diocesi quella, di cui parla San Gregorio Nazianzeno *nell' Orazione* 4. *sopra il Battesimo*, ove dice, che oltre il Sabbato Santo, e quello di Pentecoste, conferivasi ancora il Battesimo nella Festa dell' Epifania: ha voluto ne' secoli da noi non tanto rimoti, non ostante il continuo uso di battezzare ogni giorno, stabilire, che si mantenga almeno l' usanza di benedire il Fonte Battesimale ne' sopraddetti due giorni, anticamente, e quasi unicamente destinati all' amministrazione del Sagramento del sacrosanto Battesimo: come molto bene riflettono i gravi Autori del Catechismo Romano, stampato per comandamento di S. Pio V. *al cap.* 2. *de Sacramento Baptismi al num.* 61. e come va altresì considerando Francesco Amato Pouget *nelle sue Istituzioni Cattoliche eruditamente raccolte, e stampate l' anno* 1725. *pag.* 850. E nella Ragion Canonica *nel Can. Duo tempora*, con molti altri Canoni seguenti *de Consecrat. dist.* 4. si fa menzione de' predetti due giorni destinati per lo Battesimo, fuor del caso di necessità, con esclusione positiva di quello dell' Epifania.

4. Sarebbe troppo novizio nella sacra Istoria chi non sapesse, che ne' primi secoli i Vescovi soli erano quelli, che conferivano il Sacramento del Battesimo: e però scrivendo S. Gregorio il Grande *nel libro primo alla lettera* 32. a Romano Esarca d' Italia, che riteneva appresso di se in Ravenna Blando Vescovo di Orta, così dice: *Ecclesia sine Rectore, & populo quasi sine Pastore, grex deperit, & ibidem infantes sine Baptismate moriuntur*. Altre prove facilmente potrebbero raccogliersi per comprovare questo fatto: ma qui semplicemente basterà accennare, aver avuta da esso origine la costumanza, che ancor oggi in molte Città, benchè grandi, nella sola Cattedrale, o vicino alla medesima, si conserva il Fonte Battesimale, di cui è priva ogni altra Chiesa della Città. Veggasi l' erudito Martene *de antiquis Ecclesiæ Ritibus al lib.* 1. *pag.* 11. ove così dice: *Primum est, olim in solis fere Cathedralibus Ecclesiis extitisse Baptisteria. Nam, cum soli priscis temporibus baptizarent Episcopi, solæ etiam, in quibus residebat Episcopus, Ecclesiæ Baptisteria habebant.*

5. Prima del Martene fu ciò ancora osservato dall' ugualmente erudito Cristiano Lupo *nel tom.* 1. *dell' antica stampa delle sue Osservazioni sopra i Decreti, e Canoni de' Concilj, alla pag.* 855. E benchè, essendosi per misericordia di Dio dilatata la Cristianità, sia stato d' uopo non meno il permettere, che ancor fuori di necessità ogni giorno si amministrasse il Sagramento del Battesimo, ma che altresì si moltiplicasse il numero de' Battezzanti, e che in varie Chiese, se non della Città, almeno della Diocesi, si erigessero varj Fonti Battesimali, dando a' Sacerdoti, che ad essi presiedevano, lo spezioso titolo di Decani della Cristianità, giusta i monumenti raccolti dal Tommasino *de veteri, & nova Ecclesiæ disciplina parte* 1. *lib.* 2. *cap.* 6. *sotto il num.* 2. non si è però tralasciato ne' secoli trapassati, nè si tralascia ne' tempi presenti, di far vedere qualche altro vestigio dell' antica Ecclesiastica disciplina. Ed in fatti nel secolo duodecimo, e nel secolo decimoterzo, conforme attestano il *Cencio*, che nel duodecimo, e *Benedetto Canonico*, che nel secolo decimoterzo fiorirono, l' Opere de' quali si conservano manoscritte nella rinomata Biblioteca del Capitolo della Basilica Vaticana, di cui siamo stati Custodi per lo spazio d' anni quattordici, mentre godevamo uno de' Canonicati nella predetta Basilica; si legge, che, dopo che il Sommo Pontefice era nel Sabbato Santo calato con tutto il Clero nella Chiesa per benedire il Fonte Battesimale, chiedevano ad esso i Cardinali una benigna licenza di andare alle loro Chiese Titolari, per ivi amministrare il Sagramento del Battesimo. E da' tempi più rimoti facendo passaggio a' tempi più vicini, avendo il Sommo Pontefice Clemente VIII. giudicato opportuno lo stabilire l' uniformità delle Cerimonie in tutte le Chiese Parrocchiali, Metropolitane, Cattedrali, e Collegiate, e avendo perciò fatto dare alle stampe il Cerimoniale de' Vescovi, la qual Opera fu altresì confermata da Innocenzo X. e dalla S. M. di Benedetto XIII. con alcune speciali Costituzioni, stabilì *nel lib.* 2. *al cap.* 27. che nel Sabbato Santo dal Vescovo, o, essendo impedito, da altro degno Ecclesiastico si facesse in suo Nome la Benedizione del Fonte, e ancora si facesse il Battesimo de' Catecomeni, quando ve ne fossero.

6. Prescrive il Cerimoniale, per maggior de-

decoro della Funzione, l' intervento de' Canonici, e del Clero: ed acciochè non dovesse nascere veruna controversia di chi si comprendesse nel caso predetto sotto nome di Clero, più volte dalle Sacre Congregazioni di Roma è stato risoluto, dovere assistere alla Benedizione del Fonte, nella Metropolitana, o Cattedrale, o facciasi dall' Arcivescovo, o Vescovo, o da altri in sua vece, oltre i Canonici, ed Ecclesiastici addetti al Coro della Metropolitana, o Cattedrale, ancora i Parrochi, e gli altri Preti, e Chierici, che saranno chiamati dal Vescovo; e che nell' altre Chiese inferiori, nelle quali sia il Fonte Battesimale, si presti l'assistenza da' Parrochi ad esse subordinati, da' Sacerdoti, e Chierici addetti al servizio delle medesime; e che nell' altre Chiese, nelle quali sia il Fonte Battesimale, e alle quali verun altro Parroco fosse subordinato, non si faccia dal Sacerdote la Benedizione del Fonte Battesimale, che alla presenza, e cooperandovi alcuni altri Sacerdoti, e Chierici. Sono queste risoluzioni raunate nella moderna Opera di Monsignor Braschi, intitolata *Promtuarium Synodale*, *al c. 5. n. 29. e seg.* E dalla Congregazione del Concilio in una causa di Savona *a' 17. di Novembre 1691.* fu risoluto, esser obbligati i Parrochi delle Chiese Filiali di andare alla Matrice, per assistere alla Benedizione del Fonte, come attesta il Sig. Cardinal Petra, che fu Segretario molt' anni in detta Sacra Congregazione, *nel tomo terzo delle sue nobili fatiche alla pag. 63. n. 19.*

7. Questa nostra Città ha ritenuto unitamente con altre Città d' Italia l' antico costume, che nella sola Chiesa Metropolitana siavi il Fonte Battesimale, e che in esso solo si battezzino i fanciulli, che nascono nella Città, ed in alcuni luoghi circonvicini. In essa si è mai sempre fatta la Benedizione del Fonte Battesimale nel Sabbato Santo, e nella Vigilia di Pentecoste; nè può dubitarsi dell' intervento de' Parrochi alla detta Funzione, leggendosi nelle Constituzioni Sinodali del Sig. Card. Lorenzo Campeggi, impresse *nell' anno* 1535. *pag.* 6. le seguenti parole: *E più si comanda a tutti i Cappellani della Città, e della Guardia di Bologna, che il Sabbato Santo, e quello della Pentecoste, vengano al Battesimo della Cattedrale sotto la pena di soldi quaranta, qual senza remissione alcuna si esigerà;* ed essendo nell' Opere *de Administratione Ecclesiæ Bononiensis* del primo, e non mai abbastanza lodato Arcivescovo Gabriello Cardinale Paleotti *alla pag.* 92. un Sermone da esso fatto, e così intitolato *Sermo de Baptismi Sacramento in Sabbato magno Paschæ, aut Pentecostes, cum conveniat Clerus ad Benedictionem Fontis*, il proemio del quale è conceputo colle seguenti parole: *Sacrosanctum istud Catholicæ Ecclesiæ institutum priscis temporibus pia Fidelium traditione, perpetuaque observatione ad nos perductum, ut hoc ipso die, qui Dominicæ Resurrectionis, aut Pentecostes celebritatem præcedit inter multas, ac religiosas Benedictiones, quæ intra utrinm Ecclesiæ fiunt, hæc Sacri Fontis consecratio, accersitis Parochis, adstanteque Clero, solemniter perficeretur, admonet nos, dilectissimi, ut nonnulla, ac cum iis præsertim, quos in animarum curatione socios atque administros habemus, de singulari hoc Dei beneficio agamus, quod per Baptismi lavacrum nobis collatum est.*

8. Non sappiamo, se dopo i tempi del Cardinale Gabriello Paleotti s' incominciasse da qualcheduno degli obbligati a tralasciare d' intervenire alla Benedizione del Fonte ne' giorni sopraddetti. Abbiamo però occasione di sospettarne; leggendosi nel Sinodo della chiara memoria del fu Cardinale Girolamo Boncompagni, tenuto *l' anno* 1654. al titolo *de Fonte Baptismali* le seguenti parole: *Parochi Civitatis, & suburbiorum intersint Benedictioni, & renovationi Fontis Baptismalis faciendæ in hac nostra Metropolitana. Alii vero Parochi Diœcesani in Plebaniis, quibus subduntur, prædictæ intersint Functioni sub pœna aureorum duorum.* Speriamo, che per la nota probità de' Signori Curati della Città, e Suburbj, non si tralascierà da veruno, che non sia legittimamente impedito: nel qual caso, giustificato l' impedimento avanti di Noi, e del nostro Vicario Generale, se gli concederà licenza di mandare in sua vece un altro Sacerdote; non si tralascierà, come dicevamo, d' intervenire alla Benedizione del Fonte Battesimale nel Sabbato Santo, e nella Vigilia di Pentecoste nella nostra Metropolitana, e che il medesimo si farà da' Parrochi della Diocesi nelle loro Pievi. Per ogni buona cautela però rinnoviamo lo stabilito nel Sinodo del fu Sig. Card. Girolamo Boncompagni, sottoponendo alla pena in esso stabilita, tanto chi non inter-

verrà alle predette Funzioni senza legittima causa, da giustificarsi, come sopra; quanto chi, ottenuta pel giusto impedimento la licenza di non intervenire, non manderà un Sacerdote, che in sua vece assista alla sacra Funzione. Ci siamo dilungati più di quello che pensavamo, ma non ne siamo punto pentiti, potendo dal detto finora ciascheduno riconoscere, che non è la nostra intenzione di far novità, ma di rimettere in piedi lo stabilito dalle sacre Leggi, ed il praticato altre volte in questa nostra Diocesi, con aggiugnervi ancora qualche moderazione, e qualche segno di ogni maggior equità.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 19. Marzo 1732.

P. Card. Lambertini Arcivesc.

Giambatista Scarselli Cancell. Arcivesc.

II.

EDITTO

Della sacra Ordinazione; e quanto importi l' andare cautamente nell' ammettere all' Ordinazione.

1. Benchè nell' Editto Generale per la sacra Ordinazione, pubblicato dal nostro degnissimo Predecessore, ed altresì da Noi medesimi, sia puntualmente descritto quanto è necessario per conferire, e ricevere respettivamente non meno la Prima Tonsura, e gli Ordini Minori, che i Maggiori; avendo nulladimeno osservato, essersi introdotto qualche abuso contrario alla mente del predetto Editto, e, quello che più importa, allo stabilito dal sacro Concilio di Trento, abbiamo creduto necessario, senza derogare in minima parte all'altro sopraddetto Editto, l' aggiugnere il presente: e quando poi si dicesse che in avvenire si faranno pochi Chierici, nè faranno molto numerose le Ordinazioni, sappia chi parla o pensa così, che Noi resteremo consolati, riflettendo a quanto scrissero i Padri del Concilio Lateranense sotto Innocenzo III. *paucos idoneos, & probatos habere satius est, quam multos inutiles, atque adeo ipso vita genere perniciosos*: ed a quello che si legge *nel Can. Tales, alla dist. 23. Melius est Domini Sacerdotium paucos habere Ministros, qui possint digne opus Dei exercere, quam multos inutiles, qui onus grave Ordinatori adducant*. Sono troppo chiare le parole di San Paolo a Timoteo: *Nemini cito manus imposueris* (come spiega il Cartusiano) *aliquem facile ordinando*: ed è troppo spaventoso il racconto, che fa Giovanni Mosco, Scrittore del settimo secolo, la di cui opera intitolata *Pratum Spirituale*, è citata nel settimo Secolo, ed è inserta nel tomo settimo della Biblioteca de' Padri nella seconda edizione; leggendosi *nel capitolo* 149. che pregando S. Leone il Grande con fervorose lagrime avanti il Sepolcro de' SS. Appostoli Pietro, e Paolo, per avere il perdono de' suoi peccati, gli apparve l' Appostolo S. Pietro, che gli disse: *Deprecatus sum pro te Dominum, a quo tibi condonata sunt peccata, sic tamen, ut obnoxius adhuc sis reddendæ apud eum rationi temerariæ manuum impositionis*.

2. Non è moderna invenzione, ma antica legge stabilita nel sesto Canone del Concilio Generale di Calcedonia, nè può pretendersi, che sia tanto antica, che non debba osservarsi, essendo rinnovata nel sacro Concilio di Trento *alla Seff. 23. cap. 16. de Reformatione*, quella, in cui si stabilisce, che non si ordini veruno, che non sia ascritto al servizio di quella Chiesa, o di quel Luogo pio, per la di cui necessità, o utilità, è ordinato: *Statuit, ut nullus in posterum ordinetur, qui illi Ecclesiæ, aut pio Loco, pro cujus necessitate, aut utilitate assumitur, non adscribatur*. Darassi dunque in avvenire a ciascheduno, che sarà riputato abile per ricevere la Tonsura, o qualche Ordine Minore, o Maggiore, una Carta stampata, nella quale sarà nominata la Chiesa, che per lo più sarà la Parrocchiale, al di cui servizio resterà ascritto: e perchè il sacro Concilio di Trento non si contenta dell' ascrizione verbale, ma la vuole reale, e coll' effetto, come si deduce dalle di lui susseguenti parole, *ubi suis fungatur muneribus*; nella Carta di sopra accennata non si lascierà d' esprimere quanto da ciaschedun Ordinato dovrà farsi per adempire l' intenzione del sacro Concilio: con protesta, che quando taluno avesse tutti gli altri requisiti, e non avesse adempiuto quello, di cui parliamo, resterà ove si trova, e da Noi non sarà promosso agli altri Ordini.

3. Il

3. Il prendere un Ordine, e non esercitarlo, ed il pretendere di aver esercitato l'Ordine, per esempio del Suddiaconato, e del Diaconato, coll'avere accompagnato il Venerabile colla Cotta, o nella Processione del mese, o quando si porta agl'infermi, è totalmente contrario allo spirito, ed alla lettera del sacro Concilio di Trento. Veggasi *il capitolo* 13. *della Sessione* 23. ove parlandosi de' Suddiaconi, e Diaconi, così viene stabilito: *Ecclesiis, quibus adscribentur, inserviant; sciantque maxime decere, si saltem diebus Dominicis, & solemnibus, cum Altari ministraverint, sacram Communionem perceperint*. Veggasi in oltre *il capitolo* 17. *della stessa Sessione*, ove parlandosi degli Ordini Minori, così si legge: *Decernit, ut in posterum hujusmodi ministeria non nisi per constitutos in dictis Ordinibus exerceantur*. E perchè si va esagerando, che nelle Parrocchie per lo più non si cantano Messe, e che però si rende impossibile il poter esercitare in esse gli Ordini del Suddiaconato, e Diaconato; nella di sopra nominata Carta non si lascierà di additare il modo, con cui dovransi esercitare gli Ordini ricevuti, senza l'esercizio de' quali resterà assolutamente chiusa la strada per salire agli altri Ordini.

4. Ci siamo altre volte espressi, volersi da Noi lo studio precedente della Teologia Morale per gli Ordini Sacri, non mai per escludere o lo studio de' SS. Canoni, o quello della Teologia Scolastica: ma perchè, essendo più facile, e più usitato lo studio predetto della Morale, abbiamo creduto di usare maggior facilità; ed essendosi dato principio ad esso avanti il Suddiaconato, e proseguendosi dal Suddiaconato al Diaconato, e da questo al Sacerdozio, abbiamo sperato di avere almeno in questo tempo i nostri Ecclesiastici a sufficienza instrutti pel sacro ministerio dell'Altare: leggendosi nel sacro Concilio di Trento *alla citata sess.* 23. *cap.* 14. non potersi ordinare Sacerdoti, se non quelli, che, oltre gli altri requisiti, *etiam ad populum docendum ea, quæ scire omnibus necessarium est ad salutem, ac ad ministranda Sacramenta, diligenti examine præcedente, idonei comprobentur*.

5. Non dovendo tralasciare di accennare, che, essendo Noi stati, quando eravamo Prelati, Segretario di una particolare Congregazione composta di varj Signori Cardinali nel Pontificato della s. m. d'Innocenzo XIII. ed avendo nello spazio di un anno fuor di modo faticato nel preparare la materia, e l'estensione della Bolla *Apostolici ministerii*, pubblicata dal detto Pontefice per la riforma del Clero di Spagna, e data per modello a tutti gli altri Vescovi, colla conferma fattane dal defunto Pontefice Benedetto XIII. non fu possibile dopo uno studio accuratissimo, il dare al testo del sacro Concilio di Trento più benigna interpretazione, che riducendolo allo studio della Morale.

6. Per provare lo studio predetto ci sono state esibite alcune volte le attestazioni di alcuni Signori Curati di Città, in cui si diceva, aver l'Ordinato frequentata la Conferenza. Non abbiamo parole, che bastino, per ringraziare i Signori Curati, che fanno la predetta Conferenza. Ci protestiamo loro con tutto il cuore obbligati: e le loro attestazioni saranno sempre da Noi con ogni credito ricevute. Ma non facendo essi, che nelle sere di alcuni Mesi, le loro Conferenze, ed essendo le Conferenze simili ad un convito, a cui alcuni intervengono portando seco la loro vivanda ben preparata, ed altri intervengono senza nulla portare, o col portare una vivanda malamente condita: col presente Editto dichiariamo, che da noi non saranno considerate quelle attestazioni de' Signori Curati, nelle quali, oltre l'assistenza, non si farà menzione della frequenza, e dell'idoneità; e che per comprovare il requisito dello studio, non basterà la predetta attestazione; volendo in ordine a quelli che abitano nella Città, in compagnia di quella, o senza la medesima, l'attestazione del Pubblico Lettore de' Sacri Canoni, o della Teologia Scolastica, o della Morale, in cui si attesti l'interessenza, la frequenza alla scuola, ed il profitto.

7. E nell'esame degli Ordinandi, che, sino a che piacerà al Signore Iddio di darci vita, e sanità, si farà avanti di Noi, sappia ciaschedun Ordinando, che avanti di passare agli esami, che risguardano gli Ordini, gli si domanderà, quali sieno i Trattati che ha studiato, per esaminarlo ancora sopra i medesimi; e che richiedendo il sacro Concilio di Trento *dal cap.* 11. *della Sess.* 23. che *saltem Latinam linguam intelligant* quelli, che debbano ricevere gli Ordini Minori, non si trascurerà diligenza, per vedere sin dove arrivi la loro perizia nell'

nell' intelligenza della lingua Latina: pel quale effetto si fa contemporaneamente da Noi la pubblicazione in un altro Ordine, che riguarda il modo degli esami.

8. Siamo contentissimi della diligenza, che secondo lo stile di questa Diocesi si usa da quei degni Sacerdoti, che di ordine nostro riveggono i requisiti degli Ordinandi; e facciamo sapere, che di qui in avvenire fra gli altri requisiti, che dovran loro esibirsi da ciascheduno, che vorrà la Prima Tonsura, vi dovrà esser quello di non essere mai stato inquisito, o processato nel Tribunale Ecclesiastico, o Laico. E giacchè imponiamo loro questo nuovo peso, vogliamo nel medesimo tempo in parte alleggerirli di un altro: imperocchè, avendo Noi deputata una Congregazione particolare, alla quale o Noi in persona, o il nostro Vicario Generale non lascieremo di essere presente, ad essa rimetteranno la prova, e la verificazione di ciascheduń capo contenuto in questo nuovo Editto,

Bologna dal Nostro Palazzo li 9. Aprile 1732.

III.

NOTIFICAZIONE

Delle Rogazioni Maggiori, o Minori: dell' antica loro istituzione: chi ne fu il vero Autore: del luogo ove la prima volta cominciarono; come prima si facevano: delle cagioni, per cui furono istituite, e della interna disposizione, colla quale si debbano fare. Origine dell' Immagine di Maria Vergine di S. Luca: donde, ed in che tempo fosse trasportata in questa Città: del Culto, che ad essa si dee prestare.

1. FAttasi la consueta Processione nel giorno 25. del passato mese di Aprile, dedicato all' Evangelista S. Marco, nel qual tempo eravamo fuori di questa nostra Città, facendo la visita Pastorale per la Diocesi, coll' ajuto, e benedizione del Signor Iddio si faranno colla nostra presenza ed intervento nel giorno 19. 20. e 21. del corrente mese di Maggio le altre solite Processioni, che si dicono le Rogazioni *Minori*, a differenza dell' altra fatta nel giorno di S. Marco, che si dice Rogazione *Maggiore*, come può vedersi nel Cerimoniale de' Vescovi *al l. 2. c. 32.* o per essere stata questa istituita da S. Gregorio nella Città di Roma, e le altre da S. Mamerto Vescovo nella Città di Vienna in Francia, conforme ben riflette il Durando *al. l. 6. Ration. cap.* 202. *n.* 4., o per esser ella stata almeno dal detto Santo Pontefice propagata, parlandone esso nel principio del libro secondo del suo Registro, come di una cosa già prima di lui introdotta: *Solemnitas annua devotionis nos, Fratres dilectissimi, admonet, ut Litaniam, quae Major ab omnibus appellatur, sollicitis, ac devotis debeamus, auxiliante Deo, mentibus celebrare*: come ben riflettono il Gardinal Baronio *sopra il Martirologio Romano a' 25. di Aprile*, ed il Martene *nel t. 4. de' Divini Offic. c. 27. n. 1.*

2. L' antica pia istituzione di queste minori Rogazioni invita ciascheduno a farle con vera compunzione di cuore, pregando il Signor Iddio per la nostra salute eterna, e perchè si degni di sospendere i flagelli dell' ira sua, che da ogni parte ci minacciano. Non mancano alcuni, che fanno questo pio istituto più antico del tempo di S. Mamerto; parlandone S. Agostino *nel sermone 173. de tempore, nella vigilia dell' Ascensione*: e Noi volentieri ci sottoscriveressimo a questo sentimento, se colla scorta delle persone più erudite non sospettassimo, che il predetto sermone non sia di S. Agostino, ma bensì di S. Cesareo Arelatense, contemporaneo di S. Mamerto.

3. A S. Mamerto dunque, che visse nel secolo quinto, ben volentieri crediamo di dover attribuire il principio di questo santo istituto. Lo dice espressamente S. Avito nel sermone delle Rogazioni, stampato da Giovanni Gagneo, e ristampato dal Padre Menardo *nelle Note al Sagramentario di S. Gregorio*. Celebre altresì è l' autorità di Sidonio Apollinare *al l. 7. lett. 14.* ove così scrisse: *Quidquid illud est, quod otio, vel negotio vacas, in urbem tamen, nisi fallimur, Rogationum contemplatione revocabere, quarum nobis solemnitatem primus Mamertus Pater, & Pontifex, reverentissimo exemplo, utilissimo experimento invenit, instituit, invexit.* E benchè di poi soggiunga: *Quippe prius, quod salva fidei pace sit dictum, vagae, infrequentesque, atque sic dixerim, oscitabundae supplicationes*: da ciò però altro non sembra che possa inferirsi, se non che prima ancora del tempo di S. Mamerto vi fossero le Pro-

Processioni, ma non già quelle de' tre giorni avanti alla Festa dell'Ascensione, e col rito, e forma, che in esse si pratica.

4. Dalla Francia passò nell'altre parti questo pio istituto, e dalla Chiesa Romana fu abbracciato nel tempo di San Leone III. come scrive Anastasio Bibliotecario, o qualunque altro siasi l'Autore della di lui vita: *Ipse vero a Deo protectus, & praeclarus Pontifex constituit, ut ante tres dies Ascensionis Dominicae Litaniae celebrentur.* Ed è degna di ammirazione la pietà, con cui queste sante Rogazioni si celebravano. Nell'antico Concilio di Magonza *al c.* 33. si prescrive, che si lascino in quei giorni le vesti preziose. Nel Concilio Aurelianense riferito *nel Canone*, *Rogationes*, *de Consecrat. dist.* 3. che si osservi un rigoroso digiuno. In alcuni antichi Rituali stampati dal P. Martene *al tom.* 4. *cas.* 27. *n.* 4. si vede, che in questi giorni dalla Chiesa Santa si benediceva la Cenere, e si poneva sopra il capo di ciascheduno, come ora si fa nel primo giorno di Quaresima. E S. Cesareo Arelatense nel sopraddetto sermone, attribuito a S. Agostino, attesta, che l'Uffizio di questi giorni si andava dal Clero cantando in varie Chiese, nelle quali facevansi le Stazioni, e che durava almeno sei ore: *Qui in istis sex horis de conventu Ecclesiae non subducit se, magnum remedium animae suae noscitur providere.*

5. Non intendiamo con questo discorso di rinnovare in questa nostra Città, e Diocesi o l'uso d'imporre la Cenere sopra il capo de' fedeli ne' predetti tre giorni, o l'osservanza del digiuno in essi, lasciandone l'osservanza a' Religiosi di S. Giovanni Gerosolimitano, a' quali viene prescritto ne' loro statuti; e sapendo ancor Noi, che secondo l'universale disciplina oggi non si digiunà fra Pasqua, e Pentecoste, in tal maniera che avendo voluto la Chiesa Ambrosiana mantenere il pio uso di digiunare nelle tre Rogazioni; le celebra dopo la festa dell'Ascensione, giusta ciò, che si legge negli Atti del primo Concilio Provinciale di Milano sotto S. Carlo Borromeo: *Ut triduo rogationum post Ascensionem Domini ex veteri instituto in Mediolanensi Ecclesia jejunium adhibeatur.*

6. Abbiamo dunque portate di sopra le antiche ordinazioni della Chiesa, per invitare coll'esempio delle antiche austerità praticate da' nostri Maggiori ne' tre giorni delle Rogazioni, il Clero, ed il Popolo alla nostra cura commesso, a non tralasciare l'opere di pietà, di carità, di divozione, in quel tempo, in cui tanto più facevasi da chi forse era meno reo di colpe di quello, che siamo noi, nel tribunale di Dio. E quando tal'uno, che non crediamo, non restasse persuaso a ciò fare da quanto abbiamo detto di sopra, sappia, che fra gli altri flagelli, co' quali l'ira divina attualmente ci affligge, e ci minaccia, v'è quello della mortalità del bestiame, e che, se non pel danno del bestiame, almeno pel danno, che alcune bestie feroci apportavano agli uomini, furono istituite da S. Mamerto le Rogazioni, e che il Signore per le preci fervorose, che in esse si fecero, liberò il popolo della Città, e Diocesi di Vienna, dal grave danno, a cui era sottoposto per cagione delle bestie predette: Testimoni di questa verità sono i SS. Avito *nel Sermone citato*, Gregorio Turonense *nel lib.* 2. *delle Storie al cap.* 34. E però nel libro intitolato *Sacerdotale*, si soggiugne, quando si descrive la Processione di questi tre giorni: *In aliquibus Ecclesiis solent portari Dracones, & Lupi super perticas, ad denotandum, quare instituta fuerit haec Processio.*

7. Nel Cerimoniale de' Vescovi *al luogo citato* si dice, ch'essendovi la consuetudine di portare nella Processione di questi tre giorni qualche sacra Immagine, si mantenga la pia costumanza. Ed avendo questa nostra Città avuta la bella sorte, che nel secolo duodecimo sotto Gerardo Vescovo fosse dalla Chiesa di S. Sofia di Costantinopoli, trasportata al Monte della Guardia la celebre Immagine di Maria sempre Vergine, dipinta da San Luca; ed essendosi sotto il felice governo del Beato Nicolò Albergati, Vescovo di questa nostra medesima Città, introdotto l'uso verso la metà del secolo quindicesimo, che dalla pia Archiconfraternità della Morte, della quale ci gloriamo di essere fratelli, si porti poco prima delle Rogazioni dal Monte nella Città la predetta S. Immagine, e che la stessa nelle Processioni delle Rogazioni si porti per la Città, come attesta il Sigonio *nella sua Opera de' Vescovi di Bologna*: non v'è chi non vegga, essere in tutto, e per tutto, conforme a' sacri riti, quanto si fa in questi giorni in questa nostra Città di Bologna.

8. In questa S. Immagine adorasi Maria, e di Maria disse S. Bernardo *nel sermone della di lei Natività*, essere volontà del Si-

Signore, che quanto abbiamo, abbiamo per Maria. *Quia sic est voluntas ejus, qui totum nos habere voluit per Mariam*. Alla divozione verso la Vergine Santissima c' invita S. Pier Damiano *nel lib. 6. alla lettera 29.* colle seguenti parole: *Dignum quippe est, ut, quæ laudum praconia meretur ab Angelis, obsequiis etiam frequentetur humanis; eique post Deum totus orbis exhibeat laudem, per quam suscepit propriæ salutis auctorem; Optima sane spes est apud eam habere confugium, quæ scilicet inter omnes cœlestis Curiæ Senatores impetrandi apud Deum primum obtinet locum*. E la Santissima Vergine; è cosa certa, che si è degnata d' impetrare dal Signor Iddio miracoli, e grazie a pro di chi l' ha divotamente venerata nella sua sacra Immagine, che dipinta, come si è detto, da San Luca, si conserva nel Monte della Guardia, come può vedersi nella Storia scrittane da Ascanio Persio.

8. Benchè sieno più di 40. anni, ch' essendo noi dimorati in Roma, non abbiamo potuto vedere le Processioni delle Rogazioni, nelle quali si porta la sacra Immagine, ci ricordiamo però del gran concorso del popolo, dell' esteriore divozione, della comune pia allegrezza, che nell' arrivo di essa nella Città si vede nel volto di ciascheduno. Crediamo di vedere in quest' anno le medesime cose, ed inculchiamo il rispetto nelle Chiese, nelle quali si canteranno le Messe, e nelle quali si custodirà la santa Immagine, le quali vogliamo che sieno chiuse, secondo il solito, alle ore 24. del giorno; che pure nell' ingresso della medesima Città allo sparo del Cannone siegua l' applauso del suono di tutte le campane delle Chiese secolari, e regolari della Città.

9. Ma all' esteriore divozione, ed al suono delle campane non si può fermare questo nostro discorso. L' anima monda da' peccati, e risoluta di lasciare il peccato con una buona Confessione, e Communione, quella è, che ci assicura la mediazione della Vergine appresso il Santissimo Figliuolo, e la di lei protezione ne' nostri bisogni. Ella è pietosa Madre de' peccatori, ma specialmente di quelli, che non servono al peccato, come a loro padrone, cioè col godimento di stargli sempre soggetti, ma di quelli, che servono al peccato, come ad un tiranno, bramando di scuoterne il giogo. *Ego sum Mater omnium peccatorum se volentium emendare*: disse la Vergine a S. Brigida. *Pone finem voluntati peccandi, & invenies Mariam promtiorem Matrem in tui dilectione*; soggiugne San Gregorio VII. *al lib. 2. lett. 47.* Veggasi in tal proposito il celebre Padre Segneri *nel Cristiano istruito alla parte 3. ragionamento 34.* Il vero divoto di Maria è quegli, che procura in quello, che può, d' imitarla; stando lontano dalle offese del Signore, ed amandolo con puro cuore. Veggasi il Padre Teofilo Raynaudo *al tom. 7. nell' Opera intitolata, Diptyca Mariana, sotto il num. 29.* Se in questa maniera ci regolaremo, potremo sperare di veder rimossi i flagelli già preparati dall' ira divina, per la di lei intercessione, e di giugnere altresì una volta a godere colla di lei intercessione l' eterna Beatitudine.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. 4. Maggio 1732.

IV.

NOTIFICAZIONE

Del Digiuno delle Quattro Tempora: per qual fine istituito dalla Chiesa: da chi, ed in qual tempo istituito; e con qual divozione interna si debba osservare. Della pubblicazione del Giubbileo conceduto dal Santo Pontefice: a qual fine, ed in che maniera conceduto: dell' uso della facoltà conceduta di mutare i Voti, assolvere dalle Censure, dall' Eresia estrinseca, e peccati reservati alla Santa Sede: mente de' Pontefici in concedere queste facoltà.

1. Nella settimana di Pontecoste, e determinatamente nel Mercoledì, Venerdì, e Sabbato, cioè 4. 6. e 7. di Giugno, evvi, come ognuno ben sa, l' obbligo di diginnare.

2. Essendo questo uno de' quattro digiuni, che si fanno ne' quattro tempi dell' anno, in primo luogo, acciocchè non sieno i Cristiani nella virtù dell' astinenza inferiori agli Ebrei, che quattro volte l' anno avevano un solenne digiuno, come si vede *nel cap. 8.* di Zaccaria; in secondo luogo perchè, essendo stato necessario recedere, per la moltiplicità degli Ordinandi, dall' antica disciplina, a tenore della quale non si facevano le sacre Ordina-

dinazioni, che nel mese di Decembre, ed essendo stato d' uopo l' aggiungere per le medesime sacre Ordinazioni altri tre tempi, uno di Primavera, l'altro di Estate, il terzo di Autunno, come attesta Amalario Fortunato, Scrittore del nono secolo, *nel suo lib. 2. cap. 1. de officiis Ecclesiasticis*, non era doveroso, che le sacre Ordinazioni si celebrassero senza digiuno: *Tunc jejunantes & orantes, imponentesque eis manus, dimiserunt illos*: dicesi *negli Atti degli Apostoli al cap. 13.* quando si parla dell' Ordinazioni di Saulo, e di Barnaba; in terzo luogo per pregare, o rendere grazie al Signor Iddio per li frutti della terra; imperocchè nelle Quattro Tempora i frutti, e le biade o si seminano, o nascono, o maturano, o si raccolgono; e finalmente acciocchè conosciamo, che in tutto il decorso dell' anno abbiamo bisogno di redimere i nostri peccati co' digiuni, ed opere buone: riflessioni tutte, che diffusamente si possono leggere *nel tom. 4. delle Controversie della Fede Cristiana* del Venerabile Servo di Dio Roberto Cardinal Bellarmino *lib. 2. de bonis operibus in particulari, al cap. 19.*

3. A S. Calisto Papa, che nel principio del terzo secolo guadagnossi con una preziosa morte la laurea del martirio, si attribuisce da taluno l' istituzione di questo sacro digiuno delle Quattro Tempora, o che almeno a' tre digiuni per l' avanti introdotti aggiugnesse il quarto. Nel Libro Pontificale, che va sotto nome di Anastasio Bibliotecario, così si legge nella vita di S. Calisto: *Constituit, jejunium quater in anno fieri, frumenti, vini, & olei gratia secundum Prophetam*; e leggendosi nel Codice dello stesso Libro, ch' è nella celebre Biblioteca Colbertina, con cui concorda l' altro, ch' era nella Biblioteca della Regina di Svezia: *Hoc constituit, jejunium die Sabbathi ter in anno fieret, frumenti, vini, & olei secundum Prophetam, quarti mensis, septimi, & decimi*: l' una e l' altra lezione viene così unita da Isidoro Mercatore: *Jejunium, quod ter in anno apud nos celebrare didicisti, convenientius nunc per Quatuor Tempora fieri decernimus*: ed a questa concordia del sopraddetto Mercatore è molto favorevole la lettera decretale di S. Calisto al Vescovo Benedetto.

4. Ma, sostenendo il Monaco Pietro Constant *nel tom. 1. della Raccolta delle lettere de' Romani Pontefici stampato in Parigi l' anno 1742.* non essere la predetta lettera di S. Calisto: *Calixto Isidorus Mercator duas supposuit Epistolas, genuino parenti aliquando cum reliquis ipsius foetibus reddendas*: o parlando più moderatamente, potendosi dubitare, se ella sia di S. Calisto, come parve ne dubitasse il Padre della Storia Ecclesiastica il Cardinal Baronio *nell' anno di Cristo 57. num. 206.* ove di essa ragionando, così modestamente soggiunse: *Nam ipsi si quae de his scripsit*: e senza punto derogare al credito del citato Libro Pontificale, diremo, che digiunando gli Ebrei ne' quattro tempi dell' anno, e non essendo questo loro rito puramente cerimoniale, ed indicativo della venuta del Messia, ma piuttosto morale, ed appartenente alla virtù dell' astinenza, fu per Appostolica tradizione introdotto nella nuova Chiesa de' Cristiani, ed a noi tramandato. Lo dice chiaramente S. Leone il Grande, Scrittor del quinto secolo, *ne' suoi Sermoni*, e particolarmente *nel settimo de jejunio septimi mensis, nel quarto, sesto, e settimo de jejunio decimi mensis*. E però alludendo a questi sermoni, soggiunse il Cardinal Baronio *nel luogo soprraccitato*: *Ipsa quidem quatuor anni Temporum jejunia, quae in Ecclesia servari solent; ex Apostolica institutione sumsisse principium, Sanctus Leo absque ulla dubitatione confirmat*: a cui pienamente aderisce l' erudito Tomasino *nel suo Trattato del Digiuno part. 1. cap. 21. num. 7.* Ed essendo dappoi nata qualche varietà nella disciplina, posciachè in alcune Chiese sempre si celebrava il digiuno della Primavera nel mese di Marzo, e quello di Estate nella prima settimana dopo la Pentecoste; il Pontefice S. Gregorio XII. fu quegli, che fissò il primo de' detti due digiuni nella settimana di Quaresima, ed il secondo nella settimana di Pentecoste, conforme attesta il Micrologo, Scrittore contemporaneo di S. Gregorio, *nel suo Libro de Ecclesiasticis Observationibus al cap. 24. e cap. 25.* e camminando su queste vestigia fu determinato nel Concilio di Chiaramonte sotto Urbano II. che *jejunium secundum semper in hebdomade Pentecostes celebretur*: come si vede appresso Olderico Vitale *nel lib. 9. della Storia Ecclesiastica*, e con molta erudizione va proseguendo il Muratori *ne' suoi Anecdoti al tom. 2. nella Dissertazione de jejuniis quatuor Temporum al cap. 7.*

5. E benchè dall' empio Dalleo pretendasi di

si di sostenere, non essere verisimile, che da' Ss. Appostoli fosse introdotto nella Chiesa il digiuno, di cui parla il Profeta Zaccaria *nel citato cap.* 8. per non essere stato quello accetto al Signore, giusta *il cap.* 7. dello stesso Profeta: *Cum jejunaretis, & plangeretis in quinto, & septimo per hos septuaginta annos, numquid jejunium jejunastis mihi?* riflettono però i nostri savj Controversisti, che non piacque al Signore il digiuno degli Ebrei, pel motivo che non era congiunto alla pietà, ed alla religione: laonde *nello stesso capitolo* soggiunse Zaccaria: *Et factum est verbum Domini ad Zachariam, dicens: Hæc ait Dominus exercituum, dicens: Judicium verum judicate, & miserationes facite unusquisque cum fratre suo; & viduam, & pupillum, & advenam, & pauperem nolite calumniari, & malum vir fratri suo non cogitet in corde suo:* e non v'è chi non vegga, essere vergognosa menzogna il sostenere, che il digiuno per se, e non per le circostanze, non fu accetto al Signore; avendo egli così parlato *nel sopraccitato cap.* 8. *Hæc dicit Dominus exercituum: Jejunium quarti, & jejunium quinti, & jejunium septimi, & jejunium decimi erit domui Juda in gaudium, & lætitiam, & in solemnitates præclaras: veritatem tantum, & pacem diligite.* Può vedersi in tal proposito il Trattato dogmatico *de Jejunio*, fatto contro il Dalleo dalla chiara memoria del Sig. Cardinale Lorenzo Cozza *alla part.* 2. *art.* 12.

6. Prova il testo di Zaccaria, dover essere il digiuno disgiunto da' peccati, per essere meritorio, ed accetto al Signore. Ciò pure si conferma dal Profeta Isaia *al cap.* 58. ove lamentandosi i Giudei di non essere stati esauditi ne' loro digiuni: *Quare jejunavimus, & non aspexisti, humiliavimus animas nostras, & nescisti?* fu risposto loro: *Ecce in die jejunii vestri invenitur voluntas vestra, & omnes debitores vestros repetitis. Ecce ad lites, & contentiones jejunatis, & percutitis pugno impie. Nolite jejunare sicut usque ad hanc diem, ut audiatur in excelso clamor vester.* Esclama finalmente il Signore per la bocca di Gioele Profeta: *Sanctificate jejunium:* le quali parole sono così spiegate da S. Gregorio il Grande *nell' omil.* 16. *sopra gli Evangelj: Jejunium quippe sanctificare est, adjunctis bonis aliis, dignam Deo abstinentiam carnis ostendere.*

7. Speriamo, che tale sia per essere il digiuno delle Quattro Tempora, che farassi in questa nostra Diocesi nella prossima settimana di Pentecoste: e per aggiugnere stimolo alla divozione dell' anime alla nostra cura commesse, pubblichiamo il Giubbileo conceduto dalla Santità di Nostro Signore per tutta l' Italia, e l' Isole adiacenti nelle sue Lettere Appostoliche spedite *nel giorno* 29. *di Febrajo di questo anno*; e fra le opere ingiunte per poterlo acquistare, determiniamo il digiuno delle Quattro Tempora del Mercoledì, Venerdì, e Sabbato della settimana di Pentecoste, o pure nel Mercoledì, Venerdì, e Sabbato della seguente settimana, che è lo stesso, che dire il giorno 11. 13. 14. del mese di Giugno; quando taluno non avesse per malattia potuto digiunare nell' antecedente settimana, e quando taluno, per sempre più rendersi meritevole delle sante Indulgenze, volesse ripeterlo unitamente coll' altre opere ingiunte, e delle quali or ora si parlerà, nella seguente settimana, secondo l' Estravagante di Bonifazio VIII. che incomincia *Antiquorum*, *de Pœnitentiis, & Remissionibus*, ove così si legge: *Unusquisque tamen plus merebitur, & indulgentiam efficacius consequetur, qui Basilicas ipsas amplius, & devotius frequentabit.*

8. Nelle Lettere Apostoliche, o sia Breve, implorasi l' ajuto Divino ne' presenti gravissimi bisogni della Chiesa, e della Repubblica Cristiana. Invitasi ciascheduno a pregare il Signore Iddio con divote, e fervorose preghiere; e seguendo l' antico costume della Chiesa Romana, Madre, e Maestra di tutte l' altre, apre Sua Santità con mano liberale il sacrosanto tesoro delle grazie celesti, concedendo plenissima Indulgenza, e remissione di tutti i peccati, come suole concedersi nell' anno del Giubbileo, a chiunque visiterà almeno per una volta sola una delle Chiese da Noi, come più abbasso vedrassi, destinate, ed ivi per qualche spazio di tempo pregherà divotamente Sua Divina Maestà per l' Esaltazione della S. Madre Chiesa, e per gli presenti gravissimi bisogni di essa; e della Repubblica Cristiana, ed in oltre digiunerà nel Mercoledì, Venerdì, e Sabbato di una delle sopraddette settimane, e dopo aver liberata la coscienza dal reato delle colpe per mezzo del Sacramento della Penitenza, prenderà nella Domenica, che immediatamente siegue, o in altro giorno, o frà la stessa settimana, il Santissimo

tissimo Sagramento dell' Eucharistia, e darà a' poveri qualche limosina, secondochè gli suggerirà la propria divozione, come più ampiamente può vedersi nel sopraccitato Breve.

9. In questo stesso Breve sua Beatitudine dà a ciascheduno de' Fedeli dell' uno, e dell' altro sesso, tanto Laico, quanto ecclesiastico, Secolare, o Regolare di qualsivoglia Ordine, Congregazione, ed Istituto, licenza e facoltà di eleggere pel sopraddetto effetto qualsivoglia Confessore tanto Secolare, quanto di qualsivoglia Ordine, ed Istituto Regolare, purchè sia fra gli approvati da Noi, il quale per questa volta solamente possa assolverlo, e liberarlo nel foro della coscienza da ogni sentenza di scomunica, sospensione, ed altre Ecclesiastiche sentenze, e censure da' sacri Canoni, e Giudici per qualsivoglia causa fulminate, e da tutti i peccati, eccessi, e delitti quanto si voglia gravi, ed enormi, benchè riservati agli Ordinarj de' Luoghi, o al Sommo Pontefice, e Sede Appostolica, ancorchè contenuti nella Bolla solita a leggersi nel giorno della Cena del Signore, ed in qualsivoglia Costituzione di Sua Santità medesima, o de' suoi Predecessori, ed in oltre, che possa il predetto Confessore commutare qualsivoglia Voto, eccetto quello di Religione, e castità, in altre opere pie, e salutevoli, con imporre al penitente in tutti i casi sopraddetti una penitenza salutare, ed altre a suo arbitrio.

10. Protestasi finalmente nostro Signore, che non intende di dispensare, o dare facoltà di dispensare, o abilitare, e restituire alcuno nel pristino stato anche nel foro della coscienza sopra alcuna Irregolarità pubblica, o occulta, nota, difetto, incapacità, ed inabilità in qualunque modo contratta; e che questa presente concessione non possa, e non debba in verun modo suffragare a coloro, che da Sua Beatitudine, o dalla Sede Appostolica, o da qualche Prelato, e Giudice Ecclesiastico saranno stati scomunicati, sospesi, interdetti, o in altra maniera dichiarati di essere caduti nelle sentenze, e censure, o pubblicamente denunziati, se fra 'l termine delle due settimane già indicate non avranno concordato colle Parti.

11. Ecco il fedele tenore delle Lettere Appostoliche. *Pœnitentiam ergo agite*, diciamo con S. Giovanni; *facite ergo fructum dignum pœnitentiæ*, replichiamo con il medesimo: e con tutto il fervore, che possiamo, esortiamo ciascheduno de' nostri Diocesani a non tralasciare una sì bella occasione, che coll'ajuto del Signor Iddio sarà all' anime loro di profitto.

12. Finalmente, per non mancare al nostro dovere in ordine alla facoltà conceduta di commutare i Voti, crediamo necessario il non tralasciare il savio avvertimento di S. Carlo Borromeo, che è il decimosesto fra quelli, che diede ai Confessori: *Il Confessore, che ha qualche privilegio, facoltà, ed autorità di commutare i Voti di quelli, che si confessano, non li commuti, se non in altre opere pie, maggiori, o più grate a Dio, o almeno uguali, avendo diligente riguardo alle spese, fatiche, ed altre incomodità, che avrebbono patite, se avessero adempiuti i loro Voti.*

13. Ed essendo giunto alla nostra notizia, essersi in occasione di altri simili Giubbilei eccitata in questa nostra Città la controversia, se, dandosi, come si dà nel presente Giubbileo, la facoltà al Confessore eletto di assolvere dalle censure, e delitti, benchè gravi, ed enormi, e benchè riservati alla Santa Sede nella Bolla *in Cœna Domini*, intendasi conceduta la facoltà di assolvere nel foro della coscienza dall' eresia estrinsecata, ed esservi stato chi ha sostenuta la parte affermativa, con protesta di volersene servire, quando si fosse dato il caso, e vi fossero concorse le dovute circostanze; con questa nostra Notificazione palesiamo, che sebbene la controversia si trova agitata fra Teologi, e Canonisti, ed alcuni sieno per la parte negativa, altri per l'affermativa, come può vedersi nel Padre Diana *al tom. 5. nella sua edizione coordinata tratt. 8. resol. 29. per tot.*

14. Dipendendo però tutto il punto dalla volontà del Sommo Pontefice; ed essendosi i Papi espressi, che concedendo ne' Giubbilei la facoltà di assolvere, non intendono di comprendere nella loro concessione la facoltà di assolvere dall' eresia, per essere questo delitto gravissimo, e degno di nota speziale, *se non dicono chiaramente, e colle precise parole, di dare la facoltà di assolvere dall' eresia*: non v'è chi non vegga, che, quando nel Giubbileo, come succede nel caso nostro, non si dà espressamente, e con precise parole, la facoltà di assolvere dall' eresia, è cosa vana il pretendere col mez-

mezzo di raziocinj, che abbia il Confessore la facoltà di assolvere dall'eresia, illaqueando egli in questa maniera la propria coscienza, e non isciogliendo quella del penitente, come i Sommi Pontifici Clemente VIII. Paolo V. ed Urbano VIII. si sono chiaramente protestati contro di coloro, che senza la facoltà ardiscono assolvere da' casi, e censure alla Sede Appostolica riservate.

15. Molti sono i Decreti de' Papi, ne' quali hanno dichiarato quanto di sopra si è detto in ordine al punto di assolvere dall' eresia: ma Noi qui ci contenteremo di riferire l'ultimo, che fu fatto nella Sacra Congregazione del S. Offizio dalla santa memoria di Alessandro VII. *Sanctissimus Dominus noster Alexander Papa VII. sub die 23. Martii 1656. inhaerendo declarationibus alias a Praedecessoribus suis factis, ad removendam omnem dubitandi occasionem, & ne circa id in posterum ullo tempore haesitari contingat, cum crimen haeresis, prae caeteris gravissimum, speciali nota dignum sit, decrevit, facultatem absolvendi ab haeresi in Jubilaeis, vel aliis similibus concessionibus, non censeri comprehensam, nisi expressis verbis concedatur facultas absolvendi ab haeresi.*

16. Non è stato questo Decreto nascosto negli Archivj di Roma; ma fu stampato dal Sig. Card. degli Albizi *nel suo Trattato de Inconstantia in Fide par.* 1. *cap.* 5. *num.* 28. coll' avvertenza, non potersi più dopo il predetto Decreto porre in campo l'antica controversia, che in esso è chiaramente risoluta: e quando mai si dicesse, non essere comune a tutti l'Opera predetta del Cardinale degli Albizi, comune però a tutti è il Libretto, in cui sono uniti gli Avvertimenti di S. Carlo, ed i Decreti uniti per uso de' Confessori, stampato quattro volte in Roma per ordine della Santa Memoria d'Innocenzo XII. *pag.* 280. Comune è l'Istruzione per li novelli Confessori, composta in Roma da un Religioso delle Missioni, e stampata in Pavia, ed in Lucca *part.* 2. *cap.* 16. §. 1. *num.* 350. *in fine*. Comune è l'Opera del Padre Matteuccio *de Officiali Curiae Ecclesiastica, cap.* 1. *num.* 18. quale Scrittore fu impiegato in molte Congregazioni di Roma in tempo che visse. Comune è l'Opera del P. Francesco Vanranst, Teologo Casanatense, *de Indulgentiis, & Jubilaeo, pag.* 149. Comunissima finalmente è la celebre Opera dell' Eminentissimo Signor Cardinal Petra *ad Constitutiones Apostolicas tom.* 3. *pag.* 180. nelle quali Opere tutte si riferisce il Decreto del Pontefice Alessandro VII. e dicesi finita la controversia. Ed essendo giunta la notizia del medesimo Decreto a Monaco, come può vedersi *nel tom.* 5. dell' Anacleto *sopra il Jus Canonico tit.* 7. *de Haereticis num.* 405. a Delinga, come si vede nel Pirhing. *al lib.* 5. *in Jus Canonicum tit.* 7. *sez.* 2. §. 5. *num.* 44. ad Ingolstat; come si vede nello Schmalzgrueber *nel Jus Canonico al lib.* 5. *tit.* 7. *de Haereticis, num.* 207. *e seguenti*; ed in seguela del medesimo avendo ciascheduno de' detti Professori asserito, non essere più disputabile ciò, che prima del Decreto poteva disputarsi: non possiamo figurarci, che sia più per esservi nella nostra Diocesi chi, dopo aver avuta la chiara notizia della mente Pontificia espressa nell'accennato Decreto, voglia pretendere, e sostenere di avere quell' autorità, che dal Papa non gli è stata conceduta.

17. Terminiamo coll' esprimere tutte le opere ingiunte, ed il tempo, in cui dovranno adempiersi, per guadagnare la Plenaria Santa Indulgenza.

18. Le Chiese da visitarsi in Città destinate da noi, sono

LA METROPOLITANA di S. PIETRO,
IL CORPUS DOMINI.
SANTA MARIA DELLA PIETA' de' MENDICANTI.
Ss. GIACOMO e FILIPPO DELLE SUORE CONVERTITE.

19. Quanto alla Diocesi sono destinate le Chiese PARROCCHIALI di ciascheduna Comunità.

20. Quanto al tempo per adempire le opere ingiunte, ad effetto di guadagnare il tesoro delle Indulgenze;

21. Il digiuno dovrà farsi nel giorno quarto, sesto, e settimo, e nel giorno undici, tredici, e quattordici, del prossimo mese di Giugno.

22. La Confessione, Comunione, visita della Chiesa, e limosina, dovranno farsi fra 'l primo giorno di Giugno, ed il giorno quindici *inclusive* del medesimo mese: e nella Diocesi dovranno il digiuno, la visita della Chiesa, e le altre opere ingiunte adempiersi dalla prima Domenica fino all'altra, che sarà il compimento di due settimane, subito che sarà pervenuta, e pubblicata da ciaschedun Parroco questa nostra presente Notificazione.

23. Ris-

23. Rispetto ai naviganti, e viandanti, subito che saranno ritornati alle proprie case, adempiute le sopraddette cose, e visitate una, o più delle infrascritte Chiese, conseguiranno la medesima Indulgenza.

24. In ordine finalmente a' Regolari dell' uno, e dell' altro sesso, anche chiusi in perpetua clausura, ed a tutti gli altri tanto laici, quanto Ecclesiastici secolari, e Regolari in carcere, o cattività esistenti, o da qualche infermità corporale, o qualunque altro impedimento ritenuti, che non potranno eseguire le cose di sopra espresse, o alcuna di esse; potrà un Confessore, de' già approvati da Noi, o da approvarsi dopo la presente pubblicazione, commutarle in altre opere di pietà, ò prolungarle in altro prossimo tempo, ed impor loro quelle cose, che i penitenti potranno fare.

Bologna dal Nostro Palazzo Arcivesc. li 23. Maggio 1732.

V.

NOTIFICAZIONE

Del decoroso accompagnamento al Santissimo Sagramento nelle processioni del Corpo di Cristo, e prima Domenica di ogni mese: dell' istitutore di esse, e loro introduzione: del tempo, e luogo, in cui ebbero la prima origine: quanto appartiene al culto, e adorazione da prestarsegli: riprova degli abusi, e scandali, che si commettono in dette Processioni.

1. CON nostra grandissima consolazione abbiamo celebrata in questa nostra Città la Festa del Corpo di Cristo, e con altrettanta consolazione siamo intervenuti alla solenne Processione fattasi nel giorno predetto, ed abbiamo avuta relazione delle altre fatte nel decorso dell' Ottava: ed abbiamo ammirata la nobile divota pompa, con cui sono state adornate le strade, per le quali l' Augustissimo Sagramento dell' Altare è stato processionalmente portato nel primo, e ne' giorni susseguenti poc'anzi accennati.

2. Pompa veramente nobile, e divota; ma ben dovuta alla memoria dell' istituzion di un Sagramento, sotto le di cui specie è realmente presente l' Autore de' Sagramenti; ben dovuta ad una Festa, che ebbe il suo principio nella Città di Liegi, allora che la B. Giuliana di Monte Cornilione manifestò al Vescovo Roberto la celeste visione, che da esso fu esaminata in una piena adunanza di altri Vescovi, e di altri dotti Ecclesiastici; ben dovuta ad una Festa, che, quantunque il Pontefice Urbano IV. dall' Arcidiaconato di Liegi fosse passato al governo della Chiesa universale, non si estese ad essa, se non quando, essendo ritirato in Orvieto, per isfuggire l' invasione de' Saracini chiamati in Italia da Manfredi tiranno della Sicilia, n' ebbe un nuovo mirabile contrassegno, essendo allora succeduto il caso del sacro Corporale, che fu ritrovato intinto, e macchiato di Sangue, e che essendo stato riposto nella Cattedrale della detta Città, è stato da Noi altre volte non senza tenerezza veduto, sopra cui un incredulo Sacerdote avea celebrata la Messa nel vicino Castello di Bolsena; ben dovuta ad una Festa arricchita con tante Indulgenze dal predetto Urbano IV. e da Clemente V. nel Concilio di Vienna, come può vedersi *nella Clementina unica de Reliquiis, & veneratione Sanctorum*; da Martino V. come può vedersi appresso il Raynaldi *all' anno di Cristo* 1429. *num.* 20. da Eugenio IV. conforme attesta S. Antonino, e valutata finalmente dal sacro Concilio di Trento, come un vero nuovo trionfo contro l' eresia, come può vedersi *al c.* 5. *della sess.* 13. *ed al cap.* 6. *sotto il titolo de Eucharistia.*

3. Quanto poc'anzi abbiamo esposto, non l' abbiamo esposto di nostro capriccio, ma fondati sulle chiare testimonianze di Onofrio Panvinio, di Giovanni Tritemio, di Sant' Antonino, e di Guglielmo Lindano, le quali si possono veder raccolte nell' erudita Dissertazione *de Sacris Processionibus* del P. Cristiano Lupo *al tom.* 11. *della nuova stampa pag.* 340. *coll' altre, che sieguono*, alle quali si possono aggiungere l' altre del Capeavvil *tom.* 2. *delle Storie di Liegi pag.* 641. del P. Eschanio *al tom.* 4. *di Aprile p.* 437. di Bartolommeo Fiseu *nella sua opera dell' origine della Festa del Corpo di Cristo*; del Martene *de antiq. Eccles. Discipl. in Divin. celebr. Offic. cap.* 29. *num.* 1. *e due seguenti*, e di Teofilo Raynaudo *nel t.* 11. *delle sue Opere p.* 347.

4. Ed era ben conveniente, che questa Festa speziale in onore del Corpo del Signore s' introducesse; imperocchè, sebbene

ne l'augustissimo Sagramento dell'Altare fu istituito nel giorno della Cena, e nella Messa di quel giorno si faccia memoria di quella sagra istituzione, il restante però dell'Officio di quel giorno risguarda la Passione di Cristo, alla di cui venerazione è intenta la Chiesa: e però; acciocchè il popolo fedele con un'intera Festa venerasse la santa predetta istituzione, il Pontefice Urbano IV. determinò, che la di lei memoria si celebrasse il primo Giovedì dopo l'Ottava di Pentecoste; e che cibandosi tutto l'anno i fedeli di quel Pane celeste per ottenere l'eterna salute, ne facessero specialmente una Festa in quel tempo, in cui lo Spirito Santo sceso sopra gli Apostoli, diede loro i lumi sufficienti per conoscere pienamente i misterj di questo Sagramento.

5. Così dice S. Tommaso d'Aquino nell'Officio del Ss. Sagramento] *nell'opusc.* 57., autorità rispettabile per la santità, e dottrina dell'Autore, per essere egli stato contemporaneo del Pontefice Urbano IV. e per aver avuto da esso l'impiego di comporre l'Officio del Ss. Sagramento. Proposizione, che sebbene contrastata dal P. Papebrochio *negli Atti de' Santi del mese di Aprile*, fu però da esso ricevuta, ed ammessa con molta ingenuità, dopo che ebbe sotto degli occhi la Dissertazione del P. Natale Alessandro composta sopra questo argomento, come può vedersi *nel Propileo del mese di Maggio part. 2. pag. 53.* *Ecce citius, & plusquam speraram ultro praesto in eorumdem* (parla de Padri Domenicani) *sententiam totus transiens; & paratus similem satisfactionem quibuscumque aliis dare; sicut jam pluribus casibus dedi; quando pro iis viderim veritatem stare. Contra hunc nihil nec possum, nec volo.* Proposizione finalmente, che forse nè dall'una, nè dall'altra parte sarebbe stata disputata, se i disputanti avessero avuta sotto degli occhi la Bolla di Sisto IV. ch'è stata inserita *nel tom. 3. del nuovo Bollario Domenicano p. 555.* raccolto, ed abbellito con varie, ed erudite Note dal non meno dotto, che modesto Padre Bremond della predetta Religione; essendo le parole della Bolla le seguenti; *Ac in ejus solemnitatem, & venerandam inde memoriam idem Urbanus Praedecessor statuit, Festum tam gloriosissimi Sacramenti annis singulis, & temporibus perpetuis, quinta feria post Octavas Pentecostes a cunctis fidelibus ubique solemniter celebrari, propriumque ejusdem solemnitatis Officium per Beatum Thomam de Aquino, tunc in ipsa Curia existentem, compositum edidit.*

6. Si fa da quelli, che trattano con accuratezza le cose Ecclesiastiche, la questione, se il Pontefice Urbano IV. che istituì la Festa del Corpo di Cristo, ne istituisse ancora la solenne Processione, che si fa nel giorno predetto. Ciò ad alcuni sembra difficile, avendo egli parlato della Festa, non della Processione, come può vedersi nell'accennata di lui Costituzione, ch'è fra le sue *la prima, nel Bollario Romano al tom. primo*, e interamente riferita *nella sopraccitata Clementina*; e pretendono, che il principio della Processione debbasi a' tempi di Giovanni XXII. Ed altri sono di sentimento, che Urbano non meno fosse istitutore della Festa, che della Processione; scrivendo chiaramente il Panvinio, che detto Pontefice volle, che se gli portasse processionalmente da Bolsena ad Orvieto il Corporale, di cui di sopra si è ragionato, intinto di Sangue: *Attonitus Pontifex ad se ab Episcopo loci cum Processione Urbem Veterem transferri voluit, & illud solemnitate instituta in Ecclesia Urbevetana recondidit.*

7. Ma, ciocchè siasi di questa controversia, Noi francamente diremo in primo luogo, che, senza parlare della Chiesa Orientale, che ne' punti di disciplina, se non è espressamente nominata nelle Costituzioni de' Romani Pontefici, non si intende compresa; in tutta la Chiesa Occidentale si celebra la Festa del Corpo di Cristo, e si fa la solenne Processione; in secondo luogo; che da questa solenne Processione ha avuta origine l'altra, che si fa, quando si porta il Viatico agl'infermi; laonde veggiamo, che il Pontefice Martino V. nella sua Costituzione di sopra accennata, e riferita dal Raynaldi, e che è *la duodecima fra le sue nel Bollario Romano al tom. primo*, dopo aver accresciute l'Indulgenze a chi accompagnava la solenne Processione, che si fa nel giorno, e dentro l'Ottava del Corpo di Cristo, rendette partecipi del medesimo tesoro ancor quelli, che l'avessero divotamente accompagnato, quando si porta agl'infermi; in terzo luogo, che introdotta la solenne Processione nella gran Festa, e ne' giorni susseguen-

guenti, crebbe la divozione, e s' introdusse la pia costumanza, che nelle Chiese Metropolitane, e Cattedrali, e nelle Parrocchie, si facesse una volta il mese la Processione del Venerabile: per lo di cui culto, ed acciocchè colla debita riverenza fosse nell' uno, e nell' altro caso, ed in ogni contingenza portato, essendosi radunati alcuni uomini dabbene nella Chiesa de' PP. Domenicani di Roma, detta S. Maria sopra Minerva, ed avendo concertate fra loro alcune convenzioni per ben servire nelle sopraddette sagre Funzioni, non solamente furono esse confermate dal Pontefice Paolo III. ma in quella occasione fu eretta la Confraternita del Corpo di Cristo, e furono i Confratelli invitati alla sant' opera col premio delle sacre Indulgenze: nè lasciò il Pontefice di dare vivi contrassegni del suo desiderio, che altre simili Confraternite nell' altre Città s' erigessero, acciocchè non mancasse buon numero di gente, che vestita con abito di penitenza, colla torcia in mano, salmeggiando accompagnasse il Divin Sagramento dell' Altare, come può vedersi *nella di lui Costituzione ventesima nel Bollario Romano al tomo primo.*

§. 8. S. Carlo Borromeo nel suo quarto Concilio *al titolo de pertinentibus ad Sacram Eucharistiam*, suppone introdotta nella Città, e Provincia di Milano l' usanza delle divote Processioni del Santissimo ogni mese. Il non mai abbastanza lodato Cardinale Gabriello Paleotti, primo Arcivescovo di questa Chiesa, approvò le Confraternite del Santissimo Sagramento, imponendo loro il peso di accompagnare le prime Domeniche del mese la Processione di quella Parrocchia, nella quale fossero erette, come si legge nel di lui Rituale. E la chiara memoria del Signor Cardinale Colonna, Arcivescovo pure di questa medesima Città, nel suo Synodo tenuto *l' anno* 1634. *alla p.* 35. così determinò: *Unoquoque mense Processio fiat a Societate Corporis Christi, quæ, ubi non est erecta, quam primum instituatur a Parochis*; e poco dopo: *Quibus menstruis in Parochia Processionibus, & iis, quæ habentur in hebdomeda sancta, a Parochis invitentur benigne Confratres in propria Parochia existentes, ut intersint, studeantque benigne sic ipsi invitati frequentes interesse proprio amicti habitu, ut mos est in Ecclesia Metropolitana.* E pie, e sante sono le Costituzioni del nostro degnissimo Predecessore Cardinale Giacomo Boncompagni, che si veggono nel Synodo da esso fatto *alla pag.* 31. *e* 32. in ordine all' accompagnamento, che dee farsi da' Chierici, da' Laici, e da' Confratelli delle Compagnie, quando si fa la Processione del Santissimo ogni mese, e quando si porta agl' infermi.

§. 9. A noi non compie l' indagare, per qual cagione non siasi in ogni Parrocchia di questa nostra Città eretta la Confraternita del Ss. Sagramento, come da' nostri Predecessori fu santamente ordinato: nè presentemente vogliamo sopra questo particolare fare veruna nuova Costituzione: tanto più, che ci vien riferito, esservi quasi ad ogni Parrocchia addetta una Confraternita, che, benchè non sia del Santissimo Sagramento, non lascia di divotamente servirlo nelle Processioni di ogni mese. Ma avendo Noi cogli occhi propri veduto, essere molto scarso il numero de' Confratelli, benchè la Confraternita sia numerosa, che prestino l' assistenza, quando nella Parrocchia si fa la Processione di ogni mese; quanto possiamo, e sappiamo, e con tutto il fervore, che ci può somministrare la nostra tiepidezza, gli esortiamo, e preghiamo per le Viscere di Gesù Cristo a venire con maggior numero di gente, ed a servire con tutta la divozione il Santissimo, non meno quando si porta processionalmente ogni mese nella Parrocchia, che quando di giorno dalla Parrocchia si porta alle case degl' infermi, e che vi è tempo da poter radunare le persone. Nella stessa maniera pure esortiamo que' Parrochi, che non hanno la Confraternita addetta alla loro Parrocchia, il cercarne qualcheduna, che assuma il predetto lodevole, e santo impiego, promettendo loro ogni nostra più valevole assistenza; ed altresì esortiamo ogni Parroco a non tralasciare qualsisia maggior diligenza, affinchè dalle Confraternite si riassuma l' antica divozione, acciocchè i Confratelli vengano in buon numero, come facevano una volta, riconvenendoli caritativamente, ch' è mutato l' ottimo calore, e proponendo loro l' acquisto delle sacre Indulgenze concedute da' Sommi Pontefici, e che essi così infelicemente trascurano. La voce continua del Parroco, il serio discorso, che da esso si fa al popolo, può molto nell' animo delle genti, ed è benedetto dal Signore. Fu fatta da un nostro degno concittadino Monsignor Antonio Albergati, Nunzio Appostolico, da Visita Appostolica del-

della Città, e Diocesi di Liegi *l' anno* 1613. ed avendo ritrovato, che con tutto il suono della campana, che facevasi dal Parroco, poca gente radunavasi per accompagnare il Venerabile, ingiunse ad ogni Curato ciò, che da Noi poc' anzi è stato motivato; soggiugnendo le seguenti parole: *Nec est credibile, quin populus monitus a Pastore de gravitate negotii, non sit plene pariturus. Si etenim debitam adhibere volueris diligentiam, certum est, Pastores in hoc genere a populo libenter admodum omnia obtenturos esse.* E la predizione di questo gran Prelato avverossi, attestandolo il Van Espen Autore Fiamingo *nel suo Jus Ecclesiastico al tom.* 1. *pag.* 470. *n.* 20. dopo aver riferiti i Decreti del Nunzio Appostolico: *Verissime id prædixisse horum Decretorum Authorem, ostendit concursus populi, atque luminis copia in delatione Eucharistiæ iis in locis, in quibus Pastorum zelus in excitanda populi pietate ac reverentia erga hoc Augustissimum Sacramentum elucet.*

10. Qui dovrebbe finire questo nostro ragionamento, se dovessimo render conto al Signor Iddio solamente di quello, che abbiamo veduto cogli occhi nostri. Ma perchè pur troppo sappiamo esser debitori nel gran sindicato di quello, che non abbiamo veduto, ma ch' è venuto a nostra notizia per altrui fedele relazione, senz' aver procurato dal canto nostro di porvi l' opportuno rimedio; quindi è, che essendoci stato raccontato, e contestato da persone maggiori di ogni eccezione, non fermarsi da' Villani i carri ancorchè incontrino il Venerabile, che si porta agl' infermi; esservi Vetturini che incontrando il Santissimo Viatico, o altra Processione del Venerabile, tirano di lungo, senza fermare il calesso, o la carozza, e degnandosi a mala pena di alzarsi il cappello; essersi dato, e darsi il caso, che alcune persone, che sono a cavallo, non ne sono discese, nè discendono, e che altre, che sono in carozza, o in portantina, le quali per altro sogliono mettere il piede a terra per motivi puramente terreni, e qualche volta non affatto plausibili, o non fanno fermare la carozza, e la portantina, o non ne discendono, ancorchè incontrino l' Augustissimo Sagramento, che si porta dal Sacerdote in Processione, o alle case degli ammalati: per tacere di altri, che passando per un portico della strada, e passando dall' altro la Processione, si levano il cappello, e inginocchiano con un solo ginocchio, e proseguiscono il loro cammino.

11. E desiderando Noi con ogni maggior fervore di levare queste azioni scandalose, ed irreverenti, che per misericordia di Dio non sono di tutti, ma di alcuni, comandiamo, che, incontrandosi il Santissimo Sagramento, debbano fermarsi i carri, i calessi, e le carozze, e non muoversi, se non finita la Processione: debbano i Villani, che per lo più conducono appiede il carro, inginocchiarsi con tutte e due le ginocchia, e non alzarsi, se non dopo che sarà passato il Sacerdote che porta nelle mani la Sacra Eucharistia: che debbano similmente fermarsi i Vetturini, ed i Cocchieri, levandosi il cappello, e mostrando la loro divozione con abbassare il capo, ed il corpo, giacchè è loro impedito il poter fare di più, per non abbandonare le bestie; che finalmente quelli, che sono nelle carozze, e nelle portantine, pongano il piede a terra, s' inginocchino con tutte e due le ginocchia, ed accompagnino, se non sono legittimamente impediti, la Santissima Eucharistia alla Chiesa, ove debb' esser collocata: per lo quale effetto eccitiamo il zelo de' Signori Curati di Città, e di Campagna, de' Predicatori, e particolarmente di quelli che predicano nelle piazze, a far ridestrare in se stessi i delinquenti, non meno per compire al loro indispensabile dovere, che per isradicare da una Città per altro divota, uno scandalo tanto abbominevole.

12. E perchè a Noi piace il camminare sulle vestigia impresse da chi può essere giusto esemplare dello Spirituale governo, ecco il testo di San Carlo Borromeo negli Atti della sua Chiesa di Milano *al tom.* 1. *della stampa di Lione pag.* 180. *Cum quis Sacerdos Sanctissimi Corporis Domini Sacramentum ad ægros ferenti, aut cum eodem inde redeunti obviam fit, dum vel equo, vel curru, vel jumento vehitur, ubi primum illum id ferentem viderit, inde statim descendat, humique flexis genibus tamdiu in adoratione permaneat, quoad ille cum Sacramento transiverit. At vero omnis, Sacerdos, sive Clericus, sive Laicus, quicumque eidem SS. Sacramento obviam fiet, pro christianæ religionis cultu, domum usque ejus, cui ministrandum est, & ad Ecclesiam quoque, quo reditur, pia veneratione prosequi, &* comi-

comitari omnino studeat, nisi necessitate, caussave urgenti vehementer impediatur. Id omne ut cuncti fideles studiose, religioseque praestent, illos unusquisque Parochus quam saepissime, ac diligentissime commonefaciat.

13. Il Re Alfonso di Spagna, e Giovanni I. pure Re di Spagna, fecero la Legge seguente, come può vedersi nella radnnanza delle Leggi Spagnuole; la quale tradotta in Italiano è la seguente: *Comandiamo, e ordiniamo, che quando accaderà, che Noi, o il Principe Ereditario, gl' Infanti nostri Figliuoli, o qualunque altro Cristiano, vedremo, che viene per la strada il Santissimo Sagramento del Corpo di Nostro Signore, dobbiamo accompagnarlo fino alla Chiesa, donde è partito, e piantare le ginocchia in terra per adorarlo, e star così fino che sarà passato; e che non giovi la scusa del fango, dell' immondezza, o di qualunque altra cosa, soggettando ogni contravveniente al pagamento di 600. Maravedis, e che due parti di questa pena restino applicate a benefizio de' Chierici, e l' altra a benefizio del giudice, che l' avrà fatta pagare.*

14. Noi non fissiamo veruna pena a' contravvenienti, ma la riserbiamo al nostro arbitrio, da imporsi secondo le circostanze de' casi; e ciò senza pregiudizio degli altri Tribunali, e dell' altre Giurisdizioni, che possono avere con Noi in questa materia la cumulativa.

15. Vogliamo però sperare, che non vi sia per essere l' occasione di venire a questi passi, ma ciascheduno farà ben volentieri il suo dovere, riducendosi a memoria, esser dogma di fede, definito dal santo Concilio di Trento *alla sess. 13. can. 6.* doversi adorare Cristo Unigenito Figlio di Dio nella sacra Eucaristia, *cultu Latriae etiam externo*; essere gli atti di esterna adorazione, segni, che crediamo, esservi Gesù Cristo realmente sotto quelle specie Sacramentali; per lo che veggiamo ricavarsi da' nostri più insigni Controversisti dagli atti predetti, vivissimi argomenti per la presenza reale contro de' Settarj, ed averli convinti colle testimonianze de' primi secoli, giacchè a quegl' infelici non era restata altra replica, che quella, non essere quegli atti di adorazione ricavati da' monumenti più antichi, ma da' monumenti da noi non tanto rimoti; essere finalmente presente sotto quelle specie quel Dio, di cui l' Eterno Padre introducendolo nel Mondo, disse *nel Salmo 96. Adorate eum omnes Angeli ejus*: e nella lettera di S. Paolo agli Ebrei *al cap. 1.: Et cum iterum introducit Unigenitum in orbem terrae, dixit: Et adorent eum omnes Angeli Dei*: che fu cogli atti più vivi di profonda adorazione adorato da' Magi, come si legge in S. Matteo *al cap. 2. Videntes autem stellam, gavisi sunt gaudio magno valde, & intrantes domum invenerunt Puerum cum Maria matre ejus, & procidentes adoraverunt eum*: e ch' essendo gloriosamente risuscitato, fu adorato dagli Appostoli in Galilea, conforme si legge *al c. 28.* dello stesso San Matteo: *Et videntes eum adoraverunt.*

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 21. Giugno 1732.

VI.
INTIMAZIONE

Della Visita, e Cresima da farsi a ciascheduna Parrocchia della Città: de' giorni, in cui prima soleasi conferire questo Sagramento, delle varie sue denominazioni, ed oggetti: quando fosse stato da Gesù Cristo istituito: de' doni, che ci porta: della disposizione interna, ed esterna in riceverlo: se sia di precetto Divino, ed in qual caso lo sia: e come ne' tempi antichi conferivasi.

1. Ubito che furono compiuti i vicendevoli uffizj, che da' Diocesani verso il nuovo Vescovo, e dal Vescovo verso i suoi nuovi Diocesani sogliono adempiersi, la sacra Visita fu la prima cosa, che ci venne in pensiere: ed avendo dato principio alla medesima nella nostra Chiesa Metropolitana, nello spazio di quindici mesi dal dì, che arrivammo a questa nuova nostra residenza, siamo cinque volte partiti dalla Città, visitando la Diocesi ne' luoghi ancor più rimoti, amministrando il Sagramento della Cresima, e procurando di fare, parte per noi medesimi, parte coll' ajuto de' nostri degni Convisitatori, quanto secondo la nostra debolezza abbiamo creduto o necessario, o espediente pel culto divino, e per la salute dell' anime alla nostra cura commesse. Ma essendo pur troppo vasta e grande questa nostra Diocesi, essendovene una gran parte situata in aspre, e rimote montagne, un' altra parte nella pianura, e, quello che più ci pesa, una gran porzione della medesima in mezzo alle acque, che oramai hanno sommersa la più bella parte del territorio, avendo il

il Signor Iddio ciò permesso, e permettendolo, per condurci tutti quanti ad un vero pentimento de' nostri peccati per la strada della tribolazione; ed avendo perciò considerato, che forse troppo tardi farebbesi la Visita della Città, se prima d'intraprenderla avessimo voluto terminare quella della Diocesi: ci siamo risoluti di dar principio alla visita delle Parrocchie della Città, incominciando nel prossimo mese di Novembre, proseguendo nel susseguente Inverno, ed anche nella futura Primavera, sin che sarà terminata. Ed acciocchè la medesima riesca fruttuosa, senza strepito, e senza confusione, sarà nostra cura, che l'intimazione della Visita della Parrocchia, che dovrà visitarsi, sia fatta al Curato della medesima quindici giorni prima, acciocchè sieno in pronto le cose necessarie. Farassi la Visita ne' giorni festivi di precetto; perchè, dovendosi nella Visita fare la Dottrina, sappiamo la difficoltà che s'incontrerebbe nel ragunare i fanciulli, e le fanciulle ne' giorni feriali, o sia di lavoro: e l'ordine della Visita sarà il seguente. Unitamente coi nostri Convisitatori ad un'ora discreta, e che intimerassi, verremo la mattina alla Parrocchia, che dovrà visitarsi. Dopo il solito ricevimento alla Porta della Chiesa, adorerassi da Noi il Venerabile, farassi l'Assoluzione de' Morti, e si pubblicherà l'Indulgenza. Successivamente celebreremo la Santa Messa; e finita la medesima, daremo principio all'amministrazione del Sagramento della Cresima a quelli della Parrocchia, e non ad altri di altra Parrocchia: altrimenti, non avendo Noi avuta altra mira nel dividere l'amministrazione di questo Sagramento Parrocchia per Parrocchia, che lo sfuggire la confusione, compagna indivisibile della moltitudine, non conseguiremmo il fine da Noi bramato. Terminata la Cresima, si proseguiranno le altre faccende solite della Visita; e per lo più senza partirci dalla Chiesa visitata, nel tempo particolarmente, che le giornate sono corte, aspetteremo a piede fermo i fanciulli, e le fanciulle, per fare all'ora solita la Dottrina Cristiana, con espressa, rotonda, e non cavillabile probazione, che nè dal Curato, nè da verun altro si somministri, o a Noi, o a qualunque altro della nostra comitiva, o Famiglia, che ivi resterà al nostro servizio, nemmeno un bicchiere di acqua; sì perchè sarà nostra cura il provvedere al bisognevole, acciocchè verun non patisca; sì perchè, essendoci convenuto in seguela de' ministeri, che per tant'anni abbiamo esercitati in servizio della Santa Sede nella Città di Roma, l'inculcare ad altri l'osservanza de' Decreti, che proibiscono ricevere la proccurazione o in danari, o in vittuarie, quando si fa la Visita della Città, saremmo troppo rei, se non osservassimo quello, che sappiamo doversi osservare, e che abbiamo fatto osservare dagli altri, ch'erano nel caso, in cui Noi presentemente ci ritroviamo.

7. Secondo i più antichi Rituali dovevasi il Sagramento della Cresima amministrare ne' tempi di Pasqua, e di Pentecoste: perchè, amministrandosi ne' predetti due tempi il Sagramento del Battesimo, ed istruendosi altresì i Catecumeni per riceverlo, ragion volea, che conferendosi per lo più il Sagramento della Cresima dopo il Sagramento del Battesimo, siccome quello amministravasi nella Pasqua, e nella Pentecoste, così pur questo si conferisse nelle due predette solennità. Veggasi il Concilio sesto di Parigi *al Canone* 33. ove così si legge: *Sicut autem duobus temporibus, Pascha videlicet, & Pentecoste, Baptismus; ita etiam traditio Sancti Spiritus per impositionem manuum fidelibus tradatur*. Veggasi in oltre quanto ha scritto il P. Mabillonio *ne' suoi Comenti sopra l'Ordine Romano num.* 15. *tom.* 2. *del suo Museo d'Italia*, ove con molta accuratezza descrive il rito, con cui immediatamente dopo il Battesimo davasi la Cresima. Ma essendosi poi mutata la disciplina, essendosi per la moltiplicità de' battezzandi introdotta la costumanza di dare ogni giorno, quando ve ne sia bisogno, il Battesimo, essendosi nella Chiesa Occidentale altresì separata per degni rispetti l'amministrazione del Sagramento del Battesimo da quello della Cresima; si è lasciato all'arbitrio de' Vescovi lo scegliere il tempo, che crederanno confacente, ed a proposito per dare la Confirmazione: ed annoverandosi fra questi tempi quello particolarmente della Visita, da ciò è provenuto, che, conformandoci a questo sistema, ci siamo risoluti di fare nel modo, e nel tempo sopraccennato la funzione della Cresima: tanto più, che di questo stesso costume si ritro-

trovano aperti contrassegni in S. Girolamo *nel Dialogo contra i Luciferani*, ove dice, al suo tempo *Ecclesiarum esse consuetudinem, ut ad eos, qui longe in minoribus urbibus per Presbyteros, & Diaconos baptizati sunt, Episcopus ad invocationem Sancti Spiritus manum impositurus excurrat*. Prescrivesi pure dalle sacre Leggi a' Vescovi prima di conferire il Sagramento della Cresima il fare a' cresimandi una breve istruzione in voce, per indurli a ricevere con frutto il Sagramento. Ma essendo 54. le Parrocchie di questa nostra Città, e non trattandosi di dover fare teologiche Dissertazioni, che facilmente si potrebbero fare, ancorchè il numero delle Parrocchiali fosse assai maggiore, tanto è vasta la materia del Sagramento della Confermazione, quando è permesso discorrerne dogmaticamente, o secondo la disposizione de' Canoni, o coerentemente alle dispute de' Teologi, o Scolastici, o Morali; ma essendo d' uopo l' istruire compendiosamente delle cose sostanziali circa il Sagramento, e circa il riceverlo degnamente: ciascheduno ben vede, che dovendo su questo tema parlare 54. volte, sarebbe non che difficile, ma impossibile il non ridire le medesime cose. E però non meno per liberarci da una troppo nojosa fatica, che per adempiere in una maniera praticabile il nostro dovere, ci siamo indotti a pubblicare la presente generale Istruzione, colla speranza, che le massime in essa addotte saranno riassunte, ed ampliate colla viva voce de' Signori Curati, e che quanto da Noi si sarà tralasciato, sarà supplito dal loro zelo, e dalla loro dottrina negli ammaestramenti, che faranno a' fanciulli, e alle fanciulle delle loro Parrocchie, che dovranno accostarsi a ricevere il Sagramento; acciocchè non siegua per colpa nostra, o per colpa loro, che dopo ricevuta la Cresima, non sappiano, se è Sagramento, e quali sieno gli effetti, che dee produrre nell' anima nostra: in quella guisa appunto, che interrogati dall' Appostolo S. Paolo i fedeli di Efeso, se avevano ricevuto lo Spirito Santo, risposero; come si vede *negli Atti degli Appostoli al c. 19.*: *At illi dixerunt; Sed neque, si Spiritus Sanctus est, audivimus*.

3. La cosa dunque, di cui intraprendiamo a ragionare, ha varj nomi; chiamandosi Imposizione delle mani, pel modo, con cui si conferisce: Crisma, per ragione della materia, di cui è composta; Confermazione, per risguardo all' effetto, che produce: ma secondo l' uso comune del parlare, appellandosi Crisma, o sia Cresima, conformandoci Noi al medesimo, in simil modo, dovendone parlare, l' abbiamo nominata, e la nomineremo. Ella è Sagramento; ed il Sagro Concilio di Trento *nella Sessione 7. al Canone 1.* profferisce un terribile anatema contra chi ardisse di sostenere il contrario: *Si quis dixerit, Confirmationem baptizatorum otiosam ceremoniam esse, & non potius verum, & proprium Sacramentum, aut olim nihil aliud fuisse, quam catechesim quamdam, qua adolescentiæ proximi fidei suæ rationem coram Ecclesia exponebant, anathema sit*. Nè vi sarà certamente chi possa ragionevolmente dubitarne, se vorrà considerare *il capitolo 8. degli Atti degli Appostoli*, ove raccontasi, che, avendo la Provincia della Samaria ricevuta la parola del Signore, ed avendo gli abitatori della medesima avuto il santo Battesimo nel nome di Gesù, ciò sentito dagli Appostoli, che erano in Gerusalemme, spedirono ad essi i SS. Pietro, e Giovanni, i quali, dopo aver pregato il Signore, posero le mani sopra i battezzati, i quali riceverono lo Spirito Santo: *Cum audissent Apostoli, qui erant Hierosolymis, quia recepisset Samaria verbum Dei, miserunt ad eos Petrum, & Joannem, qui cum venissent pro ipsis, ut acciperent Spiritum Sanctum: nondum enim in quemquam illorum venerat, sed baptizati tantum erant in nomine Domini Jesu; Tunc imponebant manus super illos, & accipiebant Spiritum Sanctum*: essendo necessarie per costituire un vero e proprio Sagramento della nuova Legge quattro condizioni: una, che sia segno sensibile: l' altra, che sia stato istituito da Cristo nostro Signore: la terza, che abbia la forza di conferire la grazia: la quarta, che sia perpetuo nella Cristiana Religione.

4. L' imposizione della mano, e l' orazione sono segno sensibile. L' istituzione di Cristo nostro Signore si comprova col fatto, e coll' esempio degli Appostoli, i quali senza il di lui comandamento non avrebbero fatto quello, che fecero, nè l' avrebbero lasciato quasi in retaggio alle Chiese, che fondarono, giusta il celebre detto di Tertulliano *al libro de præscriptionibus*

cap. 21. : Ecclesia ab Apostolis , Apostoli a Christo , Christus a Deo accepit . Della collazione della grazia evidente è la prova , che abbiamo dal citato testo degli Atti , ove dicendosi , che i Battezzati di Samaria ricevevano lo Spirito Santo ; non v'è chi non sappia , che , discorrendosi degli effetti de' Sagramenti , intendesi sotto nome dello Spirito Santo la grazia santificante . E quanto all'essere segno , non transitorio , ma permanente , e perpetuo nella Chiesa ; la pratica della medesima , e l'uso non mai interrotto , avvalorato dalla testimonianza de' Padri , ad evidenza il comprova . E così concorrendo le quattro sopraccennate condizioni , si può dire posta in chiaro l'esistenza di questo Sagramento .

5. Non essendo qui d'uopo o l'indagare , quando fosse istituito da Gesù Cristo , o con quali testimonianze si provi l'uso perpetuo del medesimo nella Chiesa , imperocchè a Noi basta l'accennare , che avendo avuta solo Gesù Cristo la podestà , che *dicitur Excellentiæ* , a cui appartiene l'istituzione de' Sagramenti , egli solo ha potuto dare a' segni sensibili la forza di produrre infallibilmente la grazia santificante : lasciando a' professori della sagra Teologia il ricercare , se istituì questo Sagramento , quando pose le sue sante mani sopra i fanciulli , come si vede in S. Matteo *al capitolo* 19. , se l'istituì non amministrandolo , ma promettendolo , giusta il testo di San Giovanni : *Si non abiero , Paraclitus non veniet ad vos ; si autem abiero , mittam eum ad vos* : o pure nel giorno della Cena , o quando disse agli Appostoli : *Accipite Spiritum Sanctum* : o nel giorno di Pentecoste , in cui gli Appostoli per la mirabile discesa dello Spirito Santo furono confermati ; o finalmente quando , essendo risuscitato da morte , conversando per giorni quaranta co' Discepoli , parlò più volte con essi del Regno di Dio , come si vede *negli Atti degli Appostoli al capitolo* 1. , che è lo stesso , che dire di fondare , ed amministrare la Chiesa : per lo che San Leone il Grande *nel Sermone* 1. *de Ascensione Domini* lasciò scritto : *Hi dies , qui inter resurrectionem Domini , & Ascensionem fluxerunt , non otiose transiere , sed magna in eis confirmata Sacramenta , magna sunt revelata mysteria* : e lasciando a' nostri savj Controversisti la cura di raccogliere le più sincere , ed antiche testimonianze dell'uso della Cresima da' primi tempi della Chiesa sino a' giorni presenti : contentandoci semplicemente di aggiugnere , che senza levare il pregio a tant' altri Uomini di valore , che hanno lodevolmente faticato per comprovare quest'assunto , il moderno Carlo Vuitasse *nel tomo* 1. *de Sacramento Confirmationis* si è senza dubbio segnalato , non avendo lasciato addietro o Padre , o Concilio , o monumento , per dimostrare , conforme ha fatto , l'uso perpetuo , e la pratica continua della Chiesa nell'amministrazione di questo Sagramento .

6. Supposto , che la Cresima sia Sagramento , e che produca la grazia , subentra il dire qualche cosa di questa . Due erano le grazie , che nel principio della Chiesa si ottenevano da chi riceveva questo Sagramento , cioè la grazia santificante , e la grazia di far miracoli , giusta ciò , che si legge *negli Atti degli Appostoli al capitolo* 19. : *His auditis baptizati sunt in nomine Domini Jesu : & cum imposuisset illis manus Paulus , venit Spiritus Sanctus super eos , & loquebantur linguis , & prophetabant* . E di qui proviene il crasso errore de' Novatori , e particolarmente dell'empio Dalleo , che non vedendo più ne' confermati , o sia cresimati , la grazia di far miracoli , negano l'esistenza di questo Sagramento , non considerando , o non volendo gli sventurati considerare , che nemmeno in que' primi tempi unitamente colla grazia santificante davasi a tutti quanti i cresimati l'altra di far miracoli : *Numquid omnes Apostoli* , dice S. Paolo , *numquid omnes Prophetæ , numquid omnes virtutes , numquid omnes gratiam habent curationum , numquid omnes linguis loquuntur , numquid omnes interpretantur* ; e che a quelli , a cui fu ne' primi tempi nel Sagramento della Cresima conceduta la grazia di far miracoli , fu accordato questo segnalato favore dal Signor Iddio per avvalorare la Fede nascente , ed illustrare i principj della Chiesa : senza che da ciò possa inferirsi , o ch'essi unitamente colla grazia de' miracoli non ricevessero la grazia santificante , o che quelli , che oggi nel Sagramento non ricevono la grazia de' miracoli , nemmeno ricevano la grazia santificante . O quanto bene lo dice Sant'Agostino *nel lib.* 3. *del Battesimo al capitolo* 16. : *Neque enim temporalibus , & sensibilibus mira-*

culis atteſtantibus , per manus impoſitionem modo datur Spiritus Sanctus , ſicut antea dabatur ad commendationem rudis Fidei , & Eccleſiæ primordia dilatanda . Quis enim nunc hoc expectat , ut ii , quibus manus ad accipiendum Spiritum Sanctum imponitur , repente incipiant linguis loqui ? Sed inviſibiliter & latenter intelligitur propter vinculum pacis eorum cordibus Divina Charitas inſpirari .

7. Daſſi dunque nel Sagramento della Creſima anche ſenza la grazia de' miracoli la grazia ſantificante : ed eſſendo queſto Sagramento non de' morti , ma de' vivi , richiede in chi lo riceve o l' innocenza Batteſimale , o che pel Sagramento della Penitenza ſiaſi unitamente colla remiſſione de' peccati ottenuta l' infuſione della prima grazia : ed eſſo allora ne produce l' accreſcimento , corrobora , e conferma , ed aggiunge forze ſpirituali per ben guardarci dall' inſidie del Diavolo . *Spiritus Sanctus in fonte Baptiſmi* (ſono parole di un Canone *ſotto il titolo de Conſecratione , alla diſt. 5.*) *plenitudinem tribuit ad innocentiam , in Confirmatione augmentum præſtat ad gratiam . In Baptiſmo regeneramur ad vitam , poſt Baptiſmum confirmamur ad pugnam . In Baptiſmo abluimur , poſt Baptiſmum roboramur* . La grazia del Batteſimo è grazia regenerante ; quella della Creſima , è roborante , e confortante : *Per frontis Chriſmationem* (ſcriſſe Innocenzo III. *nel Capitolo Cum veniſſent , de Sacra Unctione*) *manus impoſitio deſignatur , quæ alio nomine dicitur Confirmatio , quia per eam Spiritus Sanctus ad augmentum datur , & robur* . Quando arriviamo ad una certa età , in cui s' incomincia a diſcernere il bene dal male , combatte il mondo contro di noi a due mani , colla mano deſtra della proſperità , degli onori , e de' piaceri , e colla mano ſiniſtra dell' avverſità , e delle perſecuzioni , come ben riflette San Tommaſo *ſopra l' epiſtola prima di San Giovanni al capitolo 5.* , e non avendo voluto il Signore laſciarci in queſto nuovo ſtato ſenza il ſuo potentiſſimo ajuto , quindi è , che dopo averci conferita nel Batteſimo la grazia della infanzia ſpirituale , ci ha voluto arricchire altresì della ſua ſanta grazia nella Creſima , grazia proporzionata alla noſtra indigenza , ed alla neceſſità del combattimento , che nell' adoloſcenza , nella virilità , e nella vecchiaja della vita ſpirituale pur troppo ci ſovraſta : *Ergo Spiritus Sanctus* (dice S. Eucherio di Lione *nell' omelia della Pentecoſte nella Biblioteca de' Padri al tom. 6.*) *qui ſuper aquas Baptiſmi ſalutifero deſcendit illapſu , in fonte plenitudinem tribuit ad innocentiam , in Confirmatione augmentum præſtat ad gratiam : & quia in hoc mundo tota ætate victuris inter inviſibiles hoſtes , & pericula gradiendum eſt , in Baptiſmo regeneramur ad vitam , poſt Baptiſmum confirmamur ad pugnam ; in Baptiſmo abluimur , poſt Baptiſmum roboramur* . E ſiccome nel Sagramento del Batteſimo s' imprime nell' anima noſtra il Carattere , che impediſce la reiterazione del medeſimo , e che diſtingue i fedeli dagl' infedeli ; così non eſſendo il Carattere , che una certa podeſtà ſpirituale , ordinata ad alcune ſacre azioni , ed eſſendo differenti quelle , che debbano farſi ad un uomo nato di recente , dall' altre , che debbano farſi da chi è arrivato all' età perfetta , e ciò non ſolamente parlando della vita temporale , ma altresì della vita ſpirituale ; di qui deriva , che ancora nel Sagramento della Creſima s' imprima il Carattere , che ugualmente oſta alla reiterazione : *De homine* (ſono parole di Gregorio II. *nell' epiſtola 13. a Bonifazio nel tomo 6. de' Concilj* ,) *qui a Pontifice confirmatus fuit , denuo illi talis reiteratio prohibenda eſt* : colle quali concorda il Concilio di Trento *alla ſeſſ. 7. can. 9.* e che , ſe non diſtingue i fedeli dagl' infedeli , diſtingue però gli avanzati da' non avanzati nella linea ſpirituale , conforme ben conchiude S. Tommaſo *nella 3. parte queſt. 72. art. 5. Et ideo Character Confirmationis eſt ſignum diſtinctivum , non infidelium a fidelibus , ſed ſpiritualiter provectorum ab his , quibus* , ſono parole di San Pietro *nell' epiſtola prima al cap. 2.* : *ſicut modo geniti infantes , rationabiles ſine dolo lac concupiſcite , ut in eo creſcatis in ſalutem .*

8. Dalle maſſime ſinora eſpoſte potrebbe claſcheduno abbaſtanza comprendere , doverſi da ogni criſtiano uſare ogni diligenza per ricevere il Sagramento della Creſima , e per riceverlo colle dovute preparazioni , ad effetto di ottenere non ſolamente il Carattere , ma la grazia corroborante , e che ci pone in grado di combattere , e di vincere gl' inimici della noſtra eterna ſalute : e pure , chi lo crederebbe ? per non mancare al noſtro dovere , ſiamo neceſſitati di

di aggiugnere qualche altra cosa sopra questi due punti; avendoci pur troppo l'esperienza dimonstrato nelle Visite, che abbiamo fatte, e che andiamo facendo di questa nostra Diocesi, esservi molte, e molte persone, che sono assai negligenti nell'accostarsi alla Cresima, in seguela di una proposizione vera, ma malamente applicata, che senza essa si può andare in Paradiso; e non mancare chi s'accosta a prendere il Sagramento con tale incompostezza esteriore, indizio pur troppo veemente, che l'interno corrisponda all'esterno, che siamo stati alcune volte necessitati o a trapassarli, o a sgridarli, e lo diremo con nostra confusione, ancora ad impazientirci.

9. Per combattere il primo degli accennati inconvenienti, bello senza dubbio, e largo sarebbe il campo, che a Noi s'aprirebbe, ripigliando le controversie agitate *nell'anno* 1630. fra Professori della sagra Teologia nell'Università della Sorbona, ed i Teologi Cattolici d'Inghilterra: l'origine, il progresso, la sostanza, e l'esito delle quali si possono vedere nell'Opera del mascherato Pietro Aurelio, stampata *l'anno* 1646. in Parigi per ordine del Clero Gallicano. Ma perchè ciò servirebbe per una Dissertazione Ecclesiastica, la quale ora non intendiamo di fare, prenderemo la strada più piana, e più adattata per un'Istruzione, ch'è quella, che ora facciamo, diretta ad esortare, che non si tralasci, e che si riceva fruttuosamente il Sagramento, di cui parliamo.

10. Il Sagramento della Cresima, conforme si è detto, è Sagramento de' vivi; e però non essendo per se istituito a produrre la prima grazia, non può dirsi assolutamente necessario *necessitate medii*: dal che deriva, che uno può salvarsi senza il medesimo. Ma però, se non è necessario *necessitate medii*, è necessario *necessitate praecepti* agli adulti *in re*, *vel in voto*: e questo precetto alle volte è Divino, ed alle volte è Ecclesiastico. E' precetto Divino nel tempo delle persecuzioni, o quando uno è gravemente tentato sopra la Religione, o quando è in pericolo di morte. E' precetto Ecclesiastico, quando taluno arriva agli anni della discrezione, e il Vescovo, che n'è l'ordinario ministro, è pronto ad amministrarlo, ed egli non ha scusa legittima per non accostarsi a riceverlo. Così insegnano comunemente i Teologi; ed i più accreditati fra di loro dichiarano reo di grave colpa chi per disprezzo, o per supina negligenza, non procura di fortificare l'anima propria colla grazia, che, ricevendolo degnamente, acquista nel Sagramento. E di simile colpa senza dubbio saranno rei ancora que' Curati, que' padri, quelle madri, que' tutori, e que' padroni, che non premono, acciocchè i loro parrocchiani, i loro figli, i loro pupilli, e servidori, essendovi l'occasione, ricevano questo Sagramento. Il celebre Ugone di S. Vittore *de Sacramentis al libro* 2. *part.* 7. *cap.* 3. dopo avere spiegati gli effetti del Sagramento della Cresima, conchiude, che v'è molto da temere della salute eterna di coloro, che non si sono approfittati dell'occasione di riceverlo, quando lo potevano ricevere, se muojono senz'averlo ricevuto: *Propterea timendum est iis, qui per negligentiam amittunt Episcopi praesentiam, non suscipiunt manus impositionem, id est Confirmationem, ne forte propterea damnentur, quia festinare debuerant, dum poterunt*: assegnandone la ragione da Noi di sopra più volte accennata: *Quid prodest, si a lapsu erigeris, nisi etiam ad standum confirmeris?* L'Angelo delle Scuole S. Tommaso *nella* 3. *part. quest.* 72. *art.* 11. *Ad tertium*, insegna, che tutti i Sagramenti sono in qualche modo necessarj alla salute; che alcuni sono talmente necessarj che senza di essi uno non può esser salvo; che altri contribuiscono alla perfezione della salute, benchè non sieno talmente necessarj, che senza di essi uno non possa salvarsi: e dopo aver riposta nella classe di questi la Cresima, così conchiude: *Et hoc modo Confirmatio est de necessitate salutis, quamvis sine ea possit esse salus, dum tamen non praetermittatur ex contemtu Sacramenti*. Ed il Serafico Dottore S. Bonaventura *nel* 4. *delle sentenze dist.* 8. *art.* 3. *quest.* 3. distingue la necessità assoluta dalla necessità condizionata, la quale costituisce nel caso di dover combattere, e nella voglia di vincere: *Dicendum, quod est necessitas simpliciter, & necessitas conditionata. Simpliciter non est gratia Confirmationis necessaria, sed necessaria ex conditione, scilicet pugnanti, & vincere volenti, sicut comedere necessarium est vivere volenti*: e dopo aver comprovato questo suo assunto, così dice al nostro proposito: *Ex institutione ergo Ecclesiae est, quod nullus ab hoc Sacramento excipitur, sed omnes*

omnes suscipere debent, ut sint strenui pugnatores: & ideo, si quis, eum habeat locum, & tempus, & opportunitatem, negligendo contemnit, periculo se exponit. Formidabile è l'esempio di Novato, portato da Eusebio *al lib. 6. cap. 35.* Dic'egli, che Novato ricevè il Battesimo, essendo ammalato; e che, ricuperata la salute, avendo negligentato di ricevere la Cresima, il gran Pontefice Cornelio attribuì a questa colpevole omissione il non aver lui resistito alle persecuzioni, e l'essersi finalmente gittato nello scisma: *Verum morbo tandem repulsus, neque caetera, quibus post Baptismum secundum Ecclesiae canonem imbui oportuerat, acquisivit, neque Domini sigillo ab Episcopo obsignatus fuit. Quo quidem neutiquam potitus, quomodo, quaeso, Spiritum Sanctum adeptus est? Iste persecutionis tempore metu debilitatus, & nimia vitae cupiditate adductus, se Presbyterum esse negavit &c.*

11. Avrebbe il Pontefice Cornelio detto lo stesso di Novato, se questi avesse ricevuto il Sagramento della Cresima, ma non l'avesse ricevuto colle dovute disposizioni, ch'è lo stesso, che dire, ne avesse ricevuto il Carattere, ma non la grazia. Per ricevere non solo il Sagramento, ma ancora *rem Sacramenti*, richiedesi per parte dell'anima, che ad esso si prepari con opere di pietà, e coll'orazione: coll'esempio de' Ss. Appostoli, che, conforme si legge *negli Atti al cap. 1. erant permanentes in oratione*, quando si disponevano a ricevere lo Spirito Santo. E però S. Carlo Borromeo *negli Atti della Chiesa di Milano alla parte 4. nelle Istruzioni sopra questo Sagramento*, disse: *Atque in primis frequentiori, & ardentiori religiosae orationis studio devote se se exerceant, exemplo Sanctorum Apostolorum, qui dum expectarent Spiritum Sanctum, perseverantes erant in oratione & jejunio.* Lo stesso San Carlo prescrive, che quelli, che già si confessano, s'accostino co' dovuti requisiti al Sagramento della Penitenza, prima di accostarsi a quello della Cresima: il che molto prima fu ordinato *nelle costituzioni di Odone Vescovo di Parigi al c. 4. Si confirmandus adultus fuerit, confiteatur, & postea confirmetur:* e nell'altre di un Vescovo d'Inghilterra nel secolo quindicesimo stampate dallo Spelmanno *nel tom. 2. de' Concilj di quel Regno: Quod si adultus fuerit confirmandus, monendus est per Sacerdotem Loci, ut prius confiteatur:* colle quali concordano tant'altre sacre Leggi riferite dal Martene *de antiquis Ecclesiae ritibus lib. 1. cap. 2. art. 2. num. 2.* E lo stesso San Carlo bramerebbe, che quelli, che già si comunicano, dopo aver ricevuti gli altri due detti Sagramenti della Penitenza, e della Cresima, ricevessero quello dell'Eucaristia; *Hoc vero diligenter curabit*, parla del Paroco, *ut de peccatis confiteantur, confessique ad Sacramentum Confirmationis accedant, tum confirmati Sacram Communionem sumant.* Ed in ordine al Sagramento della Penitenza la ragione è troppo chiara: imperocchè essendo incompatibile la grazia col peccato, benchè non lo sia col carattere, se taluno per sua disgrazia ricevesse in pecccato il Sagramento della Cresima, ne riceverebbe il carattere, ma non la grazia, ed aggraverebbe la propria coscienza con un nuovo grave peccato mortale, giusta la dottrina di S. Antonino *part. 3. tit. 14. cap. 33. §. 1.* ove così dice: *Qui renunciat gratiae Baptismali, quod fit per mortale commissum, postea accedens ad Confirmationem cum eo, non confirmaretur in gratia, nec augeretur sibi gratia, immo mortaliter peccaret, & magis debilitaretur in anima, quamvis Characterem reciperet indelebilem; & hoc, nisi restitueretur prius gratia amissa, quod non fit, nisi per Poenitentiam.*

12. Per parte poi del corpo, oltre la divota esterna composizione, essendo Noi disposti ad amministrare questo Sagramento la mattina, brameressimo, che chiunque s'accosta a riceverlo, fosse digiuno. Per dodici secoli della Chiesa così si è praticato; ed il Maestro delle sentenze è testimonio di questa pratica. Dopo il duodecimo secolo, e conforme attesta S. Tommaso *nella part. 3. qu. 73. art. 12. Ad secundum*, s'incominciò a dare anche a chi non era digiuno. Ma insinuandosi *nel Canone ut jejuni, e nel Canone ut Episcopi, de Consecr. dist. 5.* molto ben considerati dal Venerabile Cardinale Bellarmino *nel tom. 3. delle sue Controversie lib. 2. cap. 13. in fine*, che sarebbe bene, che il Conferente, e quelli, a' quali si conferisce il Sagramento, fossero digiuni; e leggendosi *nel Ponteficale Romano; Confirmandi deberent esse jejuni*, Noi certamente per Noi abbracceremo questo consiglio, ed esortiamo ancora gli altri ad ab-

abbracciarlo. Secondo pure l'antica disciplina conservavasi la Cresima anche ai fanciulli immediatamente dopo il Battesimo. Ma essendosi poi per degni rispetti mutata la costumanza, è prescritto, che i cresimandi, eccettuato il caso di pericolo di morte, dovessero avere l'età della discrezione; conformandoci Noi nella pratica di questa nostra Chiesa di Bologna, ed a ciò che si legge nel Catechismo Romano, ci protestiamo di non voler amministrare questo Sagramento a chi è in età minore di 7. anni: incaricando altresì a' Signori Curati l'additarci quelli, che nella loro Parrocchia, quando verremo alla medesima per farne la Visita, e la Cresima, sono ammalati, ed in pericolo di morire senza ricevere la Cresima, come ancora prescrive S. Carlo *nelle citate Istruzioni: Ægrotos praeterea nondum confirmatos designabit, eosque Archiepiscopo denuntiabit, ut ne ingravescente morbo sine hoc Sacramento decedant*: ancorchè fossero fanciulli; insegnando San Tommaso *nella 3. part. q. 72. art. 2. Ad quartum*, che morendo questi dopo aver ricevuto il Sacramento della Cresima, ricevono maggior gloria, perchè hanno ricevuta maggior grazia: *Unde etiam pueri confirmati decedentes majorem gloriam consequuntur, sicut & hi majorem obtinent gratiam*: essendo Noi ben volentieri preparati ad andarli a ritrovare nelle loro case, per amministrarvi la Cresima.

13. Ma quanto a quelli, che sono sani, e che possono venire alla Chiesa, dovranno in essa ritrovarsi in quel giorno, in quell'ora, che sarà loro prescritta dal Curato; ed avvertasi, che i maschi siano separati dalle femmine: e la funzione incomincierà da' maschi, non avendo la Chiesa adottata la costumanza del secolo, che nelle visite, nelle veglie, e nelle feste, dà la precedenza alle donne: *Primum*, sono parole del Concilio V. di Milano, *mares in Ecclesia a parte sua, faeminae ab altera sint, sicque separatim distincti &c. &, quod veteris ritus est, primum mares, deinde faeminae confirmentur*. E sieno altresì co' cresimandi i loro Padrini, de' quali si fa menzione ne' libri de' Sagramentarj di S. Gregorio, e nell' Ordine Romano, oltre molti Canoni riferiti da Graziano *sotto il titolo de Consecratione dist. 3.* assegnandone San Tommaso *nella 3. part. quest. 72. articol. 10.* la ragione: cioè, che, siccome quelli, che poco tempo fa sono nati, hanno bisogno di chi gl'istruisca delle cose, che appartengono alla conservazione della vita; così quelli, che adulti si preparano a combattere, hanno bisogno di chi gli ammonisca delle cose appartenenti al combattimento. *Hoc Sacramentum exhibetur homini ad robur pugnae spiritualis. Sicut autem aliquis de novo natus indiget instructore in his, quae pertinent ad conservationem vitae; ita illi, qui sumuntur ad pugnam, indigent conditoribus, a quibus instruantur de his, quae pertinent ad modum certaminis*. E avvertasi, che chi non è cresimato, non può esser Padrino di chi dee cresimarsi, e che il Padre, e la Madre del cresimando non possono essere di lui Padrino nella Cresima, contraendosi la cognazione spirituale, che nasce dalla Cresima, fra 'l Cresimante, ed il cresimato, fra 'l di lui padre, e madre, ed il Padrino; giusta il Concilio Tridentino *alla sess. 24. cap. 2. de Reformatione Matrimonii*; e che vogliamo, che si ponga in pratica la determinazione del sopraddetto quinto Concilio di Milano, avvalorata nel Pontificale Romano, che i maschi non sieno Padrini delle femmine, nè le femmine de' maschi, nè de' vecchi i giovani *cum minime hoc per aetatem conveniat*; sono parole dello stesso Concilio.

14. Stiano in oltre tutti quanti i cresimandi inginocchioni colle mani giunte, ciascheduno preghi il Signore, ognuno si astenga da fare strepito, o ciarle, e si osservi un rigoroso silenzio dal principio della funzione sino all' ultima benedizione: *Genibus flexis*, sono parole dello stesso Concilio, *manibus ante pectus junctis, suo quisque ordine pie, & religiose orent; in primisque ab omni strepitu, vociferatione, & inani confabulatione caveant, sed silentio sancto utantur*.

15. Incomincia la funzione dall' Orazione, in cui il Vescovo prega l'eterno Padre a mandare ne' cresimandi lo Spirito Santo: Orazione divotissima, e antica, ritrovandosi nel Sagramentario di S. Gregorio. Dipoi chiama a nome proprio il cresimando: ed in più Concilj si trova determinato, e spezialmente in quello di Milano più volte nominato, che si muti il nome a chi ne avesse qualcheduno, che non fosse nome cristiano, o fosse turpe, o ridico-

colo, della qual facoltà siamo stati necessitati a prevalerci alcune volte nelle Cresime fatte nelle Visite della Diocesi. Chiamato il cresimando a nome proprio, o impostogli un nome nuovo, se così porta il bisogno, il Cresimante profferisce le parole della forma del Sagramento: parole, che il gran Pontefice Innocenzo I. non volle riferire nella sua famosa lettera scritta a Decenzio Vescovo di Gaubio. *Verba vero dicere non possum, ne magis prodere videar, quam ad consultationem respondere*: alludendo alla disciplina dell' Arcano, che allora vietava il propalare i misterj, come ben riflette Pietro Coustant *nelle note alla pag.* 859., e nel medesimo tempo segna il cresimando nella fronte in forma di Croce col pollice, o sia dito grosso, intinto nel sagro Crisma: *Pontifex* (dice S. Gregorio *nel Sagramentario*) *tincto pollice in Crismate facit Crucem in fronte unius, similiter per omnes singillatim*: e prima di lui Tertulliano *nel libro* 3. *contra Marcionem c.* 22. annovera fra i Sagramenti della Chiesa *signaculum frontium*. Fassi nella fronte; perchè, essendo questa la parte del corpo più esposta agli occhi degli altri, deve il cresimato, non in privato, ma in pubblico manifestarsi per cristiano come ben dice San Tommaso *nella* 3. *parte quæst.* 72. *art.* 9.: *Et ideo linitur confirmatus Chrismate in fronte, ut manifeste demonstret, se Christianum: sicut & Apostoli post acceptum Spiritum Sanctum se manifestaverunt, quia prius in Cœnaculo latebant.* Fassi in figura di Croce, non essendovi cerimonia Ecclesiastica, che si faccia senza il segno della Croce. Lo dice S. Agostino *nel trattato* 118. *in Joannem*, colle seguenti parole: *Quod signum nisi adhibeatur, sive frontibus credentium, sive ipsi aquæ, ex qua regenerantur, sive oleo, quo Chrismate unguntur, sive Sacrificio, quo aluntur, nihil eorum rite perficitur*. Ed il Pontefice Eugenio nel Decreto istruttivo degli Armeni *al tomo* 13. *de' Concilj pag.* 536. comprendendo nello stesso discorso non meno la fronte, che il segno in forma di Croce, così soggiugne: *Ideo in fronte, ubi verecundiæ sedes est, confirmandus inungitur, ne Christi nomen confiteri erubescat, & præcipue Crucem ejus, qui Judæis est scandalum, Gentibus autem stultitia, secundum Apostolum: propter quod signo Crucis signatur*. Fassi finalmente il segno della Croce nella fronte del cresimando col pollice intinto nell' olio, e nel balsamo, applicandosi in questo modo la materia nel tempo stesso, in cui si profferisce la forma. Questa mistura di olio, e balsamo, si benedice solennemente dal Vescovo nel Giovedì Santo; *Secundum Sacramentum est Confirmatio*, dice Eugenio nel citato Decreto, *cujus materia est Chrisma confectum ex oleo, & balsamo per Episcopum benedicto*. Sino da' primi secoli si è adoprato l' olio nel Sagramento della Cresima; essendo chiare le testimonianze di San Dionigio Areopagita, di Teofilo Antiocheno, di Tertulliano, e di San Cipriano. Quando poi all' olio s' incominciasse ad aggiugnere il balsamo, non è ora il tempo di esaminarlo. A Noi basterà il dire, che nel sesto secolo della Chiesa ne abbiamo le riprove; che ora si adopra non meno nella Chiesa Occidentale, che Orientale, con questa differenza, che all' olio, ed al balsamo i Greci aggiungono 35. sorte di aromati, o siano erbe odorifere, unitamente con una non piccola quantità di vino, come si vede nel loro Eucologio stampato dal Goario; e che rappresentandosi nell' olio la grazia dello Spirito Santo, fu perciò eletto l' olio per materia di questo Sagramento. La dottrina è di S. Tommaso *nella* 3. *parte quæst.* 72. *artic.* 2. *Gratia Spiritus Sancti in oleo designatur, unde Christus dicitur esse unctus oleo lætitiæ propter plenitudinem Spiritus Sancti, quam habuit, & ideo oleum competit materiæ hujus Sacramenti*. E lo stesso Santo Dottore *nel medesimo luogo* così soggiugne del balsamo: *Admiscetur autem balsamum propter fragrantiam odoris, quæ redundat ad alios: unde Apostolus dicit secunda ad Corinthios cap.* 2. *Christi bonus odor sumus Deo. Et licet multa alia sint odorifera, tamen præcipue accipitur balsamum propter hoc quod habet præcipuum odorem, & quia etiam incorruptionem præstat. Unde Eccles.* 24. *dicitur: Quasi balsamum non mistum odor meus.*

16. Secondo il rito antico dovrebbero i Padrini prendere colla mano destra il cresimando, ed offerirlo al Vescovo cresimante: e, secondo ciò che si legge nel libro de' Sacramenti di S. Gregorio, più volte citato, e nell' Ordine Romano, quando il cresimando è di età adulta, dovrebbe porre il suo piede sopra il destro piede del

del Padrino, il che non è senza mistero, *Adulti, seu alii majores, ponant pedem suum super pedem dextrum Patrini sui*: Leggesi nel Pontificale Romano. Così praticava la s. m. di Benedetto XIII. nell'amministrazione di questo Sagramento fatta tante volte, quand'era Vescovo, ed in Roma nel tempo del suo Pontificato. S. Carlo Borromeo fece lo stesso: per lo che nel suo Concilio V. di Milano prescrisse a quelli, che in adulta età si cresimavano, lo stare in piedi avanti di lui. Ma, avendoci l'esperienza dimostrato, che non è poco l'esigere da' Padrini, che tengano la mano destra sopra la spalla destra del cresimando, crediamo bene il seguitare questa costumanza, per non cagionare confusione, ed imbarazzi.

17. Dà il Vescovo una picciola guanciata al cresimando, indi la pace: ed il Padrino lega la di lui fronte con una fascia bianca; e lo stesso Vescovo in fine dà con una divota orazione la solenne Benedizione. Chi ha scritto con erudizione sopra le materie Ecclesiastiche, confessa di non sapere, quando incominciasse l'accennato rito della guanciata: *Postquam Episcopus formam pronunciavit, percutit leniter confirmati maxillam; cujus ritus nullam apud veteres Scriptores, aut Rituales, mentionem vidi, nec ullum Durando Mimatensi Episcopo antiquiorem, qui de illo loqueretur, Authorem reperi*: sono parole del Marrene *nell' Opera sopraccitata lib. 1. cap. 2. artic. 3. num. 13.* Se ne porta però la ragione in un Concilio Senonense, tenuto *l'anno 1524. Ut ea percussione infantes memoriam habeant, se fuisse confirmatos, ne iterum confirmentur*: e nel Catechismo Romano se ne porta una migliore: *Ut meminerit confirmatus, se tamquam athletam paratum esse oportere ad omnia adversa invicto animo pro Christi nomine ferenda.* Antico bensì è il rito della pace, dell'orazione, ed anche della fascia; o sia della benda, parlandosene nell'Ordine Romano: e rispetto alla fascia ne fu introdotta la costumanza, per riparare all'inconveniente di qualche caduta del sacro Crisma sopra il viso del cresimando, per additargli, che la grazia dello Spirito Santo dee diligentemente conservarsi. Portavasi una volta sette giorni, come si vede *nel citato Ordine Romano al titolo de observanda unctione Chrismatis*, e nell'Autore *de Divinis Officiis al capitolo de Sabbato in Albis*; e non si possono senza tenerezza leggere le grandi opere di cristiana pietà, che si facevano da' cresimati nel decorso di que' sette giorni, giusta ciò, che si vede negli Autori Rituali *al tomo 10.* della Biblioteca de' Padri. Ma essendo pur troppo illanguidito il Cristianesimo, e non potendosi ora pretendere ciò, che una volta facilmente si otteneva da' seguaci della Cristiana Religione; condiscendiamo, che la fascia si porti almeno per tutto il giorno, in cui si è ricevuta la santa Cresima, con ferma fiducia, che almeno in quel giorno i nostri cresimati non lasceranno di esercitarsi in opere sante, e divote, che è quanto dalla nostra debolezza si è potuto suggerire in profitto delle anime loro: raccomandando di nuovo, quanto sappiamo, e possiamo al zelo, e alla dottrina de' nostri Signori Curati l'inculcare colla viva voce nelle loro istruzioni quanto finora abbiamo rozzamente esposto, ed aggiugnervi quello di più, ch'essi crederanno opportuno, e che da Noi per lo stesso motivo dalla nostra naturale fiacchezza non sarà stato suggerito.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 15. Settembre 1732.

VII.

NOTIFICAZIONE

Della Collazione delle Parrocchiali: qual sia la mente de' Sacri Canoni in ordine ad esse: de' varj disordini, ch' erano nati, e del come la S. Congreg. del Concilio vi provvide: degli altri requisiti, che deve avere, oltre alla dottrina, chi concorre alle Parrocchiali: e quanto i Padroni laici debbano osservare nelle Nomine, che fanno.

1. IL sacro Concilio di Trento inerendo alla disposizione de' Canoni più antichi, i quali prescrivono, che i Benefizj Curati si diano alle Persone più degne, come può vedersi *nel Can. Si forte dist. 53.* ivi: *qui majoribus & studiis juvatur, & meritis*: il che ripete nel Concilio Lateranense sotto Alessandro III. *nel Cap. Quoniam, de Jure patronatus*, con cui concorda *il Cap. Constitutis, de Appellationibus*, ove così si legge: *quem Ecclesiæ magis utilem, & idoneum*

neum reputarent: introdusse nella collazione delle Chiese Parrocchiali il concorso, ingiugnendo il conferire la Parrocchia al più idoneo per ragione dell' età, de' costumi, della dottrina, della prudenza, e dell'altre qualità opportune, e necessarie per ben esercitare la cura delle anime, come può vedersi *nel c. 18. della sess. 24. de reformatione*. Ed il Santo Pontefice Pio V. *nella sua Costitut. 33. tom. 2. del Bollario Romano*, secondando le non mai abbastanza lodate disposizioni del Concilio, concedette a chi pensava di essere stato ingiustamente rigettato dalla Parrocchia, il poter interporre l'appellazione al Metropolitano, o alla Sede Appostolica; chiamando avanti il Giudice dell'appellazione il preeletto ad un nuovo esame, in cui quando fosse restato superiore, dovesse in premio della vittoria ottenere la Parrocchia già conferita al suo competitore.

2. Per isfuggire le frivole appellazioni, il predetto Santo Pontefice inerendo alla citata disposizione del sagro Concilio, volle, che l'eletto nel concorso dall' Ordinario entrasse subbito in possesso della Parrocchia, e che l'appellazione interposta non avesse luogo, che *in devolutivo*. Ma essendosi col tratto del tempo veduto, non essere questo rimedio affatto efficace; ed essendo stato esposto da persone veramente zelanti alla Sagra Congregazione del Concilio, la quale non solamente è privativa interprete del medesimo, ma altresì ha la cura d'invigilare in tutte le parti del mondo cattolico per lo mantenimento dell' Ecclesiastica disciplina; esservi molti, e molti abusi, cagionati dalla frequenza delle appellazioni ne' concorsi alle Parrochiali: essa *nell' anno* 1710. ingiunse a Noi, che in quel tempo avevamo l'onore di esserne Segretario, di rintracciare il fondo del negozio, e di suggerirne i rimedj.

3. Non senza grave fatica procurammo di adempiere la commissione addossata alla nostra debolezza; e pur troppo ritrovammo, essere stati, ed essere i tribunali pieni delle predette appellazioni, con danno indicibile delle Chiese Parrocchiali, che restavano molti anni prive del loro Pastore; imperocchè dovendo questi comparire avanti il Giudice dell' appellazione, per soddisfare nel nuovo esame al suo competitore, era necessitato a stare molti anni fuori della residenza, per compiere al Giudizio, il quale non terminavasi, che con la terza istanza, e bene spesso colla quarta, e senza veron profitto della verità; poichè dovendosi esaminare, se era stato retto il giudizio dell' Ordinario, quando prescelse uno alla Parrocchia, e stimò l'altro meno idoneo; e facendosi il nuovo esame non che molti mesi, ma molti anni dopo, davasi bene spesso il caso, che avendo in questo mentre l'escluso applicato agli studj, compariva nel nuovo esame più idoneo dell' altro eletto dal Vescovo, ancorchè in verità non fosse stato tale, quando venne al concorso avanti l'Ordinario.

4. Facendo dappoi passaggio alla causa del disordine, ed al rimedio, ci cadde in acconcio il vedere ne' Registri della Sagra Congregazione, che fino *dall' anno* 1603. erasi da essa risoluto il poter appellare in questi casi senza veruna prova di gravame; avere il tribunale della Ruota pel dovuto ossequio mutata l'opinione, conformandosi a' sentimenti della Sagra Congregazione di ricevere queste appellazioni senza prova di gravame; nè essersi potuto fare diversamente; imperocchè facendosi dagli Ordinarj l'esame ne' concorsi in voce, non era possibile il provare il gravame, se non con un' appellazione, ed una provocazione al nuovo esame avanti il nuovo Giudice, dal qual nuovo esame solamente poteva dedursi la prova del gravame; e che, facendosi in avvenire dagli Ordinarj gli esami, non in voce, ma in iscritto, sarebbesi potuto provare il preteso gravame dagli atti medesimi del concorso, e si sarebbe potuto determinare il non ammettere appellazioni, nè provocazioni a nuovo esame, senza la prova del gravame da dedursi dagli atti predetti: il che senza dubbio avrebbe tolte tante frivole appellazioni, e levati i disordini di sopra accennati.

5. Il tutto fu da Noi esposto in un lungo Discorso dato alle stampe. Ed esaminatasi pienamente la materia nella Congregazione tenuta *nel 2. giorno di Ottobre, e nel giorno 16. di Novembre dell' anno predetto* 1720. ebbero quegli Eminentissimi Signori la bontà di approvare i nostri deboli sentimenti: ordinandosi, quando vi fosse stato l'assenso della s. m. di Clemente XI. allora felicemente Regnante, il comporre, e trasmettere una Lettera istruttiva agli Ordinarj in ordine a fare ne' concorsi gli esami, non in voce, ma dando

do a' concorrenti in iscritto i quesiti, ed esigendone in iscritto le risposte; Ed essendoci Noi ingegnati di adempiere ancora questa nuova commissione, fu posta la Lettera sotto gli occhi del sopraddetto Pontefice, che l' approvò, fu stampata, e trasmessa agli Ordinarj sotto *il giorno* 10. *Gennajo* 1721. e la medesima è inserita nel Bollario del detto Pontefice Clemente XI.

6. Promossi dalla s. m. di Benedetto XIII. alla Chiesa di Ancona, ivi ritrovammo essere stata posta in esecuzione la Lettera: e non avendola trovata eseguita in questa nostra Chiesa di Bologna, quando ad essa fummo trasferiti dalla Santità di Nostro Signore felicemente Regnante Clemente XII. immediatamente col fatto le demmo l' esecuzione, non avendo conferita Parrocchia in concorso senza esame in iscritto, a tenore della Lettera: e così ci protestiamo con questa nostra Notificazione di voler fare in avvenire, finchè piacerà al Sig. Iddio di tolerarci nell' amministrazione di questa Chiesa.

7. Ma perchè ad effetto di conoscere chi sia il più idoneo per la cura dell' anime, non basta il sapere chi sia il più dotto, dandosi sovente il caso, che taluno, benchè inferiore di scienza, è però superiore nell' altre qualità necessarie per ben governare, come diffusamente dimostra S. Tommaso 2. 2. *quest.* 63. *art.* 2. *e quest.* 185. *art.* 3. *e nel quodlibeto settimo quest.* 4. *art.* 3. col quale concorda il sagro Concilio di Trento *al luogo citato*, ove oltre la dottrina richiede costume, prudenza, e altre cose; quindi è, che otto giorni prima del concorso vogliamo che da ciaschedun concorrente sieno posti in mano del nostro Cancelliere i requisiti in forma autentica, dell' età, del servizio prestato alla Parrocchia, specialmente nella Dottrina Cristiana, del tempo in cui incominciarono a confessare, se hanno amministrato questo Sagramento, se sono stati Cappellani di altri Curati, se mai sono stati Vicarj, o Economi in qualche Parrocchiale, quali altri ministerj abbiano esercitati; in una parola ogni altra cosa, che possa conferire alla qualificazione della idoneità per la cura delle anime: e sarà cura del nostro Cancelliere consegnare tutto al Notajo del nostro Foro, che ha questa sopraintendenza, acciocchè ne faccia un estratto da ritenersi negli atti, ed una copia da dare a Noi medesimi. E fatto il concorso, e conferita la Parrocchiale, se chi ha consegnati i predetti autentici documenti, vorrà ripigliarsi per prevalersene in altro nuovo concorso, o per altro suo fine, vogliamo, che gli sieno restituiti, e lo stesso vogliamo che si osservi, quando taluno nelle rassegne delle Parrocchiali *favore certæ personæ* fa istanza di essere approvato da Noi, per trasmettere alla Santa Sede la nostra approvazione, e quando taluno è presentato ad una Parrocchiale di qualche laico, che ha il jus di presentare: appartenendo ancora a Noi in questo caso il vedere, se è idoneo: e non potendosi dare il buon giudizio dell' idoneità, se oltre l' esame quanto alla dottrina, non si veggano le altre qualità: *Quod si jurispatronatus laicorum fuerit* (sono parole del sagro Concilio di Trento *alla sess.* 24. *c.* 18. ove parla della collazione delle Parrocchiali) *debeat qui a patrono præsentatus erit, ab iisdem deputatis, ut supra, examinari, & non, nisi idoneus repertus fuerit, admitti*.

7. Finalmente continuando il discorso de' Signori Laici, che hanno il jus di nominare, e presentare alle Parrocchie, ci protestiamo di non avere una minima intenzione di offendere i loro diritti: ma nel medesimo tempo gli esortiamo, e preghiamo per le Viscere di Gesù Cristo di non avere nelle loro nomine risguardo alle raccomandazioni, alle dipendenze, al servizio prestato alle loro famiglie; ma unicamente al bisogno delle anime, che si commettono al loro nominato. Siricordino di non esser ingrati alla Chiesa, che ha loro accordato un privilegio, per tanti secoli incognito, di poter nominare: essendo cosa certa, che ne' tempi da noi più rimoti si dotavano, e si fondavano le Chiese da' laici, senza l' acquisto del jus di nominare, come può vedersi *nel Can. Decretum*, *nel Can. Regenda*, *e nel Can. Noverint* 10. *quest.* 1. Diano di grazia una benigna occhiata al sagro Concilio di Trento *alla sess.* 24. *c.* 1. ove discorrendosi di quelli, che hanno il diritto di nominare a' Vescovadi, il che colla dovuta proporzione ha luogo ancora in quelli, che hanno il jus di nominare alle Parrocchie, camminando nell' uno e nell' altro caso lo stesso motivo della cura delle anime: così si dice: *Hortatur*, *& monet*

net, ut in primis meminerint, nihil se ad Dei gloriam, & populorum salutem utilius posse facere, quam si bonos Pastores, & Ecclesiæ gubernandæ idoneos promoveri studeant: eosque alienis peccatis communicantes mortaliter peccare, nisi quos digniores, & Ecclesiæ magis utiles ipsi indicaverint, non quidem precibus, vel humano affectu, aut ambientium suggestionibus, sed eorum exigentibus meritis, præfici diligenter curaverint. E sappiano, essere la quarantesima settima fra le proposizioni condannate dal Venerabile Servo di Dio Papa Innocenzo XI. *nel giorno* 2. *di Marzo del* 1679. quella, in cui dicevasi, non avere il sagro Concilio di Trento *nel luogo citato* voluto altro, che escludere l'indegno, ma non prescrive, che si nominasse il più degno, o pure aver luogo la disposizione conciliare solamente, quando si fa il concorso. La nomina di una persona idonea, tralasciata la più idonea, almeno ne' Benefizj Curati, vale quanto al foro esterno, ma non esime dal peccato il nominante. Il sentimento non è nostro, ma di San Tommaso *nella* 2. 2. *quest.* 63. *artic. Ad tertium* ove così parla: *Ad tertium dicendum, quod quantum ad hoc, quod electio impugnari non possit in foro judiciali, sufficit eligere bonum, nec oportet eligere meliorem, quia sic omnis electio posset habere calumniam. Sed quantum ad conscientiam eligentis necesse est eligere meliorem*. Lo stesso in termini più rigorosi, cioè di Benefizj semplici, fu con molte autorità stabilito dalla Ruota Romana *in una Camerinen. Beneficiatus* 2. *Julii* 1708. *num.* 37. *coram bonæ memoriæ Molines Decano*, stampata dopo il Pitoni *de Controv. allegat.* 30. Ma, ciocchè siasi di quest' assunto, se la disposizione conciliare ha luogo, quando ancora senza concorso si provede la Parrocchia, come si deduce dalla sopraddetta proposizione condannata; e se le Parrocchiali di nomina de' laici si danno senza concorso: ad esse viene astretto il Padrone laico a nominare il più idoneo. E però il P. Domenico Viva della Compagnia di Gesù, Teologo di chiaro nome, nella sua bell' Opera sopra le proposizioni dannate *nelle Note alla sopraddetta* 47. *num.* 14. così dice: *Puto, Patronum etiam laicum debere digniorem præsentare ad Beneficia Curata; cum eadem inconvenientia habeantur ex promotione minus digni, sive hac promotio fiat immediate a Collatore, sive contingat per præsentationem a Patrono factam*.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 27. Settembre 1732.

VIII.

NOTIFICAZIONE

Delle Ostetrici, o Mammane, o sieno Comari de' putti: che debbano essere ben istrutte nell' amministrare il Battesimo ne' casi di necessità, di quel tanto, che sono obbligate a sapere: che non possano esercitare il loro mestiere senza il dovuto esame, ed approvazione: di quel che dee praticare il Prete battezzante con i putti battezzati dalle Ostetrici, e con quelli ritrovati colla cartina al collo, che dice essere stati battezzati.

1. Benchè il Parroco sia il legitimo Ministro del Sagramento del Battesimo, o altro Sacerdote delegato dal medesimo Parroco, o dall'Ordinario, e nel caso di pericolo di vita del battezzando possa il Battesimo amministrarsi senza solennità in qualsivoglia lingua da qualunque persona, sia Chierico, sia laico, anche scomunicato, sia fedele, o sia infedele, sia cattolico, o eretico, sia uomo, sia donna, mantenuta però la materia, e la forma, e l'intenzione della Chiesa, ed osservata la preferenza del Sacerdote al Diacono, del Diacono al Suddiacono, del Chierico al laico, dell' uomo alla donna; se non si dasse il caso, che per la modestia, trattandosi di un parto non ancor pienamente uscito dal ventre della madre, si stimasse più conveniente, che il Battesimo si facesse dalla donna, che dall' uomo; o pure si dasse il caso, che la donna fosse più pratica dell' uomo nell'amministrare il Sagramento: frequenti nulladimeno, anzi frequentissimi sono i casi, ne' quali, temendosi del pericolo della vita dell' infante, che nasce, si dà il Battesimo da quelle donne, che si chiamano Ostetrici, o Mammane, ed in questa nostra Città Comari de' putti.

2. Non permette la vigilanza de' Signori Medici, intenti alla vita temporale dell' uomo, che sia ammessa al detto ministero veruna donna, che non sia stata esaminata, e ritrovata idonea per esercitarlo: e però con

con molto maggior ragione appartiene al nostro Appostolico ministero, intento alla vita spirituale dell'anime alla nostra cura commesse, il far usare le dovute diligenze, acciocchè si riconosca, se le predette donne, che così spesso danno il Battesimo, sappiano le cose necessarie per ben amministrarlo.

3. Il gran San Carlo Borromeo, vero ristoratore dell'Ecclesiastica disciplina, non tralasciò certamente questa diligenza: leggendosi *negli Atti della Chiesa di Milano della stampa di Lione dell' anno* 1682. *tomo* 1. *pag.* 178. come segue: *Obstetrices tribus post hujus Decreti promulgationem mensibus pœna arbitratu Episcopi proposita officium ne præstent, nisi per Vicarium Foraneum, si in diœcesi sunt, si vero in urbe per eum, cui Episcopus id curæ dederit, scripto probatæ sint idoneæ ad Sacramentum Baptismi, cum necesse erit, ministrandum. Quæ autem probata est, cum baptizabit, curet, quoad fieri potest, ut duæ saltem mulieres, ac mater præsertim, si potest, testes præsentes adsint, quæ in baptizando verba ab ea prolata audiant. Parochus vero cum perquiret ex Decreto Provincidli, an infans baptizatus sit, diligenter Obstetricem, & testes etiam de verbis prolatis interroget, ut sibi constet, an Baptismi forma recte adhibita sit, an vero secus, quamobrem oporteat, infantem a se baptizari.*

4. Coll'esempio di questo Santo Arcivescovo, vogliamo, e comandiamo ancor Noi, che nella nostra Città, e Diocesi, veruna donna possa proseguire nell'impiego di Comare de' putti, o esser ammessa all'esercizio di detto impiego, se nell'esame non sarà stata ritrovata idonea per ben amministrare il Sagramento del Battesimo. Dovrà l'esame farsi e per la materia, e la forma, sopra l'applicazione della forma alla materia, e circa l'intenzione; nè dovrà tralasciarsi l'interrogare ancora sopra alcuni di quei casi, che sono esposti *nel Rituale Romano de Sacramento Baptismi*, sotto *il titolo de baptizandis pueris*, e particolarmente di quello, che pur troppo spesse volte suole accadere, dell'infante, che mette fuori la testa, o qualche altro membro, temendosi, che non possa uscire vivo.

5. Faransi l'esame per le Comari de' putti della Città, e delle Parrocchie della Cerchia, da Monsignor Arciprete della nostra Metropolitana, unitamente con altri due Religiosi a sua elezione; e ritrovandosi l'esaminata idonea, dovrassi darle l'approvazione in iscritto *gratis*, e senza verun minimo pagamento. L'esame poi delle Comari de' putti nella Diocesi dovrà farsi dal Parroco, alla di cui Parrocchia è sottoposta la donna, che vuol proseguire, o intraprendere l'impiego di Comare de' putti: *Curare debet Parochus* (sono parole *del Rituale Romano*) *ut fideles, præsertim Obstetrices, rectum baptizandi ritum probe teneant, & servent*: E perchè non sarebbe così facile il ritrovare nella Diocesi altri Religiosi, che potessero essere compagni del Parroco nell'esame, vogliamo, e comandiamo, che il predetto si faccia da esso unitamente col Vicario Foraneo, e che facendosi dal Vicario Foraneo, come Parroco, l'esame delle Comari della sua Parrocchia, si faccia unitamente con un altro Parroco del suo Vicariato a sua elezione, e che pure nella Diocesi diasi l'approvazione in iscritto *gratis*, e senza verun pagamento: aggiugnendo, che quest' esame si debba fare ogni anno, e che nelle solite lettere, che a Noi si debbano scrivere da' Vicarj Foranei, si dia parte, quando l'esame sarà compiuto; e riservando a Noi e al nostro arbitrio la pena non meno contra que' Vicarj Foranei, e que' Parrochi, i quali saranno trovati negligenti nell'adempiere questo nostro ordine, che contra quelle donne, che ardissero di proseguire, o di mettersi nell' impiego di Comari de' putti, senza essersi sottoposte all'esame, e senz' avere ogni anno riportata l'approvazione.

6. I battezzati dalle Ostetrici, o sieno Mammane, o Comari de' putti, se sopravvivono, si portino alla Chiesa, ov'è il Fonte Battesimale, acciocchè si possano supplire le cerimonie tralasciate nel Battesimo conferito loro nel modo accennato; non dovendosi in verun modo tralasciare questi santissimi riti, de' quali così parla il Ven. Servo di Dio il Cardinal Bellarmino *de Sacramento Baptismi lib.* 1. *cap.* 24. *Omnes ritus, quibus nunc utimur, antiquissimi sunt, & vel ex Apostolorum traditione manarunt, vel a Sanctissimis Patribus instituti sunt*. Ed avvertasi, che non si dee dal Sacerdote, a cui si porta l'infante pel fine sopraddetto, cioè perchè sieno supplite le cerimonie, dare il Battesimo colla forma condizionale, pel solo motivo che ha ricevuta l'acqua in casa della Comare, o da qualche altra persona, do-

dovendosi prima indagare, come è stata battezzata la creatura: non avendo luogo la forma condizionale, se non quando si riconosce esservi qualche dubbio o circa la collazione, o circa la validità del Battesimo conferito: *De quibus dubium est* (sono parole di Alessandro III. *nel Cap.* 2. *de Baptismo, & ejus effectu*) *De quibus dubium est, an baptizati fuerint, baptizantur his verbis præmissis: Si baptizatus es, non te baptizo; sed, si nondum baptizatus es, ego te baptizo*; e leggendosi non meno nell'Istruzione di San Carlo sopra il Battesimo, che nel Catechismo del sagro Concilio di Trento, che chi opera così senza il dovuto esame, commette sagrilegio, ed incorre la pena dell'irregolarità: e soggiugnendo il Card. degli Albizi di chiara memoria *nel suo Trattato de Inconstantia in Fide cap.* 33. *dal num.* 14. *fino al* 16. non doversi ammettere, ed approvare que' Sinodi, ne' quali si prescrive, che indistintamente i battezzati dalle Ostetrici si ribattezzino *sub conditione*.

7. Potrebbe in comprovazione di quanto si è detto valutarsi il fatto di S. Atanasio, che è riferito da Sozomeno *al lib.* 11. *dell' Istoria Ecclesiastica cap.* 17. e da Socrate *al lib.* 1. *cap.* 14. raccontando questi, che avendo S. Atanasio ancor fanciullo osservato, come da S. Alessandro Vescovo Alessandrino conferivasi solennemente il Battesimo, e volendolo con semplicità infantile imitare, diede il Battesimo ad altri fanciulli Cattecumeni, che seco scherzavano; il qual Battesimo fu riputato valido dal predetto S. Alessandro. Ma attestando S. Girolamo *nella Cronica*, che S. Alessandro fu fatto Vescovo Alessandrino *nell' anno* 321. ed essendosi tenuto il Concilio Niceno *nell' anno* 325. in cui S. Atanasio non solamente intervenne come Diacono, ma nel debellare gli Arriani fece la figura di uno de' più celebri Teologi del suo tempo, ed essendo stato fatto Vescovo Alessandrino *nell' anno* 326. dopo la morte di S. Alessandro; ciascheduno ben vede, non essere così facile il poter ammettere, che S. Atanasio fosse fanciullo, nel tempo che la Chiesa Alessandrina era governata da S. Alessandro. Ciò però che siasi di queste riflessioni, se quelli, che ammettono il fatto per vero, dicono, essere stato approvato da S. Alessandro il Battesimo, dopo aver bene esplorata l' intenzione di S. Atanasio, e con qual forma, e con qual materia avesse amministrato il Sagramento, come può vedersi appresso il Cardinal Baronio *negli Annali all' anno di Cristo* 341. *num.* 61. *e* 62. quest' esempio dimostra, non doversi correre alla cieca nel conferire il Battesimo colla forma condizionale, subito che si sa, essere stato amministrato privatamente da qualche donna, ma esser d'uopo prima ben ponderare il tutto.

8. Succede pure alcune volte, che si ritrovano fanciulli, alcuni de' quali hanno al collo una carta, che dice, essere stati battezzati, ed altri sono senza la detta carta: nelle quali circostanze si cerca fra' Dottori, se, e come debbano essere battezzati. Oltre la disposizione del terzo Concilio di Milano sotto San Carlo Borromeo *al titolo de Baptismo infantium*, ove così si legge: *Infans expositus licet appensum collo scriptum habeat, quo ille baptizatus significetur, si tamen, re diligenter perquisita, quemadmodum a Catechismo Romano expressum est, adhuc dubium sit, eum baptizatum esse, ea conditionis formula baptizetur: Si tu es baptizatus, ego te iterum non baptizo; &, si nondum baptizatus es, ego te baptizo*: col quale concordano il Concilio Provinciale d' Aix tenuto *l'anno* 1583. l'altro di Tolosa tenuto *l'anno* 1590. e quello di Narbona *del* 1609. pienamente riferiti da Giovanni Pontas Penitenziere della Chiesa di Parigi *nella nuova stampa del Dizionario de' casi di coscienza al tom.* 1. *pag.* 388. questo medesimo punto fu nel tempo, ch'eravamo Segretario della Sagra Congregazione del Concilio, pienamente esaminato ad istanza del Parroco del grande Spedale di Santo Spirito di Roma, al quale, non passa giorno, che non sieno portati fanciulli colla carta sopraddetta appesa al collo, o senza la carta: ed essendosi proposto *nel giorno* 28. *di Decembre* 1723. il seguente dubbio: *Quomodo se gerere debeat Parochus Sancti Spiritus in Saxia in collatione Baptismatis infantibus, qui ad Archihospitale deferuntur, sive iidem habeant schedulam de Baptismo testantem, sive non habeant, & etiam si ex colore, & cæteris corporis qualitatibus deprehendatur, eosdem esse constitutos in ætate sex, aut decem mensium, vel etiam unius anni cum dimidio*: nella Congregazione tenuta *ai* 15. *di Gennajo del* 1724. fu risposto nel modo seguente: *Esse*

Esse baptizandos sub conditione in omnibus casibus expositis juxta instructionem. Instructio est, quod excipiatur a Baptismo sub conditione casus schedulæ, quæ habeat certitudinem; poichè potendosi aver notizia di chi ha scritta la carta, ed essendo persona, a cui si possa, e debba prestar fede, siccome col detto di un simile testimonio si prova la collazione del Battesimo, giusta il testo nel *Can. Puerus 120. e nel Can. Cum itaque 112. de Consecrat. dist.* 4. e la Chiesa *nel citato Can. Cum itaque*, ivi: *Unius testimonio quandoque credendum est, & dic, hoc casu tantum credendum esse Christiano, & non Pagano, vel Judæo testificanti: e nel* Cap. *Nuper, de Testibus*, ivi: *Quandoque tamen bene creditur uni, quando non sit præjudicium alicui, puta, utrum aliquis sit baptizatus, vel utrum esset Ecclesia consecrata;* è la comune opinione degli Autori: così in vigore della carta, come sopra, qualificata può credersi con sicurezza morale, essere stato validamente conferito il Battesimo, e per conseguenza non esser luogo a darlo colla forma condizionale.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 30. Settembre 1732.

IX.

NOTIFICAZIONE

Sopra l'insegnamento della Dottrina Cristiana: che ciaschedun Parroco ha obbligo inescusabile d'insegnarla a' suoi proprj figliani: riprovazione degli abusi insorti in alcune Parrocchie della Città sopra questo capo: del modo, e de' giorni in cui debba farsi la Dottrina.

1. SUbito che arrivammo a questa nostra residenza, non lasciammo di prendere le dovute informazioni in ordine all'insegnamento della Dottrina Cristiana tanto nella Città, quanto nella Diocesi: ed avendo inteso, e susseguentemente veduto nell'occasione delle Visite, che in ogni Parrocchia della Diocesi praticavasi di fare la Dottrina Cristiana almeno nelle Domeniche, e che così non praticavasi nella Città, in cui molti Parrochi non facevano la Dottrina Cristiana, andando i putti, e le putte della loro Parrocchia ad altre Parrocchie per apprenderla, e che alcuni Signori Curati facevano la Dottrina a' fanciulli della loro Parrocchia, e di qualche altra Parrocchia, e che qualche altro Curato ammaestrava le fanciulle della sua Parrocchia, ed ancora di altre Parrocchie, dubitammo, che in questo modo non si potesse dire adempiuto il sagro Concilio di Trento *alla Sess. 24. c. 4. de Reformatione*, ove fra gli altri pesi s'ingiugne a' Vescovi ancora il seguente: *Iidem etiam saltem Dominicis, & aliis festivis diebus pueros in singulis Parochiis Fidei rudimenta, & obedientiam erga Deum & parentes, diligenter ab iis, ad quos spectabit, doceri curabunt, & si opus sit, etiam per censuras Ecclesiasticas compellent.*

2. Domandammo ben subito, donde avesse avuta origine la sopraddetta esenzione di alcuni Curati della Città dal fare la Dottrina Cristiana nelle loro Parrocchie, e donde pure fosse derivato, che qualche Parroco a' soli fanciulli, ed altri alle sole fanciulle della sua, e di altre Parrocchie insegnasse la Dottrina Cristiana; e francamente in carta, ed in voce ci fu risposto, provenire il tutto dagli ordini della sempre ven. memoria del Signor Cardinale Gabriello Paleotti, primo Arcivescovo di questa Città.

3. L'asserzione non appoggiata a verun documento ci parve inverisimile, ed incredibile, e non avendo per misericordia di Dio ancor perduta la memoria, ci ricordammo, che in quella Parrocchia, ove Noi medesimi nell'età infantile fummo ammaestrati nella Dottrina Cristiana, unitamente con altri galantuomini ancor viventi, non s'insegnava, che alle sole ragazze di quella, e non di un'altra Parrocchia: segno evidente, che la divisione non era stata fatta, almeno nella detta Parrocchia, dal sopraddetto Signor Cardinale.

4. Successivamente considerando, che l'accennato non mai abbastanza lodato personaggio era intervenuto al sagro Concilio di Trento, e che giunto all'Amministrazione di questa Chiesa non aveva avuta altra mira, che di fargli dare esecuzione; ci parve assai difficile il poter credere, che potesse essere stato l'autore di una cosa non coerente al Concilio.

5. Per

5. Per accertarcene usammo la diligenza di leggere la di lui Vita, scritta da Agostino Bruni suo Segretario, ed ultimamente data alle stampe in Francia da' PP. Benedettini *nella continuazione de' Tomi degli Anecdoti Ecclesiastici*, e vi ritrovammo piuttosto il contrario, leggendosi in essa le seguenti parole: *In hunc modum ad meliorem frugem redacto Clero, & populo, ut Domini vineæ ita cultæ etiam novarum plantarum educatione fœcunditas augeretur, ad aliud opus aggreditur totis viribus perficiendum. Jusserat in Synodo, a Parochis erudiri plebem, puerosque Christiana Catechesi, vetusque Ecclesiæ institutum, quod jam obsoleverat, restitui. Quare ipsemet, cum selectis Sacerdotibus, vicatim festis diebus ad hoc Apostolicum munus obeundum accedebat; quo exemplo commoti Parochi, & alacriores facti, patres vero, matresque familias ita incitati sunt, ut filios citatis horis in templa, ac loca, ubi Catechesim edocerentur, sua sponte perducerent.*

6. E finalmente avendo ritrovate nel nostro Archivio le Ordinazioni Sinodali del predetto Sig. Cardinale Gabriello, ci siamo accertati dell'insussistenza di quanto veniva supposto; leggendosi *sotto il titolo de' Curati al num.* 37. come segue: *I Curati nella Città, e Diocesi, almeno ne' giorni di festa dopo pranzo, subito daranno qualche tocco alla campana, in modo che possa essere udita per tutta la Parrocchia, ovvero manderanno il Chierico loro; o altra persona intorno per la Parrocchia suonando il campanello, acciocchè tutti i putti di essa vadano alla Chiesa, ed ivi imparino la Dottrina, secondo comanda il sagro Concilio Tridentino, quale gli sarà insegnata dal loro Curato nel modo, che si ordinerà.*

7. E concordando colle parole del sagro Concilio di Trento *in singulis Parochiis*, e coll'altre del Cardinale Paleotti *dal loro Curato*, le susseguenti disposizioni degli altri Arcivescovi, che hanno governata questa Chiesa, come può vedersi nel primo Sinodo della ch. me. del Sig. Cardinale Colonna: *Siquidem in quo Parochorum industria, & solertia desudare maxime debeat, illud certe præcipuum animadvertimus, quod pueritiæ, ac juventuti ad christianam vitam honeste, sancteque traducendam, plurimum conducere rerum omnium magister usus, & experientia docet, Conciliumque Tridentinum præscribit. Festis igitur diebus, maxime Dominicis, a prandio, brevi cum campana majori dato signo, pueros, & puellas ad Ecclesiam invitent*: e nell'Editto pubblicato dalla ch. me. del Sig. Cardinale Ludovisi *nel giorno* 19. *di Agosto del* 1647. *Che i Parochi, o i Curati così della Diocesi, come della Città, all'uffizio de' quali è principalmente, e quasi del tutto appoggiata la fruttuosa osservanza del presente Editto, assistano, e soprantendano essi medesimi all'opera della Dottrina Cristiana con quella carità, e diligenza, che ricerca Iddio ne' veri pastori dell'anime*: e nel primo Sinodo della ch. mem. del Sig. Cardinale Girolamo Boncompagni: *Singulis saltem Dominicis diebus signo campanæ populum convocent Parochi ad Doctrinam Christianam addiscendam; norintque, præcipuam quamdam Parochialis ministerii hanc esse partem*: e raccogliendosi da un Editto del nostro degnissimo immediato Antecessore il Sig. Cardinale Giacomo Boncompagni, aver lui desiderato, e comandato, che da ogni Curato della Città si facesse la Dottrina a' putti, e putte della sua Parrocchia, benchè poco dopo rivocasse l'Editto, e lasciasse le cose nello stato, in cui erano; prendemmo la risoluzione di chiamare nel nostro Palazzo tutt'i Curati della nostra Città, per esporre loro il nostro desiderio, e sentire il loro savio parere.

8. Si tennero dunque varie sessioni: ed avendo Noi in esse esposto, che il non farsi da alcuni Curati la Dottrina, ed il farsi da alcuni quella de' putti della sua, e di altra Parrocchia, e da altri quella delle putte della sua, e di altra Parrocchia, non concordava colle disposizioni del sagro Concilio di Trento, e colla pratica di Roma, e delle altre Città ben regolate; con nostro grandissimo dispiacere sentimmo dirci liberamente da que' Curati, che insegnavano la Dottrina non solamente a' putti, o putte della sua Parrocchia, ma di molte altre Parrocchie, esser questo peso insopportabile, e non poter essi supplire, come avrebbero desiderato, al bisogno di tutt'i concorrenti. Con nostra bensì grandissima consolazione gli osservammo quasi tutti, se non tutti disposti ad esercitare il loro ministero, insegnando la Dottrina a' ragazzi, e ragazze delle loro Parrocchie, separando gli uni dalle altre, nella stessa Parrocchia, facendosi

dosi in essa all'uno, e all'altro sesso la Dottrina, o pure facendo nella Parrocchia, o altra Chiesa la Dottrina per gli ragazzi, ed in un altra Chiesa, ed Oratorio quella delle ragazze: e con indifferenza non lasciammo di sentire le ragioni di chi benchè singolare, opinava in contrario; essendo ben persuasi, che salva la pace e la carità, e sempre col motivo del giusto, e dell'onesto, uno può avere un sentimento, e l'altro un altro.

9. E benchè le ragioni portate in contrario mai ci appagassero, ed al nostro sentimento fosse uniforme quello degli altri degni Ecclesiastici chiamati a' consessi; in venerazione nulladimeno del nostro degnissimo Antecessore, il quale, conforme abbiamo esposto, ritrattò l'Editto, e per fare il dovuto conto anche di chi era a Noi contrario di sentimento, ci appigliammo al partito di ricorrere alla Sagra Congregazione del Concilio, ed a Sua Beatitudine, giacchè essa con Lettera Circolare aveva antecedentemente inculcata agli Ordinarj la vigilanza sopra la Dottrina Cristiana.

10. Nella lettera fu esposto il sistema presente nelle Dottrine di questa Città; fu raccontato quanto succedette nel tempo della ch. me. del Sig. Cardinale Giacomo Boncompagni; non si tacquero le riflessioni di chi, benchè singolare, opinava in contrario; non si sono passate sotto silenzio le risposte, che si davano alle predette riflessioni, come si può vedere nella lettera, che ben volentieri mostreremo a chiunque abbia la voglia di vederla, e che sarà ancor data alle stampe nell'Appendice al Sinodo, che, terminata la Visita, faremo, se piacerà al Signore: e la risposta della Sagra Congregazione *de' 9. di Agosto sotto l'anno presente* è quella che segue: *Ex litteris Eminentiæ Vestræ intellexit Sacra Congregatio Concilii modum isthic usitatum circa erudiendos pueros in Doctrina Christiana. Sed approbari profecto non potest, nec tolerari ea minus recta consuetudo, ut sive fœminæ, sive mares, in una Parochia degentes, alias Parochiales Ecclesias adeant, ibidem imbuendi rudimentis Fidei ab alieno Parocho, sic scilicet inducta Parochianorum confusione, & pluribus etiam fortasse sæpius ad nullum, a quo doceri possint, adeuntibus; quin etiam aliquos ex Parochis se se omnino eximentibus ab onere tradendi fidelibus suæ curæ commissis præcepta Orthodoxæ Fidei, ejusque mysteria explicandi. De remedio igitur adhibendo sapienter cogitavit Eminentia Vestra pro sua in istius gregis gubernatione vigilantia, ac solertia. Itaque, Sanctissimo Domino Nostro etiam laudante, Sacra Congregatio approbat, quod ipsius quoque auctoritate interposita, Eminentia Vestra mandet, efficiatque, ut, juxta saluberrima Tridentinorum Patrum Decreta, oves suum agnoscant Pastorem, & vocem ejus audiant, ac vicissim Pastor suas agnoscat oves, adeoque unusquisque Parochus elementis Christianæ Legis informet pueros propriæ Parochiæ, dispositis seorsum masculis, ac fœminis, quemadmodum in hac alma Urbe, atque etiam alibi servari laudabiliter constat.*

11. Coerentemente alle parole della riferita lettera, non meno colla nostra autorità, che con quella della Sagra Congregazione del Concilio, ed in esecuzione della mente di Sua Beatitudine, riservando a Noi la qualità delle pene in caso di contravvenzione, comandiamo ad ogni, e qualunque Curato della nostra Città, o Secolare, o Regolare, o qualunque altro, che esercita la cura dell'anime, il fare nelle Domeniche, e Feste di precetto la Dottrina Cristiana, ed il Catechismo a' fanciulli, e alle fanciulle della sua Parrocchia, o nella stessa Chiesa Parrocchiale, separando un sesso dall'altro, in tal maniera, che non vi sia occasione di verun disordine; o in altre Chiese secondo la nota, che si pone al fine di questa Notificazione, nella quale si esprimono i luoghi eletti da' medesimi Signori Curati per adempiere in essi il loro ministero, insegnando la Dottrina Cristiana. Siamo ancor Noi capaci, ch'essi soli non potranno fare ogni cosa: e però di nuovo inculchiamo a quelli, che aspirano alla Prima Tonsura, agli altri che vogliono ascendere agli Ordini Minori, o Maggiori, ed anche a Sacerdoti che s'espongono a' concorsi per le Parrocchiali, il frequentare la Dottrina Cristiana, il dare la mano adiutrice al Curato, dal di cui cenno, e volontà dovranno dipendere, quando insegna la Dottrina Cristiana: con sicurezza, che non conseguiranno da Noi la Prima Tonsura, nè gli altri Ordini, e che i concorrenti alle Parrocchie saranno privi di un grandissimo requisito, se non esibiranno l'attestazione del Curato, nella

la cui Parrocchia abitano, della loro lodevole assistenza all'insegnamento della Dottrina Cristiana. Per sollevare altresì le fatiche de' Sig. Curati non abbiamo lasciato di ricercare da ciascheduno di loro in particolare, chi brama l'ajuto in questo santo esercizio de' Molto RR. PP. della Compagnia di Gesù; ed a seconda delle loro brame abbiamo pregato il Molto Reverendo P. Rettore del Collegio di S. Lucia, acciocchè secondo il solito abbia la bontà di mandare i suoi Religiosi alle Parrocchie, ove sono desiderati, nota delle quali lasciammo nelle sue mani; ed abbiamo riportata una benigna promessa della continuazione dell'assistenza de' suoi degni Religiosi nel modo poc'anzi accennato. Aggiugniamo finalmente le nostre fervorosissime istanze non meno a' Signori Deputati della Congregazione della Dottrina Cristiana per le visite opportune, acciocchè si facciano le cose a dovere, che a' Signori Operarj, ed alle Signore Operaje da stabilirsi, o stabilite in ogni Dottrina; acciocchè con tutta carità, e prontezza, sotto la direzione del Curato insegnino nelle Parrocchie, o nell'altre Chiese a ciò deputate, gli elementi della nostra Fede a chi vi concorre per apprenderli, per farsi questo merito appresso il Signor Iddio, ed acquistare il frutto delle sante Indulgenze concedute da' Sommi Pontefici. Una volta in questa nostra Città, benchè forse fosse meno numerosa di popolo, eravi un gran numero di Operaj della Dottrina Cristiana; ma Operaj, non di nome, ma di fatti. Lo dice Agostino Bruni, Segretario del celebre Cardinale Gabriello Paleotti, *nella di lui Vita di sopra citata: Hinc Sodalitia per totam Diœcesim instituta virorum, & mulierum pietate, & Christiana charitate præstantium, ex quibus Operarii tam multi numerabantur, ut in sola Urbe &c. sexcenti amplius administri essent, qui sanctæ illi exercitationi suam operam eodem tempore navabant*. E perchè forse non mancherà il demonio di procurare di ritirare le persone di garbo, ed accreditate, dal santo impiego di Operajo della Dottrina Cristiana, col pretesto, essere ciò indecente, o almeno non proporzionato alla loro qualità; sappiano, che pochi arriveranno al credito, che ebbe, nel tempo che visse, il Gersone, celebre Cancelliere della rinnomata Università di Parigi, e che, essendo egli in età matura applicato nelle Feste a fare nella pubblica Chiesa la Dottrina Cristiana a' bambini, incontrò lo sdegno de' fastosi Teologi, i quali furono da esso redarguiti, rintuzzati, e convinti *in una celebre Apologia*, che compose, e diede alle stampe *nel tom. 3. alla part. 1. de parvulis ad Christum trahendis*.

12. Mancheremmo al nostro Appostolico ministero, se non avvisassimo i padri, e le madri, i tutori, e gli altri dell'obbligo indispensabile, che hanno, di mandare, o condurre i loro figli, e figlie, i fanciulli, e le fanciulle sottoposte alla loro autorità, alla Parrocchia nelle Domeniche, e Feste di precetto, acciocchè imparino la Dottrina Cristiana. Nel principio del Mondo non v'erano altre scuole, che quelle, le quali semplici, e divote facevano i padri a' loro figliuoli, accoppiando al lume della tradizione umana il lume della rivelazione Divina, trasmettendo a posteri ciò, che avevano ricevuto da' loro maggiori: per lo che così passavano come per eredità le notizie, e la dottrina di Religione, come si legge *nel Deuter. cap. 6. vers. 6. Eruntque verba hæc, quæ ego præcipio tibi hodie, in corde tuo, & narrabis ea filiis tuis*. Ove poi diede Iddio al suo popolo la Legge, e nello stesso tempo impose a' padri l'insegnarla a' figliuoli: *Quomodo ad nos pertinet* (sono parole di S. Agostino *sopra il Salm. 50.*) *in Ecclesia loqui vobis; sic ad vos pertinet in domibus vestris agere, ut bonam rationem reddatis de iis, qui vobis sunt subditi*. E però se essi non vogliono, o non possono supplire a questo loro dovere, ne appoggino almeno il peso, o scarichino una parte delle loro obbligazioni su quelli, che sono destinati a supplire alle loro mancanze; e molto bene sarebbero, se conducendo gli altri alla Dottrina, si fermassero ancor essi, essendovi qualche cosa per tutti da imparare ne' Catechismi; avendo questo di grande i nostri misterj, che quanto più si ascoltano, e si meditano, tanto più in essi vi si scopre di verità, e di lume, e molte cose si dicono a' Fanciulli, che non sono capite, senonchè nell'età più avanzata, e più matura: *Tanta est christianarum profunditas litterarum* (dice il gran Padre S. Agostino *nella lettera a Volusiano*) *ut in eis quotidie proficerem, si eas solas ab ineunte pueritia usque ad decrepitam senectutem, ma-*

ximo otio, summo studio, meliori ingenio conarer addiscere. Tanta non solum in verbis, verum etiam in rebus, quæ intelligendæ sunt, latet altitudo sapientiæ, ut hic contingat, quod Scriptura quodam loco dicit: Cum consummaverit homo, tunc incipiet. Crediamo bensì superfluo l'accennare a' Signori Curati di questa nostra Città, che sono uomini dotti, e dabbene, l'avere sempre presenti le due proposizioni condannate dal Ven. Servo di Dio Papa Innocenzo XI. *a'* 2. *Marzo del* 1679. cioè *la* 64. *e la* 65. il continuare la lodevole pratica di non dare il bullettino per la Cresima, e di non ammettere alla prima Comunione, se non quelli ch'essi riconoscono sufficientemente istrutti; incaricando bensì loro il non dover pubblicare, e molto meno assistere a' Matrimonj delle persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, se prima, nel mentre ch' esplorando la volontà de' contraenti, non li riconoscano pienamente istruttti ne' rudimenti della santa Fede: come inerendo al quinto Concilio Provinciale di Milano *al tit. Quæ ad matrimonium pertinent*, fu risoluto in una Congregazione particolare, tenuta avanti la s. m. d'Innocenzo XII. *gli* 11. *Giugno* 1697. il che pure fu rinnovato dalla s. m. di Clemente XI. *ai* 13. *di Settembre* 1713. in un Editto inserito nel suo Bollario.

13. Non intendiamo però coll'aver inculcato a' Parochi il fare la Dottrina Cristiana, ed i necessarj Catechismi a' fanciulli, e alle fanciulle delle loro Parrocchie, l'impedire, che si facciano le Dottrine o da' Molto RR. PP. della Compagnia di Gesù nella loro Chiesa di Santa Lucia; o da' Sacerdoti Secolari delle Scuole Pie nella solita loro Chiesa, o da alcune Persone divote nella Chiesa di S. Gabriello, e nella Chiesa di S. Colombano; anzi lodiamo, approviamo tutte le predette scuole di Dottrina, e di buona voglia, e con tutto il cuore preghiamo per la continuazione; e quello solamente, che ci preme, si è, che col mezzo de' soliti cataloghi si sappiano i nomi di quelli, che le frequentano, acciocchè non si dia il caso, che taluno, o taluna non vada alla Parrocchia col dire, che va alle predette altre Dottrine, e non vada a queste Dottrine col dire, che va a quella della Parrocchia. Nè tampoco, per quanto abbiamo determinato fin ora, pretendiamo di aver esentati i mastri, e mastre di scuola dall' insegnare la Dottrina Cristiana a' fanciulli, ed alle fanciulle, che frequentano la loro Scuola. L'obbligo discende dal Concilio Lateranense sotto Leone X. come può vedersi nella Bolla di questo Pontefice *la settima al* §. 32. Monsignor Arcivescovo di Spalatro *del giorno* 17. *di Luglio del* 1688. propose alla Sagra Congregazione del Concilio i dubbj seguenti.

Primo, An Clericos tam Minorum, quam Majorum Ordinum, ad officium Ludimagistri exercendum a Communitatibus conductos, cogere possit, ut pueros, rudesque scholares Doctrinam Christianam edoceant.

Secundo, An ad idem cogere possit Ludimagistros laicos itidem a Communitatibus conductos.

Tertio, An ad idem cogere possit Ludimagistros sive Clericos, sive laicos a nemine conductos.

Quarto, qua pœna præfatos Ludimagistros cogere possit.

14. E la Sagra Congregazione *nel giorno, ed anno predetto* strettamente rispose: *Posse prius hortando, & deinde præcipiendo*. Ed inerendo a questa risoluzione la s. m. di Clemente VI. nell' Editto più volte citato impose a' mastri, ed alle mastre l'insegnare a' loro fanciulli, e fanciulle la Dottrina Cristiana. La stessa cosa ancor Noi oggi comandiamo a' mastri, ed alle mastre di questa Città; e sarà cura nostra l'incaricare a quelli, che debbono esaminare i mastri, prima che possano assumere quest' offizio, esaminarli ancora sopra la perizia nella Dottrina Cristiana, ed il deputare i Visitatori, che vadano tratto tratto all' improvviso a visitare le loro scuole, per vedere, se, e come l' insegnano, acciocchè i contravventori possano essere gastigati da Noi colle dovute pene. Nelle mastre, non abbiamo ritrovato in questa nostra Città, che vi sia l'uso di esaminarle sopra la loro perizia nella Dottrina Cristiana. Ma essendo ciò assolutamente necessario, e coerente alla pratica di Roma: ed essendovene alcune di queste, che sono elette da' Signori Deputati delle Scuole Pie: ingiugniamo a' loro esaminatori, che sogliono deputare per indagare la qualità delle medesime, il considerare ancora, se sono provvide, e buone per lo più volte nominato ministero d' insegnare la Dottrina Cristiana, ed altresì il visitare tratto tratto le scuole, per vedere, se, e come l' insegna

gnano, come poc' anzi si è detto, parlando de' mastri. Ed in ciò, che risguarda le altre donne, che non dipendono dalla Congregazione delle Scuole Pie, che fanno scuola, sotto pene a Noi arbitrarie proibiamo a qualsivoglia donna l' aprire scuola senza il previo esame, ed approvazione del Curato, nella cui Parrocchia vuol fare la mastra: nè dovrà verun Curato dare la sua approvazione, se, oltre le altre qualità, non la ritroverà capace d' insegnare la Dottrina. E sarà ancora nostro pensiero il deputare Visitatori, che vadano tratto tratto a visitare le loro scuole, giusta ciò, che poc'anzi si è detto, parlando de' mastri, e delle mastre dipendenti dalla Congregazione delle Scuole Pie.

15. E finalmente trasportando il ragionamento a' Signori Curati della Diocesi, vogliamo, e comandiamo, sotto pene a Noi arbitrarie in caso di contravvenzione, ch' eseguiscano quanto di sopra si è detto in ordine a' Signori Curati della Città, circa l' insegnare la Dottrina Cristiana a' fanciulli, e alle fanciulle delle loro Parrocchie, e fare i necessarj catechismi nelle Domeniche, e Feste di precetto. Inculchiamo altresì a' Tonsurandi, a' Chierici, ed a' Sacerdoti della Diocesi, il dare la loro mano adiutrice al Curato in questo santo ministero; riferendoci al detto disopra, quando parlavamo de' Curati della Città; e ripetendo in ordine a' Curati della Diocesi gli avvertimenti di sopra insinuati rispetto a' bullettini della Cresima, all' ammettere alla prima Communione; ed al pubblicare, ed assistere a' Matrimonj: e volendo, che nelle Diocesi non vi sia veruno o maschio, o femmina, che insegni, o tenga scuola, che non abbia l' approvazione del Vicario Foraneo rispetto all' idoneità, per insegnare la Dottrina Cristiana. E perchè pur troppo le genti di campagna mandano più volentieri i loro ragazzi, e ragazze a guardare le bestie, che alla Dottrina Cristiana, ed alcuni sviati non hanno difficoltà di giuocare, e fare strepiti nel tempo de' Divini Uffizj, e nel tempo, che si fa la Dottrina; vogliamo, che con gravi, e pesanti parole non lascino i Curati ne' loro discorsi, che faranno all' Altare, di ammonire seriamente i padri, e le madri, che sono in istato di dannazione, allora che trascurano di far apprendere a' loro figliuoli la Dottrina Cristiana; in oltre d' invitare a condurre i loro figli, e figlie alla Parrocchia, e di fermarsi ancor essi, ed esse nel tempo, che si fa la Dottrina, ed il Catechismo; imperocchè pur troppo si dà il caso, che nemmeno essi, ed esse l' hanno appresa, quand' eran nella prima età, e che, avendola appresa, se ne sono dipoi scordati: e non lascino ancora di avvisare, che intendiamo, che restino nel loro vigore tutt' i bandi, ed ordinazioni o fatte da Noi, o da' nostri Antecessori, contra chi nel tempo de' Divini Uffizj, o della Dottrina Cristiana, o giuoca, o con istrepiti impedisce il culto del Signore.

16. Nel fare la Visita di questa nostra Diocesi, con indicibile consolazione nostra abbiamo ritrovati Curati dotti, dabbene, zelanti dell' onore di Dio, assidui nel fare la Dottrina, ed il Catechismo. Ne abbiamo poi ritrovati altri mediocri, e, quello che più ci pesa, dopo la Visita sentiamo alcuni de' visitati, e sentiamo altri della Diocesi, che per anche sono stati visitati, diffamati di negligenza, ed altri d' imperizia. Non è certamente il nostro genio, e ne chiamiamo Iddio in testimonio, di far male, o di vessare veruno; ma ricordandoci del rigoroso sindacato, che dobbiamo pur troppo avere nel tribunale del Signore, ci protestiamo di voler fare quanto potremo, e sapremo, per adempiere il nostro dovere. Chi manca dunque per negligenza o circa il fare la Dottrina Cristiana, o circa gli altri debiti di Curato, non lasci di correggersi: e chi difetta per imperizia, ripigli, come suol dirsi, l' arme, e legga, e studii; derivando per lo più l' imperizia, senza colpa di chi gli ha eletti, dal non aver essi mai più veduto un libro, dacchè ottennero la Parrocchia. Speriamo, che questa nostra ammonizione debba avere il suo effetto: e quando mai non l' avesse, sappiamo quanto dispone il sagro Concilio di Trento *alla sess.* 11. *cap.* 6. Abbiamo altresì alle mani i registri della Sagra Congregazione del Concilio, e *nel lib.* 13. *de' Decreti alla pag.* 520. ritroviamo così notato: *Sacra Congregatio censuit, Episcopos successores posse, superveniente rationabili causa, etiam ex officio, etiam extra Visitationem, examinare Parochos ad Ecclesias Parochiales approbatos*: e nel *libro* 15. *de' Decreti alla pag.* 146.: *Sacra Congregatio respondit, Episcopos successores, superveniente rationabili causa, posse etiam ex officio iterum examinare tam in Visitatione,* quam

quam extra, Parochos, quamvis Regulares, approbatos tempore provisionis Parochialium. E quando si tratta degli approvati dagli Antecessori, dopo aver ben discussa la materia, fu deciso dalla Sagra Ruota Romana *nella dec. 257. part. 19. Recen.* esser causa ragionevole, e sufficiente pel nuovo esame, il volere il Successore appagare la propria coscienza: *Pro libito, & pro sola quiete conscientiæ suæ*: come può vedersi *al n. 5.* Parlando poi di quelli, che furono approvati dal medesimo Vescovo, che vuol di nuovo esaminarli, vi sono i seguenti Decreti *nel lib. 26. de' Decreti alla pag.* 108. *Cum sub die 15. Januarii 1667. ad instantiam Episcopi Pampilonen. ab hac Sacra Congregatione resolutum fuerit; Primo, posse Episcopum examinare Parochos, & Rectores semel approbatos ad curam animarum, quando adest vehemens suspicio de illorum imperitia; Secundo, posse ad hujusmodi examen procedere etiam extra Visitationem; Tertio, dictum examen faciendum haud necesse esse, ut judiciales probationes imperitiæ præcedant. Nunc supplicat Episcopus, per eamdem Sacram Congregationem ulterius declarari, an in actu Visitationis Diœcesis possit Episcopus examinare Parochos, quotquot visitat, etiamsi contra illos, vel aliquot ipsorum, non vigeat suspicio imperitiæ. Sacra Congregatio die 22. Septembris 1668. respondit negative*. Ed in questi termini non basta il desiderio di appagare la propria coscienza, ma vi vuole qualche cosa di più, cioè l' accennata estragiudiziale diffamazione, che l' esaminando abbia disimparato, e siasi, per non aver più applicato, renduto imperito, come ben considera la Sagra Ruota *nella citata dec. 257. n. 18. & seg. part. 19. Rec.* senza che possano i Parrochi nominati da' Padroni laici pretendersi esenti da queste leggi; poichè avendo conseguita la Parrocchia senza concorso, non hanno a loro favore quella buona presunzione, che hanno gli approvati in concorso, come ben riflette la ch. mem. del Card. de Luca *de Parochis al disc. 16.*

17. In ultimo vogliamo, che questa nostra Notificazione sia pubblicata ne' luoghi soliti, e stia affissa in ogni Sagrestia di ogni Parrocchia non meno della Città, che della Diocesi.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 14. Ottobre 1732.

X.
NOTIFICAZIONE

Dell' obbligo, che hanno i Curati, di predicare la divina parola in tutt' i giorni festivi al popolo, e d' applicare la Messa ne' detti giorni pel popolo medesimo: perche, ed in vigore di qual disposizione sieno obbligati.

1. NEll' occasione della sagra Visita, che abbiamo intrapresa, di questa nostra Diocesi, e che abbiamo proseguita, col proposito di terminarla, se piacerà al Signor Iddio di conservarci la vita, e la sanità, abbiamo ritrovata in alcuni Parrochi una grave trascuraggine, non parlando essi al Popolo nelle Domeniche, e nelle Feste solenni, per insegnare ad esso i vizj, che dee fuggire, e le virtù, che dee procurare di acquistare, per non incorrere la pena eterna, e per arrivare a conseguire la gloria del Paradiso; e da persone degne di fede ci è stato riferito, tralasciarsi ancor questo da alcuni Signori Curati della Città, benchè per altro zelanti, e virtuosi, col motivo dell' uso contrario, del poco numero degli uditori, e che in tant' altre Chiese si annunzia la parola di Dio. E tanto nell' occasione della Visita, quanto negli esami degli Ordinandi, o de' Confessori, o di quelli che concorrono alle Parrocchie, abbiamo osservato, non applicarsi da alcuni Parrochi, e dagli altri, che esercitano la cura delle anime, il santo Sagrifizio della Messa pel popolo nelle Domeniche, e giorni festivi di precetto; e rinnovando le questioni, che sopra tal proposito si fanno dagli Autori, darsi per probabile, e seguitabile in pratica l' opinione di quelli, che ne' predetti giorni astringono i Curati, e gli altri, ch' esercitano la cura delle anime, a celebrare la Messa, ma non ad applicarla pel popolo, e particolarmente nel caso, in cui i Curati non abbiano la congrua: quasi che non abbia la Sede Appostolica abbastanza spiegata la sua mente sopra questo punto, o che le risoluzioni della Sagra Congregazione del Concilio di Trento, privativa interprete del medesimo, non facciano legge generale, per non essere state pubblicate, o non obblighino in coscienza, o pure abbiano la loro forza nell' uno, e nell'

nell' altro Foro in que' casi, ne' quali sono emanate, ma non negli altri, con altre simili frivole eccezioni.

2. Confessiamo di essere restati sorpresi dal vedere, che chi esercita la cura delle anime tralasci di parlare nelle Domeniche, e Feste sollenni al popolo nel modo poc' anzi accennato, e di sentire; che co' divisati pretesti si pretenda d' iscusare uno de' maggiori mancamenti, che possa commettersi da chi ha cura delle anime. Non sono queste nostre invenzioni, ma sono chiare, e non cavillabili determinazioni del sagro Concilio di Trento *alla sess. 5. cap. 2. de Reformatione*, ove così si legge: *Archipresbyteri quoque Plebani, & quicumque Parochiales, vel alias curam animarum habentes, Ecclesias quocumque modo obtinent, per se, vel per alios idoneos, si legitime impediti fuerint, diebus saltem Dominicis, & Festis solemnibus, plebes sibi commissas pro sua, & earum capacitate pascant salutaribus verbis, docendo, quæ scire omnibus necessarium est ad salutem, annunciandoque eis cum brevitate, & facilitate sermonis vitia, quæ eos declinare, & virtutes, quas sectari oporteat, ut pœnam æternam evadere, & Cœlestem gloriam consequi valeant*: e poco dopo: *neque vero hujus Decreti executionem consuetudo &c. impedire valeat*.

3. Riducendosi la sola controversia al vedere, se alla disposizione *del sopraccitato capitolo secondo della Sessione quinta* tenuta sotto il Pontefice Paolo III. sia aggiunto il peso di dover formalmente predicare in seguela *del cap. 4. della sess. 24. de Reformatione*, tenuta sotto il Pontefice Pio IV. fu l' articolo esaminato dalla Sagra Congregazione del Concilio, e non risoluto nel consesso tenuto *a' 9. di Febbrajo del 1576.* come può vedersi appresso Monsignor Fagnano, Scrittore riguardevole non meno pel credito, il quale per la gran perizia de' sagri Canoni ebbe, fino che visse, in Roma, avendo servito fino all' ultima età nonagenaria la Sede Appostolica ne' più gravi ministerj, ed affari; che per la grande stima, che ne hanno fatta, e ne fanno anche gli Autori Oltramontani, *nel Cap. Inter cætera, n. 33. de officio Ordinarii*. Ma avendo Noi, nel tempo ch' avevamo l' onore di essere Segretario della predetta Congregazione, osservato *nel l. 6. del tempo della Prefettura della chiara mem. del Sig. Cardinal Caraffa, pag. 109. e seg.* essersi riassunto l' esame della materia ad istanza del Vescovo di Malta, essersi detto, *satis esse, ut Parochi, etsi formaliter non prædicent, saltem Dominicis, & festis diebus, plebes sibi commissas pro sua, & earum capacitate pascant salutaribus verbis*; ed essendosi contenuta dentro questi medesimi termini la s. m. d' Innocenzo XIII. nella sua Costituzione, che fece per regolare la disciplina Ecclesiastica ne' Regni di Spagna, dopo un lungo, e penoso esame fattosi in una Congregazione particolare, di cui pure fummo Segretario, come può vedersi nella stessa Constituzione, che fu confermata dalla S. M. di Benedetto XII. acciocchè fosse regola, e norma agli altri Ordinarj, per ben regolare le loro Diocesi: crediamo, non essere i Parrochi obbligati a far predica formale, ma bensì una parlata domestica, e adattata alla capacità del popolo, senza che però possa esimerli da questo peso o la consuetudine, ancorchè fosse immemorabile, o il farsi le prediche in tante altre Chiese, o il poco numero degli ascoltatori: sì perchè il poco numero proviene dal non fare quello, che si dice: dimostrando l' esperienza, che vi è concorso a quelle Parrocchiali, nelle quali il Parroco fa le sue funzioni: sì perchè oltre avere il Concilio di Trento derogato alla contraria consuetudine, Innocenzo XIII. nella sua citata Costituzione, confermata da Benedetto, levò di mezzo tutte queste scuse, mentre dopo aver enunciato il peso imposto dal Concilio di Trento *alla sess. 5. Cap. 2.* così soggiunse: *Nihilominus nonnulli Parochialium Ecclesiarum Rectores hæc, quæ suarum partium adeo sunt, prætermittunt, culpam hujusmodi a se amoliri nitentes vel prætextu immemorabilis, sed quidem pravæ, consuetudinis, vel quia hæc ab ipsis præstari necesse non videatur, suppetente nimirum copia aliorum habentium sacras conciones in aliis Ecclesiis &c. Ne itaque sub inani ipsarum, aliarumque similium excusationum prætextu tanta christianæ reipublicæ pernicies struatur, districte præcipimus &c.*

4. Passando poi all' applicazione della Messa pel popolo nelle Domeniche, e Feste di precetto, il sagro Concilio di Trento *alla sess. 23. c. 1.* così dispone: *Cum præcepto Divino mandatum sit omnibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas agnoscere, pro his Sacrificium offerre*: Sappiamo ancor

ancor Noi le controversie agitare fra' Dottori, se dalle predette parole risulti l'obbligo semplicemente di celebrare, o pure di celebrare, e di applicare pel popolo il frutto medio del Sagrifizio, senza poterlo applicare in quel giorno a favore di altri, e ricevere la limosina per la detta applicazione: ma sappiamo altresì, essere state spiegate le predette parole della Sagra Congregazione del Concilio, privativa interprete del medesimo, come importanti non solamente la celebrazione, ma l'applicazione del frutto medio, conforme può vedersi nel sopraccitato Monsignor Fagnano *nel Cap. Fraternitatem, num. 92. e 93. de Sepulturis*. Sappiamo avere *nell'anno* 1681. la medesima Sagra Congregazione determinato, esser i Curati obbligati ad applicare ogni giorno la Messa pel popolo, se hanno rendite pingui; ed i giorni di Festa, se hanno rendite tenui: *Cum praecepto Divino iis, quibus animarum cura commissa est, mandatum sit pro ovibus suis Sacrificium offerre, saepe alias Sacra Congregatio Concilii censuit, Parochos teneri pro parochianis Sacrificium applicare, atque ea cum distinctione, ut, si redditus pingues sint, singulis diebus; si vero tenues, saltem diebus festivis*; come può vedersi nel Decreto stampato *nell'Unione de' Decreti, e Costituzioni* radunate per comodo degli Ecclesiastici dalla ch. me. del Sig. Card. Carpegna Vicario di Roma, *nel tom. 3. della Teologia Morale* di Monsignor Gennet *della stampa in Venezia pag. 317. e nel Supplemento della Teologia Morale* del P. Sporer *pag. 321.* Ma sappiamo altresì, che posta di nuovo all'esame la materia, ed essendo sembrato troppo gravoso, che i Curati, benchè abbiano rendite pingui, siano obbligati ogni giorno a celebrare, e ad applicare la Messa pel popolo; fu *nel giorno 8. di Febbrajo del 1719.* risoluto, essere obbligati i Parrochi, che non hanno la congrua, ad applicare la Messa pel popolo ne' giorni di Festa, e non essere obbligati i Parrochi, che hanno rendite pingui, applicarla ogni giorno pel detto popolo: *Die 8. Februarii 1716. Sacra Congregatio Concilii, propositis infrascriptis dubiis, primo, an Parochi non habentes congruam, teneantur applicare Missam pro populo saltem diebus festis, ita ut sint cogendi in casu &c. secundo, an Parochi habentes pingues redditus, teneantur quotidie Missam applicare pro populo in casu &c. respondit ad primum affirmative, consuitque danda esse Decreta alias hac de re edita; ad secundum negative: & hujusmodi dubia amplius non proponi mandavit.*

5. Il Decreto è ne' registri della Sagra Congregazione, ed è stampato dopo il Sinodo Diocesano di Monsignor Vicario di Portallegre in Portogallo *alla pag.* 258. E chi bramasse di sapere le anteriori risoluzioni della Sagra Congregazione, alle quali si riferisce il Decreto *del* 1716. e nelle quali si dichiarò, esser tenuti i Curati, e chiunque esercita cura di anime, ad applicare la Messa pel popolo ne' giorni di Domenica, e nell'altre Feste di precetto, abbiano la congrua, o non l'abbiano; basta, che vegga il Monacello ben pratico de' Tribunali di Roma, essendo stato molti anni Uditore della chiara memoria del Sig. Cardinale Petrucci, ed avendo con molta diligenza radunate varie risoluzioni della Sagra Congregazione *nel suo Formolario pratico Legale alle part. 1. della seconda edizione dell'anno 1713. p. 32. num. 4. e seg. al tom. 2. p.* 219. *n.* 18. *e seg. e al tom* 4. *p.* 101. *num.* 121. E chi in oltre volesse vedere altre risoluzioni concordanti più antiche, cioè *del 1692. a' 10. di Maggio, e del 1699. a' 25. di Aprile* confermate in forma specifica dalla s. m. d'Innocenzo XII. potrà leggere il di lui Breve confermativo, stampato appresso l'Anacleto *al lib. 5. Decretal. tit. 3. n. 212. e seg.* e nel Clericato *de discord. foren. discord. 29. de Beneficiis sotto il n. 43. e nel Supplemento alla Teologia* dello Sporer *p.* 321. E chi finalmente avesse la curiosità di sapere il sentimento della Sagra Congregazione dopo *l'anno* 1716. sappia, che nel tempo ch'eravamo Segretario della Sagra Congregazione, ad istanza della ch. mem. del Sig. Cardinale Tanari, Decano, e Vescovo di Ostia, ci prendemmo la libertà, non ostante, che fosse proibito il parlare più di questa materia, di proporre il dubio, se i Parrochi di Castel Romano, di Porciliano, e di Decima, sottoposti al Vescovado di Ostia, i quali non ricevevano, che un tenue assegnamento da' Baroni de' detti luoghi, che sono quasi inospiti, senz'avere un minimo incerto da' miserabili abitatori, fossero obbligati ad applicare la Messa pel popolo ne' giorni più volte nominati; pel motivo accennato, che nulla dal popolo avevano, come non lasciammo di accennare nel Foglio, che secondo il solito

lito si stende, si stampa, e si esibisce alla Sagra Congregazione: *Id autem, quod speciali nota dignum esse videtur in præsenti, est, quod Parochi nihil a Populo recipiunt, cum id quod habent, consequantur a Dominis Castrorum*: la Sagra Congregazione *a' 29. di Gennajo del* 1724. rispose, *teneri, & ad mentem*: e la mente fu, che se forse in qualche giorno festivo avessero que' poveri Curati ritrovata qualche limosina per la Messa, non lasciassero di celebrarla per comodo del popolo, e di applicarla pel benefattore, purchè qualche giorno feriale della medesima settimana applicassero pel popolo il Sagrifizio in luogo di quello, che avrebbero dovuto applicare nel giorno di Festa.

6. In tal maniera è più che evidente l'obbligo, di cui parliamo, secondo il senso della Sagra Congregazione, e de' Sommi Pontefici: Potendo Noi altresì attestare, che in tante centinaja di lettere, che nel decorso di quasi dodici anni abbiamo scritte, e sottoscritte, come Segretario della Sagra Congregazione, rispondendo alla Relazione degli Stati delle Chiese, che da tutte le parti del Mondo ad essa si trasmettono, in seguela della nota Bolla di Sisto V. se dagli Ordinarj non si avvisa, che i Parrochi, e quelli, ch'esercitano la cura delle anime, applicano la Messa pel popolo nelle Domeniche, e giorni festivi, si dà loro l'avvertimento, che lo facciano fare: e sapendo inoltre di certo, rigettarsi negli esami, che si fanno dagli Esaminatori del Sig. Cardinal Vicario di Roma o per gli Ordini, o per le Confessioni, o pe' concorsi alle Parrocchiali, chi interrogato risponde, non essere il Parroco obbligato ad applicare la Messa pel popolo nelle Domeniche, e giorni festivi, per la ragione, che non hanno la congrua, senza che possano aver luogo l'eccezioni di sopra accennate, o che le risoluzioni della Sagra Congregazione non hanno forza di legge, nè astringono nel foro della coscienza; perchè non si pubblicano; imperocchè, quando la legge è stata pubblicata, non v'è bisogno, che la declaratoria della medesima legge sia pubblicata; e benchè non pubblicata, se è fatta da chi non solamente ha l'autorità, ma la privativa d'interpretare, e dichiarare, astrigne, ed obbliga nell'uno, e nell'altro foro; o che hanno le risoluzioni forza, non in tutti i casi; ma in quello solamente, per cui furono fatte, posciachè certamente molte ve ne sono di questa natura; ma tali non sono quelle, di cui parliamo, pel motivo, ch'essendo emanate per intelligenza, ed interpretazione del Sagro Concilio, hanno in ogni caso il loro vigore, ancorchè emanate a petizione, ed istanza di qualche particolare: dal che deriva, che, domandandosi la medesima cosa da qualunque altra persona, si suol rispondere: *Dentur decreta*: come è più volte succeduto nel caso nostro, giusta ciò che abbiamo riferito di sopra: il che nè si fa, nè si può fare, quando si tratta di decreti particolari fatti in un caso particolare, per circostanze particolari non adattabili agli altri casi. Nè per saper queste cose è d'uopo l'essere stato Segretario della Sagra Congregazione; bastando il vedere quanto ha scritto Monsignor Fagnano *nel Cap. Quoniam num. 6. de Constitutionibus*, e quanto ed in generale circa le Risoluzioni della Sagra Congregazione, ed in particolare circa quelle emanate per astringere i Parrochi, e gli altri ch'esercitano la cura delle anime, ad applicare la Messa pel popolo nelle Domeniche, e ne' giorni festivi, ha dottamente e diffusamente scritto il Clericato *nelle discordie forensi de Beneficiis discordia 29.*

7. Il detto finora pienamente dimostra, che a dirittura avremmo potuto ingiugnere a' Parrochi il fare al popolo le dovute salutevoli ammonizioni nelle Domeniche, e Feste solenni, e l'applicare nelle Domeniche, e Feste di precetto la Messa pel popolo. Ma avendo conosciuto, che ciascheduno restava nella sua opinione, ancorchè da Noi più volte fosse stato detto, non esser essa coerente alle massime della S. Sede; giudicammo a proposito, per terminare una volta questi dispareri, scrivendo alla Sagra Congregazione del Concilio sopra il punto dell'insegnamento della Dottrina Cristiana, l'accennare ancora qualche cosa rispetto a' due punti, de' quali ora si tratta: il tutto però per via di storia; non avendo avuto il coraggio di mostrare di esserci così presto scordati de' suoi sentimenti, e della sua autorità, e di non sapere, quali sieno le risoluzioni generali, e quali le particolari. E la medesima *sotto il giorno 9. d'Agosto dell'anno corrente* ci ha risposto così: *Cavendum præterea est, ut omnes Parochi diligenter muneri suo satisfaciant, & singulis diebus festis populo sibi commisso sacra eloquia, salutisque monita exponant*,

San Filippo, che celebra *a' 14. di Novembre*, che però chiama la Quaresima di S. Filippo, continuandola fino a Natale. Si astiene ella in questo tempo dalla carne, dal butirro, dal latte, e dall'uova; ma mangia pesce, olio, e beve vino, il che non fa nella Quaresima: ed in sette giorni solamente dell'Avvento digiuna per obbligo, benchè quasi tutti i Greci sogliano digiunare per divozione, come può vedersi nel Baillet *al tom. 4. delle Vite de' Santi della stampa di Parigi del 1707. nella Storia delle Feste mobili pag. 263.*

5. Oggidì finalmente nella Chiesa Occidentale, comunemente parlando, e prescindendo dalle Famiglie Religiose, quando l'astinenza sia loro prescritta nelle costituzioni, gli altri nel tempo dell'Avvento non fanno astinenza, o digiuno. Ma la cosa non è stata sempre così; imperocchè, passando sotto silenzio i monumenti, che risguardano la Chiesa di là da' monti, e restringendo il ragionamento alla nostra Italia, evvi un Diploma spedito *l'anno* 753. da Aistulfo Re de' Longobardi, in cui obbliga i Monaci di Nonantola a mandargli ogni anno 40. Lucci nella Quaresima di S. Martino: chiamandosi con questo nome il tempo dell'Avvento giustà ciò, che si vede appresso il Martene *de antiqua Ecclesiæ disciplina al cap. 10. num. 5.* Il Pontefice Nicolò I. che visse circa la metà del secolo nono, *nella sua lettera ad consulta Bulgarorum cap. 4.* numerando i digiuni, che si osservano nella Chiesa Romana, vi pone il digiuno dell'Avvento: *Quæ jejunia Sancta Romana suscepit antiquitus, & tenet Ecclesia*. S. Pier Damiano, che visse circa la metà del secolo undecimo, trattando della riforma de' Canonici di Velletri, fa menzione della Quaresima, ch'è avanti la Natività del Signore. Ed Innocenzio III. che visse nel principio del secolo duodecimo, rispondendo all'Arcivescovo di Braga, così dice: *Jejunium etiam apud nos in Adventu Domini agitur*: conforme si legge *nel Cap. Consilium, de observat. jejun.* Ed è d'uopo, che, trasportata la Sede Appostolica da Roma in Avignone, si rilasfasse questa disciplina; avendola il Pontefice Urbano V. ristretta a quelli della sua Curia, essendone chiara la prova appresso il Raynaldi *all' anno di Cristo 1379. sotto il num.* 21. ove si racconta che il detto Pontefice comandò, che tutti i Curiali, *generaliter, & indistinctè in Adventu Domini, & duobus diebus quartam feriam Cinerum immediate præcedentibus, ab esu carnium abstinerent, & in dictis diebus sæculares, & laicos in Curia existentes etiam voluit comprehendi*. E per maggior prova di quanto finora si è detto, non tralasceremo l'osservazione del Beleto, che *nel suo libro de Divinis Officiis al c. 11.* cercando, perchè non s'intimi nella Chiesa il digiuno di S. Tommaso Appostolo, risponde: *Quia Festum ejus est in Adventu, in quo quasi continuum jejunium debemus observare*: il che pure fu ponderato dal Martene *nel luogo citato al n. 6.*

6. E di qui passando alle altre opere di pietà, che ancor oggi la Chiesa desidera da tutti i suoi fedeli per infiammare le anime alla nostra cura commesse a non abusarsi di questo tempo accettabile, ma a servirsene in loro profitto, e vantaggio spirituale, accenneremo qualche cosa del principio del santo Avvento, del fine per cui è stato istituito, de' riti che in esso osserva la Chiesa: colla speranza, che ciò possa non poco contribuire a quel tanto, che speriamo di ottenere dalla loro divozione ne' santissimi giorni dell'imminente Avvento.

7. Se prestiamo fede al Durando *nel lib. 6. cap. 3. num. 1.* l'Avvento fu istituito dal Principe degli Appostoli S. Pietro. Il Baillet troppo parziale del suo Regno di Francia, ascrive il principio dell'Avvento, e la di lui istituzione a S. Perpetuo Vescovo di Tours, come può vedersi *nel luogo citato alla pag. 259.* sul fondamento, che Gregorio Turonense *nel lib. 10. delle sue Storie al cap. 31.* attesta, che il predetto S. Perpetuo, il quale visse nella metà del secolo quinto, ordinò il digiuno di tre giorni la settimana dopo la Festa di S. Martino fino a Natale. Ma Noi colla scorta di un altro Autore della stessa nazione, ch'è l'erudito Martene *nel luogo citato al cap. 10. n. 1.* porteremo il principio dell'Avvento al secolo sesto, e ne faremo autore il gran Pontefice S. Gregorio; tanto più che col Martene concordano Amalario *nel libro de Ecclesiasticis Officiis*, e l'Abate Benone *nel suo libro de Ritibus Missæ*, e che nel Sagramentario di S. Gregorio veggiamo espressamente nominate le quattro Domeniche dell'Avvento, che in alcune Chiese furono di poi estese a cinque, ed ancora a sei, giusta il rito Ambrosiano, che incomincia l'Avvento nella prima Domenica dopo la Festa di S. Martino: *Ambrosianus Adventus*, dice Rodulfo Tungrense, *habet sex*

sto, che in questo tempo dell' Avvento il Diacono, e Suddiacono, per segno di mestizia si levano la Dalmatica, e Tonicella, e prendono le Pianete, così soggiugne: *Ut in ipsis legant, vel ministrent, sed lecturi, aut ministraturi illas exuunt, manifeste profitentes, illam suam non esse vestem, nec propter suum Ordinem sibi debitam, sed propter Dominicae, vel alicujus Festi reverentiam, se accipere accommodatam, ut inopem, atque indecentem consolentur expoliationem.*

10. Supposte queste notizie, e particolarmente riflettendo alle due venute di Gesù Cristo, una come Redentore per salvarci, l'altra di Giudice per giudicarci; e chi sarà che ardisca di profferire, esser il sagro Avvento ristretto a' Frati, e alle Monache, e potersi avere come un tempo indifferente, e non dissimile dagli altri tempi dell' anno? Deh, o anime alla nostra cura commesse, contentatevi, che vi parliamo colle parole di S. Ambrogio *nell' Appendice serm. 1. num. 1.: Hoc tempus, fratres carissimi, non immerito Domini Adventus vocatur, nec sine causa Sancti Patres Adventum Domini celebrare coeperunt, ac sermones de his diebus ad populum habuerunt; id namque ideo instituerunt, ut se unusquisque fidelis prepararet, & emendaret, quo digne Dei, ac Domini sui nativitatem celebrare valeret.* Contentatevi, che vi ricordiamo lo star lontani in ogni tempo da' peccati, ma particolarmente in questi santi giorni, e specialmente da' peccati di carne: rinnovando con questa nostra Notificazione gli Editti de' nostri Predecessori contra chi in questi giorni fosse ritrovato delinquente, anche con quelle persone, colle quali in altri tempi, per non isconvolgere il Mondo, è d'uopo chiudere gli occhi. E' una gran cosa in verità il considerare da una parte, ch' erano talmente una volta dotati di perfezione i seguaci di Cristo, che si poteva francamente insinuar loro l'astenersi in questi santi giorni dell' Avvento anche dalla copula maritale, come ne fa testimonianza l' Autore della lettera a Bibiano, che va sotto nome di S. Agostino: *Apud nos itaque ex ejus solemnitate*, parla della Festa di San Martino, *abstinentia a carnibus, vel conjugali copula filiis Ecclesiae indicitur ut ad Natalem Domini securius communicent*: col quale concorda Roterio Vescovo di Verona *nello Spicilegio tom. 2. pag. 164.: In Adventu Domini nisi Festivitas intercedat, quatuor hebdomadibus a carnibus noveritis abstinendum, & coitu*: e che oggidì colla sferza alla mano a mala pena si possa sperare, che sieno per astenersi dalle sozze lascivie; quasi che sieno ritornati quegl' infelici tempi della mezza età, in cui nella Lombardia, e nella Francia erasi introdotta la rea costumanza delle *Taide*, cioè delle guerre, ed inimicizie private, nelle quali taluno con privata autorità assumeva il vendicarsi di qualche torto, che o esso, o i suoi parenti avessero ricevuto: delle quali private guerre, o sieno *Taide*, evvi una bella Dissertazione del Sig. du Cange *ad Joinvillam*, e nelle quali il Pontefice Alessandro III. nel Concilio Lateranense fu per la pubblica perversità indotto a raccomandarsi, che almeno si sospendessero in alcuni giorni dell' anno, e individualmente dall' Avvento fino all' Ottava dell' Epifania, come si può vedere *nel Cap. Treguas, de Tregua, & pace*.

11. Esclusi i peccati, quanto sappiamo, e possiamo, esortiamo ciascheduno alla frequenza de' santi Sagramenti almeno in ogni Domenica dell' Avvento, e ciò colla scorta del gran S. Carlo Borromeo *nel quarto Concilio Provinciale*, ove così dice: *Parochus autem, cum ad eum frequentissimum Sacramentorum usum Parochiae suae fideles cohortetur, ut Provinciali tertio Concilio sancivimus, tum crebris monitis illud, quod Silverius Pontifex Maximus statuit, in consuetudinem revocare studeat, ut, qui saepius non communicant, singulis saltem Dominicis diebus in Quadragesima Corpus Domini sumant, ac praeterea diebus Dominicis Adventus.*

12. Per degnamente prepararvisi, oltre la seria meditazione del secondo Avvento di Gesù Cristo, quando verrà a giudicare i vivi, ed i morti, non lasci ciascheduno di considerare ancora il primo Avvento, cioè chi è quegli che viene, donde venga, ove venga, e per qual fine venga, quando venga, e per quale strada: *Vos circa ea* (sono parole di S. Bernardo *nel sermone 1. in Adventum Domini*) *quae vere salutaria sint, sedula cogitatione versamini, & diligenter pensate rationem Adventus hujus; quaerentes nimirum, quis sit, qui veniat, unde, quo, ad quid, quando, & qua*; essendo quegli che viene, il Figlio del Grande Iddio: *secundum Gabrielis testimonium Altissimi Filius*: dice S. Bernardo, di cui pure sono tutte l'altre parole, che sieguo-

sieguono: venendo dal cuore del Padre nell' utero della Vergine, e dalla sommità del Cielo alle parti inferiori della terra: *Venit utique de corde Dei Patris in uterum Virginis Matris, venit a summo Cœlo in inferiores partes terræ*: venendo con una inestimabile degnazione nello squallore del nostro carcere: *Apparuit inæstimabilis dignatio, & penitus inexcogitabilis, quod in carceris hujus horrorem tanta descendere dignata est celsitudo*: venendo per riscattarci dalla schiavitù di Satanasso: *Propter nos venit. Mira quærentis Dei dignatio, magna dignitas hominis sic quæsiti!* venendo in quel tempo, in cui v'era maggior bisogno della sua venuta: *Vere sapienter disposuit sapientia, ut, cum magis esset necessarium, tunc primo ferret auxilium &c. nimirum plenitudo, & abundantia temporalium, oblivionem, & inopiam fecerat æternorum. Opportune ergo tunc advenit æternitas, quando magis temporalitas prævalebat*: e dovendo essere nostra cura il rintracciare la strada per cui viene, per poterlo degnamente rincontrare: *Via, per quam venit, diligenter requirenda, ut possimus, sicut dignum est, ei occurrere &c. propterea dignum est, ut, si non valet infirmus in occursum tanti medici procedere longius, saltem conetur erigere caput, & aliquatenus assurgere venienti &c. usque ad temetipsum occurre Deo tuo &c. usque ad cordis compunctionem, & oris confessionem occurre, ut saltem exeas de sterquilinio miseræ conscientiæ, quoniam indignum est illuc auctorem puritatis intrare*.

13. Finalmente inculchiamo la divozione delle sante Novene, e rinnoviamo l' Editto da Noi pubblicato *fatto in giorno* 28. *di Novembre dell' anno passato* 1731. in cui sotto pene a Noi arbitrarie proibimmo, e di nuovo proibiamo l' aprir le porte delle Chiese, ove si fanno i santi esercizj delle predette Novene, avanti il segno della Messa di S. Pietro: e comandammo, e comandiamo, che la sera alle ore 23. sia esposto il Santissimo Sagramento, diasi la Benedizione, ed uscito il popolo si chiudano le porte in tal maniera, che sieno chiuse alle ore 24.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 21. Novembre 1732.

XII. NOTIFICAZIONE

Della Tavola dell' Aurora, Levata del Sole, Mezzo giorno, e Mezza notte: perchè sia tanto necessario saperla: de' disordini che nascono non osservandola, dell' ora, in cui si debbano cominciare le Messe, terminarle, come il digiuno, e l' osservanza delle Feste.

1. E' Necessaria la cognizione dell' Aurora, del Mezzo giorno, e della Mezza notte, per adempiere, come si deve, i precetti della Chiesa.

2. E' necessaria la cognizione dell' Aurora; non potendosi celebrare la Messa prima della medesima, coma si vede *nella rubrica del Messale decima quinta*: *quacumque hora ab Aurora*: quando l' anticipazione non fosse assai piccola, come abbasso si dirà, o quando taluno non avesse avuto dalla Sede Appostolica qualche Privilegio di poter celebrare prima del detto tempo, del qual Privilegio dee servirsi con molta cautela, come prescrive il Sommo Pontefice Paolo III. *nella sua Bolla* 22. *tom.* 1. *del Bollario* §. 52.: *Quodque Indulto celebrandi, seu celebrare faciendi ante diem, parce utantur, quia, cum in Altaris ministerio immoletur Dominus noster Jesus Christus Dei Filius, qui candor est lucis æternæ, congruit, hoc non in noctis tenebris fieri, sed in luce*; ed eccettuata la notte della Vigilia del santo Natale, in cui per commune consuetudine della Chiesa si celebra la Messa dopo la mezza notte, come ben avverte il Pasqualigio *de Sacrificio novæ legis tom.* 1. *quæst.* 405. avendo il Sommo Pontefice San Pio V. *nella sua Bolla* 4. *al tom.* 2. *del Bollario*, levati tutti gli antichi Privilegj, in vigore de' quali certi privilegiati celebravano nella notte del Natale la prima Messa prima della mezza notte.

3. E' necessaria la cognizione del Mezzo giorno, prescrivendo il Sagro Concilio di Trento *nel Decreto de observandis, & evitandis in celebratione Missæ*, che i Sacerdoti celebrino la Messa nell' ore debite: e l' ora debita è espressa *nella citata rubrica del Messale*, ove così si legge: *Missa privata saltem post Matutinum, & Laudes, quacumque hora ab Aurora usque ad Meridiem*

dici

dici potest. La s. m. di Clemente XI. fece esaminare questo punto in una Congregazione di molti dotti Cardinali, e Prelati: e benchè la Congregazione inclinasse alla tolleranza di un terzo d'ora avanti l'Aurora, e dopo Mezzogiorno; quel Sommo Pontefice nulladimeno non la volle approvare, e l'Editto fu pubblicato, e conceputo colle seguenti parole: *Comandiamo, che le Messe non possano incominciarsi prima dell' Aurora, e che a Mezzogiorno debbano essere del tutto terminate*.

4. Continuossi in questa medesima maniera nel Pontificato della s. m. d' Innocenzo XIII. Ed essendosi di nuovo posta la materia all'esame nel Pontificato della s. m. di Benedetto XIII. fu ammessa la tolleranza sopraddetta del terzo d'ora, ed in questa maniera fu pubblicato l'Editto: e consimile è l'Editto pubblicato nel Pontificato di N. S. felicemente Regnante.

5. E conformandoci ancor Noi a questa medesima benigna tolleranza, ci contentiamo, che in questa nostra Città si celebrino le Messe un terzo d'ora prima dell' Aurora, ed un terzo d'ora dopo Mezzogiorno; ma nè prima, nè dopo, quando però non vi fossero o Chiese, o persone, che avessero qualche Privilegio Appostolico non rivocato di poter celebrare un'ora dopo Mezzogiorno, come hanno in Roma le Chiese di S. Luigi de' Francesi, de' Ss. Appostoli, di S. Giacomo Scossacavalli, di S. Antonino de' Portoghesi, di S. Carlo al Corso, de' Pii Operarj, e de' Cappuccini, che per sottrarsi dalla legge comune spedirono un Indulto Appostolico.

6. Altrimenti chi lasciasse correre, essendo pur troppo tanto sconvolte l'ore del secolo, a poco a poco si rimetterebbero in piedi, giusta l'uso de' primi secoli, le Messe notturne, o almeno le vespertine, che nella primitiva Chiesa si celebravano coll' esempio della Sinagoga, che offeriva il Sagrifizio mattutino, e vespertino; non essendosi potuto così in un subito abrogare i riti legali; come ben riflette la ch. mem. del Sign. Cardinal Bona *Rerum Liturgic. lib. 1. cap. 21. n. 3. della stampa di Roma*.

7. L'ora altresì del Mezzogiorno dee sapersi, per non isciorre prima del tempo il digiuno Ecclesiastico. Sarebbe troppo novizio nelle materie Ecclesiastiche chi non sapesse, che per dodici secoli nella Quaresima non si mangiava, che la sera, cioè tre ore dopo l'ora nona; e che negli altri digiuni dell'anno non si poteva mangiare, che dopo l'Uffizio di nona, che vuol dire tre, e più ore dopo il Mezzogiorno; onde il Micrologo *de Rebus Ecclesiasticis al cap. 49.* così dice: *In hoc Quadragesimale jejunium a caeteris differt jejuniorum diebus; quod in aliis post Nonam, & in hoc post vesperum refici debemus*: e concorda il *Can. Solent, de Consecrat. dist. 1.* Nel secolo decimo terzo si diede principio a sciorre tutt' i digiuni alla predetta ora nona, siccome si raccoglie da S. Tommaso d'Aquino, e da Alessandro di Ales, Scrittori di quel secolo, dal primo *nella 2. 2. q. 147. art. 7.* dal secondo *nella part. 4. della Somma Teologica q. 28. membr. 7. art. 2.*, e solamente nel fine del secolo decimo quarto fu introdotta l'usanza di mangiare ne' giorni di digiuno nel Mezzogiorno, ma non prima, che vuol dire all' ora sesta, ora per altro comune de' pranzi. E però *nella Genesi al cap. 43. vers. 6.* così parla Giuseppe: *Introduc viros domum, & occide victimas, quoniam mecum sunt comesturi meridie*: e nel Vangelo di S. Giovanni *al c. 4.* dopo avere l'Evangelista indicata l'ora del colloquio di Gesù Cristo colla Samaritana: *erat hora quasi sexta*: soggiunse, che vennero i Discepoli pregandolo, che prendesse cibo, e che mangiasse: *Rabbi manduca*.

8. E necessaria la cognizione della mezza notte, per l'esatta osservanza delle Feste di precetto, ed astinenza dall'opere servili: poichè, sebbene nel Concilio di Conpiegne, tenuto sotto Gregorio IV. *l'anno 833.* e riferito *nel cap. 1. de Feriis*, la Festa incominciasse dalla sera della Vigilia, e finisse nella sera dalla medesima Festa: *Omnes dies Dominicos a vespera in vesperam cum omni veneratione decernimus observari, & ab omni illicito opere abstinere*: come ancora va eruditamente dimostrando il Tommasino *nel suo Trattato delle Feste lib. 2. c. 5.* avendo però il Sommo Pontefice Alessandro III. *nel cap. 2. de Feriis*, determinato, che il principio, ed il fine della Festa si regolasse dalla consuetudine: *Licet scriptum sit: de vespera in vesperam celebrabitis Sabbatha vestra: Festorum tamen principium, & finis, juxta eorum qualitatem, & diversarum regionum consuetudinem debet attendi*: In quasi tutta l'Europa è introdotta la pratica dell' osser-

van-

vanza della Festa da una mezza notte all' altra mezza notte, come osserva il Gozal. *nel cap. Omnes, littera C de Feriis*.

9. E' pure necessaria la cognizione della mezza notte nel tempo della celebrazione delle nozze. Una volta non si potevano celebrare dalla Settuagesima all' Ottava di Pasqua, e nemmeno nelle tre settimane avanti la Festa di S. Gio: Battista, e dall' Avvento del Signore sino all' Epifania, come può vedersi negli antichi monumenti riferiti dal Juenin *de Sacramentis dissert. 10. de Matrimonio c. 13. art. 2.* Il Sagro Concilio di Trento restrinse la proibizione dall' Avvento fino al giorno dell' Epifania, e dal primo giorno di Quatesima fino all' Ottava di Pasqua, giusta ciò che si legge *alla Sess. 24. de Reformatione Matrimonii c. 10.* misurandosi questo tempo dalla mezza notte del Sabbato avanti la prima Domenica dell' Avvento, fino alla mezza notte *inclusive* dopo il dì dell' Epifania; e dalla mezza notte avanti il giorno delle Ceneri, fino alla mezza notte *inclusive* della Domenica *in Albis*, secondo la comune opinione appresso il Clericato *de Sacramento Matrimonii decis. 38. n. 5.*

10. E' finalmente necessaria la cognizione della mezza notte per l'osservanza del digiuno naturale, non potendo mangiare dopo la medesima chi nel giorno seguente vuol dir Messa, o comunicarsi; e per l'osservanza del digiuno Ecclesiastico, in ordine all'astinenza da' cibi vietati incominciando la proibizione dalla mezza notte sino all' altra mezza notte, secondo l'opinione comune appresso l' Azorio *Inst. Moral. al lib. 7. c. 26. q. 6. Sexto quaeritur, undenam incipiant dies jejuniorum, quod ad abstinendum a carnibus, & aliis cibis tali tempore prohibitis attinet? Respondeo, incipere a Media nocte usque ad Mediam noctem.*

11. In ultimo si richiede la notizia dell' Aurora, del mezzo giorno, e della sera, per la Salutazione Angelica, che piamente si recita da' fedeli ne' predetti tre tempi. Tal divozione si dice da alcuni istituita da Urbano II. almeno per la mattina, e la sera, acciocchè si pregasse da tutto il mondo cattolico pel felice esito della famosa Crociata, e ch'essendo durato questo pio istituto per lo spazio di anni 139. ed essendo dipoi andato in disuso, fu rimesso in piedi da Gregorio IX. coll' aggiunta della Salutazione Angelica da recitarsi nel mezzo giorno, se prestiamo fede al Monaco Benedettino Arnoldo *nella sua Opera intitolata Lignum Vitae*. Altri sono di sentimento, che il segno del mezzo giorno fosse istituito da Lodovico XI. Re di Francia. Altri da Calisto III. per eccitare i fedeli a pregare per l'esercito cristiano, che in Ungheria combatteva per la Fede, se crediamo al Magri *nella sua Notizia Ecclesiastica alla parola Salutatio*. Ma chi esamina un poco più a fondo le materie Ecclesiastiche, e non crede ne' fatti antichi agli Scrittori moderni, se non a misura degli antichi monumenti, che portano; sostiene, non ritrovarsi di questa trina Angelica Salutazione memoria più antica degli statuti di Francesco *de Puteo*, Priore della gran Certosa, che visse nel principio del secolo decimo sesto: per lo che l'erudito Mabillon *nella prefazione al secolo quinto Benedettino n. 122.* così lasciò scritto: *Ex quo intelligitur, hunc morem a Gallia incepisse sub initio saeculi decimi sexti*. E la s. m. di Benedetto XIII. arricchì questa santa divozione col tesoro delle sante Indulgenze.

12. Non hanno lasciato i nostri degnissimi Antecessori di pubblicare la tavola indicativa dell' Aurora, del mezzo giorno, e della mezza notte, ed anche con grand' esattezza, come può vedersi dalla medesima, in cui si notano i minuti. Ma essendosi considerato, che per l'adempimento de' precetti Ecclesiastici basta l'ora morale, e ch' erano molti gli scrupoli, da' quali molte persone dabbene erano vessate, regolandosi il tempo dell' Aurora, dell' ore del mezzo giorno, e della mezza notte a minuti, e che in Roma, e nelle altre più riguardevoli Città d' Italia tutto ciò regolavasi a quarti d'ora interi; essendoci Noi prevaluti per questa riduzione dell'opera di un nostro insigne Concittadino, il cui nome è celebre non solamente nell' Italia, ma in tutta l'Europa, pubblichiamo l'annessa tavola regolativa del principio dell' Aurora, e dell' ore del mezzo giorno, e della mezza notte: volendo, ch'ella sia osservata in questa nostra Città, e Diocesi, che sia esposta in tutte le Sagrestie, onde se ne provvederà chi ne ha la custodia, e che in avvenire si stampi dopo il Calendario della nostra Chiesa Metropolitana.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. il 1. Decembre 1722.

GEN-

GENNAJO.

Giorni del mese	Principio dell' Aurora. Ore	Qu.	Giorni del mese	Lev. del Sole. Ore	Qu.	Mezzogiorno. Ore	Qu.	Ora del Matt. Ore	Qu.	Mezza notte. Ore	Qu.
1	13	0	1	14	3	19	1	21	1	7	1
11	12	3	14	14	2	19	0			7	0
21	12	2	22	14	1						
28	12		28	14	0						
						18	3			6	3

FEBBRAJO.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora. Ore	Qu.	Giorni del mese.	Lev. del Sole. Ore	Qu.	Mezzogiorno. Ore	Qu.	Ora del Matt. Ore	Qu.	Mezza notte. Ore	Qu.
3	12	0	3	13	3			21	0		
9	10	3	9	13	2	18	2			6	2
15	11	2	14	13	1						
20	11	1	19	13	0	18	1			6	1
25	11	0	24	12	3						

MARZO.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora. Ore	Qu.	Giorni del mese.	Lev. del Sole. Ore	Qu.	Mezzogiorno. Ore	Qu.	Ora del Matt. Ore	Qu.	Mezza notte. Ore	Qu.
2	10	3	1	12	2	18	0	20	3	6	0
7	10	2	6	12	3						
12	10	1	11	12	0	17	3			5	3
16	10	0	16	11	1						
21	9	3	21	11	2	17	2	20	2	5	2
25	9	2	25	11	1						
30	9	1	30	11	0	17	1			5	1

APRILE.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora. Ore	Qu.	Giorni del mese.	Lev. del Sole. Ore	Qu.	Mezzogiorno. Ore	Qu.	Ora del Matt. Ore	Qu.	Mezza notte. Ore	Qu.
4	9	0	4	10	3						
8	8	3	9	10	2	17	0	20	1	5	0
12	8	2	14	10	1						
17	8	1	19	10	0	15	3			4	3
21	8	0	25	9	3						
26	7	3	30	9	2	16	2	20	0	4	2
30	7	2									

M A G G I O.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora. Ore	Qu.	Giorni del mese.	Lev. del Sole. Ore	Qu.	Mezzogiorno. Ore	Qu.	Ora del Matt. Ore	Qu.	Mezza notte. Ore	Qu.
5	7	1	6	9	1						
9	7	0	12	9	0	16	1			4	1
14	6	3	19	8	3					4	0
19	6	2	26	8	2	26	0	19	3		
24	6	1									
30	6	0									

G I U G N O.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora. Ore	Qu.	Giorni del mese.	Lev. del Sole. Ore	Qu.	Mezzogiorno. Ore	Qu.	Ora del Matt. Ore	Qu.	Mezza notte. Ore	Qu.
7	5	3	7	8	1			19	3		
22	5	2	12			15	3			3	3

L U G L I O.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora. Ore	Qu.	Giorni del mese.	Lev. del Sole. Ore	Qu.	Mezzogiorno. Ore	Qu.	Ora del Matt. Ore	Qu.	Mezza notte. Ore	Qu.
1	5	2	1	8	1	15	3	19	3	3	3
6	5	3	17	8	2	16	0			4	0
13	6	0	25	8	3						
19	6	1									
25	6	2									
30	6	3									

A G O S T O.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora. Ore	Qu.	Giorni del mese.	Lev. del Sole. Ore	Qu.	Mezzogiorno. Ore	Qu.	Ora del Matt. Ore	Qu.	Mezza notte. Ore	Qu.
4	7	0	1	9	0	16	1			4	1
8	7	1	7	9	1						
13	7	2	13	9	2	16	2	20	0	4	2
18	7	3	18	9	1						
32	8	0	24	10	0	16	3			4	3
26	8	1	29	10	1						
30	8	2									

SET-

S E T T E M B R E.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora. Ore	Qu.	Giorni del mese.	Lev. del Sole. Ore	Qu.	Mezzogiorno. Ore	Qu.	Ora del Matt. Ore	Qu.	Mezza notte. Ore	Qu.
4	8	3	3	10	2	17	0	20	2	5	0
8	9	0	8	10	3						
13	9	1	13	11	0	17	1			5	1
18	9	2	18	11	1						
23	9	3	23	11	2	17	2	20	2	5	2
27	10	0	27	11	3						

O T T O B R E.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora. Ore	Qu.	Giorni del mese.	Lev. del Sole. Ore	Qu.	Mezzogiorno. Ore	Qu.	Ora del Matt. Ore	Qu.	Mezza notte. Ore	Qu.
2	10	1	3	12	1	17	3			5	3
6	10	2	7	12	2						
11	10	3	12	12	3	18	0	20	3	6	0
16	11	0	17	12	0						
22	11	1	22	12	1	18	1			6	1
27	11	2	27								

N O V E M B R E.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora. Ore	Qu.	Giorni del mese.	Lev. del Sole. Ore	Qu.	Mezzogiorno. Ore	Qu.	Ora del Matt. Ore	Qu.	Mezza notte. Ore	Qu.
1	11	3	1	13	2	18	2	21	0	6	2
7	12	0	7	13	3						
14	12	1	14	14	0	18	3			6	3
21	12	1	20	14	1						
			27	14	2	19	0	21	1	7	0

D E C E M B R E.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora. Ore	Qu.	Giorni del mese.	Lev. del Sole. Ore	Qu.	Mezzogiorno. Ore	Qu.	Ora del Matt. Ore	Qu.	Mezza notte. Ore	Qu.
1	12	3	8	14	3						
17	13	0	13			19	1	21	1	7	1

XIII.

NOTIFICAZIONE

Di quel che debbano i Vicarj Foranei mettere in considerazione a' Parrocchiani votanti nelle nomine che fanno a qualche Parrocchia di lor padronato: de' disordini, che sogliono nascere, facendosi tali nomine: e quanto debbono osservare i Vicarj co' Preti, che concorrono, e con que' che li nominano, perchè succeda una degna, e canonica destinazione.

Molto Rev. Sig. Vicario Foraneo.

1. DAL debito del nostro Appostolico ministero ci sentiamo indotti a scrivere questa Lettera Circolare. *Sotto il giorno 27. di Settembre prossimo passato* pubblicammo la Notificazione in ordine a' concorsi per le Chiese Parrocchiali, ed alle persone, che debbono essere presentate da' Padroni laici, quando le Chiese sono di loro nomina. Con questa Lettera intendiamo di dare qualche regola per le nomine da farsi da' Parrocchiani della nostra Diocesi, quando la Chiesa Parrocchiale, che vaca, è di loro nomina.

2. Succedendo dunque il caso, che resti vacante nella sua Vicaria qualche Parrocchia di Nomina de' Parrocchiani, incarichiamo alla sua coscienza il convocare o nella Chiesa vacante, o in altro luogo, che a lei possa sembrare più opportuno, i Parrocchiani, che debbono dare il loro voto, e ciò dentro il tempo de' quattro mesi, che si danno da' sagri Canoni a' Padroni laici di nominare, come può vedersi *nel Cap. unic. de Jurepatronatus in sexto*, parlando loro in nome nostro nella maniera seguente.

3. Incomincierà il discorso dal far capir loro, che il dare il voto, per esibire a Noi la nomina di una Persona Religiosa per loro Curato, è il maggior atto, che possano fare nel tempo della vita loro: che si tratta di una cosa importantissima, trattandosi di eleggere, o nominare, chi, essendo il loro Curato, sarà il loro Superiore, avrà la cura delle anime loro, amministrerà loro i Sagramenti in vita, ed in morte: che questa non è facenda da spedirsi a capo alto, ma dopo essersi raccomandati al Signor Iddio per avere la sua assistenza: e che sarà sottoposto alla di lui indignazione chi deviando dal retto fine nel dare il suo voto, non avrà la mira al di lui servizio, al bene della Parrocchia, e dell'anime, anteponendo al più degno, ed al più idoneo, il meno degno, ed il meno idoneo, per capriccio, o per altri motivi mondani: *Non est hoc consulere populis* (scrive S. Leone il Grande *nella sua lettera prima*, che in altre Edizioni è *l'87. a' Vescovi dell' Affrica*) *sed nocere; nec præstare regimen, sed augere discrimen. Integritas enim Præsidentium salus est subditorum.*

4. E siccome chi elegge un Medico, un Nocchiero, un Capitano, che non sono periti nel loro mestiere, è reo nel tribunale di Dio di tutt' i danni, che derivano dall' ignoranza degli eletti, così chi bada a soddisfare il suo genio, e non dà il voto al Sacerdote capace di ben amministrare la cura dell' anime, ma lo dà ad un altro, che non è tale, o che è meno abile dell' altro, è reo nello stesso tribunale del Signor Iddio di tutt' i mali, che ne sieguono, e di tutto il bene, che si sarebbe avuto, se avesse contribuito alla nomina di quello, che, se fosse stato nominato, ed avesse ottenuta la Parrocchia, l'avrebbe fatto.

5. Il pensiero non è nostro, ma del gran Maestro di pietà Lodovico di Granata *nella sua Predica de officio Pastoris*, ove così dice: *Præferens indignum, reus est omnium animarum, quæ ob ejus indignitatem periclitantur. Reus est omnium flagitiorum, quæ ex hoc crimine consequuntur. Reus denique omnium aut eleemosynarum, aut aliorum bonorum, quæ boni Rectoris studio perficerentur. Quemadmodum enim, qui aut imperitum Medicum, aut Nauclerum, aut Ducem, aut Pastorem præficit, reus est omnium damnorum, quæ ex horum ignorantia consecuta sunt; ita plane, qui indignum eligit in Ecclesiæ ministrum, omnium malorum consequentium reus est. Omnia enim hæc & nomina, & officia cuilibet Ecclesiæ ministro simili ratione conveniunt:* al che pure allude il sagro Concilio di Trento *alla sess. 24. cap. 1. de Reformatione*, ove così dice: *eosque alienis peccatis mortaliter peccare, nisi quos digniores, & Ecclesiæ magis utiles judicaverint &c. præfici diligenter curaverint.*

6. Stabilita questa massima, ella non tralascierà di andare spiegando a' Parrocchiani congregati, cosa sia il peccato della simonia, quan-

quanto sia grande, dicendo il Pontefice Pasquale II. *nel Can. ultim. 1. quest. ultim. Omnia crimina ad comparationem simoniacæ hæresis quasi pro nihilo reputantur*: e confermandolo il Pontefice Lucio *nel Cap. Sicut de simonia: Simoniaca pestis sua magnitudine alios morbos vincit*: aver luogo la simonia ancora in queste nomine, esser rei di simonia coloro, i quali sperano di ottenere, o hanno ottenuto qualche regalo, per dare il loro voto, o ch' essendo debitori di uno, che concorre alla Parrocchia, sono ad esso favorevoli, per aver ottenuta la promessa o della diminuzione del debito, o della dilazione nel pagare, o che finalmente si risolvono a dare il voto ad uno, e non ad altro, per avere il primo promesso loro di non esigere qualche parte de' suoi diritti Parrocchiali, o pure di esentarli in tutto dal pagamento. Così determinò il Pontefice Alessandro III. *nel Cap. Veniens de Testib. & Attestationib.* che dice reo di simonia quello, *qui promiserat unicuique parochianorum quinque barilos vini remittere, qui Sacerdoti sibi pro tempore servienti, consueverat pro Beneficio dari*. Il rimanente è dottrina chiara, e non controversa fra' Teologi. E perchè alle volte il timore della pena molto contribuisce ad impedire il male; ella nel suo ragionamento potrà dir loro francamente, che, subito ch' essi avranno conseguita qualcheduna delle cose temporali poc' anzi accennate, la simonia diventerà reale: che chi ha ricevuto, ha incorsa la scomunica riservata al Papa, come più abbasso dirassi: che l' atto della nomina fatto in questa maniera, è di niun valore: e che mai conseguiranno l' assoluzione dalla scomunica incorsa, se non restituiranno quanto hanno ricevuto, non già al Sacerdote indegno, che gliel' ha dato, ma bensì alla Chiesa, o a' poveri, secondo il sentimento della S. Penitenzieria, attestato dal pratico P. Tesauro *de Pœnis Ecclesiasticis part. 2. nella parola simonia c. 2. n. 4.*

7. Ma figuriamoci, come vogliamo sperare, che la sopraddetta iniquità non sia di molti, ma di pochi; molti però si ritroveranno, che riconoscendo esser migliore dell' altro per la cura dell' anime un tale determinato Sacerdote, hanno il coraggio di dare il voto o al meno abile, o all' inabile, per motivo, che hanno promesso di dargliele, o perchè essendo loro amico, o parente, credono di non dover mancare alle leggi dell' amicizia o del sangue, lasciando passare un' occasione assai propria di fare per esso quanto possono, o perchè essendo loro questo tale raccomandato da persone qualificate, e potenti, non comple ad essi disgustarle, e perdere la loro protezione, che può essere di tanto vantaggio in mille contingenze loro.

8. Per isradicare questi pur troppo cattivi sentimenti, è d' uopo, ch' ella s' armi di zelo, e parli con franchezza, facendo capir loro, che le sopraddette tali promesse non sono obbligatorie, ancorchè sieno spogliate di qualsisia riguardo temporale, del quale quando fossero rivestite, non sarebbero esenti dalla simonia: ed il non essere obbligatorie molto maggiormente avrebbero il suo luogo, quando, come per lo più suole accadere, fossero state fatte nel tempo, che ancora viveva il Sacerdote, per la di cui morte è vacante la Parrocchia. Non è questa nostra invenzione, ma è risposta del Sommo Pontefice Onorio III. *nel Cap. Cum dilecta, de concessione Prabendæ*, ove con gravi parole si disapprova la promessa fatta da Giovanna Contessa di Fiandra, figlia di Balduino Imperador di Costantinopoli, di nominare nel caso della vacanza alcune persone a' suoi Benefizj padronali, che per anche non vacavano. Dirà loro altresì, non potersi in coscienza regolare le nomine col vincolo dell' amicizia, o del sangue; ma esser d' uopo, che abbiano per oggetto il servizio di Dio, e l' utile della Chiesa: *Non ex affectu carnali, sed discreto judicio debuisti Ecclesiasticum Officium, & Beneficium in persona magis idonea dispensare*: sono parole di un Sommo Pontefice *nel Cap. Ut nostrum, ut Eccles. Benef. sine diminut. confer.* esservi una certa specie di peccato, che si dimanda *acceptatio personarum*, la quale si commette, allora che nella collazione, o nomina a' Benefizj, si lascia da parte il più degno, e si sceglie il meno degno per lo riguardo dell' amicizia, o del sangue: potersi solo tollerare, ch' essendo l' amico, ed il parente di merito uguale all' altro, il quale non è parente, o amico, si preferisca il primo al secondo. Questa dottrina è espressa da S. Tommaso 2. 2. *q. 63. art. 1. Ad primum, e nel Quodlibet. 4 q. 8. art. 4.* Ed il medesimo S. Dottore *nel quarto delle sentenze dist. 25. quest. 3. art. Ad septimum* passa più avanti, ed insegna, che sarebbe reo

di

contra chi raccomanda persone indegne, così soggiugne: *Architecto nemo auderet hujusmodi preces porrigere, ut pro columna forti festucam fragilem in ædificio, cujus fabrica fidei ejus commissa est, poneret; & si forte eo usque aliquis insaniret, ut præsumeret, & diceret: Magister, ego diligo festucam istam ultra modum, carissima mihi est: rogo te, quantum possim, honora eam, pone in loco honorabili, videlicet in loco columnæ fortis, & altæ: numquid subsannari se ab illo non adverteret, & in faciem ejus spueret?*

10. Altre cose le saranno suggerite dal suo zelo, e dalla sua dottrina, per sempre più indurre i Parrocchiani della Chiesa vacante a non dare il loro voto, che pel solo oggetto, che resti ben proveduta la Chiesa, e che la cura dell'anime sia commessa a chi è abile per ben esercitarla. Ma adempiuta questa nostra presente commissione, ella non tralascierà di eseguirne un'altra, qual è di chiamare in un altro giorno dentro il quadrimestre tutti quegli Ecclesiastici, che aspirano alla Parrocchia vacante, a'quali è d'uopo parlar chiaro, e parlar forte. Pur troppo sappiamo, non esser questi nostri tempi, que' tempi antichi, ne'quali i Vescovadi, e le Parrocchiali si davano a chi fuggiva, ed a chi per modestia, ed umiltà si ritirava, temendo il grave peso della cura delle anime. Sappiamo, essersi dal sagro Concilio di Trento istituito il concorso nelle Parrocchiali di libera collazione; avere il Santo Pontefice Pio V. introdotto l'uso dell'appellazione, quando tal uno si credesse di essere stato ingiustamente posposto ad un altro. Sappiamo, non riprovarsi come cosa cattiva, ma ammettersi come cosa lodevole da S. Tommaso *nel Quodlibet. 3. all' art. 9.* che taluno s'ingegni di fare apparire la sua abilità nelle materie dottrinali. Veggiamo in oltre essersi aperta la strada al comparire, all'offerirsi, all'esporre le proprie qualità, per ottenere la Parrocchia vacante. Ma però nè sappiamo, nè veggiamo, che siasi perciò aperta la strada alla sfacciataggine, alla presunzione, alla cabala, alla malignità, allo screditо de' competitori, alle vili, ed importune preghiere, al cercare, e adoprar mezzi d'amici, e di prepotenti, al fare partiti indegni, e molto meno ad eseguirgli. E' reo di peccato, e di peccato di superbia o d'ingiustizia, chi si vanta, chi presume di meritare Benefizj Curati, e di essere più meritevole degli altri. Può vedersi S. Tommaso *nella 2. 2. quæst. 185. art. 1. e nel Quodlibet. 2. quæst. 6. art. 11.* ove ragiona: *Respondeo dicendum, quod hanc quæstionem solvit Augustinus 16. de Civitate Dei, ubi dicit, quod locus superior, sine quo populus regi non potest, etsi administratur, ut decet, tamen indecenter appetitur. Cujus ratio est, quia, qui appetit prælationem, aut est superbus aut injustus. Injustitia enim est, quod aliquis velit plus de honore accipere, aut de potestate, aut de aliis bonis, nisi sit majoribus dignus, ut dicitur in 5. Ethicorum. Quod autem aliquis æstimet esse se magis dignum prælatione omnibus illis, super quos prælationem accipit, superbiæ, & præsumtionis est: unde patet, quod quicumque prælationem appetit, aut est injustus, aut superbus; & ideo nullus suo appetitu debet ad prælationem pervenire, sed solum Dei judicio, secundum illud Apostoli ad Hebr. 5.: Nemo sibi assumit honorem, sed qui vocatur a Deo tamquam Aaron.*

11. Nel discorso dunque, ch'ella farà a' Sacerdoti congregati, non lascierà di fare il possibile per far loro capire questa verità, acciocchè co'loro sfrenati desiderj ed appetiti non incorrano ne' predetti peccati. Dica loro, che con ogni modestia, col buon fine di servire a Dio, e di portare giovamento all'anime, e col rimettere l'esito dell'affare nelle di lui mani, espongano i loro requisiti, propalino a chi dee nominare il disegno, che avrebbero, quando ciò sia per essere in beneficio dell'anime, di conseguire la Parrocchia; e colle medesime disposizioni ciascheduno sia pronto di venire all'esame avanti di Noi, quando in lui cada la nomina de' Parrocchiani. Non dovrebbero, come ci lusinghiamo, esser eglino tanto ignoranti, che non sappiano esservi la simonia mentale, la convenzionale, e reale; commettersi la simonia *per munus a manu, per munus a lingua, & per munus ab obsequio*, come può vedersi *nel Can. Sunt nonnulli; e nel Can. Ordinationes 1. quæst. 1.* co' quali concorda *il Can. Salvator 1. quæst. 3.* E non dovrebbero essere tanto inesperti, che altresì non sappiano, che ricorrendo all'intercessione degli amici, de' parenti, e delle persone più qualificate, per ottenere la Parrocchia, si rendono schiavi di chi in questo modo o gli ha nominati, o ha impetrata loro la nomi-

mina. Lo dice pur bene San Gregorio il grande *nel lib. 2. indiz. 1. epist. 22.* che scrive ad Antonio Suddiacono: *Illud prae omnibus tibi cutae sit, ut in hac electione nec datio quibusque modis interveniat praemiorum, nec quorumlibet personarum patrocinia convalescant. Nam si quorumdam patrocinio fuerit quisquam electus, voluntatibus eorum, cum fuerit ordinatus, obedire reverentia exigente compellitur.* Nel suo ragionamento ancora farà loro palese, che ottenuta la nomina, e dopo essere stati approvati nell'esame, quando saremo nell'istituirli nella Parrocchia, alla quale saranno stati nominati, seguendo l'istituto di S. Carlo Borromeo, e la pratica di questa nostra Diocesi, daremo loro un terribile giuramento di non aver promesso, di non aver dato, di non aver pattuito, escludendo qualunque simonia reale, e convenzionale. Ed in ultimo porrà loro sotto gli occhi lo stato miserabile, in cui si ritroveranno, se in una delle predette maniere otterranno la Parrocchia. Ed in fatti, figuriamoci, che, sborsato avanti la nomina l'iniquo prezzo, o posto anche dopo la nomina in esecuzione il patto iniquo, nelle quali circostanze la simonia è reale, nulla da Noi si sappia, nulla da' nostri ministri, ed ingannati diamo loro l'istituzione, ed il possesso della Parrocchia, l'orrida tragedia non è per questo finita; ma allora per appunto incomincia. Detestabile è il loro peccato nel cospetto di Dio. Tanto essi, quanto i mediatori hanno *ipso facto* incorsa la scommunica maggiore riservata al Romano Pontefice; il Benefizio non è loro, essendo nullo quanto si è fatto, ed avanti ogni declaratoria sono obbligati a rinunziarlo: i frutti, che hanno presi, debbonsi pure restituire, ancorchè non sia sopraggiunta la sentenza declaratoria; e gl'iniqui mediatori sono *in subsidium* tenuti a restituire alla Chiesa, o a' poveri i predetti frutti malamente percetti. Chi ha avuto guadagno, lo deve altresì restituire, come sopra, o alla Chiesa, o a' poveri, avanti qualunque sentenza; ed il medesimo obbligo è imposto a' mediatori, se hanno ricevuto qualche prezzo della loro iniquità. Nè speri chi in simile maniera ha avuta la Parrocchia, di poterla mai riavere anche per nuova provista, o di conseguire altro Benefizio; essendo tanto essi, quanto i mediatori, *ipso jure* inabili a poter conseguire Benefizj Ecclesiastici. Queste non sono nostre invenzioni: sono pene stabilite a chiare note da' Sommi Pontefici *nell'Estravagante Cum detestabile §. de Electione, de Simonia*, e nella Bolla, che incomincia *Cum primum, al §. 8.* fra quelle di S. Pio V., e diffusamente può vedersi nel sopraccitato P. Tesauro *part. 2. nella parola Simonia cap. 2. e nell'Istruzione pe' novelli Confessori*, stampata da un savio Teologo in Roma, *part. 2. cap. 17. n. 428.*

12. Nè pensino costoro di ritrovar rimedio a questa loro piaga, ancorchè ricorrano a Roma, ed alla sagra Penitenzieria. Il P. Cristiano Lupo *nel tom. 3. delle sue Osservazioni sopra i Concilii pag. 245. dell'antica stampa* dalla sua Accademia di Lovanio alza le grida, esaltando, e lodando il rigore della Chiesa Romana, che non assolve dalla simonia, se non dimesso il Benefizio. Ma Noi forse con maggior fondamento potremo dire lo stesso, avendo più anni esercitato l'impiego di Canonista di quel gran tribunale. Se si dà in esso la supplica, per esser assoluto dalla simonia reale, si risponde in poche parole: *Dimittat, moneat, & restituat. Dimittat* il Benefizio, chi l'ha ricevuto per simonia: *moneat* chi ha ricevuto il prezzo, a metterlo fuori in benefizio della Chiesa, o de' poveri; *restituat* il simoniaco Benefiziato i frutti, che ha esatti. E perchè alle volte si dà il caso, che la simonia si commette da un terzo, senza che il Benefiziato lo sappia, nelle quali circostanze, ciò non ostante, la collazione è priva di ogni valore: *Quamvis ipse promissionis conscius non fuerit, ejus tamen electio, tamquam simoniaca pravitate praesumta, est penitus reprobanda*, sono parole di Celestino III. *nel Cap. Nobis, de Simonia*; se il provvisto ricorre alla sagra Penitenzieria per convalidare il titolo della sua collazione, si risponde in poche parole: *dummodo ante possessionem*: che vuol dire, che si concede la grazia, purchè avanti il possesso il provvisto non abbia avuta notizia della simonia: e però se mai avesse avuta tal cognizione prima di prendere il possesso, entrerebbero le regole poc'anzi accennate della simonia reale.

13. Ecco quanto Noi desideriamo da lei, e che pel mezzo suo si faccia sapere tanto a quelli, che debbano nominare, quanto a quelli, che pretendono di essere nominati. Ella dipoi dovrà esser presente, e presidente, quando si farà l'atto della nomi-

nomina; e perciò sarà sua cura il fare stabilire il giorno, ed il luogo, per venire all'esecuzione dell'atto. Il giorno sia dentro il quadrimestre, ed il luogo sia la Chiesa, essendo capace, e non essendo capace, qualch'altro luogo da destinarsi da lei. Per issuggire le liti, si ammettano a votare tutti quelli, che hanno nominato nell'ultima vacanza, e per lo più toccando questo jus di nominare a chi abita nel luogo, e ciò *ratione habitationis, seu domicilii*, per lo più ancora tocca a' soli capi di casa il nominare; a differenza del caso, in cui il jus di nominare toccasse a tutti gli uomini della Parrocchia *ratione fundationis, vel dotationis*; imperocchè in queste circostanze il jus di nominare toccherebbe *in capita*, e così a tutti quanti o maschj, o femmine, o minori, o vedove, o vergini, come può vedersi appresso il Pittone *de Controv. Patron. alleg.* 100. *n.* 344. *e seg.* Facendosi l'atto in Chiesa, e la mattina, ella celebrerà avanti il popolo convocato la santa Messa, acciò il Signor Iddio si degni d'illuminar quelli, che dobbono dare il loro voto. Facendosi fuor di Chiesa, o il dopo pranzo, si recitino alcune preci per conseguire il sopraddetto ajuto. Si escluda dalla Chiesa, o dal luogo, chi non v'ha che fare; e siavi ella sola, il Notajo Foraneo, ed i nominati. S'incominci poi, e si proseguisca il tutto con silenzio; ed il Notajo nell'atto, che dovrà trasmettere a noi in forma autentica, noti i nomi di tutti i concorrenti; ed il numero de' voti, che ciascheduno di loro avrà avuti: e quando piaccia al Signor Iddio di secondare le nostre intenzioni, e che si adempia quanto abbiamo prescritto in questa nostra istruzione, potremo sperare, che sieno levati alcuni abusi altre volte pur troppo praticati; e, tacendo gli altri, particolarmente quello, che altre volte senza saputa de' Superiori si è posto in esecuzione, essendosi avuta notizia aver ardito i concorrenti di andare alle case de' nominanti, chiedendo il loro voto, e notando in una carta quelli, che glielo avevano dato, e facendo autenticare l'atto della pluralità de voti ottenuti colla loro asserzione in causa propria. Ch'è quanto abbiamo creduto bene di significarle, essendo con tutto il cuore ec.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 21. Dicembre 1732.

XIV.

NOTIFICAZIONE

Della Settuagesima, e delle altre Feste fino al dì delle Ceneri: perchè istituite da Santa Chiesa; che cosa ella intenda rappresentarci in esse: e dell'introduzione delle Quarant Ore ne' tre giorni di Quinquagesima.

1. LA santa Chiesa, ed il secolo ci vanno disponendo alla Quaresima, benchè per le strade differenti, ed opposte.

2. La Chiesa ci dispone alla santa Quaresima nelle tre Domeniche antecedenti di Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagesima: alle quali si sono dati i nomi predetti; mentre precedendo esse la Domenica di Quaresima, chiamata così per lo susseguente digiuno di quaranta giorni, era conveniente chiamare la più rimota delle tre antecedenti col nome di Settuagesima, e quella di mezzo col nome di Sessagesima, e l'ultima col nome di Quinquagesima: come rispose l'Imperadore Carlo Magno all'interrogazione d'Alcuino: come poi insegnò lo stesso Alcuino, e come sono andati dipoi divisando i moderni studiosi dell'antichità Ecclesiastica appresso il Baillet *nella Storia delle Feste Mobili tom.* 4. *delle Vite de' Santi* §. 2. *num.* 4. *pag.* 4. *della stampa di Parigi del* 1707. Altrimenti attribuendo la Settuagesima alla memoria de' settant'anni della gran prigionia del popolo Ebreo, come pensano alcuni riferiti dal P. Teofilo Raynaudo *Oper. tom.* 10. *pag.* 492. non si sa poi, come possa all'altre due Domeniche, e Settimane, dare il nome di Quinquagesima, e di Sessagesima.

3. Il secolo poi ci dispone alla santa Quaresima col Carnovale, l'etimologia del qual nome da' nostri Scrittori d'Italia si va desumendo dall'esser questo tempo quello, nel cui fine si lascia di mangiar carne: *Quidam Scriptores Itali Carnevale dictum putant, quasi carne, seu caro, vale*: come può vedersi appresso il Signor du Cange *nel suo Glossario alla parola Carnelevamen*.

4. Nella Domenica di Settuagesima la santa Chiesa, per ben disporci alla santa Quaresima, ci rappresenta ne' Divini Offici la caduta dell'uomo, il di lui bando dal' Pa-

Paradiso, la Penitenza, che Dio gl'impose, e la speranza del ritorno nella di lui grazia. Nella Domenica di Sessagesima ci rappresenta la reparazione del genere umano dopo il diluvio, come figura della reparazione della nostra natura indebolita per lo peccato: e la terra liberata dall'acque, e resa a Noè per essere coltivata, e che secondo le varie disposizioni è sterile, o feconda, molto bene connette colla parabola, che si legge nel Vangelo, del frutto, che si ricava dal seme secondo la qualità della terra, in cui vien posto. E nella Quinquagesima ne' Divini Offizj ci propone la separazione, che Dio fa degli eletti, da quelli del mondo corrotto, figurata nella vocazione di Abramo, che liberato dalle tenebre dell' idolatria abbandona il proprio paese ed i parenti per andare a servirlo in un paese forestiere; e nel Vangelo di questa Domenica Gesù Cristo pochi giorni dopo aver risuscitato Lazzaro, predice a' suoi Discepoli le principali circostanze della sua Passione.

5. Nel Carnevale il secolo ci chiama agli spettacoli profani, ed a farci vedere sulle scene al vivo espresse, o crudeltà inaudite nelle tragedie, o amori o non affatto onesti, o se onesti, almeno pericolosi nelle Commedie.

6. Nella Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagesima, è la Chiesa ripiena di mestizie, sottraendo da' Divini Offizj il festivo *Alleluja*, e sostituendo il *Laus tibi Domine &c.* preghiera ben proporzionata all' umiltà, ed alla nostra caduta nel primo padre Adamo, come ben considera l'erudito Martene *de antiqua Ecclesiæ disciplina in Divinis celebrandis Officiis al tom. 4. cap. 16.*, e la va assai bene discorrendo il Gavanto *ad Rubricam Breviarii sez. 6. cap. 9.*, e ne' medesimi Divini Officii si levano i due Salmi *Dominus regnavit*, e *Jubilate*, Salmi di allegrezza; sostituendosi i due Salmi *Miserere*, e *Confitemini*, Salmi di penitenza, come prima d' ogni altro fu osservato dalla buona memoria di Monsig. Sarnelli *nel tom. 6. delle sue lettere alla lettera* 8. In queste tre Domeniche inculca la Chiesa a' suoi fedeli gli atti della maggior pietà: *satis constat* (sono parole del Tommasino ultimamente trasportate dall' idioma Francese nel Latino *al lib. 2. cap. 13. num. 4.*) *tres istos Dominicos dies majore pietatis studio colendos esse*. Da questi giorni di Domenica incominciavano una volta i digiuni nella Chiesa: *Jejunium Quadragesimale Regulares Cœnobitæ incipiunt a Septuagesima, Græci vero à Sexagesima, Clerici nostri authore Telesphoro, a Quinquagesima, universus exercitus Christianæ militiæ, juvenes, & virgines, senes cum junioribus ab hac Quadragesima:* sono parole di Pietro Blesense *nel suo Serm.* 13. Ma dubitandosi con qualche fondamento da chi con occhio accurato osserva le cose antiche, che il citato sermone sia apocrifo; per metterci al sicuro, diremo, chiamarsi la Domenica di Quinquagesima nella Messa Mozarabica *Dominica ad carnes tollendas*, e *nelle storie* di Matteo Parisio *Carnisprivium*, per la ragione, che da essa incominciava il digiuno, come ancor oggi si costuma nella Chiesa Orientale, ed in alcune delle nostre Famiglie Regolari; e che la divota nazione Polacca dal principio, in cui fu in quel Regno introdotta la santa Cattolica Religione, diede al digiuno il principio nella Settuagesima, e continuò in quest'usanza fino a' tempi del Pontefice Innocenzo IV. che per sopire le gravi differenze, e i contrasti eccitati per questo conto fra i Vescovi, ed i popoli, permise loro il mangiar carne fino al giorno delle Ceneri, come si vede appresso il Raynaldi *all' anno di Cristo* 1248. *n.* 49.

7. Nelle settimane poi di Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagesima, il secolo chiama a' divertimenti, a' conviti, alle maschere, ed all' altre carnovalesche allegrezze.

8. Ora a Noi non comple l'investigare, quale delle due chiamate sia più efficace dell' altra; se prevalga quella della Chiesa a quella del secolo, o quella del secolo a quella della Chiesa: ma pur troppo temiamo la preferenza del secolo alla Chiesa, osservando Noi ne' sagri Annali, essersi nel secolo decimosesto introdotta la divozione delle Quarant'Ore ne' tre giorni di Quinquagesima, che precedono il Mercoledì delle Ceneri, per rivoltare i fedeli dall' opere della carne all' opere dello spirito, e per placare l'ira di Dio irritata da' peccati del Carnovale; aver pure in questo tempo il gran Maestro di spirito S. Filippo Neri introdotta in Roma per li sopraddetti fini negli ultimi giorni di Carnovale la famosa visita, con gran comitiva di persone, alle sette Chiese, come attesta il Bacci *nella di lui Vita al lib. 1. cap. 14. num. 7.* ed avere nel medesimo secolo così parlato i Padri del quinto Concilio di Milano: *Studeat*

deat Episcopus, ut quo tempore in Septuagesime, Sexagesimæ, & Quinquagesimæ hebdomadis Ecclesia Mater, & Officiorum ritu, & Hymnis, Canticisque fidelium mentes ad mæstitiam, atque ad pœnitentiam excitantibus, & omni denique tum vestimentorum, tum aliarum rerum apparatu populum Dei instruit, ac præparat tot ante diebus ad sancte recolendam Christi Domini Passionem, & Crucem, eo potissimum tempore fideles sibi in curam traditos, spectacula, ludos scœnicos, & alia, quæ Gentilitatis speciem præseferunt, tunc præsertim morum corruptelis introducta illa ipsa tanquam a sanctissimis Ecclesiæ institutis abhorrentia omnino fugientes, ad pietatis Christianæ studia, & ad orationem attentiores sint, proposita omni Christianarum actionum exercitatione.

9. E però, non meno per aderire alle savie insinuazioni de' predetti Padri, che per continuare la lodevole usanza di questa nostra Città, con tutto lo spirito proponiamo a tutti quelli, che sono commessi alla nostra cura spirituale, i seguenti esercizj spirituali, e divozioni da farsi, da praticarsi, per impetrare dal Signor Iddio il perdono di tante offese, che pur troppo in questi giorni si fanno a Sua Divina Maestà.

10. Ne' tre giorni precedenti alle Ceneri si farà la solita Orazione nella Chiesa di S. Luca de' PP. Gesuiti, in quella di S. Paolo de' PP. Bernarbiti, ed in quella di S. Maria Lagrimosa de' PP. Carmelitani Scalzi.

11. Si faranno ragionamenti spirituali ne' giorni feriali dopo i Vesperi nella Chiesa della Madonna di Galliera, nella quale si congregherà il popolo il Giovedì dopo la Sessagesima, per andare alle sette Chiese.

12. La Domenica della Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagesima, si predicherà la mattina nella Chiesa Metropolitana, e nelle altre principali della Città.

13. Si predicherà similmente ne' tre giorni precedenti alle Ceneri in detta Chiesa di S. Luca. Il dopo pranzo del Giovedì grasso si farà la solita Processione di penitenza alle Quattro Croci dalla Congregazione della Buona morte, degli Studenti, e della Penitenza.

14. La mattina di detta Domenica di Quinquagesima i confratelli, e consorelle di S. Maria Coronata unica del Ss. Suffraggio, andranno processionalmente alla visita delle Quattro Croci, ove da un Religioso si faranno discorsi sopra i quattro Novissimi, ed il dopo pranzo nella loro Chiesa vi sarà l' esposizione del Ss. Sagramento con sermone.

15. Nella Domenica di Settuagesima, primo giorno di Febbrajo, si farà la Comunione generale nella Chiesa di S. Bartolomeo in Porta de' Padri Teatini, e nella Chiesa de' Padri di S. Anna in S. Isaia: la mattina si esporrà il Sagro Cranio di detta Santa Madre della B. Vergine, e starà esposto tutto il detto giorno: ed i fratelli della Compagnia de' Trentatrè vi faranno recitare un divoto sermone da un Padre Domenicano, con Messa, e Vespro; e la sera si darà la Benedizione.

16. Nella Domenica di Sessagesima, 8. *di Febbrajo*, si farà la Comunione generale nella Chiesa di San Paolo de' Padri Bernabiti.

17. Nel Giovedì dopo la Sessagesima, 12. *di Febbrajo*, si farà la Comunione generale nella Chiesa de' Padri Scalzi, e nella Chiesa della Madonna di Galliera, coll' occasione del Popolo, che andrà alle sette Chiese co' Padri dell' Oratorio.

18. Nel Venerdì susseguente, 13. *di Febbrajo*, si farà la Comunione Generale nella Chiesa di S. Isaia, dalla quale partendo la Confraternita degli Agonizzanti colla solita Processione alle Quattro Croci, la mattina, prima della Processione, vi sarà la Predica, e nel ritorno la Benedizione col Ss. Sagramento.

19. Finalmente nella Domenica di Quinquagesima, 15. *di Febbrajo*, vi sarà Comunione generale nella Chiesa di S. Luca de' Padri Gesuiti; e nel Martedì, 17. *dello stesso mese*, vi sarà pure la Comunione nella Chiesa dello Spirito Santo de' Padri Chierici Minori.

20. Cade nel secondo giorno di Febbrajo, che vuol dire nel primo giorno dopo la Domenica di Settuagesima di quest' anno, la Festa della Presentazione del Signore nel Tempio, e della Purificazione della Beatissima Vergine Maria. Secondo la legge di Mosè tutt' i primogeniti dovevano offerirsi al Signore, in memoria del gran miracolo seguito, allora che Iddio liberò i loro padri dall' Egitto, e l' Angelo uccise ogni primogenito degli Egizj, e salvò i primogeniti de' Giudei, come si raccoglie *dall' Esodo al cap.* 13. e dal Vangelo di S. Luca *al cap.* 2. *num.* 22. Era pur legge prescritta agli Ebrei, che la donna, che *suscepto semi-*

semine avesse partorito un maschio, restasse immonda per sette giorni, e che nel giorno ottavo si circoncidesse il fanciullo, e ch' essa per trenta giorni non potesse entrare nel Santuario, e che passato questo tempo facesse l'offerta di un Agnello, e del pollo di una Colomba, o pure d'una Tortora, o almeno di due Tortore, e di due pollio di Colombe, come si legge *nel Levitico al cap. 12. num. 2.*

21. Non era certamente la Beatissima Vergine sottoposta a questa legge, ch'espressamente parlava di chi avea conceputo per opera dell'uomo, come ben riflette S. Bernardo *nel ferm. 3. in Purificatione B. Mariæ al num. 2. : Patet itaque, quod lex ista Matrem Domini non includit, quæ non suscepto semine Filium peperit* : e dopo molt' altre cose santamente dedotte soggiugne: *Vere, o Beata Virgo, vere non habens causam, nec tibi opus est Purificatione*. E però fu con molta ragione dalla s. m. di Alessandro VIII. condannata *nel giorno 7. di Decembre* 1690. la seguente proposizione *: Oblatio in Templo, quæ fiebat a Beata Vergine Maria in die Purificationis suæ per duos pullos Columbarum, unum in holocaustum, & alterum pro peccatis, sufficienter testatur, quod indiguerit Purificatione, & quod Filius, qui offerebatur, etiam macula Matris maculatus esset secundum verba legis*. Ciò però non ostante, essa per la sua grande umiltà volontariamente si sottopose alla legge, ed avendo Gesù Cristo voluto nascere povero, volle altresì, che non si facesse per lui l'offerta dell'Agnello, e del pollo Colombino, o della Tortora, ma di un pajo di Tortore, o di due polli Colombini, come ben riflette S. Agostino *nel lib. 3. delle questioni sopra il Levitico quest. 40. n. 4. : Advertendum est, quam pauper Dominus nasci voluerit, ut non pro illo offerretur Agnus, & pullus Columbinus, aut Turtur, sed par Turturum, aut duo pulli Columbini, quod Scriptura Levitici tunc jussit offerri, si non habuerit munus efferentis, quod satis est in Agnum*. E così avendo i Santi Genitori portato il fanciullo Gesù al Tempio, allora fu, che il vecchio Simeone, a cui era stato promesso, che non sarebbe morto, prima che non avesse veduto il Cristo del Signore, lo ricevè santamente nelle braccia, benedisse Iddio, profetizzò la di lui Passione, e gli acerbi dolori della Madre; e allora fu, che Anna Profetessa, ch'era giunta all'età di anni 84., e che non partiva dal Tempio, servendo giorno, e notte, parlò liberamente di Gesù a tutti quelli, ch'erano nell'aspettativa della Redenzione d'Israello, conforme diffusamente si legge *nel citato cap. 2.* del Vangelo di S. Luca.

22. Questi sono i Misterj, che nella festa *de' 2. Febbrajo* dobbiamo venerare, e adorare. San Bernardo sembra asserire, che la di lei istituzione, come altresì la divota Processione, che in questo giorno si fa dal Clero, che porta le candele accese in mano, debban riferirsi a' primi tempi della Chiesa nascente. Ecco le di lui parole *nel sermone 1. de Purificatione : Hodie templi Dominum in Templum Domini Virgo Mater inducit. Joseph quoque sistit Domino non suum, sed ejus Filium dilectum, in quo ei bene complacuit. Agnoscit justus quem expectabat, Anna quoque vidua confitetur. Ab his quatuor primo hodierna Processio celebrata est, quæ postmodum exultatione universæ terræ in omni loco, & ab omni gente celebratur* : Il che pure ripete *nel serm. 2. sopra la Purificazione della Beatissima Vergine*. Ma, ciocchè siasi di questa pia riflessione, il Cardinal Baronio *nelle Note al Martirologio Romano* dice, che nel fine del secolo quinto s'aprì la strada a questa solenne Festa, quando il Pontefice Gelasio abrogò in Roma gl' infami Lupercali, che solevano farsi nel mese di Febbrajo. A questa opinione aderisce il Tomassino *nel cit. lib. 2. delle Feste al cap. 11.* Niccolò Serrario *nel suo lib. 2. de Processionibus al cap. 3. num. 4.* dimostra, essersi fatta in questo giorno la Processione co' lumi accesi dal Pontefice Sergio, che *nell' anno* 688. fu eletto Papa. Ma il Tillemont *nel tom. 1. delle sue Memorie alla nota settima sopra la Vita di Gesù Cristo* ricava dagli antichi monumenti, essersi fatta questa Festa in Gerusalemme nel mezzo del quinto secolo, e che ancora prima di quel tempo era incominciata.

23. A noi non appartiene il decidere questo punto : appartiene bensì l'insinuare all' anime commesse alla nostra cura il fare a Dio con Cristo in questo giorno l'offerta di loro medesime, per sempre fare di buona voglia la di lui volontà; l'imitare la grande umiltà della Vergine, col protestare di non volere veruna esenzione dalla legge comune; l'imitare altresì il desiderio del

del vecchio Simeone di vedere il nostro Signor Gesù Cristo; ed il seguitare le vestigia di Anna Profetessa colla frequenza delle Chiese, e col parlare, quanto più spesso si può, di Gesù Cristo. E sappiano, non essere senza misterio que' lumi accesi, che in questo giorno si portano nelle mani: *Cereorum gestatio* (sono parole del Serrario *al luogo citato num. 5.*) *nos admonet, ut vere lumen Christum Jesum, lumen de lumine, lucem, quæ illuminat omnem hominem venientem in hunc Mundum, lumen Mundi, lucam ineffabilem mente interius apprehendamus, manibusque nostris exterius feramus.*

24. Pubblicherassi altresì secondo il solito l'Editto del Carnovale, quando sia in questa nostra Città permesso il farlo. In esso secondo il solito, saranno prescritte le regole per vietare gli abusi. E correndo francamente per le bocche delle persone, che tolti quelli, che per lo stato loro non debbono intervenire a' balli, ed a' passatempi, S. Francesco di Sales usando della sua naturale piacevolezza, li permette agli altri, ci protestiamo essere in tutto, e per tutto seguaci de' sentimenti di quel gran Santo: ma di grazia si osservi *il cap. 33. ed il cap. 34. della sua Introduzione alla vita divota.* Ivi il Santo dice, che le danze, ed i balli, sono cose indifferenti di loro natura, ma che, come si fanno ordinariamente, pendono dalla parte del male, e sono pieni di danno, e pericolosi. Li paragona a' funghi, i migliori de' quali non vagliono nulla, come dicono i Medici: i quali in oltre riflettono, che quantunque possano essere bene aggiustati, tuttavia la quantità li rende pessimi, e velenosi. Condanna il Santo la troppa frequenza di questi passatempi. Gli ammette, quando vi sia una conveniente occasione. Inculca in essi la modestia, il contegno, e la divota, e buona intenzione. Proseguendo la similitudine de' funghi, soggiugne, che siccome dopo averne mangiato, bisogna bere del vino assai generoso; così dopo il ballo è d'uopo darsi, e stringersi a molte divote, e sante considerazioni, che sono di riparo alle dannose impressioni, che si possono essere eccitate ne' nostri cuori. Prescrive finalmente le considerazioni, che sono, di meditare, quante anime sfortunate s'abbruciano nell' Inferno per colpe commesse a cagione del ballo: quanti buoni Religiosi nell' ora stessa del ballo impiegavano più fortunatamente il loro tempo, cantando a Dio le sue lodi, e quanti altri miserabili in quell' ora medesima o nel letto, o negli Spedali, o nelle strade, erano tormentati dalle malattie. Si danzi dunque, e si balli da chi non è proibito di farlo, ma colle regole predette, che come prescritte da un Santo di tanto merito, sono da noi ricevute, ed abbracciate.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 15. Gennajo 1733.

XV.

NOTIFICAZIONE

Dell' osservanza del digiuno Quaresimale: chi l'ha istituito: in qual tempo, ed a qual fine: in che maniera ne' primi tempi osservavasi: che cosa sia l'astinenza dalle carni, e l'unica comestione: se chi è dispensato da quella, s'intenda esente anche da questa: e de' varii disordini, che nascono nell' osservanza del digiuno.

1. A Poco, e quasi a nulla è ridotto il santo digiuno della Quaresima: digiuno, che, benchè rigorosamente non possa dirsi che fosse istituito dal nostro Redentore Gesù Cristo, come va per li suoi principj dimostrando il Tommasino *nel suo Trattato de' digiuni alla parte 1. art. 4.* non può però negarsi, che non sia stato istituito a simiglianza del digiuno di Moisè, e d'Elia, e dell'altro così rigorosamente praticato per 40. giorni dal sopraddetto nostro amabilissimo Redentore. Così insegna S. Agostino *nella sua lettera 19. e che ora è la 55. a Januario cap. 15.*: *Quadragesima sane jejuniorum habet auctoritatem, & in veteribus libris ex jejunio Moysis, & Eliæ, & ex Evangelio, quia totidem diebus Dominus jejunavit, demonstrans, Evangelium non dissentire a Lege, & Prophetis.*

2. Digiuno, che sebbene nel libro, di cui si dà per Autore Anastasio Bibliotecario, si dica istituito dal Pontefice Telesforo, il quale visse nella metà del secolo secondo; raccogliendosi però dalle sagre Storie, che osservavasi da' primi Cristiani ancor prima che si radunassero, e convocassero i Concili, parlando il Concilio primo Niceno della Quaresima, come di cosa a tutti nota,

nota, non può non attribuirsi alla tradizione Appostolica, giusta la regola di S. Agostino *nel lib. 4. de Baptismo contra Donatistas al cap. 24. Quod universa tenet Ecclesia, nec Conciliis institutum, sed semper retentum est, nonnisi Apostolica auctoritate traditum rectissime creditur*: abbracciata da San Girolamo *nell' epistola 54. ad Marcellum: Nos unam Quadragesimam, secundum traditionem Apostolorum, toto anni tempore nobis congruo jejunamus*: e dal gran Pontefice S. Leone *nel sermone 43. de Quadragesima il sesto al cap. 2. Apostolica institutio quadraginta dierum jejuniis impleatur, non ciborum tantummodo parcitate, sed privatione maxime vitiorum*.

3. Digiuno, che ne' più rimoti secoli non solamente consisteva in una sola parca refezione, e nell' astinenza dalla carne, e dal vino, ma altresì dal bere l' acqua, prima che fosse giunta l' ora di cibarsi; come si deduce dal martirio di S. Fruttuoso Vescovo di Tarracona, il quale, al riferire di Prudenzio *nell' Inno 6.* essendo condotto alla morte, ricusò di prendere un sorso d' acqua, essendo giorno di digiuno, e non essendo per anche giunta l' ora di scioglierlo; e come con altre prove va eruditamente dimostrando il Baillet *nel tom. 4. delle Vite de' Santi nelle storie della Quaresima al §. 5. ed al §. 7.*, e che ancora ne' secoli a noi più vicini non iscioglievasi, che alla sera, e non come oggidì al mezzo giorno: laonde S. Bernardo, che visse nel secolo duodecimo, *nel sermone 5. de Quadragesima*, così lasciò scritto: *Hactenus usque ad nonam jejunavimus soli*, parla de' digiuni de' Monaci, che si facevano fuori della Quaresima: *nunc usque ad vesperam*, parla del digiuno della Quaresima, *jejunabunt nobiscum simul universi Reges, & Principes, Clerus, & populus, nobiles, & ignobiles, & simul in unum dives, & pauper*.

4. Digiuno finalmente, che furiosamente attaccato dagli Eretici antichi, e moderni, è stato con tanta erudizione sostenuto e difeso dai nostri Controversisti, e particolarmente da quattro Cardinali non meno illustri per la porpora, che per la dottrina: Baronio *all' anno di Cristo 57. num. 150.* Bellarmino *nel tom. 4. delle sue Controversie*, Cozza *nel suo Trattato dogmatico morale de Jejunio*, e Gotti *nella sua celebre Opera contro Giacomo Picenino tom. 2. part. 3. art. 6. §. 4. con gli altri, che sieguono*.

5. Noi qui non intendiamo di far pompa di Ecclesiastica erudizione; o di voler ridurre le cose allo stato antico, spaceiando rigorismi. Molto più certamente potrebbe raccogliersi dagli antichi monumenti in ordine al digiuno della Quaresima. Dalla consuetudine si è pacificamente introdotto ed ammesso dalle più timorate coscienze, che anche ne' giorni di Quaresima si possa sciorre il digiuno dopo il mezzo giorno, celebrandosi perciò nelle Chiese l' Uffizio vespertino nel mezzo giorno, per mantenere qualche vestigio dell' antica disciplina, la quale non permetteva, che ne' detti giorni veruno, che digiunava, si cibasse prima, che la sera fosse cantato l' Uffizio, chiamato per questa ragione vespertino: laonde il gran San Carlo Borromeo nell' esporre la maniera del vivere, che doveva tenersi dalla sua famiglia Arcivescovile *alla part. 1. tit. de Gubernatione spirituali*, così lasciò scritto: *Ut per omne Quadragesimæ tempus, Dominicis diebus exceptis, semel tantum in die post meridiem cibum capiant*.

6. Da molto tempo in qua si è contentata la Chiesa, che non si lasci ne' digiuni l' uso del vino, e particolarmente ne' paesi sottoposti al freddo, e ne' quali il bere l' acqua sola potrebbe portare pregiudizio alla salute degli uomini: *in regionibus autem frigidioribus ideo noluisse Ecclesiam vini abstinentiam imperare, quoniam a plurimis sine magno valetudinis periculo tolerari non potuisset*: sono parole del Cardinal Bellarmino *nel tom. 4. delle sue Controversie lib. 2. de bonis operibus in particulari al cap. 5.*

7. Insegnò S. Tommaso *nella 2. 2. quest. 147. artic. 9. Ad tertium*, che gli elettuarj sebbene in qualche parte siano di nutrimento, prendendosi però principalmente per dare ajuto alla digestione, benchè presi fuori dell' ora della refezione, non guastano il digiuno: ed a simiglianza degli elettuarj si è di poi da' Teologi insegnato, non guastarsi il digiuno, ancorchè il digiunante fuori del tempo della refezione beve acqua, ed ancor vino: e fra essi ancora si va disputando, se la nuova bevanda del cioccolate, presa fuori dell' ora della refezione, guasti il digiuno: sostenendo alcuni la sentenza negativa, o perchè il bere, se non è estratto da materia proibita ne' giorni consegrati al digiuno, non guasta il digiuno, o perchè, benchè il cioccolate sia mangiabile,

&

& de genere ciborum, sciolto però in acqua, passa *ad genus potus*, o pure per la parvità della materia: alle quali ragioni non lasciano di aggiugnere la pratica quasi universalmente ricevuta, e non proibita da' Superiori Ecclesiastici, come può vedersi *nella Dissertazione* del Cardinal Brancacci *de potu chocolatis*, e *nel Trattato de jejunio* del sopraccitato Cardinal Cozzà *part.* 3. *dub.* 9.

8. Era finalmente regola generale additata da S. Tommaso *nel luogo citato in corpore*, essere una sola comestione necessaria al digiuno: *Respondeo dicendum, quod jejunium ab Ecclesia instituitur ad concupiscentiam refrænandam, ita tamen, quod natura salvetur. Ad hoc autem sufficere videtur unica comestio, per quam homo potest & naturæ satisfacere, & tamen concupiscentiæ aliquid detrahit diminuendo comestionum vices: & ideo Ecclesiæ moderatione statutum est, ut semel in die a jejunantibus comedatur*. Ma tratto l'esempio da' Monaci, i quali dopo aver faticato tutto il giorno, anche nell'opere manuali, avanti di congregarsi ne' giorni di digiuno alla lezione, o conferenza, o sia collazione spirituale, che soleva farsi la sera prima di Compieta, assetati incominciarono a prendere qualche sorso d'acqua, al quale col tratto del tempo aggiunsero qualche boccone di pane, acciocchè la loro salute non fosse pregiudicata dal bere senza mangiare qualche cosa, come può vedersi *nel cap.* 12. *della conferenza degli Abati di Francia tenuta in Acquisgrano l'anno* 817., e *nell'antiche consuetudini del Monistero Cluniacense scritte* dal Monaco Ulderico, e più diffusamente *nella dissertazione* del Lancellot. *de Hemina* §. 47. *ed altri che sieguono*: è introdotta la refezione della sera, ritenuto il nome di collazione: *Nullo suffragante Canone superaddita est sub collationis nomine refectio vespertina*; sono parole del Cabassuzio *nella dissert.* 20. *de veterum jejuniorum Ecclesiæ origine, & ritibus*.

9. E però nel proporre l'antica, e severa disciplina, la nostra vera intenzione si è, non già d'indurre l'anime alla nostra cura commesse a non prevalersi nell'osservanza del digiuno Quadragesimale delle massime ammesse comunemente dalla Chiesa, o dalle opinioni de' sensati Teologi; ma non trapassarne almeno i confini coll'aggiugnere o di proprio capriccio, o per insegnamento di pochi, rilassatezze, che sono abbominevoli alle persone che hanno il timor di Dio.

10. E per venire, come suol dirsi, al concreto; ammettasi pure, che si possa bere più volte ancora ne' giorni di digiuno, e fuori del tempo della refezione: ma chi potrà negare, che bevendosi più del bisogno, e smoderatamente, non si perda il merito del digiuno? L'opinione non è nostra, ma di S. Tommaso *nel luogo citato nella risposta ad secundum*: *Non autem intendit Ecclesia interdicere abstinentiam potus, qui magis sumitur ad alterationem corporis, & digestionem ciborum assumtorum, quam ad nutritionem, licet aliquo modo nutriat; & ideo licet pluries jejunantibus bibere. Si quis autem immoderate potu utetur, potest peccare, & meritum jejunii perdere*. Si cammini pure coll'opinione più benigna, che il bere il cioccolate non guasti il digiuno: ma chi potrà scusare dalla colpa d'intemperanza, e forse ancora dalla trasgressione del digiuno, chi ne prendesse una tazza assai più grande del solito, descritta da San Girolamo *nella lettera a Nepoziano*: *Sorbitiunculas delicatas, & contrita olera, herbarumque succum, non calice sorbere, sed concha?* o chi più volte ne' giorni di digiuno lo prendesse, se gli Autori più gravi, che hanno insegnato non guastarsi il digiuno dal cioccolate, ne hanno per gli sopraddetti motivi riprovate le replicate bevande ne' giorni di digiuno, come può vedersi *nelle citate Dissertazioni* del Cardinal Brancacci, e *nel Trattato de jejunio* del Cardinal Cozza *alla part.* 3. *dub.* 9. *num.* 129.

11. Ne' giorni di digiuno anche Quaresimale si prendano pure a misura del bisogno nel pranzo i cibi non vietati: ma se taluno mangiando pesci, eccede nella quantità, e qualità, o ne' condimenti; sappia, che, se non è reo trasgredendo il precetto della Chiesa quanto alla sostanza, è reo della trasgressione del precetto di Dio colla sua intemperanza. La dottrina è di S. Tommaso *nel* 4. *dist.* 15. *quest.* 3. *art.* 4. *quest.* 3. *Ad secundum*: *Quamvis per inordinationem circa illas circumstantias peccet, & meritum jejunii amittat vel in toto, vel in parte, non tamen Ecclesiæ statutum transgreditur; & ideo jejunium non solvit*: il che pure ripete *nella Somma al luogo citato*: *Si quis autem immoderate potu utatur, potest peccare, & meritum jejunii perdere; sicut*

etiam

etiam si immoderate cibum in una comestione assumat.

12. Si prosegui ſca finalmente nella pratica introdotta della collazione della sera: ma si consideri il detto di Gersoni *nelle regole morali e De comestionibus specierum, & similibus, consuetudo teneatur, & delectationis nimia libido vitetur:* purchè sia regola dell'operare, e circa la quantità, e circa la qualità de' cibi, la consuetudine delle persone pie, e timorate, e non dell'altre, che tutto si gittano dietro le spalle, e fanno d'ogni erba un fascio.

13. Quello però, che sembra più lagrimevole, si è, che oggidì pur troppo sono pochi quelli, che nel tempo della Quaresima osservano l'astinenza dalla carne: e pochissimi senza dubbio sono quelli, che dispensati per le loro indisposizioni, ed abilitati a mangiar carne, procurino almeno nella quantità di osservare il digiuno. Dagli antichi Teologi disputavasi, se i poveretti fossero obbligati a digiunare; e si distingueva *inter pauperem, & egenum:* ed il secondo solo, perchè andava mendicando il proprio sostentamento, e viveva affatto sull'incertezza di ciò, che avrebbe ritrovato per mangiare, si dichiarava esente dalla legge del digiuno, come può vedersi in Alessandro de Gales *part.* 4. *quest.* 10. *art.* 4. in Riccardo *de media Villa nel* 4. *dist.* 15. *art.* 3. *quest.* 4. e nel Paludano *nel* 4. *dist.* 15. *quest.* 4. Oggidì non si parla più de' poveri mendicanti: ma il ricco, e quelli, che vivono d'entrata, si vanno sottraendo dal fare la Quaresima, non per cagione della povertà, ma del motivo di qualche infermità: infermità per altro non riconosciuta nel rimanente dell'anno, che non gli ha impediti nel detto tempo di fare di notte giorno, e di giorno notte, e di prendersi qualsisia divertimento; infermità, che forse nemmeno gli ha impediti dallo strapazzo della propria complessione in tutto il Carnovale, ballando tutta la notte, anche dell'ultimo giorno, e che non gl'impedirà nella Quaresima, se si ritroveranno ad un convito, ove sieno vivande di carne, e pesce, di mangiare abbondantemente d'ambedue; infermità finalmente, che alle volte porta seco gran conseguenza, mentre essendosi speso in tutto l'anno più di quello, che comportava la propria entrata, nelle veglie, ne' conviti, nel lusso, si risveglia in principio di Quaresima il pensiere dell'economia, cioè di non fare due tavole, una da grasso per loro, e l'altra da magro per li figli, o la famiglia, sforzando loro in questo modo a non far la Quaresima, che forse farebbono.

14. Ora qui è d'uopo il parlare coi Signori Medici, sull'attestazioni de' quali si segnano da' Deputati le licenze di non far Quaresima. Gli antichi Canonisti parlavano assai male de' Medici, e della Medicina; appoggiando al testo Canonico *nel Canone contraria, de Consecratione dist.* 5., ove così si legge: *Contraria studiose sunt Divinæ cognitioni præcepta Medicinæ. A jejunio revocant: lucubrare non sinunt: ab omni intentione meditationis abducunt. Itaque, qui se Medicis dederit, se ipsum sibi abnegat.* Noi non pretendiamo d'essere nel numero de' Canonisti; ma quando qualcheduno per la professione esercitata da noi tant'anni volesse far grazia di metterci nel loro numero, saremmo sempre nella classe de' moderni: e presiedendo alla cura dell'anime in una Città ripiena d'uomini probi, segnalatissimi nella Medicina, e che senza dubbio sono il principale ornamento di questa nostra Patria, non avremmo menoma difficoltà a stabilire in lor vantaggio limitazione al testo predetto, ed altresì di estenderla ad altri; avendo osservato, con quanto sana dottrina, e cautela ha scritto del digiuno, e della Quaresima Paolo Zacchia, Medico Romano, *nelle sue Questioni medicolegali lib.* 5. *tit.* 1. *di molte Questioni*, e quanto saviamente, e con quanta pietà ha insegnato in tal proposito il celebre Medico della Facoltà di Parigi il Sig. Hecquet *nel suo Trattato della dispensa nella Quaresima.*

15. Non siamo nella Chiesa d'Oriente, la quale non permetteva ne' tempi di Quaresima il mangiar carne, ancorchè uno fosse ridotto all'ultimo punto di morte: *Non permittitur cuiquam, etiamsi extremum agat spiritum, in magna Quadragesima carnibus vesci; vidimus enim, hoc diversis temporibus synodice petitum esse, & non esse concessum:* sono parole di Balsamone appresso il Tommasino *de veteri, & nova Ecclesiæ disciplina part.* 1. *l.* 2. *cap.* 83. *num.* 15. A noi appartiene la disposizione del Concilio Toletano ottavo *al cap.* 9. che permette il cibarsi di carni nella Quaresima a quelli, *quos aut ætas incurvat, aut languor extenuat, aut necessitas arctat.* A noi appar-

partiene la Decretale d' Innocenzo III. *nel Cap. Consilium, de observat. jejunior.* ove cosi si legge: *De illis qui in Quadragesima, vel in aliis jejuniis solemnibus infirmantur, & petunt sibi esum carnium indulgeri, respondemus, quod, cum non subjaceat legi necessitas, desiderium infirmorum, cum urgens necessitas exigit, supportare potes, & debes, ut majus periculum evitetur.*

16. Ammette San Tommaso *nel quarto delle sentenze dist. 15. quest. 3. art. 2. quest. 4.* per causa sufficiente il prossimo pericolo d' una malattia: *agritudine imminente*: e Giudici di questi fatti sono senza dubbio i Signori Medici. E però veggiamo, che il gran Pontefice S. Gregorio nella dispensa, che diede a Mariniano Vescovo di Ravenna, di guastare la Quaresima per lo getto di sangue, da cui era oppresso, appoggiossi nell' attestazione de' Medici, conforme può vedersi *nella lettera 84. al lib. 11. Quoniam eruptionem sanguinis patientibus jejunia Medici dicunt esse omnino contraria.*

17. Costituiti dunque i Signori Medici Giudici di questi fatti, si contentino di considerare le seguenti parole di S. Carlo Borromeo nell' Editto sopra l' osservanza della Quaresima inserito *nella part. 3. degli Atti della Chiesa di Milano: Medici meminerint, ita suarum esse partium corporis incolumitati prospicere, ut ne obliviscantur potiorem haberi debere animarum salutem; quapropter caveant diligenter, ne alienæ culpæ participent, nimia facilitate sua in fide facienda necessitatis utendi cibis vetitis.* E però prima di segnare le attestazioni abbiano la bontà di osservare, se vi siano le prove, o i contrassegni delle infermità, che sono rappresentate loro; se, essendovi le prove, ed i contrassegni, l' infermità sia tale, a cui senza l' uso de' cibi vietati non sia moralmente possibile il riparare; essendo cosa certa anche secondo i loro principj chiaramente esposti dal Zacchia *nel luogo citato*, esservi alcuni mali, a' quali nulla pregiudica l' osservanza della Quaresima, se non trattandosi di male attuale, ma solamente di pericolo di qualche infermità; il pericolo non sia immaginario, ma prossimo, certo, o almeno dubbio, purchè il dubbio sia prudente, camminando ancora colla più larga opinione insegnata dal Pasqualigo *de jejunio quest. 378. num. 4. Si autem dubium sit, an adsit causa, adhuc poterit*, parla del Medico, *concedere licentiam, quia in dubio tutior pars est eligenda, & favorabilior, nec ille, de quo dubium est, an indigeat carnibus, est periculo exponendus*; se finalmente, trattandosi d' infermità attuale, o di pericolo d' infermità, si possa riparare col mangiare latticinj, non essendo in questo caso permesso il concedere l' uso della carne; o se dovendo permettere l' uso di questa, possa levarsi ogn' inconveniente col permettere l' uso in alcuni giorni, e non in tutti: posciachè non può darsi una permissione illimitata, quando la limitata può produrre il medesimo effetto: coll' aggiunta, che, dandosi in qualunque maniera la permissione della carne, sia questa ristretta alle sole carni salubri.

18. Queste insinuazioni non sono nostre, ma dei Romani Pontefici. S. Gregorio il Grande, che conforme abbiamo poc' anzi veduto, dispensò il Vescovo di Ravenna dal fare la Quaresima per la grave infermità del getto di sangue, frappose nella dispensa queste parole: *Si autem, Deo miserante, adeo melioratum se esse, ac virtutem suam sufficere posse cognoscit, semel, aut bis in hebdomada jejunare permittimus.* Espose Wenceslao Re di Boemia al Pontefice Bonifazio VIII., che la debolezza della sua complessione non gli permetteva il cibarsi de' cibi Quaresimali: ed il Papa nella sua lettera diretta agli Abati dell' Ordine Cisterciense, riferita dal Siffrido *al lib. 3. epist. 41.*, e dal Raynaldi *all' anno* di Cristo 1297. *num.* 52. così rispose: *Nos ipsius Regis supplicationibus inclinati, dispensandi cum eodem Rege, ut Quadragesimali tempore, præterquàm in diebus Veneris, & Sabbathi, ac Festivitatis Beati Matthiæ Apostoli Vigilia, possit vesci carnibus, ovis, & lacticiniis, nisi ex voti emissione ad non vescendum forsitan sit obstrictus, liberam vobis concedimus authoritate præsentium facultatem, proviso, quod idem Rex his in occultò, & moderate vescatur.* Ed il rimanente, che non potendosi rimediare co' latticinj, non si pensi alla carne, e che sempre le carni siano salubri, si deduce dagli Editti sopra l' osservanza della Quaresima publicati nel Ponteficato della s. m. di Clemente XI. fedelmente esposta dal Card. Cozza *nel citato Trattato de jejunio alla pag. 323.*

19. Più facile senza dubbio sarebbe lo scio-

scioglimento dell'altra controversia, cioè del dispensato per cagione d'infermità, ed abilitato a mangiar carne nella Quaresima, se sia obbligato ad osservare il digiuno, quando la dovessimo discorrere co' Signori Medici; concordando i loro aforismi portati dal Lessio *nella sua Opera de vera ratione valetudinis conservandæ*, e dal Cornaro *nel Trattato de vita sobriæ commodis*, coll'orazione della Chiesa, che così parla del digiuno Quaresimale: *Hoc solemne jejunium animabus, corporibusque curandis salubriter institutum est.* Ma dovendosi trattare co' Teologi, non si rende così facile lo svilupparsene.

20. Alcuni di loro, e non pochi, sono di sentimento, che consistendo il nostro digiuno Ecclesiastico in due parti essenziali, cioè *in unica comestione, & in abstinentia ab esu carnium*, se si toglie la seconda, non può aver luogo la prima.

21. Altri poi sono di contrario parere. Sessanta ne furono radunati in una scrittura esibita sopra quest'assunto alla s. m. di Clemente XI. dal buon P. Marchetti della Compagnia di Gesù, Rettore in quel tempo del Collegio Romano. S'unirono a questo parere i Consultori del S. Offizio, e gli Esaminatori Sinodali del Cardinal Vicario. E quando oltre agli allegati Autori se ne volesse un'altra dozzina, ce ne faremmo ben volentieri debitori.

22. Consiste il fondamento di questa sentenza, che non si tratta di un composto fisico, in cui tutto manca, se manca una parte essenziale. Si tratta di un composto morale, in cui se una parte manca, o se uno è dispensato da essa, non per questo è dispensato dall'osservanza dell'altra. Composto morale è l'Officio Divino: e però chi non vuol cadere *nella proposizione* 54. fra le condannate da Innocenzo XI. dee confessare, che chi non può recitare il Mattutino, e le Laudi, ma può recitare le altre Ore, è obbligato a recitarle. Composto morale è un comandamento del Giudice a tal uno di doversi presentare nel tal giorno; e pure se questi non potesse venire nel giorno determinato, non per questo s'intenderebbe liberato dal dover comparire in un altro giorno. Chiaro è il testo *nel Cap. Cum dilecti, de dolo, & contumacia: Præterea, cum mandatur alicui, ut ad certum terminum se Judici repræsentet, duo sub hac forma mandantur, ut ad Judicem veniat, & ad diem sibi præfixam accedat: unde, si venire non possit ad diem assignatam, tenetur nihilominus se Judici præsentare.* Composto morale è l'osservanza della Festa, dovendosi in essa udire la Messa, ed astenersi dall'opere servili: e se uno per qualche impedimento, per esempio, per timore della vita restasse disobbligato dall'andare alla Messa, non per questo potrebbe dirsi posto in libertà di far le opere servili.

23. Composto finalmente morale è il digiuno. Una parte consiste nel mangiare una sola volta il giorno: l'altra nell'astenersi dalla carne: e però dalla dispensa della seconda parte non può inferirsi alla dispensa della prima, e siccome, essendo uno disobbligato dall'unica comestione, non s'intende disobbligato, o abilitato a mangiar carne; così essendo uno abilitato per la dispensa a mangiar carne, non potrà dirsi in veruna maniera abilitato a mangiar più volte il giorno: nè dovrà in questo caso riputarsi per cosa incomprensibile il poter cibarsi della carne, ed il dover osservare il digiuno. Ed in fatti i Pontefici Sisto IV. ed Eugenio IV. nelle dispense, che diedero a' Religiosi Carmelitani, di mangiar carne ne' sette mesi, ne' quali secondo le loro leggi debbono digiunare, non gli esentarono dal digiuno. Il Pontefice Alessandro VII. nell'Editto della Quaresima, pubblicato dopo le Feste, diede in Roma la licenza di mangiar carne quattro giorni la settimana, ma con questo però, che ancora in questi giorni si osservasse il digiuno. Ed il Sommo Pontefice Clemente XI. nell'Editto pubblicato *l'anno* 1703. sopra l'osservanza della Quaresima, così s'espresse: *A chi per giusta causa non può cibarsi de' cibi Quaresimali, e se al bisogno si può supplire con uova, e latticinj, non debbano quelli permettersi, nè questi respettivamente cibarsi dell'uova, e latticinj, ed osservare il digiuno, alle di cui leggi sono tenuti anche quelli che per giusta causa si cibano di carni salubri.*

24. Ma nell'Editto pubblicato *l'anno seguente* 1704. e negli altri pubblicati fino al fine del suo glorioso Pontificato, non essendosi egli più servito delle parole sopraddette *sono tenuti*, ma dell'altre *siano tenuti*, il che fece per additare, che egli come Papa non dichiarava essere i dispensati, ed abilitati a mangiar carne nel tempo della Quaresima, obbligati ad osservare il digiuno,

no, ma che come Vescovo di Roma non intendeva di concedere dispensa di mangiar carne a quelli, che erano compresi sotto i suoi Editti, se non colla condizione, che osservassero il digiuno; Noi in quanto a noi ci prestiamo seguaci della seconda opinione: ma rispetto agli altri lascieremo le cose non decise, nello stato in cui si ritrovano, senza però lasciar di esortare i dispensati a mantenere il digiuno, e particolarmente se nel tempo della vita loro avessero mai commesso qualche grave peccato, giusta l'insegnamento di San Gregorio *nell' omel.* 20. *sopra gli Evangelj*: *Sciendum est, quia quisquis illicita nulla commisit, huic jure conceditur, ut licitis utatur &c. at si quis in fornicationis culpam, vel fortasse, quod est gravius, in adulterium lapsus est, tanto a se licita debet abscindere, quanto se meminit & illicita perpetrasse.*

25. Più risoluto però dovrà essere il parlare de Direttori di spirito, e de' Confessori, nel caso in cui sappiano, o sia loro esposto, non osservarsi da' figli, o da' famigliari la Quaresima, pel motivo che abilitato il padre, o il padrone a mangiar carne, non è in grado di poter sostenere la spesa di due tavole. Questo è un abuso intollerabile, essendo cosa indubitabile, che il padre obbligato dalla natura ad alimentare i figli, ed il padrone obbligato a far lo stesso a' servidori, se così ha con essi pattuito, sono obbligati a dar loro il vitto proporzionato all' obbligo de' fedeli, e che l' economia, e l' impotenza delle due tavole è un vano pretesto: imperocchè, se si contenteranno di fare per se una tavola sobria, e delle sole carni salubri, come sono obbligati a fare, e se vorranno alimentare i figli, e la famiglia, non co' pesci di molto prezzo, e che sono d' incentivo alla gola, ma co' pesci di prezzo competente, e che servono per cacciare la fame, e per alimentarsi; sarà minore la spesa, ubbidendo al precetto, dell' altra, che fanno, operando contra lo stesso.

26. Ed i medesimi Confessori si ricordino, essere in questa Diocesi riservato a noi il caso seguente: *Scandalosa solutio Quadragesimæ sine licentia in scriptis, nec non dolosa fides, seu dolosa licentia solvendi Quadragesimam, per Medicos, aliosque Deputatos facta, sive concessa*: e che per conseguenza s' incorre questo caso riservato non meno da chi dolosamente chiede, ed impetra la licenza, essendo questo lo stesso, che il non averla avuta; che da chi inconsideratamente, e senz' almeno avere un dubbio prudente della sufficienza della causa, segna le attestazioni, e le licenze: conforme avendo voluto riconoscere le Teologiche Lezioni, e particolarmente il Trattato de' Casi riservati in questa Diocesi, composto dal nostro Padre Teologo, e dettato al nostro Clero, l' abbiamo riconosciuto dottamente, e con invincibili argomenti stabilito.

27. In ultimo, tanto quelli, che osserveranno la Quaresima, quanto quelli, che legittimamente ne saranno dispensati, si ricordino, che questo tempo è il tempo di penitenza, e che però in esso più spezialmente, che in ogni altro, si debbono fuggire i peccati, ed esercitare le opere di pietà. S. Giovanni Grisostomo *nell' omel.* 3. *al popolo d' Antiochia alla pag.* 51. così dice: *Jejunas? Demonstra mihi per ipsa opera. Qualia, inquis, opera? Si pauperem videris, miserere; si inimicum videris, conciliare; si amicum laudabiliter agentem videris, ne invideas; si mulierem videris speciosam, prætereas.* Concorda S. Leone *nel serm.* 41. *in Quadrag.* 4. *cap.* 2.; *Non enim in sola abstinentia cibi stat nostri summa jejunii, aut fructuose corpori esca subtrahitur, nisi mens ab iniquitate revocetur, & ab obtrectationibus lingua cohibeatur.* E S. Gregorio Nisseno *nell' Orazione de Benefic. nell' appendice pag.* 230. soggiunge: *His necessaria victui suppedita, qui jejunas: erga fratres calamitosos benignus esto; quod ventri subtrahis, tribue esurienti.* Riguardano queste autorità quelli che fanno santamente la Quaresima. A quelli che poi legittimamente ne sono dispensati, parla così S. Cesareo Arcivescovo d' Arles *nell' omel.* 2. *Pro eo, quod non potest quis jejunare, amplius debet erogare pauperibus, ut peccata, quæ non potest jejunando curare, possit eleemosynas dando redimere.* E con essi pure ragiona S. Leone il Grande *nel Serm.* 85. *cap.* 3. *Nam, cum ii, qui nihil omittunt de humiliatione jejunii, sub sterili fatigatione desudent, nisi se eleemosynarum, qua possunt, erogatione sanctificent; dignum est, ut in alimoniam pauperum abundantior sit eorum largitio, quorum ad abstinendum minor est fortitudo.*

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 7. Febbrajo 1733.

XVI.

NOTIFICAZIONE

Dell' Indulto de' latticinj conceduto nella Quaresima dal Santo Pontefice: che sia ordinariamente vietato il mangiarne nella Quaresima così, come le carni: dove abbia il fondamento l' astinenza dell' uova, e latticinj nella Quaresima: perchè in varj luoghi non si osservi: e come si debba usare la suddetta dispensa.

1. Siccome nella Quaresima è proibito il cibarsi delle carni, così è proibito il cibarsi d' uova, e latticinj. Così insegna San Tommaso, e con esso gli altri Teologi. Ecco le di lui parole *nella 2. 2. quest. 147. 8. Ad tertium: inter alia jejunia solemnius est Quadragesimale jejunium, tum quia observatur ad imitationem Christi, tum etiam quia per ipsum disponimur ad Redemtionis nostræ misteria devote celebranda; & ideo in quolibet jejunio interdicitur esus carnium, in jejunio autem Quadragesimali interdicuntur universaliter etiam ova, & lacticinia. Circa quorum abstinentiam in aliis jejuniis diversæ consuetudines existunt apud diversos, quas quisque observare debet secundum morem eorum, inter quos conversatur.*

2. E fra le altre orride imposture, che l'empio Fozio, autore dello scisma fra le Chiese d' Oriente, e d' Occidente, sparse contra di noi, vi fu quella, che la Chiesa Latina permetteva nel digiuno Quaresimale l'uso dell' uova, e latticinj, conforme si raccoglie *dalla lettera 70.* del Pontefice Nicolò I. ad Incmaro Arcivescovo di Rems, ed altri Vescovi della Francia: *Reprehendere nos moliuntur Græci, eo quod septem ante Pascha hebdomadibus a casei & ovorum esu, more suo, non cessemus.*

3. Certo è dunque l'obbligo di doversi astenere nella Quaresima tanto dalla carne, quanto dall' uova, e latticinj: e la sola controversia si riduce a vedere, se tal obbligo derivi dal Jus positivo, o pure da un' antica consuetudine. Alcuni l' hanno attribuito al Jus positivo, ricavandolo da una risposta data da S. Gregorio a S. Agostino Appostolo dell' Inghilterra, riferita *nel Can. Denique, dist. 4. Par autem est, ut nos, qui his diebus a carne animalium abstinemus, ab omnibus quoque, quæ sementinam carnis trahunt originem, jejunemus, a lacte videlicet, caseo, & ovis:* e nel Can. 56. del sesto Concilio Trullano tenuto l' *anno 681.* ove così si legge: *Visum est ergo, ut omnis Dei Ecclesia, quæ est in universo terrarum orbe, unum ordinem sequens, jejunium perficiat, & abstineat sicut ab omni mactabili, sic ab ovis, & caseo, quæ quidem sunt fructus, & fœtus eorum, a quibus abstinemus:* ancorchè il predetto Concilio non sia stato mai ricevuto dalla Chiesa Romana; sostenendo, che non tutta la dottrina in esso contenuta sia riprovata dalla S. Sede, ma che qualche parte della medesima, e particolarmente quella, di cui si tratta, sia buona, e sana dottrina, e ricevuta, non come insegnata da que' Vescovi illegitimamente congregati, ma come dottrina insegnata da' più antichi Padri, e da più antichi Concilj.

4. Altri poi sono d' opinione, che l' astinenza dall' uova, e latticinj nel tempo della Quaresima, non abbia altro fondamento, che quello della consuetudine, riducendo l' autorità di S. Gregorio ad un puro consiglio, e nulla valutando quella del Concilio Trullano. Ma perchè, posta la base, che l' astinenza dall' uova e latticinj dipendesse dalla pura consuetudine, si passò a ricercare, se tal consuetudine fosse obbligatoria, o almeno se fosse chiaro, che obbligasse: la s. m. di Alessandro VII. fra le altre proposizioni, che condannò *nel giorno 18. di Marzo del 1666.* pose *al numero 32.* la presente: *Non est evidens, quod consuetudo non comedendi ova, & lacticinia in Quadragesima, obliget.*

5. E se in alcuni Paesi settentrionali si mangiano nella Quaresima uova, e latticinj, ciò deriva dalle frequenti, e continue dispense, che a que' popoli si concedevano da' Romani Pontefici, i quali poi col tratto del tempo, colla scienza, e tolleranza de' medesimi, anno presa la natura d' un privilegio, o d' una tacita continua dispensa, come eruditamente osserva il Baillet *nella Storia della Quaresima al §. 5. fra le Vite de' Santi tom. 4.* dispensa appoggiata alla qualità del clima, della complessione degli abitatori, e della loro indigenza, prendendo una strada di mezzo, ed osservando in quella maniera, che possono la Quaresima: in quella guisa appunto, che avendo l' Imperadore Eraclio fatto voto

al

al Signore, per ottenere, conforme ottenne, la vittoria contra il Re Cosroe, di far fare l'astinenza ne' Dominj a se sottoposti nella Domenica, e settimana di Sessagesima, introdusse nella Chiesa Greca la consuetudine in quel tempo di cibarsi di latticinj, e d'uova, lasciando le carni: *Eam quippe* (si legge nel Triodio de' Greci, quando si parla dell'astinenza nella detta settimana) *referunt Imperatorem Heraclium, cum prius carnes in ea comederentur, abstinentiæ diebus aggregasse, & solius casei in ea degustandi licentiam fecisse. Continuis quippe sex annis cum Chosroe dimicans, Deo vovit, ut si adversus eum prævaleret, licentiam carnes in hac hebdomada comedendi mutaret, eamque mediam inter jejunium, & deliciosas epulas constitueret.*

6. A tratto a tratto, concorrendovi cause legittime, si sono i Romani Pontefici serviti della loro autorità in benefizio de' popoli, anche della nostra Italia, benignamente accordando loro il potersi cibare d'uova e latticinj nel tempo della Quaresima: e lasciando da parte ciò, che appartiene alle altre Città, potrà ciascheduno ricordarsi, essere stato ciò conceduto non meno alla nostra Città, che alla Diocesi, dalla s. m. di Benedetto XIII. nel tempo, in cui questa Chiesa era governata dalla ch. mem. del Sig. Cardinale Giacomo Boncompagni.

7. A simiglianza di tal concessione, avendo chi invigila alla pubblica salute, saviamente considerato, che l'uso del pesce, e dell'olio, potrebbe essere nocivo nell'imminente Quaresima, la quale ritrova le complessioni o indebolite da perniziosi raffreddori, e tossi, o attualmente oppresse dalle medesime, non essendo pur troppo ancor finita la maligna influenza; avendo sentito il parere de' nostri savj Professori di Medicina, e non avendo Noi lasciato d'accompagnare colle nostre informazioni quanto abbiamo sentito e veduto, e sentiamo e veggiamo colle nostre orecchie e co' nostri occhi, ha fatto ricorso alla Santità di nostro Signore felicemente Regnante, per avere una dispensa simile a quella *dell'anno* 1730., ed essendosi Sua Beatitudine degnata di concedere la dispensa per la futura imminente Quaresima, ristretta però, come dirassi abbasso, e come risulta dalla lettera della Segretaria di Stato, scrittaci *ai* 7. *del Mese corrente*; quindi è, che prevalendoci Noi dell'autorità Appostolica compartitaci, pubblichiamo la presente nostra Notificazione.

8. E così a tutti quelli della nostra Città, e della Nostra Diocesi, prevalendoci dell'autorità Appostolica concedutaci, dispensando, concediamo il potersi cibare nella prossima futura Quaresima dell'uova, e latticinj, eccettuati i giorni delle Quattro Tempora, e quelli della Settimana Santa, incominciando dalla Domenica delle Palme, fino a tutto il Sabbato Santo: con dichiarazione, che per la dispensa che si concede di mangiare uova, e latticinj, non s'intende conceduta la dispensa, o sia esenzione dalla legge del digiuno.

9. Quest'ultima dichiarazione è espressa *nella citata lettera* della Segretaria di Stato, e l'altre si ricavano dalla relazione alla dispensa conceduta *l'anno* 1730. dalla s. m. di Benedetto XIII. pubblicata dal già nominato Sig. Cardinal Boncompagni.

10. Dichiarazioni per altro tanto giuste, e ragionevoli, che nulla più; sì perchè nell'uso dell'uova e latticinj non può aver luogo l'argomento da alcuni proposto, e da Noi in altra nostra Notificazione indicato, per sostenere, esser libero dal digiuno chi è nella Quaresima dispensato a mangiar carne; consistendo, com'essi dicono, l'essenza del digiuno *in unica comestione, & abstinentia a carnibus*, come ancora ben riflette il P. Viva, scrivendo sopra la citata proposizione 32. condannata da Alessandro VII. sì perchè in altra nostra Notificazione abbastanza abbiamo ragionato del digiuno delle Quattro Tempora, in tal maniera che altro a Noi ora non resta, che l'aggiugnere qualche cosa in ordine al digiuno da farsi in pesce ed olio ne' giorni sopraddetti della Settimana Santa.

11. E ciò a poco si riduce; riducendosi al considerare, con quanto rigore osservavasi il digiuno in questi giorni da nostri primi Padri, ch'erano certamente meno rei di noi al tribunale di Dio. Nulla del nostro riferiremo, essendo cose assai straordinarie. S. Dionisio Alessandrino, *nella sua lettera a Basilide nel can.* 1. così dice: *Quandoquidem nec sex jejuniorum dies æquali, aut simili tolerantia omnes perferunt:*

runt: sed alii quidem vel omnes transmittunt jejuni permanentes, alii duos, alii tres, alii quatuor, alii nullum. Concorda S. Epifanio *nell' esposizione della Fede al cap. 29.: Praterea sex illos Paschatis dies xerophagiis, hoc est arida victu transire omnis populus solet, hoc est panem dumtaxat cum aqua sub vesperam adhibere:* e poco dopo: *Jam vero nonnulli ad biduum, vel triduum, vel quatriduum usque jejunia prorogant; alii totam hebdomadem ad usque Dominica sequentis gallicinium sine cibo transmittunt.*

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 15. Febbrajo 1733.

XVII.

NOTIFICAZIONE

Dell' obbligo della residenza a chi ha Benefizio con cura d' anime: se questa sia di Ragione Divina: quello ne sentirono, e determinarono il sagro Concilio di Trento, i Sommi Pontefici, e varj Vescovi: che non s' intenda della sola materiale residenza: e di qual natura sia questo precetto: le causa legittime per la dispensa: mente della Sagra Congregazione del Concilio in ordine al tempo dell' assenza, e di coloro, a' quali venisse indiscretamente negata la licenza, dimandandola, o che dimandar non la potessero per giuste cagioni; a quel tanto, che a costoro convien fare per supplire alla mancanza loro: come debbano i Curati de' Cappellani loro, e dell' equità del sagro Concilio di Trento valersi: quanto debbasi praticare da' Curati della Città, e Diocesi, bisognosi d' assentarsi: da' Curati vicini alla Città: delle spesse inconvenienti licenze, che si prendono: come debbasi punire il Curato trovato fuori di sua Cura senza licenza, e de' giorni, ne' quali non dovrebbero mai assentarsi.

1. NEL sagro Concilio di Trento e sotto Paolo III. e sotto Pio VI. fu promossa, dibattuta, e non risoluta la controversia, se quelli, che hanno Benefizj Curati, siano per Legge Divina obbligati a risedere, come può vedersi *nella Storia del predetto sagro Concilio di Trento*, scritta dalla ch. mem. del Card. Sforza Pallavicino.

2. Dura ancor oggi la medesima controversia. E benchè in seguela della regola, che dalla medesima obbligazione, con cui uno è tenuto al fine, resta astretto a porre i mezzi, senza i quali il predetto fine non può ottenersi, non mancano Teologi, e Canonisti gravissimi, che dicono essere la residenza di Ragion Divina ne' Benefizj Curati, fra' quali il Gaetano *nella 2. 2. quest.* 185. *art.* 3. il Soto *de Justitia, & Jure al lib.* 10. *quest.* 3. *art.* 1. *e* 2. il Vasquez *negli Opusc. Moral. nel Trattato de Beneficiis al cap.* 4. §. 2. *dub.* 1. il Fagnano *nel Cap. Ex parte, num.* 20. *e seg. de Clericis non residentibus*, il Gonzal. *nel Cap. Relatum, n.* 4. *e seg. dello stesso titolo*, il Covarruv. *variar. al lib.* 3. *cap.* 13. *num.* 9. il Cabassut. *in Theor. & Prax. Juris Canonici al lib.* 5. *cap.* 1. *n.* 1.

3. A Noi però, a cui non appartiene il decidere tal controversia, molto sempre è piaciuto, e piace il sentimento d'alcuni de' Padri del predetto sagro Concilio di Trento, che nelle sagre adunanze dissero, essere più utile il far mantenere, ed osservare la residenza da chi ha cura d' anime, che di riecercare, da qual fonte proceda l' obbligo di risedere.

4. Il sagro Concilio di Trento *alla sess.* 6. *cap.* 1. *de Reformatione* nel tempo del Pontificato di Paolo III. astrinse i Vescovi alla residenza. *Nella sess.* 23. *al cap.* 1. nel tempo del Pontificato di Pio IV. rinnovò, ed ampliò le pene contra i Vescovi, che non risedevano, dichiarò i non risedenti rei di peccato mortale, e che nel tempo dell' assenza anche avanti ogni dichiarazione fossero obbligati a restituire i frutti percetti o alla fabbrica delle Chiese, o a' poveretti del luogo: le quali cose volle pure, che avessero il loro luogo anche rispetto a' Curati, che non osservano la residenza: *Eadem omnino etiam quoad culpam, amissionem fructuum, & poenas, de Curatis inferioribus, & aliis quibuscumque, qui Beneficium aliquod Ecclesiasticum curam animarum habens obtinent*: derogando a qualunque privilegio, statuto, e consuetudine, ancorchè immemorabile, che fosse in contrario, *quæ potius corruptela censenda est*: sono parole del sagro Concilio.

5. Il sopraddetto Pontefice Pio IV. dopo aver confermato il sagro Concilio di Trento, per dimostrare la gran premura, che ave-

aveva, che i Vescovi, ed i Curati osservassero la legge della residenza, *nella sua Constitut.* 91. determinò, che quegli ancora, i quali avevano la facoltà di testare delle rendite Ecclesiastiche, non se ne potessero in veruna maniera servire, ma il tutto restasse come spoglio applicato alla Camera Appostolica, se essendo obbligati alla residenza, morissero fuori d'essa. Ed il Pontefice S. Pio V. *nella sua Constitut.* 65. determinò, essere obbligato a risedere nella Parrocchia chi anche unitamente con essa avesse un Canonicato. Troppo lungo sarebbe, se ad una ad una volessimo rammemorare le ordinazioni fatte in tal proposito da' Romani Pontefici, o da' Vescovi nelle loro Diocesi: e però, tralasciandone molte, basterà qui accennare la lettera settima, scritta d'ordine della s. m. di Clemente XI. dalla Sagra Congregazione del Concilio, ch'è stampata *nel di lui Bullario*, e ch'è diretta a tutti i Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi, ed in cui si eccita il loro zelo a far mantenere da chi ha specialmente cura d'anime, il peso della residenza; quanto fu prescritto dalla s. m. di Benedetto XIII. nel Concilio Romano, quanto da' nostri degnissimi Antecessori è stato stabilito ne' loro Sinodi, e quanto finalmente si legge nella composizione fatta *l'anno* 1710. da questo nostro Capitolo, o Clero colla Reverenda Camera Appostolica, in cui non ostante l'antico pagamento per l'esenzione dallo spoglio, e l'accrescimento d'altra annua somma, altro non fu ottenuto, se non che restasse esente dallo spoglio chi obbligato a risedere morisse fuori di residenza; quando fosse assente o colla licenza della Sagra Congregazione del Concilio, o dell'Ordinario, o pure quando la morte seguisse repentina, ed all'improvviso, senz' aver potuto impetrare la detta licenza.

6. Essendo in oltre qui d'uopo l'accennare, che per soddisfare alla legge della residenza tanto raccomandata, e prescritta dal sagro Concilio di Trento, e da' Sommi Pontefici, non basta lo stare materialmente nel luogo, il non far nulla, o il far poco, il riposare interamente sul Cappellano; avvegnachè la residenza, secondo il Concilio di Trento, debb' essere laboriosa, e non oziosa, come molto bene considerarono i Padri del Concilio d'Aquileja tenuto *l'anno* 1596. nelle seguenti parole: *Quod de residentia a sacro Tridentino Concilio, & Summorum Pontificum Constitutionibus cautum est, hoc non est intelligendum, ut præsentia assideant, nihil praterea agant; cum ex sacris Canonibus residentia sit accipienda in eum sensum, ut sit laboriosa, non otiosa*. E, ciocchè siasi in ordine alla pena di dover restituire i frutti, imposta a chi non risiede, se essa comprenda, o non comprenda que' Curati, che materialmente risedendo, senza verun legittimo impedimento stando oziosi, lasciano far tutto al Cappellano, essendovi Autori, che sostengono, non incorrersi da essi la detta pena; cosa certa si è, che chi opera così, pecca mortalmente, e dee nel foro esterno esser punito con altra dovuta pena al suo Superiore, come molto bene va discorrendo l'Anacleto *al titolo della Decretale de Clericis non residentibus*. §. 3. *n.* 85. *e due seguenti*.

7. Il precetto però imposto a chi ha cura d'anime di risedere, non è precetto negativo, ma affermativo: e però, o sia di Ragion Divina, o di Ragion Canonica, non solamente vi possono essere cause legittime, nelle quali il Superiore Ecclesiastico può dichiarare, o rispettivamente dispensare dalla residenza; ma vi può essere ancora qualche tempo, in cui il predetto precetto affermativo non obblighi. Il sagro Concilio di Trento *nel sopraccitato cap.* 1. *sess.* 13. *de Reformatione* riduce le cause, che esentano dalla residenza, a' capi susseguenti: alla carità cristiana, all'urgente necessità, alla dovuta obbedienza, ed all'evidente utilità della Chiesa, o della Repubblica; e quanto a' Vescovi, quando anche non concorra una delle cause predette, ma un altra, che sia equa, e ragionevole, permette loro lo stare lontani dal Vescovado ogni anno due, o tre mesi: e in ciò, che risguarda i Parrochi, o siano Curati, acciocchè possano per lo detto spazio di tempo star lontani dalla loro Cura, o Parrocchia, richiede, che abbiano dall'Ordinario la licenza; differenziando loro in questo da' Vescovi, alla coscienza de' quali rimette la giustizia della causa per istare assenti dal Vescovado nel tempo espresso de' tre mesi; e comanda a' Curati il lasciare alla cura della Parrocchia un idoneo Vicario, da approvarsi dall'Ordinario, e comanda all'Ordinario il non concedere la licenza di star lontano più di due mesi, se la causa non sia grave, ed urgente: *Ita tamen, ut quandocumque eos, causa prius per Episcopum cognita,*

ta, & probata, abesse contigerit, Vicarium idoneum ab ipso Ordinario approbandum, cum debita mercedis assignatione, relinquat. Discedendi autem licentiam in scriptis, gratisque concedendam ultra bimestre tempus, nisi ex gravi causa, non obtineant.

8. Le parole sono troppo chiare: e chi poi ne volesse una chiosa accurata, potrà a suo comodo leggere il celebre Monsignor Fagnano *nel Cap. Relatum al n. 15. e seguenti, de Clericis non residentibus*: e chi in oltre avesse piacere di sentire il sentimento della Sagra Congregazione del Concilio, privativa interpetre del medesimo, potrà soddisfarsi colla lettura delle seguenti sue risoluzioni.

9. La prima è *dell' anno* 1573. *nel lib.* 1. *de' Decreti pag.* 131.: *An Parochi ab Ecclesiis suis abesse possint per duos menses sine licentia Episcopi. Patet, quod notat* Paris de Puteo *in tract. Sindicatus in Cap. licentiam n.* 1. *vel.* 2. *fol.* 394. *Sacra Congregatio censuit, non posse.*

10. L'altra è *dell' anno medesimo nel lib.* 1. *de Decret. pag.* 202. ed eccone pure le parole:

Illustrissimi, & Reverendissimi Domini.

Sunt multi Rectores in Diœcesi Toletana, qui prætendunt juxta formam Concilii Tridentini sess. 23. cap. 1. de Reformat. posse per aliquod tempus singulis annis a suis Parochiis abesse absque suorum Superiorum licentia, dummodo legitimæ absentiæ causæ rationem proponant; & ita, quia quamplurimi gravissimi Doctores tam Theologi, quam Canonistæ sentiunt, aliqui ex prædictis Rectoribus ausi sunt absque Superiorum licentia pro suis negotiis gerendis per aliquod tempus, non tamen ultra duos menses, suas Parochias relinquere, tradita tamen quoque prius alicui idoneo Sacerdoti cura animarum; & administratione Sacramentorum, quibus non obstantibus prædicti Rectores, quoties id faciunt, a Vicariis severe puniuntur. Quapropter, ne aliqua injusta consuetudo introducatur, supplicant humiliter Illustrissimi DD. VV. Rectores præfati, quatenus prædictum dubium in Sacra Congregatione Concilii Tridentini proponere dignentur, ut, quod in præmissis tenendum sit, patefiat; ne amplius in præfata dubitatione versentur.

Sacra Congregatio censuit, non potuisse, nisi causa cognita, & probata ab Ordinario, & ab eodem in scriptis obtenta licentia.

11. E perchè può alle volte succedere, che non vi sia il tempo per domandare, ed ottenere la licenza avanti di partire, e ciò per l'improvvisa necessità sopravvenuta; o che il superiore indiscreto, dopo essergli stata chiesta la licenza, ed espressa una ben fondata causa, si mostri renitente a concederla: la medesima Sagra Congregazione nel primo caso determinò, che chi è partito, subito che può, avvisi all'Ordinario la sua partenza ed il motivo di partire; e nel secondo, che l'oppresso abbia ricorso a chi deve: aggiugnendo, che la licenza dell' Ordinario non basta che sia tacita, dovendo essere espressa, come può vedersi in una piena risoluzione de' 7. di Ottobre del 1604. *al lib.* 10. *de' Decreti pag.* 100. *Sacra Congregatio censuit, solam distantiam loci, etiam cum æqua causa discedendi, non excusare Parochum, ut possit abesse a sua Ecclesia sine licentia in scriptis obtenta, nisi talis necessitas repente se offerat, quæ non patiatur dilationem hujusmodi licentiam petendi, quo casu quamprimum de discessu, & de necessitate Ordinarium certiorem faciendum esse, ut de causa cognoscere possit.*

Nec Parochum habentem justam causam abeundi extra Parochiam per duos menses auttres, satisfacere suæ conscientiæ, si petat licentiam, jurans gravem se habere causam, quam non expediat manifestare, ut sic petita licentia abesse possit, licet Episcopus non concedat. Similiter abesse non posse in casu, quo causam rationabilem expressit, quam vir bonus & æquus rationabilem judicaret, licet rigidus Prælatus minus æquam judicat, & licentiam ideo denegat, vel quia movetur suspicione, quod ficta sit, cum tamen sit vera, sed habere posse recursum ad Superiorem.

Nec posse per hebdomadam abesse, non petita, vel non obtenta licentia, etiam relicto Vicario idoneo ab ipso Ordinario approbato.

Nec esse liberum a culpa, & a pœna amissionis fructuum, qui veluti per quatuor mensium spatium ex urgenti admodum causa ad curandam suam valetudinem morbo gravi instante recessit, & hujusmodi absentiæ non petiit licentiam ab Episcopo, quia bona fide putavit, evidentiam causæ satis esse, nisi periculum fuisset in mora petendi licentiam, ut supra dictum est.

Nec sufficere licentiam tacitam, sed oportere

tere esse expressam juxta formam ejusdem Concilii sess. 23. cap. 1.

12. Quest' ultima risoluzione aggiugne sopra ciò, che fu stabilito nell' altre, non potere i Curati stare lontani dalla loro residenza, non che due mesi, ma nemmeno una settimana, senza la licenza dell' Ordinario: il che fu molto bene avvertito da Monsignor Fagnano *nel cit. Cap. Relatum num. 32. de Clericis non residentibus: Hinc Sacra Congregatio censuit, non posse Parochum etiam per duos menses, immo nec per hebdomadam abesse absque licentia Episcopi, quæ causa cognita, & in scriptis concedenda est.* Attesta ancora questo grave Autore, e ben pratico de' sentimenti della Sagra Congregazione, di cui fu tanti anni Segretario, essersi alle volte ammesso, che ne' casi improvvisi, trattandosi di poco tempo, e di Curati che sieno in campagna, possa bastare la licenza del Vicario Foraneo, come può vedersi *al n. 42. Hinc etiam Sacra Congregatio permisit, ut in casibus repentinis pro absentia modici temporis, sufficeret licentia Vicarii Foranei:* il che pure fu avvertito dal Tommasino fedele di lui seguace *nella moderna Canonica Disciplina al lib. 3. part. 2. c. 34. sotto il n. 17. de Beneficiis.* Ed in ciò, che appartiene allo stare lontano dalla Parrocchia per due, o tre giorni non festivi, avendo però lasciato chi in sua vece eserciti la cura dell' anime, e lo stare lontano un giorno solo, senz' avervi lasciato un idoneo Sacerdote, sono assai varie le opinioni degli Scrittori: e però per camminare al sicuro, sembra assai equo il sentimento di quelli, che dicono, doversi in questi casi regolare la materia secondo ciò, che viene prescritto nelle leggi particolari di ciascheduna Diocesi, come può vedersi appresso l' Anacleto *al titolo delle Decretali de Clericis non residentibus §. 3. dal n. 78. sino al 84.* e nello Schmalzgrueber *al medesimo titolo §. 1. n. 19.*

13. Per arrivare al fine di quanto ci siamo prefissi d'ordinare, fa di mestieri lo scorrere qualche altra risoluzione della Sagra Congregazione in ordine alle cause pratiche, sulle quali taluno si va lusingando di poter giustamente chiedere, ed ottenere la licenza di non risedere.

14. Alcuni, per non risedere, si fondano sull' intemperie dell' aria, altri sull' età senile, ed altri sopra il poco numero de' Parrocchiani, al bisogno de' quali può il Parroco vicino bastantemente supplire. Ma la Sagra Congregazione è stata di sentimento, che l' intemperie dell' aria non sia causa sufficiente per esimere il Parroco dalla residenza, come può vedersi nella risoluzione *de' 7. di Luglio 1646. lib. 18. de' Decreti pag. 164. Sacra Congregatio respondit, aeris intemperiem non excusare Parochum a residentia:* avendo però lasciato all' ordinario l' arbitrio di concedere la licenza nel caso, in cui il Parroco cadesse ammalato, e non potesse ritrovare chi lo curasse nel luogo della sua residenza. Scrisse il Vescovo di Reggio una lunga lettera alla Sagra Congregazione, in cui fra le altre cose la ricercò, se l' aere fosse nel luogo della Cura tanto malsano, che senza pericolo della vita non vi potesse abitare alcuno, se non originario di quel luogo, se potrebbe il Rettore abitare altrove: e la Sagra Congregazione *nell' anno 1573. al lib. 1. de' Decreti p. 51.* così rispose: *Sacra Congregatio censuit, non posse: si tamen Rector infirmus esset, & in loco Parochiali curari non posset defectu Medicorum, vel medicinarum, tunc posse ab Ordinario dari dilationem trium, aut quatuor mensium, ut in locis vicinioribus maneat recuperandæ sanitatis causa, posito interea ab ipso Ordinario in Parochiali idoneo Vicario cum congrua portione ex redditibus ejusdem Parochiæ.*

15. Anzi *nell' anno 1674.* essendosi da taluno preteso, che Monsignor Arcivescovo d' Avignone non avesse potuto concedere una simile licenza, la Sagra Congregazione *nel giorno 24. di Novembre dell' anno predetto al lib. 28. de' Decreti pag. 395.* approvò il fatto dell' Arcivescovo: *Joannes Franciscus Maria Rousset, unus ex duobus Canonicis Curatis, febricula, ac tussi identidem recurrentibus, aliisque laborans, habuit a duobus Medicis attestationem, quod ei erat pernecessarium per aliquot menses, vel annum, aeris Avenionensis inclementiam deserere, ac talis attestationis vigore obtinuit ab Archiepiscopo licentiam non residendi ad quatuor menses, relicto idoneo Vicario per eumdem Archiepiscopum approbato; sed, quia impugnat alter Concuratus, & alii Canonici, qui ad hanc Sacram Congregationem appellarunt, Orator citato promotore adversariorum supplicat declarari, an talis licentia sustineatur, & sit confirmanda. Sacra Congregatio respondit, sustineri.*

16. Quanto all'età senile, ed al poco numero de' Parrocchiani, il sentimento della Sagra Congregazione è stato, che nè l'una, nè l'altro sieno cause sufficienti per non risedere. Così essa rispose *nel giorno 6. di Aprile del 1647. l. 18. de' Decreti pag. 329.* : *Sacra Congregatio respondit, nec ætatem senilem, nec malam valetudinem excusare Parochum a residentia personali*; e *nel giorno 3. di Ottobre 1671. l. 27. de' Decreti p. 229.* : *Bernardinus Manuzzi Parochus Fognani petit eximi a residentia, stante parvo numero familiarum, cui vicinus Parochus supplebit. Sacra Congregatio censuit, non esse annuendum* : e lo conferma Monsignor Fagnano *nel Cap. Extirpanda §. Qui vero, n. 11. de Præbendis* : *Sacra Congregatio consulta, an Parochus teneatur residere, etiamsi essent in illa Parochia tres tantum, vel quatuor incolæ, respondit teneri.*

17. La vicinanza di alcune Parrocchie alla Città dava pretesto a' Curati di stare in Città la maggior parte dell'anno: e ciò fu riprovato dalla Sagra Congregazione, ancorchè lasciassero nelle Chiese un Sacerdote per gli bisogni occorrenti, come può vedersi in una risposta *a' 16. di Gennajo 1638. l. 15. de' Decreti p. 649.* ed in un altra *a' 24. di Maggio 1670. lib. 26. de' Decreti p. 346.*

18. Più solenne però fu la risoluzione *de' 10. di Maggio del 1687.* fatta in risposta a' quesiti di Monsignor Vescovo di Foligno. Ecco le parole: *Ad eliminandos plures abusus, quos circa residentiam Parochorum in sua Diœcesi irrepsisse refert Episcopus, supplicat ab hac sacra Congregatione declarari.*

Primo, an Rectores Ecclesiarum Parochialium a Civitate distantium per duo, tria, aut quatuor milliaria circiter, possint sine expressa Episcopi licentia abesse a suis Ecclesiis Parochialibus, relicto ibidem Substituto ab eis deputato, & in Civitate tam diurno, quam nocturno tempore jugiter commorari, exceptis solis diebus festis, in quibus ad dictas Ecclesias se conferunt, revertentes illico ad Civitatem.

Secundo, an Parochi, qui nocturno cæteroquin tempore resident apud suas Ecclesias, possint, celebrata summo mane Missa in dictis Ecclesiis, se conferre ad Civitatem, & in ea diuturno tempore totius, vel majoris partis anni commorari, licet apud dictas Ecclesias adsint eorum Substituti.

Tertio, an dicti Parochi, qui cæteroquin diuturno tempore resident apud suas Ecclesias, possint nocturno tempore totius, vel majoris partis anni, commorari in civitate, licet apud dictas Ecclesias adsint eorum Substituti.

Sacra Congregatio respondit ad primum, secundum, tertium negative.

19. Questi sono i fondamenti, a' quali intendiamo di appoggiare le nostre seguenti determinazioni: fondamenti, che, come ciascheduno ben vede, sono di gran rilievo, consistendo per lo più nel testo del sagro Concilio di Trento, e nelle risoluzioni della Sagra Congregazione, che è la sola, secondo le Bolle de' Sommi Pontefici, la quale può interpretarlo, oltre l'autorità di promuovere in tutto il Mondo Cattolico l'osservanza della buona disciplina: risoluzioni non ricavate da' Libri, gli Autori de' quali non hanno mai veduto un tomo de' Registri; ma ricavate da Noi medesimi nell' averli tant' anni maneggiati, esercitando, benchè debolmente, il nobile impiego di Segretario della predetta Sagra Congregazione.

20. Ed ora venendo, come suol dirsi, alle strette, prima d'ogni altra cosa inculchiamo a' nostri Signori Curati, ed a tutti gli altri, che hanno la cura attuale dell'anime, come sono i Sacerdoti deputati nelle Chiese sussidiali della nostra Diocesi, a mantenere la residenza, non però pura materiale, ma formale, lavorando, e travagliando a pro della vigna del Signore: ricordandosi a chi ha il Cappellano, esser questi un suo ajutante, potersi di lui prevalere, ma non essere in verun modo permesso lo scaricare sopra di lui tutto il peso, conforme con nostro gran dolore abbiamo inteso pur troppo praticarsi da taluno. Monsignor Bonomo già Vescovo di Vercelli, e Nunzio della Sede Appostolica appresso l'Imperadore, e che per le commissioni de' Sommi Pontefici fece le Visite di molte Diocesi, diede alla stampa un Libro, che contiene varj Decreti della Riforma Ecclesiastica, e *sotto il titolo de Parochis* evvi il seguente: *Sciant ipsi recogitent, parum esse personaliter residere, ut Canonum pœnæ evitentur, nisi etiam ipsimet munera sibi, suæque fidei, & curæ credita, omnè præstent religioso officio, ac charitate, ut Divinam effugiant ultionem. Quamquam igitur Coadjutores habere eis liceat: immo vero,*

vero, *ubi frequentia Populi id exigit, necesse est, ipsi tamen per ipsos Populum sibi in curam, custodiamque traditum, pascere ne recusent, negligantve.*

21. In secondo luogo, quando i Signori Curati della Città abbiano bisogno di prendere l'aria della campagna per ben rimettersi, coll'attestazione del Medico, e col lasciare alla Cura loro il Cappellano, o altro Sacerdote da Noi approvato almeno per le Confessioni, ritroveranno in Noi ogni maggior equità; con questo però, che siano obbligati a prendere in iscritto o da Noi, o dal nostro Vicario Generale, la licenza: il che viene ordinato, non solo perchè così è di ragione, giusta ciò che di sopra si è espresso, ma perchè ancora sopraggiugnendo la disgrazia della morte fuori della residenza, avrebbero in vita pagata la contribuzione per l'esenzione dello spoglio, e dopo la loro morte il loro avere si prenderebbe come spoglio della Camera Appostolica, la quale nell'ultima composizione, come di sopra si è detto, non ha eccettuato chi muore fuori della residenza, se non ha la permissione della S. Congregazione del Concilio, o dell'Ordinario, o muoja all'improvviso, senza che abbia potuto domandare la licenza.

22. In terzo luogo sarà da Noi usata la stessa equità verso i Curati di campagna, ancorchè prima di partire, ed abitando ne' luoghi, ove non è Medico, non ci esibissero l'attestazione della loro malattia, o del bisogno di mutar aria, ed ancorchè per l'urgenza del caso fossero necessitati a partire dalla residenza prima di aver chiesta, ed ottenuta da Noi, o dal nostro Vicario Generale la permissione: con questo però, che avanti di partire abbiano ritrovato un idoneo Sacerdote, almeno approvato per le Confessioni, che eserciti le loro veci, e che giunti a Bologna, o ad altro luogo, dove debbano curarsi, facciano domandare la licenza, che si concederà loro in iscritto, fatta che n'avranno l'istanza non disunita dalla relazione del loro Vicario Foraneo, e circa il loro bisogno, e circa la qualità del Sacerdote da essi sostituito.

23. In quarto luogo, se ancora fuori del caso della malattia, o del bisogno di mutar aria per ricuperare la sanità, avranno i Signori Curati di Città, o di campagna, qualche legittima, ed onesta causa per assentarsi dalle loro residenze, per non defraudarli dell'equità del Sagro Concilio di Trento, o del comodo di dividere i mesi dal detto Concilio a loro conceduti, esposta che avranno la causa, ed approvata da Noi, o dal nostro Vicario Generale, si concederà loro ogni opportuna licenza, che per gli sopraccennati motivi si darà loro in iscritto; con questo però, che all'attual esercizio della cura dell'anime resti un Sacerdote come sopra: e rispetto all'assenza, benchè d'un giorno, non vogliamo, che verun Parroco o di Città, o di campagna, abbandoni la Cura, senz'aver lasciato un Sacerdote, approvato almeno per le Confessioni, il quale in un caso repentino possa supplire le loro veci: e dovendo essere l'assenza di tre giorni, oltre al lasciare, come sopra, un Sacerdote, determiniamo, che quanto a' Signori Curati della Città vi debba essere la licenza in iscritto nostra, o del nostro Vicario Generale, e quanto a' Signori Curati della Diocesi vi debba essere la licenza in iscritto del Vicario Foraneo, a cui sono sottoposti; di tal maniera che, passati i tre giorni, se ne vogliano la proroga, siano in obbligo di venirla a prendere da Noi, o dal nostro Vicario Generale, avanti che spiri il triduo: ed essendo i Vicarj Foranei per lo più Curati, proibiamo a' medesimi altresì il partire dalla loro Cura anche per un giorno, senz'aver lasciato un Sacerdote almeno approvato per le Confessioni, che in caso di bisogno sia in grado di amministrare con tutta decenza, ed abilità i Sagramenti: in oltre, che partendo dalla loro Cura, e non venendo a Bologna, non possano stare lontani dalla loro residenza più di tre giorni senza la licenza in iscritto del Parroco seniore del loro Plebanato, che, concorrendovi giusta causa, dovrà da Noi, o dal nostro Vicario Generale essere prorogata in iscritto: e venendo a Bologna, che debbano immediatamente essere da Noi, o dal nostro Vicario Generale, per esporre le cause della loro partenza, ed ottenere d'opportuna licenza in iscritto: eccettuando bensì da questa disposizione i Vicarj Foranei, ed i Signori Curati, quando da Noi avranno qualche commissione, per lo di cui adempimento sia necessario, che stiano fuori della loro residenza; nascendo la licenza dalla commissione, e bastando, che in quel caso non lascino le Parrocchie sprovvedute di un idoneo Sacerdote approvato per le confessioni.

24. In ultimo luogo i Signori Curati della Diocesi, i quali abitano vicino alla Città, o hanno la residenza in tale distanza, che possono a piedi, o a cavallo venire dalla Parrocchia a Bologna, e ritornare la medesima sera alle case loro, avranno la bontà di considerare, leggendo le risoluzioni della Sagra Congregazione di sopra riferite, se sia loro permesso di dire la Messa a buon' ora, venirsene dipoi a Bologna, ivi fermarsi fino a tutta la sera, o buona parte del dopo pranzo, e successivamente ritornarsene; e non contentarsi di far ciò qualche volta, ma più volte, non diremo nel mese, ma nella settimana; come pur troppo sappiamo essersi praticato, e praticarsi da qualcheduno di loro, che ben noti a Noi non è però quì d' uopo di nominare. L' inconveniente tanto è maggiore, quanto che si sa, che una buona parte di loro non hanno il Cappellano, procurando essi di scusarsi col dire, che non partono, se non sanno di sicuro, non esservi nella Parrocchia verun ammalato. Gli avvertiamo dunque, e comandiamo loro di non partire dalla Parrocchia, senza che vi sia in essa Sacerdote approvato, come sopra, per li bisogni poc' anzi accennati, ed a non far le gite alla Città con tanta frequenza; imperocchè non si lascierà d' invigilare sopra i loro andamenti, per prendere poi le misure più opportune.

25. Contro a' non risedenti s' espresse con molta felicità la sempre venerabile memoria del Sig. Cardinale Gabriello Paleotti, primo Arcivescovo di questa Città, mentre dopo aver inculcata la residenza, così conchiuse: *Finalmente si notifica a ciascuno, che que' Curati, o altri obbligati alla residenza, che saranno ritrovati dagli Esecutori fuori delle Cure, e Chiese loro, saranno carcerati, senza ammettersi scusa veruna*. Noi non intendiamo di prevalerci di questo rimedio, se non nel caso di chi corretto, ed ammonito, vorrà perseverare nella sua contumacia; e ci contenteremo di procedere a pene a Noi arbitrarie contra chiunque non osserverà quanto di sopra si è stabilito.

26. Nel Sinodo della ch. mem. del Sign. Cardinale Giacomo Boncompagni *al lib. 3. cap. 3.* si prescrive, che i Curati siano nella loro residenza particolarmente nel primo giorno dell' anno, in quello dell' Epifania, nella Settimana Santa fino alla Domenica in Albis, ne' giorni delle Rogazioni, dell' Ascensione, della Pentecoste, e due giorni seguenti, nelle Feste del Corpo del Signore, de' Ss. Pietro, e Paolo, dell' Assunzione della Beata Vergine, di Tutt' i Santi, della Natività del Signore, e Feste seguenti, e finalmente del Titolare della Chiesa. E quanto alle altre Feste, si dice, che, se vanno a celebrare la Messa in qualche Oratorio posto dentro a' confini della Parrocchia, ne avvisino il popolo nella Festa antecedente; e che andando a qualche altra Chiesa fuori di Parrocchia pel motivo di qualche Festa, che in essa si celebri, lascino un Sacerdote, che celebri la Messa nella loro Parrocchia, avvertendone antecedentemente il popolo.

27. Questa disposizione assai equa non può non essere stata fatta, che per li soli casi, ne' quali essa non sia di pregiudizio all' insegnamento della Dottrina Cristiana, tanto santamente inculcato nello stesso Sinodo, ed in altri Editti dello stesso Signore. Ma risguardando questa disposizione Sinodale i Curati della Diocesi, e nel visitarle avendo Noi inteso dalla bocca di loro medesimi, che nell' Inverno per li cattivi tempi, e per le cattive strade, non v'è gran frequenza alla Dottrina Cristiana, e se nel tempo dell' Estate essi nelle Feste frequentemente andranno all' altre Chiese fuori della Parrocchia col lasciare un solo Sacerdote, che celebri per essi la Messa, col sopraccarico, che per lo sconvolgimento delle stagioni non vi è più nè Primavera, nè Autunno, essendovi solamente l' Inverno, e l' Estate; a poco, per non dire a nulla, si ridurrà l' insegnamento della Dottrina. E però, per ovviare ad un tanto disordine, aggiugniamo, che andando a celebrare la Messa in un Oratorio dentro della Parrocchia in un giorno di Festa, non debbano in quel giorno lasciare di far la Dottrina nella loro Parrocchia; e andando pure i giorni di Festa a celebrare la Messa fuori della Parrocchia, il che però non dovrà essere così spesso, debbano far sì, che il Sacerdote da loro lasciato faccia in quel giorno la Dottrina.

28. Per maggior comodo le licenze si stamperanno dal nostro Stampatore Arcivescovile, e queste poi si riempiranno, e si sottoscriveranno *gratis* da Noi, o dal nostro Vicario Generale.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 6. Marzo 1733.

XVIII.

XVIII.

NOTIFICAZIONE

Dell'obbligo, che ha ciascheduno, di comunicarsi la Pasqua nella Parrocchia: e che senza l'espressa licenza dell'Ordinario, o del proprio Parroco, non si adempie questo precetto, comunicandosi in altra Chiesa, benchè sia Cattedrale, e Metropolitana.

1. LA santa Chiesa nel Canone ventunesimo del quarto Concilio di Laterano, riferito nel Diritto comune *nel Cap. Omnis utriusque sexus, de Pœnitentiis, & Remissionibus*, prescrive ad ognuno il confessarsi sagramentalmente, almeno una volta l'anno, al proprio Sacerdote: *Omnia sua solus peccata saltem semel in anno fideliter confiteatur proprio Sacerdoti.*

2. Differenziandosi il precetto Divino di confessarsi, dal precetto Ecclesiastico di doversi pure confessare; che il primo non obbliga tutti, ma quelli solamente, che dopo il Battesimo sono caduti in peccato mortale; obbligando il secondo tutti quanti, acciocchè ognuno si riconosca peccatore, s'accosti con ogni maggior riverenza alla Santa Eucaristia, ed a' Rettori delle Chiese siano noti i propri sudditi:

3. *Ad Confessionem* (sono parole di S. Tommaso *nel 4. delle sent. dist. 17. quest. 3. art. 1. quest. 3.*) *dupliciter obligamur: uno modo ex Jure Divino ex hoc, quod est medicina; & secundum hoc non omnes tenentur ad Confessionem, sed illi tantum, qui peccatum mortale incurrunt post Baptismum: alio modo ex praecepto Juris positivi; & sic tenentur omnes ex institutione Ecclesiae edita in Concilio Generali sub Innocentio III. tum ut quilibet se peccatorem recognoscat, quia omnes peccaverunt, & egent gratia Dei, tum ut cum majori reverentia ad Eucharistiam accedat, tum ut Ecclesiarum Rectoribus sui subditi innotescant, ne lupus intra gregem lateat.*

4. E però avendo la santa Chiesa nello stesso Canone del quarto Concilio Lateranense stabilito, che ogni fedele si comunichi almeno nella Pasqua, come più abbasso dirassi; di qui proviene, che avvicinandosi il tempo della Pasqua, per prepararsi alla santa Comunione, è d'uopo, che ciascheduno si confessi, come pure soggiugne lo stesso S. Tommaso *nel quodlibet. 1. quest. 6. art. 2.: Et quia ex praecepto Ecclesiae omnes fideles tenentur saltem semel in anno in Festo Paschae praecipue Sacramentum Communionis accipere, ideo Ecclesia ordinavit, ut semel in anno, quando imminet tempus accipiendi Eucharistiam, omnes fideles confiteantur.*

5. Ci sovviene di avere in altri tempi, ed in altre occasioni letta l'Opera di Giovanni Launojo sopra l'intelligenza del citato Canone Lateranense, in cui egli pretende di provare, che sotto nome del proprio Sacerdote altri non s'intenda, che il proprio Parroco di ciascheduno, e di avere ancor letta la Dissertazione quarta del P. Natale Alessandro sopra la Storia Ecclesiastica del secolo decimo terzo, e decimo quarto, ove dottamente impugna l'accennato sistema del Launojo. Ed in verità, se il Pontefice Giovanni XXII. condannò la massima di Giovanni di Poliaco Parigino, che prendendo poco a proposito il Canone Lateranense, avea pubblicamente insegnato, che le confessioni fatte da' Secolari a' Regolari dovevano ripetersi, e farsi ancora al proprio Curato, come si vede *nell'Estravagante*, che incomincia *Vas electionis*, dello stesso Giovanni, ed in quel bel monumento ricavato da' Registri Vaticani, stampato appresso il Raynaldi *all'anno di Cristo 1321. num. 20.* l'asserire non potersi adempiere il precetto della Pasqua di confessarsi, se la Confessione non si fa al proprio Parroco, o ad altro Sacerdote con di lui licenza, è un rimettere in piedi l'antico proscritto errore di Giovanni Poliaco, come molto bene va riflettendo Teofilo Raynaldo *nel tom. 11. delle sue Opere alla pag. 152.*

6. Vuole dunque il Concilio Lateranense, che la Confessione si faccia al proprio Sacerdote, o ad altri colla di lui licenza; ed il punto si riduce a vedere, se il Curato sia il solo proprio Sacerdote di ciascheduno. Ma non potendosi negare, che il Sommo Pontefice, che il proprio Vescovo, oltre il proprio Parroco, non siano il Primo Sacerdote di ciascheduno; di qui nasce, che la Confessione fatta a ciascheduno de' predetti, o ad altri Sacerdoti da essi senza veruna limitazione di persone deputati, ed approvati, basta per adempire il precetto del Concilio di Laterano: come lasciando da parte tanti altri gravi Scrittori, ci con-

tenteremo quì di nominare S. Tommaso *nell' Opuscolo contra impugnantes Religionem*, e S. Bonaventura *nel Trattato Quarto: Fratres Minores prædicent, & Confessiones audiant*. E chi ha voluto audacemente sostenere il contrario, a poco a poco è stato ridotto dalla forza dell' argomento a dire una cosa totalmente insussistente; cioè che il Vescovo non era il proprio Sacerdote de' suoi Diocesani, se non rispetto a' Sagramenti della Confermazione, e dell' Ordine, ed a' Casi riservati: come si raccoglie dalla Lettera Circolare scritta a' Vescovi della Francia dal Clero Gallicano radunato ne' Comizj Generali, ove sostenendo la massima comune insegnata dal P. Bagot Gesuita, condannò chi arditamente scrisse contra di lui.

7. E però il Pontefice Clemente VIII. *nell' anno* 1592. contro ad alcuni Parrochi della Francia decretò come siegue: *Præsenti Decreto nostro sancimus &c. dictis Fratribus, & Presbyteris dictæ Societatis, quam aliis privilegiatis prædictis, quibus id a Sede Apostolica indultum est, idoneis tamen, & ab Ordinario approbatis, peccata sua etiam Quadragesimali, & Paschali, & quovis alio tempore confiteri licitè posse, dummodo tamen iidem sæculares Christi fideles Sacramentum Eucharistiæ die festo Paschalis Resurrectionis in propria Parochia ab eorum Parocho sumant.*

8. E concorda il Pontefice Clemente X. nella sua Costituzione, che incomincia *Suprema: Et eos, qui dictis Religiosis simpliciter approbatis Paschali tempore confessi fuerint, Constitutioni, quæ incipit: Omnis utriusque sexus, quoad Confessiones dumtaxat, omnes satisfecisse censendos.*

9. Da quanto fin' ora si è detto può raccogliersi, che per adempiere il più volte nominato precetto del Concilio di Laterano, rinnovato dal S. Concilio di Trento *nella sess.* 23. *can.* 9. *de Sacramento Eucharistiæ*, ove pure si prescrive, che almeno una volta l'anno nel tempo di Pasqua ognuno riceva la sagra Eucharistia, se basta per adempiere il precetto della Confessione il confessarsi da qualunque Sacerdote approvato, non basta per adempiere quello della Comunione il comunicarsi in ogni Chiesa; ma esser d'uopo nel tempo Pasquale comunicarsi nella Parrocchia, cioè nella Settimana Santa o dentro dell' Ottava di Pasqua di Risurrezione, secondo la dichiarazione di Eugenio IV. che è la ventesima nel Bollario Rom. *al tit.* 1.

10. A così chiara disposizione non si è mancato in altri tempi di proccurare d' andar opponendo varj imbarazzi, per vedere di spogliare ancora di questa prerogativa le Chiese Parrocchiali. Si pretese da alcuni d' aver privilegio, che chi si comunicava nella sua Chiesa, ancorchè non fosse la Parrocchia del comunicante, soddisfacesse al precetto della Pasqua; ma la S. Congregazione *a'* 20. *Marzo del* 1638. gittò a terra questa massima, come può vedersi in una dichiarazione stampata appresso il Diana *nella sua Edizione coordinata tom.* 2. *risol.* 20. *nel fine*.

11. Posta da parte questa massima, si è pensato ad un' altra in pregiudizio delle Chiese Parrocchiali; cioè, che coll' andarsi a comunicare nella Chiesa Metropolitana, o sia Cattedrale si soddisfaccia al precetto della Pasqua. Ciocchè possa essere stato scritto in tal proposito da alcuni, cosa certa si è, che dopo aver la s. m. d' Innocenzo XI. *nel giorno* 5. *di Febbrajo dell' anno* 1682. determinato, che chi in Roma si và a comunicare anche nelle Chiese Patriarcali di S. Giovanni in Laterano, o di S. Pietro in Vaticano, non adempie il precetto Pasquale, come può vedersi *nella consult.* 89. *al num.* 18. del Pignatello *tom.* 7. non può più ammettersi il sentimento di quelli, che credevano soddisfarsi al precetto di Pasqua coll' andare a comunicarsi nella Metropolitana, o Cattedrale, quando non vi sia l'espressa licenza o del Vescovo, o del Parroco, giusta ciò che dottamente considera ancora il P. Giribaldi, che per tanti anni fu Penitenziere della nostra Metropolitana, *nel suo trattato* 4. *de Eucharistia al c.* 8. *dub.* 5. *sotto il n.* 28.

12. Prima però di tutti questi fu trattato questo punto dal celebre Cardinal de Lugo, il quale alla teoria teologica professata nelle cattedre della Compagnia di Gesù, aggiunse la pratica delle Sagre Congregazioni, alle quali intervenne come Cardinale. *Nel suo lib.* 1. *de Responso Morali al dub.* 15. propone il dubio, di cui si tratta; e dice, che fu discusso avanti il Papa, e risoluto, che chi non si comunica la Pasqua nella sua Parrocchia, non soddisfa al precetto, ancorchè riceva la sagra Comunione nella Metropolitana, o sia Cattedrale, essendo distinti, e separati i confini di ogni Parrocchia, e non dovendo la Metropolitana, benchè Parrocchiale, e ste-

stendersi fuori de' suoi: e siccome, prescrivendo il Concilio di Trento, che il Matrimonio si faccia avanti il proprio Parroco, o altro Sacerdote colla di lui licenza, non adempirebbe questo precetto nella forma prescritta, se essendo gli sposi di altra Parrocchia, andassero a maritarsi avanti il Parroco della Metropolitana, o ad altro Sacerdote colla di lui licenza; così il medesimo dee dirsi in ordine all' adempimento di comunicarsi nella Pasqua: prescrivendo il Concilio di Laterano, così inteso, e spiegato dal Pontefice Clem. VIII. giusta ciò che di sopra si è detto, che la Comunione si faccia da ciascheduno nella sua Parrocchia, e si riceva dal proprio Parroco, o altrove colla licenza del proprio Curato.

13. Oltre l'affissione di questa nostra Notificazione ne' pubblici luoghi, vogliamo, che da ciascheduno Curato nella sua Parrocchia, avanti l'imminente tempo di Pasqua, se n'esprima il contenuto in giorno di festa nel mezzo della Messa Parrocchiale. E siccome da Noi, o dal nostro Vicario Generale non sarà data, che con giusta causa, e ben di rado, ed in iscritto, la licenza di comunicarsi fuori della propria Parrocchia, coll' obbligo di presentare al Curato non meno la licenza, che la fede di essersi altrove comunicato, in seguela della medesima; così vogliamo, che lo stesso per l'appunto si pratichi da' Signori Curati, i quali potranno riconoscere, non aver Noi altra mira, che il mantenimento de' loro diritti, e l'osservanza delle Costituzioni Appostoliche.

Bologna dal Nostro Palazzo Arcivesc. li 21. Maggio 1733.

XIX.

NOTIFICAZIONE

Della Missione da farsi nella Chiesa Metropolitana di S. Pietro da' Padri della Missione della Fondazione del Beato Vincenzo de Paulis.

1. FRa i molti onorevoli impieghi, che per misericordia del Signore, e beneficenza de' Sommi Pontefici, abbiamo ottenuti, ed esercitati nel servizio della Sede Appostolica, dimorando in Roma quasi lo spazio d' anni 40. non è stato certamente l'ultimo quello di Promotore della Fede nelle cause di Beatificazione, e Canonizzazione, conferitoci dalla s. m. di Clemente XI. *nel* 1708. e se con poca abilità, almeno con molta fatica incominciato nell' anno predetto, e proseguito non meno nel rimanente del di lui Pontificato, che in quello d' Innocenzo XIII. e di Benedetto XIII. sinattantochè a questo piacque, senza verun nostro merito, di conferirci la dignità di Cardinale.

2. Nel Pontificato di Clemente XI. ci fece il grand'Iddio aver la consolazione di vedere, non senza l'opera nostra, e de' nostri lunghi travagli, posti nella classe de' Beati di culto immemorabile Lucia da Narni, Salvatore d'Orta, Ceslao Odroanzio, Liberato de Lauro, Gregorio X., Alessio Falconieri, Serafino d'Ascoli, Umiltà di Vallombrosa; nella classe de' Beati formalmente, e solennemente beatificati, previa la rigorosa discussione delle Virtù, e de' Miracoli, Gio: Francesco Regis, e nella classe de' solennemente canonizzati Pio V., Andrea Avellino, Felice da Cantalice, e la nostra concittadina Catterina; nel Pontificato d' Innocenzo XIII. nella classe de' Beati di culto immemorabile Dalmazio, e Andrea Conti: e nel Pontificato di Benedetto XIII. nella classe pure de' Beati di culto immemorabile i sei Fondatori dell' Ordine de' Serviti, i quali uniti al sopranominato Alessio Falconieri compongono il numero settenario, e Serapione; in quella de' Beati formalmente, e rigorosamente beatificati, Giacinta Marescotti, Giovanni de Prado, Fedele da Simaringa, Vincenzo de Paulis, e Pietro Forerio; ed in quella de' solennemente canonizzati Turribio, Giacomo della Marca, Agnese da Monte Pulciano, Pellegrino Laziosi, Francesco Solano, Luigi Gonzaga, Stanislao Kostka, Margherita da Cortona, e Giovanni Nepomuceno.

3. Se prescindiamo da S. Giovanni Nepomuceno, e da' Beati Giovanni da Prado, Fedele da Simaringa, e Serapione, nelle cause de' quali, avvegnachè tendevano al Martirio, non fu d' uopo l' esaminare la Virtù, ch' ebbero, mentre vissero, ma bensì la costanza con cui incontrarono la morte, la causa della morte data loro da' tiranni, la causa per cui la sofferero, e le altre circostanze, che si richiedono per costituire un vero Martirio; in tutte però le altre

altre Beatificazioni, e Canonizzazioni, fu sottoposta a rigoroso sindacato la serie delle Virtù, per vedere, se v'erano state, e se erano giunte a quel grado eroico, senza cui la Sede Appostolica non concede l'onore della formale Beatificazione, e Canonizzazione: coll'avvertenza bensì, che, quantunque il predetto esame sia indispensabile nelle cause de' Confessori, o Pontefici, o non Pontefici, delle Vergini, e delle nè Vergini, nè Martiri, com'erano appunto quelle, delle quali poc'anzi si è parlato; non si richiede però, che ciascheduno formalmente beatificando, o canonizzando, abbia avuta in grado eroico ciascheduna Virtù: bastando, che abbia avute in grado eroico quelle, il cui esercizio era proprio al suo grado, alla sua condizione, ed alla sua possibilità. Per lo che S. Girolamo *nel dialogo 6. contro a' Pelagiani* ben disse, che, benchè chi ha una Virtù sia ancora partecipe delle altre, non però tutte sono eccellenti in ciascheduno; lodandosi particolarmente in Salomone la sapienza, in Davide la mansuetudine, in Elia, e Finees il zelo, in Abramo la fede, in Pietro la perfetta carità, in Paolo lo studio della predicazione divina.

4. Noi quì non intendiamo di rammemorare l'eroiche virtù di ciascheduno di quelli, o di ciascheduna di quelle, che nel tempo del nostro uffizio hanno conseguita la gloria accidentale della Beatificazione, o della Canonizzazione. Di alcune bensì strettamente parleremo confacenti al nostro presente istituto: e però diremo, essere stato celebre S. Giacomo della Marca nelle sante Missioni, esercitate con tanto frutto della Cattolica Religione sotto i Pontefici Martino V., Eugenio IV., Niccolò V., Calisto III. Pio II., e Sisto IV. contra gli Eretici, detti Fraticelli, contra i Manichei redivivi, i Patareni, gli Ussiti, i Taboriti, e contra i Turchi medesimi nell'Italia, nella Pannonia, nella Germania, nella Boemia, e nella Sarmazia; ed aver battute le medesime gloriose vestigia S. Francesco Solano, che nel solo giorno del Giovedì Santo seppe colla sua sagra Missione far deporre l'armi ad un numero ben grande d'Indiani adunati per disturbare l'Ecclesiastica Funzione, convertendone in quel giorno alla Fede di Cristo più di nove mila, ancorchè predicasse in lingua Spagnuola, avendo il Signor Iddio felicitate le sue sante fatiche, con farlo intendere molto bene da que' barbari; come con evidenti prove fu mostrato ne' Processi fatti nella di lui causa: e molto più al caso nostro diremo, che avendo Noi co' nostri sudori contribuito all'esame, ed alla favorevole risoluzione de' due capitali dubbj delle Virtù, e de' Miracoli, nella causa del B. Gio: Francesco Regis della Compagnia di Gesù; e dall'introduzione fino alla formale Beatificazione; cosa non così facile da succedere nella vita di un uomo, per la lunghezza del giudizio, ed il prolisso, maturo, e difficoltoso esame, portata al segno, in cui felicemente si ritrova, la causa del B. Vincenzo de Paulis, già solennemente posto nel catalogo de' Beati; abbiamo riconosciuto, il primo essere stato un fervorosissimo Missionario, aver ridotte tante, e tante anime già cadute nell'abisso del peccato alla strada della penitenza, ed aver finalmente nelle più aspre montagne incontrata la morte nel mezzo di una Missione, cagionatagli dalle fatiche, e dagli stenti: e l'essere stato il secondo un vero Eroe nella spirituale carità verso il prossimo, avendo impiegato il lungo corso della sua vita nel guadagnare anime al Signor Iddio, ed acciò colla sua morte non terminasse il corso delle sue sagre Missioni, avendo fondata una ben regolata Congregazione di Sacerdoti Missionarj, che ancor vivente vide dilatata in tante parti del Mondo, avendo mandati i suoi alcuni fino alla grand' Isola del Madagascar, abitata da quattrocento mila popolani o idolatri, o senza religione, per convertirli alla santa Fede, e continuando fino al giorno d'oggi i di lui figli e successori a battere le di lui sante pedate, esercitandosi particolarmente nelle Missioni de' poveri sventurati villani con benefizio inesplicabile di quell'anime, alla cura delle quali non è bastante l'industria di un Sacerdote Curato, benchè diligente.

5. Terminato l'uffizio di Promotore della Fede, ci convenne di andare, come portava il nostro obbligo, alla residenza nel primo nostro Vescovado d'Ancona: ed avendo ben considerato il peso imposto sulle nostre spalle, e la loro debolezza, pensammo a chiedere ajuto, ricorrendo non meno a' Sacerdoti secolari, che alle Famiglie Regolari, acciò co' loro santi esercizj ci dassero la mano adjutrice per andarci sollevando dal grave peso, ed avendo mai sempre avuta una piena fiducia nell'intercessione de' predetti due Beati Gio: Francesco Regis, e Vin-

e Vincenzo de Paulis, ed avendoli fervorosamente pregati, acciò dal Signor Iddio impetrassero la grazia, che i loro compagni, ed alcuni rispettivamente, volentieri e con frutto s'impiegassero in benefizio di quel povero Gregge, non avremo mai parole bastanti per esprimere, con quanto zelo, e con quanto amore, oltre l'ajuto datoci dalle altre Religioni, i Padri della Compagnia secondarono i nostri voti, e con quanto frutto s'impiegarono i Padri della Missione di Macerata girando per que' paesi, e facendo le Missioni nella Diocesi, e che invitati a venir a farle dentro la Città, eran in procinto di entrarvi, il che poi non seguì per aver Noi dovuto venire a questa nostra Città di Bologna, trasferiti da quella a questa Chiesa dalla Santità di Nostro Signore felicemente Regnante.

6. Venuti al governo di questa gran Chiesa, e Diocesi, ed avendo sempre avanti gli occhi la nostra fiacchezza, e che dove la messe era molta, gli operarj non dovevano esser pochi, dobbiamo per pura verità confessare, aver ritrovate fra' laici molte persone, e molte pie adunanze attente alla carità spirituale, e temporale verso il prossimo, alla soprantendenza, ed insegnamento della Dottrina Cristiana, al sovvenimento de' miserabili, e de' vergognosi: avervi ritrovati, oltre i Signori Curati tutti attenti al loro ministero, Sacerdoti del Clero secolare assidui ad amministrare il Sagramento della Penitenza, pronti, e capaci a predicare nella Città, e nella campagna la parola di Dio; finalmente aver ritrovate le Famiglie Religiose, e le Claustrali, non solo impiegate nella vita contemplativa, ma nell'attiva, per confermare i buoni nella buona strada, e ridurre a penitenza i cattivi, amministrando con molta esemplarità nelle loro Chiese il Sagramento della penitenza, e distribuendo quello della SS. Eucaristia, predicando ne' pulpiti delle loro Chiese, e nelle strade, assistendo a' moribondi, divenuti tutto per tutti, per guadagnare tutti al Signore.

7. Ed in ciò, che riguarda i compagni del B. Gio: Francesco Regis, alla di cui intercessione per lo bene spirituale di questo popolo alla nostra cura commesso non abbiamo tralasciato, nè mai tralasceremo di raccomandarci, non v'è chi non si vegga istruire la gioventù non meno ne' tirocinj delle scuole, che nel santo timor di Dio, insegnare dalla cattedra la Morale Teologia a' Chierici, promuovere con ogni fervore il culto di Dio nelle loro Chiese, invitare a penitenza, ammaestrare ignoranti, dando una potente mano adiutrice alle Parrocchie, col fare in esse a' fanciulli, ed alle fanciulle il Catechismo, coll' annunziare da' pulpiti, e nelle piazze la parola di Dio, col dare agli Ecclesiastici, ed a' secolari, nobili, e plebei, i santi Esercizj, e col non tralasciare verun' opera di pietà verso i moribondi; e quanto a' figli del Beato Vincenzo de Paulis, eletto da Noi come nostro speziale Avvocato per lo felice esito delle sante Missioni, liberamente diremo, che dovendo essere la Missione compagna della visita, ed avendo Noi invitati a venire dalla loro vicina Casa di Forlì nella nostra Diocesi, come altre volte era stato praticato dalla ch. mem. del nostro degnissimo Predecessore il Sig. Cardinale Giacomo Boncompagni, non abbiamo potuto senza lagrime agli occhi leggere le relazioni de' nostri Vicarj Foranei, e de' Curati, nelle quali erano pienamente descritti i lunghi viaggi, e le permanenze ne' luoghi più inospiti delle montagne, e delle valli, le gravi, e lunghe fatiche da essi sofferte, le allegrezze spirituali de' popoli, ed il gran profitto spirituale per misericordia del Signore ricavato.

8. Come con altra nostra Notificazione abbiamo fatto palese, per non differire troppo la Visita della Città, ci è convenuto interrompere per ora quella della Diocesi, e non essendo la sagra Missione meno necessaria nella Diocesi, che nella Città, come ben riflette il Ven. P. Paolo Segneri della Compagnia di Gesù *nel suo Parroco istruito al cap.* 26. colle seguenti parole: *Che di quelle opere belle, le quali sono proprie delle Missioni, non è minore il bisogno nelle Città, non che nelle Terre culte, e civili, di quello che sia tra' bifolchi nelle campagne; perchè volere rilegar poi le Missioni alle sole mandre, come appunto dicevasi in terzo luogo? Si facciano tra le mandre, questo va bene; perchè così tanto più apparisca il fervore della carità cristiana, che non le sdegna: ma perchè non ancora nelle Città, mentre a taluna di queste porterà tal volta più d' utile una Missione di dieci giorni, di quello che le avessero fin allora portato dieci corsi Quaresimali? Non perchè quivi,* Pre-

Predicatori non fossero valentissimi; ma perchè in fine al predicarvi eran soli. Nelle Missioni, tanti sono i Predicatori, quanti sono quelli, che muovendosi a penitenza per gli esercizj di compunzione ivi scorti, accendono in qualunque altro un egual fervore; ch' è la ragione, per la quale ho io parimente sperimentato, quivi riuscir le Missioni più fervorose, dov' erano giornalmente più popolose, mercè ch' essendo quivi molti carboni radunati ad incendersi l' uno l' altro, eccitavano all' ultimi maggior fuoco. E' nelle Città minore l' ignoranza, che nelle ville, non ve n' ha dubbio; ma non è minore la durezza de' cuori, che a guisa di ferro indomito non si vince, se non che ad una fornace, che mandi vampe: abbiamo risoluto di non lasciare la Visita della Città senza Missione da farsi nella medesima.

9. Il tempo della Missione di questa nostra Città sarà dal primo Sabbato dopo Pasqua, e proseguirà nelle seguenti settimane; essendosi eletto questo tempo come più adattato al comodo delle persone; non essendo solito, che in esso domini o il troppo freddo, o il troppo caldo, e come quello, che non impedisce il concorso alle Prediche della Quaresima. Il luogo della Missione sarà la nostra Chiesa Metropolitana di S. Pietro, Chiesa, come ognuno ben sa, vasta, capace, e contigua al nostro Palazzo Arcivescovile; volendo Noi in persona assistere, se piacerà al Signor Iddio di mantenerci la sanità, ad ogni Funzione. Gli Operarj della Missione saranno quelli della Congregazione del Beato Vincenzo de Paulis, i Catechismi, e Sermoni de' quali furono talmente graditi da questo popolo nel tempo del governo del sopraddetto Sig. Cardinal Boncompagni, che fu d' uopo dalla Missione suburbana chiamarli in Città, acciò facessero i loro santi esercizj nella Basilica di S. Petronio. Vengono essi muniti colle dovute facoltà, per non iscostarsi in veruna maniera dal loro principale istituto delle Missioni, che fanno nelle campagne. Sono stati essi pregati, invitati, ed eletti da Noi; dipendendo dalla nostra autorità Ordinaria il destinare la missione, ed i Missionarj: ed abbiamo fatta quest' elezzione, non perchè non abbiamo, e non siamo per avere mai sempre un buon concetto del zelo, della dottrina, e del valore di tante altre Religiose Famiglie, che sono in questa nostra Città; ma perchè abbiamo osservato, che anche nelle Città piene di Medici dotti, ed esperimentati, non si lascia da chi ha cura dell' ammalato, non meno per propria consolazione dell' ammalato medesimo, senza che i Medici del paese punto se ne offendano, d' invitare, e chiamare alla cura qualche Medico forastiere di buon nome, tanto più se questi in altre occorrenze, essendo stato chiamato, ed invitato, ha contribuito nel paese ultimamente alla sanità di altri ammalati.

10. Quanto possiamo, e dobbiamo, preghiamo ciascheduno d' intervenire a queste sagre Missioni: e comandiamo a' nostri Signori Curati il darne parte in qualche giorno festivo al popolo radunato nella loro Parrocchia, esortando con ogni fervore i Parrocchiani ad intervenire alle predette sagre Funzioni. E perchè ben sappiamo, che il profitto non dipende da chi pianta, nè da chi innaffia, ma dal grande Iddio, che dà l' incremento; concediamo a ciascheduno, che confessato, e communicato ne' giorni della Settimana Santa, ne' quali è esposto il Venerabile nella nostra Metropolitana, pregherà in essa con cinque Pater nostri e cinque Avemaria il Signore per lo felice esito della Santa Missione, CENTO GIORNI D' INDULGENZA: ed estendiamo questa santa Indulgenza ancora ai poveri ammalati, che confessati, e communicati reciteranno dal loro letto le predette orazioni; come pure alle Monache, che rinchiuse ne' Chiostri, confessate, e comunicate, faranno la stessa preghiera nella loro Chiesa interiore incaricando a' loro Confessori il dar loro parte di questo.

11. Speriamo nella misericordia di Dio, che il tutto sia per riuscire con profitto dell' anima nostra, e dell' anime alla nostra cura commesse, e che nel Giudizio Divino non abbiamo da sentire dalla bocca dell' eterno Giudice fatta a Noi, ed a' nostri popoli quella terribile riprensione, che si legge in S. Matteo, ed in S. Luca: *Væ tibi, Corazain, væ tibi Bethsaida: quia, si in Tyro, & Sidone factæ essent virtutes, quæ factæ sunt in vobis, olim in cilicio, & cinere sedentes pœniterent. Verum tamen Tyro, & Sidoni remissius erit in Judicio, quam vobis: & tu, Capharnaum, usque ad Cœlum exaltata, usque ad Infernum demergeris.*

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 21. Marzo 1733.

XX.

XX.

NOTIFICAZIONE

Del suono delle Campane nel Sabbato Santo. Dell'antichità delle Campane. A chi s'attribuisce l'uso di quelle. Della disciplina, che non ne permette il suono nella Settimana Santa. Delle regole nel ripigliar detto suono.

1. E'Antico nella Chiesa Occidentale l'uso delle Campane; venerabile è la disciplina, che non ne permette il suono ne' giorni noti della Settimana Santa, e chiare finalmente sono le regole, che si debbono mantenere circa il ripigliarne il suono nella mattina del Sabbato Santo.

2. E' antico nella Chiesa Occidentale l'uso delle Campane. Se prestiamo fede a Monsignor Angelo Rocca *nel suo Trattato composto sopra questa materia*, l'introduzione delle medesime si deve a San Girolamo, che passò da questa all'altra vita nel principio del secolo quinto. Ma, fondandosi il predetto erudito Prelato *nel cap.* 31. *e* 39. *della Regola delle Monache*, e non vi essendo quest' Opera del Santo Dottore, è molto difficile il poter sostenere la predetta opinione.

3. Fra molti Scrittori è quasi comune il sentimento, che l'uso delle Campane nelle Chiese debba attribuirsi a San Paolino Vescovo di Nola, che morì verso la metà del secolo quinto. Ma se il medesimo S. Paolino *nella lettera* 12. *a Severo* descrivendo minutamente la Basilica, che aveva fatto fabbricare, e ciascheduna parte della medesima, non fa veruna minima memoria delle Campane, o del Campanile; da ciò deriva una forte conghiettura contra la predetta opinione, come molto bene riflettono la ch. mem. del Cardinal Bona *lib.* 2. *Rerum Liturgicarum cap.* 22. *num.* 3. e Teofilo Raynaudo *nelle sue Opere al tom.* 7. *pag.* 411.

4. Polidoro Vigilio *nel suo lib.* 6. *de Inventoribus rerum*, Onofrio Panvinio *nell' Epitome de' Romani Pontefici*, il Ciacconio, ed altri attribuiscono l'introduzione delle Campane al Pontefice Sabiniano, che fu eletto Papa nel principio del secolo settimo. Ma, non parlando Anastasio *nella Vita di questo Papa* nè punto, nè poco di questo fatto, non si vede, a che possa appoggiarsi la sopraddetta asserzione.

5. E questo che unicamente può dirsi si è, che l'uso delle Campane era nella Chiesa Occidentale avanti il secolo sesto; leggendosi nella Vita di Santo Colomba Abate, scritta nel secolo sesto, e pubblicata dal P. Mabillone *nel secolo primo Benedettino*, che a mezza notte *pulsante Campana* andò alla Chiesa, e che, suonando il ministro la Campana, si svegliarono i Frati, e vennero alla Chiesa: come vanno molto bene riflettendo il Martene *nel Trattato de antiqua Ecclesiæ disciplina in Divinis celebrandis Officiis al cap.* 2. *num.* 11., ed il moderno Pagi *nella Vita di Sabiniano tom.* 1. *pag.* 379.

6. Venerabile è la disciplina, che non permette il suono delle Campane ne' noti giorni della Settimana Santa. Questa disciplina negli antichi monumenti chiamasi *Campanarum succinctio*, come può vedersi *nel Glossario* del Sig. du Cange *alla parola Campana*. Il Sig. Bocquiliot *nel suo Trattato Istorico della Liturgia lib.* 2. *cap.* 6. dice, tralasciarsi in que' giorni il suono delle Campane, e sostituirsi lo strepito di alcuni legni; acciocchè presso di noi resti la memoria della pratica de' primi secoli, ne' quali senza suono delle Campane, e col mezzo de' predetti legni si chiamavano i fedeli agli Officj Divini: e con esso pare che concordi Amalario *nel suo Libro de Divinis Officiis*. Ma se non abbiamo verun antico Autore, e molto meno contemporaneo, che ci attesti l'uso del suono de' legni nella primitiva Chiesa; e se, conforme ben riflette il Cardinal Baronio *all' anno di Cristo* 58. è cosa assai verisimile, che nel tempo delle persecuzioni, quando i poveri Cristiani proccuravano di fare nascostamente le sante Funzioni, si facesse lo strepito de' predetti legni per chiamarli alle Chiese, o per meglio dire, alle grotte, nelle quali erano eretti gli Altari: così resta assai inverisimile il pensiero de' sopraccitati Autori.

7. E però, per camminare al sicuro, diremo, ritrovarsi prescritto il silenzio delle Campane ne' giorni noti della Settimana Santa negli antichi Rituali riferiti dal P. Martene *nell' Opera citata pag.* 325. e che, significando le Campane i Santi Predicatori di Cristo, siccome i Santi Appostoli nel colmo della Passione fuggirono, e lo-

lo abbandonarono, e S. Pietro medesimo fuggì, e lo negò, così *ea hora, qua Christus traditus est, recte signis Ecclesiæ silentium indicimus, Christumque solum torcular calcantem, solum in ligno Crucis extenso Corpore tympanizantem, testimonium veritatis, humili, ac solitaria voce perhibentem, ligneo malleolo in tabula suspenso, & personante, populumque ad Ecclesiam invitante significamus*: sono parole dell' Abate Ruperto *nel lib.* 5. *de Divinis Officiis al cap.* 29. colle quali concorda il sopraddetto Monsignor Rocca *nel Trattato delle Campane al cap.* 15.

8. Chiare finalmente sono le regole, che si debbono mantenere circa il ripigliare il suono delle Campane nel Sabbato Santo. Il Pontefice Leone X. *nella sua Costit.* 22. §. 14. *nel tom.* 1. *del Bollario Romano* proibisce alle Chiese Secolari, e Regolari, il suonare le Campane nel Sabbato Santo, prima che abbia suonato la Chiesa Cattedrale, o la Matrice, e ciò sotto pena di cento ducati: *Et ut debitus honor Matrici Ecclesiæ reddatur, tam ipsi Fratres, quam alii Clerici Saculares, etiam super hoc Apostolicæ Sedis Privilegio muniti, die Sabbathi Majoris Hebdomadæ, antequam Campana Cathedralis, vel Matricis Ecclesiæ pulsaverit, Campanam in Ecclesiis suis pulsare minime possint: contrafacientes pœnam centum ducatorum incurrant.*

9. Concorda il Cerimoniale de' Vescovi *al lib.* 2. *cap.* 27. ove tratta del Sabbato Santo: *Cantatur Gloria in excelsis, pulsanturque Campanæ, & Organum: debentque moneri Ecclesiæ Civitatis, ne pulsent Campanas, nisi audito signo Campanarum Ecclesiæ Cathedralis*. Ed in que' luoghi, ne' quali non v'è Chiesa Cattedrale, o altra Chiesa, che abbia il jus di Matricità, la predetta prerogativa appartiene alla più degna, conforme attestano due Autori ben pratici della Curia di Roma, il Cardinale de Luca *de Præminentiis disc.* 42. *num.* 14., e l' Ursaja *Instit. Crim. lib.* 1. *tit.* 10. §. 2. *num.* 195.

10. E nel tempo ch' eravamo Segretario della Sagra Congregazione del Concilio, essendovi nella Terra del Vasto due Chiese ugualmente insigni, quella di S. Maria, e quella di S. Pietro, ed essendovi fra queste un' antica convenzione, che ora una in un anno, ora l' altra nell' altro anno fosse la prima a suonare le Campane nel Sabbato Santo; essendo poi stata dalla s. m. d' Innocenzo XIII. eretta in Collegiata quella di S. Maria, la S. Congregazione *a'* 15. *Marzo* 1727. dichiarò, che in avvenire la prerogativa di essere la prima nel suonare le Campane nel Sabbato Santo dovesse, esclusa ogni pattuita alternativa, sempre appartenere alla Chiesa di S. Maria.

11. Avendo dunque Noi avuta certa notizia, che nella nostra Terra di Cento nel Sabbato Santo prossimo passato, nel tempo che facevasi nella Chiesa Parrocchiale, e Collegiata di S. Biagio la Benedizione del Fonte, e così prima che si fossero suonate le Campane della medesima, si sentì il suono delle Campane di un'altra Chiesa con ammirazione del popolo; ci protestiamo con questa nostra Notificazione di non voler indagare sopra del fatto seguito, condonando il trascorso alla semplicità, e buona fede di chi ha così operato: ma che assolutamente in avvenire vogliamo, e comandiamo, sotto pene anche a Noi arbitrarie, che nella Terra di Cento non si suonino le Campane nel Sabbato Santo da veruna Chiesa Secolare, o Regolare, se non sarà preceduto il suono della Campana della Chiesa Parrocchiale e Collegiata di S. Biagio.

12. Tanto più che sino *all' anno* 1662. fu pubblicata da Monsignor Ridolfi, allora Vicario Generale, una Notificazione, in cui inerendo alla citata Bolla di Leone X., ed a varie risoluzioni della Sagra Congregazione de' Riti, fu sotto pena dell' interdetto proibito il suonare le compane nella Città, prima che fossero suonate quelle della Metropolitana, e nella Diocesi, prima che fossero suonate quelle delle Parrocchiali; esprimendosi, dover essere sottoposte a queste ordinazioni tutte le Chiese Secolari, o Regolari, ancorchè della sagra Religione di Malta.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 15. Maggio 1733.

XXI.

NOTIFICAZIONE

Della Benedizione de' sagri Indumenti, e Vasi, tanto parlando di quella, in cui è necessaria la sagra Unzione, quanto delle altre, in cui la Sagra Unzione non si richiede: origine, e rito della medesima: e da chi possa, e debba farsi.

1. COmune è il sentimento de' Padri, e de' Teologi, che il nostro Redentore Gesù Cristo nell' ultima Cena, nella quale istituì il gran Sagrifizio del suo Corpo, e del suo Sangue, desse l'ordine Sacerdotale a tutti gli Appostoli, avendo loro conferita la podestà di consegrare con quelle parole: *Hoc facite in meam commemorationem*; nè di ciò può più muoversi controversia, essendo chiara la determinazione del Sagro Concilio di Trento *al c. 1. de Sacrificio Missæ, e nel can. 2. sotto il medesimo titolo: Si quis dixerit, illis verbis: Hoc facite in meam commemorationem: Christum non instituisse Apostolos Sacerdotes, aut non ordinasse, ut ipsi, aliique Sacerdotes offerrent Corpus, & Sanguinem suum, anathema sit.*

2. Ciocchè siasi della controversia, che trattasi fra' Teologi in ordine alla Messa che poteva celebrarsi da' Santi Appostoli nel triduo della morte di Cristo, in ordine alla quale vanno d'accordo, che il Corpo posto sotto le specie del pane sarebbe stato privo di vita, e che nemmeno per concomitanza vi sarebbe stata l'Anima, proseguendo poi fra di loro la lite, se la Messa celebrata in quel triduo avesse avuta la natura, e l'essenza del Sagrificio dell' immolazione di Cristo, e se conservatesi le Ostie consegrate in quel triduo anche dopo la Risurrezione del Redentore, il Corpo fosse restato senza l'Anima, o dopo la Risurrezione sotto le specie del pane fosse per esser vivo; cosa certa si è, che i Santi Appostoli nel triduo della Passione non celebrarono la Messa: e le persone erudite vanno fra di loro ancor disputando, quando la prima Messa da essi fosse celebrata.

3. Fra gli assunti eruditamente trattati dal P. Teofilo Raynaudo, non è certamente l'ultimo quello intitolato *de prima Missa, nelle di lui Opere al tom. 6.* Ivi, dopo aver detto, che gli Appostoli mesti per la morte del loro Divino Maestro, e dispersi come pecorelle senza il Pastore, lasciarono di celebrare la Messa nel triduo della Passione; sostiene, che cacciata la mestizia per l'allegrezza della Risurrezione, subito celebrarono la prima Messa, per dare questo supremo culto a Dio, o per rendergli le dovute grazie della gloriosa Risurrezione del loro Maestro, o in memoria della di lui acerbissima Passione, o per propria consolazione, e degli altri fedeli. Per lo contrario la ch. mem. del Cardinal Bona nel suo non mai abbastanza lodato Trattato *Rerum Liturgicarum al lib. 1. c. 5.* è di sentimento, che differissero la celebrazione della prima Messa alla Pentecoste, allora che sopra loro discese lo Spirito Santo, per la ragione, che avendo l'antica Legge avuto il suo vigore fino alla Pentecoste, per non essere stata fino a quel tempo bastantemente promulgata la nuova, non era conveniente, che non essendo anche trasferito il Sacerdozio, si facesse l'offerta del nuovo Sagrificio: *Nec decebat novum offerri Sacrificium Sacerdotio nondum translato.* Ed a questo sentimento favorisce il sagro testo, leggendosi *negli Atti degli Appostoli al cap. 1.* che avanti la venuta dello Spirito Santo erano gli Appostoli radunati nel Cenacolo *perseverantes unanimiter in oratione;* e leggendosi *nel cap. 2.* ch' essendo pure nel medesimo luogo, e compiendo i giorni della Pentecoste, essendo disceso sopra di loro lo Spirito Santo in forma di varie lingue, *erant perseverantes in communicatione fractionis panis, & orationibus.*

4. Fissato il tempo della celebrazione della prima Messa, si promuove da chi tratta con accuratezza le materie Ecclesiastiche, il quesito, se fusse essa celebrata da' SS. Appostoli nella loro veste comune, e che per uso proprio giornalmente portavano; o pure se per riverenza del Sagrifizio prendessero una veste distinta, e particolare, come dipoi si è mai sempre praticato da' Sacerdoti della nuova Legge. Ugone di S. Vittore, e Valfrido Strabone credono, che celebrassero vestiti della veste comune; ed il Sig. Niccolò Alemanni *nella sua erudita Dissertazione de Parietinis Lateranensibus* taccia come ridicola la contraria opinione, particolarmente per la povertà, in cui allora erano i Santi Appo-

Appostoli. Ma altri uomini ugualmente eruditi, che sono il Valdense, il Demoeare, il Caronio, lo Stapletonio, il Suassajo, il Bona, ed il Raynaudo, sono di contraria opinione; ed alcuni d' essi restano scandalezzati dal soverchio ardire dell' Alemanni: e dopo aver conceduto, che il nostro Redentore Gesù Cristo istituì il Santo Sagramento, vestito colle sue vesti usuali, vogliono, che gli Appostoli, celebrassero la prima Messa, e le altre, vestiti d' abiti distinti, così richiedendo la decenza, e così persuadendo loro l' esempio de' Sacerdoti dell' antica Legge, e de' Gentili, che avevano avanti gli occhi: e siccome dagli Atti Appostolici abbiamo, che coloro, che si convertivano a Cristo, vendevano le loro possessioni, ed offerivano agli Appostoli il prezzo; così può credersi, che gli Appostoli avessero il necessario non meno per provvedere i bisognosi ne' loro bisogni, che per comprare le vesti, e le altre cose necessarie per celebrare colla dovuta venerazione il tremendo Sagrifizio dell' Altare.

5. S. Paolo Appostolo, per quanto ricaviamo dal sagro testo, fu tre volte in Troja Città dell' Asia Minore, e celebre per l' assedio decennale de' Greci. Della prima venuta in Troja si parla *negli Atti Appostolici al cap.* 16. della seconda parla lo stesso Appostolo *nella seconda a' Corintj*, e dell' ultima si ragiona *ne' citati Atti Appostolici al cap.* 20. Carpo fu quegli, che in Troja alloggiò l' ultima volta S. Paolo; ed il nome di Carpo è celebre ne' Martirologj *nel giorno* 13. *di Ottobre*. Partì l' Appostolo dalla Città di Troja, e dall' ospizio di Carpo, ed ivi per obblivione lasciò la *Penula*; ed un anno dopo scrivendo la sua seconda lettera a Timoteo, gli dice, che venendo la porti seco: *Penulam, quam reliqui Troade apud Carpum, veniens affer tecum*.

6. Se fosse vero il sentimento di alcuni, i quali vogliono, che la *Penula* fosse la Pianeta, sarebbe evidentemente provato, che le Messe furono celebrate da' Santi Appostoli, non nelle vesti comuni, ma vestiti de' sagri Indumenti. Il celebre Dottore Guglielmo Estio *ne' Commenti alla citata Lettera di S. Paolo* pretende, che la *Penula* fosse il Libro del vecchio Testamento, e che non possa sostenersi, essere stata la Pianeta: *Quod verum quidem Penulam interpretatur vestem sacram, quam Latini Planetam vocant, non est, unde solide probetur*. L' erudito Giuseppe Visconti *nel lib.* 2. *de Missæ apparatu al cap.* 28. dice, che la *Penula* lasciata da S. Paolo in Troja, era la Pianeta. Il gran Cardinal Baronio *all' anno di Cristo* 58. *al num.* 67. *e* 68. tratta questo punto, e dopo aver riferita l' una, e l' altra opinione, cioè se la *Penula* fosse il Volume dell' antico Testamento, o la Pianeta, così conchiude: *Verum ex his duabus recitatis sententiis, vel de Volumine vel de sacra Veste, alterutram, quam velit, lector sequatur; sed magis placet, ut Volumen sacræ Legis intelligi debeat*. L' accuratissimo Cardinal Bona *nell' Opera citata al lib.* 1. *cap.* 24. *num.* 8. sembra aderire a chi vuole, che la *Penula* fosse una Veste. Il moderno P. Calmet *nel suo Dizionario Istorico della Sagra Scrittura al tom.* 2. *alla parola Penula* dice lo stesso. Ed il Sig. Senatore Filippo Buonarruoti *nelle sue elaboratissime Osservazioni sopra alcuni frammenti di Vasi antichi di Vetro ornati di figure trovati ne' Cimiterj di Roma, alla tavola decimasesta figur.* 2. colla sua solita accuratezza spiegando un Vetro, in cui sono le figure de' Santi Appostoli Pietro, e Paolo, e di S. Lorenzo, comprova, che la *Penula* comune, e piccola, fu una veste destinata pe' viaggi; che dipoi divenuto abito civile, e proprio delle persone illustri, si fece abbondantissima di panno, e che arrivava insino a' piedi; e che le Pianete Ecclesiastiche ebbero origine da queste *Penule* nobili, e non dalle antiche, e picciole de' viaggi.

7. E però, prescindendo da questa spinosa controversia, Noi francamente diremo, avere gli Appostoli celebrata la S. Messa sopra l' Altare come si deduce dall' Appostolo S. Paolo *nella lettera agli Ebrei al cap.* 13. *Habemus Altare, de quo edere non habent potestatem, qui Tabernaculo deserviunt*; dovendosi queste parole intendere, come spiegano i Dottori Cattolici, del sagro Altare, in cui si fa, e si distribuisce l' Eucaristia. Diremo che chi crede al Vangelo, non può dubitare, aver il Signore nell' ultima Cena preso il Calice, e detto agli Appostoli, che tutti da questo bevessero il suo Sangue, che poco dopo doveva spargersi per loro, e per molti altri in remissione de' peccati; aggiugnendo

do l' Appostolo di averlo sentito dal Signore, e di averlo dipoi insegnato a' fedeli: *Quoniam Dominus Jesus, in qua nocte tradebatur, accepit panem, & gratias agens, fregit, & dixit: Accipite, & manducate: hoc est Corpus meum, quod pro vobis tradatur. Similiter & Calicem, postquam cœnavit, dicens: Hoc Calix novum Testamentum est in meo Sanguine:* per lo che il Giovedì Santo, in cui si venera l'istituzione di questo Sagrifizio, viene dagli antichi Padri chiamato *Natalis Calicis*, perchè allora il Calice da uso profano fu da Gesù Cristo trasferito all'uso sagro. Ecco le parole del Vescovo S. Eligio Scrittore del settimo secolo, *nella sua Omelia 19. nel tom. 2. della seconda edizione della Biblioteca de' PP. Vocatur hæc dies Cœna Domini, vocatur & Natalis Calicis; quia hac, eademque die mysticum Pascha Dominus cum Discipulis celebrans, Sacramenta Corporis, & Sanguinis sui illis, atque per illos nobis tradidit, & ipse celebrationis initium fecit*. Diremo non raccontarsi dagli Evangelisti, che Gesù Cristo ponesse nella Patena il pane consegrato: ma, facendosi nella Liturgia di S. Giacomo menzione della Patena, potersi l'uso di essa comodamente attribuire all'età degli Appostoli: *An Christus consecratum Panem in disco, seu Patena posuerit, non exprimunt Evangelistæ: ejus tamen usum ævi Apostolici esse, Liturgia Jacobi ostendit:* sono parole del più volte citato Cardinal Bona *lib. 1. cap. 25. num. 3.* Diremo, esser cosa assai verisimile, e probabile, che gli Appostoli celebrando la Messa, si servissero de' vestiti differenti da' vestiti comuni: *Habet religio Divina* (sono parole di S. Girolamo *sopra il cap. 44. d'Ezechiello*) *alterum habitum in ministerio Altaris, alterum usu vitaque communi*: e finalmente potersi, e doversi attribuire alla Tradizione Appostolica l'uso delle sagre Vesti nel Sagrifizio della Messa, delle quali nel secolo quarto non mancano prove individuali di quasi ciascheduna delle medesime; avendo avanti gli occhi l'aurea regola di S. Agostino *nel libro 4. de Baptismo al cap. 24. Quod universa tenet Ecclesia, nec a Conciliis institutum, sed semper retentum est, nonnisi auctoritate Apostolica traditum rectissime creditur*.

8. Ed essendo cosa ben conveniente, che l'Altare, i sagri Vasi del Sagrifizio, ed i Vestiti che in esso debbano adoprarsi, siano consegrati, e rispettivamente benedetti, come bene insegna S. Tommaso *nella 3. part. quest. 83. artic. 3. in corpore: Consecrationes adhibentur his rebus, quæ veniunt in usum hujus Sacramenti, tum propter Sacramenti reverentiam, tum ad repræsentandum effectum Sacramenti, qui ex Passione Christi provenit, secundum illud Hebr. ult. Jesus, ut sanctificaret per suum Sanguinem populum &c.* abbiamo nell' antico Ordine Romano descritta la Consegrazione del Calice, e della Patena, coll'unzione del Crisma, ed alcune preghiere; abbiamo nel Diritto Canonico il Decreto attribuito a Papa Ormisda, che incomincia *Nullus*, *de Consecratione dist. 1.* ove si parla della Consegrazione dell' Altare; della consegrazione del Calice, e della Patena; si parla da Innocenzo III. nello stesso Diritto comune *nel Cap. unico al §. Ungitur, de Sacra Unctione*; e della Benedizione delle sagre Vesti si parla *nel Can. Vestimenta, de Consecratione dist. 1.* E benchè l'eretico Ospiniano *nel suo libro de origine dedicationum al cap. 3. e 4.* ardisca d'asserire, che questo sagro rito delle Benedizioni incominciò nel secolo nono, ve ne sono però monumenti anche nel secolo quarto; riferendo Sozomeno *nel lib. 2. al cap. 26.* che avendo l'Imperadore Costantino fabbricata in Gerusalemme la gran Chiesa, non solo essa, ma i doni mandati ancora dall'Imperadore, furono consegrati da' Vescovi radunati nel Concilio di Tiro: *Igitur Episcopi Hierosolymam delati, Ecclesiam consecrarunt, simulque ornamenta, & donaria ab Imperatore transmissa*: essendo ne' primi secoli derivata questa pia costumanza dal Vecchio Testamento nella nuova Chiesa: *Quem ritum* (dice il Cardinal Bona *nel luogo citato*) *e veteri Testamento ad novum profluisse reor*: al che pure alluse Innocenzo III. *nel testo sopra allegato: Cum consecratur Altare, cum dedicatur Templum, cum benedicitur Calix, non solum ex mandato Legis Divinæ, verum etiam exemplo B. Silvestri, qui cum consecrabat Altare, illud Chrismate perungebat: præcepit etiam Dominus Moysi, ut faceret oleum unctionis, de quo ungeret Testimonii Tabernaculum, & Arcam Testamenti, Mensamque cum Vasis*.

9. Dell'antichità di queste Consegrazioni, e Benedizioni, discorre con molta erudizione il Sig. Domenico Giorgi *nel suo tomo 1. de Liturgia Romani Pontificis lib. 2. c. 14.* e del

e del significato di ciascheduna Veste pienamente ragiona il Soto *nel* 4. *delle Sentenze dist.* 13. *quest.* 2. *art.* 4. d'altre gli altri Rituali, e Commentatori delle Rubriche, i quali sono concordi nell'asserire, ch'è di ragione Vescovile non solo la Consegrazione delle Chiese, degli Altari, e de' Vasi, ne' quali si richiede la Sagra Unzione, ma ancora la Benedizione delle sagre Vesti, in cui il sagro Crisma non si adopra, e che però il solo Vescovo è quegli, che dee fare queste cose nella sua Diocesi, essendo troppo chiari i testi Canonici di sopra citati, e così diffusamente insegnando l' Anacleto *nel tom.* 3. *de Consecratione Ecclesiæ* §. 2. *n.* 32. *n.* 42. *e n.* 40. l'Engel *al medesimo titolo* §. 1. *n.* 9. lo Schmalzgrueber *nello stesso titolo al lib.* 3. *tom.* 2. *pag.* 566. *n.* 37. il Pasqualigo *de Sacrificio novæ Legis quest.* 801. *n.* 1. *e seguenti*, il Cardinal de Lugo *de Sacramentis disput.* 20. *de Sacramento Eucharistiæ sess.* 4. *n.* 92. *e n.* 98. restando però ancora fra di loro indecisa la controversia, se possa il Vescovo delegare ad un semplice Sacerdote la facoltà di benedire le Vesti, benchè in questa Benedizione non si adoperi il sagro Crisma; sostenendo alcuni, non esfere ciò delegabile al semplice Sacerdote, che dal Sommo Pontefice; ed altri insegnando, potersi ciò fare anche dal Vescovo: come può vedersi appresso il Pasqualigo *de Sacrificio novæ legis quest.* 801. ed appresso il Quarto *sopra le Rubriche del Messale sess.* 4. *part.* 2. *tit.* 1. *dub.* 3.

10. Per uscire da questo laberinto, ed avendo per lo spazio di più di vent'anni assistito alla Sagra Congregazione de' Riti, ed intese centinaja di suppliche de' Vescovi, che ad essa ricorrevano, per avere la facoltà di suddelegare semplici Sacerdoti per la Benedizione delle sagre Vesti, nelle quali non si richiede la Sagra Unzione, abbiamo ad esse esibite le nostre suppliche, e *sotto il giorno* 17. *di Gennajo di quest' anno medesimo* abbiamo ottenuta un' ampla facoltà, che dura per lo spazio di anni cinque, prorogabile ad altro tempo per nuova grazia.

11. E però inerendo alla medesima, e riservando a Noi la Benedizione, e Consegrazione di tutto ciò, in cui si richiede la Sagra Unzione, come espressamente ci comanda la Sagra Congregazione, che non ci dà la facoltà di suddelegare, se non in ordine a quelle Benedizioni delle sagre suppellettili, nelle quali non si adopera la Sagra Unzione; acciocchè questo sagro rito non meno si osservi nella nostra Città, che nella Diocesi, in cui con nostro gran dolore abbiamo inteso essersi da qualcheduno trascurato: diamo la facoltà di benedire le sagre suppellettili, ove non è d'uopo il sagro Crisma, al nostro Vicario Generale, alle quattro Dignità, e quattro Canonici seniori della nostra Chiesa Metropolitana, alle cinque Dignità, e tre Canonici seniori della Collegiata di S. Petronio, al Priore, e quattro Canonici della Chiesa Collegiata di S. Maria Maggiore, non meno per gli bisogni delle loro Chiese, che dell'altre della Città, e delle suburbane non soggette a verun Vicario Foraneo; agli Arcipreti, a due Canonici seniori delle tre Collegiate della nostra Diocesi non meno per le Chiese loro, che per le altre delle Terre, o siano Castella, ove sono le dette Collegiate; al nostro Commissario di Cento, Vicario Foraneo, per le Chiese pure di Cento, e per tutte l'altre, che sono dentro il suo Vicariato; lo stesso ad ogni Vicario Foraneo della Diocesi nel suo Vicariato; e finalmente a tutt' i Signori Curati della Città, per li bisogni delle loro Chiese.

12. Con questa providenza ci lusinghiamo di avere bastantemente provveduto al bisogno della nostra Città, e della nostra Diocesi in ordine alla Consegrazione de' sagri Vasi, ed alla Benedizione de' sagri Indumenti: e dopo esserci protestati, che non ostante il gran numero delle Pietre sagre, altre volte da Noi consegrate, siamo preparati a fare la Consegrazione di nuove Pietre, quando ce ne sia fatta l'istanza, e che tale ancora sarà il nostro contegno, parlando della Benedizione, e Consegrazione delle campane, facciamo palese a ciascheduno, che portandosi a Noi in qualsivoglia giorno antecedente a qualsivoglia Festa di precetto, Calice, o Patena da consegrare, sarà da Noi consegrata nella Festa immediatamente seguente: ed essendo tanti i Deputati, e Delegati per la Benedizione de' sagri Indumenti, ed altre cose sagre, nelle quali non si richiede la sagra Unzione; non potrà verun nostro Diocesano in avvenire scusarsi di essersene servito senza la previa Benedizione, perchè non sapevano a chi ricorrere per ottenerla. Il rito, e le preci di queste sagre Benedizioni sono espres-

espresse nel Rituale Romano, e nel Messale Romano; nè dovrà esser lecito a veruno il benedire con rito differente, o con altre preghiere. E disputandosi fra gli Autori, se debba il Cingolo benedirsi, se debba benedirsi il Piviale, ed altresì se debba benedirsi la sagra Pisside: sostenendo alcuni non esser d'uopo il benedire il Cingolo, parlando il testo *nel Can. Vestimenta, de Consecrat. dist.* 1. delle Vesti, e non essendo il Cingolo veste; e dicendo alcuni, non esservi l'uso di benedire il Piviale, come può vedersi appresso il Gavanto *sopra le Rubriche del Messale part.* 1. *tit.* 16. *n.* 3. *lett. I*, e non mancando fra i moderni Autori chi va scrivendo, non esser necessario, che la sagra Pisside sia benedetta, e doversi dentro la medesima porre un qualche vaso di legno benedetto con quella Benedizione, con cui si benedice il Corporale: essendo però il Cingolo una cosa accessoria alle sagre Vesti, e parlandosi della di lui Benedizione nel Pontificale Romano sotto la rubrica *Specialis benedictio cujuslibet Indumenti*, colla sola differenza, che ne' Pontificali prima di Clemente VIII. il Cingolo si chiama *Cinctorium*, e ne' Pontificali stampati dopo il tempo del detto Pontefice chiamasi *Cingulum*, essendo il Piviale una veste sagra, che non può servire per gli usi profani, ed essendovi in Roma lo stile, e la consuetudine di benedirlo, essendo altresì espressa nel Rituale, e nel Messale la Benedizione *Tabernaculi, seu Vasculi pro Sacrosancta Eucharistia conservanda*, e parlando assai forte la ch. me. del Cardinal de Lugo *nella disput.* 20. *sess.* 4. *de Sagramento Eucharistia num.* 97. contra del P. Vasquez, il quale accenna il rito di benedire il sopraddetto piccolo vaso di legno: *Pater Vasquez dicit, ex consuetudine esse necessarium, ut intra Pyxidem, in qua Sacramentum servatur, sit vas aliquod ex ligno quod Benedictione Corporalis benedictum sit. Verum hoc est vitium commune Scholasticis; ut consuetudines judicent ex eo, quod in illa Civitate, aut Provincia ubi versantur, fieri viderunt. Scimus quippe, consuetudinem esse contrariam, quam ego non solum de Roma, sed de aliis Ecclesiæ Provinciis testari possum*: proponiamo, come più probabile, e come da seguitarsi in pratica, l'opinione di doversi benedire il Cingolo, il Piviale, e la Pisside: come può vedersi nel Bisso *nella sua Liturgia lettera B, sotto il num.* 51. §. 8. *t.* 1. *nella lettera P, tom.* 2. *n.* 274. nel Quarto *sopra le Rubriche del Messale part.* 2. *tit.* 1. *sez.* 3. *dub.* 2. nel Pasqualigo *de Sacrificio novæ Legis quest.* 900. *al num.* 9. *e seguenti*: senza tralasciare di accennare, che non solamente la Benedizione deve intervenire, quando i sagri Indumenti si fanno di nuovo, ma che perdendosi la Benedizione, o Consegrazione delle cose Ecclesiastiche, se talmente restano rotte, o lacerate, che lasciando l'antica forma artificiale, sono rese inutili all' uso, a cui debbono servire, è necessaria una nuova Benedizione, quando d'una Veste benedetta se ne fa un'altra di forma differente: per esempio, se da più Manipoli si facesse una Stola, da più Ammitti un Camice, o da un Camice più Ammitti, come può riconoscersi appresso gli Autori, che trattano questa materia.

13. Resta per compimento di questa nostra Notificazione il dire qualche cosa d'alcuni, che oltre i nostri Suddelegati possono pretendere d'aver diritto rispetto alla Benedizione, e Consegrazione delle Vesti, e Vasi sagri: e questi sono i Vescovi *in partibus*, che o dimorassero in questa nostra Città, o passassero per la medesima, i Superiori delle Famiglie Regolari, e quegli Abati Regolari, che hanno l'uso de' Pontificali, e ch'essendo Sacerdoti, e che, o essendo stati da noi benedetti, o avendo il privilegio di poter esercitare i Pontificali ancorchè non benedetti dal Vescovo, conferiscono la prima Tonsura, e gli Ordini Minori; secondo il testo *nel Quonium dist.* 69. *nel Cap. Cum contingat, de ætate, & qualitate, nel cap. Statuimus, de suppl. neglig. Prælat. o nel Cap. Abbates, de Privileg. in sexto*.

14. Camminando noi col sistema di non poter senza licenza della S. Sede fare Suddelegato per la Benedizione delle Vesti, e Consegrazione de' Vasi un semplice Sacerdote; e nel rescritto della sagra Congregazione de' Riti non essendo espresse, che le persone di sopra accennate: di qui è provenuto, che non abbiamo fra i Superiori Regolari, e gli Abati, che hanno l'uso de' Pontificali, e gli altri requisiti sopraccennati, potuto stabilire verun nostro Delegato. E benchè coll'esempio, che può l'Abate Regolare conferire la prima Tonsura, e gli Ordini Minori anche a' Chierici secolari, purchè ad essi dal Vescovo siano dirette le dimissorie,

taluno pretenda potersi *jure suo* dal Vescovo delegare gli Abati alla Benedizione de' sagri Indumenti, e de' Vasi sagri, come può vedersi appresso il P. Schmalzgrueber *al tit. delle Decretali de Consecrat. Eccl. vel Altar.* §. 2. *num.* 39. a Noi però questa riflessione non piace: poichè essendo la facoltà di conferire la Prima Tonsura, e gli Ordini Minori, ristretta dal sagro Concilio di Trento *nella sess.* 23. *cap.* 10. *de Reformat.* a' soli sudditi Regolari dell' Abate Regolare; di qui proviene, non poter esso conferire nè la Prima Tonsura, nè gli Ordini Minori o al Regolare suddito d' altro Prelato, o al Chierico suddito del Vescovo, ancorchè all' Abate Regolare fossero dirette le dimissorie da' loro Superiori: secondo le risoluzioni della Sagra Congregazione del Concilio, pienamente riferite da Monsignor Fagnano *nel Cap. Aqua, sotto il n.* 19. *de Consecrat. Eccles. vel Altar.* e secondo il Decreto del Sommo Pontefice Alessandro VII. *de' 27. di Settembre* 1659. ove regolando l' uso de' Pontificali per gli Abati Regolari, così dice *al* §. 19.: *Reliqua Pontificalia extra loca ipsis Abbatibus subjecta, vel pro servitio aliena Ecclesiæ, aut in subditos pariter alienos, etiam de licentia Ordinarii, exercere non valeant: puta Campanarum Benedictiones, Calicum, & similium, in quibus sacra adhibetur Unctio, nec non Minorum Ordinum collationes.*

15. Può bensì questo motivo aver luogo ne' Vescovi Titolari; perchè sebbene è difficile il poter sostenere, ch' essi lecitamente nella Diocesi d'altri benedicano Vesti, e consagrino Altari, o Vasi, ne' quali si richiede la Sagra Unzione, pel motivo, che non è del dovere, che ciò facciano, se non vestiti da Vescovi, e così servendosi de' Pontificali, cioè del Bacolo, e della Mitra, e vietando a chiare note il sagro Concilio di Trento *nella sess.* 6. *al cap.* 5. *de Reform.* a qualsivoglia Vescovo col pretesto di qualsisia privilegio l' esercitare i Pontificali nella Diocesi d' altri senza l' espressa licenza dell' Ordinario del luogo: avendo però essi il carattere Vescovile, siccome colla licenza dell' Ordinario del luogo possono conferire gli Ordini, così colla medesima licenza potranno benedire i Paramenti, e consegrare gli Altari, ed i sagri Vasi: come pienamente va discorrendo il moderno P. Andrea Girolamo Andreucci della Compagnia di Gesù *nel suo Trattato de Episcopo Titulari, seu in partibus infidelium.*

16. E così aderendo Noi a questi savj sentimenti, rispettando, e riverendo il sagro carattere Vescovile, ch' è ne' Vescovi Titolari, ci protestiamo di esser pronti e preparati ad ogni loro richiesta di concedere loro in qualche caso particolare la licenza, quando ci sia richiesta, di benedirci sagri Paramenti, consegrare Altari, e Calici e di esercitare l' uso de' Pontificali.

17. Sappiamo finalmente, pretendersi da alcuni Superiori Regolari di poter benedire i Paramenti non solamente per le loro Chiese, ma ancora per le altre; e da alcuni Abati Regolari il poter consegrare Altari, Calici, e Patene, non solamente per le loro Chiese, ma ancora per le altre ad essi non sottoposte. Si tratta la materia diffusamente dal Pasqualigo *de Sacrificio novæ Legis q.* 803. e dal Quarto *sopra le Rubriche del Messale part.* 2. *tit.* 1. *sez.* 4. *dub.* 3. e secondo il solito di chi scrive senza ricorrere a' fonti, una parte aderisce all' affermativa, e l' altra alla negativa.

18. Quando i Prelati Regolari abbiano i chiari Privilegj Appostolici di benedire i Paramenti, e consegrare i Vasi, non solamente per le loro Chiese, ma ancora per le altre, non intendiamo, che d' essere protettori, e conservatori de' loro Privilegi. Leggiamo bensì nel Sinodo del nostro degnissimo Predecessore il Sig. Cardinal Giacomo Boncompagni *al lib.* 1. *cap.* 1. così stabilirsi in ordine agli Abati Regolari: *Pontificalia extra propriam Ecclesiam non exerceant, nec Paramenta benedicant, neque Campanas, aut Calices consecrent, nisi pro sua Ecclesia.*

19. Nel sopraccitato Decreto di Alessandro VII. *de' 27. di Settembre* 1659. già abbiamo veduto determinarsi *nel* §. 19. non potersi dagli Abati Regolari benedire Campane, o Calici, se non pel servizio delle loro Chiese; il che *nell' antecedente paragrafo* 18. fu da esso lui ordinato anche circa la Benedizione delle sagre Vesti. *Ecclesiasticam supellectilem pro servitio dumtaxat suarum Ecclesiarum, vel Monasteriorum benedicant.* Ed essendo ricorsi allo stesso Pontefice gli Abati della Congregazione di Monte Cassino, asserendo d' aver Privilegj di poter fare gli atti predetti tanto per le loro Chiese, quanto per le altre, la Sagra Con-

Congregazione, tenuta avanti lo stesso Pontefice Alessandro VII. a' 20. *di Luglio* 1660. così rispose : *Ad* §. 19. *quo vetita est Abbatibus Benedictio sacra supellectilis pro usu alienarum Ecclesiarum, asserentibus Monachis, etiam pro aliena Ecclesia ex Apostolico Indulto eis licitum esse Ecclesiasticam supellectilem benedicere ; Sacra Congregatio mandavit, exhiberi Indultum authenticum ex Archivio Apostolico desumtum, ac interim abstineri* : nè a Noi è noto, che siasi dipoi esibito il predetto Indulto : e quando fosse noto, l' avremmo ben volentieri esposto in questa nostra Notificazione.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 3. Maggio 1733.

XXII.

NOTIFICAZIONE

Sopra l' obbligo de' Medici di avvisare gli ammalati a confessarsi. Dell' antica disciplina della Chiesa circa il dare l' Assoluzione Sagramentale in punto di morte a' peccatori rei di grave delitto. Se il Medico sia tenuto personalmente ad avvisare l' ammalato, che si confessi ; o pure possa d' altra persona prevalersi. Se possa proseguire la cura di quell' ammalato, che non siasi voluto confessare dentro il prefisso termine. In che qualità di male è astretto il Medico ad avvisare l' ammalato.

1. FRA le controversie, che si trattano fra gli studiosi della sagra antichità, celebre è quella, se alle volte fosse negata l' Assoluzione Sagramentale ad alcuni peccatori rei di gravi delitti, ancorchè avessero dati, e dessero contrasegni di vera penitenza, e fossero ridotti all' estremo della loro vita : *Concedebatur ne Absolutio pro singulis peccatorum generibus ; Negabatur ne alicui ; licet in articulo mortis ? Disciplina Ecclesiastica erat ne quoad hoc ubique uniformis ?* sono parole del Monaco Giovanni Mabillon *nel suo Trattato degli Studj Monastici* nell' elenco delle maggiori difficoltà, che s' incontrano nella lettura de' Concilj, de' Padri, e della Storia Ecclesiastica *pag.* 510. *della stampa di Venezia* 1705.

2. Anzi che consistendo per lo più nell' esame delle questioni, che risguardano l' antica Storia Ecclesiastica, la maggior difficoltà nella scarsezza de' monumenti ; tali, e tanti sono quelli, che debbono seriamente ponderarsi nella questione poc' anzi accennata, che i più pratici della materia si sono divisi in due contrarie opinioni : sostenendo alcuni, cioè l' Albaspineo, il Petavio, il Lupo, il Juenin, il Martene, essersi anche in punto di morte negata non che l' Eucaristia, ma l' Assoluzione Sagramentale ad alcuni rei di gravissime scelleraggini, benchè dessero segni di vera penitenza, risèrvando al Giudizio Divino l' esame della loro contrizione unita al desiderio di confessarsi : ed insegnando altri, fra' quali il Morino, e Natale Alessandro, non essersi mai negata la Sagramentale Assoluzione a qualunque scellerato in punto di morte, ben disposto a riceverla ; e fra questi l' ultimo luogo non per ragione dell' erudizione, ma del tempo, in cui hanno scritto, deve assegnarsi al Tournely *nella seconda parte delle sue Prelezioni Teologiche de Sacramento Pœnitentiæ, & Extremæ Unctionis pag.* 167. *della stampa di Parigi nel* 1728. ; ed al P. Giuseppe Agostino Orsi dell' Ordine de' Predicatori nella Dissertazione Istorica composta sopra questa materia, e stampata in Milano *l' anno* 1730., in cui con molta accuratezza risponde ad ogni argomento, e conghiettura dell' Albaspineo antesignano dell' opinione contraria *nelle sue Ecclesiastiche Osservazioni*.

3. Ma ciocchè siasi di questi antichi fatti, che risguardano finalmente la pratica di alcune Chiese particolari, come in questa controversia va divisando Carlo Vitasse *nel suo Trattato de Sacramento Pœnitentiæ alla parte* 2. *qu.* 6. non ha mai la Sede Appostolica, centro dell' unità, e maestra dell' altre Chiese, approvato, che si neghi in punto di morte l' Assoluzione a qualunque scellerato, che dia veri segni di pentimento. Esclama contra l' abuso introdotto nelle Provincie di Vienna, e di Narbona, il Pontefice Celestino nel principio del secolo quinto *nella sua lettera ad Episcopos Viennen. & Narbonen.* colle seguenti parole : *Agnovimus, Pœnitentiam morientibus denegari, nec illorum desideriis annui, qui obitus sui tempore hoc animæ suæ cupiunt remedio subveniri. Horremus, fateor, tantæ impietatis*

aliquem reperiri, ut de Dei pietate desperet, quasi non possit ad se quovis tempore concurrenti succurrere. Quid hoc, rogo, aliud est, quam mortem morienti addere, ejusque animam sua crudelitate, ne absoluta esse possit, occidere? Salutem ergo homini adimit quisquis mortis tempore speratam Pœnitentiam denegarit. E venendo a' tempi più bassi, abbiamo nel Corpo Canonico fra le Clementine *sotto il titolo de Pœnitentiis, & Remissionibus al cap.* 1. un testo di Clemente V. nel Concilio Generale di Vienna, in cui gravemente si reprime l'audacia di alcuni Giudici secolari, che a' condannati a morte negavano il comodo di confessarsi: *Cum secundum Statuta Canonica ultimo deputandis supplicio negari, si petant, non debeat Pœnitentiæ Sacramentum, abusum damnabilem in quibusdam partibus contra hoc introductum aboleri omnino volentes, justitiarios omnes, & Dominos temporales, ut ab hujusmodi desistant abusu, hortamur in Domino, & obsecramus per viscera misericordiæ Jesu Christi: Locorum Ordinariis nihilominus injungentes, ut eos ad hoc, cum primum commode poterunt, diligenter moneant, &, si necesse fuerit, Ecclesiastica censura compellere non omittant*. Ed il sagro Concilio di Trento *alla sess.* 14. *cap.* 7. dopo aver parlato della riserva de' Casi o al Sommo Pontefice, o ad ogni Vescovo nella sua Diocesi, così conchiude: *Hanc autem delictorum reservationem consonum est Divinæ auctoritati non tantum in externa politia, sed etiam coram Deo vim habere. Verumtamen pie admodum, ne hac ipsa occasione aliquis pereat, in eadem Ecclesia custoditum semper fuit, ut nulla sit reservatio in articulo mortis, atque ideo omnes Sacerdotes quoslibet pœnitentes a quibusvis peccatis, & censuris absolvere possit*.

4. Non è peccato, che non si tolga, e non si cancelli con una vera penitenza: *Et, si post susceptionem Baptismi quisquam prolapsus fuerit in peccatum, per veram potest semper pœnitentiam reparari*: sono parole del *Cap. Firmiter, de Summa Trinitate, & Fide Catholica*. Iddio per la bocca di Ezechiele *al cap.* 33. si protesta, che in qualunque tempo il peccatore si converta di vero cuore, è pronto a riceverlo: *Tu itaque, fili hominis, dic ad filios populi tui: Justitia justi non liberabit eum in quocumque die peccaverit, & impietas impii non nocebit ei in quacumque die conversus fuerit ab impietate sua*. Ed al parere di S. Agostino *nell' Enchiridion al cap.* 98. sarebbe un'empia follia il dire, non avere il Signore in suo potere la volontà degli uomini, e non poterli, ogni volta che vuole, convertire al bene: *Quis porro tam impie desipiat ut dicat, Deum malas hominum voluntates quas voluerit, quando voluerit, in bonum non posse convertere? Sed, cum facit, per misericordiam facit; cum non facit, per judicium non facit*. Comune è il sentimento de' Teologi essere l'uomo obbligato a confessarsi, quando è imminente qualche pericolo di morte: *Quia ea, quæ sunt de necessitate salutis* (sono parole di S. Tommaso *nel* 4. *delle sentenze distint.* 17. *quest.* 3. *art.* 1. *quest.* 4.) *tenetur homo in hac vita implere: ideo, si periculum mortis immineat, etiam per se loquendo, obligatur aliquis ad Confessionem faciendam tunc, vel ab Baptismum suscipiendum; & propter hoc etiam S. Jacobus simul præceptum edidit de Confessione facienda, & Extrema Unctione suscipienda*. Perpetua pure, e costante è mai sempre stata la consuetudine della Chiesa, la quale consuetudine ha forza di precetto, che si usi ogni diligenza, acciocchè i fedeli ammalati non passino da questa all'altra vita senza ricevere il Sagramento dell'Eucaristia per modo di viatico, come può vedersi *nel Can.* 13. del Concilio Niceno, e *nel Canone* 70. del quarto Concilio di Cartagine. E dell'Estrema Unzione da conferirsi agl' infermi, della morte de' quali si teme, ciocchè fassi della pratica della Chiesa Greca, che la dà ancora agli uomini sani, conforme attestano Arcudio, Giacomo Goar, e Leone Allacci, abbiamo le parole di S. Giacomo Appostolo *nel cap.* 5. *della sua lettera: infirmatur quis in vobis? Inducat Presbyteros Ecclesiæ, & orent super eum ungentes eum Oleo in nomine Domini*: per lo che Innocenzo III. *nel cap. unico de Sacra Unctione* la chiama *Oleum Infirmorum*; ed Eugenio IV. *nel suo Decreto* soggiugne, *hoc Sacramentum non nisi infirmo, de cujus morte timetur, dari debere*, ed il Concilio di Trento *nella sessione* 14. *cap.* 3. *de Extrema Unctione* dichiara, *esse hanc Unctionem infirmis adhibendam, illis vero præsertim, qui tam periculose decumbunt, ut in exitu vitæ constituti videantur, unde & Sacramentum exeuntium nuncupatur*. E chi teologicamente la volesse discor-

discorrere, potrebbe senza gran difficoltà dimostrare, che siccome è nella Chiesa la podestà di negare i Sagramenti a chi non è ben disposto per riceverli, così non v'è la podestà di negarli a chi è ben disposto, e con umiltà li richiede: come può vedersi *nel cap. 3. della citata Dissertazione* del Padre Orsi.

5. Dal detto sin ora due cose si possono chiaramente dedurre: una, quando sia ben fondato il sistema di non negare l'Assoluzione Sagramentale in punto di morte a qualunque reo di gravissimo delitto, come pure gli altri due Sagramenti dell'Eucaristia, e dell'Estrema Unzione: l'altra, ridursi il punto al procurare, che i predetti santi Sagramenti si diano a quelli, che sono ben disposti per riceverli, o che almeno per segni esterni si possono avere per ben disposti; essendo l'interno riservato al giudizio Divino, come ben riflette S. Cipriano *nella sua lettera Sinodica del secondo Concilio Cartaginese*: *Si autem, quod Dominus avertat a fratribus nostris, aliquis lapsorum fefellerit, ut pacem subdole petat &c. se ipsum fallit, & decipit, qui aliud corde occultat, & aliud ore pronunciat. Nos, in quantum nobis & videre, & judicare conceditur, faciem singulorum videmus, cor scrutari, & mentem perspicere non possumus. De his judicat occultorum scrutator, & cognitor cito venturus, & de arcanis cordis, atque abditis judicaturus.*

6. Non è qui nostra intenzione di fare un trattato de' contrassegni atti a persuadere, che sia ben disposto l'ammalato, per ricevere degnamente il Sagramento della Penitenza, e gli altri due dell'Eucaristia, e dell'Estrema Unzione. Il fine di questa nostra Notificazione non è altro, che risvegliare la memoria del tempo già prefisso da' sagri Canoni, e dalle Costituzioni Appostoliche, a chi deve avvisare l'ammalato, che si confessi: essendo pur troppo il tempo una circostanza di molto rilievo, non meno per ben ricevere il Sagramento della Penitenza, che gli altri due; ed avendo con nostro grandissimo dispiacere inteso da persone Ecclesiastiche, timorate di Dio, e che per obbligo di giustizia, o per carità assistono agl'infermi, essere alcune volte i miserabili troppo tardi avvertiti dell'obbligo, che hanno, di confessarsi; però pur troppo potersi temere non esser profittevoli le loro Confessioni, essendo fuori di se o per l'orrore della vicina morte, o pel grave assalto della malattia, quando per altro non solo il Sagramento della Penitenza, e quello dell'Eucaristia si debbono amministrare a chi è in se, e distingue quello che fa, ma eziandio si dice, essere un grave peccato di chi differisce il Sagramento dell'Estrema Unzione al tempo, in cui l'ammalato, perduta ogni speranza di salute, incomincia ad essere privo de' sentimenti: *in quo tamen gravissime peccant* (sono parole de' PP. Compositori del Catechismo del Concilio di Trento *al §. 18. de Extrema Unctione*) *qui illud tempus ægroti ungendi observare solent, cum, jam omni salutis spe amissa, vita, & sensibus carere incipiat. Constat enim, ad uberiorem Sacramenti gratiam percipiendam plurimum valere, si ægrotus, cum in eo adhuc integra mens, & ratio viget, Fidemque, & religiosam animi voluntatem afferre potest, sacro Oleo liniatur*: e quando ciascheduno, che abbia qualche tintura della Storia Ecclesiastica, ben sa, essere la prava usanza di dare l'Estrema Unzione a chi già è per esalare l'anima, provenuta da un errore, sparso nella Brettagna Maggiore nel secolo decimo terzo, e combattuto, e proscritto dai Concilj tenuti in quel tempo, che dopo ricevuta l'Estrema Unzione, se l'ammalato, che aveva moglie, risanava, era in obbligo d'astenersi nell'avvenire dal commerzio maritale, e che dopo l'Estrema Unzione ciaschedun altro, che risanava, mai più potesse nel restante della sua vita cibarsi di carne.

7. Bella e nobile cosa senza dubbio sarebbe, se colla dovuta attenzione, e con un ordine proprio si leggessero i Canoni de' Concilj, e le Costituzioni de' Sommi Pontefici; e cosa più bella, più nobile, e più utile sarebbe, se si eseguisse quanto in esse è prescritto: e di qui ancora altri beni deriverebbono, cioè, che chi governa, non sarebbe tratto tratto obbligato a risvegliarne la memoria, ed inculcarne l'osservanza, e che altri si leverebbono l'incomodo di bestemmiare quello che non sanno. Non si sono contentati i sagri Concilj, ed i Sommi Pontefici d'additare, non doversi i Sagramenti dell'Eucaristia, e dell'Estrema Unzione amministrare così tardi, che l'ammalato o non sia in se, o non capisca quello che fa, ma ben riflettendo, che il Sagramen-

mento della Penitenza è quello, che fa strada agli altri due Sagramenti, hanno prefisso il tempo, in cui deve amministrarsi all' ammalato.

8. Galeno *nel 6. de morbis vulgaribus tom. 2. test. 42.* dice, doversi dal Medico dire la verità all' ammalato, e lo stato pericoloso, in cui si trova, se conosce, esser uomo prudente, e non timoroso: ma, che dee poi regolarsi diversamente, quando vede, ch' è o più, o meno timoroso: *Nam, si prudentem hominem, praeterea non timidum esse cognoveris, vera ipsi dicere conaberis, nil eorum, quae in morbo futura sunt, subtrahens, nec dissimulans. At, si stultum, atque timidum; omnia ea, quibus ipse meliori animo futurus sit, dicito, nec tamen magnopere mentiaris. Quod si interdum ob extremam laborantis formidinem ipsi certam salutem polliceri coactus fueris, egressus saltem ejus curam gerentibus vera dicito: ita enim vel ille animum despondebit, & tu plerumque vera retuleris.*

9. Ad Augenio nè meno piace, che il Medico avvisi lo stato pericoloso a quell' ammalato, che riconosce essere prudente, e non timoroso, come si raccoglie *dalla di lui lettera seconda lib. 6.: Imaginari non possum, hominem tam composito futurum animo, qui non contristetur ex mortis certo nuntio, cum omnium terribilium finis sit mors. Quid enim magis exasperare possit morte ipsa, non video. Nec est, quod quispiam dicat, Philosophos ejusmodi esse: quoniam, hoc falsum esse, convincitur; quod ille, qui mortis Dominus erat, Patri dixit: Pater, si fieri potest, transeat a me Calix iste.* Ma, lasciando da parte le predette, ed altre simili riflessioni, che sono più tosto da Gentile, che da Cristiano, ed avendo avanti gli occhi le parole, che disse Isaia al Re Ezechia, quando era ammalato, giusta ciò che si legge *nel lib. 4. de' Re al cap. 20. Haec dicit Dominus Deus: Dispone domui tuae; morieris enim tu, & non vives:* passeremo ad esporre le costituzioni della Chiesa, che attenta alla salute dell' anime ha determinato quanto si dee fare da' Medici, acciocchè gli ammalati possano avere il tempo opportuno di provvedere alla loro coscienza, e ben disporsi alla morte.

10. Nel Concilio Generale di Laterano sotto Innocenzo III. riferito *nel Cap. Cum infirmitas, de Poeniten. & Remissionib.* così si legge: *Cum infirmitas corporalis nonnunquam ex peccato proveniat, dicente Domino languido, quem sanaverat: Vade, & amplius noli peccare, ne deterius aliquid tibi contingat: praesenti Decreto statuimus, & districte praecipimus Medicis corporum, ut cum eos ad infirmos vocari contigerit, ipsos ante omnia moneant, & inducant, quod Medicos advocent animarum; ut, postquam fuerit de salute animarum provisum, ad corporale Medicinae remedium salubrius procedatur, cum cessante causa, cesset effectus.* Passano successivamente i Padri del Concilio al motivo della loro Costituzione: *Hoc quidem inter alia huic causam dedit Edicto, quod quidam in aegritudinis lecto jacentes, cum eis a Medicis suadetur, ut de animarum salute disponant, in desperationis articulum incidunt, unde facilius periculum mortis incurrunt:* e contra i non osservanti stabiliscono la pena seguente: *Si quis autem Medicorum nostrae Constitutionis, postquam per Praelatos fuerit publicata, transgressor extiterit, tamdiu ab ingressu Ecclesiae arceatur, donec pro transgressione hujusmodi satisfecerit competenter.*

11. Fu rinnovata questa Costituzione da Clemente V. *nell' anno 1311. nel Concilio secondo di Ravenna alla rubrica 15. de Poenitentiis*, ove così si legge: *Monemus omnes insuper Medicos, quod quando vocati fuerint ad infirmos, non ulterius redire habeant, nec curare eosdem, nisi prius eis constiterit, quod ipsi infirmi praedicti Medicum advocaverint animarum, & eis fuerit de animarum salute provisum: & si quis Medicorum contemtor hujus monitionis extiterit, tamdiu ab ingressu Ecclesiae arceatur, donec de transgressione hujusmodi ad arbitrium Ordinarii satisfecerit competenter.*

Il Pontefice San Pio V. *nella sua Costituzione 3. nel Bollario Romano al tom. 2.* non solo rinnova, ed inculca l' osservanza dello stabilito dal Padri del Concilio Lateranense sotto Innocenzo III., ma aggiugne altre cose di nuovo, e sono: Prima, *quod omnes Medici, cum ad infirmos in lecto jacentes vocati fuerint, ipsos ante omnia moneant, ut idoneo Confessori omnia peccata sua juxta ritum Sanctae Romanae Ecclesiae confiteantur: neque tertio die ulterius eos visitent, nisi longius tempus infirmo Confessor ob aliquam rationabilem causam, super quo*

quo ejus conscientiam oneramus, concesserit, & eis per fidem Confessoris in scriptis factam constiterit, quod infirmi, ut praemittitur, peccata sua confessi fuerint. Seconda, *quod, ultra poenas in dicta Constitutione contentas, quas incurrere declaramus* (si parla de' Medici che contravvengono) *perpetuo sint infames, & gradu Medicinae, quo insigniti erant, omnino priventur, & a Collegio, seu Universitate Medicorum ejiciantur, ac poena etiam pecuniaria arbitrio Ordinariorum, ubi delinquerint, mulctentur*. Terza il giuramento, che debbano dare, quando ricevono l' autorità di medicare, d' osservare questa Costituzione: *Praecipimus, & mandamus, ut nullus posthac ubique locorum in Medicina doctoretur, aut ei quomodolibet medendi facultas a quovis Collegio, & Universitate concedatur; nisi omnia in praesenti nostra Constitutione contenta, medio eorum juramento, coram Notario publico, & Testibus, observare, in eorum manibus, vel Ordinarii juraverint: & de hujusmodi juramento in Privilegio, seu licentia medendi, specialis mentio fiat. Quod si Collegia, & Universitates praefatae, non recepto a promovendis juramento hujusmodi eosdem ad gradum praedictum promoverint, aut eisdem medendi licentiam praestiterint, poenam privationis facultatis alios ulterius doctorandi incurrant*.

13. Gregorio XIII. *nella sua Costituzione 68. nel Bollario Romano al tom. 2.* proibendo agli Ebrei, ed altri infedeli il medicare I Cristiani, rinnova la Costituzione del Concilio Lateranense, e l' altra di S. Pio V.; e molti sono i Concilj Provinciali, e Diocesani, ne' quali si comanda l' esecuzione delle dette Leggi, nel numero de' quali dee riporsi ancor quello del nostro degnissimo Predecessore il Signor Cardinale Giacomo Boncompagni *al lib. 4. cap. 9.*

14. Gli antichi Teologi Morali si contentarono di riferire il contenuto nella Costituzione Lateranense, e di nulla aggiugnervi del loro, riconoscendola troppo chiara, come può vedersi *nella somma* di S. Raimondo di Peñafort *ristampata in Avignone nel* 1715. *al lib.* 3. §. 23. Il Silvestro *nella sua Somma alla parola Medicus vers.* 2. considera le parole della Costituzione *districte praecipimus*: e ne cava la conseguenza, che il trasgressore è reo di peccato mortale; e ch' essendo stata fatta per la salute dell' anime, non può esser levata da veruna prescrizione, o consuetudine.

15. Pubblicata la Costituzione di S. Pio ancorchè la sua intenzione fosse di dare maggior forza all' altra Lateranense, s' eccitarono da' Teologi Morali altre controversie, e particolarmente, se essendo legge umana, potesse esser pregiudicata dalla contraria consuetudine: ed alcuni conchiusero di sì; altri francamente risposero, che già la consuetudine contraria era prevaluta; ed altri, ch' era d' uopo stare alla pratica, e che la Bolla Piana, ed il giuramento tanto valevano, quanto l' uso dava loro di forza, come può vedersi appresso il P. Sanchez *ad Praecepta Decalogi l.* 3. *c.* 16. *n.* 14. *e* 15. Ma non v' è chi non vegga, che il dire, essere stata levata la forza alla Costituzione Piana dalla contraria consuetudine, quando attualmente vi è l' obbligo, e la consuetudine di giurarla, allora che il Medico ottiene la licenza di medicare, è lo stesso, che il dire, esservi l' obbligo, e la consuetudine di giurare di osservarla, ed esservi nello stesso tempo una legittima consuetudine di non osservarla; e che il ridurre l' osservanza all' uso, allora che l' uso è contrario alla medesima di già giurata, è lo stesso, che voler far passare in uso un abuso in tutto abbominevole, e tanto nocivo alla salute dell' anima.

16. Altre controversie pure si vanno eccitando dagli Scrittori, per esempio, se il Medico sia obbligato ad avvisare a dirittura l' ammalato, o possa prevalersi d' altra persona domestica, o di qualche persona Religiosa degna di fede, che assuma il peso di dare il necessario caritatevole avviso. Il Zacchia, buon Professore di Medicina, *nelle sue Questioni Medico Legali al lib. 6. cap. 1. quest. 4. num.* 10. sostiene: doversi l' avviso dare a dirittura dal Medico; sì perchè il peso è imposto al Medico dalle sagre Costituzioni; sì perchè l' ammalato più crede al Medico, che a qualunque altro: e prima del Zacchia questo sentimento fu abbracciato da Battista Codronchi Filosofo, e Medico d' Imola, *nel Trattato de Christiana, ac tuta medendi ratione al lib.* 1. *cap.* 17. Ma alcuni Teologi per la regola, *quod qui per alium facit, per seipsum facere videtur*, dicono bastare, se il Medico fa per mezzo di persona idonea avvisare l' ammalato, che si confessi: il che molto più dovrà aver luogo, quando chi parla, si protesta di parlare

lare per ordine del Medico; come può vedersi nel Diana *nell' Ediz. coord. tom.* 1. *tratt.* 3. *resoluz.* 198. *e* 199. nel Sanchez *ad Precepta Decalogi al lib.* 3. *c.* 17. *n.* 1. nel Cardinale de Lugo *de Sacramento Pœnitentiæ alla disp.* 17. *sez.* 3. *n.* 38. nel Cottone *al lib.* 5. *delle Controversie controv.* 7. *cap.* 2. *num.* 59.

17. Si fa pure la controversia, se non essendosi voluto l'ammalato confessare dentro il termine del terzo giorno prefisso dalla Costituzione di S. Pio V. possa il Medico proseguirne la cura, o pure sia obbligato ad abbandonarla: Consiste il punto nelle sopra riferite parole della Costituzione: *Neque tertio die ulterius eos visitens:* conforme ben riflette il Suarez *nella* 3. *p. di S. Tommaso tom.* 4. *disp.* 35. *sez.* 3. *sotto il n.* 5. Ma quando il male sia pericoloso, e corra l'ammalato il rischio, se è abbandonato dal Medico, di morire, concordano i Teologi, i Canonisti, ed i Medici, potersi interpretare la Costituzione di S. Pio, e che non abbia luogo nel caso predetto, per non levare all' ammalato l'occasione, risanato che sia, di convertirsi. Fra i Teologi ciò viene asserito dal Suarez *nel luogo citato*, dal Diana *nel luogo pure sopraccitato*, dal Suarez *al n.* 10., dal Cottone, e dal Cardinale de Lugo *nei Luoghi pure di sopra accennati:* ai quali si possono aggiugnere il Castropalao *nel tratt.* 14. *de obligatione, & firmitate juramenti, alla disp.* 2. *punt.* 7. §. 4. *n.* 5., ed il Tesauro *de Pœnis Ecclesiasticis alla parola Medici, c.* 1. *part.* 2. Fra i Canonisti ciò pure viene sostenuto dal Pirhing *al lib.* 5. *delle decretali de Pœnit. & Remiss. tit.* 19. *sez.* 1. *tit.* 14. *n.* 17., e dallo Scahmalzgrueber *al medesimo titolo, n.* 101. *e* 102. Ed il Codronchi, che fra i Medici fu di sentimento contrario, viene redarguito dal Zacchia *al luogo citato n.* 12. *Ego quidem, ut libere sensum meum patefaciam, nimis rigorosam, ac duram existimo Codronchi sententiam; & omnino, si quid mihi in hoc pronunciare licet, dixerim, quod quantumcumque immineat evidens vitæ periculum, si Medicus deserat infirmum, non debeat illum deserere: immo puto, quod peccaret deserendo. In aliis autem casibus, quando videret pertinaciam infirmi, credo, quod omnino teneretur illum deserere, & maxime, si adsit copia aliorum Medicorum.*

18. Maggiore è la difficoltà in ordine alla qualità del male, che astrigne il Medico ad avvisare l'ammalato, che si confessi. Essendovi pericoli di morte, il Jus naturale e Divino astringe il Medico ad avvisare l'ammalato, che provveda all' anima sua, e che incominci dalla Confessione. Non essendovi pericolo, e discorrendo ne' termini delle Costituzioni Appostoliche, vanno i Teologi trattando la materia; ed insegnano, ch' entra l'obbligo, quando il male è grave, o quando il Medico nel principio va giudicando prudentemente, esservi pericolo verisimile, che possa divenire mortale. Così dice il Suarez *nel luogo citato al num.* 4. *Itaque existimo, obligare hanc legem in morbo gravi, vel qui prudenter judicatur a Medico in principio, periculum morale esse, ne mortalis fiat:* e con esso concordano gli altri Teologi di sopra citati. Il Zacchia esenta i Medici ne' mali leggieri, e dice, esser male leggiero quello, che non espone l'uomo a verun pericolo di vita, e che molto a letto non lo trattiene; ed obbliga il Medico nel caso del male grave; insegnando, esser grave quel male, che benchè nel suo principio apparisca leggiero, il Medico però dalla grandezza dell' apparato morboso, e dalla forza delle cause passate, giudica prudentemente, poter divenir grave, ancorchè speri, che la gravità del male possa evitarsi coll' ajuto de' medicamenti, ed essere altresì sempre male grave quello, che ha seco congiunta la febbre, ancorchè intermittente: *Quia tametsi morbus cum tali febre levis videatur, rationabiliter tamen semper timendum, ne gravis fiat; cum febris quæcumque, ut alias ex Galeno dixi, sit causa & signum perniciosissimum:* come può vedersi *nella citata questione al n.* 5. *e seguenti*. Il Codronchi *nel luogo citato* così la va discorrendo: *Quamobrem ego arbitror, multo tutius esse, ut non solum in morbis periculosis Christianæ Charitatis officium præstet Medicus, sed etiam in aliis, quos evasuros esse capitales non inani conjectura judicaverit, præsertim, si æger in cubili recumbit. Placetque mihi summopere, quod monet Cajetanus, Medicum non ita obligari, ut ad omnes morbos debeat eamdem adhortationem inculcare, ne ea res ludibrio, & despectui habeatur; sed ne morbum quidem debere expectari periculosum: nam neque ægrotantis saluti valde consultum esset, neque sententiæ sancti Decreti satisfieret: mediam quamdam rationem tenendam esse,*

ut tunc de Confessione verba fiant, quando morbus ejusmodi est; ut necessarium lectum requirat; non tamen intelligatur, quando æger sibi nimium indulgens, vel podagra, vel consimili affectu laborans, in lectulis libenter conquiescat: idque consentire tum verbis Constitutionis Pii V. in qua est illud aperte scriptum: ad ægrotos in lecto jacentes: Omnes tamen Doctores admonet, salubre consilium, atque in primis tutum esse, in omni morbo eadem adhortatione uti.

19. Parlando co' Signori Medici, ci siamo ben volentieri prevaluti dell'autorità de' professori di Medicina: ma, appartenendo in verità la materia a' Teologi, ed a' Canonisti, aggiugneremo, che se i Padri del Concilio Lateranense, l'ordinazione de' quali fu confermata da S. Pio V. e dagli altri Pontefici di sopra riferiti, comandarono non meno per benefizio dell'anime, che de' corpi de' poveri ammalati, a' Signori Medici avvisarli, che si confessino, adducendo per motivo di questa loro Costituzione, che gli ammalati ammoniti di confessarsi danno in disperazione, e in questo modo si espongono a maggior pericolo di morte; ciascheduno ben vede, che fissandosi la massima di non avvisare l'ammalato a confessarsi, se non quando il male è veramente pericoloso, o quando tale può divenire, sempre avrà luogo l'inconveniente della disperazione, e che quest' inconveniente non avrà luogo, allora che si vegga, darsi quest' avviso, per obbedire alle sagre Costituzioni, ancorchè il male non sia pericoloso, nè abbia contrassegno di poter diventare pericoloso.

20. Il discorso non è nostro; ma di S. Antonino *nella sua somma tom. 3. tit. 7. cap. 2. §. 4.: Et nota, quod aliqui Medici hoc observant circa infirmos, cum vident infirmitatem mortalem, & non alias; licet isti non adimplent Constitutionem, quod patet ex ipso textu Decretalis. Dicitur ibi post superius in principio paragraphi posita: Hoc inter alia causam dedit Edicto, quod quidam in ægritudinis lecto jacentes, cum eis a Medicis suadetur, ut de animarum salute disponant in desperationis articulum incidunt, & facilius mortis periculum incurrunt: ubi dicit Joannes Andreas: Ex quo vere scient infirmi, in omni infirmitate mortali, hoc Medicos dicere, & non mortali, ex præcepto; cessabit timor, & periculum.* Concorda il Silvestro *nella sua somma alla parola Medicus §. Tertium*, ove così si legge: *Summa autem Angelica, & Summa Rosella non intelligunt istam conditionem quantum ad omnem infirmitatem, sed solum quantum ad periculosas, & dubias secundum se, id est, qua possunt probabiliter inducere periculum mortis, in qua ipse infirmus confiteri tenetur. Sed istam opinionem expresse Archidiaconus per textum videtur evertere, dicens, quod Medici hoc observantes solum, cum ægritudinem mortalem viderint, non adimplent Constitutionem, quæ subdit, inter cætera hujus Edicti causam fuisse, quod quidam in ægritudinis lecto jacentes, cum eis a Medicis suadetur, ut de animarum salute disponant, in desperationis articulum incidunt, unde facilius mortis periculum incurrunt: ubi dicit Joannes Andreas, quod ex quo infirmi sciant, hoc Medicos dicere in omni infirmitate mortali, & non mortali, ex præcepto; cessabit timor, & periculum. Hæc ex illo. Et ideo simpliciter, indistincte dicendum est cum textu, eos ad hoc teneri, cum eos ad infirmos vocari contingit; maxime quia, si infirmitas levis aggravaretur tantum, ut infirmus teneretur confiteri, si tunc Medicus suaderet Confessionem, infirmus timore quateretur ut plurimum, quod in textu cavetur: Nec oportet dicere, uti dicit Summa Rosella, hoc nimis esse durum; quia facile est Medico dicere: Pro debito præcepti mihi facti hortor ad Confessionem, quæ prodesse potest.* Il savio Medico Gasparo a Reyes *nelle sue giocondo questioni alla qu. 35. sotto il n. 4. §. sed hæc opinio*, dice, che quest' opinione è la più utile, e la più sicura tanto pel Medico, quanto per l'ammalato. E fra i Canonisti il Pirhing, e lo Schmalzgrueber *ne' luoghi sopraccitati* confessano, essere questo sentimento più conforme al Diritto Canonico. Ed al medesimo non poco dee contribuire l'esperienza: imperocchè, non ricevendosi negli Spedali soli ammalati pericolosi, ed intimandosi a ciascheduno, che si confessi; non sentiamo, che veruno de' medesimi dia in disperazione; sapendo ciascheduno, darsi quest' avviso, o sia, o non sia il male pericoloso, in sequela delle Costituzioni de' medesimi Spedali.

21. Ci persuadiamo con questa nostra Notificazione d'aver adempiuto l'obbligo nostro, ed altresì d'aver soddisfatto al zelo di chi ce ne ha fatta premura. Ed avendo Noi una piena cognizione del merito, del

del sapere, e della probità de' Medici di questa nostra insigne Patria, i quali con ogni maggior sincerità ci protestiamo di riconoscere come principale ornamento della medesima, per lo credito che hanno non meno in essa, che in tutta l' Italia, e nell' altre più insigni regioni dell' Europa, speriamo, che in pratica non lascieranno infruttuose le Costituzioni Appostoliche, e le massime poc' anzi espresse, come più favorevoli alla salute delle anime, e de' corpi.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 20. Agosto 1733.

XXIII.

NOTIFICAZIONE

Delle sagre Ordinazioni de' Regolari. Se il privilegio d'esser ordinato extra tempora, *senza ottenersi da ciaschedun Ordinando particolar dispensa dalla Santa Sede, generalmente da tutti i Regolari si goda. Oggi in Roma altro non si ammette, che quello de' Padri della Compagnia. Che i Regolari debbono esser ordinati da' Vescovi, nelle Diocesi de' quali abitano. In quali casi non siano obbligati.*

1. BEnchè da primi giorni del governo di questa nostra Chiesa Arcivescovile fino al tempo presente abbiamo procurato di soddisfare meno male, che sia stato possibile, alla nostra grave incombenza della collazione degli Ordini, assistendo personalmente non meno alla Congregazione da Noi istituita, per vedere i requisiti degli Ordinandi, che all' esame de' medesimi rispetto alla letteratura, e ne' tempi stabiliti dalla Chiesa non siasi da Noi tralasciato di conferire il Sagramento dell' Ordine; e benchè, parlando del Clero Regolare, ci siamo ingegnati di dare anche in quest' occasione contrassegni certi del nostro paterno amore, e della dovuta stima, che di esso facciamo, avendo, quando il bisogno vi è stato, fatta qualche differenza fra l' esame de' Chierici secolari, e quello de' Regolari, essendo stato più rigoroso quello de' primi, che quello de' secondi, giusta l' insegnamento de' Padri Salmaticensi, *nel tom. 2. della Teologia Morale tratt. 8. cap. 5. dub. 2. punt. 2. num.* 47. avendoli a petizione de' loro Superiori facilmente dispensati dalla legge degl' interstizj, la qual dispensa è a Noi riservata, come ampiamente dimostra il Marchino *de Sacramento Ordinis part. 7. c. 2. n. 2. e seguenti*, e conforme si desume da una risoluzione della Sagra Congregazione del Concilio in una certa causa d' Aqui *dell' anno 1589. nel lib. 6. de' Decreti alla pag. 18. a tergo*, ove si dice, che può il Vescovo conformare la sua coscienza nella dispensa, che dà a' Regolari negl' interstizj, a quella de' Superiori Regolari che dando le dimissorie, attestano della causa sufficiente per la predetta dispensa; avendo finalmente non senza nostro continuo incomodo, indispensabile in una Città piena di Regolari, e con arbitrio forse troppo largo, conferiti indistintamente a' Regolari, gli Ordini ne' giorni festivi di precetto, ma fuori de' tempi destinati da' Sagri Canoni per le sagre Ordinazioni: ci è nulladimeno accaduto il sapere, ed il vedere qualche caso in pregiudizio della nostra autorità in questa stessa materia dell' Ordine, succeduto non per colpa di molti, ma di qualcheduno de' Regolari: da qual caso ci siamo mossi a pubblicare la presente Notificazione, in cui, per osservare le regole della carità, non saranno per ora nominati gli autori, acciocchè possano senza veruna pubblicità provvedere alle loro coscienze, ed acciocchè il loro fatto non dia ad altri occasione d' inciampare nel medesimo inconveniente, e condurci per forza, e contra nostra voglia a que' passi, che non abbiamo genio di fare.

2. Abbiamo poc' anzi detto, aver Noi con arbitrio forse troppo largo conferiti a Regolari gli Ordini Sagri nelle Feste di precetto, benchè fuori de' tempi stabiliti da' sagri Canoni per le sagre Ordinazioni: e perchè fra i medesimi Autori Regolari non manca chi sostiene essere più sicura l' opinione, non avere i Regolari il Privilegio d'essere ordinati *extra tempora*; ma esser d' uopo, che ciascheduno di loro ottenga un Indulto particolare dalla Sede Appostolica, come può vedersi nel Miranda, Religioso Minore Osservante di S. Francesco, *al tom. 1. quest. 38. art. 5. nella conclusione*, e nel Passerino, Religioso Domenicano, *de Statu hominum al tom. 3. quest. 189. art. 10. insp.* 10.

3. Sì perchè avendo il sagro Concilio di Trento *alla sess. 23. c. 8.* determinato, che le sagre Ordinazioni si celebrino *statutis a Jure*

Jure temporibus; da ciò deriva, aver esso derogato a' Privilegj, che le Religioni potevano avere antecedentemente, che i loro Religiosi fossero ordinati *extra tempora*: tanto più, che il Pontefice Pio IV. *nella sua Bolla* 94. *al tom.* 2. *del Bollario*, in cui conferma il sagro Concilio di Trento, dice, che i Privilegj contrarj allo stabilito in esso, s'intendono cassati, ed annullati, e ridotti a' termini del medesimo: come vanno discorrendo anche gli Autori Regolari, il Lezana Carmelitano *nell' opere Morali tom.* 2. *alla parola Ordines Sacri n.* 19. il Pirhing della Compagnia di Gesù *al lib.* 1. *delle Decretali tit.* 11. *sez.* 1. *sotto il n.* 8. ed il Matteuccio Minor Osservante *in Officiali Curiæ Ecclesiasticæ al c.* 35. *n.* 4. *nel fine*.

4. E finalmente perchè, avendo avuto Noi l'onore di servire per molti anni in qualità di Segretario la Sagra Congregazione del Concilio, non abbiamo avuta occasione di vedere, ammettersi da essa altro Privilegio dell' *extra tempora*, che quello de' Padri della Compagnia di Gesù; e non già quello conceduto ad essa da Paolo III. di cui si parla *nella sua Costituz.* 48. §. 19. *tom.* 1. *del Bollario*, essere anteriore al Concilio, ma bensì quello di Gregorio XIII. posteriore al detto Concilio, ed inserito *nella sua Costit.* 77. *al tom.* 2. *del Bollario*, il qual Privilegio fu dipoi confermato da Paolo V. come si vede *nel Bollario della detta Religione*, e ancora da Innocenzo XII. che avendo stabilite alcune regole circa gl' Indulti particolari dell' *extra tempora*, nominando i Regolari, solennemente dichiarò ad istanza de' Religiosi della Compagnia, non aver mai inteso di portare verun pregiudizio al Privilegio conceduto loro da Gregorio XIII. conforme può vedersi in una carta stampata in Roma nel di lui Pontificato, e ristampata appresso la Croix, Religioso della medesima Religione, *nella Teolog. Moral. al lib.* 6. *part.* 2. *sotto il n.* 2194. senza che questo particolar Privilegio possa estendersi agli altri Ordini Regolari, che partecipano de' Privilegj della Compagnia; avendo Gregorio XIII. *nel* §. 4. *della Bolla citata* determinato, che questo Privilegio non passi negli altri, che partecipano, o erano per participare de' Privilegj de' Padri Gesuiti: *Præsentis autem gratiæ communicationem omnibus aliis, etiam, qui sua Privilegia cum ipsa Societate copiose participant, & participare poterunt, quomodolibet in futurum fieri, omnino prohibemus*: ed essendo necessario per la communicazione di un Privilegio espresso con tal cautela, in chi pretende d'averlo per la strada della communicazione, o che nella communicazione si faccia un' espressa menzione del predetto Privilegio, o che nella comunicazione si dica, doversi partecipare anche di que' Privilegj, de' quali è stata proibita la communicazione: come molto bene va riflettendo il P. Suarez della Compagnia di Gesù *de Legibus al lib.* 8. *cap.* 17. *sotto il n.* 8.

5. E benchè nell' ultimo Concilio Romano, tenuto sotto la s. m. di Benedetto XIII. che a Noi diede l'onore di essere fra' i Canonisti del medesimo, *al tit.* 5. *c.* 2. così si legga: *Quo vero ad Regulares Privilegia a Summis Pontificibus habentes sive expresse, sive per viam communicationis concessa, Sacros videlicet Ordines extra tempora suscipiendi, cum Privilegia ipsa in suo robore persistant, nec iis derogatum fuisse constet, decernimus proinde, Regulares eosdem absque novo Indulto Apostolico tuto posse extra tempora ordinari*: non leggendosi però *nel detto capitolo*: *sive expresse, sive per viam communicationis ante Concilium Tridentinum concessa*: di qui deriva, non potersi dire in vigore del Concilio Romano decisa la controversia: restando sempre nel suo vigore il motivo di sopra mentovato, essere stato dal Concilio di Trento *nel luogo accennato*, derogato agli antecedenti Privilegj. Nè questa ragione dee reputarsi o sottile, o insussistente: poichè in sequela della medesima oggidì in Roma non si ammettono al Privilegio dell' *extra tempora*, che i soli Padri della Compagnia, che l'ebbero dopo il Concilio di Trento, come di sopra si è detto; e non affacciasi ora in Roma veruno altro Regolare, per essere ordinato *extra tempora*, senz' avere spedito il suo Indulto particolare.

6. Tutte queste cose sono state da Noi dedotte, non perchè siamo affatto pentiti di quanto abbiamo fatto per lo passato, nè perchè vogliamo mutare sistema per l'avvenire. Proseguiremo, a Dio piacendo, come abbiamo fatto per lo passato, ammettendo i Regolari al Privilegio dell' *extra tempora*, purchè comparischino co' dovuti requisiti, e particolarmente esibiscano la fede degli Esercizj spirituali, che avranno fatti; e seguiteremo a prenderci il continuo incomodo, finattanto però, che a

N 2 Noi

Noi verrà proibito dalla Santa Sede l'ammettere i Regolari al Privilegio dell' *extra tempora*, e finattanto che a Noi sarà nelle debite forme fatta palese la mente Pontificia: protestandoci solamente di volere star attaccati ancora ad ogni regola di disciplina, che da essa sarà prescritta: tanto è vero quello che scrive in questa stessa controversia dell' *extra tempora* il P. Pellizario della Compagnia di Gesù *in Manuali Regularium al tom. 2. tratt. 8. cap. 2. sez. 3. num.* 173. ove così soggiugne: *Bonum est habere Iudicem propitium*. Sono dunque state queste cose dedotte da Noi, per far sempre più comparire l'ingrato, e l'inconveniente procedere con Noi d'alcuni pochi Regolari in questa medesima materia delle sagre Ordinazioni. Qualcheduno, dopo aver ricevuto da Noi nel tempo prefisso da'Canoni per la sagra Ordinazione l'Ordine del Diaconato, e qualche volta ancora fuori del detto tempo in sequela del preteso Privilegio della sua Religione, ha fatto immediatamente l'istanza di voler ascendere al Sacerdozio: ed essendogli stato risposto, che vi voleva un poco di tempo, e che, se il suo preteso Privilegio l'abilitava a ricevere gli Ordini *extra tempora*, non astringeva il Vescovo a conferirglieli, passò ad altra istanza, chiedendo al nostro Cancelliere l'attestazione, che non si tenevano da Noi Ordinazioni: ed essendogli stato soggiunto, che non si davano tali attestazioni, se non quando non si facevano le Ordinazioni ne'tempi prescritti da'sagri Canoni, ebbe l'ardire di replicare, che sarebbe andato altrove a farsi ordinare: ed avvisato a non farlo, ottenne, ciò non ostante, dal suo Superiore le dimissorie, ed avendo ricevuto fuori di questa Diocesi il Sacerdozio, se n'è ritornato tutto allegro in questa Città a celebrare la prima Messa, proseguendo nel suo Convento il domicilio, che prima dell' Ordinazione vi aveva; restando involti nelle pene Canoniche il Superiore Regolare, che gli ha date le dimissorie, il suddito che ha ricevuto l'Ordine, e quel buon Vescovo che gliel'ha conferito.

7. Chi troppo volesse sofisticare sopra questo fatto, direbbe, non essere coerente alla riverenza verso il Sagramento dell'Ordine quell'impeto straordinario di volere dal Diaconato passare al Sacerdozio; direbbe, essersi presa la strada di sopra espressa, benchè in tutto irregolare, per sfuggire il nostro benchè non rigoroso esame, e andare a ritrovare chi forse l'avrà ordinato, senz' averlo esaminato, troppo deferendo al credito del soggetto, benchè nemmeno fosse da lui conosciuto: ma, lasciando da parte queste cose, diremo semplicemente, essere il tutto proceduto dal non avere presenti le Canoniche Costituzioni, il che poi astringe il nostro Appostolico ministero a manifestarle, e rammemorarle.

8. Camminando colle disposizioni Canoniche, deve il Regolare ricevere gli Ordini da quel Vescovo, nella cui Diocesi è il Monastero, in cui ha la permanenza, come può vedersi *nel Can. Si quis, dist.* 58. Per degni, e santi motivi diedero i Sommi Pontefici a' Regolari l'esenzione dalla giurisdizione de' Vescovi; e il primo, che diede tal Privilegio, si dice comunemente, che fosse Adeodato Papa, che lo concesse al Monastero di S. Martino nella Città di Tours. Ma in questo, e negli altri Privilegi susseguentemente accordati, restò illesa l'autorità del Vescovo locale rispetto all'Ordinazione, come ben riflette Tomassino *de veteri, & nova Ecclesiæ disciplina part. 1. lib. 3. cap. 30. sotto il num. 9.* Ne'tempi più bassi incominciarono i Regolari a chiedere, ed ottenere Privilegj di potersi far ordinare da qualsivoglia Vescovo Cattolico, come può vedersi nell' Hallier *de sacris Electionibus at tit. de Regularibus ordinandis* §. 8. *num.* 28. Ma il Concilio Lateranense sotto Leone X. dichiarò, che i Regolari dovessero essere ordinati dal Vescovo locale; eccettuando il caso, in cui fosse assente dalla Diocesi, o richiesto, senza ragione negasse di conferire gli Ordini, giusta ciò che si legge *nella Costit.* 22. del detto Pontefice §. 11. *nel Bollar. tom.* 1. Dopo il Concilio di Laterano così stabilì il sagro Concilio di Trento *alla sess.* 23. *c.* 8. *de Reformatione*; *Unusquisque autem a proprio Episcopo ordinetur*: ed essendo nata la controversia, se questo testo del Concilio comprendesse i Regolari, ed avendo il Pontefice Pio V. *nella sua Bolla* 41. §. 7. *nel Bollario al tom.* 2. detto, che i Regolari non erano compresi, e che perciò da qualunque Vescovo Cattolico potevano esser ordinati: essendo però nati gravi amarezze fra i Vescovi, ed i Regolari per questo caso, il Pontefice Gregorio XIII. ben consapevole, essersi più volte S. Pio V. lamentato, che in quella Bolla non era stata ben espres-

espressa la sua intenzione, e che, se non fosse stato prevenuto dalla morte, l'avrebbe moderata, la ridusse ai termini de' sagri Canoni, e del sagro Concilio di Trento, conforme puo vedersi *nella Costituzione Gregoriana nel Bullar. al tit. 2.* e coerentemente a questo sentimento dichiarò, che i Regolari debbano essere ordinati da' Vescovi, nelle Diocesi de' quali hanno i Monasterj, e ne' quali abitano i Regolari, che vogliono essere ordinati, o pure che ricevano da' Vescovi locali le dimissorie, per poter essere ordinati dagli altri, giusta ciò che si legge appresso il Gallemart *sopra il cap. 8. della sess. 23. de Reformatione.* Morto il Pontefice Gregorio, ed eletto Papa Sisto V. fu creduto da' Regolari tempo opportuno, per impugnare la dichiarazione di Gregorio: ma quel savio Pontefice, dopo aver ben esaminata la materia, e sentiti i Procuratori Generali degli Ordini Regolari, volle che stesse ferma nel Vescovo locale l'Ordinazione de' Regolari; dando a' Superiori Regolari la facoltà di concedere le dimissorie a' loro sudditi, ma però dirette al detto Vescovo, e in caso della di lui assenza, ed ogni altro Vescovo, *dummodo ab Episcopo, quo Ordines contulerit, examinentur quoad doctrinam,* giusta ciò che si legge appresso il Gallemart *nel luogo citato.* Finalmente la Sagra Congregazione del Concilio ne' tempi di Clemente VIII. pose fine a quell'imbarazzo con un suo Decreto, che fu dallo stesso Pontefice confermato, le di cui parole sono le seguenti.

Decretum Clementis Papæ VIII. circa Ordines a Regularibus suscipiendos.

De *mandato Sanctissimi D. N. Clementis Divina Providentia Papæ VIII. tenore præsentium mandatur omnibus, & singulis quorumcumque Regularium Superioribus, ut de cætero observent, & observari faciant ea, quæ in Decreto Sacræ Congregationis Concilii Tridentini continentur, cujus tenor est talis: Congregatio Concilii censuit, Superiores Regulares posse suo subdito itidem Regulari, qui præditus qualitatibus requisitis Ordines suscipere voluerit, litteras dimissorias concedere, ad Episcopum tamen Diœcesanum, nempe illius Monasterii, in cujus familia ab iis, ad quos pertinet, Regularis positus fuerit, & si Diœcesanus abfuerit, vel non esset habiturus Ordines, ad quemcumque alium Episcopum; dum tamen ab eo Episcopo, qui Ordines contulerit, examinatur quoad doctrinam, & dum ipsi Regulares non distulerint de industria concessionem dimissoriarum in id tempus, quo Episcopus Diœcesanus vel absuturus, vel nullos esset habiturus Ordines. Verum, cum a Superioribus Regularibus, Episcopo Diœcesano absente, vel Ordinationes non habente, litteræ dimissoriæ dabuntur, in eis utique hujusmodi causam absentiæ Diœcesani Episcopi, vel Ordinationum ab eo non habendarum exprimendam esse. Quod qui non fecerint, officii, & dignitatis, seu administrationis, ac vocis activæ, & passivæ privationis, ac alias arbitrio ejusdem Sanctissimi D. N. Papæ reservatas pœnas incurrant. In quorum fidem &c. Datum die 15. mensis Martii 1569.*

9. E per isfuggir ogni frode, in pratica comunemente è stato introdotto, che oltre l'espressione, che debbono porre i Superiori Regolari nelle dimissorie, che il Vescovo locale è assente, o non tiene Ordinazione, vi sia altresì su questo punto l'attestazione o del Vicario Generale, o del Cancelliere, o sia Segretario del predetto Vescovo, conforme osservano il Monacelli *nel formul. legal. alla part. 1. pag. 295. numer. 6.* ed il Sign. Cardinale Petra *tom. 1. ad Constitut. Apostol. pag. 342. num. 37.*

10. Questo Decreto di Clemente VIII. fu ricevuto, ed osservato, ed ancora oggidì si osserva con tutta la venerazione in Francia, come attesta il Cabassuzio *in Theor. & Praxi Juris Canonici al lib. 1. cap. 20. num. 5.* Lo stesso è succeduto, e succede nella Fiandra al testimonio del Van-Espen *Juris Ecclesiastici universi alla part. 2. tit. 9. cap. 2. num. 38. e seguenti.* Quanto alla Spagna, alcuni avevano scritto, non essere stato in essa ricevuto, come può vedersi nel Portel. *dub. Regul. alla parola Ordines Sacri num. 2.* nel Ceiped. *de exempl. Regul. al dub. 75. num. 4.* Ma essendosi in più sessioni sentiti in voce, e in carta i Deputati Regolari della Spagna nel Ponteficato d'Innocenzo XIII. che deputò una Congregazione particolare, di cui fummo Segretario; ed essendosi co' monumenti autentici ricavati dalle Segreterie di Roma, riconosciuto, che la predetta asserzione non aveva sussistenza; nella Bolla *Apostolici ministerii*, publicata

cata dal detto Pontefice, e confermata dal di lui successore Benedetto XIII. fu dichiarato, dover ancora avere nelle Spagne il Decreto di Clemente VIII. la sua sussistenza, come può vedersi *nel* §. *Quoties*.

11. E quello che molto dee valutarsi, si è, che, non avendo per la maggior parte i Regolari altro fondamento per Privilegio dell'*extra tempora*, che lo stabilito nel Concilio Romano, giusta le di lui parole di sopra riferite, prescrivendo pure il detto Concilio *al tit.* 21. *cap.* 2. che si osservi da' Superiori Regolari il Decreto di Clemente VIII che ivi *per extensum* inserisce: *In suis vero subditis ab Ordinatione dimittendis Superiores Regulares Decretum fel. record. Clementis VIII. servent ad unguem sub ipsis in Decreto eodem expressis officii, & dignitatis, seu administrationis, ac vocis activae, & passivae privationis poenis, aliisque Summorum Pontificum arbitrio reservatis. De cetero, ne quem Superiorum excuset illius ignorantia Decreti, illud hic ad verbum subjungendum decernimus, evulgandumque etiam ab Episcopis in eorum Dioecesana Synodo post hoc Concilium primo tempore celebranda*: chi pretendendo in vigore del Concilio Romano il Privilegio dell'*extra tempora*, si mostrasse dipoi ritroso all'osservanza del Decreto di Clemente VIII. approverebbe, e disapproverebbe nel medesimo tempo il Concilio Romano; mentre l'approverebbe nel punto dell' *extra tempora* a lui favorevole, e lo disapproverebbe nell'altro del sopraddetto Decreto a lui contrario, della di cui disposizione non sono esenti, se non que' Regolari, che dopo il Concilio di Trento hanno ottenuto il Privilegio di poter ricevere gli Ordini da qualunque Vescovo Cattolico: *exceptis tamen* (sono parole della Bolla d' Innocenzo XIII.) *quo ad praedicta Regularibus illis, quibus per speciale Privilegium a Sede Apostolica post Concilium Tridentinum fuerit concessum, ut a quolibet Catholico Antistite Ordines suscipere possint, super quo Indulto nihil per praesentes innovare intendimus*: come sono i Padri della compagnia, i quali da Noi sono nominati, non avendo notizia d'altri, che abbiano simili Privilegj, a' quali dopo il Concilio di Trento e Gregorio XIII. e Paolo V. non tanto diedero il Privilegio dell' *extra tempora*, che l'altro di potersi far ordinare da qualunque Vescovo colla clausola di sopra accennata dell'incomunicabilità, giusta ciò che fecero costare nella S. Congregazione del Concilio nella grave causa coll'Arcivescovo di Malines, che fu finalmente a loro favore risoluta *agli* 8. *di Maggio del* 1683.

12. Terminiamo questa nostra Notificazione coll'inculcare l'osservanza del Decreto di Clemente VIII. e coll'esortare seriamente chi per lo passato ha date le dimissorie a' suoi sudditi Regolari contro alla forma in esso prescritta, chi avvisato a non ricevere in questa maniera gli Ordini, gli ha ricevuti, e chi gli ha conferiti, a provvedere alle loro coscienze. Chi ha concedute nel modo sopraddetto, e nel caso accennato le dimissorie, sa quello che gli tocca, se avrà la bontà di leggere il Decreto di Clemente VIII. e ancora dovrà sapere, che le pene in esso imposte s'incorrono *ipso facto*: non leggendosi nell'originale: *poenas incurrent*: come in molti luoghi è stato stampato; ma *poenas incurrant*: le quali parole importano *poenam latam & non ferendam*, conforme molto bene osservano Monacelli *nell' Appendice al tom.* 1. *pag.* 204. *num.* 3. il Matteucc. *in Officiali Curiae al c.* 35. *pag.* 272. il Ventriglia *in praxi alla part.* 1. *annot.* 23. *num.* 35. E chi ha ricevuti gli Ordini, e chi gli ha conferiti, ad ogni apertura di libro potrà riconoscere la sua partita, cioè le pene imposte da' sagri Canoni, o a chi prende gli Ordini dal Vescovo, che non è Vescovo per la sua Ordinazione, o a chi dà gli Ordini senza legittime dimissorie, e senza le dovute cautele, in pregiudizio dell'altrui giurisdizione. A questa non vogliamo, nè possiamo cedere, non essendo nostra, ma essendone depositarj, e custodi, nè intendiamo di ampliarla, ma di conservarla. E però, se oltre i Padri della Compagnia vi fossero per avventura altri Religiosi, che non sappiamo, i quali avessero un Privilegio espresso, e non per comunicazione, di poter essere ordinati da qualunque Vescovo Cattolico; purchè il Privilegio sia stato conceduto dopo il Concilio di Trento, non debbono far altro, che esibircelo in forma autentica; e ben volentieri l'ammetteremo, e ne faremo fedeli esecutori, non meno per l'ossequio dovuto alla Sede Appostolica, se l'avrà conceduto, che per avere mai sempre occasione di mostrare il nostro sincero affet-

to

to verso ogni Clero Regolare. Abbiamo poc' anzi detto, parlando del Privilegio, *conceduto dopo il Concilio di Trento*; intendendo di seguitare in pratica l'opinione di quelli, che riflettendo, non avere Clemente VIII. nel suo Decreto derogato agli antecedenti Privilegi, per la validità del Privilegio pensano non esser d'uopo, che sia stato conceduto dopo il detto Decreto, ma bastare, che sia stato conceduto dopo il sagro Concilio di Trento: Barbosa *de Offic. & Potest. Epis. alleg.* 4. *num.* 60. *e* 65. Pac. Jordan. *lucubrat. al tom.* 1. *lib.* 3. *tit.* 6. *num.* 27.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 19. Maggio 1733.

ANNOTAZIONE.

13. Nella Notificazione predetta si fa menzione di un Regolare, che contra il tenore del Decreto di Clemente VIII. era andato a farsi ordinare da un altro Vescovo fuori di Bologna; e poi ritornato al suo primo Convento, aveva pubblicamente celebrata la sua prima Messa.

14. Riconosciutosi da esso il suo errore, fu consigliato a ricorrere alla sagra Penitenzieria, che, trattandosi de' Regolari, ha giurisdizione nell'uno, e nell'altro foro. Il Memoriale da esso esibito fu il seguente, levandosi da esso il nome del ricorrente, ed ogni altro, per ogni buon rispetto:

N. N. Religioso del Monastero ec. benchè fosse di stanza nel Monastero ec. di Bologna della sua Religione, andò colle dimissorie de' suoi Superiori Regolari a farsi ordinare Sacerdote da Monsignor Vescovo ec. contravvenendo al Decreto di Clemente VIII. benchè notificatogli da' Ministri della Cancellaria Arcivescovile di Bologna, e successivamente ritornò al suo Collegio di Bologna. Illuminato, e pentito dell'errore, ricorre alla somma benignità dell'Eminenza Vostra (cioè del Sig. Cardinale Penitenziere, a cui è diretto il Memoriale) *affinchè si degni dispensarlo dalle pene incorse: Che della grazia ec.*

Quam Deus &c.

15. L'Eminentissimo Cardinale Arcivescovo di Bologna raccomandò l'oratore alla Sagra Penitenzieria: e il scritto della medesima fu il seguente: *Attento consensu Ordinarii, pro gratia.*

16. Il Decreto poi della Sagra Penitenzieria fu concepito colle seguenti parole: *Sacra Pænitentiaria, attento consensu, ac etiam supplicatione Venerabilis in Christo Patris Archiepiscopi Bononien. vigore ejus epistolæ ad ipsam Sacram Pænitentiariam transmissæ, supradictum Religiosum &c. oratorem a quibusvis sententiis, censuris, & pœnis Ecclesiasticis, si quibus quomodolibet propter præmissa innodatus existat, auctoritate Apostolica in utroque foro absolvit cum pœnitentia salutari recitandi per tres vices integrum Rosarium Beatæ Mariæ Virginis, ac obligatione veniam humiliter petendi a præfato Archiepiscopo Bononien. Et cum eodem oratore super irregularitate, si quam ex violatione censurarum quomodolibet contraxerit, ad suos Ordines licite exercendos eadem auctoritate Apostolica in utroque pariter foro dispensat: non obstantibus præmissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, nec non dictæ suæ religionis Statutis, Decretis, Indultis quoque specialibus, ac Privilegiis, ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ in Sacra Pænitentiaria die 19. Maii 1734.*

V. Card. Petra Major Pœniten.

17. In esecuzione del rescritto fu il Religioso a chiedere perdono all'Eminentissimo Arcivescovo, che gli fu benignamente accordato; e le prove di tutto questo fatto furono da esso fatte autenticamente registrare nella sua Cancelleria.

XXIV.

NOTIFICAZIONE

Sopra l'ora, in cui può recitarsi il Mattutino privato. Dell'antica denominazione dell'Uffizio Divino, e sua etimologia. Onde derivi il nome di Breviario. Onde quello di Ore Canoniche. Che debbasi l'Uffizio Divino recitare alle ore debite. Della colpa di chi senza legittima causa a ciò manca. Del tempo, in cui canonicamente debbonsi recitare il Mattutino, e le Laudi.

1. FU da Noi pubblicata *sotto il giorno* 1. *di Decembre dell'anno passato* 1732. una Notificazione stampata dopo il Calendario della nostra Chiesa Metropolitana unitamente con una tavola perpetua regolativa del principio dell'Aurora, del Levar

var del Sole, dell' ore del Mezzo-giorno, e della Mezza-notte. Ora essendoci stata fatta istanza di un'altra tavola perpetua regolativa dell'ora, in cui possa dirsi il Mattutino privato, ed essendoci Noi prevaluti dell'opera di quel medesimo insigne nostro Concittadino, che fece l'altra tavola perpetua di sopra accennata; vogliamo, che nel nuovo Calendario *dell' anno* 1734. e negli altri degli anni avvenire si ristampi la prima nostra Notificazione *del* 1. *di Dicembre* 1732. si stampi ancora questa nostra presente Notificazione, e dopo ambedue, levata l'altra tavola perpetua, si stampi questa nuova, che contiene in se quanto contenevasi nell'altra, coll' aggiunta semplicemente della richiesta tavola del tempo, in cui può recitarsi il Mattutino privato.

2. Quello, che oggi chiamasi Uffizio Divino, Breviario, Ore Canoniche, anticamente chiamavasi *Cursus Divinus*, *Sacræ Synaxes*, *Opus Dei*. Chiamasi Uffizio Divino; significando la parola *Officium* appresso i professori della lingua Latina, ciò che ognuno dee fare colla dovuta ragione de' luoghi, de' tempi, e delle persone: e però, contenendosi nelle Divine Laudi quanto dobbiamo fare verso Dio, e dando noi in esse l'ossequio di servitù alla suprema maestà; di qui ha avuto origine il nome di Uffizio Divino, come può vedersi appresso la ch. me. del Cardinal Bona *nel suo bellissimo Tratt. de Divina Psalmodia c.* 2. §. 1.

3. Se prestiamo fede a Rodulfo Tungrense *de Canonica Observantia al c.* 22. il nome di Breviario deriva da' Padri Francescani, che occupati nelle Missioni Appostoliche fecero un compendio del Divino Uffizio, ch'era assai più lungo. Soggiugne il medesimo Autore, che quest' Uffizio fu abbracciato nella Chiesa Lateranense da quelli, che servivano i Papi, perchè erano molto occupati nel predetto servigio; e che finalmente Nicolò III. comandò, che quest' Uffizio abbreviato si recitasse in tutte le Chiese in Roma: *Unde hodie* (sono parole di Rodulfo) *in Roma omnes libri sunt novi, & Franciscani*.

4. Questa narrativa è passata per vera, e sincera, non meno appresso il Cardinal Bona *nel predetto Trattato*, ma ancora appresso il Tommasino *de Beneficiis alla par.* 1. *lib.* 2. *cap.* 4. *num.* 12. *e* 13. Ma, raccogliendosi dalla lettera apologetica, che scrisse Pietro Abelardo contro S. Bernardo, intorno *all' anno* 1140. e così quasi cent'anni prima, che da Onorio III. fosse confermato l'Ordine Francescano, che in tutte le Chiese di Roma celebravasi l'Uffizio corto, lasciato l'Uffizio più lungo; resta alquanto sospetta la narrativa di Rodulfo, come molto bene riflette Francesco Pagi *nel tom.* 3. *delle Vite de' Romani Pontefici alla pag.* 441.

5. E però, ritrovandosi un Breviario del Co:o all'uso del gran Monastero Casinense intorno *all' anno* 1100. intitolato: *Incipit Breviarium, sive ordo Officiorum per totam anni decursionem*: e contenendosi in esso le rubriche di tutto l'Uffizio Ecclesiastico, i riti, e le cerimonie per ben recitare l'Uffizio, e celebrare la Messa, è cosa assai verisimile, che da quell'ordine de' Divini Uffizj passasse il nome di Breviario a tutto l'Uffizio, come ben riflette il Signor du Cange *nel suo Glossario alla parola Breviarium*.

6. Chiamansi finalmente Ore Canoniche; perchè, dovendo tutt' i Cristiani, e particolarmente i Chierici sempre pregare il Signore, e non potendo l'orazione essere continua per la fiacchezza della nostra natura, e per gl' imbarazzi del mondo, è stato istituito, che almeno in certe ore si diano le lodi a Dio; acciò, celebrandole a suo tempo, possa dirsi, che sempre preghiamo il Signore, e che mai desistiamo dal pregarlo. Veggasi il Martene *nel Trattato de antiqua Ecclesiæ disciplina in Divinis celebrandis Officiis al tom.* 4. *cap.* 1.

7. Debbonsi dunque l'Ore Canoniche recitare ne' tempi debiti; cioè non solamente fra una mezza notte, e l'altra, ma ancora in quel tempo, ch'è prefisso alla recitazione di ciascheduna delle medesime: ed è formidabile l'esempio riferito da S. Pier Damiano, e trascritto ancora dal Cardinal Baronio *all' anno* 1062. di S. Severino Vescovo di Colonia, che apparve ad un Chierico della sua Chiesa nel passaggio di un fiume, dicendogli, ch'era nelle pene del Purgatorio, per aver recitate l'ore Canoniche tutte in un tempo, ancorchè ciò avesse fatto, per essere impedito tutto il giorno nel Palazzo dell' Imperadore, per attendere alla spedizion degli affari pubblici: *Quia, dum in Aula Regia constitutus Imperialibus me consiliis vehementer applicui, Canonica Synaxis Officia per distincta horarum spatia non persolvi. Mane quippe omnia coacervans simul, tota die negotiis ingruentibus secura liber-*

libertate vacabam. Ob hanc itaque negligentiam horarum ardoris hujus fero supplicium.

8. Questa storia è rivocata da alcuni in dubbio; ma non può dubitarsi del sentimento di S. Pier Damiano, doversi recitare l'Uffizio Divino alle ore debite, e non essere esente da colpa, chi lo recita senza i dovuti intervalli, anche col pretesto delle occupazioni, come ben riflette il Tommasino *de Beneficiis alla part. 1. cap. 84. num. 2. 2. e 3.* Ma, non piacendo a Noi il soverchio rigore, ed essendovi gli esempi di tant' altri uomini dabbene riferiti dal Tommasino *al luogo citato num. 4. e seguenti*, che concorrendo qualche causa legittima, hanno soddisfatto al precetto dell' Uffizio Divino, senza celebrarlo ne' dovuti intervalli dell' ore, ci sottoscriviamo ben volentieri alla sentenza di S. Tommaso *nel quodlibet. 5. quaest. 14.* ove così si dice: *Consideranda est intentio ejus, qui praevenit tempus in Matutinis dicendis, vel in quibuscumque Horis Canonicis: Si enim hoc facit propter lasciviam, ut scilicet quietius somnolentiae, & voluptati vacet, non est absque peccato. Si vero hoc faciat propter necessitatem licitarum, & honestarum occupationum, puta, si Clericus, aut Magister debet videre Lectiones suas de nocte, vel propter aliquid hujusmodi, licite potest sero dicere Matutinas, & in aliis Horis Canonicis tempus praevenire, sicut etiam hoc in solemnibus Ecclesiis fit; quia melius est, Deo utrumque reddere, scilicet & debitas laudes, & alia honesta officia, quam quod per unum aliud impediatur.*

9. Qui a Noi basta additare il tempo, in cui secondo le regole Canoniche dourebbe recitarsi il Mattutino colle Laudi. Si uniscono insieme il mattutino e le Laudi, scrivendo Amalario *nel suo Libro de Ordine Antiphonarii* d'aver interrogati i Maestri Romani, se fra il Mattutino, e le Laudi doveva frammezzarsi qualche tempo, ed essergli stato risposto di no. Concordano gli Autori, che l'ora del Mattutino, e delle Laudi incominci dal principio del crepuscolo mattutino fino alla nascita del Sole. Il nome di mattutino lo dimostra, e la menzione dell' aurora, che si fa nelle Laudi, lo comprova. Nella notte del Natale si disgiugne il Mattutino dalle Laudi, e la Messa si celebra avanti le Laudi; perchè, dovendosi celebrare intorno alla mezza notte, sarebbe troppo inconveniente recitare in quell'ora le Laudi. E ne' tre giorni avanti Pasqua si recita il Mattutino colle Laudi, che finisce col terminare del giorno, per rappresentare l' occaso del Sole di giustizia, e per significare le tenebre della gente Giudaica, che negò, e crocifisse il Signore. Tra gli antichi possono vedersi Amalario *nel lib. 4. de Officiis Ecclesiasticis cap. 21. e cap. 22.* e Ruperto *al lib. 4. de Officiis Divinis cap. 22. e seguenti*; e fra quelli, che non sono tanto antichi, può vedersi il Cardinale Bellarmino *al tom. 4. delle Controv. lib. 1. cap. 11. de bonis operibus in particulari.*

10. Trattano gli Autori Morali la questione, se, non essendovi veruna causa, possano il Mattutino e le Laudi recitarsi fuori dell'ora predetta, supposta la dottrina sopr' accennata di San Tommaso, che, essendovi qualche legittima causa, non vi sia verun peccato; alcuni dicono, essere peccato veniale il recitarli fuori dell'ora prescritta senza veruna legittima causa; ed altri poi vogliono, non esservi peccato veniale, quando vi concorra una legittima consuetudine di ciò fare; come può vedersi nel Diana *nella sua Edizione coordinata tom. 3. tratt. 6. resolut. 64. e resoluz. 71. colle due seguenti*. Noi esortiamo ciascheduno degli obbligati della nostra Diocesi all' Officio Divino a non recitare senza legittima causa fuori dell'ore debite le Ore Canoniche, e per conseguenza il Mattutino, e le Laudi; ed acciò si sappia l' ora Canonica del Mattutino, che privatamente può recitarsi, concorrendovi qualche causa legittima, avendo osservato, che nel Calendario Romano si leggono le seguenti parole: *Il mattutino del dì seguente, conforme l'opinione già ricevuta da Teologi, si può recitare in privato, dopo essere trascorse tre delle quattro parti di ciaschedun giorno, o pure, ch'è lo stesso, essere passata la metà del tempo dal mezzo giorno al tramontar del Sole, essendo a quell' ore detti nelle Chiese i Vespri del presente giorno*; coerentemente alle medesime pubblichiamo l' annessa tavola in cui si esprime il tempo della recitazione del mattutino privato.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. l' ultimo di Novembre 1733.

G E N N A J O.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora. Ore	Qu.	Giorni del mese.	Lev. del Sole. Ore	Qu.	Mezzo giorno. Ore	Qu.	Ora del Matt. Ore	Qu.	Mezza notte. Ore	Qu.
1	13	0	1	14	3	19	1	21	1	7	1
11	12	3	14	14	2	19	0			7	0
21	12	2	22	14	1						
28	12	1	28	14	0						
						18	3			6	3

F E B B R A J O.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora. Ore	Qu.	Giorni del mese.	Lev. del Sole. Ore	Qu.	Mezzo giorno. Ore	Qu.	Ora del Matt. Ore	Qu.	Mezza notte. Ore	Qu.
3	12	0	3	13	3			21	0		
9	10	3	9	13	2	18	2			6	2
15	11	2	14	13	1						
20	11	1	19	13	0	18	1			6	1
25	11	0	24	12	3						

M A R Z O.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora. Ore	Qu.	Giorni del mese.	Lev. del Sole. Ore	Qu.	Mezzo giorno. Ore	Qu.	Ora del Matt. Ore	Qu.	Mezza notte. Ore	Qu.
2	10	3	1	12	2	18	0	20	3	6	0
7	10	2	6	12	3						
12	10	1	11	12	0	17	3			5	3
16	10	0	16	11	1						
21	9	3	21	11	2	17	2	20	2	5	2
25	9	2	25	11	1						
30	9	1	30	11	0	17	1			5	1

A P R I L E.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora. Ore	Qu.	Giorni del mese.	Lev. del Sole. Ore	Qu.	Mezzo giorno. Ore	Qu.	Ora del Matt. Ore	Qu.	Mezza notte. Ore	Qu.
3	9	0	4	10	3						
8	8	3	9	10	2	17	0	20	1	5	0
12	8	2	14	10	1						
17	8	1	19	10	0	15	3			4	3
21	8	0	25	9	3						
26	7	3	30	9	2	16	2	20	0	4	2
30	7	2									

MAGGIO.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora.	Giorni del mese.	Lev. del Sole.	Mezzogiorno.	Ora del Matt.	Mezza notte.
	Ore Qu.		Ore Qu.	Ore Qu.	Ore Qu.	Ore Qu.
5	7 1	5	9 1			
9	7 0	12	9 0	16 1		4 1
14	6 3	18	8 3			4 0
19	6 2	26	8 2	26 0	19 3	
24	6 1					
30	6 0					

GIUGNO.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora.	Giorni del mese.	Lev. del Sole.	Mezzogiorno.	Ora del Matt.	Mezza notte.
	Ore Qu.		Ore Qu.	Ore Qu.	Ore Qu.	Ore Qu.
7	5 3	7	8 1	15 3	19 3	3 3
		9				

LUGLIO.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora.	Giorni del mese.	Lev. del Sole.	Mezzogiorno.	Ora del Matt.	Mezza notte.
	Ore Qu.		Ore Qu.	Ore Qu.	Ore Qu.	Ore Qu.
4	5 2	1	8 1	15 3	19 3	3 3
6	5 3	17	8 2	16 0		4 0
13	6 0	25	8 3			
19	6 1					
25	6 2					
30	6 3					

AGOSTO.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora.	Giorni del mese.	Lev. del Sole.	Mezzogiorno.	Ora del Matt.	Mezza notte.
	Ore Qu.		Ore Qu.	Ore Qu.	Ore Qu.	Ore Qu.
3	7 0	1	9 0	16 1		4 1
8	7 1	7	9 1			
13	7 2	13	9 2	16 2	20 0	4 2
17	7 3	18	9 3			
21	8 0	24	10 0	16 3		4 3
26	8 1	29	10 1			
30	8 2					

S E T T E M B R E.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora.		Giorni del mese.	Lev. del Sole.		Mezzogiorno.		Ora del Matt.		Mezza notte.	
	Ore	Qu.		Ore	Qu.	Ore	Qu.	Ore	Qu.	Ore	Qu.
4	8	3	3	10	2	17	0	20	2	5	0
8	9	0	8	10	3						
13	9	1	13	11	0	17	1			5	1
17	9	2	18	11	1						
22	9	3	23	11	2	17	2	20	2	5	2
27	10	0	27	11	3						

O T T O B R E.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora.		Giorni del mese.	Lev. del Sole.		Mezzogiorno.		Ora del Matt.		Mezza notte.	
	Ore	Qu.		Ore	Qu.	Ore	Qu.	Ore	Qu.	Ore	Qu.
2	10	1	2	12	0	17	3			5	3
6	10	2	7	12	1						
11	10	3	12	12	2	18	0	20	3	6	0
16	11	0	17	12	3						
21	11	1	22	13	0	18	1			6	1
27	11	2	27	13	1						

N O V E M B R E.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora.		Giorni del mese.	Lev. del Sole.		Mezzogiorno.		Ora del Matt.		Mezza notte.	
	Ore	Qu.		Ore	Qu.	Ore	Qu.	Ore	Qu.	Ore	Qu.
1	11	3	2	13	2	18	2	21	0	6	2
7	12	0	7	13	3						
14	12	1	14	14	0	18	3			6	3
21	12	2	20	14	1						
30	12	3	27	14	2	19	0	21	1	7	0

D E C E M B R E.

Giorni del mese.	Principio dell' Aurora.		Giorni del mese.	Lev. del Sole.		Mezzogiorno.		Ora del Matt.		Mezza notte.	
	Ore	Qu.		Ore	Qu.	Ore	Qu.	Ore	Qu.	Ore	Qu.
			8	14	3						
17	13	0	5			19	1	21	1	7	1

XXV.

NOTIFICAZIONE

Della Messa Santa, o sia prima del mese, che nella Metropolitana si celebra: Dell' istituzione dell' Anno Santo: Delle Indulgenze concedute a coloro, che intervengono alla prima Messa del mese nella Metropolitana.

1. FRA le pie costumanze, che abbiamo ritrovate in questa nostra diletta Patria, il cui spirituale governo è stato a noi, benchè immeritevoli, per Divino favore, e grazia della Sede Appostolica, commesso, una delle più ragguardevoli ci è sempre sembrata quella della Messa Santa, o sia Messa del mese, che ogni primo giorno del mese si celebra nella nostra Metropolitana circa lo spuntar del Sole, con tanta solennità, e con tanto concorso di persone dabbene, che vengono divotamente a sentirla.

2. Avendoci questa pia usanza risvegliata la memoria di quanto leggiamo accaduto nel principio del secolo secondo della Chiesa, allora che, essendosi portato Plinio II. dopo aver finito il Consolato, ad amministrare la Provincia della Bitinia, e volendo dar conto all' Imperadore Trajano della maniera del vivere di que' primi Cristiani, che nella Bitinia, ed in Ponto abitavano, e che avevano poco prima abbandonato il Gentilesimo, e abbracciata la santa Religione, dice *nella lett. 97. al lib. 10. Quod essent soliti stato die ante lucem convenire, carmenque Christo, quasi Deo, dicere secum invicem.*

3. Per mantenere, e per accrescere la divozione, e il concorso alla sopraddetta Messa Santa, o sia Messa del mese, dacchè arrivammo a questa nostra residenza, non abbiamo lasciato di celebrare pontificalmente *nel primo giorno di Gennajo* nella nostra Metropolitana circa lo spuntare del Sole, e d' implorare l' ajuto Divino col canto dell' Inno: *Veni Creator Spiritus:* e col dare la Benedizione col SS. Sagramento dell' Altare: il che pure, se piacerà al Signor Iddio, faremo *nell' imminente primo prossimo giorno di Gennajo*, come con altra nostra Notificazione abbiamo già fatto palese, invitando ciascheduno ad esservi presente, per conseguire l' Indulgenza Plenaria, conceduta dalla s. m. di Gregorio XV.

4. Nel rivolgere le carte dell' Archivio abbiamo ritrovato il Breve del predetto Sommo Pontefice, che *nell' anno* 1622. arricchì la nostra Metropolitana di S. Pietro di un' Indulgenza Plenaria da acquistarsi da quelli, che confessati, e comunicati, l' avessero visitata nel giorno della Festa de' Santi Pietro, e Paolo, e ogni primo giorno di ciascheduno mese. Ma facendo ricerca dell' Indulgenza Plenaria da acquistarsi da chi confessato, e comunicato, avesse assistito alla Messa Santa, o sia alla prima Messa del mese nella stessa Chiesa Metropolitana, la quale Indulgenza potesse ancora applicarsi per modo di suffragio alle anime del Purgatorio; non ne abbiamo ritrovato altro fondamento, che una concessione verbale fatta dal medesimo Pontefice, della quale poteva dubitarsi, non meno per difetto di prova legittima, che per essere state tolte susseguentemente dal medesimo Gregorio, e dal Pontefice Urbano VIII. le concessioni fatte *vivae vocis oraculo*: oltre la regola generale Teologica, che insegna, non essere applicabile per modo di suffragio alle anime del Purgatorio l' Indulgenza Plenaria, se il Sommo Pontefice concedendola, espressamente non lo dice, come bene insegna il Passerino *nel suo Trattato de Indulgentiis quest.* 11. *num.* 892. ove, dopo aver provato, esser applicabile l' Indulgenza per modo di suffragio alle anime del Purgatorio, così conchiude: *Ad hoc tamen necesse est, ut id exprimatur in concessione facta per Pontificem. Illis enim tantum Indulgentiae prosunt, quibus prodesse vult Summus Pontifex, nimirum pro quibus applicat de Thesauro Ecclesiae satisfactionem Christi, & Sanctorum. Id vero non censetur facere, nisi id exprimat. Et id non exprimit ex eo, quod absolute Indulgentiam concedat fidelibus quibuscumque utriusque sexus; quia nomen fidelium absolute prolatum solos vivos comprehendit.*

5. Per assicurare questa verità, ci sovvenne il savio temperamento preso dal Pontefice Bonifazio VIII. *l' anno di nostra salute* 1300. Racconta Giacomo Gaetano, Diacono Cardinale di S. Giorgio, *nel suo Trattato de Centesimo, seu Jubilaei anno*, essere concorsa nell' anno predetto molta gente forestiera nella Città di Roma in sequela di una pia tradizione, che ogni cent' anni vi fosse una

una Plenaria Indulgenza per chi divotamente visitava le Basiliche di quell' insigne Città, e cadere appunto l'anno centesimo *nell' anno* 1300. che allora correva; essersi fatta d'ordine di quel savio Pontefice una gran ricerca negli Archivj Vaticani, e non essersi ritrovata veruna prova della concessione dell' Indulgenza; e però avere Bonifazio colla sua Appostolica autorità confermata, approvata, e rinnovata la santa Indulgenza, istituendo in questa maniera l'Anno Santo, che allora celebravasi da cento in cento anni, e che poi da Clemente VII. fu ridotto da cinquanta in cinquant'anni, e da Sisto IV. da ogni venticinque in venticinque anni, come può vedersi *nelle Costituzioni* de' predetti Romani Pontefici *sotto il titolo de Pœnitentiis, & Remissionibus, fra le Stravaganti comuni*.

6. Coerentemente a questo sistema abbiamo esposto quanto di sopra abbiamo riferito, con nostro memoriale al Regnante Sommo Pontefice Clemente XII. e Sua Beatudine con suo breve spedito *nel giorno* 18. *del corrente mese di Decembre, e del corrente anno* 1733. condiscendendo alle nostre suppliche, e per sempre più rendere fervorosa la divozione della Messa Santa, o sia della prima Messa del mese, ha conceduta una PLENARIA INDULGENZA, da applicarsi ancora per modo di suffragio alle anime del Purgatorio, a chi confessato, e comunicato, assisterà divotamente alla medesima, che conforme il solito celebrerassi nella nostra Metropolitana ogni primo giorno del mese nello spuntare del Sole: *Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & Remissionem, quam etiam animabus Christifidelium, quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverunt, per modum suffragii applicare possit, misericorditer in Domino concedimus*.

7. Questo prezioso tesoro è da Noi manifestato a ciascheduno con questa nostra presente Notificazione, che vogliamo serva di fervoroso invito a chiunque abita in questa nostra Città, non meno per benefizio dell' anima propria, che per quello delle anime del Purgatorio: e ciascheduno rifletta, esser sempre, ma ora particolarmente, d'uopo ricorrere con cuore pentito, e dolente alla Divina Misericordia, che ci ajuti, e ci protegga; avendo, come suol dirsi, sul capo pendente la spada ultrice della Divina Giustizia irritata da' nostri peccati.

8. Ed acciocchè ognuno sappia l'ora in cui celebrerassi la Messa Santa, o sia Messa del mese, nella nostra Metropolitana, crediamo opportuno accennarla nel fine di questa Notificazione.

Gennajo a ore 14. e mezza.
Febbrajo a ore 13. e mezza.
Marzo a ore 12. e mezza.
Aprile a ore 11.
Maggio a ore 9. e mezza.
Giugno a ore 8. e mezza.
Luglio a ore 8. e mezza.
Agosto a ore 9. e mezza.
Settembre a ore 10. e mezza.
Ottobre a ore 12.
Novembre a ore 13. e mezza.
Decembre a ore 14. e mezza.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 18. Decembre.

XXVI.

NOTIFICAZIONE

Sopra il Patrimonio degli Ordinandi. Il principal titolo per ordinarsi è quello del Benefizio: quello del Patrimonio è sussidiario. Se fra le rendite del Benefizio debbasi valutare la limosina della Messa. Deo' consist re il Patrimonio in beni stabili, e fruttiferi. De' Patrimonj, che per carità vengono fatti. Della costituzione del Patrimonio in pregiudizio degli altri figli, o con il peso d' alimentar il padre. Di chi è ordinato a titolo di falso Patrimonio. Delle dovute solennità nella costituzione de' Patrimonj. Di chi ordinasi a titolo di Benefizio colla promessa di non esigerne i frutti. Della distruzione, e permuta de' Patrimonj. Delle sicurtà, ed obbligazioni, che si fanno su i beni del Patrimonio. Delle rinunzie de' Benefizi, a titolo de' quali uno siasi ordinato.

1. FRA i gravi punti d' Ecclesiastica disciplina, che furono esaminati nel sagro Concilio di Trento, vi fu quello del titolo della sagra Ordinazione. Alcuni di que' Padri erano di sentimento, che non si ordinassero Sacerdoti, che quelli, ch' erano costretti per obbligo di Benefizio a servire alla Chiesa; ed altri considerando, esservi in molti luoghi pochissime Prebende, erano

no d'opinione, che si ordinassero indistintamente a titolo di Patrimonio. La controversia è diffusamente riferita dal nostro degnissimo Sig. Cardinale Paleoti *negli Atti del Concilio*, dal Cardinale Pallavicino *nella Storia dello stesso Concilio al lib. 17. c. 9.* E finalmente, com'è noto ad ognuno, fu risoluto, che il titolo principale dell'Ordinazione fosse il Benefizio, e che non si ordinasse verun Chierico a' sagri Ordini, *nisi prius legitime constet, eum Beneficium Ecclesiasticum, quod sibi ad victum honeste sufficiat, pacifice possidere*; e che la Pensione, ed il Patrimonio fossero titoli sussidiarj per l'Ordinazione, cioè, quando vi sia la necessità, o il comodo della Chiesa: *Patrimonium vero, vel Pensionem obtinentes, ordinari posthac non possint, nisi illi, quos Episcopus judicaverit assumendos pro necessitate, vel commoditate Ecclesiarum suarum*: sono parole *della sess. 21. al cap. 2. de Reformatione*. Nè altrimenti poteva determinarsi, non solamente pel motivo del poco numero de' Benefizj, e del bisogno di molti Ministeri; ma altresì per essersi incominciate a fare le sagre Ordinazioni a titolo di Patrimonio sino dal fine del secolo duodecimo, prendendone il motivo da una Decretale d'Alessandro III. *nel Cap. Episcopus, de Praebendis*, com'eruditamente dimostra il Tommasino *de veteri, & nova Ecclesia disciplina alla part. 2. lib. 2. cap. 9. num. 2.*

2. Come suole pur troppo accadere, col tratto del tempo incominciarono alcuni Vescovi a conferire gli Ordini indiffinitamente a titolo di Patrimonio: *Temporis tamen cursu animadversum est, nonnullos Episcopos ab hac ordinandi norma absque ullo discrimine deflexisse, passim quoscumque ad Patrimonii titulum ad sacrum ministerium admittendo*. Ed essendo ciò giunto a notizia della s. m. del Pontefice Innocenzo XI. comandò Sua Santità che pel canale della Sagra Congregazione del Concilio si spedisse *sotto il giorno 13. di Maggio 1679.* una Lettera Circolare a tutt'i Vescovi, acciò esattamente si osservasse la sopraddetta disposizione Conciliare: *Deindeque per hasce Circulares Litteras Episcopis omnibus Sanctissimum Tridentini Decretum in memoriam reduci mandavit, quatenus omnes illud sancte custodiant, sciantque, non aliter ordinandum ad titulum Patrimonii, vel Pensionis, nisi cum Ecclesiae necessitas, vel commoditas ita exigat; qua in re prudens Episcopi, timoratumque judicium versari debebit.*

3. Anzi nella spedizione de' Brevi per essere promossi *extra tempora*, inserendosi le seguenti parole: *Ut parentibus tuis solatio esse possis, & fervore devotionis accensus ad Sacros Ordines extra tempora, interstitiis non servatis, ad titulum Patrimonii tui, seu perpetui Beneficii Ecclesiastici, dummodo illud pacifice possideas, promoveri possis; concedimus*: ed essendosi nella Sagra Congregazione del Concilio disputato, se in vigore delle predette parole potesse il Vescovo ordinare a titolo di Patrimonio, ancorchè non vi fosse la necessità, o la comodità della Chiesa; per la ragione, che il sollievo de' genitori sembrava esser la causa motiva della concessione: *Dubitat Archiepiscopus Urbinas, an vigore Brevium hujusmodi quis promoveri possit ad titulum Patrimonii, non obstante, quod non concurrat Ecclesiae necessitas, vel commoditas; dum causa motiva concessionis videtur solatium parentum*: la Sagra Congregatione *sotto il giorno 9. di Settembre del 1679.* rispose di no: *Sacra &c. respondit negative*: come può vedersi *nel lib. 30. de' Decreti alla pag. 406. e seguenti*.

4. Da queste regole Canoniche tanto chiare nè possiamo, nè vogliamo recedere: siccome nemmeno per ora vogliamo recedere dalla quota già stabilita in questa Diocesi di lire dugento, o siano scudi quaranta Romani, che ciaschedun Ordinando deve avere o dal Benefizio, o dal Patrimonio; riservando al Sinodo, che per buona regola della nostra Diocesi, se piacerà al Signor Iddio, terremo, terminate le Visite, l'esaminare, se debba accrescersi la detta quota, o se debba sminuirsi, o pure se debba esservi differenza nella quantità del Patrimonio fra gli Ordinandi della Città, e della pianura, e quelli della montagna. Ed ora compassionando la povertà della Diocesi, additeremo in primo luogo alcune facilità, che da Noi ben volentieri si ammetteranno; per fare di poi passaggio agli abusi, che saranno da Noi severamente proibiti.

5. Quanto al titolo del Benefizio, rari senza dubbio sono i Benefizj, a' quali non sia annesso il peso di dover celebrare alcune Messe. Fra gli Autori pratici delle Curie Ecclesiastiche, si fa la controversia, se i pesi delle Messe annessi al Benefizio debbano prima

Prima detrarsi, e in ciò, che resta, calcolarsi l'entrata del Benefizio, al di cui titolo si fa l'Ordinazione. La prima sentenza è di quelli, che vogliono, doversi dal valore del Benefizio detrarre i pesi delle Messe. La seconda sentenza è di quelli, che vogliono, non doversi detrarre dal valore del Benefizio i pesi delle Messe, o debbansi queste celebrare dal Benefiziato, o possano queste farsi da esso celebrare per mezzo d'altri Sacerdoti. La terza distingue fra quel Benefiziato, ch'è obbligato a celebrare le Messe del suo Benefizio per se stesso, e quello che le può far celebrare per un altro: insegnando, che nel primo caso non si debbono dal valore de' Benefizj detrarre i pesi delle Messe; e che per lo contrario nel secondo caso se ne dee fare la detrazione: perchè chi è obbligato a celebrare per se stesso, può qualche volta per causa lecita, e specialmente per infermità, astenersi dal celebrare, secondo il testo *nel Cap. Significatum, de Præbendis*: il che non ha luogo in chi può far celebrare da altri; dovendo, se anche per malattia non può celebrare, far celebrare da altri; e potendo per conseguenza darsi il caso, che in una lunga malattia l'ordinato si riduca in miseria, ch'è quello per appunto, che per decoro del carattere dee tenersi lontano.

6. Quando eravamo Segretario nella Sagra Congregazione del Concilio, ci fu ordinato il porre in carta il nostro sentimento sopra questa materia; il che fu da Noi adempiuto con Discorso dato alle stampe, in cui, dopo aver considerato, che, secondo la vera opinione ricevuta nella Sagra Congregazione, non essendo brieve, ma lungo l'impedimento, si debbano dall'impedito far celebrare le Messe, o sia egli obbligato a celebrare per se stesso, o abbia la facoltà di farle celebrare per altri; e però non esser applicabile la distinzione fra chi può far celebrare da altri, e chi è obbligato a celebrare per se stesso; con ogni riverenza ci convenne l'insinuare, che la decisione ne' casi particolari dovea rimettersi all'arbitrio, e prudenza degli Ordinarj. Scrissero pure celebri Giuristi sopra lo stesso punto: ed essendosi proposto nella Sagra Congregazione il seguente dubbio: *An a Beneficio, seu a Cappellania, ad cujus titulum quis intendit ad Sacros Ordines promoveri, detrahenda sint onera Missarum eidem adjecta, quando Beneficiatus non tenetur eas per seipsum celebrare; vel potius, oneribus Missarum non detractis, sive illæ celebrandæ sint per seipsum, sive possint celebrari per alium, faciendus sit calculus omnium fructuum pro constituenda summa a Synodali Constitutione, vel Regionis more requisita, pro Sacris Ordinibus suscipiendis*: la Sagra Congregazione a' 17. di Luglio del 1725. rispose, *Esse relinquendum arbitrio, & conscientiæ Ordinariorum*. E giacchè a Noi è lasciato l'arbitrio, ci protestiamo, che concorrendo gli altri dovuti requisiti per l'ordinazione, fra le rendite del Benefizio valuteremo ancora la limosina delle Messe, o debbansi dal Benefiziato celebrare *per seipsum*, o possano da esso farsi celebrare *per alium*: e che fra gli altri requisiti sarà specialmente da Noi considerata l'indole dell'ordinando; poichè quando potessimo avere qualche fondato sospetto, che per adempiere i pesi del Benefizio, e per non perdere gli emolumenti, fosse capace d'andare a celebrare le Messe senza la dovuta riverenza, per non conferirgli il Sacerdozio con sua riputazione, abbracceremo l'opinione, che valuta le rendite del Benefizio, detratti prima i pesi delle Messe: *De celebratione Missæ faciunt autem de pane lucrando: unde Sacerdotium contemtibile redditur, & Ecclesia scandalis patet*: sono parole del Cardinale Bellarmino al Vescovo di Teano suo nipote.

7. Passando al titolo del Patrimonio, dovendo consistere in beni stabili, certi, e fruttiferi, da noi non sarà mai ammesso quel lucro, che ragionevolmente si può sperare dall'abilità del promovendo; essendo assai puntuali in tal proposito le risoluzioni della Sagra Congregazione del Concilio, privativa interprete dello stesso. *Nel mese di Ottobre del* 1598. in una Causa *Seguntina Collationum Ordinum* furono proposti, e disputati più dubbj, fra' quali il quarto era il seguente: *Si quis tantum habeat, quod ex industria, vel honesta labore lucratur, puta, quod sit Musicus, Magister Grammaticæ, Pictor, Scriptor, aut alterius licitæ professionis, idque sit sufficiens ad sustentationem vitæ, poterit ne promoveri?* e la risposta fu la seguente: *Non posse*: come si può vedere *nel lib. 6. de' Decreti alla pag.* 58. e oltre ad altre risoluzioni, che facilmente si potrebbono cumulare, un' altra da Noi sarà accennata *de' 23. di Maggio del 1609. al lib. 11. de' Decreti pag. 53.* che è concepu-

ceputa colle seguenti parole: *Sacra &c. respondit, gradum Doctoratus tam in Theologia, quam Jure Canonico, non esse titulum, ad quem aliquis ad Sacros Ordines promoveri queat; sed requiri omnino vel Beneficium, vel Patrimonium ad vitam promovendi honeste sustentandam sufficiens.*

8. E per lo stesso motivo, che i frutti debbono ricavarsi da' beni stabili, da Noi non sarà mai ammesso per titolo sufficiente dell'Ordinazione un Patrimonio, che consiste in mobili, o semoventi: *Communitas Sancti Angeli* (sono parole d'una risoluzione della Sagra Congregazione del Concilio *sotto il dì 29. di Novembre del 1670.*) *Sypontina Dioecesis exponit, per Ordinarium admitti ad Sacros Ordines Clericos, assignato Patrimonio in bonis mobilibus, & semoventibus, & cum hoc tendat in grave damnum ejusdem Communitatis, dum fraudantur impositiones, & alia onera Communitatis, quibus animalia sunt obnoxia, & esse contra Canonicas dispositiones; ad tollendas controversias supplex instat, declarari, an possit Patrimonium assignari super mobilibus, & dictis animalibus. Sacra &c. respondit negative:* come può vedersi *nel lib. 26. de' Decreti alla pag. 461. e seguenti.*

9. Esclusi i Patrimonj di sopra accennati, ed esibendosi le necessarie prove non meno della quantità dell'entrata, che del fondo, o sia stabile sicuro, ed oltre agli altri requisiti concorrendovi la necessità, o la comodità della Chiesa; riflettendo Noi, essere questa nostra gran Diocesi assai scarsa di Benefizj, e appartenere una gran parte della collazione de' medesimi alla S. Sede in sequela de' suoi diritti, non solo ci protestiamo pronti ad ordinare a titolo di Patrimonio, ma altresì ad ammettere ogni possibile facilità: complendo alla felicità d'una Diocesi il non essere affatto scarsa di Ministri Ecclesiastici, come molto bene riflette il Cardinal Pallavicino *nel luogo sopraccitato: Chi vuol negare, che conferisca al bene d'ogni Repubblica l'avere in essa molti uomini obbligati dalla lor professione a vita più onesta, più pacifica, e più studiosa degli altri; i quali uomini per dignità, e per dottrina autorevoli, possano quietar molte risse, e ritrarre altrui dalle malvage operazioni? Dirassi, che alcuni Preti sono peggiori de' laici. E' vero. Parimente alcuni Medici ammazzano, alcuni Soldati tradiscono, alcuni cibi avvelenano: nè per tutto ciò dovremo negare agl'infermi l'ajuto de' Medici, alle Città la custodia de' Soldati, a' famelici il ristoro de' cibi. Troppo fallisce chi nel deliberare sopra l'utilità delle Leggi, e dell'istituto, vuole per regola infallibile, il sempre, che nelle operazioni dell'umana libertà non si trova. L'unica misura possibile è il solito, e il più delle volte.*

10. E però, concorrendovi la necessità, o la comodità della Chiesa, e il merito dell'ordinando, se questi avrà un tenue Benefizio non sufficiente pel titolo della sua Ordinazione; non avremo difficoltà d'unire colle rendite del Benefizio le altre rendite, che potrà ricavare dal Patrimonio, venendoci ciò permesso dalle sagre Leggi: imperocchè nella sopraccitata Causa *Seguntina* risoluta dalla Sagra Congregazione *nel mese d'Ottobre del 1589.* essendo il primo dubbio stato conceputo colle seguenti parole: *Primo, an Clericus alioqui idoneus, habens Beneficium insufficiens de per se, sed qui, juncto Patrimonio, habeat, quod sufficiat ad honestam vitæ sustentationem, possit promoveri?* la risposta fu la seguente: *Sacra &c. respondit ad primum, posse, juxta formam Concilii Tridentini sess. 21. cap. 2. de Reformatione.*

11. Ne' termini predetti ammetteremo per titolo d'Ordinazione anche un'Ufficiatura, o sia Cappellania amovibile, purchè sia sufficiente secondo la tassa Sinodale, e purchè chi ha il jus di nominare, colla nostra autorità s'obblighi a non rimovere il nominato, finchè questi viverà, o finchè avrà potuto conseguire per altra strada il suo mantenimento, cioè o di Benefizio, o di Patrimonio, e purchè vi sia un'idonea sicurtà, che s'obblighi a dare gli alimenti all'ordinato, quando fosse impedito, e non potesse celebrare le Messe.

12. In mancanza di fondi, o siano terreni, non avremo difficoltà d'ammettere, che l'ordinando costituisca il suo Patrimonio in censo, o censi perpetui, creati secondo i termini della Bolla di S. Pio V. venendo questi censi sotto nome di stabili, purchè però i debitori de' medesimi, volendosene liberare, si obblighino di fare il deposito del denaro appresso qualche persona fedele, e comoda, acciò se ne faccia un nuovo investimento in altri censi, o beni fruttiferi, stabili, e sicuri, ne' quali passerà il peso, che era sopra il primo censo: e dovrà esser cu-

rà dell' ordinato, sotto pena di sospensione, il far sì, che non si trascuri il nuovo investimento; essendo tutto ciò coerente a' sensi delle Sagre Congregazioni di Roma, come può vedersi appresso il Pratico del Monacelli *nel tom. 2. tit. 13. pag. 72. n. 17. e n. 11. della stampa di Roma del 1706.*

13. Se parimente taluno per carità vorrà assegnare beni sufficienti ad uno, che voglia ordinarsi, loderemo la sua carità: e quando altro non manchi, si farà l' Ordinazione: con questo però, che la donazione sia vera, e non finta, la rendita de' beni assegnati sia sufficiente; e che non si possano alienare senza nostra licenza, finchè l' ordinato non abbia ottenuto un Benefizio Ecclesiastico, o qualche altra rendita, che basti secondo la tassa Sinodale pel suo mantenimento. Ciò fu stabilito dalla Sagra Congregazione *nell' anno* 1575. conforme può vedersi *nel lib. 1. de' Decreti alla pag.* 115. *Sacra &c. censuit, posse quem ad Sacros Ordines promoveri ad titulum bonorum, quæ ei donentur, si tamen Episcopus judicaverit, eum assumendum pro necessitate, vel commoditate Ecclesiarum suarum, donationesque hujusmodi vere, & absque ulla fraude, & in forma valida fiant de tot bonis, quæ promovendo sufficiant ad vitam honeste sustentandam, quæque deinceps alienari nullo modo possint sine licentia Episcopi, donec ille Beneficium Ecclesiasticum sufficiens adipiscatur, vel aliunde habeat, unde vivere possit.* Concorda un' altra risoluzione della medesima Sagra Congregazione *a'* 15. *d' Aprile del* 1598. *al lib. 9. de' Decreti pag.* 50. E se in luogo di predj volesse taluno assegnare pel medesimo fine un censo, sarà da Noi ammesso, purchè sia creato secondo la Bolla di S. Pio V., e chi l' assegna s' obblighi validamente a provvedere col proprio l' ordinato nel caso, che la sorte dal debitore fosse restituita, e ciò finattanto, che si faccia un nuovo investimento nella maniera di sopra accennata, giusta le cautele insinuate dal Monacello *nel luogo allegato num.* 21.

14. Le parole poc' anzi riferite della Sagra Congregazione: *vere, & absque ulla fraude, & in forma Juris valida:* sono una parafrasi delle parole del sagro Concilio *nel cap. 2. sess. 21. de Reformatione: eo quoque prius perspecto, Patrimonium illud, vel Pensionem vere ab eis obtineri.* E da tutto questo per legittima conseguenza discende, non solo non doversi avere per legittime e canoniche le assegnazioni de' Patrimonj, che si fanno sopra beni in tutto, o in parte talmente obbligati ad altri, che non resti libera all' ordinando la percezione de' frutti annuali corrispondenti alla tassa Sinodale, o sopra beni ad altri già venduti col patto di francare, dolosamente tacendo i pesi, ed il contratto rispettivamente; ma nemmeno doversi avere per legittime e canoniche le assegnazioni de' Patrimonj, col patto espresso, o tacito, o colla vicendevole previa intelligenza, che non ostante il pubblico Istrumento, debba il possesso de' beni o rimanere, o ritornare all' assegnante, o che l' assegnatario s' asterrà dal prendere i frutti de' predetti beni, o pure parte de' medesimi: non potendo esservi uomo di sana mente, che non comprenda, essere tutti questi atti collusivi, e diretti ad ingannare in una materia di gran rilievo. Del padre, che per far conferire gli Ordini al figlio, gli assegna quanto ha, con pregiudizio della legittima degli altri figli, e fratelli rispettivamente; in oltre del Padre, che avendo un figlio solo, gli assegna a titolo di Patrimonio quanto ha, addossando al figlio il peso di mantenerlo; si va ricercando, se siano buone queste tali assegnazioni, e quanto al primo caso, in cui si pregiudica alla legittima degli altri figli, certa cosa si è, che non è buona, nè valida; e quanto al secondo caso, in cui si costituisce dal padre il Patrimonio sopra tutto il suo, trasferendo nel figlio il peso d' alimentarlo, non potrà mai quest' atto qualificarsi per legittimo, se nell' assegnazione non si esprimano candidamente tutte le circostanze, ad effetto che si possa ben sapere la quantità de' beni, e si possa ben sapere l' annual frutto, per riconoscere; quanto è veramente quello, che resta libero pel mantenimento dell' ordinando, come può vedersi appresso il Monacello *nel tom. 1. pag. 67. num. 5. e 6. e nel tom. 3. pag. 131. num. 4. e 5.*

15. Per porre un argine a' predetti, ed altri simili inconvenienti, fu annoverato dal nostro degnissimo Predecessore il Sig. Cardinale Giacomo Boncompagni fra i casi riservati anche il seguente: *Constitutio fictitii Patrimonii Sacris Ordinibus initiando, vel cum pacto illud nunquam petendi, vel retrocedendi; antequam eidem ordinato suppetat, unde aliunde victus honestus subministre-*

stituitur: e non essendo stata fatta da Noi veruna mutazione circa i casi riservati, non v'è alcuna difficoltà, che duri ancora il predetto. Ma perchè pur troppo coll'esperienza si vede, che non ostante il predetto rimedio, il male va continuando; Noi qui c'ingegneremo d'additare alcuni motivi, per distorre, se sarà possibile, gli ordinandi, e gli assegnanti dalle fraudi, e dagl'inganni in un affare di tanto rilievo.

16. Chi riceve gli Ordini, non solo ha il fine di esercitarli, ma ancora di giugnere al Sacerdozio, e di poter celebrare la santa Messa; nè mai potrà questo suo fine conseguire, se essendo partecipe dell'inganno, o sia de'patti sopraddetti, s'accosta a ricevere la sagra Ordinazione. *Nel Can. Neminem*, e *nel Can. Sanctorum alla dist.* 70. s'impone *ipso facto* la pena della sospensione a chi è ordinato senza il titolo di Patrimonio sufficiente. *Decrevit Sancta Synodus, vacuam habere manus impositionem*: sono parole *del Can. Neminem Decernimus, ut sine titulo facta Ordinatio irrita habeatur*: sono parole *del Can. Sanctorum*. Questa severa disposizione de'Canoni antichi fu moderata dal Pontefice Innocenzo III. *nel Cap. Cum secundum, de Prebend. & Dignitatib.* in cui si condanna l'ordinante, che conferisce gli Ordini, sapendo la finzione, o l'insufficienza del Patrimonio, a supplire del proprio pel mantenimento dell'ordinato: *Licet autem Predecessores nostri Ordinationes eorum, qui sine certo titulo promoventur, in injuriam ordinantium irritas esse voluerint, & inanes; Nos tamen benignius agere cupientes, tamdiu per ordinatores, vel successores eorum, provideri volumus ordinatis, donec per eos Ecclesiastica Beneficia consequantur.* Il Concilio di Trento *nel più volte citato cap.* 2. *della sess.* 21. *de Reformatione* rinnova le pene degli antichi Canoni: *antiquorum Canonum pœnas his innovando*: contra chi si ordina con titolo di Benefizio insufficiente, o che non possiede, o di Patrimonio non vero. Il Pontefice Sisto V. *nella sua Costit.* 91. *nel Bollar. al tom.* 2. rimette in piedi la sospensione imposta dagli antichi Canoni: ed il Pontefice Clemente VIII. *nella Costitut.* 40. *nel Bullar. al tom.* 3. riduce la Costituzione Sistina ai termini del sagro Concilio di Trento. Per veder dunque, se l'ordinato ne'casi sopraddetti incorra la sospensione, ed esercitando gli Ordini, o celebrando la Messa, diventi irregolare; è d'uopo il vedere, se il sagro Concilio di Trento, rinnovando la disposizione degli antichi Canoni, rinnovi la pena della sospensione, o pure l'altra, che l'ordinante partecipe della fraude, alimenti del proprio l'ordinato, finchè sarà provveduto. L'esplicazione della mente del sagro Concilio dee desumersi dagli oracoli della Sagra Congregazione, costituita, come si è detto, dai Sommi Pontefici privativa interpetre del medesimo. E la Sagra Congregazione, dopo avere ben esaminata la materia, ha risoluto, essere stata rinnovata dal testo Conciliare la pena, che l'ordinante supplisca del proprio; ma non già l'altra, che l'ordinato resti sospeso: eccettuando però il caso, in cui l'ordinato fosse stato consapevole della fraude, e fosse concorso ad ingannare l'ordinante, durando anche in questo caso la pena della sospensione inposta da'sagri Canoni antichi, e rinnovata dal sagro Concilio di Trento: *Die* 27. *Novembris* 1610. *Sacra Congregatio Concilii, proposito suprascripto dubio omnium sententiis consulit, hoc casu pœnam suspensionis ante Concilium non esse correctam, & hodie a Tridentino Concilio esse innovatam; & propterea hujusmodi Clericum, qui, adhibito dolo, conficloque titulo, ordinatorem decepit, esse ipso jure suspensum, careteque Ordinum executione.* Veggasi il celebre Monsignor Fagnano *nel Cap. Cum secundum, al num.* 63. *sino al fine, de Prabendis*. Nè pensi questo miserabile ordinato, col ricorrere a Roma, di ritrovare rimedio stabile al suo male; potendo Noi, che abbiamo consumata la vita nostra nelle Sagre Congregazioni di quella Città, assicurarlo, che, o essendo pubblico, o occulto il caso, altro mai non potrà ottenere, ancorchè vi fosse favorevole la nostra informazione, che il poter continuare a celebrare per qualche tempo, finchè avrà conseguito il modo per la sua congrua sostentazione.

17. Nelle nostre pubbliche collazioni degli Ordini non recediamo dalla forma del Pontificale Romano, intimando in nome nostro Monsignor Arcidiacono, sotto pena di scomunica, che fra gli altri nemmeno i sospesi s'accostino per essere ordinati. Ma, se a Noi paresse, come si pratica in tant'altre Diocesi, giusta ciò che scrive il Cardinal de Lugo *de Sacramentis disp.* 8. *sez.* 7. *num.* 119. di far aggiugnere la protesta, che non

non abbiamo intenzione d'ordinare i sospesi; chi ce lo potrebbe vietare? E ciò da Noi facendosi, in quale stato miserabile si ritroverebbono quelli, che a Noi si presentassero illaqueati della sospensione incorsa *ipso facto*, per averci ingannati nel Patrimonio, ancorchè da Noi fossero con buona fede ordinati? Si legge in molti Autori Morali, essere questa proposta *ad terrorem*, e recedere l'ordinante dalla protesta, quando poi conferisce l'Ordine. Ma queste cose, che passano con tanta franchezza nelle scuole, e negli scritti de' Maestri, non godono poi questa sorte felice, quando si portano ne' tribunali, ne' quali si vuol andare al sicuro, e si fa l'esame delle materie colle dovute ponderazioni. Lo stile della Sagra Penitenziaria è, che in questo caso chi è stato ordinato nel modo predetto, ottenuta che avrà la dispensa, sia di nuovo ordinato *sub conditione*, conforme attesta il P. Tesauro, ch'è stato tant'anni Penitenziere in S. Pietro di Roma, *de Pœnis Ecclesiasticis alla part. 2. cap. 8. alla parola Ordines n. 2.* E la Sagra Congregazione del Concilio, anche coll'approvazione del Papa, ha ridotto il punto di queste controversie all'intenzione del Vescovo; inclinando per la validità dell'Ordine, se la protesta è stata fatta *ad terrorem*; e dubitando della validità, se è stata fatta, per non conferire gli Ordini a chi veramente è, secondo i Canoni, impedito, o sospeso. Tale fu il di lei sentimento in una *Portalegren. Ordinationis ai 5. di Aprile* 1704. tale in una *Aprutina Ordinum ai 5. di Gennajo* 1710. e tale in una più antica appresso il Fagnano *nel Cap. Puer tuæ, al num. 15. de Clerico per saltum promoto*.

18. Chi poi, col pretesto plausibile appresso gli uomini, che non intendono, ma riprovato dalle sagre Costituzioni, e dagli uomini che sanno, di far servizio, e d'ajutare un poveretto che vuole ordinarsi, gli assegna fintamente un Patrimonio, o si cautela coi patti, e colla mutua intelligenza, che l'ordinato lascierà o parte, o tutt' i frutti; intende certamente di far questo passo senza danno della sua azienda, e pure in verità s'inganna: poichè, ciocchè siasi della questione che si fa, se simili patti obblighino nel foro della coscienza, sostenendo alcuni la parte negativa, altri la parte affermativa, col lasciare però al Vescovo la facoltà di rescinderli, come può vedersi appresso il pratico P. Tesauro *de Pœnis Ecclesiasticis alla part. 2. art. 22. sotto il num. 6.* cosa certa si è, che, se con tutti i patti, e giuramenti, farà l'ordinato l'istanza avanti il Giudice competente di conseguire quanto gli è stato assegnato, l'otterrà: essendo chiare le risoluzioni della Sagra Congregazione del Concilio: *Sacra &c. re diligenter perpensa, declaravit, donationem ejus Patrimonii, ad cujus titulum quis fuerit ordinatus, utpote prohibitam Decreto Concilii cap. 2. sess. 21. juramento donantis nequaquam confirmari*: sono parole d'una risoluzione della Sagra Congregazione *agli 11. di Maggio 1599. al lib. 9. de' Decreti pag. 67.* e ne' termini più forti di chi aveva assegnata una quota di danaro annuale, per supplire a ciò che mancava dal Patrimonio, e che per alcuni anni non l'avea pagata, non essendogli mai stata chiesta dall'ordinato; che sia obbligato a pagarlo per lo tempo passato, e pel futuro, ancorchè l'ordinato colle sue industrie fosse stato, e fosse in grado di poter vivere senza la predetta quota, fu stabilito dalla Sagra Congregazione *ai 14 di Maggio 1671. al lib. 27. de' Decreti pag. 43.*: *Casum, & dubia sequentis tenoris proponit R. P. D. Taja; instans, ea per Sacram Congregationem declarari. Clerico N. habenti annua decem N. laicus, supplendo usque ad viginti quinque, promisit annua quindecim, ut ad Sacros Ordines promoveri posset, eique super ejus proprio fundo donavit sub infrascriptis conditionibus, & declarationibus, quod prædicta annua quindecim essent in supplementum Patrimonii Ecclesiastici, quod solverentur de sex mensibus in sex menses a die Subdiaconatus, & quod, statim ac ipse Clericus donatarius Beneficium Ecclesiasticum consequeretur, vel aliter haberet unde viveret, donatio hujusmodi intelligeretur cessasse. Dictus Clericus per multos annos vixit sine præfatis annuis quindecim, eaque per dictum tempus, nunquam petiit, & hodie etiam scholasticam habet industriam, cum qua vivere posset, si vellet. Quæritur primo, an talis laicus teneatur pro dictis annuis quindecim præteritis; secundo, an excusari possit in futurum a dicta scholastica industria. Sacra &c. ad primum respondit affirmative; ad secundum negative.* E dalla Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari fu altresì deciso, che chi fintamente ha assegnato il Patrimonio,

se

se intende di rivocarlo, non sia sentito; ma astretto, non ostante la finzione, a lasciarlo libero all'ordinato, come può vedersi appresso il Monacello *tom. 1. pag. 67. n. 4.*

19. Sono tanto vive, e tanto chiare le ragioni poc'anzi espresse, che potrà forse a taluno sembrare superfluo il prendere altre misure per riparare agl'inconvenienti. Ma perchè le predette ragioni non sono nuove, e pur troppo si è veduto, che per lo passato non hanno avuto il dovuto necessario vigore; e perchè pur troppo temiamo, che benchè notificate, e poste al loro lume, siano per aver sorte uguale: siamo necessitati a soggiugnere altre cose, che sono le seguenti.

20. Quando dunque taluno vuole costituirsi il Patrimonio, per essere ordinato, se lo costituisce ne' beni proprj, deve esprimere i beni, la situazione de' medesimi, la quantità, e l'annual frutto; e lo stesso dovrà farsi dal parente, o dall'estraneo, se l'ordinando non lo costituisce ne' beni proprj, ma se essi sono quelli, che ne' loro beni l'assegnano: e tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, dovrà farsene pubblica scrittura per mano, e rogito di Notajo Ecclesiastico, e in essa pure candidamente riferirsi i patti, e le riserve, se con esse si fa l'assegnazione.

21. Fatta l'assegnazione, come poc'anzi si è detto, dovrà la medesima consegnarsi al Parroco dell'ordinando, che in un giorno di Festa, quando vi è il concorso del popolo, *inter Missarum solemnia* dovrà dire pubblicamente all'Altare, esservi il tale de' tali, che vuole costituirsi il Patrimonio per la sagra Ordinazione, esprimendo i beni, la situazione, la quantità de' medesimi, e l'annual frutto, come per appunto si troverà scritto nel rogito del Notajo: ammonendo seriamente ciascheduno a dirgli, anche segretamente, se mai per avventura sapessa, non essere i beni tali, quali si qualificano nell'assegnazione; se sapesse, essere di frutto minore di quello, che è espresse; se sapesse esservi qualche peso non enunciato sopra i beni assegnati; e se finalmente sapesse, o avesse notizia di qualche patto, o mutua intelligenza, che i beni dovessero ritornare all'assegnante, o che l'ordinato dovesse astenersi dal riceverne i frutti interi, o parte de' medesimi: incaricandoli seriamente, che chi ha tali notizie, è obbligato in conscienza a rivelarle, ed assicurandolo del segreto. E quando i beni del Patrimonio fossero sotto una Parrocchia, e l'ordinando vivesse sotto un' altra, dal Parroco dell'una, e dell'altra Parrocchia si facciano le dette pubblicazioni nel modo espresso.

22. Seguite le pubblicazioni, sarà cura de' Parrochi trasmettere alla nostra Curia il rogito dell'assegnazione consegnato loro, e la fede autentica d'aver fatte le pubblicazioni; e quando mai taluno gli avesse detto, scoperto qualche difetto nel Patrimonio, non lascierà il Parroco di scriverlo a Noi, o al nostro Vicario Generale, esprimendo nella lettera confidenziale non solo quanto, gli sarà stato detto, ma altresì la ragione del detto, che egli dovrà ricercare dal testimonio, senza lasciare di aggiugnere il suo sentimento, se creda, o non creda a quanto gli è stato riferito: e quando ancora non vi fosse veruno, che comparisse, comandiamo a' Parrochi, che trasmettendo l'assegnazione del Patrimonio, e la fede della pubblicazione, o con lettera annessa, o con lettera a parte ci dicano candidamente, se il fatto è tale, quale ci è esposto; essendo Noi persuasissimi, che il maggior male derivi da essi, che tutto sanno, e nulla vogliono dire per rispetti umani, ed essendo deliberatissimi di gastigarli severamente, ogni qual volta saranno trovati delinquenti: il che non sarà tanto difficile per le diligenze, che useremo, e per le segrete informazioni, che per altra parte anderemo prendendo.

23. Trasmesse alla nostra Curia le cose poc'anzi espresse, quando i Patrimonj si assegnano sopra i beni descritti nell'estimo, o l'ordinando lo costituisca ne' beni proprj, o sia costituito da altri, o si costituisca per l'intera somma Sinodale, o per supplimento del Benefizio, o della Cappellania, dovrà esibirsi la fede dell'estimo sottoscritta da chi appartiene, acciò se ne possa fare colla dovuta discrezione il confronto coll'assegnazione già fatta, quanto al capitale, e quanto a' frutti.

24. Dovrà successivamente l'ordinando comparire nella nostra Curia, in cui secondo la formula del giuramento, che da Noi sarà composta, e ritenuta in Cancelleria, se egli è quello che ne' beni proprj costituisce il Patrimonio, dopo essere stato ammonito della gravità dello spergiuro, del caso riservato, della pena della sospensione in caso

caso di bugia, attesterà, essere suoi proprj i beni, non essere obbligati a verun altro, non esservi verun peso, o almeno quelli soli, che sono espressi nell'assegnazione, ed essere in pacifico possesso de' medesimi beni: e quando egli non sia, che costituisca il Patrimonio ne' beni proprj, ma la costituzione del Patrimonio si faccia o dal padre, o dai parenti, o da persona estranea, dovrà chi costituisce il Patrimonio, comparire per se, o pure per legittimo Procuratore, a cui darà la facoltà di giurare in suo nome, e sopra l'anima sua, della qual facoltà dovrà apparire nel Mandato di procura, e giurare, che i beni assegnati sono suoi, che n'è in pacifico possesso, che sopra essi non vi è verun peso, o pure vi sono solamente quelli, che saranno espressi nell'assegnazione, che non ha fatto verun patto, nè ha avuta menoma intelligenza coll'ordinando, per riavere, finchè egli viverà, i beni assegnati, e i frutti totali, o parziali del medesimo, o pure di riavere i beni, ed i frutti, quando l'ordinando sarà stato provveduto, se l'assegnazione fosse stata fatta colle dette condizioni; nè dovrà tralasciarsi d'ammonirlo, avanti il giuramento, della gravità dello spergiuro, e del caso riservato: e questi medesimi termini pure dell'assegnamento, che si fa da un terzo, o sia della costituzione del Patrimonio, dovrà l'ordinando giurare di credere, essere i beni assegnati, tali, quali sono descritti nell'assegnazione, quanto al capitale, e quanto a' frutti, e di non aver fatto verun patto, o avuta veruna intelligenza coll'assegnante di retrocedergli i beni, e i frutti interi, o parziali, fuorchè nel caso, in cui fosse provveduto, se con questa condizione sarà stata fatta l'assegnazione; e nel caso in cui si faccia la sicurtà per gli alimenti dell'ordinato, quando sia impedito dal celebrare le Messe della Cappellania, o sia Ufficiatura, chi fa la sicurtà, dovrà giurare di non aver fatto verun patto, o aver avuta intelligenza coll'ordinato di non pagare, succedendo il caso, quanto deve; e un simile giuramento dovrà darsi dall'ordinato di non aver fatto con lui verun patto, o avuta intelligenza di non esigere ciò, che gli tocca, quando pure succeda il caso.

25. Ridotte in atti le sopraddette disposizioni giurate secondo le formole del giuramento, che, conforme si è detto, saranno da Noi composte, e consegnate in Cancelleria; si dovrà procedere all'esame de' testimonj, che almeno siano due, e che siano persone in possesso di buona fama. Si esamini una separatamente dall'altra: s'intimi a ciascheduno di loro, che oltre la scomunica da incorrersi *ipso facto*, imposta nel Sinodo dalla ch. mem. del Sig. Cardinal Boncompagni, se si ritroverà col tratto del tempo, che abbiano dolosamente nascosta la verità, o detta la bugia, saranno da Noi puniti anche ne' beni proprj, e condannati ad alimentare colle loro sostanze l'ordinato: si facciano i soliti interrogatorj circa la quantità, e qualità de' beni, e de' frutti: s'interroghino sopra la causa della scienza: si domandi loro, se sanno, esservi stato verun patto, o mutua intelligenza, come si è detto di sopra, fra l'assegnante, e l'ordinando: nè si trascuri, quando si tratta de' Patrimonj, che si costituiscono da persone, che non hanno il domicilio in Città, di strettamente interrogarli, se facendosi dal padre, o da altri l'assegnazione, sappiano quanto sia quello, che resta all'assegnante pel proprio mantenimento, e della sua famiglia, detratti i beni, sopra i quali si fonda il Patrimonio: pel quale effetto chi produce i testimonj, dovrà ritrovare persone non solo informate della qualità, e quantità de' beni costitutivi del Patrimonio, ma altresì del restante dell'azienda dell'assegnante; riservando a Noi il comandare in qualche caso, che si produca la fede dell'estimo degli altri beni, che restano all'assegnante, oltre quelli, sopra i quali si costituisce il Patrimonio.

26. Rispetto poi a quelli, che si ordineranno a titolo di Benefizio non intendiamo di porre veruna nuova legge, ma che si osservi quanto per lo passato è stato posto in uso: avvertendo semplicemente, esservi due testi Canonici contra chi osasse di promettere di non esigere i frutti del Benefizio a titolo della sua Ordinazione, per ottenere in questa guisa il modo d'ordinarsi, facendo il detto patto o tacito, o espresso, con chi lo nomina al Benefizio, o con chi glielo rassegna. Il primo è nel *Cap. per tuas 37. de Simonia*, ove Innocenzo III. così risponde a chi pensava di non aver male operato, operando così: *Non inquisitioni tuae taliter respondemus, quod, nisi cum eo fuerit misericorditer dispensatum, nec ad superiores ascendere, nec in suscepto debet Ordine mi-*

ni-

nistrare. Il secondo è *nel Cap. Si quis 46. sotto il titolo pure di Simonia*, ove il Pontefice Gregorio IX. riserva alla Sede Appostolica la dispensa dell'accennata sospensione: *Donec dispensationem super hoc per Sedem Apostolicam obtinere meruerint, noverint se suspensos* ...

27. Stabilito nelle forme debite il Patrimonio, il sagro Concilio di Trento *alla Sess. 21. cap. 2.* proibisce il poterlo distrarre senza licenza del Vescovo, finchè l'ordinato non avrà ottenuto un Benefizio Ecclesiastico sufficiente pel suo mantenimento. Ed acciò ben si capisca la disposizione conciliare, Noi qui andremo soggiugnendo alcune risoluzioni della Sagra Congregazione interprete dello stesso.

28. Chi di fatto aliena il Patrimonio, senza far menzione d'essere stato ordinato a titolo del medesimo, se non incorre censura, sappia però, che la sua alienazione è nulla *ipso jure*. Così fu risoluto dalla Sagra Congregazione *a' 6. di Marzo 1638.* come può vedersi *nel lib. 51. de' Decreti pag. 667.* Ecco le parole: *Sacra &c. censuit, eum, qui de facto alienavit Patrimonium, ad cujus titulum fuerat ordinatus, nulla facta mentione, quod ad illius titulum promotus fuisset, in censuras non incidisse, sed alienationem, ut proponitur, factam, esse ipso jure nullam.*

29. Chi è stato ordinato a titolo di Patrimonio, non può senza la licenza nostra, e senza un nostro Decreto, mutarlo con altri beni, benchè di rendita eguale: *Patrimonium, ad cujus titulum aliquis est promotus, posse utique de licentia Episcopi permutari cum aliis bonis non minoris redditus, aut valoris, sed debere Episcopum declarare, bona ex permutatione requisita, esse subrogata in locum prioris Patrimonii, ita ut deinceps alinari nequeant, nisi servata forma a Concilio praescripta*: sono parole d'una risoluzione della Sagra Congregazione *a' 20. di Luglio 1619. al lib. 17. de' Decreti pag. 17.* nè può rinunziarlo, o farne altra disposizione, ancor dopo che avesse ottenuto un Benefizio bastante pel suo mantenimento; e così fu risoluto *a' 4. di Febbrajo del 1653.* come può vedersi *nel lib. 19. de' Decreti p. 172.* Eccone le parole: *Sacra &c. respondit, renunciationem Patrimonii ad cujus titulum Clericus simpliciter Sacris Ordinibus fuit initiatus, absque licentia Episcopi factam, non sustineri, etiam post assecutionem Beneficii ad ejus vitam sustentandam sufficientis.*

30. E perchè pur troppo si vanno facendo sicurtà, obbligando i beni del Patrimonio, si fa sapere a ciascheduno, che venendo il caso di doverla pagare, non si potrà fare l'esecuzione, che sopra quella parte de' beni, che sopravanza al conveniente mantenimento dell'ordinato (la qual cosa nemmeno può essere praticabile ne' Patrimonj di questa Diocesi, la rendita de' quali non è molto abbondante), e che il creditore potrà ricevere *in solutum*, o vendere il jus, che dopo la morte dell'ordinato dovrebbe passare a' suoi eredi sopra i beni assegnati in Patrimonio: il che pure rare volte sarà praticabile, assegnandosi per lo più i Patrimonj da' terzi, e col patto reversivo a lor favore in caso di morte dell'ordinato, o caso che per altra strada canonica avesse il suo mantenimento, come si raccoglie dal seguente monumento della Sagra Congregazione del Concilio: *Supplicatur humiliter, per EE. VV. declarari, an dispositis sacri Concilii in cap. 2. sess. 21. de Reformatione, prohibens alienationem Patrimonii Clericorum absque licentia Episcopi, extendatur ad fidejussiones per eosdem Clericos factas, ita ut respectu dicti Patrimonii obligatio non sustineatur.*

Die 15. Martii 1642. Sacra &c. respondit, extendi etiam ad fidejussiones, juxta tamen distinctionem factam in declaratione hujus Sacrae Congregationis tenoris sequentis:

Die 5. Februarii 1604. Sacra Congregatio Concilii censuit, neque in ejusmodi Patrimonio, neque in ejus fructibus ad Clericum alendum necessariis, executioni locum esse posse. Licere autem capere in causam judicati eam fructuum partem, quae quotannis superesset ultra eam, quae ad ordinati sustentationem, non laute, sed tenuiter vivendo, Judicis Ecclesiastici arbitratu fuerit necessaria. Posse autem ipsum creditorem accipere in solutum, atque vendere jus sibi competens ad hujusmodi Patrimonium, quod post mortem ipsius promoti ad creditorem uti res haereditaria pertinebit: così si legge *al lib. 17. de' Decreti pag. 18.*

31. Finalmente chi è ordinato a titolo di Benefizio, non può rassegnarlo, se non fatta menzione d'essere stato ordinato a titolo dello stesso; nè si può ammettere la rinunzia, se non si provi, che l'ordinato può per altra strada vivere comodamente: e la rassegna fatta in altra manie-

ra

ra è nulla. Chiara in tal proposito è la disposizione del sagro Concilio *nel più volte citato cap. 2. Sess. 21. de Reformatione*. Nel tempo ch'eravamo Segretario della Sagra Congregazione del Concilio, furono disputati alcuni dubbj sopra questa materia ad istanza del fu Monsignor Arcivescovo di Lanciano. Sei furono i dubbj, ed il terzo era conceputo colle seguenti parole: *An constare debeat per probationes concludentes, resignantem habere, quo commode vivere possit*: ed a questo fu risposto *affirmative*. Il quarto era conceputo con quest' altre parole: *An hac probatio censeatur adimpleta per solam confessionem juratam resignantis:* ed a questo fu risposto *negative, nel giorno 9. di Febbrajo 1726.*

32. Ed ecco quanto abbiamo creduto necessario di ordinare, e far palese a ciascheduno con questa nostra Notificazione, che non ha altra mira, che il decoro Sacerdotale, e l'adempimento del sagro Concilio di Trento, e delle altre Leggi Canoniche, come pure del Sinodo del nostro degnissimo Predecessore, che in tutto è conforme alle medesime; non avendo Noi genio a fare leggi nuove, ma avendo bensì un gran desiderio, che si osservino le già fatte, e che non siano poste, come suol dirsi, sotto de' piedi o per malizia, o per ignoranza.

33. E questa nostra Notificazione non solo dovrà affiggersi ne' luoghi soliti, non solo dovrà secondo il solito trasmettersi ad ogni Parroco della Città, e della Diocesi, e ad ogni Vicario Foraneo; ma dovrà stare sempre affissa nella nostra Cancellaria, acciocchè il Notajo, cui appartiene fare il Processo sopra il Patrimonio, s'uniformi in tutto alla medesima: volendo Noi, che sia inviolabilmente osservata.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. il 1. Febbrajo 1734.

XXVII.

NOTIFICAZIONE

A Signori Arcipreti, Curati della Diocesi, ed a' Predicatori, che vanno nella loro Chiesa in tempo della Quaresima. Di ciò, che debba farsi preventivamente alla Quaresima da' primi. Del ricevimento da farsi a' Predicatori. Dove debbasi dar alloggio a' medesimi, come farli venire, e della maniera da farli ritornare. Di quanto debbano i Religiosi, predicando nelle Chiese dell' Ordine loro. Della vita esemplare de' Predicatori nel tempo della Quaresima. In caso, ch' eglino siano in peccato mortale, che cosa sono tenuti a fare. Quello, che debbono dire, o fuggire nelle Prediche. Del male, che ridonda nel Cristianesimo, per non inveire contra di que' peccati più usuali, ne' popoli, a' quali predicano. Della mercede loro dovuta, e del fine, per cui loro si dà.

1. Si avvicina il tempo della Quaresima, e secondo il solito da Noi si spediscono Predicatori, che in tutte le Chiese della nostra Diocesi debbono predicare la parola di Dio; non volendo contra di Noi quel rimprovero, che si legge in Geremia *al cap. 17.: Ubi est verbum Domini?* Ed acciò si possa questa sant' opera eseguire nelle dovute forme, crediamo necessario il dare alcuni avvertimenti a' Signori Arcipreti, e Curati, nelle Chiese de' quali si farà la Predica nel tempo della Quaresima, ed alcuni altri a' medesimi Predicatori, che dovranno in esse predicare.

2. Quanto a' Signori Arcipreti, e Curati, sarà peso loro nelle Domeniche di Sessagesima, e di Quinquagesima, nel mezzo della Messa Parrocchiale avvisare il popolo, che nella prossima Quaresima ne' tali giorni vi sarà la predica, e che gli uomini, e le donne della Parrocchia non manchino d' intervenirvi: *Vade & sta in porta filiorum populi* (si legge pure *nel citato capitolo* di Geremia) *& dices ad eos: Audite verbum Domini*, e nel fine della Messa parrocchiale pregheranno unitamente col popolo, il Signor Iddio, acciocchè chi ascolterà la Predica, riceva da essa quel frutto spirituale, che spera, e per cui si mandano i Predicatori; *Vivus est sermo Dei, & efficax*: sono parole di S. Paolo *nella lettera agli Ebrei al c. 4.* Ma, se il grand'Iddio non è quello, che stampi ne' cuori di chi ascolta, la sua legge: *Dabo Legem meam in visceribus eorum, & in corde eorum scribam eam*: parole che si leggono altresì in Geremia *al c. 31.* nè il Predicatore, nè il popolo otterranno quanto si desidera, e brama per l' eterna salute: *Nisi intus sit, qui doceat, Doctoris lingua exterius in vanum laborat*: dice S. Gregorio *nell' Omel. 30. sopra il Vangelo*,

3. Giun-

3. Giunti che saranno i Predicatori a quella Chiesa, in cui dovranno predicare, saranno colla dovuta cortesia ricevuti da' Signori Arcipreti, o Curati. S. Paolo *nel c. 4. della prima lettera a' Corinj*, così dice: *Sic nos æstimet homo, ut ministros Christi, & dispensatores mysteriorum Dei*. Sopra le quali parole il celebre Dottore Guglielmo Estio così va discorrendo: *Dispensatores, ne nimium extollantur (nam dispensator aliena rei minister est); mysteriorum Dei, ne contemnantur*: e però sotto pene a Noi arbitrarie riproviamo l'abuso di lasciare stare i Predicatori ad abitare nelle osterie, quando agli Ecclesiastici semplici non è quello permesso, se non in caso di viaggio: *Tabernas prorsus evitent, nisi forte causa necessitatis in itinere constituti*: sono parole *del Cap. Clerici, de vit. & honest. Clericor.* col quale concorda *il can. 4. della distinz. 45. Clerici, edendi, vel bibendi caussa, tabernas non ingrediantur, nisi peregrinationis necessitate compulsi*.

4. Dovranno dunque in avvenire gli Arcipreti, ed i Curati, riceverli nelle loro Canoniche, quando vi sia il comodo; e, non essendovi il comodo, ritrovar loro il dovranno in altra casa decente: *In proprio Monasterio qui Regularis est, habitet* (sono parole di S. Carlo Borromeo *nella sua Istruzione a' Predicatori negli Atti della Chiesa di Milano alla part. 4. pag. 393.*) *aut in ædibus Parochialis, Collegiatave Ecclesiæ, ubi concionatur; aut saltem in aliis Ecclesiasticis domiciliis, si ullo modo potest, ac distinctis omnino a laicali habitatione*.

5. Ed avvegnachè ogni anno si sentono querele, ed imbarazzi sopra il punto, a chi appartenga dare il comodo della cavalcatura a' Predicatori, che vanno a predicare per la Diocesi: vogliamo, e determiniamo, che circa il levare il Predicatore da Bologna si osservi il solito: in tal maniera che, chi negli anni passati gli ha mandato il comodo per venire al luogo, ove deve incominciare a predicare, faccia lo stesso in avvenire; e, quando negli anni passati i Predicatori hanno da qualche benefattore, o a proprie spese ritrovato il comodo d'andare, la medesima cosa si pratichi in avvenire.

6. Com'è noto, i Predicatori predicano alcune volte alcuni giorni in un luogo, e vanno poi altri giorni a predicare in un altro, ed anche ritornano a quel luogo, donde sono partiti, per ivi fare altre Prediche.

7. Partendo il Predicatore da un luogo, ove ha predicato, per andare a predicare in un altro, el Parroco di questo luogo, o sia alla Comunità, se il Parroco, o la Comunità hanno il peso d'alimentarlo, imponiamo il carico di provederlo del comodo necessario per venire; comprendendosi sotto nome d'alimenti ancora ciò, che fa d'uopo per venire al luogo, ove si dee predicare: e, se il Predicatore dovrà ritornare al luogo, dond'è partito, sarà cura del Parroco, o della Comunità, in cui avrà predicato, secondo il peso d'alimentarlo, che sia o dell'uno, o dell'altra, provederlo del comodo, per ritornare al luogo, dond'è partito, e dove ha da proseguire a predicare.

8. Venendo ora a' Predicatori, ed avendo il sagro Concilio di Trento *nella sess. 5. al c. 2.* determinato, che veruno non possa predicare senza licenza del Vescovo, o sia secolare, o sia Regolare, quando il Regolare dee predicare in una Chiesa, che non è del suo Ordine; e per rendere più chiara la materia, avendo il Sommo Pontefice Clemente X. *nella sua Bolla: Superna:* stabilito, che, volendo i Regolari predicare in qualche Chiesa del loro Ordine, debbano domandare la Benedizione al Vescovo del luogo; incarichiamo l'osservanza di queste sagre Costituzioni, non meno per mantenere intatta la nostra giurisdizione, della quale non siamo, che puri depositari, che per aver la consolazione di parlare con quelli, che vanno colla nostra autorità ad annunziare la parola di Dio per la nostra Diocesi, ed esprimer loro anche in voce i nostri sentimenti.

9. Ad ogni poi, e ciaschedun Predicatore, con quanta efficacia possiamo, ricordiamo, che hanno obbligo preciso di dover vivere una vita esemplare, ed irreprensibile, per non essere nel numero di quelli, a' quali Iddio vieta il raccontare le sue giustizie, ed aver nelle labbra le parole del suo Testamento, perchè dicono delle cose, che non praticano, e spiegano delle dottrine, che non osservano: *Peccatori autem dixit Deus* (si legge *nel Salmo 59.*) *Quare tu enarras justitias meas, & assumis Testamentum meum per os tuum; Tu vero odisti disciplinam*?

10. Il savio, e santo costume del Predicatore da senza dubbio un gran peso alle sue parole. Dice S. Agostino *nel libro de Doctrina*

 Chri-

Christiana al cap. 7. ciò che siegue : *Habet ut obedienter audiantur quantacumque granditate dictionis, magnum pondus vita dicentis* : Ed essendo nel Vangelo di S. Matteo queste altre parole : *Loquebatur tamquam Potestatem habens* : il Ven. Beda commentandole, così soggiugne : *Sermo docentis in potestatem fit, quando, quæ docet, operatur*, Il costume per lo contrario mal regolato del Predicatore distrugge quanto pretende di fabbricare colle sue Prediche, se prestiamo fede, come dobbiamo, a S. Gregorio *nel Registro* : *Quod per linguam prædicamus, per exempla destruimus, dum iniqua docemus operibus, & sola voce, quæ justa sunt, prætendimus*. E fra' sagri Canoni della Chiesa se ne trova uno, che incomincia *Multi alla dist. 40.* in cui è registrata la seguente sentenza : *Bene vivendo, & bene docendo, populum instruis, quomodo debeat vivere : bene autem docendo, & male vivendo, Deum instruis, quomodo te debeat condemnare*.

11. E però si ricorda al Predicatore l'aver a cuore la ritiratezza, e che tanto più sarà stimato dagli uomini, quanto meno praticherà cogli uomini, e tenendosi lontano da ogni affare del secolo, non si troverà, che in quelle cose, ove si tratta della gloria, e servizio di Dio. Per cominciare ad esercitare i suoi Discepoli in questa sagra funzione, li mandò Gesù Cristo una volta a predicare nella Giudea, e fra l'altre istruzioni diede loro ancor questa d'usare tal contegno, e d'andarsene cotanto in se raccolti, che non salutassero veruno per istrada : *Neminem per viam salutaveritis* : si legge nel Vangelo di San Luca : non perchè li volesse zotici, e ruvidi, ma acciò non perdessero inutilmente il tempo, e sapessero, che il loro impiego non soffre divertimento di spirito, giusta l'esplicazione di S. Ambrogio *sopra il detto luogo* : *Ipsis neminem in vita salutare præscriptum est, non quia benevolentiæ displiceret officium, sed quod persequendæ devotionis intentio plus placeret*.

12. E se chi non vive ritirato, non adempie il suo ministero; che dovrà poi dirsi, se mai taluno nel tempo della Quaresima, che impiega predicando, giuocasse, andasse a caccia, uscisse di notte, empiesse più del dovere il ventre, e non fosse tanto renitente a conversare colle donne? In certi Opuscoli stampati dalla s. m. di Benedetto XIII. che furono di nuovo dati alla luce nel tempo del di lui Ponteficato in Roma *l'anno* 1726. evvi una Lettera di S. Francesco di Sales istruttiva de' Predicatori, e in essa fra l'altre cose ancor questa si legge : *Un Secolare può giuocare, andare a caccia, uscire di notte, per andare a conversazione; e ciò non è cosa riprensibile, perchè tutto questo, fatto per recreazione, non sono peccati : ma in un Vescovo, in un Predicatore, se queste cose non sono accompagnate da centomila circostanze, le quali difficilmente si possono accompagnare, sono scandali, e grandi scandali*. E S. Carlo Borromeo nell' altre *Istruzioni sopraccitate* fra l'altre qualità, che richiede nel Predicatore, richiede ancor questa : *In victu temperatus, & parcus, ac ciborum varietatem fugiens, frugalitatis, abstinentiæque studiosissimus. Nec vero præ Concionum laboribus, aliave causa, nisi necessaria, id studium remittat; tantum abest, ut a statis jejuniis se eximat : imno vero illa religiose colat, ut cæteros exemplo suo accendat ad leges abstinentiæ, jejuniique recte servandas. Si quo autem in loco, ubi concionatur, moris est, cibum a fidelibus Concionatori opipare, præterque modum apparari, & verbis, & ipsa frugalitate, qua perpetuo utetur, omnique alia ratione, ab eo apparatu eos revocare studebit* : e poco dopo : *Familiaritates, & consuetudines laicorum valde evitabit &c. fœminas ad colloquium secum ineundum ne introducat*. E in una Lettera Circolare assai pia, e dotta, composta dalla s. m. di Clemente XI. e trasmessa a' Vescovi, così quel degno, e sempre lodevole Pontefice parla de' Predicatori : *Accade pur troppo spesso, massime ne' Castelli, e luoghi piccoli, che una licenza, un mal esempio, un neo del Predicatore non solo tolga tutto quel frutto, ch' egli avesse potuto mai fare colle sue Prediche, ma positivamente sia cagione di molti scandali, e di molti disordini*.

13. Avendo il Predicatore, che Iddio lo guardi, l'anima macchiata di qualche peccato, e per sua miseria essendo privo della grazia del Signor Iddio, sappia, che non deo predicare, se prima non si è confessato, e non avendo il comodo, se non ha detestato col necessario dolore il peccato colla dovuta intenzione di confessarsene. Questa non è massima nostra, ma di S. Carlo Borromeo *nelle nominate Istruzioni alla pag. 396. Sed conscientiam ante ab omni pecca-*

peccatorum impuritate Pœnitentiæ Sacramento expurgabis, quam ad verbi Dei tractationem accedat. S. Francesco di Sales nella lettera poc' anzi nominata aggiugne, che il Predicatore non dovrebbe predicare, se non ha celebrata, o se non vuol celebrare la santa Messa: *Non si dee giammai predicare senz' aver celebrata, o voler celebrare la Messa. Non è credibile, dice San Grisostomo, quanto la bocca, che ha ricevuto il Santissimo Sagramento, si renda spaventevole ai Demonj*; ed in vero pare, che si possa dire con San Paolo: *An experimentum quæritis ejus, qui in me loquitur Christus?* Si parla con maggior franchezza, con più fervore, e maggior lume. *Quamdiu sum in mundo* (dice il Salvatore) *lux sum mundi*: *Certa cosa è, che stando nel nostro seno realmente il Signore, ci dà chiarezza, perchè egli è il lume. Così i Discepoli d' Emmaus, essendosi comunicati, aprirono gli occhi dell' intelletto*. Si fa da' Teologi la questione, se predicando chi è in peccato mortale, commetta nuovo peccato mortale; e il gran Maestro S. Tommaso d' Aquino così la risolve *ne' Comenti sopra il Salmo* 49. particolarmente sopra quelle parole *Peccatori autem dixit Deus*. Ecco la questione proposta dal Santo. *Numquid, qui in statu peccati mortalis est, peccat mortaliter, quando prædicat, vel docet?* Ecco la di lui risposta: *Ejus peccatum aut est publicum, vel occultum: & si occultum, vel cum contemtu, & sine pœnitentia, aut cum pœnitentia. Dicendum ergo, quod si aliquis est in peccato publico, non debet publice prædicare, vel docere... Si vero est in peccato occulto, & sine pœnitentia, tunc provocat Deum, quia simulat... Si vero peccatum est occultum, & dolet, non peccat prædicando, vel docendo, etiamsi publice loquatur contra peccatum; quia sic detestando aliorum peccata, detestatur etiam suum*. La dottrina di S. Tommaso è seguitata, ed illustrata da un suo famoso discepolo Domenico Soto *nel* 4. *delle Sent. dist.* 1. *qu.* 5. *art.* 6. *pag.* 66. *della stampa di Lovanio del* 1754.

14. Non lasci il Predicatore, prima di salire in pulpito, e così prima di parlare all' uomo, di raccomandarsi a Dio, ed orando, di parlare con esso: *Oravi Deum Cœli, & dixi ad Regem*: racconta Esdra di Neemia *al lib.* 2. *cap.* 2. E se vuole far frutto, aggiunga all' orazione la meditazione di quelle verità, che dee spiegare, ed inculcare: *Sæpius meditando, populum doceat, quæ a Deo ipse didicerit; non ex proprio corde vel humano sensu; sed quæ Spiritus Sanctus docet*: è sentimento di San Girolamo *nel Can. Si quis vult, alla dist.* 36.

15. Non manca chi bramerebbe, che tutti i Predicatori fossero in grado eccellente. Altri si contentano del mediocre, ed a noi piace questo sentimento, essendo più praticabile, e più utile. Il gran Cardinal Pallavicino *nel lib.* 7. *della Storia del Concilio di Trento al cap.* 14. così la discorre: *Che cosa è meglio, l' interdir la Predica a chiunque non è in questo sublime grado di pietà, e di magisterio, e così ridurla a pochissimi; o permetterla a chiunque tollerabilmente l' esercita? Questa interrogazione è simile a ricercare, se si debbano escluder dalla milizia tutt' i soldati, che non sono d' eccellente coraggio; ma talora voltan le spalle da' tribunali tutti i Legisti, che non hanno insigne dottrina, ma talora sentenziano sinistramente: ed in somma da ciascun' arte gli artefici, che la esercitano con difetto. Di molte cose il difettuoso in abbondanza è utile alla Repubblica, più che non sarebbe il solo squisito in carestia. Meglio è, che in ogni Castello, in ogni Chiesa i popoli odano parlar di Dio, del Cielo, dell' Inferno, esaltar la pietà, esecrar il peccato ec. che se predicassero solamente i Paoli, e i Grisostomi, ma con tanta carità, che gli animi s' insalvatichissero fra' soli discorsi di mondo; sì che in pochi, e pochissime volte cadesse un seme, che vi facesse fiorir pensieri di Paradiso*. Ma essendovi gran differenza fra il mediocre, ed il cattivo, crediamo, esser parte del nostro Appostolico ministero il soggiugnere, non di nostro capriccio, ma colle leggi, e con l' autorità alla mano, alcune cose, che debbono sfuggirsi, ed altre che debbono farsi dal Predicatore, per non passare dal mediocre al cattivo. Dalla Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari d' ordine della s. m. di Clemente X. *sotto il giorno* 10. *di Ottobre del* 1676. fu con Lettera Circolare comandato ai Vescovi l' usare ogni diligenza, per isradicare l' abuso pur troppo introdotto da alcuni Predicatori, che in vece di somministrare ai popoli il pane delle dottrine, e virtù Cristiane, secondo le regole, e i dettami de' Santi Padri, andavano pascendo l' intelletto degli uditori con varie inutili curiosità di descrizioni, paradossi, e favolosi racconti. All' inu-

inutilità, e vanità de' ragionamenti, pur troppo si è aggiunto il ridicolo, il teatrale, il mimico, e un certo genio di tener allegro l'uditorio. Contro a questo sacrilego modo di predicare, per accreditare i nostri sentimenti, ci serviremo delle parole di quel gran Generale della Compagnia di Gesù il P. Gio: Paolo Oliva in una delle sue Prediche, che recitò nel Palazzo Appostolico, come può vedersi *al §. 582. Per dare il fuoco a sì perniziioso contagio, io confessò d'aver rivoltate Scritture, letti, e riletti sagri Dottori, considerati Concilj; e neppure fra tanti un solo ho trovato, che contro a disordine sì esecrando dica parola, o formi sillogismo. Prelati, e Signori miei, sì vituperosa, e sì detestabile mostruosità di fare della Chiesa teatro, e palco del pergamo, non fu mai sognata da veruno Scrittore Cattolico, non fu creduta, o immaginata possibile da Concilio alcuno Ecumenico. Perciò niuno ha proveduti antidoti a morbo incredibile, avendo ognuno stimata chimerica combinazione di questi termini, Predicatore e mimo, Appostolo e buffone, Chiesa e scena. Da un mezzo secolo in qua queste furia si è scatenata dall'Inferno, e per riempiere di anime quel lago insaziabile, palliata d'abito santo, e talora rispettata per cingolo penitente, ha empiute e le Chiese Cattoliche di cachinni, e le bocche Evangeliche di facezie.* Nel tempo dunque, in cui scrisse il predetto grave Autore, non vi era legge, che proibisse il disordine poc'anzi accennato; ma, non essendo cessato, è stato dipoi d'uopo non meno il proibirlo, che venire contra d'esso alle pene. Ciò seguì nel Pontificato della s. m. d'Innocenzo XI. mediante una Lettera Circolare della Sagra Congregazione del Concilio, scritta *ai 6. di Luglio del 1680. Porro sciant, non levem esse culpam, sed grande piaculum: gravissimaque pœna mulctandi sunt* (parlasi de' Predicatori) *ubi per scurrilitatem verbum Dei veluti in scenam adducunt, aut auditoribus deridendum traduxerint.*

16. Dopo aver indicate le cose, che debbono sfuggirsi dal Predicatore, sottentra il parlare delle cose, che da esso debbono adempiersi. La prima delle quali si è il conformarsi alla capacità di chi ascolta: *Oportet, eum* (sono parole *del can. 12. 8. quæst. 1.*) *Oportet, eum, qui docet, & instruit animas rudes, esse talem, ut pro ingenio discentium semetipsum possit aptare, & verbi ordinem pro audientis capacitate dirigere.* La seconda, la qual è implicitamente compresa nella prima, si è, che predicandosi cose necessarie da credersi, ed esponendosi i Misterj di nostra Santa Fede, acciò non sia vana la sua fatica, si vada servendo di similitudini adattate alla capacità di chi sente; prendendo l'esempio dal nostro Signor Gesù Cristo, che parlando alle turbe, servivasi di parabole, cioè a dire di paragoni: *sine parabolis non loquebatur eis:* ora del Seminatore, ora del Pastore, ora de' Pescatori, ora della Vite, cose tutte soggette a' sensi. Sono pieni i libri buoni di tali similitudini. La terza, che, trattandosi di maniera istruttiva, e indirizzata a' costumi, se si vuole far frutto, si discenda a' particolari. La seconda, e la terza massima, è ricavata da quella grand' Opera del P. Paolo Segneri intitolata *IL PARROCO ISTRUITO, al cap. 7.* ove, per ispiegare la terza, dice, che, se, predicandosi al propolo contra l'occasione di peccare, semplicemente s' intima, che le occasioni cattive debbano fuggirsi, il popolo si dicora questa verità intera, senza risentirsene punto; ma che, se, distinguendosi due sorte d' occasione, rimota, e prossima, si dica, che, andando uno frequentemente ad una tal casa, e succedendo di radissimo, che vi pecchi, l' andarvi non è, che occasione rimota: ma se avviene, che vi pecchi frequentemente, è prossima, ed egli allora è tenuto di necessità di precetto, e di precetto Divino, a non v' andar più; la verità ferisce sul vivo, e qual granello di senapa, con pur pesto, ma sfarinato, si fa sentire fino agli occhi. La quarta, che il Predicatore s' informi delle corruttele del luogo, ove predica. L' istruzione è di S. Carlo Borromeo *negli Atti della Chiesa di Milano al tom. 1. pag. 404. Cum vero ad concionandum aliquo Concionator venerit: vel ab Episcopo, vel a Parocho, alive Ecclesiæ Rectore accurate illius loci morum corruptelas conquiret; quas, ut occasio feret, verborum vi, & sententiarum pondere, & in primis sacrarum Litterarum testimoniis, exemplisque, constantissime usque adeo exagitabit, ut funditus, quantum in se est, extirpet, Deo juvante.* La quinta, che non solo inveisca contra le corruttele del luogo, ma altresì contra le false scuse, che per mascherarle si vanno disseminando, e pur troppo prendono piede. Per cagione d'esem-

d'esempio : il giovane scusa i peccati pel motivo della gioventù ; l'uomo adulto disprezza molte opere di pietà , credendole convenienti alle femminucce , e non agli uomini ; altri s'astengono , e inducono i compagni ad astenersi dal frequentato uso de' Sagramenti , col dire , che senza quella frequenza si può andare in Paradiso ; e finalmente i vecchi si danno ad un sordido guadagno , e talora abbominevole avarizia , col dire , che debbono pensare alla famiglia. Tutto ciò è indicato da S. Carlo *nelle più volte citate Istruzzioni alla pag.* 400. e contra quelle insidie del Demonio deve accendersi il zelo del predicatore.

17. Fra i sagri Espositori si fa una più curiosa , che utile controversia , se levando dal numero degli uomini i gentili , i saraceni , e gli eretici , e parlando de' soli cattolici , comprendendovi ancora i fanciulli , che per lo più si salvano , morendo quasi tutti dopo aver ricevuto il Battesimo , ed essendo pochi quelli che muojono senza riceverlo , sia maggiore il numero di que' che si dannano . Alcuni sono di sentimento , che sia maggiore il numero di que' che si salvano ; appoggiandosi , in così dire , alla parabola delle nozze del Regno celeste , dalle quali un solo degl' invitati fu escluso , perchè non aveva la veste nuziale , come si vede nel Vangelo di S. Matteo . Altri vogliono , che sia eguale il numero di quelli che si salvano , e di quelli che si dannano ; costituendo il fondamento di questa loro asserzione in un' altra parabola appresso pure S. Matteo delle dieci Vergini , cinque delle quali erano savie , e cinque pazze . Altri finalmente sono d'opinione , che pur troppo sia maggiore il numero di quelli che si dannano , paragonandolo col numero di quelli che si salvano : e in fatti sono formidabili que' passi , che leggiamo nel Vangelo : *Multi sunt vocati , pauci vero electi* : ed altrove : *per angustam portam , quia lata porta , & spatiosa via est , qua ducit ad perditionem ; & multi sunt qui intrant per eam . Quam angusta porta , & arcta via est , qua ducit ad vitam : pauci sunt , qui inveniunt eam* .

18. Questa controversia è trattata da molti , ed assai bene dal Padre Cornelio a Lapide *ne' Commenti alla lettera di S. Giacomo al cap.* 2. ove con molte autorità de' Padri sostiene l' ultima delle riferite sentenze . A Noi non appartiene il decidere la questione ; ma bensì il soggiugnere , che in qualunque delle tre riferite sentenze una gran parte di quelli che si dannano , si dannano per l' ignoranza crassa de' Misterj della Fede , che sono obbligati di sapere , e di credere , per andare in Paradiso : *Multi enim laborant ignorantia crassa articulorum Fidei , quos explicitè scire , & credere tenentur , atque ac Sacramentorum* : dice il P. Cornelio . E però il Predicatore non tralasci nelle sue Prediche a' nostri diocesani d'andar loro spiegando i Misterj , e gli articoli della Fede , e l'altre cose , che si debbono sapere per salvarsi ; inculcando altresì a' Curati l' obbligo stretto , che hanno , di fare ne' dì festivi la Dottrina Cristiana , ed a' padri , e madri , e reggitori delle famiglie , l' obbligo strettissimo , che hanno , di mandarvi i figli , e le figlie , e gli altri sottoposti alla loro cura , e bene spesso ancora di doverli condurre in persona ; sì per essere sicuri , che vi vadano ; come pure per sentire quelle massime , che forse mai non avranno intese , o per ridursele a memoria , se dopo averle sentite , come pur troppo succede , se ne faranno scordati .

18. Soggiugne il medesimo celebre Autore un' altra causa della dannazione eterna , o sia maggiore il numero di quelli che si dannano , di quelli che si salvano , o sia inferiore , o sia eguale . Dice dunque , provenire questo gran male da' Predicatori , che si contentano di predicare senza inveire contra i peccati , che sono propri del popolo di quel luogo , in cui predicano ; in tal maniera che , finita la Predica , resta il popolo nelle antiche prave consuetudini , e ne' suoi vizj , senz' averne ricavato frutto veruno . Ecco le parole del P. Cornelio : *Concionatores communem tramitem explicandi Evangelia sequuntur , peccatoribus commendant Passionem Christi , misericordiam Dei , largitionem eleemosynarum , & cultum B. Virginis , quod illa sui cultores non sinat perire : nec descendunt ad vitia huis , illive loco propria , ut contra ea tonent , & fulminent , eaque extirpent : unde urbes , & populi manent in eisdem malis legibus , consuetudinibus , propositis , vitiis , nec ullum , vel exiguum , ex Concionibus omnibus fructum referunt . Mutent ergo modum concionandi , si Deo , conscientiæ , Ecclesiæ , auditoribus consulere satagunt : satn-*

ut conscientias feriant, ex iisque omne malum semen, quod in tali loco grassari sciunt, stirpitus evellant.

20. Finalmente sappiamo, essere giusto, e dovere, che abbia il predicatore qualche terrena mercede pel suo sustentamento: *Qui bene præsunt Presbyteri* (sono parole di San Paolo *nella prima lettera a Timoteo*) *duplici honore digni habeantur, maxime qui laborant in verbo, & doctrina: dicit enim Scriptura: Non infrenabis os bovi trituranti, & dignus est operarius mercede sua.* Il punto consiste, che il Predicatore non predichi per aver la mercede, dovendo ricevere la mercede, per poter sussistere predicando: *Verus ergo quisque Predicator non ideo prædicare debet, ut in hoc tempore mercedem recipiat, sed ideo mercedem recipere, ut prædicando subsistat*: sono parole di S. Gregorio *nel lib. 19. de' Morali*. S. Tommaso *nel quodlib. 2. art. 2.* propone la seguente quistione: *Utrum sit peccatum Prædicatori habere oculum ad terrena*: e così risponde: *Respondeo, dicendum, quod habere oculum ad terrena contingit dupliciter: uno modo, sicut ad mercedem, vel præmium; & sic Prædicatori non licet habere oculum ad terrena; quia sic faceret Evangelium venale: alio modo, sicut ad stipendia pro necessitate sustentationis vitæ; & sic licet habere Prædicatori oculum ad terrena.* E però a' Predicatori della nostra Diocesi non proibiamo il ricevere le limosine, che dalla pietà degli uditori dar loro si sogliono; ma, terminata la Quaresima, facendo secondo il solito la questua, loro ordiniamo, che non mettano piede fuori del recinto del luogo, in cui hanno predicato, e siano discreti, e modesti, nel ricevere ciò che loro si dà da' pii uditori.

21. Coll'occasione dell'*habere oculum ad terrena*, proposto da S. Tommaso, cadrebbe forse in acconcio il dire qualche cosa della gran sete, del monopolio, del rigiro, dell'impegno delle Dame, e de' Cavalieri, che si procurano da' Predicatori, per aver udienza, o delle cabale, che si fanno, per levarla agli altri. Ma, non essendo adattabili queste cose a' Predicatori della Diocesi, ma bensì a quelli della Città; non lascieremo in tal congiuntura di dire, quanto dobbiamo, su tal proposito.

22. E i Predicatori siano solleciti, terminata la loro predicazione, di restituirsi alle loro case, se sono Sacerdoti secolari, e a' loro Monasterj, se sono Sacerdoti Regolari.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 8. Febbrajo 1743.

XXVIII.

NOTIFICAZIONE

Sopra la Processione di S. Marco. Quando mai cadesse nella Domenica di Pasqua di Resurrezione, cosa siasi risoluto dalla Sagra Congregazione de' Riti doversi fare in questo caso. Della Messa che dovrassi cantare in tal giorno.

1. Nell'*anno corrente* 1734. la Rogazione maggiore, ch'è quella che si fa *nel giorno 25. di Aprile*, dedicato a San Marco, cade nella Domenica della Pasqua di Resurrezione del nostro Signor Gesù Cristo.

2. Altre volte ciò è succeduto. Ed essendosi trattato il punto nella Sagra Congregazione de' Riti, se nella stessa Domenica di Pasqua, o in qual altro giorno dovesse farsi la pubblica solenne Processione; ed essendosi considerato, che nella Domenica di Pasqua non era la detta Processione compatibile colla Cappella, che suol tenersi da' Vescovi in quel giorno, e colla Comunione, alla quale le persone nello stesso giorno sogliono accostarsi: fu stabilito, che la Processione si facesse nella mattina della terza Festa di Pasqua: nè fu valutato, che in quella medesima mattina si fa da' Predicatori l'ultima Predica: mentre fu risposto, che poteva farsi o prima, o dopo la Processione, o pure nel dopo pranzo, come si costuma nel giorno di Pasqua.

3. La risoluzione fu presa *a' 25. di Settembre del 1627.* e coerentemente alla medesima, ed a quanto si legge nella Rubrica del Messale, e del Breviario, scrivono gli Autori pratici de' sagri riti, che, cadendo la Festa di S. Marco nella Domenica di Pasqua, si faccia la Processione delle Rogazioni nella mattina della terza Festa: Gavant. *sopra le Rubriche del Messale sez. 6. cap. 16. n. 1. e sez. 7. cap. 6. n. 25.* Magri *nella Notizia de' Vocabol. Eccles. alla parola Litania*. Guyet *de Festis propriis Sanctorum, al lib. 4. c. 20. quest. 5.* Baruffald. *sopra il Rituale Romano tit. 79. n. 18.*

4. Farassi dunque nella mattina della ter-

za Festa di Pasqua, *giorno* 27. *d'Aprile*, la solita Processione; e perchè nella mattina del predetto giorno, in cui farassi la Processione, siamo soliti di comunicare quelli di alcune Parrocchie, che non si sono potuti comunicare nella Festa antecedente, e che per la prima volta s'accostano alla Santissima Eucaristia, e in quella stessa mattina, come si è accennato, si fanno le Prediche, è d'uopo il notificare l'ore delle Funzioni; essendovi il tempo per far tutto, quando se ne voglia fare il dovuto uso colla dovuta economia.

5. Alle ore undici dunque in punto nella mattina della terza Festa di Pasqua caleremo nella nostra Chiesa Metropolitana di San Pietro, celebreremo la Messa bassa e comunicaremo i fanciulli.

6. Alle ore tredici in punto della stessa mattina s'incomincierà la Processione; e spendendosi due ore di tempo nel farla, e nell'assistere alla Messa solenne, che suol cantarsi nella Chiesa di San Giacomo de' Padri Agostiniani, resterà comodamente il tempo anche per le Prediche, che incominciano alle ore quindeci, e mezza.

7. Avvertendo, che, benchè per lo passato nella Chiesa di San Giacomo siasi in quest' occasione cantata la Messa di S. Marco, e non quella delle Rogazioni, non dovrà però in quest' anno, nè tampoco negli anni seguenti cantarsi altra Messa, che quella delle Rogazioni: e non potendosi lavorare a capriccio, ma dovendosi osservare il rito della Chiesa; ed essendo chiaro il testo *nel Cerimoniale de' Vescovi al lib.* 2. *c.* 32. ove parlandosi della Processione di S. Marco, così si soggiugne: *Eo ordine ibit Processio usque ad Ecclesiam, ad quam juxta consuetudinem Civitatis dirigetur &c. Cum autem Episcopus, & Processio pervenerit ad dictam Ecclesiam, celebretur ibi Missa solemnis Rogationum, & non S. Marci, nisi fuerit titulus Ecclesiæ.*

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 20. Agosto 1733.

XXIX.
NOTIFICAZIONE

Sopra la Visita da farsi ne' Monasterj delle Monache. Dell' autorità de' Vescovi sopra de' Monasterj, e Monache soggette a' Regolari, e sopra quelle, che o vivono collegialmente senza Clausura, o separatamente l'una dall' altra nelle loro case. Dell' antichità, ed origine dello stato delle Monache, e della Clausura. Se il Vescovo, volendo portarsi alla Visita delle Monache soggette a' Regolari, sia obbligato intimarne il giorno. Se sia obbligato a seco condurvi il Vicario Generale, il Priore, e il Confessore loro, o possa con i suoi soli Convisitatori entrarvi. Della pia antica costumanza di mettere in educazione le fanciulle ne' Monasterj. Dell' uso de' livelli delle Monache. Della dote, che da' parenti delle Monache, che fanno Professione, si paga. Se questo pagamento sia simoniaco. Delle straordinarie spese, che dalle Monache si fanno, per ragione de' loro uffizj.

1. DOpo aver Noi coll' ajuto del Signor Iddio fatta una buona parte della Visita della nostra Diocesi, e di tutte le cinquanta quattro Chiese parrocchiali della Città, pensiamo di dar principio alla Visita de' Monasterj delle Monache.

2. Alcuni di questi sono pienamente sottoposti alla nostra giurisdizione, e mantengono la Clausura; altri pure colla legge della Clausura sono sottoposti a' Regolari; altri non hanno il vincolo della Clausura, vivendo però le Monache nella stessa casa, e sotto il medesimo tetto; ed altre Monache finalmente portano l'abito, non vivono collegialmente, e ciascheduna se ne sta a proprio vantaggio nella sua casa, o in casa di qualche suo parente, o attenente.

3. Quanto alle Monache Claustrali, pienamente sottoposte alla nostra giurisdizione, non vi è cosa veruna, che meriti discorso, e che possa esser causa di disturbo, o d'altra cosa somigliante. Quanto alle Monache Claustrali, sottoposte a' Regolari, al ora che si abbia notizia dell' Ecclesiastiche disposizioni, non sembra, che possa succedere cosa veruna, che guasti la buona armonia: desiderando bensì Noi di mantenere quanto da' sagri Canoni, dalle Appostoliche Costituzioni, e da' Giudicati di chi per commissione Pontificia presiede a queste materie ci vien dato, ma non volendo assolutamente cosa veruna, che a Noi chiaramente non appartenga.

4. Il Sagro Concilio di Trento *nella sess.* 25. *de Regularibus al cap.* 5. commise a Ve-

Vescovi, come delegati della S. Sede, la custodia della Clausura ne' Monasterj esenti, ed anche sottoposti a' Regolari: ed il Pontefice Gregorio XV. *nella sua Costituzione* 18. *nel Bollario Romano al tom.* 4. stabilì i confini della giurisdizione delegata de' Vescovi ne' Monasterj delle Monache pienamente sottoposte a' Regolari; avendo determinato, che i Confessori anche Regolari, deputati da' Superiori Regolari a sentire le Confessioni delle Monache, debbano ricevere l'approvazione dal Vescovo; che quelli, i quali amministrano i beni delle Monache, benchè sottoposte a' Regolari, o siano Secolari, o Regolari, debbano render conto al Vescovo, chiamati ancora i Superiori Regolari; e che, quando non credesse il Confessore a proposito, e che gli Amministratori non fossero o fedeli, o capaci, avvisi i Superiori Regolari, acciò si rimuovano, e non facendolo, che lo faccia da se, ed altresì *nella medesima Costituzione* il Papa dà al Vescovo l'autorità unitamente co' Superiori Regolari di presiedere o per se, o per altri, all'elezione delle Badesse, e Priore de' Monasterj, benchè sottoposti a' Regolari, e che in ordine alla Clausura, se mai i Regolari fossero delinquenti, ancorchè si trattasse di Monasterj di Monache a loro sottoposte, possa il Vescovo, come Delegato della Sede Appostolica, punirli, corregerli, e procedere contra di essi alle censure.

5. Il Pontefice Alessandro VII. strinse di più la materia in ciò che risguarda la Clausura: avendo *nella sua Costituzione* 153. *nel Bollario Romano al tom.* 6 conceduta bensì a' Superiori Regolari l'autorità di entrar una volta l'anno per causa della Visita locale ne' Monasterj delle Monache a loro sottoposte; ma avendo altresì *nella medesima Costituzione* determinato, che, succedendo il caso di dover entrare ne' Monasterj più volte dell'anno, anche con positivo bisogno, ciò non possa farsi da' Superiori ne' Monasterj a loro sottoposti, che colla presenza del Vescovo, o d'altra persona Ecclesiastica da esso deputata. Ed il Pontefice Clemente X. *nella sua Costituzione* 7. che incomincia *Inscrutabili*, pienamente confermò quanto da Gregorio XV. era stato stabilito circa la necessaria approvazione, che deve ottenersi dal Vescovo, de' Confessori Regolari, destinati da' Superiori Regolari a sentire le Confessioni delle Monache sottoposte alla loro giurisdizione.

6. Lasciando da parte alcune ordinazioni della s. m. di Benedetto XIII. contrarie a quanto finora è stato detto; imperocchè, conforme più abbasso dirassi, la Santità di Nostro Signore felicemente Regnante Clemente XII. *con una sua Costituzione* ha riposte le cose ne' termini, ne' quali erano state poste da' Romani Pontefici Predecessori di Benedetto: non vi può esser altro da opporre, che il non uso, e il non essere state poste in pratica le sopraccennate Pontificie Costituzioni, conforme abbiamo potuto raccogliere dall' esperienza di molti anni, e dall' aver maneggiati i registri delle Sagre Congregationi di Roma. Ma non hanno queste lasciato di porre l'opportuno rimedio a questi, e somiglianti frivoli pretesti.

7. Molto tempo prima, che fossimo Segretario della Sagra Congregazione del Concilio, fu dal Cardinale Arcivescovo di Napoli *sotto il titolo* 11. *di Maggio del* 1763. proposto il dubbio seguente: *An, non obstante praetenso non usu, liceat Eminentissimo Archiepiscopo ad formam Constitutionis Gregorii XV. exigere rationem administrationis bonorum Monialium Regularibus subjectarum*: Se, non ostante il preteso non uso, possa il Cardinal Arcivescovo esigere il conto dell' amministrazione de' beni delle Monache sottoposte a' Regolari, come prescrive la Costituzione di Gregorio XV. E la risposta fu: *Affirmative*; cioè, che lo poteva fare: come si vede *nel lib.* 28. *de' Decreti alla pag.* 40. Nel tempo ch' eravamo Segretario della Sagra Congregazione del Concilio, propose Monsignor Vescovo di Uratislavia il dubbio, se, non ostante un' immemorabile contraria consuetudine, gli fosse permesso di esaminare, ed approvare i Confessori Regolari, destinati da' loro Superiori Regolari a sentire le Confessioni delle Monache ad essi sottoposte: e la Sagra Congregazione considerando, che la Bolla di Clemente X. *nel* §. 9. derogava a qualunque contraria consuetudine, ancorchè immemorabile, rispose *sotto il giorno* 30. *di Gennajo del* 1723. che poteva il Vescovo ciò fare, come si vede *nel lib.* 76. *de' Decreti alla pag.* 31. E non più tardi, che *l'anno prossimo passato*, avendo il Sig. Cardinale Pereira, Vescovo di Faro nel Regno d' Algarvia, proposto alla Sagra Congrega-

zio-

zione del Concilio il dubbio: Se, non essendo mai stata in pratica in quelle parti nè la Bolla di Gregorio XV. pel rendimento de' conti, nè la custodia della Clausura, nè l'approvazione de' Confessori, nè la presidenza all'elezione delle Superiore ne' Monasteri delle Monache sottoposte a' Regolari, potesse egli dare ad esecuzione, e fare, che si mantenesse, quanto in essa è prescritto; la Sagra Congregazione *a' 14. di Novembre del* 1733. rispose di sì, e che lo facesse. E senza dipartirci da questa nostra Città di Bologna, fra alcune Note da Noi fatte sopra i registri della Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari, ritroviamo una di lei lettera *de' 23. di Marzo del* 1719. scritta alla ch. mem. del nostro degnissimo Predecessore il Sig. Cardinal. Giacomo Boncompagni, conceputa colle seguenti parole. *Si è compiaciuta questa Sagra Cogregazione nella relazione fatta nuovamente in quest'oggi dell'informazione di Vostra Eminenza, toccante la contumacia di coteste Monache di S. Mattia circa la revisione de' conti, da cui si pretendono esenti, come soggette al governo de' Regolari, recedendo da quanto avea sopra di ciò deciso dopo il giorno 10. Febbrajo, di decretare, che l'Eminenza Vostra in vigore delle Costituzioni Appostoliche, e in specie della Bolla della S. M. di Gregorio XV. e delle risoluzioni altre volte prese dalla medesima, e dalla Sagra Congregazione del Concilio, possa coartare le Monache del mentovato, e d'altri Monasteri sottoposti a' Regolari, ad esibire i conti dell'amministrazione economica; e riconoscere, se i depositi delle doti seguano secondo gli ordini di questa stessa Sagra Congregazione: conformandosi nel resto alla proibizione fatta alla Badessa, e Monache, di non ammettere all'Abito veruna Zitella senza la precedente licenza. Glielo significo, con baciarle riverentemente le sagre mani.*

8. Nel tempo pure del felice governo del predetto Sig. Cardinale Boncompagni furono eccitate alcune altre controversie circa le Monache Claustrali, che sono sottoposte al governo de' Regolari; ed avendo la Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari posto fine alle medesime, crediamo opportuno riferire il tutto in questo luogo, acciocchè o per obblivione, o per altro motivo, non si pretendesse di rimettere sul tavoliere le cose già risolute.

9. Pretendevasi dunque in primo luogo, ch'essendo stato qualche Operajo altre volte approvato per entrare nel Monastero delle Monache sottoposte a' Regolari, potesse lo stesso esser chiamato dalle Monache in altre occorrenze, ed entrare nella Clausura senza una nuova licenza: e la Sagra Congregazione *a' 26. di Novembre* 1722. disse non doversi ciò permettere dall'Arcivescovo; ma esser necessaria la licenza, ogni volta che l'Operajo deve entrare, ancorchè la di lui persona fosse stata altre volte abilitata all'ingresso: *Sacra Congregatio censuit, Eminentissimum Archiepiscopum non debere id permittere, cum requiratur specialis licentia pro quolibet contingente casu ingressus, etiamsi agatur de aliquo jam alias approbato, & permisso pro hujusmodi ingressu*: La Sagra Congregazione rispose, non doversi ciò permettere dall'Eminentissimo Arcivescovo, essendo necessaria una speciale licenza per ogni volta che si deve entrare, ancorchè si tratti di persona già approvata, ed altre volte abilitata per entrare.

10. Pretendevasi in secondo luogo, che quando un Regolare era stato, coll'approvazione dell'Ordinario, fatto Confessore straordinario di Monache sottoposte al governo de' Superiori Regolari, potesse di poi da' suoi Superiori Regolari senza nuova approvazione dell'Ordinario esser destinato Confessore straordinario delle medesime Monache; e che ciò dovesse aver luogo ancora, quando fosse stato altre volte da altro Vescovo destinato Confessore straordinario di Monache sottoposte al suo Ordine: e la Sagra Congregazione *nel giorno, ed anno poc' anzi accennati*, disse, che ogni volta era necessaria l'approvazione dell'Arcivescovo: *Sacra Congregatio censuit, id non esse permittendum ab Eminentissimo Archiepiscopo, & requiri ejus approbationem in quocumque casu destinationis alicujus pro audiendis Confessionibus dictarum Monialium*: La Sagra Congregazione rispose, non doversi ciò permettere dall'Eminentissimo Arcivescovo; ma esser necessaria la di lui approvazione, ogni volta che si fa la destinazione di qualcheduno per sentire le Confessioni delle dette Monache.

11. Pretendevano in terzo luogo le Monache di S. mattia sottoposte a' PP. Domenicani, che il Monastero di S. Luca, a cui secondo il solito alcune di loro ogni due anni

sono trasportate, non fosse Monastero di Clausura, ancorchè in contrario fosse già stato determinato dal P. Pietro Paolo Ciardi Provinciale con un Decreto *de' 7. d' Agosto* 1683. e dalla felice memoria del Sig. Cardinal Pipia, quando era Generale di S. Domenico, con un Decreto *de' 22. di Luglio* 1623. e la Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari *nel giorno 27. di Novembre dello stesso anno* 1722. rispose, doversi mantenere, ed osservare la Clausura nel Monastero di S. Luca: *Eadem Sacra Congregatio censuit, quod Eminentissimus Archiepiscopus demandet, omnino in dicto Monasterio Sancti Lucæ servari Clausuram*: La Sagra Congregazione rispose, che l' Eminentissimo Arcivescovo comandasse, che in ogni modo si osservi la Clausura nel Monastero delle Monache di S. Luca.

12. Passando alle Monache, che o vivono collegialmente nella medesima casa, senza però esser astrette alle Leggi della Clausura, o vivono coll'abito di Monache nelle loro case separatamente l' una dall' altra; il Sommo Pontefice Leone X. *nella sua Costituzione* 22. *nel Bollario Romano al tom.* 1. dichiarò, che professando queste Terziarie vita verginale, o celibe, o vivendo collegialmente, o separatamente l' una dall' altra, dovessero godere di tutt' i Privilegj dell' Ordine: dal che deriverebbe, che l' Ordinario non avesse sopra d' esse altra autorità, che quella, che gli tocca, come Delegato della Sede Appostolica ne' Monasteri delle Monache Claustrali, sottoposte a' Regolari. Ma dalle susseguenti Costituzioni de' Romani Pontefici si è mutata la faccia delle cose non meno in ordine alle Monache, che senza legge di Clausura vivono collegialmente, che in ordine alle Monache, che non osservano Clausura, e che vivono nelle case particolari separatamente l' una dall' altra.

13. Antichissimo nella Chiesa è lo stato delle Monache, come si raccoglie *dalla Vita di S. Agostino* scritta da S. Possidio, ed ultimamente ristampata con alcune note erudite in Roma *nel* 1731. dalla buo. mem. del P. Giovanni Salinas erudito Canonico Regolare Lateranense *al cap. 27. ed al cap.* 31. Antichissima pure è l' usanza della Clausura, essendovene prove nel secolo quarto; ma però senza legge generale, che astringesse le Monache ad osservarla, giusta ciò che può vedersi *nell' erudito Trattato* di Gio: Battista Thiers *sopra la Clausura*. Il Pontefice Bonifazio VIII. fu quello, che nel fine del secolo decimoterzo, e nel principio del secolo decimoquarto, astrinse le Monache alla Clausura, come si raccoglie *dal Cap. Periculoso, de statu Regularium, nel sesto*: E il Santo Pontefice Pio V. *nella sua Costituzione* 8. *nel tom.* 2. *del Bollario Romano*, considerando che v' erano alcune Terziarie di varj Ordini Regolari, che non facevano la solenne professione, e che non erano astrette alla Clausura, proibì il riceverne altre, che non facessero la solenne professione, e che non osservassero la Clausura. Non comprende questa Bolla di S. Pio, che le Terziarie che vivono collegialmente, come molto bene dichiarò la Sagra Congregazione del Concilio appresso il celebre Monsignor Fagnano *nel Cap. Nullus, num.* 66. *e seguent. de foro competenti*. E benchè la Bolla di S. Pio non abbia avuto universalmente il suo effetto, restandovi in tante Città, anche d' Italia, tanti Monasteri di Monache Terziarie, che non fanno la solenne professione, e non osservano la Clausura; in venerazione nulladimeno della Bolla sopraccitata, e per esprimere il desiderio, che si ha, dell' osservanza della medesima, la Santa Sede ha introdotto il sistema di non darsi per intesa di queste Terziarie, di non darle per approvate, e di lasciarle pienamente sottoposte alla giurisdizione degli Ordinarj, come può vedersi *ne' savj Comenti* del S. Cardinal petra *Alle Costituzioni Appostoliche tom.* 4. *pag.* 475. *num.* 17. *e seguent.* e nel Matteuccio *de Officiali Curiæ Ecclesiastica al c.* 52. *numero* 3. *e seguenti*: E nel tempo ch' eravamo Segretario della Sagra Congregazione del Concilio, avendo Monsignor Vescovo di Sarzana, domandato, se il Monastero delle Terziarie del terz' Ordine di S. Francesco, in cui non si osservava la Clausura, fosse sottoposto alla sua giurisdizione, la Sagra Congregazione *a' 3. di Gennajo del* 1723. rispose, *esse subjectum omnimodæ jurisdictioni Episcopi, citra tamen approbationem Sacræ Congregationis quoad illud*: esser pienamente sottoposto alla giurisdizione del Vescovo, senza però che la Sagra Congregazione approvasse il detto Convitto.

14. Alle Monache Terziarie, che benchè senza i Voti solenni; e senza il vincolo della Clausura, vivono collegialmente sotto il me-

il medesimo tetto, succedono l'altre, che vivono coll'Abito, ma ciascheduna nella sua casa, e separatamente l'una dall'altra. Le sagre Congregazioni di Roma, cioè quella ch'è l'interpetre del Concilio di Trento, e l'altra che presiede ai Vescovi e Regolari, hanno fatti varj Decreti uniformi sopra le predette Religiose; avendo uniformemente stabilito prima, che i Sacerdoti Regolari non possano sentire le loro Confessioni, se non sono stati approvati dai Vescovi per sentire le Confessioni de' secolari, secondo, che loro non possano i Regolari amministrare nella Pasqua il Sagramento dell' Eucaristia; terzo, che morendo, siano sepolte nelle Chiese Parrocchiali, quando nella Chiesa de' loro Regolari non vi fosse qualche particolare sepoltura, destinata per esse; quarto, che non possano i Regolari dare l'Abito, se non a donne di buona vita, che siano almeno nell'età d'anni quaranta, che abbiano del proprio da vivere, e che abitino coi parenti, o cogli affini in primo grado, e non con altri; e in ultimo, che appartenga al Vescovo il dar la licenza di concedere l'abito a questa, o a quella, dovendo egli esaminare, se abbiano le condizioni poc'anzi espresse.

15. I Decreti sono notissimi, e si possono vedere stampati anche negli Autori Regolari; come sarebbe appresso il Nicolio *in Flosculis alla parola Tertiaria*, appresso il Lantusca *in Theatro Regularium alla stessa parola*, appresso il Donati *Rerum Regularium al tom. 2. tratt.* 17. *quest.* 3. *num.* 21. *e seg.* appresso il Matteuccio *in Officiali Curiæ Ecclesiasticæ al cap.* 52. *num.* 3. *e seg.* E nel tempo ch'eravamo Segretario della Sagra Congregazione del Concilio, avendo Monsignor Vescovo di Mazara fatto proporre il seguente dubio: *Quænam sint conditiones requisitæ, ut Regulares habentes facultatem dandi Habitum suæ Religionis mulieribus non collegialiter viventibus, dictum Habitum dare possint, & an examen dictarum facultatum pertineat ad Episcopum?* Quali siano le condizioni necessarie, acciò i Regolari, che hanno la facoltà di dare l'Abito della lor religione alle donne, che non vivono collegialmente, possano dare il detto Abito, e se l'esame delle dette facoltà appartiene al Vescovo: la Sagra Congregazione *agli* 6. *Marzo del* 1727. considerando, essere due cose differenti l'autorità di dar l'abito, e le qualità, che si richiedono in chi lo dee ricevere, rispose nel modo seguente. *Examen facultatum concedendi Habitum pertinere ad Sedem Apostolicam; examen conditionum quoad mulieres vestiendas, & licentiæ vestiendi, pertinere ad Ordinarium; & conditiones vestiendarum esse expressas in Decretis Generalibus alias editis, & hæc Decreta esse servanda:* Che l'esame della facoltà di conceder l'Abito apparteneva alla Sede Appostolica; ma che l'esame delle condizioni in ordine alle donne, che dovevano vestirlo, unitamente colla licenza del vestire, apparteneva all'Ordinario: e che le condizioni di quelle, che si vestivano, erano espresse ne' Decreti Generali altre volte fatti, i quali dovevano osservarsi.

16. Dopo queste risoluzioni, cioè non meno dopo quelle, che risguardano le Monache, che vivono collegialmente senza Clausura, che dopo le altre, che appartengono a quelle che vivono nelle loro case, sono sopraggiunte alcune Costituzioni della santa memoria di Benedetto XIII. una *del* 1725. che comincia *Paterna Sedis Apostolicæ*, per le Terziarie dell'Ordine di S. Francesco; una *del* 1726. che incomincia *Exponi Nobis*, per le Terziarie de' PP. Serviti; una per gli PP. Domenicani, che incomincia *Pretiosus*, *del* 1727. in cui molte cose si stabiliscono in ordine al jus del Generale di quell' Ordine sopra le Terziarie di S. Domenico, come può vedersi *nel* §. 56. *e* 57. Ma avendo la Santità di Nostro Signore felicemente Regnante in una sua Costituzione, che incomincia *Romanus*, pubblicata *nell' anno* 1732. ridotte le anteriori Costituzioni sopra memorate del suo Predecessore Benedetto ai termini del Jus comune, del sagro Concilio di Trento, e dei Decreti, e Costituzioni Appostoliche, emanate prima delle medesime, con aggiugnere, che i Regolari non possano prevalersi dei favori, grazie, e privilegj conceduti ad essi nelle Bolle Benedettine poc'anzi indicate, e ciò tanto nel foro della coscienza, quanto nel foro esterno; di qui nasce, doversi la materia regolare colle regole di sopra esposte, e non con quanto si contiene nelle Bolle divisate del Pontefice Benedetto. E quando mai vi fosse qualche cosa in contrario, di cui certamente non abbiamo notizia, ci protestiamo d'esser pronti a sentire le ragioni di ciascheduno: non avendo, come altrove si è detto, inten-

zione di levare a chicchessia qualunque minimo diritto, che gli appartenga; ma di preservare la giurisdizione dell' Ordinario, che abbiamo giurato di mantenere, e di ridurre in pratica, e in osservanza le Costituzioni Appostoliche, che crediamo trascurate, non per cattiva volontà, ma per non aver avuta occasione di vederle, e di esaminarle. E quando mai, come pur troppo temiamo, non si siano osservate le condizioni, e l' esame delle medesime nel dare l' Abito alle Terziarie, che vivono separatamente, e ciascheduna nella sua casa propria; ci esibiamo prontissimi a dar mano, per sanare i difetti passati: purchè in avvenire non si viva a capriccio, ma si stia attaccato, com' è il dovere, alle sagre Appostoliche Costituzioni.

17. E di qui facendo passaggio a ciò che concerne l' atto della Visita, e sapendo, che il profitto di essa dipende dalla mano onnipotente di Dio, preghiamo tutte quante le Monache Claustrali, non Claustrali, e tanto le Claustrali sottoposte alla nostra giurisdizione, quanto le Claustrali sottoposte alla giurisdizione de' Regolari, a caldamente raccomandare se, e Noi al Signor Iddio, acciò si conseguisca il frutto, che si brama dalla Visita; concedendo cento giorni d' Indulgenza a ciascheduna di loro, che dentro la prossima settimana *in Albis*, dopo essersi confessata, e comunicata, pregherà fervorosamente il grand' Iddio pel predetto effetto.

18. Sarà a ciaschedun Monastero intimata la Visita quindici giorni prima ch' ella si faccia, acciò in questo tempo si preparino le cose, che debbono prepararsi, e che saranno indicate in una carta, che unitamente coll' intimazione della Visita sarà trasmessa a ciaschedun Monastero, che dovrà visitarsi. Ad istanza del P. Procurator Generale de' Minori Osservanti fu disputato nella Sagra Congregazione del Concilio il dubbio seguente: *An Episcopus visitaturus Clausuram Monasteriorum Monialium, teneatur ante accessum, eisdem Monialibus præfinire diem, & horam Visitationis:* Se il Vescovo, che vuol visitare la Clausura de' Monasteri delle Monache, sia obbligato, avanti d'andarvi, d' intimare alle Monache il giorno, e l' ora della Visita; e fu risposto *negative*; cioè, che non era obbligato a ciò fare: come si vede in una risoluzione *dei 19. di Gennajo del 1686. nel lib. 35. de' Decreti alla pag. 15.* In una Causa di Firenze, risoluta *ai 29. di Luglio del 1584.* come si vede *nel lib. 34. de' Decreti fol. 233.* fu proposto da Monsignor Arcivescovo di Firenze il dubbio seguente: *An in Visitatione, & ingressu Clausuræ, teneantur Vicarii Generales secum ducere Priorem, & Confessarium dictarum Monialium:* Se nella Visita, ed ingresso nella Clausura, siano obbligati i Vicarj Generali di condur seco il Priore, e il Confessore delle Monache; e fu risposto *negative*, cioè, che non era obbligato. E nel tempo ch' eravamo Segretario della Sagra Congregazione del Concilio, furono ad istanza di Monsignor Vescovo dell' Aquila esaminati molti dubbj concernenti la Visita delle Monache sottoposte in quella Diocesi a' PP. Celestini; e fra gli altri fu disputato il seguente: *An Episcopus possit solus cum suis Convisitatoribus ingredi, visitare Clausuram prædictarum Monialium, absque interventu P. Abbatis Cœlestinorum:* Se possa il Vescovo solo co' suoi Convisitatori entrare, e visitare la Clausura delle predette Monache, senza l' intervento del Padre Abate de' Celestini: *e nel giorno 31. Luglio del 1723.* fu risposto *affirmative*; cioè, che poteva entrarvi solo. Ma desiderando Noi d' usare ogni finezza alle Monache ancora sottoposte a' Regolari, ed a' medesimi Regolari, siccome intimeremo alle Monache a Noi sottoposte quindici giorni prima; come si è detto di sopra, il giorno, e l' ora della Visita; così faremo lo stesso ancora a quelle, che sono sottoposte a' Regolari: nè lasceremo d' invitare il loro Superiore Regolare, ed il loro Confessore Regolare ad entrare con Noi, e co' nostri Convisitatori alla Visita interiore della Clausura, per sentire ancora il loro savio parere nelle risoluzioni, che sia d' uopo prendere sopra la medesima. Era una volta così stretta la legge della Clausura in ordine alle Monache sottoposte a' Regolari, che leggendosi nelle Costituzioni delle Monache Domenicane, che il loro Confessore potesse entrare nella Clausura per dare ad esse il Viatico, e l' estrema Unzione, e non parlando dell' ingresso per confessarle, quand' erano inferme; fu dubitato, se in questo caso potesse entrarvi: e portata la controversia al Sommo Pontefice Clemente VIII. questi *nel giorno 5. di Gennajo del 1532.* fece una Costituzione stampata nel nuovo Bollario di quell' Ordine, raccolto con somma-

ma accuratezza, ed illustrato con note erudite del Padre Bremond, come si vede *nel tom. 3. pag.* 499. in cui determinò, che il Confessore potesse entrare per confessare ne' mali gravi, e che per non moltiplicare gl' ingressi, proccurasse nello stesso tempo di confessarle, e comunicarle. Con aver invitati il Confessore, e il Superiore ad entrare con noi nell' occasione della Visita interiore della Clausura, non pensiamo d' avere slargata la materia più del dovere; sì perchè si tratta di un atto, che non è così frequente; sì perchè il loro intervento sembra necessario o almeno opportuno; e finalmente perchè il Pontefice Gregorio XIII. in simili ingressi loda la compagnia di persone religiose.

19. Saremo alla Chiesa del Monastero nel giorno, e nell' ora, che a ciaschedun Monastero prima della Visita saranno intimati; e prima d' ogni altra cosa celebreremo la santa Messa; nella Messa medesima comunicheremo le Monache, e finita la Messa, visiteremo il Santissimo Sagramento della Eucaristia, e Vasi sagri, ne' quali si conserva il sagro Olio per l' Estrema Unzione, e quanto si è detto poc' anzi della Comunione, deve intendersi delle Monache pienamente a Noi sottoposte, e non dell' altre sottoposte ai Regolari; quando però esse non bramassero ancora di ricevere il Corpo di Cristo per le nostre mani; intendendo Noi di conformarci in tutto e per tutto alle risoluzioni delle Sagre Congregazioni di Roma, in una delle quali, cioè in quella ch' è interpetre del sagro Concilio di Trento, essendosi, come di sopra si è detto, disputati *nel* 1984. varj dubbj sopra questa materia ad istanza di Monsignor Arcivescovo di Firenze, e fra gli altri essendovene uno conceputo colle seguenti parole: *An valeat easdem Moniales communicare*: Se possa communicare le dette Monache, le quali erano sottoposte ai Regolari, fu risposto *affirmative, dummodo Moniales velint*: cioè, che può comunicarle, purchè le Monache vogliano da esso ricevere la sagra Comunione.

20. In oltre quanto di sopra si è detto in ordine alla Visita del Tabernacolo, o sia della sagra Eucaristia, e de' Vasi, ne' quali si conserva il sagro Olio per l' Estrema Unzione, deve intendersi per le Chiese delle Monache a Noi pienamente sottoposte, e non per le Chiese delle Monache sottoposte ai Regolari: imperocchè, per ciò fare anche in queste Chiese, sarebbe necessario aver in pronto le prove d' una legittima consuetudine, sopra cui non intendiamo d' imbarazzarci, ma di fare unicamente quanto chiaramente possiamo fare; tanto più, che l' operare in questa guisa, è conforme al sentimento della Sagra Congregazione del Concilio nella Causa poc' anzi nominata di Firenze; in un' altra altrove citata *del* 1696. e nell' altra *del* 1723. nella controversia, che fu fra il Vescovo dell' Aquila, e i PP. Celestini.

21. Coll' ajuto del Signor Iddio, speriamo, che il tutto sia per succedere con pace, quiete, e senza litigi, che troppo disdicono alle Persone Religiose. Ed essendovi alcune cose desiderate da' Sommi Pontefici, e da' Superiori pel buon governo delle Monache, e pel loro maggior profitto nella vita spirituale, Noi qui prima della Visita le andremo accennando, acciò l' uso delle medesime con tutta dolcezza s' introduca.

22. La santa mem. del Ven. Servo di Dio Innocenzo XI. pel canale della Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari con lettera *de' 9. di Ottobre* 1682. dopo aver ordinato, che da ciascheduna Monaca si facciano anche ne' Monasteri sottoposti a' Regolari per dieci giorni gli Esercizj spirituali avanti di ricevere l' Abito Religioso, e che per altri dieci giorni si ripetano avanti la Professione, così soggiunse: *Desidera in oltre Sua Beatitudine, che si procuri con tutte le diligenze possibili, ma con modi soavi, e discreti, che ancora da tutte le Monache professe una volta l' anno, almeno per qualche tempo, che si stimerà opportuno, si facciano i medesimi Esercizj per la rinnovazione dello spirito, tanto necessario a chi, con essersi rinchiusa ne' sagri Chiostri, dee professare lo stato di perfezione*: il che pure di nuovo fu inculcato dalla S. M. di Clemente XI. in una sua Lettera Circolare *de' 27. di Marzo* 1703. stampata nel di lui Bollario. Vi sono in questa nostra Città alcune divote Monache particolari, che quasi ogni giorno chiedono un direttore spirituale, per fare colle regole, che da esso loro sono prescritte, gli Esercizj spirituali. Ma Noi con tutto il cuore brameressimo, che ogni anno si facessero da tutti i Monasteri in corpo gli Esercizj spirituali di S. Ignazio; e desidereressimo di dar esecuzione alla

alla santa volontà d' Innocenzo XI. Con ogni possibile soavità, e discrezione ne parleremo nella Visita colle Monache a Noi pienamente sottoposte; ed esortiamo i Superiori Regolari a fare lo stesso colle Monache sottoposte alla loro giurisdizione.

23. Diceva il gran Direttore dell' anime S. Filippo Neri nel proposito di governare, e dirigere le donne, come si vede *nel lib. 2. della di lui Vita scritta* dal Bacci *al cap. 6.* che bisognava, ch' entrasse in esse un poco di spirito; avendogli l' esperienza dimostrato, che dipoi facevano più di quello, che si voleva. Colla scorta degli Esercizj spirituali Noi c' introdurremo a soggiugnere qualche altra cosa, come in appresso.

24. Per quanto ci è stato riferito, in alcuni Monasteri si è introdotto il permettere l' ingresso dentro la Clausura a' fanciulli, o almeno alle fanciulle di tenera età, ed incapaci di dolo. Trattandosi di Clausura, ci protestiamo di non volere, che ciò si faccia, o si tratti di Monache a Noi pienamente sottoposte, o di Monache sottoposte a' Regolari. Così fu stabilito dalla ch. mem. del nostro degnissimo Predecessore il Sig. Cardinale Giacomo Boncompagni *nel lib. 4. del suo Sinodo cap. 4.* La stessa cosa fu determinata da due altri nostri degnissimi Predecessori il Sig. Cardinale Ludovisi in un suo Editto *del primo d' Ottobre del 1649.* ed il Signor Cardinale Girolamo Boncompagni in un altro Editto *de' 23. Giugno del 1659.* e concorda ancora la pratica di Roma, come può vedersi nel *Trattato* di Monsignor Crispini *della Visita Pastorale alla p. 332.*

25. Deve a' primi secoli della Chiesa riferirsi la pia costumanza di porre le fanciulle ne' Monasteri, per ivi esser educate, come si deduce da S. Girolamo, quando scrisse a Leta della maniera d' allevare la figlia: *Noli ergo subire onus, quod ferre non potes; sed postquam ablactaveris eam, redde avia, & amita: nutriatur in Monasterio, sit inter Virginum choros, nesciat saeculum, vivat angelice, sit in carne sine carne, omne hominum genus sui simile putet:* Non voler dunque prendere quel peso, che non puoi portare; ma, dopo che l' avrai allattata, fanne la consegnazione alla nonna, ed alla zia: sia nutrita in Monastero, stia fra i Cori delle Vergini, non abbia notizia del secolo, viva angelicamente, sia in carne, ma senza carne, e pensi, che ogni sorta d' uomini sia simile a lei. Fra i varj ordini della ch. mem. del Signor Cardinale Gabbriello Paleotti, primo Arcivescovo di questa Chiesa, in ordine alle Monache, i quali furono stampati in Bologna *l' anno 1579. alla pag. 8.* così si legge: *Che vada* (parlasi dell' Educanda) *per l' avvenire vestita di rascia, o saja bianca di sopra senz' altro colore, e senza coda, nè stia con ricci, o con altri ordinamenti alla testa, all' orecchie, o al collo, ancora nel tempo di Carnovale; ma tutto l' abito sia semplice, modesto, e conveniente al luogo:* ed *alla pag. 14.* così si soggiugne: *Ne' Monasteri, dov' è comodità, stiano le putte in luogo separato dalle Monache, e tutte sotto una Maestra deputata a quest' uffizio, alla quale ubbidiscano; ed ella non le lasci vagare per il Monastero a loro beneplacito, e procuri, che imparino il vivere Cristiano. Negli altri Monasteri, dove non è tanta quantità di luoghi, siano date in governo, non a ciascuna Suora, che le dimanda, ma solo a Suore mature, e che si facciano temere, e siano piene di religione, finattanto che il Monastero sia accomodato di stanze, e che tutte possano stare sotto una Maestra; e in ciascheduno casa sappiano, che non potranno tenere serve alcune per loro bisogno.*

26. Saranno senza dubbio pochi i Monasteri, ne' quali la separazione dell' Educande prescritta dal fu Signor Cardinal Paleotti, sia stata in esecuzione; e chi interrogherà della causa, gli sarà facilmente risposto, non aver potuto l' economia del Monastero soccombere alla spesa necessaria. Non sappiamo, se ciò sia stato vero per tutto il tempo, ch' è scorso, da che il sopraddetto ordine fu pubblicato; sappiamo bensì, che ciò pur troppo è vero ne' nostri tempi. E giacchè non solo i Monasteri delle Monache, ma ancora le case particolari, per gli disastri, da' quali tutti quanti siamo oppressi, hanno bisogno d' economia; avendo osservato, che l' Educande si lasciano vestire con troppa pompa, incarichiamo alla Superiora de' Monasteri sottoposti alla nostra giurisdizione l' avvisare i parenti delle Signore Educande a vestirle con decenza, ma senza pompa, e senza vanità del secolo, e nel medesimo tempo esortiamo ancora i Superiori Regolari a fare lo stesso colle Monache ad essi sottoposte. Oltre lo stabilito in tal proposito dal Concilio Romano, può vedersi il primo Concilio Provinciale di Milano sotto il gran Mae-

stro

stro dell' Ecclesiastica disciplina San Carlo Borromeo: leggendosi *negli Atti della Chiesa di Milano al tomo primo pag.* 45. le seguenti parole: *Hujusmodi autem puellæ nigri tantummodo, aut fusci, vel albi coloris vestes, non sericas adhibeant, nullo praeterea exquisito ornamenti genere utantur, ne sint concinnatæ, neve habeant in auribus nec monilia, aut hujus generis inanes delicias.* Queste fanciulle usino vesti solamente di nero, o fosco colore, o pure bianco; ma non di seta; inoltre non si servano di qualsisia sorte di straordinario ornamento, non usino ricci, e non portino pendenti alle orecchie, o monili, nè usino altra sorte di simili vane delizie.

27. In quei Monasterj di Monache, ne' quali è introdotta la vita comune, non abbiamo parole che bastino, per lodare la detta introduzione, e per animare quelle degne Religiose, che professano la vita comune, a mantenerla. Negli altri poi, ne' quali non è introdotta la vita comune, e vi è l'uso de' livelli; non intendiamo d'innovare cosa veruna; ma bensì inculchiamo, che il denaro si ponga nel comune deposito, che colla licenza della Superiora si spenda nelle religiose indulgenze, che quanto sopravanza, vada per le comuni necessità del Monastero. Ciò in sostanza è prescritto nel Sinodo della ch. mem. del Signor Cardinale Giacomo Boncompagni *al lib.* 4. *cap.* 4. *de Monialibus* §. *Paupertatem*. E colle dette condizioni si approva l'uso de' livelli dagli Autori, che scrivono: come può vedersi nel Passerino dell'antica stampa *de Statu Hominum alla quest.* 149. *artic.* 3. *num.* 325., nel Cardinal de Luca *de Regul. al discorso* 57., nel Signor Cardinal Petra *ad Constitutiones Apostolicas al tom.* 4. *pag.* 172. *num.* 38. *e nella decisione* 405. *num.* 6. *part.* 16. *Recent.* E a quelli sentimenti esortiamo i Superiori Regolari a conformarsi, nel permettere i livelli alle Monache sottoposte alla loro giurisdizione.

29. Il punto dell'economia non è di piccola conseguenza ne' Monasteri di Monache. D'esso così si parla nel piano, e pianta della vita, ed offizio del Vescovo, stampato in Roma *l'anno* 1719. *alla pag.* 21. *Ma non si può tralasciare di dire una parola anche sopra lo stato economico, e temporale, che non di rado per la buona amministrazione è occasione di precipitarsi lo spirituale in un modo da non potersi riparar più. Il buon Vescovo si faccia rendere accuratamente i conti, e risechi le spese inutili, e superflue.* Della dote che si paga da' parenti di quella che fa la Professione, si cerca fra i Dottori, se il pagamento di essa sia simoniaco. Ne fu interpellata la Sagra Congregazione del Concilio da alcuni Vescovi della Fiandra *a'* 18. *di Ottobre del* 1683. come si vede *nel lib.* 33. *de' Decreti*; e nel tempo ch' eravamo Segretario della medesima, in una causa di questa nostra Città di Bologna *a'* 13. *d'Aprile* 1725. e la risposta fu conforme alla più comune opinione, che, dandosi la dote come prezzo dell' ingresso nella Religione, siavi il vizio della simonia, o sia il Monastero ricco, o sia povero; ma dandosi la dote per causa degli alimenti, che la Monacanda dee ricevere dal Monastero, finchè vive, non vi sia nel patto, ò nel pagamento veruna simonia, se il Monastero è povero: il che poi non succederebbe, se il Monastero fosse ricco. Noi saremo liberi da questo scrupolo, riconoscendo, che sono bisognosi tutt' i Monasteri di questa Città; imperocchè, sborsata a mala pena la dote d'una che si fa Monaca, si esibisce una nota di veri, e certi debiti, da estinguersi col danaro ricevuto. Non c'intendiamo d'economia, e molto meno de' numeri arabici de' Computisti; ma dove manca la nostra abilità, sarà supplito dall'esperienza, e valore d'una Congregazione da Noi deputata per esaminare i libri dell' amministrazione, ed i conti, volendo regolarci col consiglio di chi è pratico di simili faccende. Tanto dunque i Ministri de' Monasteri sottoposti alla nostra giurisdizione, quanto gli altri de' Monasterj sottoposti alla giurisdizione de' Regolari, abbiano in pronto i libri, ed i bilanci, che ancor prima della Visita si può dare il caso che ne siano ricercati: e per obbedire alle Costituzioni Appostoliche, ed a' Decreti, non tralasceremo ne' conti de' Monasteri delle Monache sottoposte a' Regolari di chiamare i medesimi Regolari.

29. Oltre i livelli, e la dote, si fanno ne' Monasteri alcune altre spese dalle Monache in particolare, per fare gli uffizj del Monastero. Riflettendo la san. mem. di Clemente XI., che non tutte le Monache erano provvedute di livello, o almeno di livello abbondante, e che alcune pur troppo v'erano, che si angustiavano per non poter fare a loro spese gli uffizj, e che ciò per lo

meno

meno cagionava una gran distrazione di spirito; mandò due Lettere Circolari, che da Noi si fanno ristampare nel fine di questa nostra istruzione. In alcuni de' nostri Monasteri sono state eseguite. Ora nell'occasione della Visita ben volentieri sapremo i motivi, pe' quali gli ordini di quel Pontefice non hanno avuta la loro esecuzione, per prendere dipoi a tempo e luogo le opportune risoluzioni.

30. Speriamo, che il tutto sia per succedere felicemente; avendo Noi ogni buona opinione, ed ogni buon concetto delle nostre Religiose. Sono esse, diremo con S. Cipriano, la porzione più illustre del gregge del Signore. Il Pontefice S. Gregorio *nel lib. 6. alla lettera* 23. disse, che ne aveva tremila in Roma, e che alle loro preghiere, ed alle loro penitenze attribuiva il non essere stato oppresso dalle guerre, che allora v'erano, de' Longobardi: *Harum talis vita est, atque tantum in lacrymis, & abstinentia districta, ut credamus, quia, si ipsæ non essent, nullus nostrum jam per tot annos in loco hoc subsistere inter Longobardorum gladios potuisset.* La vita loro è tale, e tanto penitente, che crediamo, che, se esse non fossero, non vi sarebbe veruno di noi, che per tanti anni avesse potuto campare fra le spade de' Longobardi. Diremo ancor Noi, ch'essendo tanti anni, che la nostra Città è oppressa da disgrazie, crediamo, che non avrebbe potuto sussistere, se l'ira Divina non fosse stata in parte placata dalle continue fervorose preghiere delle nostre degnissime Religiose. Attesta il Pontefice Alessandro IV. dando a' Padri Domenicani la cura di questo Monastero di S. Agnese, che le Monache avevano fatta la professione nelle mani del Patriarca S. Domenico, come si vede *nel tomo primo del Bollario Domenicano alla pag.* 355. La custodia della preziosa Immagine di Maria Vergine, dipinta da San Luca, che si venera nel monte della Guardia, fu commessa alle Monache, che ivi abitano, da due Sommi Pontefici Leone X. e Paolo III., come si vede *nel citato Bollario Domenicano al tomo 4. pag.* 296. *e pag.* 594. Il sagro Corpo intero, ed incorrotto di S. Catterina nostra concittadina è nelle mani delle Religiose, delle quali fu, mentre visse, la Fondatrice. La prima antica Cattedrale, come attestano i nostri Storici, è la Chiesa interiore sotterranea delle Monache de' SS. Naborre, e Felice, dalla quale sono state estratte le Reliquie de' nostri primi Santi Vescovi, che sono state trasportate alla nostra Metropolitana. Mai finiressimo, se volessimo riferire ad uno ad uno i pregi di santità, de' quali ciascheduno de' Monasteri delle nostre Monache è ornato. Conchiuderemo dunque, confessando, che le conosciamo tutte quante simili alle nostre antiche Monache Bolognesi, delle quali parla S. Ambrogio *nel lib. 1. de Virginibus: Nam quid de Bononiensibus Virginibus loquar, fœcundo pudoris agmine, quæ mundanis se deliciis abdicantes, Sacrarium virginitatis incolunt? Sine contubernali sexu, contubernali pudore provectæ ad vicenarium numerum, & centenarium fructum, relictoque parentum hospitio, tendunt in tabernaculis Christi indefessæ milites castitatis. Nunc canticis spiritualibus personant, nunc victum operibus exercent, liberalitatis quoque subsidium manu quærunt. Quod si investigandæ virginitatis inoleverit odor, namque præ cæteris speculandi venatum pudoris explorant, totis curarum vestigiis prædam latentem usque ad ipsa cubilia persequuntur; aut, si liberior alicujus volatus affulserit, totis omnes videas assurgere alis, concrepare pennis, emisare plausu, ut casto pudicitiæ choro cingant volantem, donec albenti delectata comitatu in plagas pudoris, & indaginem castitatis, domus, patriæque oblita succedat.* Imperocchè, come parlerò io del modesto insigne consesso delle Vergini Bolognesi, che scevre affatto dalle mondane delizie, formano di propria stanza un sagro ricetto alla verginità? Queste vivendo lungi dagli uomini, maestre d'osservanza, e modestia, fino al numero di venti, ma da venerarsi per santità al par di cento. Amazzoni indefesse di castità, guardano lungi dal patrio nido i sagri Chiostri di Cristo, or facendo i sagri cantici risonar fino al Cielo, or coll'opera di propria mano provvedendo al necessario vitto, o fino tal volta ricercando dalla liberale altrui carità soccorso alle proprie indigenze. Che se occasione loro s'appresenti, benchè rimota, di ricovrare una Vergine (cura, ed esercizio ordinario di loro istituto) non temono esse di perseguire la preda scoperta fin dentro i proprj ricetti. Che se altra poi con più libero volo mostrasse d'inclinar verso loro, bel vederle allora tutte l'ali spandendo dibat-

dibattendo le piume, con applausi festosi attorniarla del pudico lor coro, finch'essa innamorata delle candide campagne, e dimentica di patria, e di parenti, fra quelle reti di modestia, fra que' laberinti di castità, prigioniera rimanga.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 29. Marzo 1734.

LETTERA CIRCOLARE

A' Monsignori Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, ed altri Ordinarj dell' Italia, ed Isole adjacenti, ed anche a' Generali delle Religioni presidenti alle Monache.

Che le Monache particolari non facciano spesa alcuna in occasione de' loro uffizj, nè dopo quelli finiti, nè prima d'esercitarli.

LA Santità di Nostro Signore, che con paterno amore, ed Appostolico zelo invigila incessantemente a togliere gli abusi, e promuovere il bene spirituale di tutto il Cristianesimo, non lascia di stendere l'occhio della sollecita sua pastorale attenzione alla buona direzione delle persone Religiose, e specialmente delle sagre Vergini, che con ragione si chiamano *illustrior portio gregis Christi:* sperando da essa non solo di conseguire la loro santificazione, ma ancora di poter ottenere per mezzo delle orazioni di queste dilette Spose del nostro Signor Gesù Cristo, quando veramente attendono con tutto il loro spirito a quella religiosa perfezione, a cui si sono consecrate, specialissimi ajuti dal medesimo Signore nelle gravissime, e pur troppo note calamità, che di presente affliggono per ogni parte la santa Chiesa. Che però, avendo inteso da varie parti, che uno de' principali impedimenti del prefitto spirituale delle medesime Religiose ne' Monasteri dell'Italia, ed Isole adjacenti, proviene dalle spese, che sono costrette di fare le Monache particolari in occasione de' loro uffizj, derivando da ciò (oltre le vessazioni importune, che si danno a' padri, e madri, e altri parenti, quali tal volta non possono corrispondere) necessariamente la distrazione dall'orazione, e culto di Dio, l'inosservanza delle regole, l'attaccamento biasimevole a' beni terreni, e tal volta anche con pregiudizio del voto della santa povertà, le continue inquietudini, gli stenti, e le occasioni di trattare con troppa libertà, e frequenza con i secolari, con danno scambievole delle anime, e inconvenienti anche più gravi, de' quali giungono frequenti, e quotidiani ricorsi all'orecchie de' Superiori ordinarj, delle Sagre Congregazioni, e della stessa Santità Sua; e volendo la medesima, che onninamente si ponga un efficace rimedio a' suddetti disordini: siccome ha comandato, che a quegli opportunamente si provegga rispetto a' Monasteri di quest'alma Città di Roma, con diverse ordinazioni contenute in un Editto sopra ciò pubblicato *sotto li 4. Giugno prossimo passato*; così, per curare con egual rimedio lo stesso gravissimo male anche negli altri Monasteri d'Italia, e dell'Isole adjacenti, ha incaricato me d'ingiugnere strettamente in suo nome a V. S., e nella stessa maniera a tutti gl'altri Ordinarj d'Italia, e dell'Isole suddette, come parimente a' Superiori Generali delle Religioni, presidenti a' Monasteri di Monache, che, fatti ben ponderare dalle Religiose a lei sottoposte i sopraddetti disordini, e le pessime conseguenze, che da essi provengono, e quanto all'incontro sia per conferire alla loro religiosa quiete, ed a liberarle da infiniti fastidj, rimorsi, e scrupoli, l'alienarsi affatto dal pensiero, e sollecitudine d'ogni privato interesse temporale; ella seguendo l'esempio di quel che si è fatto in Roma, incarichi sotto precetto formale di santa obbedienza, con riservare a se la facoltà di assolvere, e in oltre sotto pena di privazione di uffizio, e della voce attiva, e passiva, e altre a suo arbitrio, a tutte le Badesse, Superiore, Camerlinghe, Sagrestane, Rotare, ed altre Monache Uffiziali di tutt'i Monasteri, che non facciano, nè permettano rispettivamente, che da altri si faccia spesa alcuna, ancorchè ne fosse data loro comodità da' parenti, o da altre persone, duranti i loro uffizj, nemmeno quelli finiti, o prima d'esercitarli, nè fare cosa alcuna di qualsivoglia valore a titolo di celebrazione di Feste, o di donativo, nè sotto qualunque altro titolo, che abbia causa, occasione, o dipendenza da' predetti uffizj, non solo alle Superiore, Uffiziali, Monache, Novizie, e altre, che dimorano nel Monastero rispettivamente (quali pure non doveranno riceverla) ma nè anche a' loro Superiori, benchè Regolari, Confessori, Deputati,

putati, Fattori, ed altri Uffiziali del Monastero, anzi nemmeno alla Chiesa, o alla Sagrestia; ma qualsivoglia spesa da farsi negli esercizj di detti uffizj, o per celebrare le loro Festività, o per occasione delle medesime, quale dovrà sempre essere conveniente, e moderata: si faccia colle rendite del Monastero, senza contrarre debito alcuno: al qual effetto dovrà V. S. efficacemente ingiugnere tanto alle Superiore, ed Uffiziali, quanto a' Deputati, Sindaci, ed economi di ciascun Monastero, di procurare, che le suddette spese, come sopra moderate, si stabiliscano dentro brieve termine con i modi, che stimeranno più proprj, e convenienti, da approvarsi da lei secondo le rendite de' medesimi Monasteri. Intende in oltre espressamente la Santità Sua, che la disposizione di quanto si contiene nella presente Lettera sia universale, e comune a tutt' i Monasteri di Monache, eziandio governati da' Regolari, e da qualunque altro Superiore, benchè privilegiato, e privilegiatissimo, e degno di speciale menzione, o in qualsivoglia altro modo esenti, o anche immediatamente soggetti alla Santa Sede, come parimente alle case d'Oblate, benchè non abbiano Clausura, nè Voti solenni. Così dunque V. S. dovrà far osservare con tutta diligenza, e attenzione: e in caso che per conseguire pienamente l' effetto, che si desidera, quale sommamente preme alla Santità Sua: ella abbia bisogno in qualche cosa degli oracoli, ed autorità della Santa Sede, non manchi di ricorrere alla medesima, con certa fiducia di venire assistita con tutto quell' ajuto, e protezione, che si giudicherà spediente, per ottener onninamente il compimento di cosa sì necessaria alla quiete, e benefizio spirituale delle Religiose, e tanto importante al servizio del Signor Iddio, da cui le prego ogni maggiore felicità.

Roma 28. Luglio 1708.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

Ferdinando Arcivescovo di Nicea Segret.

Altra Lettera Circolare a' Monsignori Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, ed altri Ordinarj dell' Italia, ed Isole adjacenti, ed anche a' Superiori Regolari, che presiedono alle Monache, nella quale si dichiarano alcune cose inserite nella prima Lettera.

PEr provvedere alla religiosa quiete delle Monache, e liberarle da' rimorsi, e scrupoli, come da ogni sollecitudine di privato interesse temporale, ordinò già la Santità di Nostro Signore con Editto, o sia Lettera Circolare in data *de'* 28. *del passato mese di Luglio*, che tutte le spese degli uffic*j* si facessero con le rendite de' Monasteri. Ora, affine di soddisfare alle istanze di alcuni Monasteri, che hanno in ciò ricercata qualche più chiara esplicazione, la Santità Sua, col parere d' una Congregazione specialmente deputata, ha comandato, e comanda, che in virtù de' Decreti Appostolici, fatti per l' osservanza del Voto della santa povertà, i livelli, o vitalizj si consegnino, o confondano nella cassa comune a disposizione della Superiora, la quale somministri alle Monache quanto ad esse occorre per le loro necessità religiose, e il rimanente converta in benefìcio del Monastero per sovvenirlo, ed abilitarlo a supplire alle spese necessarie per gli uffizj, ed altro: restando però sempre nel suo vigore la disposizione, e penalità del prefato Editto, o sia Lettera Circolare. S' ingiugne pertanto efficacemente a V. S. di procurare, che si metta in pratica ciò, che sopra si è detto; nel che sommamente preme il santo zelo di Nostro Signore, che desidera l' obbedienza dovuta ad un ordine sì necessario, non meno per il profitto spirituale, che per la quiete temporale dell' animo di tutte le Religiose. Glielo significo: e il Signor Iddio la prosperi.

Roma 26. Gennajo 1709.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

Ferdinando Arcivescovo di Nicea Segret.

XXX.

NOTIFICAZIONE

Sopra l' Esposizione del SS. Sagramento dell' Eucaristia, e le Benedizioni, che si danno con esso rinchiuso nella sagra Pisside. Della disciplina in ordine all' Esposizione del Venerabile, e Processioni, che con esso si fanno, e loro antica istituzione. Non potersi pubblicamente esporre, senza che vi sia una pubblica causa, la quale sia dall' Ordinario approvata. Dell' Esposizioni, che ogni giorno in qualche Chiesa circolarmente si fanno secondo la tavola stampata. Dell' Esposizioni, che si fanno ne' dì fuori della tavola, anche

anche nelle Chiese de' Regolari, senza permissione dell' Ordinario. Dell' uso d' esporre il Santissimo nelle Feste de' Santi riprovato, e perchè. Dell Esposizioni private, e della maniera, con cui devranno farsi. Della maniera, con cui si dovranno fare le pubbliche Esposizioni. Dell' istituzione dell' Orazione detta delle Quarant' ore, e chi ne sia stato l' autore. Della costumanza di dare la Benedizione più volte al giorno colla Pisside al Popolo: Che da niun rito è approvata. Della maniera di regolarla per l' avvenire.

1. CErto è il dogma, che la Sagra Eucaristia può esporsi, e che esposta dee venerarsi col culto di Latria: e chi per sua disgrazia sentisse il contrario, incorrerebbe nel terribile anatema del sagro Concilio di Trento, fulminato *nel can. 5. della sess. 13. de Eucharistia.*

2. Certo altresì è nella Chiesa Cattolica, ed anche molto lodevole, e profittevole il costume, o sia la disciplina d'esporre visibile alla pubblica venerazione la Santissima Eucaristia. Quelli che scrivono eruditamente delle materie Ecclesiastiche, dicono, che, introdotto il portare in Processione il Sagramento, fu introdotto altresì il costume di esporlo visibilmente anche fuori del tempo della Processione: Van-Espen *Juris Eccles. alla parte 2. tit. 4. de Sacramento Eucharistia c. 5. num. 13.* Merbesio *nella Somma Cristiana 4. part. sez. 10.* Juvenin *de Sacramentis alla dissert. 4. q. 4. §. 5. conclus. 2.*

3. Il P. Cristiano Lupo *nella part. 1. tom. 21. dell' ultima stampa delle sue Opere, nella Dissertazione de sacris Processionibus al c. 9.* pretende, che sia più antica la disciplina di esporre il Venerabile, dell' altra di portarlo pubblicamente in Processione; riconoscendo questa i suoi principj dal tempo di Urbano IV., ed essendovi dell' altra vestigj nella Vita di Santa Chiara, che morì *nell' anno* 1253., leggendosi in essa, ch' essendo assediata da' Saracini la Città d' Assisi nel tempo di Federico II. Imperadore d' Occidente, fece Chiara portare il Santissimo Sagramento alla porta del suo Monastero: il che non avrebbe fatto, se non vi fosse stata la pia costumanza di esporlo nella Chiesa.

4. Ma dicendosi *nella Vita di Santa Chiara* appresso il Surio, composta due anni dopo la di lei morte per ordine del Pontefice Alessandro IV., che la canonizzò, che fece portare avanti di se la Sagra Eucaristia, la quale era rinchiusa in una cassa d' argento, coperta da una cassa d' avorio *capsa argentea intra ebur inclusa*: ciascheduno ben vede, non potersi dal fatto di Santa Chiara argomentare, che in que' tempi fosse in piedi la disciplina di esporre alla pubblica venerazione visibile il Santissimo Sagramento: come molto bene riflette il Thiers *nella sua Opera fatta sopra questa materia al lib. 2. cap. 2. pag. 233.*

5. Ciò che v' è in tal proposito d' incerto, consiste nell' esaminare, se sia bene l' esporre frequentemente visibile alla pubblica venerazione il Santissimo Sagramento. Chiunque diligentemente leggerà l' Opera divisa in due tomi del citato Thiers, riconoscerà, ch' egli si protesta di approvare, e lodare l' Esposizione della Santissima Eucaristia, purchè sia regolata colle leggi della Chiesa. Fonda in oltre tre cose: la prima, che non deve esser permesso a ciascheduno di esporla, quando vuole; ma che il tutto dee dipendere dalle leggi del Papa, e de' Vescovi: la seconda, che riflettendosi alle leggi della Chiesa, e al sentimento delle persone giudiziose, l' Esposizione dev' essere più rara, e meno frequente di quello, che oggi in alcuni luoghi si fa: la terza, che non deve il Santissimo Sagramento esporsi, che nell' Ottava della Festa del Corpo del Signore, o per causa straordinaria pubblica di rilievo per la Religione, o per lo Stato, ed approvata dall' Ordinario. L' Opera del Thiers è così ferace di notizie, e d' argomenti, che il dotto Martene *nel suo Trattato de antiqua Ecclesiæ disciplina in Divinis celebrandis Officiis al cap. 29. n. 6.* si protestò di non voler parlare dell' Esposizione del Santissimo Sagramento, essendo stata la materia evacuata dal detto Autore: e quanto alla dottrina contenuta nell' Opera, il pio, e non mai abbastanza lodato Cardinal Bona la qualificò per buona, come si vede *in una di lui lettera scritta all' Autore a' 29. d' Agosto del 1673. Existimo autem, quod ipsam, hoc est sententiam, dudum audieris a communi amico D. Luca Dacherio; librum videlicet optimum esse, & pium, & ab omnibus viris doctis, atque eruditis approbatum.*

6. Per lo contrario il P. Cristiano Lupo *nella sua Opera già citata, al cap. 12.* appro-

va la consuetudine della frequente Esposizione del Venerabile: sì perchè ritrae il popolo dalle cose vane, e lubriche, chiama il concorso alle Chiese, e leva i cicalecci, che in esse si facevano: sì perchè i fedeli si muovano a fare gli atti delle Virtù Teologali, e domandino la remissione de' peccati, e la forza per far opere buone.

7. Il P. Teofilo Raynaudo, che per altro non è stato molto renitente nel dare nelle controversie il suo giudizio, in questa però, benchè non sia egli favorevole alla frequente Esposizione, si protesta di non volerlo dare, e di rimetterne la risoluzione a chi governa la Chiesa, come può vedersi *nel tomo* 15. *delle sue Opere, intitolato Heteroclita Spiritualia, alla pag.* 83., ove così dice: *Hæreo, sit ne inter indecoros Christi in Eucharistia honores frequens admodum Divinæ Eucharistiæ Expositio, cujus usus in his oris tantopere invalescit, ut prope quotidianus evadat &c. Ego in hac parte definio, & probatas consuetudines non sollicito &c. Timendum est, ne majestas mysterii Fidei tam crebra, vel etiam assidua ejus vulgatione deteratur, nec adeo facile percellat contuentium mentes, quam si infrequentius, & quod fore consequens est, majore cum apparatu, & accuratione proponeretur. Viderint ii, ad quos attinet, quid magis in hac re sit e Dei gloria, & bono animarum, nam meum hic judicium interponere consultum non foret.* Restò pure perplesso in questo punto il Venerabile Servo di Dio, tanto pratico degli antichi, e moderni Ecclesiastici riti, il Cardinale Tommasi, che consultato dall'Arciprete di Palma luogo feudale della sua nobilissima Casa, se approvasse, che ogni Domenica nella nuova Chiesa ivi fabbricata si facesse la pubblica Esposizione del Santissimo, rispose *in una sua lettera scritta a'* 17. *d'Agosto del* 1675. riferita *nella di lui Vita stampata* da Domenico Bernino *al c.* 7. colle seguenti parole: *In quanto poi all' Esposizione del Santissimo Sagramento ogni Domenica, è cosa da pensarvi bene, prima di risolverla; perchè la frequente Esposizione non sempre riesce a gloria di Dio, e frutto de' popoli.* E il nostro degno Concittadino Monsignor Antonio Albergati, Nunzio Appostolico, *nell' Istruzione*, che fece per i Parrochi della Città, e Diocesi di Liegi, come si vede *nella di lui Visita del* 1613. *alla pag.* 29. francamente disse, ch'era meglio fare l'Esposizione più di rado, ma colla debita riverenza, che farla tanto spesso senza la dovuta venerazione: *Multo enim melius est, ut non ita frequenter exponatur, & tunc cum debita reverentia, quam ut frequentius, & sine debito obsequio, & reverentiæ significatione id fiat: ut cum nostra animi commotione multis in locis exponi vidimus, & invenimus.*

8. Noi non pensiamo punto d'imbarazzarci in questa controversia, in cui tanto l'una, quanto l'altra parte non ha altra mira, ed altro scopo, che la dovuta venerazione al Santissimo Sagramento: ma stando attaccati alle regole Canoniche, pensiamo di poter dare per la nostra Città, e Diocesi una giusta regola in questa importante materia.

9. Quanti scrivono dell' Esposizione del Venerabile, dicono, che non può pubblicamente esporsi alla vista del popolo, senza che vi sia una pubblica causa, la quale sia approvata dall' Ordinario, a cui appartiene dar la licenza, e ciò non solo nelle Chiese a lui sottoposte, ma ancora in qualunque altra Chiesa, benchè de' Regolari, e che fosse in tutto esente dalla sua giurisdizione. Fra gli Autori oltramontani così scrivono il Juvenin *de Sacramentis alla dissert.* 4. *qu.* 4. §. 3. *concl.* 3. il Merbesio *nella Somma Cristiana alla* 3. *part. sez.* 10. *concl.* 3. *e* 4., il Thiers *al lib.* 5. *cap.* 10. fra gli Autori Regolari il Lezana, ed il Gavanto appresso il detto Thiers, il Bysso *alla parola Expositio Sacramenti n.* 232. §. 7., il Diana *nell' Edizione coordinata tom.* 7. *tratt.* 1. *risolut.* 31. *n.* 1. e fra gli Autori pratici il Clericato *de Sacramento Eucharistiæ alla decis.* 60. *cas.* 2. *n.* 8. *e seguenti*, Monacello *in formulario legali alla part.* 1. *tit.* 6. *ferm.* 20. *n.* 1. *e* 2., Monsignor Braschi *in Promtuario Synodali al cap.* 29. *e seguenti*.

10. Per fondamento di quest' asserzione si possono valutare le parole del Sagro Concilio di Trento *alla sess.* 21. *c.* 8. *de Reformatione*, ove così si legge: *Quæcumque in Diœcesi ad Dei cultum spectant, ab Ordinario diligenter curari, atque iis, ubi oportet, provideri, æquum est.* Si porta altresì dal Van-Espen *nella part.* 2. *Juris Ecclesiastici tit.* 4. *de Sacramento Eucharistiæ cap.* 5. *n.* 17. una risoluzione della Sagra Congregazione del Concilio sparsa per la Francia dal Cardinal Grimaldi, quando ivi era

era Nunzio, e riportata ancora in un Sinodo particolare d' Orleans, che dicesi colle seguenti parole: *Congregatio Concilii censuit, non licere Regularibus, etiam in eorum Ecclesiis, Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum publice venerandum exponere, nisi ex causa publica, quæ probata sit ab Ordinariis.*

11. Ma piacendo a Noi il camminare con ogni sincerità, e condonando ad un Autore Oltramontano il non aver portata intera la risoluzione della Sagra Congregazione del Concilio, non avendo avuto il comodo di vederla ne' registri, crediamo opportuno il referirla qui per intero. La risoluzione fu in una causa di Napoli *de' 17. di Agosto* 1630. ed è conceputa colle seguenti parole: *Sacra &c. censuit, non licere Regularibus, etiam in eorum propriis Ecclesiis, Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum publice adorandum exponere, nisi ex causa publica, quæ probata sit ab Ordinario; ex causa autem privata posse, dummodo Sanctissimum Sacramentum è Tabernaculo non extrahatur, & sit velatum ita, ut ipsa Sacra Hostia videri non possit.*

12. Questa è la risoluzione, che benchè emanata in una Causa particolare, fu fatta dalla Sagra Congregazione come regola generale; in tal maniera che, qualora è venuta l' occasione di parlare di questo punto, si è detto, che diasi per regola la sopraddetta risoluzione, fatta nella Chiesa di Napoli, come può vedersi in una Causa della Diocesi di Sans *ai 28. di Febbrajo del 1654. lib. 19. de' Decreti alla pag. 316. e seg.* e in una Causa di Granoble *14. di Aprile del 1674.* come può vedersi *nel lib. 28. de' Decreti alla pag. 72. a tergo:* e concorda una risoluzione della Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari del 1602. della quale abbasso parleremo.

13. Non potendosi dunque fare la pubblica Esposizione visibile dell' Eucaristia, e senza che vi sia una pubblica causa, e senza che siavi la nostra licenza; e bramando Noi non meno conformarci alle regole della Chiesa, che di mantenere nelle debite forme la divozione verso il Santissimo Sagramento dell' Altare: lodiamo, ed approviamo, che in questa nostra Città siavi la pia costumanza, che ogni giorno in qualche Chiesa si esponga alla pubblica venerazione visibile, e adorabile: esortando ciascheduno a frequentare la visita della Chiesa, ove sarà esposto, ed a porgere al Signor Iddio fervorosissime le preghiere per gli bisogni di santa Madre Chiesa, nel che da Noi si costituisce la pubblica causa necessaria, conforme più volte si è detto, per la pubblica Esposizione; e stampandosi con nostra autorità la nota delle Chiese, nelle quali dee farsi ogni giorno la pubblica Esposizione, ciò ci protestiamo che basti per la nostra licenza. Nel Cerimoniale de' Vescovi *al lib. 2. c. 33.* si approva, che si faccia l' Esposizione del Santissimo in tutte le Chiese Collegiate in tutti i giorni dell' Ottava della Solennità del Corpo di Cristo: *Sacra Eucharistia in Altari exponitur in singulis Ecclesiis Collegiatis ad totam Octavam Solemnitatis Corporis Christi.* In questa nostra Città si espone in ogni Parrocchia: nè Noi intendiamo di levare questa divozione; ma vogliamo, che si proseguisca, come già si è incominciato, a non fare in quei giorni l' Esposizione in altra Chiesa, supplendo quelle delle Parrocchie all' altra, che una volta facevasi anche in quest' Ottava in una Chiesa della Città: e in questa maniera vogliamo, che si regoli, come già si è incominciata a regolare, la carta dell' Orazione ordinaria.

14. Fuori della pubblica Esposizione da farsi, descritta nella tavola dell' Orazione ordinaria, se in qualunque altra Chiesa Secolare, o Regolare, si vorrà fare la pubblica Esposizione del Venerabile, vogliamo, e comandiamo, che a Noi si chieda licenza, e che si rappresenti la causa, per cui si pensa d' esporre il Santissimo Sacramento; altrimenti procederemo contro a chi ardirà d' operare diversamente: *Quod si Regulares absque licentia, & forma præfata, Sanctissimum Sacramentum publicæ venerationi exponere auderent, potest Episcopus contra ipsos ad pœnam competentem procedere:* come si legge nell' Opera di Monsignor Braschi intitolata *Promtuarium Synodale, al c. 26. n. 3. e seg.* ove si riferiscono le risoluzioni delle Sagre Congregazioni. E per fare quanto dobbiamo, e mantenere nello stesso tempo ogni maggior convenienza, quando da molto tempo in qua vi fosse stato il costume d' esporre ne' tali giorni in una Chiesa non destinata nella pubblica carta dell' Orazione ordinaria il SS. Sacramento; basterà, che a Noi si dia una nota, in cui si esprima la causa, e si portino le prove dell' antico solito: ch' essendo questa da Noi segnata, ba-

basterà, fin a nuovo ordine contrario, per la necessaria licenza: protestandoci però, che non vogliamo, anche col pretesto del solito, che si faccia la pubblica Esposizione del Venerabile nelle Chiese, nelle quali in certi tempi dell' anno si espone l' Immagine della Beatissima Vergine, o nelle quali si celebra la Festa di qualche Santo; e che domandandosi a Noi la licenza, sarà negata.

15. Quest' uso di esporre pubblicamente il Santissimo nelle Feste de' Santi, è riprovato dagli Autori pratici de' sagri riti, come può vedersi nel Bauldr. *in Manuali Sacrarum Caremoniarum al c. 17. de Missa solemni, & privata, quæ coram Sanctissimo Sacramento exposito celebratur, n. 2* e nel Bysso *alla parola Expositio Sacramenti, n. 232. §. 5.* ove così si legge: *Et libenter adverto, quod in Festivitatibus Sanctorum parum convenit Expositio Sacramenti, quia diversus est cultus exhibendus Sacræ Eucharistiæ, a cultu exhibendo Sanctis, & præsente Domino omnium summo, debet cessare cultus Sanctorum*. Più diffusamente è trattato questo punto dal Thiers *nel lib. 4. cap. 22.* il quale molto bene considera, che benchè propriamente non si separi il culto de' Santi da quello di Dio, operandosi però, come si dee, quando sia esposto il Santissimo Sagramento, gli atti principali di carità, di fervore, e d' attenzione, si diriggono dal popolo Cristiano al culto di Dio, piuttosto che all' onore, ed alla memoria de' Santi, a' quali in quell' occasione non si pensa, nè si eseguisce il disegno, e l' intenzione della Chiesa, non applicandoci alla considerazione della vita, e delle virtù de' Santi, ch' ella ci propone da imitare, nè s' implora, come si dovrebbe, la loro intercessione, nè si rendono le dovute grazie al Signore, che ha fatta ad essi parte della sua gloria eterna: non dovendosi ancora tralasciare, a proposito di quanto ordiniamo, di dire, che succedono pur troppo in pratica continue irriverenze verso il Santissimo Sagramento, quando si espone nell' occasione delle Feste de' Santi; concorrendovi gran quantità di gente, che si ferma in Chiesa, anche dopo aver finito d' orare, divertendosi in varj cicalecci, e voltando le spalle al Santissimo, per istare attenti alla musica.

16. Parlando poi delle private Esposizioni del Sagramento, non essendo prescritto dalle leggi della Chiesa, che vi voglia la pubblica causa, e che sia necessaria la licenza del Vescovo, Noi rimettiamo il tutto alla prudenza di chi ha cura della Chiesa, in cui si fa la privata Esposizione, per esempio per causa di malattia di qualche persona, o perchè qualche persona pia, e divota, per qualche suo bisogno fa istanza, che si faccia la privata Esposizione del Venerabile: in ordine alla quale prescriviamo, che in avvenire si faccia o coll' aprire il sagro Tabernacolo, da cui non si estragga il Sagramento, ma appaja la sagra Pisside chiusa, e coperta col suo conopeo; oppure, estraendosi dal Tabernacolo, si faccia l' Esposizione nel consueto Ostensorio, in cui sia la Sagra Ostia, e si collochi sotto il Baldacchino, e co' dovuti accompagnamenti, de' quali parlerassi in appresso; con questo però, che l' Ostensorio stia sempre coperto con un velo in tal maniera, che la Sagra Ostia non si vegga. Il primo de' detti due modi è accennato ne' Decreti di sopra riferiti, e ne parlano gli Autori di sopra allegati; il secondo è approvato dalla consuetudine di Roma: escludendo in tutto, e per tutto l' usanza d' esporre per causa privata la Sagra Pisside coperta col suo conopeo fuori del Tabernacolo, e sotto il Baldacchino, non essendo vestigio di quel rito o negli Autori, o nella pratica della Santa Sede, a cui dobbiamo uniformarci.

17. Acciò poi la pubblica Esposizione visibile della Santissima Eucaristia si faccia nelle dovute forme, e colla dovuta venerazione, riassumendo Noi lo stabilito nelle istruzioni de' Romani Pontefici, ed anche di Nostro Signore felicemente Regnante, prescriviamo prima, che il Santissimo s' esponga nell' Altare maggiore della Chiesa; secondo, che si copra qualunque Immagine, o Statua, che vi sia; terzo, che non si pongano su l' Altare Reliquie de' Santi, o Statue de' medesimi, non escludendosi però quelle degli Angeli, che facciano figura di candelieri; quarto, che stiano accesi almeno dodici lumi di cera; quinto, che non si tengano per le Chiese bacili per le limosine, e che niuno in esse giri per questuare, proibendo anche ai poveri il girare per le dette Chiese chiedendo limosina, e volendo, che stiano alle porte, esortando i fedeli a sovvenirli con quella maggior carità, che sarà possibile; sesto, che, benchè sia introdotto fino dal secolo duodecimo l' uso di suonare la Campanella,

la, quando nella Messa si alza l'Ostia, *ut sic mentes fidelium ad orationes excitentur*, come si vede in uno Statuto di Guglielmo Vescovo di Parigi appresso il Cardinal Bona *Rerum Liturgicarum al lib.* 2. *c.* 12. nelle Chiese però, nelle quali si farà la pubblica Esposizione del Venerabile, si lasci il suono della Campanella all'elevazione dell'Ostia, ma uscendo i celebranti dalla Sagrestia, si dia un piccolo segno colla solita Campanella; settimo, che nelle Chiese, nelle quali sarà pubblicamente esposto il Venerabile, non si predichi, ma volendosi fare qualche brieve sermone, per eccitare i fedeli alla divozione; che ciò si faccia da un sito, che non obblighi gli ascoltanti a fare atti d'irriverenza col voltare le spalle al Sagramento; ottavo, che secondo una risoluzione della Sagra Congregazione de' Riti *a'* 19. *Agosto del* 1651. qualsivoglia persona, accostandosi avanti il Sagramento esposto, o partendo da esso, faccia la riverenza con ambedue le ginocchia piegate; nono che secondo un'altra risoluzione della stessa Congregazione *a'* 7. *di Settembre del* 1636. passando il Sacerdote avanti il Santissimo Sagramento esposto, per andar a celebrare la Messa ad un altro Altare, dopo fatta l'adorazione colle ginocchia a capo scoperto, lo ricopra, e proseguisca il suo viaggio; decimo, che dandosi il caso di dover celebrare la Messa all'Altare, ov'è esposto il Santissimo Sagramento, discenda il Sacerdote fuori dell'Altare, per lavarsi le mani, voltando la faccia al popolo: il che benchè da alcuni non si faccia, il tralasciarlo però è cosa indecente, e contraria alle rubriche, e all'uso della Chiesa Romana, come ben riflette il Magri *nella Notizia de' Vocaboli Ecclesiastici alla parola Eucharistia*; undecimo, ch'essendo esposto il Sagramento nella Metropolitana, o in qualunque Collegiata, i Canonici, e tutti quelli che sono presenti nel Coro, recitando i Divini Uffizj, non siedano, ma stiano in piedi col capo scoperto; e quando mai ciò non potessero fare per la lunghezza delle funzioni, siedano, ma sempre col capo scoperto, com'è stabilito nel Cerimoniale de' Vescovi *al lib.* 2. *cap.* 33.

18. Attestano i Padri della Chiesa, che a Gesù Cristo nell'Eucaristia assistono di continuo i Cori degli Angeli. Veggasi S. Gio: Grisostomo *al lib.* 6. *de Sacerdotio*, *e nell'omelia* 65. *ad populum Antiochenum*. Veggasi S. Ambrogio *nel cap. primo del Vangelo di S. Luca in quelle parole Apparuit ei Angelus*. Veggasi S. Gregorio *nel lib.* 4. *de' Dialoghi al cap.* 58. E però, acciò anche per parte nostra si faccia, quanto si può, in venerazione del nostro amabilissimo Redentore, ch'è sotto le spezie sagramentali, facendosene la pubblica Esposizione, oltre il concorso della gente, e la visita, che secondo lo stile si fa da un'Arciconfraternita, e Confraternita vestita con Cappa; vogliamo, e comandiamo sotto pene a Noi arbitrarie, che vi siano certe particolari persone inginocchiate ad adorarlo, come più abbasso dirassi. Quanti scrivono de' sagri riti, insegnano, e vogliono, che essendo esposto il Venerabile, vi siano sempre assistenti i Sacerdoti. Gavant. *alla parola Eucharistia al num.* 54. Lantusca *nella stessa parola al n.* 2. Clericat. *de Sacramento Eucharistiæ alla dec.* 70. *caf.* 2. *n.* 11. Merbes. *nella Somma Christiana alla terza part. sez.* 10. *qu.* 2. §. 3. Thiers *al lib.* 5. *c.* 3. *n.* 5. Brasch. *in Promtuario Synodali al cap.* 29. *tom.* 7. Concorda Monsignor Francesco Bonomo Vescovo di Vercelli, e Visitatore Appostolico di Gregorio XIII. *nelle sue Riforme Ecclesiastiche stampate in Colonia l'anno* 1585. *alla pag.* 209. Monsignor Angelo Rocca fu Sagrista Appostolico, e descrivendo il viaggio fatto dal Sommo Pontefice Clemente VIII. a Ferrara, ed il rito, che da' Romani Pontefici si costuma, di far portare avanti di loro la Santa Eucaristia, quando escono dal distretto di Roma, attesta *nelle sue Opere al tom. primo p.* 52. che ogni sera si portava ad una Chiesa, e ch'era cura del sagrista il ritrovare chi vegliasse, alternatamente orando avanti d'essa: *Ecclesiasticos postremo viros in custodiam Sanctissimi Sacramenti nocturnas vigilias alternatim acturos, cereis, ac lampadibus perpetuo ardentibus illic relictis, destinabant*.

19. L'Orazione delle Quarant'ore si ascrive al P. Giuseppe da Milano Cappuccino, che *nel* 1556. l'instituì in memoria delle quarant'ore, che Gesù Cristo stette nel Sepolcro, come dice il Thiers *nel l.* 4. *al c.* 17. Nel Bollario però Romano *al tom.* 2. è registrata una Bolla del Pontefice Pio IV. che è *la* 22. spedita *l'anno* 1560. in cui si approva la fondazione dell'Arciconfraternita dell'Orazione della Morte in Roma, nella quale gli uomini, e le donne aggregate, ed altre persone oravano quarant'ore, ad imitazio-

tazione de' quaranta giorni, che il nostro Redentore Gesù Cristo digiunò nel deserto e de' Santi Appostoli, e primi Padri della Chiesa, i quali continuamente oravano. Non si parla in questa Bolla della pubblica Esposizione del Santissimo; ma bensì si dice, che i Confratelli ogni mese nella penultima Domenica, o altro giorno, portavano processionalmente con pompa decente il Venerabile. Il Pontefice Clemente VIII. *nel* 1492. per gli gravi bisogni della santa Romana Chiesa, che allora consistevano negl' imbarazzi della Francia, e nelle mosse del Turco, fece *la sua Costituzione* 17. nel Bollario *al tom.* 3. ove diede varie Indulgenze a quelli, che nelle Chiese Patriarcali di Roma, Collegiate, Titoli Cardinalizj, Chiese Regolari, e Chiese di Confraternite, frequentavano la divozione delle Quarant' ore, dividendosi fra di loro il tempo, in cui dovevano orare, acciò l' orazione fosse continua. Nemmeno in questa Bolla si parla della pubblica Esposizione del Venerabile: ma si può credere, che o allora, o poco prima s' introducesse la pia costumanza d' esporre il Santissimo nell' orazione delle Quarant' ore; raccontando il Bacci *nella Vita di S. Filippo Neri al libro primo c.* 8. che ogni prima Domenica del mese, ed ogni anno per la Settimana Santa esponevasi il Santissimo nella Chiesa dell' Arciconfraternita della Santissima Trinità de' Pellegrini e Convalescenti in Roma nell' orazione delle Quarant' ore, e che S. Filippo vi sermoneggiava: *e nella Vita del Venerabile Servo di Dio Giovenale Ancina, Vescovo di Saluzzo, e Compagno di S. Filippo*, che in Dogliano, luogo delle Langhe, fece fare l' orazione delle Quarant' ore, alla quale concorse molta gente di giorno e di notte, che processionalmente veniva ad adorare il Santissimo Sagramento.

20. Nella Città di Roma è continua l' orazione delle Quarant' ore coll' Esposizione dell' Eucaristia. In questa nostra Città si fa ogni giorno la santa Esposizione, e in alcune Chiese l' Esposizione dura lo spazio delle quarant' ore, come può vedersi nella tabella, che si stampa. Noi continuaremo, senza innovare cosa veruna; Ma appartenendo a Noi l' invigilare, che il Divin culto facciasi nelle debite forme verso il Santissimo Sagramento; vogliamo, e comandiamo sotto pene a Noi arbitrarie, che in qualunque Chiesa o Secolare, o Regolare, in cui si esponga il Venerabile o secondo la tabella, o per qualche particolare concessione, o stia esposto le ore solite, o pure duri l' Esposizione per le ore quaranta, non vi sia mai ora o di giorno, o di notte, in cui di continuo uno, o due Sacerdoti, o almeno due costituiti in Ordine Sagro, vestiti di Cotta, non istiano genuflessi avanti un banco ricoperto con tappeto, o panno rosso, o d' altro colore, a qualità decente, vicino all' infimo grado dell' Altare. Facendosi dunque l' Esposizione delle Quarant' ore, o altra nella nostra Metropolitana, dovrà essere cura de' Signori Canonici il far affiggere nella Sagrestia una tabella co' nomi, e le ore, nelle quali due, come sopra, dovranno orare avanti il Santissimo Sagramento, o sia di giorno, o di notte. Lo stesso praticherassi dall' altre Collegiate, quando nelle loro Chiese si esporrà pubblicamente la Santa Eucaristia; e si ricordino i Signori Canonici di dar buon esempio, col farsi scrivere ancor essi nella tabella per l' orazione, non addossando l' intero peso a' Sacerdoti subalterni, che servono il Coro. Così si pratica nelle insigni Basiliche di Roma, e nella Vaticana particolarmente, in cui siamo stati Canonico molti anni. Così pratica la Famiglia del Papa nelle due volte l' anno, che nella Cappella Paolina si espone il Venerabile per le Quarant' ore. La stessa cosa dovrà farsi da' Regolari, quando pubblicamente si espone il Venerabile nelle loro Chiese, e così da' Regolari si pratica in Roma. Nelle Chiese Parrocchiali avviserà il Parroco i Sacerdoti e gli altri costituiti nell' Ordine Sagro, abitanti nella sua Parrocchia, e descriverà i loro nomi nella tabella da esporsi in Sagrestia unitamente coll' ora, in cui dovranno orare nel modo sopraddetto: e non essendovi tanti Sacerdoti, o costituiti *in Sacris*, abitanti nella Parrocchia, sarà pensiero e cura del Parroco il ritrovare chi ciò faccia. Nelle Chiese pure dell' Arciconfraternite, o Confraternite, o dovranno i Confratelli ritrovare Sacerdoti, o Chierici costituiti negli Ordini Sagri, che a due a due ogni ora stiano oranti, genuflessi avanti Il Venerabile: e quando i medesimi Confratelli e nelle loro Chiese, e in altre ancora volessero a due due a vincenda orare, siavi preparato un banco distante da quello degli Ecclesiastici, in cui possano orare, com' è pre-

prescritto nell'istruzione di Roma. Ed essendovi qualche disordine nell'Esposizione del Venerabile, che si fa in sequela della pubblica tabella; imperocchè in alcune Chiese si espone in un'ora, in altre in un'altra: vogliamo, che in ogni Chiesa, nella quale secondo la carta si dee fare l'Esposizione, si esponga il Venerabile tre ore avanti mezzogiorno, e diasi la Benedizione poco dopo le 23. in tal maniera che la Chiesa sia chiusa prima dell'Avemmaria. Oltre il Sinodo della ch. mem. del Sig. Cardinale Giacomo Boncompagni, che ordina una parte di quelle cose, che poc'anzi si sono accennate; concordano gli Atti della Chiesa di Milano sotto il Gran S. Carlo Borromeo *al tomo primo, pag.* 249. *della stampa di Leone. Dum illud* (parlasi del Santissimo Sagramento) *in Altari positum ut interdiu, Clerici duo Superpelliceo induti, capite aperto ad Altare semper assistant.*

21. Il detto finora riguarda la pubblica visibile Esposizione del Santissimo Sagramento. Ma facendosi poi l'altra per causa privata, nella quale, o si apre il Tabernacolo, facendosi comparire la Sagra Pisside velata col conopeo, o si espone l'Ostia richiusa dentro l'Ostensorio, ma con un velo, che lo ricopre; dalla Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari *a' 9. di Decembre del* 1602. fu determinato, che, facendosi nel primo modo, vi siano sempre sei candele accese, e sempre pure assista un Sacerdote vestito colla Stola, e Cotta: *Si quandocumque privata ex causa Sacrosancta Eucaristia exponenda videbitur, a Tabernaculo nunquam extrahatur, sed in Pyxide velata in aperto ejusdem Tabernaculi ostiolo cum assistentia alicujus Sacerdotis Stola, & Superpelliceo induti, & cum sex saltem luminibus cereis collocetur: quod idem in Ecclesiis Sacularium servari mandamus. Sacra Congregatio Episcoporum & Regularium die 9. Decembris* 1602. come può vedersi nel celebre Sinodo di Farfa della chiara memoria del Cardinale Carlo Barberino *al c. 9. num. 7.*

22. Facendosi poi per causa privata l'Esposizione coll'Ostia nell'Ostensorio sotto il Baldacchino, essendo però l'Ostensorio coperto con un velo, vogliamo, e prescriviamo, che vi siano almeno dodici lumi di cera accesi, e che sempre stavi un Sacerdote, che ori inginocchiato colla Stola, e Cotta. E tanto nell'uno, quanto nell'altro di questi casi, sarà peso di chi fa fare l'Esposizione, il ritrovare i Sacerdoti, che orino; nè dovranno i Superiori della Chiesa dar licenza, che si faccia l'Esposizione, se prima non sanno, che siano stati ritrovati da chi fa istanza per essa, tanti Sacerdoti, quanti sono necessarj, acciocchè sempre ve ne sia uno colla Cotta, e Stola, che genuflesso ori avanti il Sagramento.

23. Nella nostra Città di Bologna in molte Chiese si è introdotta la costumanza di dar la Benedizione anche più volte al giorno colla sagra Pisside al popolo radunato. Di questo rito non v'è verun rincontro, che sappiamo: leggendosi solamente nel Rituale Romano *al titolo de Communione infirmorum*, che se, dopo aver il Parroco comunicato l'infermo, resta nella Pisside una Particola, si benedica l'infermo dal Parroco: *Accipiens Vas cum Sacramento faciat cum eo Signum Crucis super infirmo, nihil dicens*: e che lo stesso si faccia pure dal Parroco sopra il popolo, quando sarà giunto alla Chiesa: *Cum Sacramento in Pyxide velo cooperto faciat Signum Crucis super populo nihil dicens. Postremo illud in suo loco reponat.* In Roma nemmeno, che è la maestra de' sagri riti, ciò si pratica, se non nel caso, in cui qualche sublimissimo personaggio, cioè Re, o Regina per esempio, o motivo di pietà bramasse la santa Benedizione del Venerabile. Per non errare, ancorchè per lo spazio di più di vent'anni abbiamo assistito alla Sagra Congregazione de' Riti, non abbiamo lasciato di chiedere sopra questo punto il consiglio d'uno de' principali Ministri della medesima, che francamente ci ha risposto, non doversi da Noi lasciar correre quell'usanza; non essendo lecito d'introdurre nuovi riti, anche col motivo di pietà, se non sono approvati dalla Santa Sede. Per non iscemare nulladimeno la divozione, e nello stesso tempo per non rendere meno fervorosa la pietà de' fedeli colla frequenza degli atti, ordiniamo, e comandiamo, sotto pene a Noi arbitrarie, che non si dia la detta Benedizione, se non in quelle Chiese, nelle quali da molto tempo in qua sia introdotto il costume di darla; e che in quelle, nelle quali il detto costume è già introdotto, non se ne dia assolutamente altra, che una per giorno, colla dovuta decenza, e almeno coll'assistenza di due Chierici, che vestiti colla Cotta, tengano in mano o candele, o tor-

o torce di cera, oltre l'altre de' Candelieri dell'Altare, che similmente dovranno essere accese.

24. Facendosi l'Esposizione del Sagramento o pubblica, o privata per la Diocesi, vogliamo, che si osservi quanto è stato prescritto nell'Esposizioni del Venerabile, che si fanno in Città; e incarichiamo i Vicari Foranei a mandarci una nota di quante Esposizioni si fanno nelle Chiese del loro Vicariato, e in qual modo, acciò si possano prendere le necessarie misure pel numero, e modo delle medesime. E perchè intendiamo, che in alcuni luoghi si fa l'Esposizione delle Quarant'ore, e stà di notte aperta la Chiesa, nella quale entrano uomini, e donne alla rinfusa, comandiamo assolutamente, che anche facendosi l'Esposizione delle Quarant'ore, si chiuda la porta della Chiesa alle ventitre ore, e mezza, e stando la notte esposto il Venerabile oltre il numero delle dodici candele accese, siavi ogni ora della notte assistente colla Cotta, e Stola, genuflesso, ed orante un Sacerdote, o pure almeno uno costituito nell'Ordine Sagro.

25. E questa nostra Notificazione dovrà avere il suo vigore dal giorno della pubblicazione della nuova carta della quotidiana Orazione, dando questo tempo intermedio, acciocchè possa ognuno prepararsi, per eseguire puntualmente quanto in essa si contiene.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 5. Maggio 1734.

XXXII.
NOTIFICAZIONE

Sopra l'intervento de' Chierici, e Sacerdoti Beneficiati, e non Beneficiati alla solenne Processione del Corpusdomini, che fassi dalla chiesa Parrocchiale e Collegiata di S. Biagio di Cento. Che possano esser costretti i Beneficiati, benchè non obbligati alla residenza, o a servizio di Chiesa, ad intervenirvi. Che possa l'Ordinario anche comandare ad altri Chierici non Beneficiati ad intervenirvi, come ascritti al servizio delle Parrocchie.

1. IL sagro Concilio di Trento *alla sess. 13. cap. 5. de Eucharistia*, riferisce, e colle dovute lodi esprime la più costumanza, giusta la quale ogni anno si celebra la Festa del Corpo di Cristo, e si porta la Santissima Eucaristia pubblicamente in Processione per le strade: *Declarat praeterea Sancta Synodus, pie, & religiose admodum in Dei Ecclesiam inductum fuisse hunc morem, ut singulis annis peculiari quodam, & festo die praecelsum hoc, & venerabile Sacramentum singulari veneratione, ac solemnitate, celebretur, utque in Processionibus, reverenter, & honorifice illud per vias, & loca publica circumferatur*: E lo stesso sagro Concilio *nella sess. 25. de Regularibus, & Monialibus, al c. 13.* comanda, che tutt'i Chierici Secolari, e Regolari intervengano alle pubbliche Processioni, e per conseguenza a quella del Corpusdomini, che non solo è pubblica, ma solenne, e che non vi sia veruna esenzione, che possa liberarli dall'intervenirvi: *Exempti autem omnes tam Clerici Saeculares, quam Regulares, quicumque, etiam Monaci, ad publicas Processiones vocati accedere compellantur; iis tantum exceptis, qui in strictiori Clausura perpetuo vivunt*. E però essendo giunto alle nostre orecchie, che facendosi nella nostra Terra di Cento dalla Collegiata parrochiale Chiesa di S. Biagio la solenne processione del Corpusdomini, si ritrovano alcuni Ecclesiastici, e particolarmente Sacerdoti, che non vanno ad accompagnarla, ma che se ne stanno per le strade, e per le botteghe a vederla; o come fratelli di qualche Confraternita secolare se ne vanno coll'Abito della Compagnia, e come fratelli della medesima sotto la di lei insegna: comandiamo sotto pene a Noi arbitrarie a tutti o Chierici, o Sacerdoti, che hanno Benefizio, benchè, non di residenza, l'intervenire alla Processione, accompagnandola dal principio fino al fine: e per ora con quanta maggior efficacia possiamo, esortiamo tutt'i Chierici, e Sacerdoti, che non hanno Benefizio, a fare lo stesso. Ed acciò non nasca veruna confusione, comandiamo, e rispettivamente esortiamo i Chierici di Prima Tonsura, gli altri costituiti negli Ordini minori, i costituiti negli Ordini maggiori, e i Sacerdoti, o siano Beneficiati, o non Beneficiati, a ritrovarsi all'ora debita con Cotta, e candela, o torcia, nella Chiesa Pro-Collegiata del Rosario, per ivi mettersi in Processione sotto la Croce de' Reverendi Preti Comunali avanti a' medesimi per ordine d'anzianità della

della Tonsura, o Ordine minore, o maggiore, o Sacerdozio ricevuto, andando avanti di tutti sotto la Croce predetta i semplici Tonsurati, susseguendo quelli degli Ordini minori, e poi quelli de' maggiori, e poi in ultimo i Sacerdoti, e accompagnando con tale ordinanza la Processione fino al ritorno che farà alla sopraddetta Chiesa.

2. Tutto ciò s' appoggia al sentimento della Sagra Congregazione del Concilio, come può vedersi nella seguente risoluzione. *Sæpe alias hæc Sacra Congregatio censuit, Clericos nullum Beneficium vel Officium Ecclesiasticum in Diœcesi obtinentes, non posse cogi ad publicas Processiones accedere. Nihilominus experimento compertum est, in pluribus locis, & præsertim in Civitate Eugubina, per declarationem hujusmodi non parum detrahi Divino cultui, & Processionum solemnitati, ac decori, immo non leve scandalum populo inferri, dum ipsarum Processionum tempore Clerici, & Presbyteri hac illac vagi, & Eugubii præsertim in numero centum viginti, & ultra, vagi, & errantes conspiciuntur.*

Delata propterea ad Sanctissimum Dominum Nostrum hujusmodi inconvenientis notitia, visa res est considerari digna. Ideoque, ut, si quæ ratio pro Divino cultu ineunda sit, possit executioni demandari pro instante SS. Corporis Christi solemniter Processione, Sanctitas sua negotium in proxime habenda Congregatione discutiendum remisit.

Sane, legitima concurrente consuetudine eadem Sacra Congregatio censuit, cogi posse. At in præsenti, num adsit consuetudo, nec ne, minime constat; ac, stante temporis angustia, de illa nequit explorari. Proinde, præscindendo a consuetudine, quærendum videtur:

Primo, an Clerici nullum Beneficium, vel Officium Ecclesiasticum obtinentes, ad publicas Processiones cogi possint.

Secundo, an possint obtinentes Beneficia, quamvis non sint residentialia, aut servitiora.

Tertio, an cogi possint simplices Presbyteri.

Quarto, an saltem cogi possint ad Processiones solemniores.

Sacra &c. respondit ad primum, tertium, & quartum negative, sed esse hortandos; ad secundum affirmative, si præsentes sint. Die 12. Junii 1677. lib. 39. Decretorum pag. 451. a tergo, & seq.

3. E' tale il buon concetto che abbiamo de' Chierici, e Sacerdoti Benefiziati della nostra Terra di Cento, che non possiamo nemmeno sospettare, che in vigore di quelle parole del Decreto: *si præsentes sint*: siano per andar via, e non ritrovarsi nel luogo, quando si fa la Processione: e quando mai, il che non crediamo, taluno ardisse di farlo, sappia, che assolutamente dalla sua frode, e dal suo inganno non riceverà verun giovamento, mentre si procederà contra di lui alle dovute pene. E' tale altresì il buon concetto che abbiamo de' Chierici, e Sacerdoti non Benefiziati della nostra Terra di Cento, che speriamo, avendo riguardo alla loro pietà, e probità, dover avere la nostra esortazione tanta forza, come se fosse un positivo precetto: e quando mai ciò non succedesse, avvisiamo preventivamente, che le parole: *per ora esortiamo*: si muteranno, e che il consiglio diventerà precetto: e ciò, sempre camminando coi termini della ragione, dalla quale non intendiamo mai di recedere.

4. E quando mai avessero curiosità di saperla, in poche parole l' accenneremo. La risoluzione della Sagra Congregazione del Concilio parla de' Chierici, e Sacerdoti, che non hanno Benefizio; ma non parla di quelli, che benchè senza Benefizio, sono ascritti al servizio di quella Chiesa, che fa la Processione del Corpusdomini. Quasi tutti gli ordinati da Noi per la Terra di Cento, almeno da che osservammo, che si facevano le Ordinazioni senz' ascrivere l' Ordinato al servizio di qualche Chiesa, sono ascritti al servizio della Parrocchiale e Collegiata di S. Biagio; e quelli, che da Noi, o dal nostro Predecessore sono stati ordinati senz' esservi ascritti, saranno da Noi ascritti al servizio della medesima Chiesa, potendo Noi supplire a quanto si è tralasciato nelle precedenti Ordinazioni fatte da Noi, o dal nostro Predecessore, giusta la Bolla, o dal Sommo Pontefice Innocenzo XIII. fatta per regolare la disciplina Ecclesiastica nei Regni delle Spagne, e confermata dal Sommo Pontefice Benedetto XIII. per norma di tutt' i Vescovi del Mondo Cattolico. Ecco le parole della Bolla: *Et tam in his, qui ad Primam Tonsuram, quam in aliis, qui promoveri ad Ordines, etiam minores, optaverint; omnino servetur pariter*

regula ab eodem Concilio Tridentino tradita: nimirum, ut nullus ordinetur, qui judicio sui Episcopi non sit utilis, aut necessarius suis Ecclesiis, quique illi Ecclesiæ, aut pio loco, pro cujus utilitate, aut necessitate assumitur, non adscribatur, ubi re ipsa functiones muneri suo consentaneas exerceat. Quod si qui modo reperiantur vel Clericali Tonsura jam initiati, vel ad Ordines sive minores, sive majores jam promoti, qui nulli certæ Ecclesiæ, aut loco pio adscripti fuerint, Episcopi adscriptionem hujusmodi vel a se ipsis, vel a prædecessoribus suis omissam statim suppleant non minus quoad omnes in majoribus Ordinibus, etiam Presbyteratus, constitutas, quam quoad eos, qui vel sola Prima Tonsura, vel minoribus Ordinibus initiati, Beneficium tamen Ecclesiasticum possident. Ex reliquis autem, ut præfertur, vel sola Prima Tonsura insignitis, vel in minoribus Ordinibus constitutis, sed Beneficio carentibus, nonnisi eos adscribant, quos Ecclesiis suis utiles, vel necessarios esse judicaverint.

5. E in vigore dell' ascrizione al servizio della Parrocchiale e Collegiata di S. Biagio vedranno, se giugne la nostra autorità al segno di comandar loro d' intervenire alla Processione del Corpusdomini dal principio fino al fine vestiti di Cotta, colla candela, o torcia, e colla dovuta decenza, benchè non abbiano Benefizio.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 20. Agosto 1733.

XXXII.
NOTIFICAZIONE

Sopra le Conferenze de' casi di coscienza, o sia Teologia Morale, da farsi dal Clero di Bologna nella Chiesa Metropolitana. Quanto sia d' uopo a sapersi da chi esercitar voglia l' uffizio di Confessore. Esser necessario, dopo d' avere studiate, e professate le cose necessarie a sapersi, il non abbandonare lo studio delle medesime. Doversi fare le Conferenze de' casi morali, ed essere di molto utile, quando sono ben fatte. Del metodo con cui debbono farsi queste Conferenze.

1. Due cose sono certe, e non ammettono veruna controversia: una che per esercitare il santo uffizio di Confessore, o come Parroco, o come Sacerdote deputato per amministrare il Sagramento della Penitenza, è d' uopo il sapere la Teologia Morale: l' altra, che non basta averla una volta studiata, ben intesa, e forse anche professata; ma ch' è assolutamente necessario il non abbandonare lo studio della medesima, per ritenere nella memoria le cose già apprese, e per acquistare nuove cognizioni, delle quali è sempre ferace questa materia.

2. Il gran Pontefice S. Gregorio *alla part. 1. cap. 1.* così la discorre: *Quis cogitationum vulnera occultiora esse nesciat vulneribus viscerum? Et tamen sæpe, qui nequaquam spiritualia præcepta cognoverunt, cordis se Medicos profiteri non metuunt; dum qui pigmentorum vim nesciunt, videri Medici carnis erubescunt.*

3. E in fatti, se, per essere un mediocre Confessore, si richiede, ch' egli sappia discernere, almeno con regole generali, il peccato mortale dal veniale, ne' casi più ordinarj le circostanze, le quali mutano la specie, o l' aggravano notabilmente, i casi riservati al Papa, ed al Vescovo, quei che hanno qualche censura riservata annessa, quelli che obbligano alla restituzione, i peccati più ovvj in ciascuna condizione, e professione, le disposizioni essenzialmente necessarie ne' penitenti, per essere capaci dell' Assoluzioni, i casi, ne' quali si debbono ripetere le Confessioni passate, i buoni consigli da darsi a' peccatori per far loro lasciare i peccati; tali notizie non si possono avere, se non si possiedono le materie attenenti alla Teologia Morale, essendo queste appoggiate sopra le leggi positive cioè Canoni, Bolle, e Decreti; che non si possono indovinare, ancorchè l' ingegno fusse perspicacissimo, come molto bene considerò la ch. mem. del S. Cardinale Denhoff, già Vescovo di Cesena, *nella sua celebre Istruzione Pastorale sopra il Sagramento della Penitenza*. Alle quali cose se aggiugneremo, essersi annoverato da Alvaro Pelagio *nel suo Trattato de planctu Ecclesiæ al lib. 2. c. 20.* fra le maggiori disgrazie del Cristianesimo, che nel suo tempo non erano i Confessori pratici de' casi di coscienza, e della Teologia Morale, potrà ciascheduno facilmente riflettere alla necessità della perizia della medesima in chi amministra il Sagramento della Penitenza.

4. Suc-

4. Succede a quanto abbiamo detto finora, il dover dire qualche altra cosa in ordine al bisogno di proseguire nello studio ancor dopo d' avere studiate, ed apprese le sopraddette materie. *Præpara opus tuum*, ammonisce lo Spirito Santo *ne' Proverbj. al cap.* 24. e perchè non basta, soggiugne subito: *& diligenter exerce agrum tuum*. Succede pur troppo, e Iddio volesse, che non succedesse, che taluno, il quale fu abile Confessore, quando fu assunto al santo ministero, crescendo gli anni, invecchiandosi nell' uffizio, abbandonando lo studio, lasci d' esserlo nell' età più avanzata, e rimastagli una tal quale idea, o spezie grossa dell' arte, di perito artefice ch' egli era, si ritrovi tal volta d' esser appena un mediocrissimo manovale. Il gran Cardinale Federigo Borromeo, successore nella Cattedra, e nelle virtù del suo congiunto S. Carlo, deplorò questa gran disgrazia *nel suo Ragionamento Sinodale undecimo al volume primo*, ove opportunamente considerò, che non erano sicuri que' Confessori, o altri Ministri della Chiesa, approvati negli esami pel Sagramento della Penitenza, se dopo l' esame non coltivavano gli studj; non essendo l' esame, che una fede probabile, e morale, con cui si presume, che l' approvato sia degno, nel che non si fa un giudizio irrefragabile, ma al più una conghiettura del valore di chi si esamina: e però, se si pecca dall' esaminato ne' casi particolari, non è difetto degli esaminatori, ma di lui, il quale perciò è tenuto ad antiveder tali mancamenti, che procedono dall' ignoranza, e supplirli col rimedio dello studio, e della diligenza: il che fu altresì molto bene avvertito dall' Autore *dell' Istruzione per gli novelli Confessori*, stampata prima in Roma, e poi ancora in altri luoghi.

4. Per porre riparo al sopraddetto gravissimo inconveniente, non ha mancato l' Ecclesiastica disciplina di suggerire a' Prelati gli opportuni rimedj. In un' altra nostra Notificazione già parlammo dell' autorità di richiamare a nuovo esame i Curati, quando si avessero contrassegni della loro imperizia: Un altro rimedio è quello di dare a tempo limitato le facoltà di confessare, esaminando di nuovo l' approvato nell' occasione di non dargli nuova proroga: e di questo rimedio ce n' andiamo prevalendo colla dovuta discretezza. E l' ultimo è quello della Conferenza de' casi di coscienza, che è lo scopo della presente nostra Notificazione.

6. Due Vescovi di là da' monti, cioè il Vescovo di Perigueux, e il Vescovo di Lucon, hanno date alle stampe le Conferenze Ecclesiastiche del loro Clero, le prime delle quali sono divise in tre tomi, e le altre in undeci: il che altresì è stato fatto in Italia dal Sig. Giovanni Clericato, che dalle risoluzioni morali de' casi esaminati dal Clero di Padova nelle solite Conferenze, han compilato le sue savie, e dotte Decisioni. I sopraddetti Vescovi nelle prefazioni dicono gran cose delle Conferenze, che si fanno dal Vescovo col suo Clero, per esaminare e risolvere i punti della Morale Cristiana. Noi non ardiremo di dir tanto delle nostre; e nello stesso tempo diremo ingenuamente non credere delle loro, quanto essi ne dicono: ma con verità potremo dire, essersi da molto tempo in qua fatte in questa nostra Diocesi, doversi fare, ed essere di gran vantaggio, ogni volta che si facciano a dovere.

7. Il Padre Ludovico de Beja, Religioso Agostiniano, Teologo della chiara, e sempre venerabile memoria del Sig. Cardinal Gabbriello paleotti, diede egli alle stampe le risposte ai casi di coscienza, che si esaminavano nelle Conferenze del Clero alla presenza del predetto Sig. Cardinale, come si vede nell' Opera da esso data alla luce. Ne' Decreti Sinodali della ch. mem. del Sig. Cardinale Girolamo Colonna, Arcivesc. pure di questa nostra Città, *alla part.* 3. *c.* 7. si parla di queste Conferenze; e nel suo tempo furono date alle stampe le risoluzioni de' casi, ch' erano in esse proposti. E tralasciando l' intermedie disposizioni de' nostri degni Predecessori, nel Sinodo della ch. mem. del Sig. Cardinale Giacomo Boncompagni *al lib.* 3. *c.* 6. si danno varj avvertimenti per ben regolare le Conferenze. Abbiamo altresì poc' anzi asserito, doversi fare queste Conferenze, ed essere di molto utile, quando siano ben fatte; nè mancano le prove di tale asserzione: imperciocchè avendo il Pontefice Sisto V. nella sua Costituzione, che incomincia *Romanus Pontifex*, prefissi i tempi, ne' quali debbono i Vescovi visitare i sacri Limini, e trasmettere alla Sacra Congregazione del Concilio la Relazione dello stato delle loro Chiese, e non essendosi mai data una regola per far a dovere le dette relazioni; essen-

sendosi avuto discorso sopra questo particolare nell' ultimo Concilio Romano, tenuto sotto la fan. mem. di Benedetto XIII. fu a noi, che oltre l'essere in quel tempo Segretario della Sagra Congregazione del Concilio, eravamo altresì Canonista del Concilio Romano, ingiunto il peso di comporre un' istruzione, acciocchè dai Vescovi utilmente si facessero le Relazioni dello stato delle Chiese. E leggendosi nella predetta istruzione, approvata dal Concilio Romano, e stampata dopo il medesimo, *al* §. 3. *num.* 14. che debbono i Vescovi dar conto di queste Conferenze: *An habeantur Conferentiæ Theologiæ Moralis, seu casuum conscientiæ, & etiam sacrorum rituum; & quot vicibus habeantur, & qui illis intersint, & quinam profectus ex illis habeantur*: se è necessario, come lo è, l'obbedire alla Santa Sede, sarà altresì necessario il fare le Conferenze. E in ciò che risguarda l' utilità delle medesime, quando siano ben fatte, ciascheduno lo potrà facilmente comprendere, considerando l' occasione, che con esse si dà, d' aprire i libri, e di sentire ben discussa la materia del nostro P. Teologo Penitenziere, che propone casi sodi, ed utili, e con molta felicità, e chiarezza ne dà le risposte. Smaragdo *nella Regola al cap.* 42. parlando delle Conferenze, che si facevano da' Monaci sopra le Divine Scritture, alcune delle quali furono scritte da Cassiano, ed altre da Odone Cluniacense, così dice: *De Scripturis Divinis, aliis conferentibus interrogationes, conferunt alii congruas responsiones: & fit, quæ diu latuerunt occulta, conferentibus patefiunt perspicua.*

8. Ridotto dunque il punto al modo di far bene le dette Conferenze, benchè nel tempo del fu Sig. Cardinal Gabriello Paleotti si tenessero le Conferenze de' casi di coscienza una volta il mese, come attesta il sopraccitato P. Ludovico de Bejanella *Dedicatoria della sua Opera al Pontefice Sisto V. Casus, quos vocamus conscientiæ, explano, & collectis in unum Curatis omnibus, præsente eodem Illustrissimo Archiepiscopo, singulis mensibus difficilliores quosque casus in dies occurrentes propono, & post varias a cæteris dictas pro cujusque ingenio, ac doctrina sententias, rectam pronuntio; quid tenendum, quid fugiendum, indico*: e lo stesso venga prescritto anche nel Sinodo della ch. mem. del Sig. Cardinale Giacomo Boncompagni, e in Città non si facciano, che otto conferenze l' anno, e in numero minore nella Diocesi, per gli gravi incomodi, che in tempo d' inverno s' incontrano nelle strade di campagna; benchè nel Sinodo del Sign. Cardinale Girolamo Colonna *al luogo citato* si comandi, che assistano alle Conferenze anche i Confessori Regolari: *Ad casus conscientiæ discutiendos modo in una, modo in alia Ecclesia per circulum* (come allora facevasi) *quicumque, etiam Regulares, quibus animarum cura inest, quique a peccatis expiandi sortiti sunt facultatem, quolibet mense conveniant*: ed alle nostre Conferenze oggidì non si veggano presenti i Confessori Regolari: benchè per buona regola di queste Conferenze vi siano stati Prelati, che hanno prescritto, che chi è estratto dall' urna per risolvere il caso, non legga, ma dica a memoria, lasciando poi la carta scritta in mano del Segretario, come può vedersi nell' istruzione stampata dopo il tanto accreditato sinodo della ch. mem. del Sig. Cardinale Carlo Barberini Abate Commendatario della Badia di Farfa: *Avvertendo però di parlare sempre latino, e di dire a mente la propria opinione appoggiata a buone ragioni, ed all' autorità di approvati Sommisti, benchè debbano ancora portarla scritta in foglio, e sottoscritta di loro propria mano, per lasciarla al Segretario nel fine della Conferenza*: e pochi siano quelli, per non dire quasi niuno, che nelle nostre Conferenze dicano a memoria il lor sentimento: non intendiamo nulladimeno di prescrivere regole più strette in ordine ai capi poc' anzi espressi; ma di lasciare per ora le cose in quello stato, in cui sono: ingiugnendo ai Parrochi secolari, e Regolari, e ad ognuno ch' esercita cura d' anime, ai Cappellani, e Confessori Secolari, l'intervenire alle Conferenze sotto le pene altre volte stabilite, che nella presente Notificazione approviamo; ed esortando tutti gli altri del Clero secolare ad intervenirvi, per profittare nel sentire le risoluzioni de' casi, essendo tutto ciò conforme alle risoluzioni della Sagra Congregazione del Concilio pienamente riferite dal Monacello *nel tom.* 1. *del suo Formulario tit.* 3. *formul.* 15. *num.* 2. Disse il Signore pel Profeta Osea *al cap.* 4. *Tu scientiam repulisti, & ego repellam te, ne Sacerdotio fungaris mihi*. Di questo testo si servì il Sign. Cardinale Carlo Barberini *nel suo Sinodo di*

Farfa al c. 5. per dire, che chi non affisteva alla Conferenza de' casi di coscienza, non sarebbe stato da lui considerato per salire agli Ordini della Chiesa, e per essere giudicato idoneo ne' concorsi alle Chiese vacanti. Di questa stessa cautela fece uso il defunto Monsignor Arcivescovo di Pisa *nel suo Sinodo dell' anno* 1708. *alla pag.* 91. Ed il Sig. Cardinale Petra *nel tom.* 4. *delle sue Opere alla pag.* 259. diede quest' avvertenza ai Vescovi, acciò oltre i Parochi, e Confessori, il rimanente degli Ecclesiastici delle loro Diocesi intervenisse alla Conferenza.

9. Ciò dunque, che ha bisogno di nuova provvidenza, si è, che in avvenire non si propongano più tre casi da risolvere, ma due; non essendovi, specialmente nei dopo pranzi dell' inverno, il tempo da poter discutere, e risolvere tre casi: ed uno de' due casi si risolva da un Curato, e l' altro da un Cappellano, o Confessore. Per lo passato se ne risolvevano tre, uno da un Parroco, l' altro da un Cappellano, il terzo da un Confessore. Tre per conseguenza erano le urne, dalle quali si estraevano li nomi di quelli che nella seguente Conferenza dovevano discutere, e risolvere il caso: e di qui proveniva, che fuori di quelli ch' erano estratti, tutti gli altri comodamente potevano venire alla Conferenza, senza nemmeno dare un' occhiata ai casi che dovevano dibattersi; e non rimettendosi nell' urna il nome di chi era stato estratto, se non dopo che si era fatta l' estrazione di tutti gli altri, ch' erano restati nell' urna, chi era estratto una volta, era ben sicuro di non dover discorrere, che di lì a molto tempo: in tal maniera che, facendosi una nuova imbossolazione, considerato il numero de' Parrochi, de' Cappellani, e de' Confessori, il Parroco estratto una volta, sarebbe stato in circa sei anni e mezzo, senza che si sentisse la di lui voce: il Cappellano anni cinque in circa, ed il Confessore in circa anni otto.

10. Questo metodo non era certamente in uso nel tempo della ch. mem. del Sign. Cardinale Paleotti, nè di Monsignor Alfonso Paleotti suo successore: poichè in quel tempo, acciocchè tutti fossero preparati, non si faceva nell' antecedente Conferenza de' casi l' estrazione de' nomi di quelli che dovevano discorrere nella susseguente Conferenza; ma nella medesima Conferenza in cui si risolvevano i casi già proposti, si estraevano i nomi di quelli, che in essa dovevano discorrere: e ciò si deduce *dal Compendio degli ordini dati al Clero di Bologna* dai predetti due Arcivescovi, *e stampato l' anno* 1603. *alla pag.* 59. *Il giorno determinato, cominciata la Congregazione con l' invocazione dello Spirito Santo, si chiamano tutti dal Notajo deputato, e si notano quelli, che senza legittima causa mancano, per eseguire contra di loro le pene imposte, applicandole dipoi a qualche luogo Pio, o Monastero, di ordine di Monsignor Arcivescovo. Ciò fatto, sua Signoria Illustrissima dà gli avvertimenti, che occorrono; e dipoi si cava a sorte chi dee rispondere ai casi proposti: e chi vien cavato, dice latinamente il suo parere, e a chi sovvenisse cosa in contrario, si concede la licenza di proponerla; e il P. Teologo poi la decide.*

11. Quando incominciasse l' uso di far l' estrazione de' nomi nell' antecedente Conferenza, a Noi è ignoto: ma sapendo bensì, esser ciò contrario al metodo da tenersi dal Clero nelle Congregazioni de' casi di coscienza, stampato dopo l' ultimo Concilio Romano *alla pag.* 240. *della stampa di Roma num.* 7. ove così si legge: *Si passerà alla discussione del caso ec. intorno al quale discorreranno almeno due, e questi si caveranno a sorte da una bussola, ove saranno in tante cartelline i nomi degli obbligati alla Congregazione, acciò tutti vengano preparati:* vogliamo, e comandiamo, che incominciando dalla prima Congregazione da tenersi nel prossimo mese di Novembre, e così in avvenire in ogni Conferenza, si faccia dall' urna de' Parrochi l' estrazione del nome di quel Parroco, che dovrà risolvere il caso proposto, il quale dovrà immediatamente rispondere, ed esporre il suo sentimento; e che lo stesso si faccia in ordine ai Cappellani, e Confessori: riponendosi di nuovo nell' urna i nomi di quelli, che sono stati estratti, e che hanno ragionato nella Conferenza, acciò essi unitamente cogli altri vengano preparati nelle susseguenti Conferenze: avvertendosi, che le risposte ai casi siano chiare, ordinate, e ricavate da' buoni Autori, particolarmente pratici de' sentimenti delle Sagre Congregazioni di Roma.

12. Non dee ciò sembrare di molto peso ai nostri Signori degni Curati, e Sacerdoti, Cappellani, e Confessori; riducendosi in sostanza il peso d' ogni Curato a prepararsi

per otto casi di coscienza in un anno, ed essendo simile il peso de' Sacerdoti Cappellani e Confessori: e il peso potrà da tutti loro adempiersi senza pericolo di malattia, essendo Noi disposti a prepararci per tutti sedici i casi, ancorchè non siano piccole le incombenze, che sono appoggiate alle nostre deboli forze, senza una minima paura di contrarre pel detto capo veruna infermità.

13. Chi fosse Vescovo di un'altra Città, che non fosse piena di Parrochi, e Confessori dotti, come lo è la nostra, potrebbe sospettare, che facendosi da tre, o quattro la risposta in iscritto ai casi, e questa comunicandosi a tutti gli altri, si potesse torre di mezzo l'utile, che si pretende ricavare da questa nuova provvidenza, che è comune però alle altre Diocesi: e allora il Vescovo, per accertarsene, dovrebbe, fatta l'estrazione di uno, sentito il di lui ragionamento, far proseguire nell'estrazione di altri, per ben misurare l'acqua; ma siccome non possiamo ciò sospettare del nostro Clero, così speriamo di non dover essere in necessità di venire all'altro predetto esperimento.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 5. Settembre 1733.

XXXIII.

NOTIFICAZIONE

O sia Istruzione, per sapere chi sia il proprio Parroco, che debba assistere ai Matrimonj. Esser i Matrimonj nulli, ed invalidi, senza la di lui assistenza, e quella de' testimonj. Essere proprio Parroco quello del domicilio, e non quello dell'origine. Non esser quello, nella cui Parrocchia si ha la casa di campagna. Il Matrimonio è nullo di chi partendo dal luogo, dove habita, senza lasciare il domicilio ivi contratto, e in altro luogo non acquistandolo, quivi il Matrimonio contrae. Chi sia il proprio Parroco delle persone vaganti. Chi delle persone, che vengono in questa Città ad abitare per qualche titolo particolare. Del proprio Parroco per gli Matrimonj da farsi nelle carceri. De' Matrimonj, che negli Spedali in punto di morte si fanno. Di quelli che si fanno dalle fanciulle dentro de' Bastardini, o da altre dentro gli altri Conservatorj. Di quelli, che dall' Educande si fanno. Di quelli, che si fanno da' servitori, e serve abitanti in casa de' proprj padroni.

1. SEcondo la disposizione de' sacri Canoni sono mai sempre stati illeciti i Matrimonj fatti da' fedeli senza la presenza del Sacerdote, o sia del Parroco. Chiare sono le disposizioni Canoniche *nel Can. Aliter, nel Can. Nullus, e nel Can. Nostrates* 30. *q.* 5. Ma dopo il sagro Concilio di Trento in que' luoghi, ne' quali il di lui decreto è stato pubblicato, non solamente sono illeciti, ma sono nulli, ed invalidi i Matrimonj, che si fanno da' fedeli senza la presenza del Parroco, o di altro Sacerdote, che abbia da esso, o dall' Ordinario, la licenza d' assistere al Matrimonio, e di due, o tre altri testimonj. Noto è a tutti il *cap. 1. della sess. 24. de Reformatione Matrimonii*. Le gravi dispute, che furono fra i Padri del Concilio, per venir a formare il predetto Decreto, sono accennate dallo Spondano *nella continuazione degli Annali del Cardinal Baronio all' anno di Cristo 1563. n. 39.* e diffusamente, riferite dal Cardinale Pallavicino *nella Storia del Concilio di Trento al lib. 23. in varj capitoli dello stesso*.

2. E riducendo a poche parole quanto è stato detto di dottrinale sopra l' accennato decreto, non ha il sagro Concilio, nel farlo, alterata la materia, o la forma del Sagramento; essendo stata, ed essendo di lui materia la mutua legittima tradizione de' corpi; fatta con parole, o con cenni esprimenti il consenso interiore; ed essendo la forma la mutua legittima accettazione de' corpi fatta da' contraenti: poichè avendo il Concilio semplicemente determinato, che non sia più legittimo il contratto, che non sia più legittima la tradizione, nè l' accettazione de' corpi, se al Matrimonio non assiste il Parroco unitamente con altri due, o tre testimonj, ciò siegue senza minima immaginabile alterazione della materia, e della forma, che mai sempre persiste nella legittima tradizione, e legittima accettazione de' corpi, e così in un legittimo contratto.

3. Nel decreto del sagro Concilio si determina, che il Parroco, che deve assiste-

re

re al Matrimonio, sia il Parroco proprio de' contraenti; ma, non avendo i Padri spiegato, quale sia quel Parroco, ch'è, e dee dirsi il proprio de' contraenti, di qui è derivato, che sono pieni i libri di controversie, e di dubbj nel punto accennato: e succedendo pur troppo in pratica varie liti, e dissensioni anche in questa nostra Città, e Diocesi, per la contingenza de' casi, che vanno occorrendo, abbiamo creduto appartenere al nostro ministero l'accennare con questa nostra Notificazione alcune regole cavate da' registri della Sagra Congregazione del Concilio privativa interprete del medesimo; essendo veramente degno di compassione il vedere ne' libri degli Autori, non diremo la varietà delle opinioni, ma il portarsi in pro, e in contro le risoluzioni della Sagra Congregazione, o inventate di pianta, o mal intese: il che certamente non è stato cagionato da cattiva volontà, da difetto d'intelligenza, ma dall'avere scritto, come per lo più succede, indovinando, e senz'avere il comodo di vedere negli autentici registri le risoluzioni, e i motivi delle medesime.

4. E per camminare con ordine, divideremo la materia in due classi. Nella prima si accenneranno le cose risolute, e stabilite dalla Sagra Congregazione, nelle quali ancora quasi tutti gli Autori sono concordi: e nella seconda s'inferiranno sopra alcune altre cose le regole, colle quali vogliamo che si proceda in questa nostra Città, e Diocesi, per levare di mezzo, se sarà possibile, ogni litigio.

5. Fra le cose risolute dalla Sagra Congregazione, e nelle quali concordano gli Autori che scrivono, la prima è quella, che, contraendosi il Matrimonio nella Parrocchia della sposa, il Parroco di questa sia il proprio Parroco per assistere al Matrimonio; e che, contraendosi il Matrimonio nella Parrocchia dello sposo, il Parroco dello sposo sia il proprio Parroco per assistere al Matrimonio. Così fu risoluto dalla Sagra Congregazione fino *dall'anno* 1573. Ecco le parole registrate *nel lib.* 1. *de' Decreti alla pag.* 125. *a tergo*: *cum Concilium Tridentinum inter caetera praecipiat, Matrimonia esse contrahenda, praesente Parocho, vel alio Sacerdote de ipsius Parochi, sive Ordinarii licentia, quaeritur, quid, si contrahentes sint diversarum Parochiarum, utriusque Parochi praesentia requiretur, sponsi ne, an sponsae, an vero utriusque, an etiam alterius Parochi consensus accedere debeat. Sacra &c. censuit, ad validitatem Matrimonii sufficere praesentiam solius Parochi proprii sponsae, quando Matrimonium in Parochia sponsae contrahitur, similiter sufficere praesentiam solius Parochi sponsi, si modo Matrimonium contrahatur in Parochia ipsius sponsi.*

6. La seconda si è, che nella materia del Matrimonio il proprio Parroco sia quello del domicilio, e non quello dell'origine; Nella materia dell'Ordinazione essendo proprio Ordinario non meno quello del domicilio, che quello dell'origine, lasciavasi luogo al dubbio, se ciò ancora dovesse dirsi nella materia del Matrimonio; in tal maniera che, per assistere ad esso, dovesse aversi per proprio Parroco non meno quello del domicilio, che quello dell'origine. Ma essendosi considerato, che secondo il senso ovvio delle parole il proprio Parroco s'intende quello del domicilio, e che quando i sagri Canoni hanno voluto comprendere sotto le dette parole anche quello dell'origine, l'hanno espresso, com'è succeduto nella materia dell'Ordinazione, e non è succeduto in quella del Matrimonio; a questi fondamenti è appoggiata la comune opinione predetta, che nella materia del Matrimonio il proprio Parroco sia quello del domicilio, e non quello dell'origine: Sanchez *de Matrimonio al lib.* 3. *quest.* 23. *n.* 7. Perez *de Matrimonio alla disp.* 40. *sez.* 2. *n.* 1. Ponzio *de Matrimonio lib.* 5. *c.* 13. §. 1. *n.* 2. i Salmaticensi *nel corso morale tom.* 2. *tratt.* 6. *de Matrimonio c.* 8. *punt.* 3. *n.* 25. Barbosa *de Parocho al cap.* 21. *sotto il n.* 36. *lib.* 2. Schmalzgrueber *al lib.* 4. *delle Decretali tit.* 3. *de clandestina desponsatione* §. 3. *n.* 144. e quest'opinione fu abbracciata dalla Sagra Congregazione del Concilio in una Causa *Mutinen. Matrimonii* a' 28. *di Novembre del* 1702. come può vedersi *nel lib.* 52. *de' Decreti alla pag.* 430. e come può vedersi nel Voto della sempre ch. mem. del Sig. Cardinale Bandino Panciatici, Prefetto in quel tempo della Sagra Congregazione, in cui dottamente sostenne, doversi seguitare l'opinione, che il Parroco proprio nel Matrimonio non sia quello dell'origine, ma quello del domicilio: ed a questi princip) s'appoggia il sentimento di quegli Autori che dicono, che chi ha due domicilj, uno in una Parrocchia, ed uno in un'altra, può fare valida-

mente il Matrimonio avanti quel Parroco, nella di cui Parrocchia abita in quel tempo, in cui si marita: Clericat. *nella decis.* 35. *num.* 19. Leandro *Oper. Moral. al tom.* 1. *tratt.* 9. *disp.* 7. *quest.* 18. e 19. Barbos. *al cap.* 1. *sess.* 24. *num.* 15. Cardinal de Lugo *ne' Responsi morali lib.* 1. *dub.* 37. *num.* 3. *e seguenti*, Rosignol. *de Matrimonio alla part.* 1. *tom.* 6. *contratt.* 5. *prenot.* 24. *n.* 3. *e* 4. avvertendo però i predetti Dottori, esser necessario, per avere il doppio domicilio, che l'abitazione nell'uno, e nell'altro sia uguale con aguaglianza morale, il che si comprova dal testo *nel Cap.* 2. *de Sepulturis*, *nel sesto*, in quelle parole: *Cum ab eo, qui duo habet domicilia, se collocans aequaliter in utroque &c.* e nella *L. Assumti §. Viris prudentibus ff. ad municipalem* in quelle parole: *Viris prudentibus placuit, in duobus locis posse aliquem habere domicilium, si utrobique ita se instruxit, ut non ideo minus apud alteros se locasse videatur.*

7. La terza si è, che portandosi qualcheduno dalla Città alla campagna per villeggiare, o per badare a' suoi interessi, non potrà mai dirsi Parroco proprio pel Matrimonio il Parroco, nella di cui Parrocchia è la casa di campagna; non acquistando chi pel detto fine va ad abitarla, o domicilio, o quasi domicilio. Il Ponzio *nel luogo citato* pretende, che proprio Parroco pel Matrimonio sia ancora il Parroco della campagna; ed aggiugne, che questo è il sentimento della Sagra Congregazione del Concilio, che dee preferirsi a quello della Ruota Romana, che sostiene il contrario. Al Ponzio ciecamente aderisce il Leandro *Oper. Moral. al tom.* 1. *tratt.* 9. *disput.* 7. *de consensu clandestino quest.* 20. Comune però è la contraria opinione, cioè, che il Parroco della campagna non sia nel caso esposto il proprio Parroco pel Matrimonio: Barbosa *al cap.* 1. *sess.* 24. *de Reformatione matrimonii num.* 16. Sporer *nella Teologia Morale al cap.* 4. *num.* 360. Clericat. *de Sacramento Matrimonii dec.* 35. *n.* 14. Schmalzgrueber *al luog. cit. num.* 148. e in ciò, che appartiene alle risoluzioni della Sagra Congregazione. Noi qui porteremo quelle, che abbiamo estratte da' registri, quando eravamo Segretario della Sagra Congregazione, e non quelle indicate dagli Autori, che mai non le hanno vedute, ed ecco le risoluzioni: *Sacra &c. inhaerendo declarationibus alias factis, respondit, Parochum ruralem non esse proprium, & verum Parochum, quando rus itur causa recreationis, vel pro rusticanis negotiis; ideoque Matrimonium valide coram hujusmodi Parocho celebrari non posse. Partibus tamen dentur declarationes antiquae, scilicet.*

In una Florentina Sacra &c. censuit, quod Parochus ruralis non est verus Parochus, quando rus itur causa recreationis, vel pro rusticanis negotiis:

In Florentina similiter respondit, Parochum ruralem non esse proprium Parochum; ideoque Matrimonium coram eo celebratum, fuisse nullum.

In una Abolen. Sacra &c. censuit, non valere Matrimonium contractum coram Parocho loci, ubi contrahentes reperiuntur non animo ibi domicilium contrahendi. Die 1. *Decembris* 1640. *lib.* 16. *Decretorum pag.* 470. *a tergo*, *& pag.* 461.

8. La quarta si è, ch'è nullo il Matrimonio di chi partendo dalla Città, o dal luogo, in cui abita, senza lasciare il domicilio ivi contratto, se ne va ad un'altra Città, o ad altro luogo, ove senz'aver acquistato nuovo domicilio, o quasi domicilio, contrae il Matrimonio; essendo questo Matrimonio fatto in fraude del proprio Parroco. L'opinione è comune fra gli Autori riferiti, e seguitati dal Clericato *nella citata decis.* 35. *n.* 18. e questo pure è il sentimento della Sagra Congregazione del Concilio in una *Romana de'* 22. *Febbrajo* 1631. *al lib.* 14. *de' Decreti pag.* 390. *a tergo*. *Sacra &c. censuit, dandam esse declarationem in abstracto in forma sequenti; Vir, & mulier, a loco suae habitationis absque animo illam relinquendi discedentes, & ad locum alterius Parochiae solo animo illic Matrimonium celebrandi, non autem domicilium contrahendi, se trasferentes, ibi coram Parocho illius loci Matrimonium inter se contraxerunt. Supplicatur, per Sacram Congregationem declarari, an hujusmodi Matrimonium sit nullum, vel validum. Die* 22. *Februarii* 1631. *Sacra &c. secundum ea, quae proponuntur, censuit esse nullum*: e nel tempo ch'eravamo Segretario della Sagra Congregazione del Concilio, essendosi *nel giorno* 13. *di Luglio del* 1725. disputato in una Causa di Loreto, se fosse valido il Matrimonio fatto nella Terra di Monte Lupone nelle seguenti circostanze da Noi espresse nel foglio, che secondo il solito si stende dal Segretario: Con-

Controversia constituenda videtur in hoc, quod Antonius, qui est Civis Lauretanus, quique captus amore Annæ Margaritæ modo ad urbem Maceratensem, modo ad Montem Sanctum perrexerat, & paucis diebus in illis versatus fuerat, spatio tandem duorum mensium una cum dicta Anna Margarita habitavit in loco Montis Casarii, a quo, post Parochi admonitiones de contrahendo cum Margarita Matrimonio, & prævisa difficultate de probando statu libero ejusdem, cum ex improviso discesserit, & una cum duobus testibus accesserit ad Terram Montis Luponi, & coram Parocho hujus loci Doctrinam Christianam pueros edocente Matrimonium ex improviso contraxerit, & statim reversus fuerit ad Terram Montis Casarii &c. ex his inferri posse videtur ad nullitatem Matrimonii: ed essendosi proposto il dubbio: *An Matrimonium sit nullum in casu*: la Sagra Congregazione rispose *Affirmative*.

9. E benchè vi siano ancora alcune risoluzioni della medesima Sagra Congregazione, che aderendo *al consiglio* 254. di Federigo de Senis, il quale insegnò, esser il Proprio Parroco, non il Parroco del domicilio, ma quello dell' abitazione, giudicò valido il Matrimonio di chi, per isfuggire i contrasti de' parenti, partì dalla Parrocchia del domicilio, e portatosi altrove, ivi contrasse il Matrimonio, come può vedersi appresso il Fagnano *nel Cap. Significavit, n. 36. e seguenti, de Parochis*: è d' uopo però l' avvertire, che ne' casi predetti erasi da' contraenti acquistato un quasi nuovo domicilio nel luogo, ove fecero il Matrimonio: essendosi maritati, dopo che per qualche tempo erano in esso dimorati, e non essendone dipoi partiti per ritornare al luogo del primo domicilio, come molto bene riflette il Clericato *nella citata decisione sotto il num.* 18. E coerentemente a quest' intelligenza la medesima Sacra Congregazione, nel tempo che n' eravamo Segretario, in una certa Causa d' un Matrimonio di Cesena *a' 22. di Febbrajo* 1723. dichiarò, essere stato valido, ancorchè fosse stato fatto da due abitatori di Cesena, che per liberarsi dall' inquietudine de' parenti, erano andati a farlo nella Città di Forlì, avendo la donna dichiarato, avanti di partire da Cesena, ch' eleggeva il domicilio in Forlì, ove abitava la nonna materna, ch' era sua tutrice, e curatrice: e parimente furono dalla S. M. d' Urbano VIII. confermate in un Breve spedito *a'* 14. *d' Agosto* 1267. stampato appresso il Cardinal de Lugo *nel luogo citato al dub.* 36. *num.* 4. ed appresso il P. la Croix *al lib.* 6. *part.* 3. *de Matrimonio sotto il n.* 716. le seguenti risoluzioni della Sagra Congregazione del Concilio: *Primo, an incolæ tam masculi, quam fœminæ loci, in quo Concilium Tridentinum in puncto Matrimonii est promulgatum, transeuntes per locum, in quo dictum Concilium non est promulgatum, retinentes idem domicilium, valide possit in isto loco Matrimonium sine Parocho, & testibus contrahere: Secundo, quid, si eo prædicti incolæ tam masculi, quam fœminæ, solo animo sine Parocho, & testibus contrahendi, se transferant, habitationem non mutantes. Tertio, quid, si iidem incolæ tam masculi, quam fœminæ, eo transferant habitationem illo solo animo, ut absque Parocho, & testibus contrahant. Iidem Cardinales ad primum, & secundum, non esse legitimum Matrimonium inter sic se transferentes, ac transeuntes cum fraude; ad tertium vero dubiorum hujusmodi si domicilium vere transferatur, Matrimonium esse validum, responderunt, & resolverunt*: essendo qui d' uopo l' osservare, giudicarsi nullo il Matrimonio ne' primi due casi, per esser in essi intervenuta la sola fraude, e giudicarsi valido il Matrimonio nel terzo caso, ancorchè vi fosse la fraude, ma perchè colla fraude era accoppiato il nuovo domicilio.

10. E di qui passando alla seconda parte di questa nostra istruzione, che concerne le regole, colle quali vogliamo, che in alcune altre cose si proceda in questa nostra Città, e Diocesi, per levare, se sarà possibile, in questa materia ogni litigio; il primo caso è, quando due persone, che sono vaganti, intendono di contrarre il Matrimonio. Già è regola certa, che il Parroco delle persone vaganti, è quello di quel luogo, in cui esse attualmente si ritrovano: Sanchez, *de Matrimonio al lib.* 3. *disput.* 25. *num.* 11. Barbosa *de offic. & potest. Parochi alla part.* 3. *c.* 21. *n.* 89. Cabassuz. *in theor. & prax. Jur. Canon. al lib.* 3. *cap.* 26. *num.* 4. Pirhing. *al lib.* 4. *delle Decretali tit. de clandestina desponsatione n.* 19. il che ha luogo, ancorchè un solo de' contraenti fosse vagante, come osserva il Sanchez *al luogo citato n.* 14. e 15. e concorda il Barbosa *ad Concilium nella sess.* 24. *de Reformat. Matrimonii cap.* 7. Ma correndo alle volte qualch' equivoco;

 pren-

prendendosi il pellegrino per vagante, il che non è vero, essendo vagante quello, che avendo lasciato il proprio domicilio, ne va a cercare un altro, ove possa fermarsi, secondo il testo *nella L. Ejus §. Celsus ff. ad municipalem*, ove così si legge: *Puto autem, & hoc procedere posse, si quis, domicilio relicto, navigat, vel iter faciens quærat, quo se conferat, atque ubi consistat; nam hunc puto sine domicilio esse*: ed essendo pellegrino quello, che viaggia, ritenendo però l'animo di ritornare all'antico domicilio, come molto bene osserva il Rosignolo *de Matrim. alla part.* 1. *tom.* 6. *contratt.* 15. *prenoz.* 22. *n.* 4. per questo, e per altri motivi, e per altre gravi controversie, che succedono ne' Matrimonj de' soldati, e de' zingani, vogliamo, che succedendo il caso, si facciano da' Parrochi le dovute diligenze, per vedere, se veramente i contraenti siano vaganti, e che non assistano al loro Matrimonio, se non dopo che ne avranno portata al nostro foro l'informazione, e ne avranno ottenuto le dovute licenze: come, parlando di questi Matrimonj, prescrive il sagro Concilio di Trento *alla sess.* 24. *de Reformatione Matrimonii c.* 7.: *Parochis autem præcipit, ne illorum Matrimoniis intersint, nisi prius diligentem inquisitionem fecerint, & re ad Ordinarium delata, ab eo licentiam id faciendi obtinuerint*.

11. Il secondo caso è di quelli, che vengono ad abitare in questa Città per qualche titolo particolare o d'insegnare, o di studiare, o d'esercitare qualche professione, o di servire, o cose simili. Secondo la Bolla della s. m. d'Innocenzo XII. che incomincia *Speculatores*, non contrae il domicilio, per essere ordinato dal Vescovo del luogo, chi essendo nato altrove, viene ad abitare in esso, se non vi abita per anni dieci, o se non trasporta parte de' suoi beni, ed abiti nello stesso luogo per qualche tempo notabile, dimostrando l'animo di voler ivi sempre abitare, e confermandolo col proprio giuramento. Ma questa regola è ristretta al punto dell'Ordinazione, e non ha luogo nell'amministrazione degli altri Sagramenti, come si vede nell'adempimento del Precetto Pasquale: il che ancora dee dirsi nel contrarre i Matrimonj; ammettendo comunemente gli Autori, che il Pretore, il Giudice, il Medico, i professori, gli scolari, e i servidori ancora, benchè nati altrove, facciano validamente il Matrimonio avanti il Parroco di quel luogo, in cui abitano, acquistando questi colla loro permanenza, purchè non sia momentanea, ma di qualche tempo ragionevole, se non il vero domicilio, almeno un quasi domicilio, che basta pel caso suddetto. Sanchez *de Matrimon. al lib.* 3. *disput.* 23. *num.* 13. la Croix *de Matrim. al lib.* 6. *part.* 3. *n.* 721. de Justis. *de Dispensationibus Matrimonialibus al lib.* 2. *cap.* 19. *num* 55. *alla sess.* 24. *de Reformat. Matrimonii al cap.* 1. *num.* 10. Clericat. *nella cit. decis.* 34. *de Matrim. n.* 17. Schmazgrueber *al lib.* 4. *delle Decretali tit. de clandestina despensatione n.* 149. Piching *allo stesso titolo* §. 3. *n.* 19. Engel *al detto titolo n.* 12. Anaclet. *al medesimo tit.* §. 2. *num.* 71. Salmaticens. *nel Corso Morale tom.* 2. *tratt.* 9. *de Matrim. cap.* 9. *punt.* 3. *dal num.* 28. *al* 32. e in una certa causa d'Avila essendosi nella Sagra Congregazione del Concilio proposti molti dubbj, e fra gli altri essendo il quarto, ed il quinto conceputi con queste parole: *Quarto, an valeat Matrimonium contractum coram Parocho illius loci, ubi contrahentes reperiuntur, non animo ibi domicilium constituendi, sed recreationis causa. Quinto, & quid, si contrahens ibi moretur tamquam Prætor, Judex, seu Medicus temporalis*: la Sagra Congregazione rispose. *Ad quartum, non valere; ad quintum, valere*: la qual risoluzione è riferita appresso il Garzia *de Beneficiis alla part.* 5. *cap.* 7. *num.* 12. ove attesta, che l'aveva appresso di se in forma autentica.

12. Il terzo caso è de' Matrimonj, che si fanno nelle carceri o del foro della Legazione, o del nostro foro Arcivescovile. Per quanto abbiamo inteso, insin ad ora si sono celebrati avanti quel Parroco, nella di cui Parrocchia le carceri sono situate. Noi non intendiamo di metter mano nelle cose passate, potendo per la validità de' Matrimonj contratti bastare la scienza, e la tolleranza, e così la licenza di chi in quei tempi degnamente governava questa Chiesa, giusta il Concilio di Trento *alla sess.* 24. *de Reformat. Matrimonii cap.* 1.: *Qui aliter, quam præsente Parocho, vel alio Sacerdote de ipsius Parochi, seu Ordinarii licentia &c.* Secondo la disposizione legale due sono i casi de' carcerati, ed uno non dee confondersi coll'altro. Il primo è di quei

que' carcerati, che sono stati condannati alla carcere in perpetuo, o per qualche tempo determinato, in ordine a' quali la carcere non è custodia, ma pena; e il Parroco di questi è il Parroco di quella Parrocchia, in cui sono situate le carceri: *Relegatus in eo loco, in quem relegatus est, interim necessarium domicilium habet*: sono parole del testo *nella L. Filii ff. ad municipalem*. Il secondo caso è di que' carcerati, la causa de' quali non è spedita, e che stanno in carcere, non per pena, ma per custodia; e il Parroco di questi è il Parroco, nella di cui Parrocchia essi hanno il proprio domicilio, non potendo valutarsi per loro Parroco quello, nella di cui Parrocchia siano situate le carceri, stando sempre quegli sventurati coll' animo di ritornare alle case loro. Camminando con questa distinzione, il Matrimonio de' carcerati della prima specie dee farsi avanti il Curato, nella di cui Parrocchia sono situate le carceri; e il Matrimonio de' carcerati della seconda specie dee farsi avanti il Curato, nella di cui Parrocchia hanno il domicilio, se pure l'hanno: conforme solennemente fu risoluto dalla Sagra Congregazione del Concilio in una causa *Farsen. Matrimonii a' 26. di Maggio* 1707. che fu inserita negli Statuti del Clero di Roma *al c. 3. de Jure eligendi sepulturam* §. 9. *in Addit. vers. Carceribus. fogl.* 15. e di cui fanno menzione il de Justis *de Dispensat. Matrim. della moderna edizione di Luca nelle Annotazioni n.* 5. il Monacello *nel Formolario al tom.* 4. *fogl.* 16. *n.* 107. *e seguenti*, e il Sig. Avvocato Domenico Ursaja *nelle sue Discett. Eccles. tom.* 2. *part.* 1. *discett.* 10. *n.* 33. *e seguenti*, ove meritamente espone d'esser egli stato l'autore della predetta distinzione, e d'averla insinuata alla Sagra Congregazione. Coerentemente a questo sistema in avvenire i Matrimonj de' carcerati condannati alle carceri in perpetuo, o per tempo determinato dovranno farsi dal Curato, nella di cui Parrocchia sono le carceri; e quanto a' Matrimonj degli altri, ma che sono in carcere, *loco custodiæ*, vogliamo, che preventivamente se ne dia notizia al nostro foro, per esaminare; se hanno in altra Parrocchia il domicilio, e per riconoscere, se, avendolo, vi siano circostanze, che possano persuadere il recedere dalla regola, in sequela della sopradetta facoltà conceduta agli Ordinarj dal sagro Concilio di Trento: la qual notizia pure dovrà darsi pel predetto fine al nostro foro, avanti che si faccia il Matrimonio, quando si trattasse di Matrimonio d'un carcerato forestiere, che lo volesse contrarre, con una donna di questa nostra Città, e Diocesi.

13. Il quarto caso è de' Matrimonj, che alle volte, per rimediare alle coscienze, è d'uopo che si facciano negli Spedali da chi è gravemente ammalato, e costituito in pericolo di morte. In ordine a questi Matrimonj, o si facciano dagli ammalati negli Spedali, o fuori degli Spedali, s'incontra la difficoltà, che non vi è tempo da provare lo stato libero, giusta l'istruzione nota del S. Uffizio. Per lo che sia qui lecito l'accennare, potersi in questo caso fare il Matrimonio, anche senza che sia adempiuta la predetta istruzione; purchè però, risanandosi l'ammalato, avanti che vada a coabitare, e molto più avanti che consumi il Matrimonio, si faccia quanto è prescritto dal S. Uffizio: come si raccoglie da una lettera dello stesso Tribunale, stampata appresso il Corrado *in Praxi dispensationum al lib.* 7. *c.* 6. *n.* 23. e indicata dal Monacello *nel tom.* 1. *pag.* 177. *n.* 2. E in ciò che risguarda il punto della persona, avanti di cui debbano negli Spedali celebrarsi questi Matrimonj, sapendo Noi le gravi controversie, che sono fra i Cappellani degli Spedali, ed i Parrochi, nelle Parrocchie de' quali sono situati i detti Spedali, comandiamo, che in simile circostanza a Noi preventivamente si parli, come sempre si è ancora praticato per lo passato; acciò da Noi si possa deputare chi assista al Matrimonio, e si possano dare le regole opportune, affinchè il Matrimonio sia notato per conservarne la necessaria memoria.

14. Il quinto caso è de' Matrimonj, che si fanno dalle fanciulle esposte, e che sono nel Conservatorio detto de' Bastardini, e dell'altre giovani, che si ritrovano negli altri Conservatorj di questa Città. Parlando delle giovani esposte, i loro Matrimonj si sono sempre fatti per lo passato avanti il Curato, nella di cui Parrocchia è situato il loro Conservatorio; e lo stesso dovrà farsi ancora in avvenire, concorrendo a favore del Curato, non meno l'antica pratica, che la disposizione della ragione espressa nella seguente risoluzione della Sagra

Sagra Congregazione *a' 22. d' Aprile* 1651. *al lib. 16. de' Decreti pag. 124. a tergo: Gubernatores Hospitalis expositorum Civitatis Eugubinæ asserentes, Sacerdotem ibi in Confessarium deputatum cum approbatione Episcopi hucusque puellis expositis administrasse Matrimonia, prævüs denunciationibus, in Ecclesia ipsius Hospitalis, supplicant pro declaratione, hujusmodi Matrimonia coram eodem Sacerdote celebranda esse, & non coram Rectore Ecclesiæ parochialis, intra cujus limites dictum Hospitale existit. Sacra &c. censuit, Matrimonia dictarum puellarum esse celebranda coram proprio Parocho, non autem coram dicto Cappellano Hospitalis*. Quanto poi all'altre zitelle, che sono negli altri Conservatorj, essendovi pure l'antica consuetudine, che i loro Matrimonj si facciano avanti i Parrochi, nelle Parrocchie de' quali sono situati i predetti Conservatorj, non vogliamo, che s'innovi cosa veruna, tanto più che ricevendo le dette zitelle gli alimenti, ed anche la dote da' Conservatorj, può dirsi, che abbandonino il domicilio paterno, e diventino figlie del luogo, da cui se qualche volta partono per andar a casa, ciò suol seguire per breve tempo, e quasi a titolo di custodia, e di deposito, a nome dello stesso Conservatorio.

15. Il sesto caso è de' Matrimonj, che si fanno dalle giovani, che sono ne' Monasteri di Monache in qualità d' Educande. Dovrebbe in ordine all' Educande cessare ogni controversia, quando puntualmente si desse esecuzione all' ordine della Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari, trasmesso alla ch. mem. del Signor Cardinale Giacomo Boncompagni, nostro predecessore, *sotto il giorno* 8. *di Ottobre* 1723. le di cui parole sono le seguenti: *E stato rappresentato in Sacra Congregazione a nome delle Monache de' Monasteri di cotesta Città, esser nati in essi gravissimi abusi contra la disciplina Regolare, e quiete de' medesimi, a causa dell' Educande fattevi ritenere da' proprj consanguinei, e dopo promesse, e destinate in ispose. Questi Eminentissimi miei Signori, inerendo a' decreti generali, ed altri ciò proibenti, emanati più volte da detta Sagra Congregazione, e specialmente de' 13. Gennajo 1634. e Cosenza 9. Novembre 1635. ed in altri tempi, m' hanno imposto di scrivere all' E. V. che tutte quelle zitelle, le quali avranno contratti i Sponsali, o fatte promessa di Matrimonio, si compiaccia d' ordinare, anche colle facoltà di essa Sagra Congregazione, che vengano subito, e con effetto fatte uscire da qualunque Monastero, ancorchè esente, e rimandate alle loro case*. Imperocchè, ritornando alle loro case, che vuol dire al luogo del loro vero domicilio, non vi è chi non vegga, esser il Parroco, nella di cui Parrocchia è situata la casa loro, il Parroco proprio pel Matrimonio.

16. Sarà nostra cura il proccurare, che si eseguisca la mente della Sagra Congregazione. Ma perchè alle volte non è possibile eseguirla, e però s' apre luogo all' esame, se il Parroco, nella di cui Parrochia è situato il Monastero, sia il Parroco proprio pel Matrimonio dell' Educanda, o pure se il Parroco di questo Matrimonio sia quello, nella di cui Parrocchia è situato il domicilio della medesima; diciamo, doversi contrarre il Matrimonio dell' Educande avanti il Parroco, nella di cui Parrocchia è situato il Monastero, quando l' Educande non abbiano in altra Parrocchia il loro domicilio: ma, avendo in altra Porrocchia il domicilio paterno, materno, e fraterno, dover contrarsi il Matrimonio avanti il Curato, nella di cui Parrocchia è situato il predetto domicllio, fatti però i proclami tanto nella Parrocchia del domicilio, quanto nell' altra del Monastero. Può vedersi in tal proposito il Clericato *alla cit. decis.* 35. *de Matrimonio num.* 15. *e seguenti*. Così pure anche distingue il P. Giribaldi, che fu per tant' anni Penitenziere di questa nostra Metropolitana, presidente alla materia de' Matrimonj, ed uomo illustre per le stampe, come può leggersi *nella di lui Opera de Sacramentis al tratt.* 10. *de Matrimonio cap.* 7. *dub.* 7. *num.* 56. *e* 57. E molto deve ancora valutarsi in tal proposito lo Statuto del Clero Romano. *Nel cap. 3. dello stesso, sotto il titolo de Jure eligendi sepulturam, atque funerandi, al* §. 9. parlandosi de' Seminaristi, e Convittori di qualche Collegio, si prescrive, che morendo taluno d' essi nel Seminario, o nel Collegio, i funerali appartengano al Parroco del domicilio, se lo ha; e non avendolo, per essere forestieri, appartengano al Parroco, nella di cui Parrocchia è situato il Seminario, o sia il Collegio

legio. A questo Statuto si sono fatte alcune addizioni, o siano annotazioni, che furono esaminate in una Congregazione particolare, deputata dalla san. mem. di Clemente XI. che fu tenuta *agli* 11. *di Gennajo* 1702. e nella quale furono approvate anche coll' oracolo *vivæ vocis* del detto Pontefice. In una di queste addizioni si dice, che lo stabilito pe' funerali de' Seminaristi, o Convittori, abbia luogo ne' funerali ancora delle zitelle, che stanno per Educande ne' Monasteri, ed altresì ne' Matrimonj, che da esse si facessero: *Non solum in funeralibus, sed etiam in contrahendo Matrimonio &c. Publicationes autem matrimoniales, fiant tam in Parochia domicilii, quam Collegii, Monasterii, aut Conservatorii, in quo commorantur.*

17. L' ultimo caso è quello de' servidori, e delle serve, che abitano nelle case de' padroni, e delle padrone: in ordine a queste persone doverà tenersi la regola accennata poc' anzi, quando si è parlato dell' Educande; tanto più, che lo stesso Statuto del Clero Romano, il quale, parlando de' funerali, è esteso anche al Matrimonio, così parla de' funerali de' servitori *al cap. 13. §. 21. fogl. 20. Familiares, & famuli Cardinalium, seu aliorum Principum, ac Prælatorum, necnon aliorum quorumcumque, qui habent domum, & familiam in alia Parochia, ad illam pertinere statuimus, licet apud dominos infirmentur, & accumbant.*

18. E questa è l' istruzione, e queste sono le regole, colle quali vogliamo e comandiamo, che in questa nostra Città, e Diocesi si proceda nella materia de' Matrimonj. Riserviamo a Noi, e al nostro arbitrio le pene che s' imporranno a' trasgressori. Rinnoviamo altresì l' altro Editto pubblicato sopra la celebrazione del Matrimonio *sotto li* 13. *Marzo* 1733. e vogliamo, che tanto di quello, quanto di questa nostra istruzione, e regole, si tenga un esemplare affisso nella Sagristia di ciascheduna Parrocchia della Città, e della Diocesi: e non si lascierà di fare quello, che si dee contra chi non presterà la dovuta obbedienza; ritenendo nella Sagristia affissi ambedue questi Editti, ed eseguendo quanto in essi si contiene.

Bologna dal Nostro Palazzo Arcivesc. li 15. Settembre 1734.

XXIX.

NOTIFICAZIONE

Sopra il Santo Sacrifizio della Messa. Di quel che debba osservarsi con Sacerdoti forestieri, ed incogniti, volendo essi in questa Città, e Diocesi celebrare; e con i Sacerdoti non ciechi, ma cecuzienti. Dell' ora, del luogo, in cui si dee celebrare la Messa. Della veste, con cui deesi andare a celebrare, e dell' uso dell' altre cose proibito nella celebrazione. Della celebrazione d' alcune Messe particolari. necessaria divozione nel celebrare la Messa, ed alcune regole circa il tempo da impiegarsi in essa.

1. Il sagro Concilio di Trento *alla sess. 22. de Sacrificio Missæ, nel Decreto de observandis, & evitandis in celebratione Missæ*, comanda a' Vescovi lo star vegliantì, acciò ogn' irriverenza si tenga lontana dal Sacrifizio della Messa, essendo per lo più l' irriverenza compagna dell' empietà: *Irreverentia, quæ ab impietate vix sejuncta esse potest.*

2. La medesima cosa fu inculcata dalla san. mem. del Pontefice Clemente XI. *nella sua Lettera Circolare spedita a'* 19. *di Marzo* 1673. §. 9. ove così scrisse ad ogni Vescovo: *Maggiore poi di qualsisia espressione dovrà essere l' attenzione, ch' ella è tenuta di usare, affinchè il tremendo Sacrifizio dell' Altare, di cui non v' è nel Mondo azione più santa, nè più Divina, si offerisca da soli Sacerdoti non solo con quell' interna purità, che conviene a chi quotidianamente dee porgere all' eterno Padre il celeste olocausto del suo umanato Figliuolo: ma anche con quell' esterna divozione dell' esatta osservanza delle sagre cerimonie prescritte dalle rubriche, che si ricerca, affinchè chi è posto fra Dio e gli uomini, per placare l' ira sua Divina, non abbia colle proprie trascuratezze, e negligenze, maggiormente ad irritarla.*

3. Noi ora non intendiamo di far un trattato del Sagrifizio della Messa, ma prestando la dovuta obbedienza al sagro Concilio di Trento, e al sopraddetto Sommo Pontefice, pensiamo di porre rimedio a qualche disordine, che Noi medesimi abbiamo osservato, ed a qualche altro disordi-

ordine, che da persone timorate di Dio ci è stato suggerito pur troppo andar succedendo in questa nostra Città, e Diocesi, in ordine al tremendo Sacrifizio dell' Altare.

§. I.

De' Sacerdoti forestieri, ed ignoti.

4. DAL sagro Concilio Calcedonense, la di cui disposizione è ancora riferita nel Diritto Canonico cioè *nel Can. 7. dist. 71.* fu proibito il lasciar dire la Messa a chi asserendosi Sacerdote, non esibiva le lettere commendatizie del proprio Vescovo: *Extraneo Clerico, & Lectori extra Civitatem suam sine commendatitiis litteris proprii Episcopi nusquam penitus liceat ministrare:* essendo però d' uopo l' avvertire, che camminando col testo Greco, in luogo di quel *lectori*, dee leggersi *ignoto*, come molto bene osserva il Cujacio *al Cap. 5. de Clericis non residentibus*. Concorda il sagro Concilio di Trento *nel luogo sopraccitato: Deinde, ut irreverentia vitetur, singuli in suis Diœcesibus interdicant, ne cui vago & ignoto Sacerdoti Missas celebrare liceat:* e nella *sess. 23. al cap. 16. de Reformat.: Nullus praeterea Clericus peregrinus sine commendatitiis sui Ordinarii litteris ab ullo Episcopo ad Divina celebranda, & Sacramenta ministranda admittatur*. Comprendono queste disposizioni non solo i Sacerdoti del Clero secolare, ma ancora i Sacerdoti del Clero Regolare; non dovendo nemmeno questi esser ammessi a celebrare il Santo Sagrifizio, essendo forestieri, ed ignoti, se non esibiscono i documenti de' loro Superiori del ricevuto Ordine Sacerdotale, e di non avere verun impedimento Canonico d' irregolarità, o sospensione, giusta lo stabilito dalla Sagra Congregazione del Sant' Uffizio nelle sue Lettere Circolari; una *sotto il giorno 20. di Febbrajo dell' anno 1649.* e l' altra *sotto il giorno de' 26 di Gennajo del 1692.* ove s' inculca a' Vescovi, a' Vicarj Generali, ed a' Vicarj Foranei, che a' Preti, e Regolari forestieri non concedano licenza di celebrare, *se prima essi non presentano le loro lettere testimoniali del Sacerdozio de' proprj Ordinarj, e Superiori, e quelle siano tali, che non abbiano pure una minima ombra di sospetto d' esser false*. E in oltre le sopraddette disposizioni comprendono ancora le Chiese Regolari; non potendo da essi ammettersi a celebrare la Santa Messa i Preti secolari, se dall' Ordinario non sono stati riconosciuti, ed approvati i sopraddetti loro requisiti: come fu risoluto dalla Sagra Congregazione del Concilio *ai 17. di Novembre del 1594.* Ecco le parole registrate *nel lib. 8. de' Decreti alla pag. 78.: An Episcopus loci Ordinarius prohibere possit, ne Regulares in eorum Ecclesiis Sacerdotes saeculares exteros Divina Officia celebrare permittant, nisi prius ab ipso Episcopo, visis litteris commendatitiis, ipsi Sacerdotes admissi fuerint, sacra &c. censuit, posse*. Da' nostri Predecessori sono state fatte savie ordinazioni anche in questo proposito. E così inerendo Noi al Diritto comune, al sagro Concilio di Trento, alle risoluzioni delle Sagre Congregazioni, agli Editti de' nostri Predecessori, essendo nella Diocesi succeduto qualche caso, che qualcheduno sospeso, ed irregolare è stato ammesso a celebrare, il che però non è passato senza il dovuto gastigo, comandiamo a quelli, a cui è incaricato il riconoscere i documenti e nella Città, e nella Diocesi, il riconoscere il tutto colla dovuta attenzione, e l' invigilare, acciocchè non si ritrovi chi ardisca di celebrare la Messa (si parla de' forestieri, ed ignoti) che non abbia esibiti i necessarj documenti, chiari, e lontani da ogni sospetto di falsità, affinchè non siegua, che Iddio non voglia, che qualcheduno non promosso al Sacerdozio, o pure irregolare, o sospeso, dica la Messa nella nostra Città, o Diocesi.

§. II.

De' Sacerdoti, non ciechi, ma cecuzienti.

5. E' Noto a ciascheduno, che il cieco, benchè senza sua colpa, è irregolare: e questa è un' irregolarità, sopra cui la Sede Appostolica non suol concedere veruna dispensa. Alcuni hanno preteso, che fosse conceduta al celebre Roberto Scoto Arcivescovo Armacano dell' Ibernia, celebre per le varie Legazioni fatte sotto Giulio III. in servizio della Sede Appostolica, come si legge appres-

appresso il Majolo *de Irregul. al lib.* 1. *cap.* 20. *sotto il num.* 2. e nel Barbosa *de Officio Episcopi part.* 2. *alleg.* 42. *num.* 38. Ma gli Autori più accreditati scrivono, che Roberto non era cieco, ma di vista corta: Spondan. *nella continuaz. agli Annali del Card. Baronio all' anno* 1546. *num.* 3. il Cardinale Pallavicino *nella Storia del Concilio di Trento al lib.* 6. *cap.* 5. *verso il fine*. E la verità del fatto si è, che la dispensa si nega al cieco, ancorchè la dimandi per avere la Prima Tonsura, e così rendersi capace di Benefizio Ecclesiastico, come dopo un' esatta discussione della materia è stato risoluto dalla Sagra Congregazione del Concilio in una *Pampilonen. Dispensationis ai* 28. *Marzo dell' anno passato* 1733. Più frequente è il caso di quelli, che avevano vista sufficiente quando furono ordinati, e a' quali col tratto del tempo talmente s' indebolisce, che non diventano ciechi, ma cecuzienti. Suole a questi concedersi dalla Sagra Congregazione del Concilio la licenza di celebrare ne' giorni festivi, e doppj la Messa votiva della Beatissima Vergine, e ne' giorni feriali la Messa de' morti; ma con molte clausule, e fra l' altre, *quod si non sit omnino caecus, memoriter non recitet*; e con ingiugnere all' Ordinario, che, diventando ciechi, loro neghi la licenza di celebrare. Acciocchè dunque il tutto si faccia a dovere, comandiamo, che chiunque otterrà un simile Indulto, non ardisca di celebrare la Santa Messa nella nostra Città, o Diocesi, se non l' ha esibito a Noi, o al nostro Vicario Generale; e non proseguisca nel celebrare la Messa, se, passato il termine prefisso dell' Indulto, di nuovo non si fa vedere al nostro Mastro delle Cerimonie, a cui appartiene il riconoscere, se sia divenuto cieco affatto, e se gli si debba prorogare, o sospendere la licenza di celebrare: non comprendendo però sotto questa nostra disposizione quelli, che fatti ciechi dopo la loro Ordinazione, hanno dalla Sede Appostolica ottenuta la licenza di poter dire la Messa coll' assistenza di un Sacerdote, non ostante la loro cecità: la qual dispensa però di rado si concede, non avendo Noi veduto concederla nel lungo tempo del nostro ministero di Segretario della Sagra Congregazione del Concilio, che ad un povero Parroco Fiorentino, a cui altro non restava pel proprio mantenimento, che la limosina della Messa, e di cui Monsignor Arcivescovo attestava, che benchè cieco, celebrava con ogni esattezza, e senza verun pericolo di disordine, la Messa. L' istanza fu proposta a' 2. d' *Agosto del* 1727. e la risoluzione uscì a' 23. *d' Agosto dell' anno medesimo*, cioè: *Pro gratia, cum assistentia alterius Sacerdotis*.

§. III.

Dell' ora di celebrare la Messa, e del luogo in cui si dee celebrare.

1. Quanto all' ora del celebrare la Messa, non abbiamo cosa veruna da soggiugnere, avendo già nella nostra Notificazione *sotto il* 1. *di Decembre del* 1732. che si stampa dopo il Calendario, colla scorta de' sagri Canoni, e delle rubriche, determinato, e stabilito, che le Messe si possano celebrare un terzo d' ora prima dell' aurora, e un terzo d' ora dopo mezzogiorno, ma nè prima nè dopo. Solo dunque sarà d' uopo in tal proposito l' avvertire seriamente que' Signori, che hanno l' uso dell' Oratorio privato ne' loro palazzi, e case, esser essi in obbligo di conformarsi all' ora stabilita di celebrare la Messa, e di non abusarsi della povertà, e pazienza del Sacerdote, a cui appoggiano il peso di celebrarla nel loro Oratorio, facendolo non solo aspettare all' Altare, ma altresì obbligandolo a celebrare, passata l' ora prefissa del celebrare. Esclama contra quest' abuso Agobardo Arcivescovo di Lione *nella sua lettera a Bernardo Coepiscopo de Privilegio, & jure Sacerdotum*, ove così dice: *Increbuit consuetudo impia, ut pene nullus inveniatur anhelans, & quantulumcumque proficiens ad honores, & gloriam temporalem, qui non domesticum habeat Sacerdotem, non cui obediat, sed a quo incessanter exigat licitam simul, atque illicitam obedientiam non solum in Divinis Officiis, verum etiam in humanis*: e questa cosa è stata reputata talmente scandalosa, che anche con Regj Editti è stata proibita nella Francia, come può vedersi *nelle Istituzioni Cattoliche* di Francesco Amato Pouget *al tom.* 2. *pag.* 819. e nel Boquillot *nel trattato istorico della Liturgia al lib.* 2. *cap.* 6.

7. Passando al luogo, ove si dee celebrare la Messa, rinnoviamo le disposizioni de' nostri Antecessori, che senza la nostra licenza, o de' nostri Vicarj non possa verun Sacerdote Regolare, o secolare, celebrare la

la Messa nelle Chiese delle Monache a Noi pienamente sottoposte, e che nemmeno veruno Sacerdote secolare possa senza la predetta licenza celebrare la Messa nelle Chiese delle Monache sottoposte ai Regolari; tanto più, che ciò è conforme allo stabilimento del secondo Concilio Provinciale di Milano sotto il grand' Arcivescovo San Carlo Borromeo *al titolo* 2. *decret.* 3. ove così si legge: *Ne in Monialium Ecclesiis, ac ne iis quidem, quæ Episcopi curæ subjectæ non sunt, sæculari cuiquam Sacerdoti, etiamsi ubique celebrandi facultas generatim, nisi a Sede Apostolica, ei data esset, Missa Sacrum facere liceat; præterquam cui nominatim id ab Episcopo concessum est. Qui contra admiserit, a Missæ celebratione suspensus sit ejusdem arbitratu.* E perchè, ritrovandosi qualche volta nelle Chiese delle Monache qualche Altare privilegiato, nella concessione del quale è inserta la formola seguente: *Ut quandocumque ad dictum Altare per quemcumque Sacerdotem sæcularem, vel Regularem, Missæ celebrata fuerit*: erasi eccitata la pretensione di poter andare a celebrare la Messa nel detto Altare, situato nella Chiesa delle Monache, senza la licenza dell' Ordinario; la Sagra Congregazione de' Riti dichiarò, doversi intendere la clausula predetta de' Sacerdoti secolari, e Regolari, a cui dall' Ordinario già fosse stata conceduta la licenza di celebrare nella detta Chiesa. Veggasi il Clericato *nell' unione de Decreti posta avanti le sue Decisioni de Sacrificio Missæ al n.* 45.

8. Nella celebrazione delle Messe ne' domestici, e privati Oratorj, sappiamo, essere succeduto qualche disordine, avendo in essi alcuni Sacerdoti Regolari celebrata la seconda Messa, quando nell' Indulto Appostolico non vi era, che la facoltà di celebrarne una sola; avendo celebrata quella, che potevano celebrare, ma benchè non fossero presenti le persone, a contemplazione delle quali è stata fatta la concessione; avendola celebrata, passato il mezzogiorno, ed anche ne' giorni, ne' quali non si può celebrare negli Oratorj privati, e domestici, giusta i decreti delle Sagre Congregazioni riferiti appresso il Gavanto *nel tom.* 1. *lib.* 1. *cit.* 20. *lett. F. alla parola Sciendum*, e il Giribald. *de Sacramentis al tratt.* 5. *c.* 8. §. 7. *n.* 36. *e* 37. e secondo le Costituzioni Sinodali.

6. Non crediamo, che ciò sia provenuto da malizia, o disprezzo, ma dall' idea de' loro Privilegj, de' quali però avanti di prevalersi, parerebbe opportuno, e necessario, che o vedessero, o interrogassero chi ha veduto, se veramente sono mai stati conceduti, e se dipoi sono stati rivocati.

10. Ora, acciocchè sia levato ogni pretesto, facciamo noto, che il loro Privilegio dell' Altare portatile è stato loro levato dal sagro Concilio di Trento *alla Sess.* 22. *cap. unico*, come più volte ha risoluto la Sagra Congregazione privativa interpetre del medesimo: facciamo noto, che quanto è stato fatto, e di sopra espresso, non poteva farsi da essi; e facciamo noto, che in avvenire procederemo anche alle censure contra chi contravverrà. Ed acciò non si pensi, che si operi a capriccio, ecco il Decreto della san. mem. di Clemente XI. *a'* 15. *di Decembre* 1703. *Ac pari modo in Oratoriis privatis, quæ per Sanctam Sedem concessa fuerint, non licere Regularibus cujusvis Ordinis, aut Instituti, seu Congregationis, etiam Societatis Jesu, aut etiam cujuscumque Ordinis Militaris, etiam S. Joannis Hierosolymitani, aut aliis quibuscumque Sacerdotibus, etiamsi essent Episcopi, in iis celebrare in diebus Paschatis, Pentecostes, Nativitatis Christi Domini, aliisque anni Festis solemnioribus, ac diebus in Indulto exceptis: in reliquis vero diebus, prædictis Regularibus, & Sacerdotibus quibuscumque, etiam Episcopis, in præfatis Oratoriis celebrare non licere; ubi etiam unica Missa, quæ in Indulto conceditur, fuerit celebrata, super quo celebraturus teneatur diligenter inquirere, & de eo se optime informare; atque illa etiam in casibus præmissis celebrari nequeat post meridiem: demandando ulterius & declarando, in omnibus hujusmodi casibus personas quascumque dictas Missas audientes nullatenus precepto Ecclesiæ satisfacere. Quo vero ad Altare portatile, iterum inherendo declarationibus supradictis, censuit, licentias, seu Privilegia concessa nonnullis Regularibus in in Cap. In his, de Privilegiis, & per aliquos Summos Pontifices aliis Regularibus communicata, utendi dicto Altari portatili, in eo celebrandi absque Ordinariorum licentia in locis, in quibus degunt, omnino revocata esse per idem Concilium Tridentinum, atque idcirco eosdem Regulares prohibendos, ne illis utantur, ac mandandum, prout præsentis tenore mandat, Episcopis, aliisque Ordinariis locorum, ut*

contra quoscumque contravenientes, quamvis Regulares, procedant, etiam tamquam Sedis Apostolicæ delegati, ad pœnas præscriptas per idem sacrum Concilium in dicto Decreto sess. 22. cap. unico, usque ad censuras latæ sententiæ, tributa etiam iisdem facultate per hoc Decretum ita procedendi, perinde ac si per Sanctam Sedem specialiter concessa fuisset: & ita Sanctitas sua declarat, & servari mandat.

11. Finalmente disputandosi fra i Dottori, se conceduta dalla Sede Appostolica la facoltà di celebrare la Messa negli Oratorj privati, s'intenda conceduta a' compresi nell'Indulto anche la facoltà di ricevere in essi i Sagramenti: avvertiamo, che ciò non può intendersi del Sagramento della Penitenza, essendosi prescritto nel Rituale Romano *al tit. de Sacramento Pœnitentiæ* ciò che siegue: *In Ecclesia, non autem in privatis ædibus Confessiones audiat, nisi ex causa rationabili, quæ cum inciderit, studeat tamen id decenti, ac patenti loco præstare*: e che il dubio è ristretto al Sagramento dell'Eucaristia, a motivo che il sagro Concilio di Trento esprime il suo desiderio, che ognuno che assiste alla Messa, si comunichi non solo spiritualmente, ma ancora sagramentalmente: *Optaret* (sono parole del Concilio *alla sessione 22. cap. 6. de Sacrificio Missæ*) *quidem Sacrosancta Synodus, ut in singulis Missis fideles adstantes, non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiæ perceptione communicarent, quod ad eos Sanctissimi hujus Sacrificii fructus uberior proveniret*. In questo dubbio la sentenza affermativa è diffusamente difesa dal Clericato *nelle sue decisioni de sacramento Eucharistiæ decis. 8. del mese di Febbrajo cas. 1. dal num. 54. fino al fine*. Gli altri credono opportuna la licenza dell'Ordinario, tanto nel caso, che la Messa si celebri da un Sacerdote secolare, quanto nell'altro, in cui si celebri da un Sacerdote Regolare: Quart. *nelle Rubriche del Messale alla part. 3. titol. 10. dub. 10. pag. 600.* Diana *nell' ediz. coordinata tom 4. trait. 2. risoluz. 44. e 45.* Giribald. *de Sacramento Pœnitentiæ nel trait. 6. c. 8. §. n. 47.*

12. E conforme a questo sentimento è la pratica di Roma: e possiamo attestare, che avendo Noi per ordine della Sagra Congregazione del Concilio, quando n'eravamo Segretario, parlato alla san. mem. d'Innocenzo XII. per la licenza di ricevere la Santa Eucaristia dal Sacerdote, che celebrava la Messa nell'Oratorio privato, e domestico, a tenore dell'Appostolica concessione già secondo il solito accordata per Breve, da concedersi ad una Dama di gran qualità, che per le sue abituali indisposizioni non poteva uscire di casa la mattina, e andare alla Chiesa; non volle quel degnissimo Pontefice concederla, che limitata al tempo dell'infermità, e vedute, e ponderate prima le giurate attestazioni de' Medici. E però, acciocchè le Chiese pubbliche non servano, che per le sole persone, che non hanno in casa l'Oratorio privato, e per altri degni rispetti, comandiamo, ed ordiniamo, che negli Oratorj privati, non ostante la concessione, nella Messa non si amministri il Sagramento dell'Eucaristia in verun modo da qualunque Sacerdote secolare, o Regolare, se prima da Noi, o dal nostro Vicario Generale non se ne sarà ottenuta la licenza.

§. IV.

Della veste con cui deve andarsi a celebrare la Messa, e dell'uso d'altre cose che nella celebrazione della Messa sono proibite.

13. Con altra nostra Notificazione spedita *sotto li 12. di Giugno del 1731.* inerendo a' replicati Editti de' nostri Antecessori, comandammo ad ogni qualunque Sacerdote, di qualunque grado e condizione che fosse, il non entrare nella Chiesa, o Sagrestia, in cui vorrà celebrare, e rispettivamente prepararsi per la Santa Messa, che colla propria veste talare, ed altresì proibimmo il poter celebrare la Santa Messa colla veste talare, e colle zimarre, che loro si prestavano nelle Sagrestie. Ora rinnoviamo la predetta Notificazione, e chiaramente ci protestiamo, che procederemo alle pene in essi comminate, se se ne ritroverà chi contravvenga. Nell'istruzione di S. Carlo *pro celebratione Missæ* negli Atti della Chiesa di Milano *alla part. 4. tom 1.* parlandosi dell'esteriore preparazione del Sacerdote, così si legge: *Vestibus, non sordidis, aut inquinatis, nec dilaceratis, sed mundis, & ad talos usque descendentibus, Ordinique suo juxta Provincialia nostra Decreta congruentibus, induatur*. E per vero

 dire,

dire, cagiona orrore il riflettere, che i Sacerdoti prendano la veste lunga, e partano di casa vestiti con essa, per andare a trattare con persone di rispetto, che poi altro non sono, che uomini, com' essi; e che poi si valuti per un peso grave, e quasi insopportabile, il dover vestirsi di lungo, e partire da casa colla veste lunga, per andar ad offerire al grand' Iddio il tremendo Sacrifizio dell' Altare, e chiamare dal Cielo in terra il Verbo incarnato. Fra le pene comminate nella sopraddetta Notificazione, e che ora rinnoviamo, vi è il procedere anche alla sospensione tanto contra de' Sacerdoti celebranti, quanto contra de' Sagrestani, che permetteranno loro il celebrare senza la veste talare propria dello stesso celebrante, e non prestatagli nella Sagrestia, ed altresì alla privazione dell' uffizio nel caso, che i Sagrestani non fossero Chierici. Ed ora pure, avendo nell' occasione della Visita pastorale, che andiamo proseguendo, inteso esservi Sacerdoti, che o abitando in campagna, o passando dalla Città alla campagna, si presentano tal volta per celebrare la Messa o in qualche Chiesa, o in qualche pubblico Oratorio, o pure in Oratorio privato, vestiti con abiti corti o di colore berrettino, o di colore azzurro, o pure violato; sotto la medesima pena di sospensione proibiamo il celebrare la Messa, ed il lasciarla celebrare, e sotto pene a Noi arbitrarie, quando chi la lascia celebrare fosse laico, in qualsivoglia parte della nostra Diocesi da qualsivoglia Sacerdote secolare, che non abbia il collarino da Prete, e non sia vestito di nero. Perchè, sebbene suol dirsi, che l'abito non fa il Monaco, e che la santità dello vita non consiste nella veste esteriore; avendo però mai sempre la Chiesa avuta una paricolare attenzione al vestito de' Chierici, *ut per decentiam habitus extrinseci morum honestatem intrinsecam ostendant* (sono parole *del c. 6. sess.* 14. *de Reformatione* del santo Concilio di Trento) il color nero è quello, che unicamente conviene all' Ecclesiastico. *In omni vestitu*, sono parole del primo Concilio di Milano sotto S. Carlo Borromeo, *color tantum niger adhibeatur, nisi fortasse alium colorem requirat dignitatis gradus*. E l' erudito Tommasino *de veteri, & nova Ecclesiæ disciplina part. 1. lib. 2. cap.* 51. *sotto il n. 6.* così lasciò scritto: *Post Synodum Tridentinam, & Mediolanensem, rata prohibitio rubei coloris, viridisque, quod absolutissime jam & praeciperetur nigra vestis, & in mores induceretur.*

14. Nel Sinodo del nostro immediato degnissimo Antecessore si parla delle parrucche, o siano chiome finte. Noi per ora nulla innoviamo in ordine alle medesime. Diremo bensì, che nella nostra Diocesi niuno ardisca di celebrare colla parrucca, o pure col berrettino, quando non abbia la dispensa, la quale non tocca a Noi, ma al Sommo Pontefice a concederla, e che, concorrendovi le cause legittime, si concede da' Sommi Pontefici quanto all' uso del berrettino, ma non mai quanto all' uso della parrucca, non avendo Noi notizia, che d' una sola dispensa conceduta per Breve ad un insigne Cardinale. *Nel Can. Nullus de Consecrat. dist.* 1. si leggono le seguenti parole. *Nullus Episcopus, Presbyter, Diaconus ad solemnia Missarum celebranda præsumat cum baculo introire, aut velato capite Altari Dei assistere; quoniam & Apostolus prohibet viros velato capite orare in Ecclesia: & qui temere præsumserit, communione privetur.* Osta questa Canonica disposizione al dir la Messa colla parrucca, o col berrettino, come molto bene riflette il moderno le Brun *nella Explicazione delle preghiere e celebrazione della Messa al tom.* 1. *pag.* 103. e nel Messale riformato per ordine del Pontefice Urbano VIII. è inserito il presente Decreto: *Nemo audeat uti pileolo in celebratione Missæ sine expressa licentia Sedis Apostolicæ, non obstante quacumque contraria consuetudine*. Per lo che, sebbene alcuni Autori ignorando, e dissimulando le sopraddette disposizioni, hanno francamente asserito, potersi dal Vescovo concedere la licenza di celebrar la Messa colla parrucca, quando ve ne sia positivo bisogno, quando la parrucca sia modesta, e non si distingua dalla chioma naturale, come può vedersi appresso il Pasqualigo *de Sacrificio novæ legis quest.* 373. appresso Teofilo Raynaldo *al tom.* 13. *de Pileo, & cæteris capitis tegminibus sez.* 2. §. *Nunc e contrario*, appresso il Thiers *nel suo Trattato delle parrucche alla pag.* 373. non è però mai stata questa dottrina ricevuta in Roma: laonde la san. mem. d' Innocenno XI. con Lettere Circolari fece sapere a' Nunzj Appostolici, ed a' Vescovi, che non avevano autorità di concedere la licenza di dir la Messa colla parrucca,

ca, come si riconosce dalle di lui lettere accennate dal Padre la Croix *al lib. 6. part. 2. n. 401.* e nel tempo del Pontificato della san. mem. d'Alessandro VIII. essendosi posta all'esame la sopraddetta massima in una Congregazione particolare, fu qualificata come priva d'ogni fondamento, conforme può vedersi *nelle Istruzioni Criminali* del Signor Avvocato Ursaia *al lib. 1. tit. 10. §.4.num. 51.* e questo difetto d'autorità ne' Vescovi non solo ha luogo nella concessione delle parrucche, ma altresì in quella del berrettino nell'atto di celebrare: Biss. *nella sua Hierurgia n. 109.* Gavant. *sopra le Rubriche del Messale part. 2. tit. 2. de ingressu Sacerdotis ad Altare lett. E.* Monacell. *nel Formul. leg. tom. 4. pag. 32. num. 14.* Diana *nell'ediz. coordinata tom. 2. trat. 1. risoluz. 139. n. 2.* Usano alcuni Sacerdoti in questa nostra Città, e Diocesi, anche celebrando la Messa, il girello de' capelli, o sia cerchietto, riparando per lo più co' capelli finti il freddo delle tempie, e lasciando scoperto il capo in tutta quella parte, in cui dev'essere la corona Chiericale. Sono questi girelli, o siano cerchietti, proibiti nell'ultimo Concilio Romano *al tit. 16. cap. 3.* Ma essendo questa nostra Città, e Diocesi, fuori del distretto della Provincia Romana, ed avendo veduto anche dopo il Concilio Romano tollerarsi in Roma l'uso de' girelli nell'atto di celebrare la Messa, non vogliamo sopra ciò per ora innovare cosa veruna; purchè i girelli siano modesti, adattati al bisogno, e senza vanità: altrimenti, a chi se ne abusasse, siamo pronti a proibirne l'uso.

15. Altresì da' decreti della Sagra Congregazione de' Riti è proibito a qualsivoglia Sacerdote benchè fosse Protonotario Appostolico, o avesse Dignità, o Canonicato, anche nelle Chiese Cattedrali, o Metropolitane, o fosse Dottore, il dir la Messa coll'anello in dito. I decreti sono riferiti appresso il Gavanto *alla part. 2. tit. 1. de praeparatione Sacerdotis celebraturi pag. 71. della stampa di Venezia del 1690. e nella Raccolta delle Decisioni* appresso lo stesso *alla parola Anulus*, appresso al Clericato *nella Raccolta delle risoluzioni de' riti avanti le sue decisioni de Sacrificio Missae n. 17.* appresso il P. la Croix *al lib. 6. cap. 2. n. 403.* appresso Teofilo Pittonillo *nel suo Sacro Enchiridion al lib. 1. c. 2. sez. 3.*

16. E però conformandoci Noi a' sopraddetti decreti, espressamente comandiamo, che niun Sacerdote nella nostra Città, e Diocesi ardisca di celebrar la Messa coll'anello in dito, o sia Protonotario, o Dottore, o Dignità, o Canonico. E parimente, essendo pervenuto alla notizia della Sacra Congregazione de' Riti, che alcuni Curati, e Superiori degli Ordini Mendicanti, nelle Messe solenni, e private, si servivano della Bugia, la medesima *sotto il giorno 22. d'Agosto dell'anno corrente* 1734. ci ha scritta la lettera, che qui riferiremo *per extensum*; ingiugnendone la puntuale osservanza, per non porci a cimento di dover usare il rigore contra chi contravenisse. Ecco le parole della lettera:

Eminentiss. & Reverendiss. Domine Observandiss.

Cum Sacrorum Rituum Congregationi innotuerit, quemdam in ista Civitate Bononiae irrepsisse abusum, quod tum Parochi ejusdem, tum Superiores Ordinum Mendicantium, nulla Dignitate Ecclesiastica insigniti, nulloque justo titulo fulti, in celebratione Missae sive solemni, sive privata, instrumento argenteo cum candela, quod Bugia *nominatur, noviter uti praesumsere, Eminentissimi & Reverendissimi Patres eidem Sacrae Congregationi Praepositi, Eminentiae Vestrae scribendum esse duxerunt, ut ipsa abusum praedictum zelo, quo pollet, Ecclesiasticae disciplinae, a Civitate ista omnino tollere, & amovare cures, Parochosque omnes, & Ordinum Mendicantium Superiores, adhibitis iis Juris remediis, quae prudentiae suae opportuna, vel etiam necessaria videbuntur, authoritate ipsius Sacrae Congregationis moneat, coerceat, & ad terminos suos reducere non omittat: & E. V. manus humillime exosculor.*

Romae 28. Augusti 1733.
F. V.
Humillimus, & Addictissimus Servitor
A. F. Card. Zondadari Pro-Praef.

N. M. Tedeschi Archiep. Apam. Sac. Rituum Congregationis Secret.

17. E perchè abbiamo inteso, che giunta la notizia della lettera predetta, siasi eccitata la pretensione, che i semplici Sacerdoti possano nelle Messe servirsi della Bugia, quando sono Protonotarj Appostolici, de' quali

quali non parla la lettera predetta, con questa nostra Notificazione facciamo sapere, che l'uso della Bugia nelle Messe è proibito anche a quelli, che sono Protonotarj Appostolici; non essendo essi Protonotarj Appostolici partecipanti, ma onorarj, i quali quando celebrano la Messa, la debbono celebrare, come si celebra dagli altri semplici Sacerdoti. E in fatti, se gli Abati Regolari, che sono benedetti, e che hanno l'uso de' Ponteficali, conferendo ai loro sudditi Regolari la Prima Tonsura, o gli ordini minori, nelle Messe private, secondo i decreti d'Alessandro VII. che or ora additeremo, cioè nelle Messe non celebrate Ponteficalmente, non debbono differenziarsi da' semplici Sacerdoti; come mai potranno i Protonotarj onorarj, i quali certamente non hanno simili prerogative, pretendere nelle Messe, che non possono celebrare Ponteficalmente, l'uso della Bugia, di cui i semplici Sacerdoti, e Parrochi non possono servirsi? In oltre, se i Prelati Referendarj dell'una e dell'altra Segnatura, Governatori attuali delle Città dello Stato Pontificio, e Protonotarj onorarj debbono celebrare la Messa, quando sono Sacerdoti, come si fa da qualunque altro semplice Sacerdote, e come, giusta ciò che poc'anzi abbiamo detto, dee farsi dagli Abati Regolari, che hanno l'uso de' Pontificali, quando non celebrano Pontificalmente, come fu risoluto dalla Sagra Congregazione de' Riti nel seguente decreto appresso il Monacello *nel tom. 4. fogl. 40. num. 89. Sacra Rituum Congregatio declaravit, non licere Illustrissimis Dominis Referendariis utriusque Signaturæ Sanctissimi Domini nostri Papæ, ac Protonotariis Apostolicis honoratis Missam celebrantibus in Civitatibus, quorum regimini præficiuntur, uti ritibus, qui proprii Eminentissimorum Cardinalium, & Episcoporum videntur; sed iidem rem sacram facere teneantur more cæterorum Sacerdotum, prout in privatis Missis præscriptum fuit Abbatibus in Decreto circa usum Pontificalium Prælatis Episcopo inferioribus concessorum, emanato ab eadem Sacra Congregatione habita coram fel. mem. Alexandro VII. die 20. Septembris 1659. & ita servari mandavit ab Illustrissimo Gubernatore Civitatis Cesenæ die 9 Februarii 1673.*: come mai potrà esser lecito ai Sacerdoti, benchè Protonotarj onorarj, ma che però non sono Referendarj dell'una e dell'altra Signatura, nè Governatori di Città, il celebrare la Messa in forma differente da quella, in cui è celebrata dagli altri Sacerdoti; servendosi d'una prerogativa vietata a quelli tanto di essi maggiori?

18. Resta dunque stabilito, e determinato, non poter in questa nostra Città e Diocesi verun Sacerdote servirsi nelle Messe della Bugia, eccettuati quelli, ai quali in sequela di un antico possesso, e di altre notabili circostanze, è stato il di lei uso preservato dalla Sagra Congregazione de' Riti in una risoluzione emanata *a' 28. di Agosto di quest' anno* 1734. in esecuzione della quale non abbiamo tralasciato di fare gli opportuni decreti, registrati nella nostra Cancelleria. Dalla medesima Sagra Congregazione de' Riti fu pure altre volte proibito alle Dignità, e Canonici, e molto più a qualunque altro semplice Sacerdote, il prevalersi nel dire la Messa di un Ministro, che assista al Messale, volti i fogli, pulisca il Calice, infonda l'acqua, e il vino, e copra, e discopra il Calice: e i decreti sono stampati dopo il Sinodo di Monsig. Battistelli moderno accuratissimo Vescovo di Foligno *alla pag.* 232. *e* 236. Ma dovendosi intendere questi Decreti di que' Canonici, e Dignità, che non hanno l'uso della Bugia, de' quali parla la medesima Sagra Congregazione in un altro Decreto appresso il Monacello *part.* 2. *tit.* 2. *formul. sotto il num.* 28. imperocchè, conceduto l'uso della Bugia, non può non intendersi conceduta la facoltà di prevalersi del ministro assistente, che chiamasi *minister de candela*; coerentemente a questo sistema proibiamo sotto pene a Noi arbitrarie a chi non ha l'uso legittimo della Bugia, il prevalersi dell'uso del ministro assistente, e quanto a quelli, che hanno l'uso della Bugia, siccome non intendiamo di proibir loro l'uso del ministro necessario, così crediamo espediente avvertirli, che assolutamente facciano da per sè quanto dee farsi in ordine al Sagro Calice, prevalendosi essi alle volte anche di qualche ministro, che non ha la Prima Tonsura, benchè vesta l'Abito Chiericale, e potendo anche qualche volta succedere, che dal detto ministro si tocchi il sagro Calice, ancorchè in esso sia il Sangue di Cristo, per esempio nelle Messe del Santo Natale, nelle prime due delle quali non prendendosi la purificazione, accade, che il San-

gue

gue di Gesù Cristo resti nel Calice, quando camminando ancora colle più benigne, e recenti opinioni, non si possono senza peccato toccare i Vasi sagri, ne' quali sia il Corpo, e Sangue di Cristo, se non da chi è Sacerdote, o Diacono, potendo i Suddiaconi soli nel ministero dell' Altare toccare il Calice, e la Patena, quando non vi sia il Corpo, e Sangue di Cristo; essendo permesso all' Accolito, ma fuori del ministero dell' Altare, toccare i sagri Vasi, appartenendo ad esso il prepararli per l' uso del Sacrifizio, ed essendo dalla consuetudine introdotto, che possano da tutti gli ordinati, ed anche da quelli, che non hanno, che la Prima Tonsura, concorrendovi una ragionevole causa, toccarsi i Vasi sagri, ma vacui, e fuori del ministero dell' Altare, come può vedersi appresso il Suarez *nella 3. part. di S. Tommaso tom. 2. disput. 81. sez. 8. §. Tertium exemplum*, il Pasqualig. *de Sacrificio novæ Legis alla quest.* 837. *per totam*, il Quart. *nelle Rubriche del Messale alla part. 2. tit. 1. dub. 6.* la Croix *pag. 2. n. 357. e seguenti*.

19. Finalmente, per isfuggire ogni possibile amarezza, ed ogni disordine, quanto volentieri veggiamo prevalersi gli Abati Regolari d' ogni e qualunque prerogativa, che nelle messe solenni loro è stata conceduta dai Decreti generali del Sommo Pontefice Alessandro VII. *ai 17. di Settembre del* 1659. *ed ai 20. di Luglio del* 1660. stampati ancora dopo il Sinodo del nostro predecessore il Sig. Cardinale Giacomo Boncompagni; altrettanto mal volentieri sentiressimo la trasgressione degli stessi Decreti o nelle Messe Pontificali, o nelle Messe loro private. Ad essi è conceduto il dare le tre benedizioni nelle Messe, ne' Vesperi, e Mattutini Pontificali, come si vede ne' Decreti *del* 1659. *al* §. 13.: *Pontificales benedictiones cum trina Crucis productione in Missis tantum Pontificalibus, necnon Vesperis, & Matutinis Pontificaliter itidem celebratis licere sibi tantum, meminerint*. Ciò pol loro è vietato nelle Messe private, come si vede *al* §. 21.: *In Missis privatis quo ad Indumenta, cæremonias, ministros, Altaris ornatum, & benedictionis largitionem, a simplici Sacerdote non discrepent*. Ricorse il Procuratore Generale dell' insigne Religione Cassinense contro il predetto Decreto, allegando alcuni suoi privilegj, e l' uso antico: e la Sagra Congregazione *ai 20. di Luglio del* 1660. rispose, *servandum esse Decretum*: e la risposta fu approvata dal Sommo Pontefice Alessandro VII. E però è necessario avere la dovuta avvertenza, acciocchè la mano destra abituata a dare le benedizioni nelle Messe Pontificali, ne dia una sola nelle private: nè ciò sarà molto difficile, non celebrandosi, ne potendosi celebrare così spesso Pontificalmente, secondo i predetti Decreti.

§. V.

Della celebrazione d' alcune Messe.

20. Succede alle volte, che qualche Sacerdote secolare va a dire la Messa nelle Chiese de' Regolari, nelle quali facendosi da essi la Festa doppia di quel giorno, si celebra in onore di qualche Santo qualche Messa particolare non inserita nel Messale Romano, e conceduta ad essi, e non al Clero secolare, nè a' Sacerdoti confluenti alle loro Chiese; e il predetto Sacerdote secolare celebrando nella Chiesa de' Regolari, dice la Messa. Ciò non si può fare; non potendosi eccedere i limiti dell'Indulto. Le risoluzioni sono indicate appresso il Clericato *nell' unione delle medesime avanti le sue Decisioni de Sacrificio Missæ al num.* 16. ed appresso il Biss. *alla lett. M. num.* 116. §. 4. Concede il Magri *nella notizia Ecclesiastica alla parola Missa*, che ritrovandosi un Sacerdote secolare nella Chiesa de' Regolari, in cui non può aver Messale Romano per celebrare, si serva di quel Messale, di cui si servono i Religiosi: ma acciocchè il tutto cammini secondo i sagri riti, avvertiamo i superiori Regolari, che non si servono del Messale Romano, d' averne uno nelle loro Sagrestie per comodo de' Sacerdoti secolari, che vanno nelle loro Chiese a celebrare la Messa; acciò non siano obbligati a dire quella Messa, che non dovrebbono dire, ma dicano quella, che è nel Messale Romano, se in esse vi è la Messa propria del Santo, o la Messa del Comune dello stesso Messale, quando in esso non sia la Messa propria: conforme fu stabilito dalla Sagra Congregazione de' Riti *ai* 19. *di Novembre* 1622. *ed ai* 9. *di Giugno* 1668.: *Qui celebrat Missam in aliqua Ecclesia Regularium aut etiam Monialium, in qua fit de Festo duplici, habente Missam propriam, quæ non sit concessa omnibus, Missam quidem dicat de Festo,*

sto, sed cum Missali Romano: e conforme insegnano comunemente gli Autori, Gavant. *tom. 1. part. 3. tit. 10. n. 16.* Biss. *lett. M. num.* 216. §. 3. Tonell. *nel Sacr. Enchir. lib. 1. cap.* 2. §. 8. Sporer. *nella Teolog. Moral. tom. 3. part.* 2. *cap.* 6. *sez.* 4. §. 3. *n.* 420. la Croix *tom.* 2. *lib.* 6. *part.* 2. *num.* 372. *e* 376. e concorda il Decreto generale della stessa Congregazione *ai* 20. *di Novembre* 1717. approvato dalla S. M. di Clemente XI. ed inserito nel di lui Bollario, in cui fu dichiarato, poter il Confessore, e Cappellano de' Monasteri delle Monache, che in vigore della Regola, che professano, non si servono del Breviario Romano, celebrare la Messa in onore di quel Santo, di cui esse recitano l' Uffizio, non celebrando però le Messe proprie concedute ai Regolari, ma quelle del Comune, che sono del Messale Romano. Ecco le parole del Decreto nel predetto Bollario *alla pag.* 576. *Licere in posterum tum Confessario, tum Cappellanis quarumcumque Monialium servitio addictis, Missas Sanctorum, de quibus ipsae recitant Officium, celebrare, sed cum Missali Romano, & de Communi, non vero Missas proprias eorumdem Sanctorum variis Ordinibus a Sacra Congregazione concessas: & ita decrevit, & servari mandavit. Die 2. Novembris* 1717.

21. Avendo avuta occasione di vedere alcuni testamenti antichi, abbiamo osservato, che i pii testatori ordinavano, che per l' anima loro si celebrino le Messe di San Gregorio: il che oggi più non si vede. Ciò senza dubbio è provenuto da un Decreto della Sagra Congregazione de' Riti, proibitivo delle Messe di S. Gregorio: ma in questo particolare corre un equivoco, che crediamo appartenere al nostro ministero levarlo, per mettere in piedi l' antica divozione. Scrive il gran Pontefice S. Gregorio Magno *al lib.* 4. *de' Dialoghi cap.* 5. ch' essendo morto un certo Monaco chiamato Giusto, ordinò il Santo ad un altro Monaco chiamato Prezioso, che celebrasse per l' anima del defunto la Messa trenta giorni continuati: *Vade itaque ab hodierna die diebus triginta continuis offer pro eo Sacrificium, stude ut nullus praetermittatur dies, quo pro absolutione illius Hostia salutaris non offeratur*. Furono celebrate le tante Messe continuate da Prezioso: ed essendo comparso il Monaco Giusto ad un altro Monaco chiamato Copioso, gli disse, che in quel punto era stato liberato dalle pene del Purgatorio: ed essendosi fatto il calcolo, che il giorno della liberazione era stato il trigesimo, come prosiegue S. Gregorio *nel luogo citato*: *Fratres vero sollicite computaverunt dies, & ipse extiterat, quo pro ea trigesima oblatio fuerat impleta*: di qui derivò la pia costumanza delle Messe dette di S. Gregorio, abbracciata dipoi dalle consuetudini del celebre Monastero di Clugnì raccolte da Uldarico Monaco Benedettino come può vedersi *nel lib.* 3. *c.* 29. ed altresì con fervore abbracciata dai fedeli in ogni secolo.

22. Col tratto del tempo venne in capo ad una certa persona di propria autorità, e senz' averne avuta da chi doveva aversi la commissione, di comporre trenta Messe, che chiamò le Messe di S. Gregorio, e di riempirle ancora di varie inezie, e cose incongruenti, che sono riferite, e severamente esaminate dal Thiers *nel suo Trattato delle Superstizioni al tom.* 2. *lib.* 4. *c.* 4. e queste sono le Messe di S. Gregorio proibite dalla Sagra Congregazione de' Riti, che per altro non ha mai avuta intenzione di torre l'antica divozione introdotta da S. Gregorio d' offerire trenta Messe in trenta giorni continuati per l'anima di chi muore: coll'avvertenza però, che se nel corso de' trenta giorni ne cade qualcheduno, in cui non possa celebrarsi la Messa di Requie, si celebri la Messa corrente, e si applichi per l' anima del defonto; tanto più, che S. Gregorio non ha parlato delle Messe di Requie, e che, cadendo nel corso dei trenta giorni, gli ultimi tre giorni della Settimana Santa, si supplisca ne' giorni che sieguono: conforme ancora vien accennato nelle citate consuetudini di Clugnì. Si possono vedere fra gli Autori eruditi i PP. Bollandisti *al tom. 7. di Maggio in Paralipomenis pag.* 54. *n.* 11. fra i pratici, che hanno scritto dopo il Decreto proibitivo della Sagra Congregazione, il Clericato *de Sacrificio Missae alla decis.* 14. *n.* 19. ove raduna altri concordanti, il Gavell. *nell' Opusc. de casibus conscientiae al cas.* 16. e con maggior ragione può vedersi *il Sermone ventesimo sopra il Purgatorio* della sa. mem. di Benedetto XIII. nostro clementissimo Benefattore, non essendovi certamente veruno, che abbia con più accuratezza ed erudizione trattato questo punto.

23. Insegna S. Tommaso *nel* 4. *alla dist.* 45 *quest.*

qu. 1. art. 3. qu. 1. Ad primum, che in ciò che appartiene al Sacrifizio, tanto giova alle anime purganti la Messa che non sia di Requie, quanto la Messa di Requie; ma che però in ciò che risguarda le orazioni, giova alle anime purganti la Messa di Requie più che un'altra Messa: *Ex parte Sacrificii Missa æqualiter prodest defunčto, de quocumque dicatur; ex parte tamen orationum magis prodest illa, in qua sunt orationes ad hoc determinatæ*. E per questo motivo leggesi alle volte, che alcuni uomini dabbene ogni giorno vollero celebrare la Messa da morto, come può vedersi appresso San Pier Damiano *nell'opusc. 34. c. 5.* Ma, ciocchè siasi di queste azioni degne d'ogni rispetto, ma non imitabili, e che sono procedute da particolari istinti dello Spirito Santo; secondo le rubriche, e determinazioni della Chiesa, vi sono alcuni giorni, ne' quali non si può celebrare la Messa di Requie: ed avendo Noi osservata in questa nostra Città e Diocesi qualche trasgressione in questo particolare, abbiamo creduto espediente l'inferire in questo luogo la serie di quei giorni, ne' quali la Messa di Requie non si può celebrare.

24. Le Messe cantate di Requie possono celebrarsi in tutti quei giorni, ne' quali possono celebrarsi le Messe basse di Requie; e possono altresì celebrarsi in tutti quei giorni, ne' quali cade qualche Uffizio di rito doppio minore, o maggiore, purchè la loro celebrazione sia stata prescritta da fondatori, e cada ne' giorni anniversarj della loro morte: richiedendo la Sagra Congregazione de' Riti tutte due le predette condizioni, acciò le Messe cantate di Requie possano dirsi ne' giorni, ne' quali cade qualche Uffizio di rito doppio o maggiore, o minore: *Et quod sint a testatore præscriptæ, & quod dies, in qua celebrantur, sit vere dies illius obitus annua*: sono parole del decreto *dei 22. di Novembre* 1664. confermato *li 23. Settembre* 1669. Ma non possono queste Messe di Requie, cantate nel dì anniversario, celebrarsi nelle Domeniche, nè nelle Feste di precetto, e nemmeno in quei giorni, ne' quali non si può fare *de Festo duplici*.

25. Presente il cadavero, può cantarsi la Messa *de Requie*, anche in giorno di Festa; leggendosi nel Rituale Romano: *Si quis die Festo sit sepeliendus, Missa propria pro defunčtis, præsente corpore, celebrari poteris*. Eccettua il detto Rituale la gran Solennità del giorno: *nisi obest magna diei Solemnitas*. E benchè in vigore di queste parole possano dirsi eccettuati i doppj di prima classe, come fu risoluto dalla Sagra Congregazione de' Riti nella Causa *Colen. a' 5. di Luglio* 1698. rispondendo all'ottavo quesito conceputo colle seguenti parole: *An in duplicibus primæ classis possit cantari Missa defunčtorum, præsente corpore:* a cui rispose: *Negative:* resta però ancora in piedi la controversia non per anche decisa dalla predetta Sagra Congregazione, se sotto il nome di doppj di prima classe, ne' quali non può cantarsi la Messa di Requie, anche presente il corpo, restino compresi tutti i doppj di prima classe, come vuole il Quarto *nelle Rubriche del Messale part. 1. tit. 5. dub. 1. n. 7.* o pure i più solenni nell'ordine de' doppj di prima classe, giusta il Pasqualigo *de Sacrificio novæ legis al tom. 1. quest.* 250. Ma ciocchè siasi di questa controversia, la decisione della quale a Noi non appartiene, ci basterà l'accennare, che, quantunque nel Messale si ritrovino il giorno terzo, settimo, e trigesimo, distinti coll'orazione propria dopo la Messa *in die obitus, seu depositionis defunčti*, non si possono però cantare le Messe di Requie in que' giorni privilegiati, le quali si possono cantare *die anniversario, aut præsente corpore*, ma solamente in quelli, ne' quali si possono celebrare le Messe basse di Requie.

26. E così, passando alle Messe basse di Requie, secondo le rubriche del Messale si possono dire in ogni giorno, fuorchè nelle Feste doppie, e giorni di Domenica: *Missæ privatæ pro defunčtis quocumque die dici possunt, præterquam in Festis duplicibus, & Dominicis diebus*: e secondo pure le regole rituali, in que' giorni, ne' quali non si può fare *de Festo duplici*, non si possono celebrare le Messe votive, e di Requie. E però le dette Messe non si possono celebrare fra le Ottave dell'Epifania, Pasqua, e Pentecoste, nel primo giorno di Quaresima, nella Settimana Santa, e nelle Vigilie di Natale, Epifania, e Pentecoste. Fra le due Ottave del Natale, e del Corpusdomini, si può fare, e si fa *de Officio duplici*: ma fra queste due Ottave non si possono dire le Messe di Requie, per alcuni decreti della Sagra Congregazione de' Riti, che ciò stabilì *nel* 1607. e *nel* 1700. e coerentemente a' sentimenti della stessa Sagra Congregazione non si può

si può dire la Messa da morto, quando è esposto il Venerabile.

27. Nella Formola antica delle concessioni degli Altari privilegiati non si esprimeva, che la Messa da celebrarsi in essi dovesse esser Messa di Requie: e però fra gli Autori disputavasi, se per l'applicazione dell'Indulgenze de' detti Altari dovesse essere la Messa; di Requie, o pure bastasse un'altra Messa: nella qual controversia Monsignor Fagnano *nel Cap. Quidem*, *n.* 13. *e seg. de celebrat. Missarum*, fu di sentimento, che non si richiedesse la Messa di Requie. Oggidì però pare levato ogni dubbio, esprimendosi nel Breve dell'Altare privilegiato la Messa di Requie, come molto bene riflettono il Diana *nell'ediz. coordinata part.* 9. *trat.* 2. *risoluz.* 8. il Pasqualig. *de Sacrificio novæ legis quest.* 2722. il Tamburin. *nel metodo di celebrare la Messa lib.* 2. *c.* 7. §. 7. il Bordon. *de Legatis al. c.* 7. *n.* 48. *e seg.* l'Amort. *de Causis Piis al tom.* 1. *l.* 2. *c.* 5. *dal n.* 47. avendo di qui avuta origine un'altra controversia, se dovendosi per disposizione de' testatori celebrare le Messe, e per conseguenza di Requie, all'Altare Privilegiato per l'anima del defunto, ciò pure potesse farsi ne' giorni, ne' quali secondo le rubriche non può dirsi la Messa di Requie; la Sagra Congregazione de' Riti *nel* 1662. dichiarò, che, cadendo l'obbligo di celebrare le Messe di Requie in una Festa doppia, si dicesse la Messa *de Festo currenti*, applicandola per l'anima del defunto: e il Pontefice Alessandro ciò confermò; aggiugnendo, che ciò dovesse aver luogo ancora, quando per disposizione de' testatori si fossero dovute celebrare le Messe all' Altare privilegiato. Nel Breve di Alessandro non fu espresso, se lo stabilito da esso comprendesse anche gli Altari privilegiati, non *in perpetuum*, ma *ad septennium*, e non ogni giorno, ma per alcuni giorni della settimana; e il Pontefice Clemente IX. estese la disposizione Alessandrina anche agli Altari privilegiati *ad septennium*, o in certi giorni della Settimana. Nel tempo d'Innocenzo XI. essendosi osservato, che i Brevi d'Alessandro VII. e di Clemente IX. parlavano delle Messe da morto, che dovevano dirsi per ordine de' testatori, e che cadevano ne' giorni impediti da Festa doppia, fu proposto, ed esaminato il dubbio, se quanto ne' Brevi di Alessandro, e di Clemente, era stato stabilito nel caso dell' Impedimento derivante da Festa doppia, comprendesse ancora tutti gli altri giorni, ne' quali, benchè non siavi impedimento della Festa doppia, non si possono celebrare le Messe di Requie: e il Pontefice Innocenzo dichiarò, che ciò avesse luogo in tutti i predetti giorni: e tutto ciò pure fu compreso in un decreto *del* 1714. approvato dal Sommo Pontefice Clemente XI. e stampato nel di lui Bollario *alla pag.* 571. e nel Messale stampato nella stamperia *de Propaganda Fide* e susseguentemente in altri Messali.

§ VI.

Della necessaria divozione nel celebrare la Santa Messa, e di alcune regole circa il tempo, che deve in essa impiegarsi.

1. Siccome con nostra consolazione abbiamo veduto, e veggiamo in questa nostra Città, e Diocesi, celebrarsi da molti Sacerdoti secolari, e Regolari la Santa Messa con tutta divozione, ed impiegarsi nella celebrazione il tempo, che giusta le buone regole deve in essa impiegarsi; così con gravissimo nostro cordoglio non possiamo dissimulare d'avere anche co' nostri proprj occhi veduto da taluno celebrarsi la Messa con positiva irriverenza, con una fretta indicibile, e con una precipitanza di lingua, che non ci è stato possibile capire cosa leggessero. Vi sono pur troppo Sacerdoti, che consumando una buona parte della mattina o in affari non confacenti al loro carattere, o in ciarle per lo meno inutili nel mezzo della piazza, giunta l'ora di celebrare, corrono alle Sagrestie delle Chiese, e vestiti con gl'Indumenti sagri, appena hanno posto il piede su la Predella dell'Altare, che di lì a pochi momenti sono ritornati alla Sagristia, e spogliati delle Vesti sacerdotali ritornano alle botteghe, ed alla piazza. Così per misericordia di Dio non fosse vero! Vi sono Chiese che si frequentano da' secolari ben consapevoli, che ivi le Messe sono corte; e ve ne sono altre, alle quali difficilmente s'accostano, pel timore, che non siano tanto brevi, come l'altre sopraddette. Da persone degne d'ogni fede abbiamo con nostro orrore inteso, esservi stati Sacerdoti, che bramando d'esser ammessi nelle case nobili per celebrare la Messa ne' loro Oratorj privati,

vati, tra gli altri requisiti hanno portato quello di celebrare la Messa in pochi minuti. In una parola, non manca chi visibilmente strapazza la Messa, precipitando colla lingua le parole, facendo le azioni fuor di tempo, e parlando, ed operando nel medesimo tempo ancora, quando non può darsi principio alle parole, che dopo finita l'azione, e stando così poco all'Altare, e con tale scompostezza, che ognuno ben conosce, non esservi veruna interna divozione, nè aversi una minima attenzione alle sante parole, e preci del Sagrifizio; in tal maniera, che parlando di ciascheduno di questi, che dicono la Messa, in una delle maniere accennate, potrebbe comodamente addatarglisi l' interrogazione di Tertulliano, benchè detta in altro proposito: *Sacrificat, an insultat?*

19. Se avessimo il zelo del gran Servo di Dio D. Giovanni d' Avila, ben volentieri impiegheressimo ogni mattina della settimana, andando per le Chiese, e facendo nelle occorrenze quant' egli fece: raccontando di esso il buon Padre Segneri *nel suo Parroco istruito al cap.* 14. §. 1. che assistendo ad una Messa, e vedendo, che il Corpo del Redentore maneggiavasi, come se nulla fosse più d'una carta, accostatosi nell' atto di raddirizzare una candela pendente dal candelliere, e voltatosi al celebrante, che stava per posar l' Ostia, con voce pianissima, ma volto infuocato gli disse: *Trattatelo bene, perchè è Figliuolo di buon Padre, e di buona Madre*: le quali parole furono l' origine della di lui conversione. Ma perchè da capo a piedi siamo coperti d' imperfezioni, e perchè forse ancor Noi possiamo nel gran sindacato essere dal terribile Divino Giudice costituiti rei di non aver celebrata, e di non celebrare la Santa Messa colla dovuta divozione interna, ed esterna, ci contenteremo d'esporre in questo luogo quanto potrà servire d' istruzione per Noi, e per gli altri Sacerdoti, che ne hanno bisogno, e colla nostra autorità di proibire alcune cose, che sono troppo scandalose, e che cagionano orrore agli uomini dabbene.

40. La rubrica del Messale così parla: *Sacerdos autem maxime curare debet, ut ea, quæ clara voce dicenda sunt, distincte, & apposite proferat; non admodum festinanter, ut advertere possit, quæ legit, nec nimis morose, ne audientes tædio afficiat.* Soggiugne il pio e dotto Cardinale Bona nel *suo trattato ascetico della Messa* §. 3. istruendo il Sacerdote che dee celebrare la Messa: *Omnia verba, quæ sive elevata, sive submissa voce proferentur, clare, distincte, ferventer, & absque ulla festinatione pronuntiabis; nihil interim mente revolvens, quantumvis bonum, & sanctum videatur, quod a propria, & litterali verborum significatione alienum sit, ut & menti Ecclesiæ te conformes, quæ omnes Missæ preces, lectiones, & sententias, magno cum delectu ad Sacerdotis, & adstantium instructionem, & devotionem selegit.* Coerentemente alla rubrica distinguono gli Autori fra la lunghezza intrinseca della Messa, e l' estrinseca: chiamando intrinseca quella, che di sua natura ricercasi al pronunziare aggiustato, al pregare attento, all' operare decoroso di ciò, che in tal funzione ci propongono i sagri riti; ed estrinseca quella, che può ciascuno aggiugnere all' altra sopraddetta di suo talento: conchiudendo, che questa seconda si deve evitare più che si può, per non annojare, e che la prima non si può omettere senza grave colpa: e della seconda parlava il gran maestro di spirito S. Filippo Neri, come si vede nella di lui Vita scritta dal Bacci *al lib.* 1 *c.* 19. *n.* 9. quando esortava i Sacerdoti che nel celebrare avessero qualche volta sentita abbondanza eccessiva di spirito, a dire: *Io non ti vorrei qui, ma in camera*: volendo additare, che la Messa dee dirsi con ispirito sì, ma non con tedio di chi l'ascolta, e che in camera poi si lasci la briglia alla divozione. E valutandosi, che per soddisfare all' intrinseca, e necessaria lunghezza, che, conforme abbiamo detto, ricercasi al pronunziare aggiustato, al pregare attento, ed all' operare con decoro, tutto ciò non può eseguirsi, come da taluno si pretende, in pochi momenti. E' comune opinione degli Autori, che la Messa non deve esser più breve della terza parte d'un' ora, nè più lunga di mezz' ora: Quart. *ne' coment. alle Rubriche del Messale Romano part.* 1. *tit.* 16. *dub.* 6. Gobat *nella Teologia esperiment. tratt.* 3. *cas.* 23. *n.* 812. *e seg.* Biss. *nella sua Hierurgia tom.* 1. *litt. B. alla parola Brevis, n* 135. Coton *nelle sue controv. lib.* 2. *controv.* 5. *n.* 104. Clericat. *nelle sue discord. forens. crimin. discord.* 49. Roncaglia *nella sua Teolog. Moral. trat.* 18. *c.* 3. *quest.* 2. *respons.* 2.

31. Questo sentimento si vede abbracciato anche nell' Istruzione stampata *nell' Appendice dell' ultimo Concilio Romano alla pag.* 246. nulla giovando le dicerie, che da Sacerdoti poco divoti si vanno spacciando per accreditare la loro irriverenza verso il Sacrifizio dell' Altare, e la loro precipitosa maniera di celebrare la Messa; cioè, che i laici noja e tedio ricevono dalle Messe lunghe, che l' Agnello Pasquale simbolo del nostro Redentore Gesù Cristo, dovevasi, come vien prescritto *nell' Esodo al c.* 12. mangiare in fretta: *Comedetis festinanter*: che San Tommaso Arcivescovo Cantuariense era assai breve nella Messa, e che finalmente basta il legger tutto, e fare quanto è prescritto, senza che vi sia bisogno di prefiggere il tempo, che deve impiegarsi nel celebrare la Messa: imperocchè, lasciando da parte, che il tutto non si può leggere colla dovuta attenzione, nè si può col dovuto decoro fare quanto è prescritto dalle Rubriche, se non s'impiega il tempo di sopra espresso, come spiegando il *breviter* richiesto nella celebrazione della messa, insegna il Gobat *nella sua Teologia esprimentale tratt.* 3. *c.* 23. *sez.* 3. *n.* 184.: *Breviter, at non festinanter, perinde ac si esset a tergo, qui scutica urgeret &c. Breviter, id est, circa dimidiam horam; vix enim breviori spatio possunt omnia in communibus Missis peragi cum debito decore, ac devotione, cum tamen sit necessario tanta mora tribuenda Sacrificio, quanta necessaria est ad rite, ac devote omnia peragenda &c. Nec facile quis mihi persuadebit, se communiter cum sensu pietatis, & sine multis imperfectionibus, intra hora quadrantem finire Sacrum*: e parimente lasciando da parte, che niun conto dee farsi dell' irragionevole tedio di taluno, che vorrebbe la Messa spedita in pochi minuti, essendovi tanti altri uomini dabbene, che quanto si scandalizzano delle Messe troppo corte, altrettanto restano edificati delle Messe, che divotamente si celebrano da' Sacerdoti, e dentro il termine poc' anzi stabilito: leggendosi appresso il Cardinal Baronio *all' anno di Cristo* 418. *sotto il n.* 35. che S. Agostino fra gli altri disordini, contra i quali inveiva, poneva quello di coloro, *qui quererentur de prolixitate Missarum*. il servirsi del testo dell' Esodo: *comedetis festinanter*: per avvalorare l' abuso, è una vergognosa prava detorsione delle parole del sagro testo. Veggasi il P. Teofilo Raymondo *al tom.* 16. *delle sue Opere pag. n.* 19. *e seguenti*, ove molto bene riflette, che la celerità prescritta nell' Esodo, per additare il celebre passaggio, che si fece dal Popolo eletto perseguitato dagli Egizj, non ha che fare colla brevità della Messa: *Esto vero admitti possit vulgaris notio festinationis illius pro celeri, & promta comestione, nihil tamen inde ad rem præsentem. Nam quoad significationem transitus quam celerrimi, Ægyptiis urgentibus, brevissime confecti, necessaria erat ea festinatio in Sacrificio agni consumendo: quæ ratio properandi cessat in hoc negotio*. Il fatto accennato di S. Tommaso Cantuariense è una vera impostura; leggendosi bensì *nella sua Vita scritta* da Pietro Rogerio, o sia Gregorio XI. e stampata dal P. Lugo *nel tom.* 10. *cap.* 11. *dell' ultima edizione delle di lui Opere della stampa di Venezia*, che il Santo non era lungo nel dire la Messa, temendo le distrazioni, e che nulla aggiugneva al Canone; ma altresì, che con somma divozione, e con un profluvio di lagrime si cibava del Corpo di Cristo: *Comedebat itaque festinanter propter emissiones per angelos, perniciosum scilicet vanarum cogitationum superventum in sacramentalis Dominici Corporis perceptione; non tardus, non morosus, non nova, præterquam quæ in Canone constituta sunt, adjungens: verum ea præsertim hora profundissimas, tamquam ex intimis pietatis visceribus, lacrymas profundebat, & singultus tamquam attacta Christi vulnera, tota intima cordis excutiens viscera, & effundens*. Ed il fatto stesso esposto ne' suoi termini, come poc' anzi abbiamo raccontato coll' autorità dello Scrittore grave, e degno d' ogni fede, pienamente dimostra, non esser egli favorevole, ma contrario a chi scioccamente vuol farsi Avvocato delle Messe troppo corte, e strapazzate: potendosi benssì francamente suggerire a chi ha simili sentimenti, leggersi in Guglielmo Naubrigense, che morì di mala morte Rogerio Vescovo di Carusberì, che precipitosamente, e senza la dovuta divozione celebrava la Messa, e con quest' arte erasi introdotto nella grazia d' Enrico I. Re d' Inghilterra; in oltre, che fra gli articoli dati contra Giovanni XXII. nel Concilio di Costanza, in cui fu deposto, vi fu ancor questo: *Quod Missam raro, currenter, sine devotio-*

votione celebraret: come può vederſi *nel tom.* 9. del citato P. Lupo *alla pag.* 373. ed eſſere alle volte ſuccedute morti troppo repentine, ed improvviſe d'alcuni Sacerdoti, che da perſone di buona coſcienza ſono ſtate credute giudizio Divino per la ſcandaloſa frettoloſità uſata da eſſi nel dire la Meſſa, come atteſta il pio Monſign. Settala, già Veſcovo di Tortona, *nella ſua Opera intitolata Miſterj, e ſenſi miſtici della Meſſa, al cap.* 50. *num.* 14.

Finalmente, con quanto maggior fervore ci è permeſſo dalla noſtra fiacchezza, preghiamo, ed eſortiamo ogni Sacerdote della noſtra Diocesi a conſiderare ſeriamente, quanto ſi contiene in queſta noſtra Notificazione; promettendo ancor noi ſeriamente di fare lo ſteſſo, per emendare i noſtri paſſati traſcorſi. Si vada a celebrare la Meſſa colla dovuta preparazione, e compunzione di cuore: nell'eſterno appaja l'interno, acciocchè ognuno reſti edificato di noi: la Meſſa ſi legga con voce chiara, ſi tenga lontano ogni precipizio di lingua; ſi rifletta a quello che ſi dice, e a quello che ſi fa: e il tempo preſiſſo della terza parte di un'ora, o d'una mezz'ora, non ſarà troppo lungo. Speriamo nel Signor Iddio, che tutti faranno il loro dovere, e che più nella pubblica piazza, o altrove non ſi vedranno i circoli de' Preti diſtratti in coſe profane, e che dalla piazza andando alla Sagreſtia, corrano all'Altare: e ſe qualcheduno, il che non crediamo, contravverrà, proſeguendo nel profano divertimento della piazza, o nel precipitare la Meſſa; eſſendo foraſtiere, ſarà da Noi cacciato immediatamente dalla Città, e dalla Diocesi, ed eſſendo Cittadino, o Diocesano, ſarà ſoſpeſo dalla Meſſa, finchè ſarà emendato. Vogliamo, che queſta Notificazione ſtia affiſſa in tutte le Sagreſtie della noſtra Città, e Diocesi: imponendo a' Sagreſtani ſotto pene a Noi arbitrarie il non laſciare, che nelle loro Sagreſtie ſi facciano diſcorſi vani, e circolari di nuove, non meno da' Sacerdoti o prima, o dopo la Meſſa, che da' ſecolari, che alcune volte o per ſentire la Meſſa, o per altro motivo, in eſſe ſi radunano.

Bologna dal noſtro Palazzo Arcivesc. li 2. Settembre 1734.

XXXV.
NOTIFICAZIONE

Sopra l'Indulgenza in forma di Giubileo conceduta dal Sommo Pontefice. De' giorni, in cui deeſi oſſervare l'ingiunto digiuno. Delle cagioni, per cui ſono ſtati deſtinati queſti tali giorni.

1. LA Santità di noſtro Signore Papa Clemente XII. felicemente Regnante, ben riflettendo, che le umane diligenze, che ha uſate, ed uſa inceſſantemente per la pace fra' Principi Criſtiani, e per le altre neceſſità della Chieſa Cattolica, non conſeguiranno il bramato effetto, ſe il Signor Iddio non ſi degna di felicitarle, ha conceduta una Plenaria Indulgenza, come ſi concede nell'anno del Giubbileo, a chi di vero cuore pregherà il Signor Iddio per la pace fra' Principi Criſtiani, e per le altre neceſſità della Chieſa Cattolica, e adempirà le opere preſcritte: ingiugnendo a ciaſcun Veſcovo di farne la pubblicazione nella ſua Diocesi.

2. E però conformandoci Noi ben volentieri alla pia volontà di Sua Beatitudine, colla preſente noſtra Notificazione pubblichiamo la preſente Indulgenza, ed invitiamo ciaſcheduno ſottopoſto alla noſtra cura ſpirituale, a non traſcurare l'acquiſto di queſto celeſte teſoro.

3. Le opere ingiunte ſono il digiuno di tre giorni, la Confeſſione, la Comunione, la viſita d'una Chieſa, in cui ſi porgano al Signor Iddio fervoroſe preghiere per le ſopradette coſe; qualche limoſina a' poveri. E in ciò che appartiene alla Città, le Chieſe, che da Noi ſecondo il ſolito ſi deſtinano per eſſere viſitate, ſono le ſeguenti: La METROPOLITANA di S. PIETRO, il CORPUS DOMINI, S. MARIA della PIETA', detta de' MENDICANTI, e SS. GIACOMO, e FILIPPO delle Suore Convertite.

4. I giorni del digiuno ſaranno il giorno 20. 22. e 24. del corrente meſe di Decembre, o pure il giorno 29. e 31. di queſto ſteſſo meſe di Decembre, e il primo di Gennajo; acciocchè vi ſia il corſo delle due ſettimane, entro cui poſſa ciaſcheduno non ſolo digiunare, ma ancora viſitare la Chieſa, confeſſarſi, e comunicarſi, e far la limoſina.

5. Abbiamo eletti i giorni accennati, per la

la vicinanza della Solennità del Natale, che ci è sembrato veramente un tempo, come suol dirsi, accettabile, essendoci stata profetizzata la venuta del nostro Redentore in questo Mondo per assumere la natura umana co' presagi di pace: *Orietur in diebus ejus justitia, & abundantia pacis*: si legge *nel Salmo* 71. *Misericordia, & veritas obviaverunt sibi: justitia, & pax osculatæ sunt*: si legge *nel Salmo* 84. *Non levabit gens contra gentem gladium*: si legge in Isaia *al cap.* 2. *Vocabitur nomen ejus Princeps pacis*: si legge nello stesso Isaia *al cap.* 9. ed essendo per appunto nato il Divino nostro Redentore in quel tempo, in cui era per tutto il Mondo una tranquilla pace: *Exiit edictum a Cæsare Augusto ut describeretur universus Orbis*: si legge nel Vangelo di S. Luca *al cap.* 2. il che non si sarebbe potuto adempiere, se tutto il Mondo non fosse stato in pace: soggiugnendo ancora lo stesso Evangelista, che gli Angeli, nato il nostro Redentore, celebrarono co' loro canti la pace: *Gloria in excelsis Deo, & in terra pax hominibus*. Per lo che molto bene scrisse S. Agostino *al lib.* 18. *de Civitate Dei cap.* 46. *Regnante ergo Herode in Judæa, apud Romanos jam Reipublicæ mutato statu, imperante Cæsare Augusto, & per eum Orbe pacato, natus est Christus*: e lo conferma S. Girolamo *ne' Comenti sopra Isaia al cap.* 2. ove così dice: *Veteres revolvamus historias, & inveniemus, usque ad vigesimum octavum annum Cæsaris Augusti, cujus quadragesimo primo anno Christus natus est in Judæa, in toto Orbe terrarum fuisse discordiam, & singulas nationes contra vicinas gentes arsisse studio præliandi, ita ut caderent, & cæderentur. Orto autem Domino Salvatore, quando sub Præside Syriæ Cyrino prima est in Orbe terrarum facta descriptio, & Evangelicæ doctrinæ pax Romano Imperio præparata, tunc omnia Bella cessaverunt, & nequaquam per oppida & vicos exercebantur ad prælia, sed agrorum cultus: militibus tantum, legionibusque Romanis contra barbaras nationes bellandi studio delegato, quando impletus est ille Angelorum concentus: Gloria in excelsis Deo, & in terra pax hominibus bonæ voluntatis.*

6. Nella prima settimana avendo destinata per lo digiuno il giorno 20. che cade in Lunedì, il giorno 22. che cade in Mercoledì, e il giorno 24. che cade in Venerdì, non pensiamo di aver receduto in verun modo dalla sostanza di ciò ch'è prescritto nella Bolla di Nostro Signore, benchè in essa si prescriva il digiuno nel Mercoledì, Venerdì, e Sabbato della settimana, in cui si prende il Giubileo: imperocchè, consistendo la sostanza dell'opera in tre giorni di digiuno, e concorrendovi una causa legittima, ch'è quella di non privare i fedeli del Privilegio di mangiare in segno della gran Festa le carni nel giorno di Natale, ancorchè cada in giorno, in cui le carni non si dovrebbono mangiare: *Respondemus* (sono parole di Onorio III. *nel Cap. Explicari de observantia jejuniorum*) *Respondemus, quod illi, qui nec voto, nec Regulari observantia sunt adstricti in sexta feria, si Festum Nativitatis Dominicæ die ipso venire contigerit, carnibus propter Festi excellentiam vesci possunt secundum consuetudinem Ecclesiæ generalis*: ed avendo altresì temuto, che, portando dopo Natale, e più avanti la prima settimana, si fossero pur troppo frapposte difficoltà nell'adempiere le opere ingiunte, per guadagnare questo celeste tesoro; ci siamo prevaluti dell'autorità di commutare, che in questa materia compete a' Vescovi, trattandosi, non di commutare un'opera in un altra opera, ma il digiuno da un giorno nell'altro, come molto bene osserva il P. Viva, Teologo della Compagnia di Gesù, *nel suo Trattato de Jubilæo quæst.* 8. *de operibus injunctis art. ult. num.* 2. o pure d'interpretare la mente di Sua Beatitudine, come assai a proposito riflette il Padre Passerino Teologo Domenicano *nel suo Trattato de Indulgentiis quæst.* 72. *num.* 504. tanto più, che siamo venuti in quello sentimento, dopo aver inteso ancora il consiglio de' Teologi: non intendendo però di disapprovare, anzi protestandoci di lodare chiunque digiunasse nel Mercoledì, Venerdì, e Sabbato di questa medesima settimana, ancorchè nel Sabbato cada la Solennità del Natale, e conformandoci al detto del sopraddetto Pontefice Onorio III. che dopo le parole sopra riferite soggiugne: *Nec tamen hi reprehendendi sunt, qui ob devotionem voluerint abstinere*: e soggiugnendo la Chiesa: *Immo magis laudandi sunt*.

7. Per quello poi che appartiene alla Diocesi, non essendo possibile, che giunga in tempo questa nostra Notificazione; che per altro abbiamo stesa, e composta, subito che ci è giunta la Bolla di Nostro Signore,

gnore, e non avendo luogo nella Diocesi il timore di sopra espresso, che risguarda alla Città; la visita della Chiesa, e le altre opere ingiunte dovranno adempiersi dalla prima Domenica fino all'altra, che sarà il compimento di due settimane, subito che sarà pervenuta, e pubblicata da ciaschedun Parroco questa nostra presente Notificazione: avvertendo, che il digiuno si faccia ne' giorni di Mercoledì, Venerdì, e Sabbato d'una delle predette due settimane, e destinando, che la Chiesa da visitarsi nella Diocesi sia la Parrocchiale di ciascheduna Comunità.

8. I naviganti, e viandanti, subito che saranno ritornati alle proprie case, ed avranno adempiute le opere ingiunte, conseguiranno la medesima Indulgenza. E in ordine finalmente a' Regolari dell'uno, e dell'altro sesso, anche chiusi in perpetua Clausura, ed a tutti gli altri tanto laici, quanto Ecclesiastici secolari, e Regolari in carcere, o cattività esistenti, o da qualche infermità corporale, o da qualunque altro impedimento ritenuti, che non potranno eseguire le cose di sopra espresse, o alcuna di esse, potrà un Confessore de' già approvati da Noi, o da approvarsi dopo la presente pubblicazione, mutarle in altre opere di pietà, o prolungarle in altro prossimo tempo, ed impor loro quelle cose, che i penitenti potranno fare. Ed acciocchè ognuno possa più comodamente supplicare il Dio delle Misericordie secondo l'intenzione di Sua Santità, abbiamo fatto stampare nella medesima nostra stamperia il Libretto delle Preci, ed Orazioni da recitarsi nel tempo di questo santo Giubileo.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 1. Febbrajo 1734.

XXXVI.

NOTIFICAZIONE

Sopra il portare i corpi de' defunti alla sepoltura, e Messe da celebrarsi per le anime loro: E' antico, e Canonico il rito d'andar salmeggiando, mentre portansi i cadaveri alla sepoltura. E' antichissimo l'istituto di celebrare in presenza del corpo del defunto la Messa per lui, prima di seppellirlo. Si riprovano gli abusi insorti circa il portare i morti alla sepoltura. De' lumi ne' funerali, e dell'antico lor uso. De' funerali, che si fanno privatamente. De' morti, che in carrozza si portano alla sepoltura.

1. FRA le altre savie, ed utili provisioni, che per buona regola di questa Città, e di questa Diocesi, furono prese dalla chiara, e venerabile memoria del Sig. Cardinal Gabriello Paleotti, dee senza dubbio annoverarsi quella che prese per ovviare agli abusi, ed alle spese immoderate, che si facevano nelle sepolture, e nell'esequie de' morti, allora che avendo la felice memoria del Card. Alessandro Sforza, Legato di questa nostra Città, unitamente cogli eccelsi Anziani di quel tempo Gonfaloniere di Giustizia, e Senato, posto qualche freno al lusso immoderato de' vestiti degli uomini, e delle donne, e de' conviti: *Accepimus nuper* (sono parole della san. mem. del nostro insigne Concittadino Gregorio XIII. *nel suo Breve spedito a' 7. di Gennajo del* 1572.) *dilectum Filium nostrum Alexandrum Tituli Sanctae Mariae in Via Presbyterum Cardinalem Sfortiam nuncupatum, tunc Civitatis Bononiae Apostolicae Sedis de Latere Legatum, una cum dilectis filiis Antianis Consulibus, & Vexillifero Justitiae, ac Magistratu Quadraginta Virorum Reformatorum Status libertatis ejusdem Civitatis, per publice propositum de Mense Octobris proxime elapsi Edictum sub quibusdam poenis, ne Civitas praedicta in virorum, ac mulierum ornatu, conviviisque faciendis, ingenti sumtu exhauriretur*: stimò opportuno il porre riparo all' eccessive spese, che facevansi ne' funerali, e nell'esequie de' Morti: *Dilectum vero Filium nostrum Gabrielem Tituli Sanctorum Joannis, & Pauli, Presbyterum Cardinalem Palaeotum vocatum Bononiensis Ecclesiae Praesulem, simili de causa motum, & ad parcendum maxime gravibus expensis, quae in pompa funeris ducenda, mortuorumque exequiis celebrandis in eadem Civitate fiebant, aliqua constituisse, & ordinasse*; sono parole *del citato Breve* di Gregorio, in cui conferma, quanto fu allora determinato, il quale Breve è stampato *nell' Episcopale* del nominato Cardinale Gabriello Paleotti *alla pag.* 358.

2. Ciocchè siasi del lusso de' vestimenti e de' conviti, a cui fu allora provveduto, conforme si è accennato, il qual punto a Noi non appartiene, si sono talmente mutate

tate le cose dal tempo di Gregorio XIII. a' giorni nostri in ciò che risguarda i funerali, e l'esequie, che non v'è certamente verun bisogno di moderare le spese; ma bensì, senza mancare al proprio dovere, nè si può, nè si dee tralasciare di accennar alcune cose: acciò, esclusa qualunque pompa, si faccia quanto si dee fare secondo lo stabilito dalle regole della Chiesa, si dia a' cadaveri sepoltura, come si dee dare secondo il rito comune, e si suffraghino le anime de' trapassati nella miglior maniera che sia possibile.

3. E per camminare con ordine, essendovi alcune persone così miserabili, alle quali si dà sepoltura per carità, ed essendovene poi delle altre più, o meno comode, più o meno ricche, che non si ammettono ad esser sepolte a titolo di carità; Noi incominceremo dalle prime, per fare dipoi passaggio alle seconde.

4. Si portano alla sepoltura i cadaveri de' poveretti, e miserabili, che si seppelliscono a titolo di carità, o siano vecchi, o giovani, o ragazzi, nella maniera che siegue. Precede la Croce della Parrocchia, nella di cui Chiesa, o cimiterio deve il morto aver sepoltura. La Croce è in mezzo a due, che portano le fiaccole in mano, le quali si somministrano dalla Compagnia del Santissimo Sacramento. Siegue il Parroco, o altro Sacerdote da esso deputato, colla Stola al collo, e colla Cotta indosso. Dipoi viene il cadavero, a cui si dà sepoltura, subito ch'è giunto alla Chiesa. E quanto al suffragio dell'anima, può essere, che in qualche Parrocchia si faccia celebrare almeno una Messa, ed applicare per l'anima del morto; ma pur troppo ve ne sono tante, nelle quali non v'è chi, seppellito il morto, più pensi, in ciò almeno che risguarda la celebrazione, e l'applicazione d'una Messa.

5. Considerando Noi questo sistema, ritroviamo in esso due cose, ch'esiggono qualche provvidenza. La prima è quella, che un solo Sacerdote accompagni lo trasporto del cadavero dalla casa alla Chiesa; imperocchè essendo, come abbasso dirassi, prescritto il salmeggiare, non sembra, che ciò possa adempiersi, quando nella funzione ritrovasi il solo Curato, o pure il solo Sacerdote da esso sostituito. La seconda, che non vi sia una Messa almeno per l'anima del povero defunto.

6. Sappiamo ancor Noi, esser opinione, pia di taluno, che applicandosi le Messe per alcune anime, che o non ne hanno bisogno, essendo già in Paradiso, o ne sono incapaci, essendo nell'Inferno, la Divina Misericordia le dispensa a pro di quelle povere anime per le quali non v'è chi celebri. Così insegna S. Tommaso *nel 4. dist. 45. quest. 2. art. 3. qu. 3. Ad secundum: Credibile est, quod per Divinam Misericordiam, si aliquid de specialibus suffragiis supersit his, pro quibus fiunt, aliis dispensetur, pro quibus non fiunt, si eis indigeant*: ed apporta a tale oggetto l'autorità di San Giovanni Damasceno *nel sermone de dormientibus: Deus tamquam justus, commetietur impotenti possibilitatem; tamquam sapiens, defectuum commutationem negotiabitur*: il qual negozio, o sia mercanzia, consiste, nel far supplire col superfluo d'uno al bisogno d'un altro: *Quæ negotiatio attenditur, si id, quod deest uni, alteri suppleat*; il che pure vien asserito dal Paludano 4. *dist.* 45. *quest.* 2. *art.* 1. *conclus.* 4.

7. Ugone Eteriano *nel suo libro de regressu animarum ab Infernis al cap.* 16 passa più avanti, ed insegna, ch'essendo giustissimo Iddio, e non sembrando coerente alla giustizia, che si usi misericordia a chi ha intercessore, e che non provi gli effetti della misericordia, chi non ha persona, che interceda per lui, accetta i suffragj, che si fanno non solo per quelli, a pro de' quali si fa dall'offerente l'applicazione, ma ancora a pro degli altri, che ne sono meritevoli, benchè l'applicazione non sia fatta dall'offerente per essi: *Verum nulla macerari ambiguitate convenit egenorum, atque pauperum causa, ut salutem non consequantur: eo scilicet, quia non relinquunt superstitem, qui Sacerdotem ad sacrificandum invitet, qui eleemosynas dispergere, aut qui orationibus vacare debeat. Putas ne injustus est Deus, ut habenti intercessorem indulgeat, non habenti vero immisericors existat? Absit hoc. Justus est utique Deus, non habentes beneficos habentibus connumerans. Nam beneficia, quæ pro suis mortuis qui faciunt, misericors Deus pro omnibus, qui meruerunt in vita, ut juvari possint, acceptat. Ideoque magis attendendum est vobis, ut Sacrificium offeratur, ut orationum fiat instantia, ut eleemosynarum succrescat largitio; quia, quod putatis singulare, benignus Judex ut commune accipit.*

8. E

8. E l'antico Teologo Prepositivo fu di sentimento, che i suffragj fatti per un defunto non siano di maggior giovamento a lui, che a tutti gli altri; anzi, che più giovino a tutti gli altri, se questi saranno dotati di maggior carità: portando l'esempio di una torcia, che accesa in una sala non meno fa lume al Re, che a' suoi Cortigiani, anzi più a' suoi Cortigiani, che al Re, se quelli avranno miglior vista di lui; e della lezione, che si fa alla mensa di qualche Prelato, a cui altri siano assisi, sentendo non meno il Prelato, che gli altri, ciò che si legge; anzi sentendo più gli altri, se avranno miglior udito.

9. Ma, prescindendo da quanto di sopra si è dedotto da S. Tommaso, i di cui sentimenti debbono mai sempre venerarsi, il rimanente non può indistintamente riceversi. Nel Concilio di Costanza *alla sess. 8.* fu condannato l'errore di quelli, che sostenevano, che le speciali orazioni applicate per una persona, non più giovassero a quella, che le generali, che si fanno per tutte le altre: *Speciales orationes applicatæ uni personæ per Prælatos, vel Religiosos, non plus prosunt eidem, quam generales, cæteris paribus*. L'Appostolo S. Paolo *in molti luoghi delle sue lettere*, dopo avere raccomandati tutti in generale alle orazioni de' fedeli, raccomanda alcuni in particolare, ed ancora se stesso. E la santa Chiesa, usando le speciali Orazioni, o siano Collette, nelle Messe de' morti, per esempio pel padre, e per la madre, e poi soggiugnendo le Collette generali per tutti i fedeli, chiaramente ci addita, esservi diffenza fra l'orazione particolare, e generale, ed essere l'orazione particolare, che si fa per un'anima, di maggior giovamento ad essa, che la generale comprensiva di tutte l'anime, ancorchè la predetta sia nel numero di queste compresa: come molto bene conchiude il Portetta *ne' Comenti all' art. 12. della qu. 71. del supplimento di San Tommaso*: *Cum igitur nihil frustra in Ecclesia fiat, immo, Ecclesiam aliquid vanum facere, credere impium sit; fatendum est ex facto prædicta Ecclesiæ, quando defuncti specialis oratio ad eum directa magis prodest, quam aliis*.

10. Aggiugne il Santo *nel 4. delle Sent. dist. 23. qu. 2. art. 1. pag. 354. della stampa di Lovanio*, che dipendendo dall'intenzione del Sacerdote l'applicazione di quel frutto del Sagrifizio, di cui può esser partecipe la persona, per cui si offre, il qual frutto è certo, e tassato; di qui deriva, esser maggiore l'utile di quello, per cui si offre, se si offre per lui solo, di quanto ne riceverebbe, se si offerisse per esso, e per molti altri: *Si tamen consideretur, quatenus ex intentione Sacerdotis* (parla del Sagrifizio della Messa) *pro illis offertur, certe crediderim, minus obvenire singulis, quam si pro uno offerretur. Et ratio est, quia generali intentione Ecclesiæ non applicatur pro illis Sacrificium, sed solum ex libera intentione Sacerdotis: illi vero intentioni, quia est de essentia Sacrificii, etiam ex opere operato respondet certus, & taxatus gradus satisfactionis; & ideo, quanto in plures illud distribuit, tanto minus singulis obvenit*: e poco dopo: *Effectus oblationis, & precum, quem libere ipse, ut Minister Ecclesiæ, potest singularibus personis applicare, est certus: atque adeo, si dividatur inter plures, minus quisque recipit*.

11. Per lo che il detto di sopra riferito d'Ugone Eteriano, in cui egli sostiene, distribuirsi dal Signor Iddio a pro ancora dell'anime de' poveretti i suffragj, che si fanno per l'anime de' ricchi, che morendo, hanno lasciato il necessario per li loro suffragj, deve intendersi, e spiegarsi, che abbia luogo ne' termini d'una straordinaria provvidenza; ma non quando il Signor Iddio vuol operare, ed opera secondo il comune ordine da esso prescritto: come ben riflette il P. Teofilo Raynaudo *tom. 15. alla pag. 436.* *Dicendum vero est, hæc, veluti extra ordinem facta a Deo de potentia quasi absoluta, non officere iis, quæ juxta communem ordinem a Deo præscriptum fieri diximus: nec aliud fortasse voluit Hugo Etherianus*.

12. E l'opinione dell'antico Teologo, detto il Prepositivo, in cui insegna, esser uguale il giovamento dell'anima, per cui si offre, e di tutte l'altre anime, per cui non si prega, e non si offre; anzi più di queste, che di quella, se queste saranno dotate di maggior carità, coll'esempio del lume, e della lezione; resta priva d'ogni fondamento, se egli esempj poco adattabili del lume, e della lezione, sorroghi l'esempio più proprio di chi paga un debito per un altro, ricevendo questi il sollevamento, e non gli altri debitori, per li quali non fa verun pagamento, conforme assai

assai bene riflette S. Tommaso *nel* 4. *delle sentenze*, ripetuto *nel supplimento alla qu.* 71. *art.* 12. *Ad primum*, ove così parla: *In quantum suffragia sunt quadam satisfactio per intentionem facientis translata in alterum, non sunt similia lumini, sed magis solutioni alicujus debiti: non autem est necesse, ut, si debitum pro uno solvitur, ex hoc & debitum aliorum solvatur.* E il medesimo Santo Dottore sempre proclive a prendere in buona parte l'opinione degli altri, dice, potersi spiegare l'opinione del Prepositivo, non in ordine al suffragio, ma rispetto a un certo gaudio accidentale, fondato nella carità, godendo quelli, che sono dotati di carità, del bene degli altri, come se fosse proprio: dal che poi non può dedursi, che il giovamento sia comune, e che tanto ne partecipi quegli, per cui si suffraga, quanto gli altri, pe' quali non si suffraga, giusta ciò che può vedersi *nello stesso articolo duodecimo, e negli altri due seguenti*: nel che pure concorda il Soto *nel luogo di sopra citato alla pag.* 934. e lo conferma altresì il Venerabile Card. Bellarmino *nel lib.* 1. *de Indulgentiis cap.* 14. *all'ult. quest.*

23. Stabilita la dottrina, posto in sicuro, non esser uguale il suffragio, che riceve l'anima, per cui particolarmente si prega, e si offre il suffragio, che riceve, quando si prega, e si offre per tutte l'altre, o per altre in particolare, appare un largo campo ad incitare la pietà de' fedeli a far celebrare almeno una Messa per l'anima di ogni poveretto, che morendo nella miseria, è per pura carità sepolto dal suo Curato, senza tralasciar l'altra parte di sopra accennata de' Salmi da recitarsi nel tempo, che i cadaveri de' poveretti si portano alla sepultura.

14. Conforme ora dimostreraffi, è antico, e Canonico il rito, che portandosi i cadaveri de' Cristiani alla sepoltura, si vada salmeggiando. Essendo solo il Curato, o in luogo suo altro Sacerdote, che accompagni alla sepoltura il cadavero di qualche poveretto defunto, potrà ben egli orare, potrà salmeggiare; ma non sembra praticabile, che ciò possa adempiere ad alta voce, se non v'è altri, che l'accompagni. Nel Rituale Romano *al tit. Exequiarum Ordo*, si prescrivono i Salmi da recitarsi per la strada; e si suppone, che oltre il Parroco vi siano altre persone, che salmeggiano, mentre il canto, o sia il salmeggiare, si descrive a vicenda: *Clero alternatim prosequente*. Acciò dunque nella miglior maniera, che sia possibile, ciò si adempia nel trasporto de' cadaveri de' poveretti alla Chiesa, eccitiamo il zelo già noto de' nostri Signori Curati a procurare, che nelle sopradette circostanze sia sempre in loro compagnia o qualche Sacerdote, o qualche Chierico costituito *in Sacris*, o anche negli Ordini minori, e Prima Tonsura, con cui possa ad alta voce andar salmeggiando; non potendo Noi restar persuasi, che in ciascheduna Parrocchia della nostra Città non vi sia o un Sacerdote, o un Chierico, che invitato ricusi in un' opera così pia di servir di compagno al suo Curato, quando non fosse nella Parrocchia, che sia il Curato tanto scarso di partito, che non possa impetrare da altro Sacerdote, o Chierico fuori della Parrocchia, una caritativa assistenza nell'accompagnare un morto alla sepoltura. E per animare specialmentente i Chierici a quest' opera buona, ad essi ricorderemo, ch' era una volta loro uffizio, non che l'accompagnare alla sepoltura, e il salmeggiare, ma ancora il fare la fossa per seppellire i morti, come si raccoglie da S. Girolamo, allora che racconta la morte di quella donna, che sette volte ferita dal carnefice, non restò per detti colpi uccisa: *Clerici, quibus id officii erat, cruentum linteo cadaver obvolvunt, & fossam humi lapidibus construentes ex more tumulum parant &c. Recens a Clericis cespes ostenditur &c.* sopra il qual fatto così riflette l'erudito Tommassino *de veteri, & nova Ecclesia disciplina part.* 1. *lib.* 1. *cap.* 103. *Si hæc autem Clerici pietatis munia iis præstabant, qui carnificis gladio obtruncabantur, quid de fidelibus censendum?* Attesta pure S. Gregorio Nisseno d'aver in compagnia d'un altro Vescovo, e di due Chierici portato su le spalle per un lungo tratto di strada il cataletto, ov'era il cadavero di S. Macrina: sopra il qual fatto così pure riflette lo stesso Tommassino *al luogo citato*: *Indubitatissimum ergo est, quod Epiphanius, & Hieronymus dixere, fuisse Clericos, quibus ex officio incumbebat, ut mortuorum corpora terra conderent; quod enim ab his Episcopis Beatæ Macrinæ præstitum est, id non ex officio, sed eximia quadam Episcoporum pietate, & veneratione in fœminam longe sanctissimam præstitum est.*

15. Nel

15. Nel citato Rituale Romano *al tit. de Exequiis*, così si legge: *Quod antiquissimi est instituti, illud, quantum fieri poterit, retineatur, ut Missa praesente corpore defuncti pro eo celebretur, antequam sepulturae tradatur*; e con ragione tal rito dicesi antico; imperciocchè nell' antico Codice manoscritto dell' Abate Ratoldo, ove si descrive l' uffizio della sepoltura, così si legge: *In Ecclesia autem requiescet corpus defuncti, quousque pro ejus anima Missa canatur, & offeratur ab omnibus, quibus fuerit visum*. Il Codice è del secolo decimo, ed è riferito appresso l' erudito Ugone Menochio *nelle Note al Sagramentario di San Gregorio alla pag. 263. della stampa di Parigi dell' anno 1642.* e questo rito è tanto da alcuni valutato, che avendo Innocentio III. *nel Cap. Consuluisti, de celebrat. Miss.* così stabilito: *Excepto die Nativitatis Dominicae, nisi causa necessitatis suadeat, sufficit Sacerdoti semel in die unam Missam solummodo celebrare*: la Chiesa sopra la parola *necessitatis*, soggiugne, potersi celebrare la seconda Messa, se taluno muore: *Sed quam dicit necessitatem? Respondeo, si celebravit de die, & postea etiam moriatur aliquis &c. Unde potest unam celebrare de die, & aliam pro defuncto*: la qual opinione viene poi da altri modificata ne' termini susseguenti, che ricaviamo *dal sermone sesto del secondo trigesimo sopra il Purgatorio*, della san. mem. di Benedetto XIII. nostro insigne Benefattore: *Ammetto bene io per antiquata questa opinione, ma colla moderazione, purchè non accade il caso della sepoltura di un cadavero in dì festivo, e in qualche Parrocchiale servita da un solo Sacerdote; poichè allora, giusta il Canone d' Innocenzo III. nel 1212. fondato nelle parole* nisi causa necessitatis suadeat, *audacter insinuo, che il Prete, digiuno però, debba celebrare due Messe, una della Festa corrente, e l' altra da morto per l' anima del presente defunto, massime avendo io rivocato in usanza nella mia Diocesi, l'antichissimo rito di non sepellirsi mai cadavero alcuno senza il Divin Sacrificio*.

16. Per alcune savie riflessioni, che ci sono state suggerite da alcuni Signori Curati chiamati da noi a consiglio, non prescriviamo, che non si dia sepoltura ai cadaveri, se alla loro presenza non è stata celebrata la Santa Messa. Esortiamo bensì, che ciò si faccia, quando si può, per ubbidire al Rituale Romano, ed all' antica pratica della Chiesa. Ed acciò almeno una Messa si applichi all' anima di ciaschedun poveretto, a cui si dà sepoltura per carità, non intendiamo precettivamente d' imporre questo peso ai Signori Curati, adempiendo essi puntualmente l' altr' obbligo imposto da' sagri Canoni, di celebrare, ed applicare la Messa pel popolo ne' giorni festivi di precetto, ma bensì d' incaricar loro d' usare le seguenti diligenze; cioè di ricercare, se nella Parrocchia vi siano Sacerdoti, che mossi da pietà s' offrano di celebrare, ed applicare la Messa per l' anima de' sopraddetti; e Noi medesimi ci offeriamo al nostro Curato di S. Pietro di celebrare ed applicare la Messa; ogni volta che ci avviserà, che dà sepoltura per carità a qualche poveretto, purchè ciò non succeda in dì festivo di precetto, celebrandola in quel giorno, ed applicandola ancor Noi pel nostro popolo: e in quel caso la faremo celebrare da altri. In oltre potranno ricercare, se nella Parrocchia sia qualche persona ricca, e divota, la quale bramando, che *oratio sua in sinum suum convertatur*, s' offra a somministrar la limosina per la celebrazione, ed applicazione delle dette Messe. Finalmente essendo in alcune Chiese le cassette delle limosine per le anime del Purgatorio, essendo in altre quella del Santissimo Sagramento, quando in alcune non fossero, dando Noi la facoltà, che vi si mettano, potranno sopra le medesime porre una cartella indicante, che da esse si ricaverà la limosina per la Messa da dirsi per ogni poveretto della Parrocchia, che sarà in essa sepolto per carità: e ridotto l' affare a questi termini, potrà il Curato celebrare, o far celebrare la Messa senza suo incomodo. E perchè negli Spedali ancora muojono alcuni poveretti, che si seppelliscono per carità, avvertiamo i Signori Deputati a far fare lo stesso; potendosi ricavare dalle questue, che si fanno per le anime del Purgatorio, la limosina ancora per la Messa da celebrarsi, ed applicarsi per le anime de' sopraddetti.

17. S. Tommaso *nel cit. art. 12.* ove tratta la questione: *Utrum suffragia, quae fiunt pro uno defuncto, magis illi prosint, pro quo fiunt, quam aliis*; sostenendo la parte affermativa, come si è detto, oppone al suo assunto in terzo luogo il seguente argomento: *Pro pauperibus non fiunt*

tot suffragia, sicut pro divitibus. Si ergo suffragia, facta pro aliquibus, eis solum, vel magis, quam aliis, valerent, pauperes essent pejoris conditionis, quod est contra sententiam Domini, Lucæ 6. Beati pauperes, quia vestrum est Regnum Dei: ed a quest' argomento così risponde: *Ad tertium dicendum; quod nihil prohibet, divites, quantum ad aliquid, esse melioris conditionis, quam pauperes, sicut quantum ad expiationem pœnæ; sed hoc quasi nihil est comparatum possessioni Regni Cœlorum, in qua pauperes melioris conditionis esse ostenduntur per auctoritatem inductam*.

18. La mente dunque del Santo Dottore si è, che sono i ricchi di miglior condizione, perchè con maggiori limosine possono essere più presto liberati dalle pene del Purgatorio, ma ch' è molto più quello, che tocca ai poveretti, che con minor pericolo, e maggior cumulo di carità sono ricevuti nella Gloria, il che non così facilmente succede nei ricchi: *Respondetur cum Divo Thoma* (sono parole del Santo *al luogo citato*) *nihil obstare, quo minus divites hac parte minoris sint conditionis, ut scilicet cumulatioribus eleemosynis magis subleventur a pœna Purgatorii; sed multo pretiosius est, quod pauperes cum minori periculo, & majori cumulo charitatis ad ampliorem Gloriam recipientur; cum divitibus neque tam facilis sit ingressus, nec ad tantam gloriam*. Facendo però i ricchi, e i comodi buon uso delle loro ricchezze, e servendosene in benefizio de' poveri e vivi, e morti, potranno superare quella maggior difficoltà, che loro osta, per essere ricevuti in Paradiso.

19. Subentra il secondo caso di quelli, che o essendo ricchi, o avendo il sufficiente, non si seppelliscono per carità: e parlando di questi, quando si portino a seppellire, precedendo la Croce, colle torcie accese, con un numero competente di Sacerdoti, non intendiamo di stabilire cosa veruna; lasciando le cose in quel piede, in cui sono, e rinnovando gli antichi Decreti del fu Monsignor Martinelli Vicario Generale di questa Diocesi, fatti *sotto il primo giorno d' Agosto, e 27. dello stesso mese del 1696.* coi quali concorda un altro decreto fatto dal nostro presente Monsignor Vicario Generale *sotto li 13. d' Agosto dell' anno prossimo passato 1734.*

20. Il discorso dunque dee restringersi ad un certo modo di portare i morti alla sepoltura, ch' è il seguente. Si aspetta il tempo della notte, e senza Croce, col benefizio d' alcune lanterne, che servono, acciocchè chi porta il morto non inciampi, si porta il cadavere alla Chiesa; e il Curato, o altro Sacerdote da esso deputato, accompagna per la strada il cadavero, vestito colla Cotta, ma col mantello sopra: e quando poi succede il caso di dover dare sepoltura al cadavero di qualche ragazzo, benchè battezzato, si pone il cadavero in una cassetta, e il Guardiano della Chiesa anche di mezzo giorno la porta sotto il mantello, senz' altra cerimonia, al luogo, ove gli si dee dar sepoltura, e giunti che sono i cadaveri alla Chiesa, immediatamente si seppelliscono.

21. Avendo noi ricercato da persone pratiche, quando avesse principio questo così spedito modo di portare alla sepoltura, e di seppellire, ci è stato detto, aver avuta la sua origine sette, o otto anni addietro; e avendo susseguentemente indagata la causa, ci è stato soggiunto, essere ciò provenuto per isfuggire gl' insulti, che in simili casi facevansi da alcuni plebei, dal non essere negli eredi il comodo di poter fare quanto converrebbe alla loro decenza, ed ancora dagli stessi defunti, che lasciano il testamento d' essere sepolti così.

22. Non è però veruna di queste cause bastante, per giustificare l' abuso introdotto; sì perchè, per la vigilanza di chi governa, sono affatto levati gl' insulti de' plebei: sì perchè poco si richiede, per soddisfare al rito della Cristiana sepoltura, come or ora vedrassi; e finalmente perchè è già cosa sicura in punto di ragione, che non v' è consuetudine, nè volontà di testatore, che possa escludere dalla Cristiana sepoltura i riti antichi dell' accompagnamento de' Chierici, de' lumi, del canto de' Salmi, e altre cose somiglianti: come, dopo aver ben discussa la materia, e addotte le copiose autorità de' Dottori, fu risoluto nella sagra Ruota Romana *nella Romana Funeralium ai 15. di Giugno del 1699.* avanti la buon. mem. di Monsignor Molines Decano, la di cui decisione meritò d' essere stampata dopo lo statuto del Clero Romano, le parole della quale sono le seguenti: *Ecclesia Catholica, obliteratis, & proscriptis innumeris superstitiosis, & deridendis Ethnicorum funerum ritibus, necnon ambitiosis, & superfluis expensis, quæ in hanc causam effun-*

effundebantur, sequens exempla veteris, & novi Testamenti, instructamque Beatorum Apostolorum, Sanctorumque Patrum regulas, pios, ac religiosos constabilivit ritus in sepeliendis corporibus mortuorum servandis, instituendo scilicet, ut eorum funus prosequeretur cum piis precibus, Psalmis, & Missis, associatione Clericorum, candelis & cereis ardentibus hujusce generis pompa, & celebritate: idque tam in suffragium animarum, solatiumque vivorum, quam ad significandum, animas è corpore separatas vivere, & immortalitatis dono gaudere, defunctos obiisse in Fide, resurrectionem, ac fruitionem æternæ Gloriæ expectare &c. Invaluitque adeo in toto Orbe Catholico hujusmodi vetus Ecclesiæ institutum, ut receptissimum sit inter nostri Juris Interpretes, quod mandari non debeat executioni ultima defunctorum voluntas in ea parte, in qua præscriberent, eorum corpus humari sine ulla honorificentia ab Ecclesia instituta &c. non obstante qualibet contraria consuetudine; quia hanc tamquam irrationabilem, omnique honestati repugnantem, eliminandam, & extirpandam esse, ex Cap. final. de consuetudine, aliisque probat Pignatell. &c.

23. Ai primi secoli della Chiesa dee riferirsi il pio uso de' lumi ne' funerali. Il Ponzio *negli Atti del Martirio di S. Cipriano verso il fine* così dice: *Inde cum cereis, & scholaribus in area cujusdam candidi Procuratoris magno triumpho sepultum est.* Il Nisseno fa menzione *in funere Meletii* della stessa pompa colle seguenti parole: *Quo modo utrinque quasi ignei omnes continentibus facibus, tractu continuo, perpetuoque fluentes, quod oculi longissime prospicere possunt, porrigebantur.* E S. Girolamo *nell' Epitafio di Paola madre ad Eustochia vergine*, così la funebre pompa descrive: *Translataque Episcoporum manibus, & cervicem feretro subjicientibus, cum alii Pontifices lampades, cereosque perferrent, alii choros psallentium ducerent, in media Ecclesia Speluncæ Salvatoris est posita*. Agli stessi primi secoli della Chiesa dee riferirsi l'uso de' sagri Inni; attestando S. Gregorio Nazianzeno *in funere Cæsarii*, che *cum multiplici Hymnorum cantu deducitur*; ed esaggerando Vittore la crudeltà di Genserico, mentre racconta, che avea proibito l'uso del canto degl' Inni, quando i corpi de' Cristiani si portavano alla sepoltura, come può vedersi *nel lib. 1. della Storia della Persecuzione Vandalica al c. 5.* ove così parla: *Quis vero sustineat, aut possit sine lacrymis recordari, dum præciperet, nostrorum corpora defunctorum sine solemnitate Hymnorum cum silentio ad sepulturam perduci?* E però maraviglia non sia, se nel Rituale Romano *al tit. de Exequiis* s'ingiugne ai Curati l'osservanza delle sagre antiche cerimonie, e de' sagri riti nel seppellire i corpi de' fedeli: *Sacros ceremonias, ac ritus, quibus ex antiquissima traditione, & Summorum Pontificum institutis, Sancta Mater Ecclesia Catholica in filiorum suorum exequiis uti solet, tamquam vera Religionis mysteria, Christianæque pietatis signa, & fidelium mortuorum saluberrima suffragia, Parochi summo studio observare debent, atque usu retinere*: e se poco dopo s'ingiugne loro il non permettere, che si tralasci l'uso de' lumi accesi nell' esequie, e ne' funerali: *Cum autem antiquissimi ritus Ecclesiastici sit, cereos accensos in funeribus deferre; caveant item, ne hujusmodi ritus omittatur, ac ne quid avare, aut indigne in eo committatur*: e se sotto il titolo, *Exequiarum Ordo*, s'ingiugne nel trasporto de' cadaveri, che il Parroco abbia la Cotta, e la Stola nera, o un Piviale dello stesso colore: *Parochus indutus Superpelliceo, & Stola nigra, vel etiam Pluviali ejusdem nigri coloris*: e se finalmente si vuole la Croce inalberata, e il canto de' Salmi: *Prælata Cruce, devote Psalmos, ut infra, decantantes*: il che fu ancora accennato in un Editto dalla S. M. di Clemente XI. riferito *nel suo Bollario alla pag. 317.*: *Di più ordina la Santità sua, che nel trasportare dalle case alla Chiesa i cadaveri di tutte le persone di qualsivoglia stato, grado, o condizione, anche titolare, o sia di giorno, o di notte, colla dovuta licenza, o osservi parimenti la disposizione del detto Rituale Romano del titolo suddetto*: *Constituto tempore*, *cioè che si portino processionalmente colla Croce avanti*, *Parocho præcedente feretrum cum luminibus*.

24. Coerentemente a così chiare, ed uniformi disposizioni, e riti, espressamente proibiamo in avvenire il portare alla sepoltura i cadaveri di quelli, che non si seppelliscono per carità, nei modi, e nelle maniere di sopra accennate, o siano cadaveri d'uomini, o di ragazzi battezzati; ma con tutta la nostra autorità comandiamo, che, o si por-

portino di giorno, o di notte colla dovuta licenza i cadaveri, o siano cadaveri d'uomini, o di ragazzi come sopra, preceda sempre la Croce, vi siano due torcie, o fiaccole accese nelle mani di due persone, nel mezzo delle quali sia chi porta la detta Croce, che sempre vi sia il Curato in Cotta, e colla Stola, o qualche Sacerdote da esso deputato, in compagnia almeno d' un altro Sacerdote, o Chierico, acciò, come si è detto, si possano ad alta voce recitare i Salmi, e tutti quelli che portano il cataletto abbiano una fiaccola in mano; le quali cose debbano intendersi stabilite, acciò vi sia qualche regola, e si vegga, che non si tira alla pompa, nè a far fare spese più di quelle che importa il rito Cristiano, ma non mai per distorre la pietà di quelli, che volessero maggior numero di Sacerdoti, volessero invitare o Religioni, o Confraternite, o volessero maggior numero di torcie. E siccome, quando poc' anzi parlavasi de' cadaveri di quelli che si seppelliscono per carità, fu detto, che si procurasse, che la messa si celebrasse, quando sia possibile, presente il cadavero; così con maggior vigore esortiamo che si faccia lo stesso nel caso, in cui si seppelliscono i cadaveri collo sborso de' soliti emolumenti, e non a titolo di carità. Sono in questa Città ora scarse le limosine delle Messe; per lo che crediamo, appartenere al nostro Appostolico ministero l' insinuare a ciascheduno l' essere più liberale nel suffragare l' anime de' defonti anche con qualche maggior numero di Messe. S. Tommaso *nella quest. 71. del supplimento all' art. 9.* insegna, che tre cose principalmente giovano ai defunti, Messe, limosine, ed orazioni; *Ex parte charitatis precipue mortuis suffragantur Sacrificium Ecclesiæ, & eleemosynæ, sed ex parte intentionis directæ in mortuos præcipue valeat oratio, quin oratio secundum suam rationem non solum dicit respectum ad orantem, sicut & cætera opera, sed directius ad illud, pro quo oratur*: la qual dottrina ricavò da S. Agostino *al lib. de Cura al c. 18. ed ultimo. Quæ cum ita sint, non existimemus, ad mortuos, pro quibus curam gerimus, pervenire, nisi quod pro eis sive Altaris, sive orationum, sive eleemosynarum sacrificiis solemniter supplicamus*. E siccome, discorrendosi di quelli che si seppelliscono per carità, si è detto, che dai Curati si procuri, che a spese de' benefattori si celebri, e si applichi per ogni defunto una Messa; così ordiniamo, che per quelli che non si seppelliscono per carità, a spese degli eredi, del sangue, o de' beni, o in ogni caso colla rivaluta sopra i beni di chi muore, si celebri per ciaschedun defunto, e si applichi per la di lei anima almeno una Messa nella Chiesa, in cui sarà stata data sepoltura al di lui corpo, e ciò in quella stessa mattina, in cui sarà stato sepolto, e seppellendosi il dopo pranzo, o la sera, nella mattina seguente: colla viva speranza, che sarà più abbondante il numero delle Messe, che si faranno celebrare da ciascheduno per l' anima d' ogni morto che a lui appartenga, e che i testatori non saranno così immemori delle pene del Purgatorio, che morendo, non siano per lasciarsi un numero competente di Messe.

25. Avverte saviamente il Signor Card. Petra *nel tom. 2. sopra le Costituzioni Appostoliche pag. 265. n. 11. e 12.* potersi dare qualche caso, in cui sia d' uopo il portare privatamente alla Chiesa qualche cadavero: e appunto quando taluno pensasse, esservi circostanze di tal peso, che possano permettere il recedere dalla regola già sopra stabilita, non dovrà far altro, che dirne una parola a Noi, o al nostro Vicario Generale, con certezza, che si prenderanno le opportune provvidenze; proibendo sotto pene a noi arbitrarie il far ciò senz' avercene data parte, ed ottenuta la licenza del nostro tribunale.

26. Tre altre cose resterebbono da soggiugnere. Una dei cadaveri che si portano alla sepoltura in carrozza, il che è proibito in varie risoluzioni delle Sagre Congregazioni, riferite dal Sig. Cardinal Petra *al luogo cit.* n. 10. e concorda l' Editto della san. mem. di Clemente XI. già allegato *alla pag. 317. del di lui Bollario*. Essendovi però in questa Città la consuetudine, che qualche volta i cadaveri de' nobili si portino alla Chiesa in carrozza, non intendiamo d' innovare cosa alcuna; ma solamente comandiamo, che se ne dica a Noi, o al nostro Vicario Generale una parola, acciocchè non succeda l' inconveniente, che pur troppo altre volte è seguito, ch' entri la carrozza per la porta de' carri del Monastero, nella cui Chiesa il corpo dee seppellirsi senza verun avviso de' Religiosi, e senza che vi sia chi colle debite forme riceva il cadavero, e lo porti in Chiesa: al

qual

qual inconveniente si porrà riparo, come pure a qualsivoglia indecenza nel trasporto dalla casa alla Chiesa, ogni volta che si parlerà prima con Noi, o col nostro Vicario Generale. L'altra cosa è quella dell'ingresso de' Parrochi con Cotta, e Stola, e Croce nelle Chiese de' Regolari, quando in esse si dà sepoltura al corpo di qualche defunto, che abbia voluto ivi esser sepolto, o pure che vi abbia la sua sepoltura. Sappiamo, esservi alcune Religioni, che dopo la Bolla *Pretiosus*, della san. mem. di Benedetto XIII. non proibiscono l'ingresso ai Curati nella loro Chiesa anche colla Croce alzata; sappiamo, esservi altre Religioni, che hanno difficoltà. Non abbiamo parole che bastino, per ringraziare quelle che ammettono nelle loro Chiese i Parrochi colla Croce: e rispetto alle altre, tanto a' superiori delle medesime, quanto ai Curati inculchiamo lo star lontani da ogni buglia, che sempre è scandalosa, particolarmente fra gli Ecclesiastici. Oltre la citata Bolla del Pontefice Benedetto, sarà difficile, che più in questa materia si ritrovi unito di quello che si legge *nella consult.* 48. del Pignatello *al tom.* 3. e quando colla lettura di essa le Parti non si soddisfacciano, senza formalità di lite, e per dar una volta qualche sistema; rimetteremo la decisione dell'affare alla Sagra Congregazione de' Riti, le di cui risoluzioni e da Noi, e da ogni altro dovranno venerarsi. La terza si è, che, benchè sia pio, e lodevole l'uso, che le persone secolari si facciano seppellire vestite coll'Abito di qualche Religione, per additare la divozione che hanno avuto verso qualche Santo di quella Religione, di cui vestono l'Abito come ampiamente dimostra il P. Teofilo Raynaudo *ne' suoi Eterocliti spirituali part.* 3. *sez.* 1. la qual cosa dicasi ancora più commendabile, quando i costumi, e il portamento del defunto, che vuol essere sepolto coll'Abito Religioso, sono stati pii, d'edificazione, e lontani da ogni scandalo, giusta ciò che soggiugne lo stesso Autore *nel tom.* 17. *alla pag.* 629. *Alterum, quod attendi volebam circa hunc usum sepulturæ in sacro Habitu, est, ut curetur, ne vita contumeliam inferat sacræ Vesti: sicut enim parum juvat Religiosum sacer Habitus, si eum deturpet moribus; ita idem sine dubio est de sæculari, qui in religiosa Veste sepelitur post vitam prorsus irreligiosam*: ciò però non deve estendersi a' cadaveri degli Ecclesiastici secolari, e particolarmente Sacerdoti, Diaconi, e Suddiaconi: dovendo questi portarsi alla sepoltura, ed esser sepolti colle sagre Vesti del loro Ordine in conformità della disposizione del Rituale Romano *al tit. de Exequiis*; il qual Rituale è stato fatto, per esser letto, ed osservato. E però vogliamo, che in avvenire in questa nostra Città, e Diocesi, in tutto, e per tutto si osservi il decreto della san. mem. di Clemente XI. sopraccitato *nel di lui Bollario alla pag.* 317. le parole del quale sono le seguenti: *Volendo, che in tutte le funzioni de' detti funerali, ed esequie si osservi puntualmente il rito di questa santa Romana Chiesa, ordina a tutti i Reverendi Parrochi, Superiori delle Chiese Secolari, e Regolari, ed in qualsivoglia modo privilegiate, Sagrestani, ed altri, a chi spetta, di non permettere, che i cadaveri degli Ecclesiastici secolari, particolarmente de' Sacerdoti, come anche de' Diaconi, e Suddiaconi, si trasportino dalle proprie case alle Chiese, ovvero in queste si espongano vestiti di qualunque altro Abito, sia di Compagnie, o Religioni, ma colle vesti sacre secondo il loro Ordine, in conformità della disposizione del Rituale Romano tit.* de Exequiis, *sotto pena a' suddetti della perdita di tutti gli emolumenti funerali, ed altre al nostro arbitrio.*

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 15. Gennajo 1735.

XXXVII.

NOTIFICAZIONE

Sopra il Carnovale e le Maschere. essere mai sempre stato proibito a chiunque, nell'andar mascherato, l'uso degli abiti, che abbiano forma Ecclesiastica. Non essere stati tolti di mezzo i Canoni, che ciò proibiscono, dalla contraria consuetudine. Esser vietato a' Cherici di qualsivoglia Ordine il mascherarsi, il giuoco, il ballo, e l'intervenire a simile sorta di passatempo.

1. Benchè negli Editti de' nostri Predecessori, e negli altri ancora da Noi pubblicati, nell'occasione del Carnovale, e delle Maschere, sia mai sempre stato proibito

bito a' Preti, e Chierici, l'andar mascherati, l'andare a' festini, e giuocare in essi, e in oltre pure sia mai sempre stato proibito a qualsivoglia persona il portare, in occasione di andar mascherata, abito alcuno finto da Prete, Frate, Monaco, o Romito, e respettivamente da Suora, e Monaca, Rocchetti, Cotte, e Berrette, o altre cose di forma sagra, ed Ecclesiastica: e questi Editti sieno stati pubblicati, acciò dovessero avere il lor vigore non meno nella nostra Città di Bologna, che in tutta la nostra Diocesi: essendo non pertanto venuto a nostra notizia, che i sopraddetti Editti non sono stati osservati nella nostra Terra di Cento, ci riconosciamo obbligati d'inculcare l'osservanza in ogni e qualunque caso, in cui il Sig. Cardinale Legato di Ferrara, nella di cui Legazione la detta Terra di Cento è situata, permettesse il fare il Carnovale, e l'andare in Maschera.

2. Noi qui non intendiamo di predicare contra il Carnovale, e contra le Maschere, il che per altro facilmente potrebbe farsi, riassumendo ciò che in tal proposito con molto zelo e dottrina fu scritto da S. Carlo Borromeo, come può vedersi *nella part. 7. degli Atti della Chiesa di Milano alla pag. 1212. tom. 2. della stampa di Lione*: ma ritrovandosi tutte le predette cose proibite ne' Canoni della Chiesa, e nelle disposizioni delle Sagre Congregazioni di Roma, ci riconosciamo in obbligo preciso, per non mancare al nostro dovere, d'esigere l'osservanza: *Ideo, permittente Domino* sono parole *del Can. Ideo, 25. quest. 1.*) *Pastores hominum sumus effecti, ut quod Patres nostri sive in sanctis Canonibus, sive in mundanis affixere legibus, excedere minime debeamus: contra totum quippe saluberrima agimus instituta, si quod ipsi Divino instituerunt consulto, intactum non conservamus.*

3. Abbiamo detto, essere tutte le predette cose proibite ne' Canoni della Chiesa, e nelle disposizioni delle Sagre Congregazioni di Roma. Sono le risoluzioni pienamente riferite dal Monacello *nel suo Formolario legale tom. 1. pag. 120. della seconda edizione di Roma, e nel tom. 2. pag. 169. n. 2* e quanto a' sagri Canoni può vedersi *il Can. Hic igitur, dist. 23.* ove così si legge. *Non spectaculis, non pompis intersint*: *il Can. Presbyteri, dist.* ove così si legge: *Nec his cœtibus misceantur, ubi amatoria cantantur, & turpia, aut obscœni motus corporum choreis, & saltationibus efferuntur*: *il Cap. Clerici, de vita, & honestate Clericorum*, ove così si legge: *Ad aleas, & taxillos non ludant, nec hujusmodi ludis intersint*: ove la Chiesa soggiugne: *Hic prohibentur Clerici non tantum ludere, sed ne intersint ludo.*

4. E in ciò che risguarda il non poter usare gli abiti sopraddetti nell'occasione delle Maschere, sia qui lecito l'osservare, che nel Deuteronomio eravi il seguente precetto *Non induetur mulier veste virili, nec vir utetur veste fœminea, abominabilis enim est qui facit hæc*: sopra il quale testo riflettendo S. Tommaso *nella 1. 2. quest. 102. art. 6. Ad sextum*; essere la proibizione provenuta da due motivi, il primo de' quali consisteva in tener lontano il popolo dall'idolatria: *Ad vitandum idolatriæ cultum; hujusmodi enim variis vestibus &c. Gentiles utebantur &c. & etiam in cultu Martis mulieres utebantur armis virorum, in cultum autem Veneris e converso viri utebantur vestibus mulierum*: e l'altro in levare ogn'incentivo alla concupiscenza: *Quod autem mulier induatur veste virili, aut è converso, incentivum est concupiscentiæ, & occasionem libidini præstat*: dà a Noi valido fondamento per sostenere la proibizione dell'uso delle Vesti Religiose nella congiuntura delle Maschere, portando l'uso predetto ad un altro eccesso, benchè dissimile da quello accennato da S. Tommaso, il quale eccesso è la positiva irreverenza verso le Religioni, e le persone a Dio consegrate, che procurano di battere la strada della perfezione.

5. Nulla giovando il replicare che i Canoni poc'anzi allegati sono stati tolti di mezzo dalla contraria consuetudine; imperocchè essendosi un Ecclesiastico di Francia scusato d'aver giuocato a carte, perchè ciò pubblicamente praticavasi nel suo paese, il Pontefice Innocenzo III. *nel Can. Inter dilectos, de excessibus Prælatorum*, rigettò con severe parole questa scusa: *Excusationem prædictam, quæ per pravam consuetudinem, quæ corruptela dicenda est, palliatur, frivolam reputantes, cum in illis magis plectibilis sit offensa, per quos ad excusandas excusationes in culpis delinquendi authoritas usurpatur &c.* e la Chiesa molto a proposito soggiugne: *Qui peccatum suum defendit authoritate, seu consuetudine, magis peccat, & ideo magis puniri debet.*

6. Ol-

6. Oltre di che, il sagro Concilio di Trento *alla sess. 22. c. 1. de Reformatione*, considerando l'obbligo, che hanno gli Ecclesiastici, di dar buon esempio agli altri, comandò, che si ponesse in esecuzione quanto era stato precedentemente disposto da' Sommi Pontefici, e da' sagri Concilii concernente alla vita, ed onestà de' Chierici, e specialmente in ordine al lusso, conviti, danze, giuochi di carte, e cose simili: *luxu, comessationibus, choreis, aleis, lusibus*: sotto pena di grave peccato impose a' Vescovi il rimettere in piedi quelle antiche disposizioni de' Canoni: *Si quæ ex his in desuetudinem abiisse compererint, ea quamprimum in usum revocari, & ab omnibus accurate custodiri studeant, non obstantibus consuetudinibus quibuscumque, ne subditorum neglecta emendationis ipsi condignas, Deo vindice, pœnas persolvant*: se S. Carlo Borromeo *nel primo Concilio Provinciale negli Atti della Chiesa di Milano al tom. 1. pag. 18.* così stabilì: *Clerici personati non incedant, choreas privatas, aut publicas non agent, nec spectabunt &c. Clericalis Ordinis hominibus omni genere saltationis, & ludi, præsertim vero aleæ, & tesserarum, ac talorum, interdicimus &c. non solum ludere vetamus, sed eos ludorum spectatores esse nolumus, aut quemquam ludentem in ædibus suis permittere*: se queste medesime cose sono inculcate anche nelle ordinazioni de' nostri Antecessori, e ne' loro Sinodi; ciascheduno, che abbia il senso comune, potrà riconoscere, quanto sia fievole la scusa della contraria consuetudine, che dee chiamarsi una positiva contumacia, e vera corruttela.

7. E prescindendo da ogni altra cosa, Noi unicamente esortiamo i nostri Sacerdoti della Terra di Cento a riflettere con un poco di serietà, se sia cosa conforme al loro Carattere, se sia cosa, che da Noi possa tollerarsi, se possano i laici prendere buon esempio, allora che qualcheduno di essi va al festino, si meschia nella turba degli altri, si ferma a veder ballare, e molto più se seco conduce qualche donna mascherata, quando qualcheduno di loro va ai pubblici ridotti, ove si giuoca alle carte, ivi pure si ferma, e butta il tempo, e molto più se ancor esso giuoca, consuma la notte giuocando, e con un animo per lo meno distratto va la mattina a dirittura a celebrare la Santa Messa, e dopo la Messa ritorna al giuoco? Queste pur troppo sono quelle Messe, delle quali parla Alvaro Pelagio *nel lib. 2. de Planctu Ecclesiæ al c. 5. Multa dicuntur hodie Missæ, quasi vel consuetudinariæ, vel ad complacentiam, vel ad scelera cooperienda, vel ad propriam justificationem &c.* cioè, per parere uomini dabbene, *vel ad quæstum*. Degno da sapersi è il fatto di S. Pier Damiano. Viaggiava egli col Vescovo di Firenze, che alcuni credono fosse Pietro Mezzabarba, altri Gerardo, che poi fatto Papa assunse il nome di Nicola II. Essendo necessitati a fermarsi, il Santo si ritirò in casa d'un Prete, e il Vescovo *in spatiosa domo cum commeantium turba resedit*, come racconta il Santo *nell' opusc. 20. al tom. 3.* Seppe il Damiano, che il Vescovo la sera aveva giuocato agli scacchi, ed avendogli la mattina così parlato: *Rectene, inquam, tuique erat officii vespere in scacchorum vanitate colludere, & manum Dominici Corporis oblatricem, linguam inter Deum, & populum mediatricem, sacrilegi ludibrii contaminatione fœdare?* senz'aver voluto ammettere la scusa, che altro era il giuoco degli scacchi, altro quello delle carte, gl'impose la seguente penitenza: *Cui mox præcepit, ut ter Psalterium meditando percurreret, ac duodecim Pauperum pedes sub totidem numismatum erogatione, eorumque recreatione lavaret*: la qual penitenza fu dal Vescovo puntualmente adempiuta. Sopra questo fatto riflette il Cardinal Baronio *all' anno di Cristo 1061. n. 42.* che se mai qualche saputello ardisse di criticare l'azione di S. Pier Damiano come troppo severa, non essendo il giuoco degli scacchi giuoco d'azzardo, ma giuoco d'industria, non per questo potrebbe ricavarsene verun argomento per iscusare il cattivo costume de' Sacerdoti che giuocano, e secondo il detto di San Paolo *nella prima lettera ai Corinti* non possono lecitamente fare, se non ciò ch' è di edificazione: *Quem*, parla di S. Pier Damiano, *sciolus quispiam redarguat hallucinatum, dum sub aleis redigit scacchos, quos, non ut aleas, dubia fortuna volvit, sed humani ingenii acumen exercet? Sit utcumque velit: ad Pauli sententiam redigendi procul dubio sunt Sacerdotes, qua ait, non licere quæ non expediunt, non licere quæ non ædificant.*

8. Quanto si è detto de' Sacerdoti, colla dovuta proporzione deve aver luogo anche in ordine ai Diaconi, e Suddiaconi, che si vanno

vanno accostando al Sacerdozio, che sono specialmente consegrati al Signore: e però proibiamo ai Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi l'andare mascherati, l'andare ai festini, il giuocare in essi, o altri luoghi pubblici, lo star presenti ai giuochi ne' luoghi predetti, sotto pena ai Sacerdoti di venti scudi Romani in ogni caso d'inosservanza, ai Diaconi di quindici scudi Romani, ed ai Suddiaconi di dodeci scudi Romani in caso altresì d'inosservanza: e il denaro che si esiggerà, sarà da Noi immediatamente impiegato in opere pie, o in sovvenimento de' poveri nella Terra di Cento. Colla scorta del gran Pietro Blesense, che è tra i celebri Scrittori Ecclesiastici del secolo duodecimo, abbiamo eletta questa sorta di pena, scrivendo egli così *nella lettera 79. Certissimam emendationem vobis promitto in ablatione pecuniæ, sensibilis est illa sententia non verbalis.*

6. Ed acciò i Chierici di prima Tonsura, e costituiti negli ordini minori, e molto più se sono Beneficiati, non pensino che ci siamo scordati di loro; quanto è proibito ai Sacerdoti, e Diaconi, e Suddiaconi, intendiamo ancora proibito ad essi, sotto pena ai Beneficiati, benchè costituiti negli Ordini minori, o di Prima Tonsura, di dieci scudi, e a tutti gli altri di tre scudi, da applicarsi come sopra; senza lasciar d'intimare agli stessi, che il loro contegno nel Carnovale servirà a Noi di norma alla Quaresima, e ogni altro tempo delle sagre Ordinazioni, e quanto a quelli, che di qualunque grado, e condizione, mascherati si serviranno degli Abiti, come sopra, proibiti; imponiam loro la pena di dieci scudi Romani in caso d'inosservanza, da applicarsi come sopra.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. il 1. Febbrajo 1734.

XXXVIII.

NOTIFICAZIONE

Sopra la Comunione del Clero da farsi il Giovedì Santo, e proibizione delle Messe private in detto giorno, e ne' seguenti della Settimana Santa. E' antico il rito sagro di questa Comunione in detto giorno, ed osservato in molte Chiese insigni.

1. Secondo la più antica disciplina della Chiesa, nella Messa del Giovedì Santo tutto il popolo si comunicava, come chiaramente si raccoglie *dal Sagramentario* di San Gregorio, stampato dal P. Ugone Menardo *l'anno 1624. pag. 69.* ove così si legge: *Et communicat omnis populus ordine suo*. E ciò non era atto di divozione, ma bensì precetto della Chiesa, conforme può vedersi *nell' antico Can. In Cœna Domini*, *de Consecrat. dist.* 2. E chi aggiugnesse, che il popolo di nuovo si comunicava il Venerdì Santo, pel qual effetto si conservavano le Particole consegrate nella Messa del Giovedì antecedente, non direbbe cosa, di cui non fossero chiari i monumenti Ecclesiastici riferiti dal Mabillone *al tom. 2. del Museo d'Italia, nel Commentario sopra l'Ordine Romano pag. 72.* e dal P. Martene *de antiqua Ecclesiæ disciplina in Divinis celebrandis Officiis al c. 23. n. 25.*

2. Se prestiamo fede all' erudito Amato Pouget *nelle sue Istruzioni Catholiche tom. 1. pag. 840.* vi sono ancor oggi alcune Chiese, nelle quali ne' predetti due giorni, Giovedì, e Venerdì della Settimana Santa, tutto il Clero si comunica, *Hodieque viget in quibusdam Ecclesiis, in quibus Clerici omnes duobus hisce diebus communicant*. Ma la pratica universale si è, che nelle Metropolitane, Cattedrali, Collegiate, e in tutte le altre Chiese Conventuali, nella Messa cantata il Clero addetto a quella Chiesa si comunichi. Può vedersi Andrea Saussai *nella sua bell' Opera intitolata Panoplia Sacerdot. al lib. 1. part. 2. cap. 9. art. 2. §. 1.* e i Sacerdoti ricevono la sagra Comunione colla Stola pendente dal collo, e i Diaconi colla Stola di traverso, giusta ciò che pienamente insegna il Maestro de' sagri riti il Gavanto *nelle Rubriche del Messale part. 4. tit. 7. n. 7. della stampa di Venezia del 1690. pag. 181.*

3. Di questo sagro rito se ne vede la prova nell' Ordine Romano quasi novecent' anni addietro *sotto il titolo de Cœna Domini*, ove così si legge: *Fractis autem oblatis, communicent Presbyteri primo, postea Diaconi, & cæteri omnes, & ita perficiatur*. Come or ora soggiugneremo, sono stati i Romani Pontefici intenti, acciocchè

chè questo sagro rito si mantenga, e lasciando molt' altre cose da parte, il glorioso S. Carlo Borromeo *nel terzo Concilio Provinciale fra gli Atti della Chiesa di Milano tom. 1. pag. 76.* così determinò: *Feria quinta in Cœna Domini singuli, qui in Cathedrali, Collegiatave Ecclesia vel dignitatem, vel Canonicatum obtinent, etiam qui Sacerdotalis Ordinis sunt, & reliqui item singuli ejusdem Ecclesiæ Clerici Corpus Domini in solemni Missa Sacro, quod illo die in ea Ecclesia fiet, sumant:* e nel Ceremoniale de' Vescovi approvato dai Sommi Pontefici Clemente VIII. Innocenzo X. e Benedetto XIII. *al lib. 2. c. 23.* sono queste le parole: *Deinde antequam se purificet*, cioè il Vescovo, *communicat primum Diaconum, & Subdiaconum, deinde omnes Canonicos paratos, & alios Sacerdotes de Ecclesia, qui Stolam a collo pendentem supra Coctam habere debent, & denique omnes de Clero.*

4. Ed essendo Noi stati quasi lo spazio di quarant' anni in Roma, ed avendo molti anni avuto il posto di Canonico Teologo nella Basilica Vaticana, facciamo piena testimonianza dell' uniforme pratica delle insigni Basiliche di quella Città, ricevendo nel Giovedì Santo dalle mani del Celebrante tutti i Canonici, anche Sacerdoti, tutti i Benefiziati, e Chierici della Chiesa la Sagra Comunione, eccettuati i Canonici che hanno il Carattere Vescovile, e che vestiti da Vescovi intervengono al Coro, che per privilegio della loro Dignità in quel giorno per lo più celebrano la Messa o nelle loro Cappelle private, o nelle Cappelle chiuse della Sagristia.

5. E se qualcheduno volesse sapere di tutto ciò la ragione, siamo ben pronti ad assegnargliela; ed è, che solennizzando in quel giorno la santa Chiesa l' istituzione del Sagramento dell' Eucaristia, che fu fatta da nostro Signore nell' ultima Cena, in cui ancora diede il Sacerdozio agli Appostoli, come diffusamente viene spiegato dal sagro Concilio di Trento *alla sess. 22. de Sacrificio Missæ c. 1.* siccome il nostro amabilissimo Redentore comunicò prima se, e poi gli Appostoli, così è ben doveroso, che nella Messa di quella mattina, dopo che il Sacerdote ha ricevuta la Sagra Eucaristia, la distribuisca ancora almeno a tutti gli altri del Clero addetto al servizio di quella Chiesa, in cui celebra.

6. Abbiamo detto, che nell' ultima Cena Gesù Cristo comunicò prima se, e poi gli Appostoli; perchè sebbene non si legga chiaramente nel Vangelo, che comunicasse se medesimo, è però comune opinione de' Santi Padri, che ciò facesse. S. Girolamo *nell' ep. 150. ad Hedibiam, qu. 2.* così dice: *Dominus Jesus ipse conviva, & convivium, ipse comedens, & qui comeditur.* Può vedersi S. Tommaso *nel 4. delle sentenze, dist. 8. q. 12. art. 1.* e più diffusamente *nella 3. part. q. 81. art. 1.* ove osserva, che Gesù Cristo non insegnò cosa, che prima non facesse. Concorda la Chiesa *nel Can. 87. della dist. 2. Comedit ergo Christus se ipsum, sed non quo ad effectum; quia non indigebat.* E S. Tommaso *nel luogo citato, nella risposta al terzo argomento*, soggiugne, che benchè Gesù Cristo non ricevesse in quell' atto l' accrescimento della grazia, ricevè però una certa spirituale dolcezza nella nuova istituzione del Sagramento, giusta ciò che si legge in S. Luca: *Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum.*

7. Il rito, di cui finora si è ragionato, si osserva puntualmente nella nostra Metropolitana, e nelle due Collegiate di questa nostra Città, e quando in alcuna delle tre Collegiate della Diocesi non si osservasse, con questa nostra Notificazione ne ingiugniamo l' osservanza: ed avendo inteso, che in una delle medesime si celebra nel Giovedì Santo la Messa, si fa dal Celebrante la Comunione del Clero, e alcuni Sacerdoti si comunicano, ed altri particolarmente Canonici, lasciano di comunicarsi, avendo prima celebrata, o andando dipoi a celebrare la Messa; facciamo sapere, che non vogliamo, che in quel giorno celebrino la Messa, ma che tutti nel modo di sopra espresso ricevano dal Celebrante la Sagra Eucaristia.

8. Senza dubbio avrebbe dovuto bastare ad ogni Canonico, e Sacerdote, per non fare quanto hanno fatto per lo passato, l' Editto del nostro degnissimo predecessore il Sig. Cardinale Boncompagni, pubblicato *ai 7. di Aprile 1724.* in cui in esecuzione de' decreti della Sagra Congregazione de' Riti fu proibito il celebrare, oltre la Messa Parrocchiale e Conventuale, Messe private nei giorni del Giovedì, e Venerdì, e Sabbato della Settimana Santa, non meno negli Oratorj privati, che nelle Chiese, e nelle Chiese tanto Secolari, quanto Regolari, non ostante qualunque privilegio, o consuetudine in contrario: e quando mai per disgrazia avessero per-

duta la memoria dell' Editto, nel Calendario del Divino Uffizio, che ogni anno si stampa, avrebbono potuto senza incomodo leggere le seguenti brevissime parole, che sono poste nel Giovedì Santo: *Hodie, & duobus sequentibus diebus prohibentur ubique Missæ privatæ*.

9. Ma perchè, non ostante disposizioni così chiare, sappiamo, essere state frequenti le trasgressioni in una delle nostre Collegiate della Diocesi, notifichiamo, essere mente espressa de' Sommi Pontefici, che non si celebrino Messe basse ne' giorni di Giovedì, e Venerdì, e Sabbato Santo, come si raccoglie dall' Editto della S. M. di Clemente XI. pubblicato a' 15. *di Marzo* 1712. che è *il decimo settimo nel di lui Bollario*, in cui dopo aver proibita qualunque Messa solenne, o privata nel Venerdì Santo, quando anche in esso cada la Festa della Santissima Annunziazione, ed aver comandato, che in quel giorno si faccia la solita sagra funzione prescritta dal Rituale Romano, così soggiugne: *Dichiarando per ultimo, che colla suddetta proibizione per il Venerdì Santo non intende la Santità Sua di permettere, che ne' giorni di Giovedì, e Sabbato Santo si celebrino Messe private, ma solo la Conventuale secondo il rito della Santa Chiesa, e replicati decreti della Sacra Congregazione de' Riti*. Ed *ai* 3. *d' Aprile del* 1719. d' ordine dello stesso Pontefice fu pubblicata dalla ch. mem. del Sig. Cardinale Parraciani di lui Vicario la seguente ammonizione: *La Santità di Nostro Signore, inerendo ai replicati decreti della Sacra Congregazione de' Riti, strettamente incarica a tutti i Reverendi Sacerdoti di non celebrare Messe private non solo nel Venerdì, ma anche nel Giovedì, e Sabbato della Settimana Santa, negli Oratorj privati, che nelle Chiese pubbliche secolari, e Regolari, in qualsivoglia modo privilegiate, non ostante qualsivoglia privilegio, o consuetudine in contrario*.

10. Notifichiamo altresì, esser obbligati i Sacerdoti, anche Canonici o Dignità, e tutti gli altri del Clero addetto al servizio non meno della nostra Metropolitana, che di qualunque Collegiata della nostra Città, e Diocesi, a ricevere nel Giovedì Santo la Sagra Comunione dalle mani del Celebrante; come, oltre il già dedotto di sopra, si raccoglie dai decreti della Sagra Congregazione de' Riti appresso il Gavant. *in Manuali alla parola Canonici numero* 48. ed il Basso *alla parola Communio Eucharistica sotto il num.* 383. nè poter essi esentarsene col celebrare la Messa privata; sì perchè ciò è proibito, come di sopra si è detto; sì perchè ciò non può essere permesso, se non nel caso, in cui cadesse la Festa di S. Giuseppe nel Giovedì Santo, a tenore del decreto della Sagra Congregazione *dei* 13 *di Settembre* 1692. in cui essendo stato stabilito, che si trasferisse l' Uffizio, ma non il precetto di sentire la Messa, e di astenersi dalle opere servili, si aggiugne ciò che siegue: *Atque per Ordinarios locorum accurate providendum, ut eo die aliqua quidem Missa privata ante celebrationem solitæ Missæ Conventualis celebranda pro præcepti adimplemento non desint; sed tamen propterea antiquus mos Communionis Cleri in Missa solemni ejus diei, quo Ecclesia Sanctissimi Eucharistiæ Sacramenti institutionem, & memoriam recolit, summa religione hactenus detentus, nullatenus omittatur*: il che pure dee dirsi, quando nel Giovedì Santo cadesse la Festa della santissima Annunziazione, secondo il decreto della Sagra Congregazione de' Riti *de'* 12. *di Settembre dell' anno* 1716. essendo ciò pure succeduto la detta Festa nel Giovedì Santo *l' anno* 1717. Ed essendo ciò pure succeduto *nell' anno* 1728. non mancò la vigilanza del nostro degnissimo antecessore il Sig. Cardinale Boncompagni di pubblicare una Notificazione comprensiva della Città, e della Diocesi, in cui stabilì le Chiese, nelle quali avanti la Messa Conventuale potevano celebrarsi le Messe basse, il numero delle medesime, e con tal regola, che anche in quel giorno non si tralasciasse la Comunione del Clero obbligato a ricevere la Comunione dalle mani del Sacerdote che celebra la Messa Conventuale.

11. E coerentemente a quanto finora si è detto, succedendo il caso, che taluno, che non fosse legittimamente impedito, o Dignità, o Canonico, o Sacerdote, o Chierico costituito negli ordini maggiori, o minori, addetto al servizio delle Chiese sopraddette, non ricevesse nel Giovedì Santo la Santa Comunione dalle mani del Celebrante; comandiamo, che se ne dia a Noi dal Puntatore del Coro la notizia, per punirlo a dovere: con protesta, che procederemo contra lo stesso puntatore, se tralasciasse di avvisarcene. E se mai, il che non crediamo, qualsivoglia Dignità, Canoni-

nonico, Sacerdote, o qualunque altro Sacerdote osasse celebrare la Messa privata o nel Giovedì Santo, o nel Venerdì, e Sabbato Santo, eccettuato il Parroco, che ciò facesse nella sua Parrocchia, severamente procederemo contra il Celebrante, e lo sospenderemo anche *a Divinis*, e puniremo a dovere il Sagrestano della Chiesa, o dell' Oratorio, in cui si celebrasse la Messa.

18. Nulla giovando il dire, che in tanti Autori gravi si legge potersi nel Giovedì Santo celebrare la Messa privata, dicendolo essi colla protesta, che non sanno, essèrvene la proibizione: e però, se le proibizioni vi sono, il loro detto a nulla serve: terminando coll' avvertire, che chi legge gli Autori in materia di disciplina Ecclesiastica, o de' sagri riti, e non ha notizia delle Bolle, Decreti, ed Editti, può assomigliarsi a colui, che legge gli Autori in materia morale, senz' aver cognizione delle proposizioni dannate da' Sommi Pontefici, inciampando pur troppo l' uno, e l' altro, colla sola lettura degli Autori, in apertissimi errori.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. il dì 26. Febbrajo 1735.

XXXIX.

NOTIFICAZIONE

Sopra la Messa del Sabbato Santo, e Benedizione del fuoco, e Cero Pasquale, da farsi in tal giorno. Che in ciascuna particolare Parrochia debbasi benedire il Cero Pasquale. E' molto antico questo rito. Che tutte le dette funzioni non si debbano disgiugnere, nè trasportare ad altro giorno.

1. Con nostro grave dispiacere abbiamo inteso, esservi alcuni Parrochi della nostra Diocesi, che non fanno le funzioni Ecclesiastiche, nè celebrano la Messa nella mattina del Sabbato Santo, trasportando la Benedizione del fuoco, e del Cero Pasquale, al dopo pranzo del giorno di Pasqua, e qualche volta ancora al Lunedì susseguente; e ciò pel motivo, che nella mattina del Sabbato Santo debbono andare alla Pieve ad assistere alla Benedizione del Fonte Battesimale.

2. Si debbono da' Parrochi della nostra Diocesi fare nelle loro Chiese parrocchiali le funzioni del Giovedì, Venerdì, e Sabbato Santo, e si debbono fare secondo il rito prescritto dalla santa Chiesa; nè la Benedizione del fuoco, e del Cero Pasquale, dee separarsi dalla funzione del Sabbato Santo, e trasportarsi alla Domenica, o al Lunedì di Pasqua.

3. Nel Messale Ambrosiano *nella rubrica della Messa del Giovedì, e Sabbato Santo*, si legge, che le Messe de' detti giorni si celebrano nelle Chiese Cattedrali, nelle Collegiate, e nelle Parrocchie, e in altre simili Chiese, ma non mai negli Oratorj privati. Il pratico Ceremoniere Michele Bauldry *nel suo Manuale delle sacre Cerimonie*, dopo avere spiegato l' ordine che dee tenersi nel far quelle del Giovedì, e Venerdì, e Sabbato Santo, fa sopra ciascheduna d' esse un articolo a parte, per insegnare la pratica, che può tenersi nelle Chiese, in cui sono pochi Chierici, o pure vi è un solo Sacerdote. E nella Raccolta di varj Opuscoli fatti pel governo della sua Chiesa di Benevento dalla s. m. di Benedetto XIII. nostro Benefattore, quando era Arcivescovo di quella Metropoli, raccolti, e stampati in Roma *l' anno* 1726. uno se ne ritrova ristampato ancora in questa nostra Città *l' anno* 1732. nella stamperia Arcivescovile, direttivo de' sagri riti per comodo de' Curati, e di tutte le funzioni Ecclesiastiche della Settimana Santa.

4. E chi volesse la notizia dell' antichità Ecclesiastica in questo proposito, potrebbe dar di mano alla celebre Opera, che porta il nome di Anastasio Bibliotecario; leggendosi *nella Vita di S. Zosimo Papa*, che fu assunto al governo della Chiesa universale *l' anno di Christo* 417. le seguenti parole: *Et per Parochias concessa licentia cereos benedici*.

5. Pretendono alcuni, che un secolo prima del Pontificato di S. Zosimo, fosse introdotto il rito di benedire il Cero nel Sabbato santo fondandosi sopra l' inno di Prudenzio, che ha l' iscrizione: *Ad incensum Cerei Paschalis*. Ma avendo l' erudito Sirmondo rincontrati gli antichi Codici, e veduto, che quella non è iscrizione dell' inno, ma bensì la seguente: *Ad incensum lucernæ*: ha dato a conoscere, che in quell' inno non si parla del Cero Pasquale, ma del fuoco, che ogni Sabbato ricavavasi dalle pietre, per accendere la lampada nel-

le Chiese, come molto bene riflette il Tommassino *nel suo trattato delle Feste al lib. 2. cap. 14. num. 8.* fu ancora molto ben considerato dal Menardo *nelle Note al Sacramentario di S. Gregorio alla pag. 90.* e dal Martene *nel trattato de antiqua Ecclesiæ disciplina in Divinis celebrandis Officiis alla pag. 405. della stampa di Leone dell' anno 1706.*

6. Altri poi hanno creduto, che quel Pontefice fosse l'Autore del detto rito. Così dice Sigeberto *all' anno 417. Zosimus Papa decernit, Cereum Sabbatho Sancto Paschæ per Ecclesias benedici.* Ma chi ben considera le parole d' Anastasio, facilmente comprende; non avere Zosimo introdotto questo rito, ma averlo esteso alle Parrocchie; avvegnachè prima di Zosimo si praticasse solamente nelle Chiese maggiori, dette Basiliche: Baron. *negli Annali all' anno di Cristo 418. num. 70.* Bineo, e Labbeo *nelle Note ad Anastasio tom. 3. dell' ultima stampa di Roma del 1728. pag. 80.* Pagi *nel Breviario de' Romani Pontefici, nella Vita di Zosimo num. 11. tom. 1.* Magri *nella notizia de' Vocaboli Ecclesiastici nella parola Cereus Paschalis:* Burio *nella breve notizia de' Romani Pontefici nella Vita di Zosimo*; Sarnelli *nelle Lettere Ecclesiastiche tom. 10. lett. 79.*

7. Poc' anzi si è detto, doversi le dette funzioni fare secondo il Rito della Chiesa, e non doversi disgiugnere la Benedizione del fuoco, e del Cero Pasquale, dalla funzione del Sabbato Santo, nè trasportarsi alla Domenica, o al Lunedì di Pasqua. Stette il Corpo di Gesù Cristo tre giorni e tre notti nel sepolcro, come si vede in S. Matteo *al cap. 12.* e il calcolo di questo tempo è assai chiaro, se si calcola, come si dee calcolare, il giorno da una mezza notte all' altra mezza notte, e se secondo l' usitato modo di parlare delle sagre Scritture, si prende una parte pel tutto: onde molto bene disse S. Agostino *de Doctrina Christiana al lib. 3. cap. 35. Hoc modo locutionis, quo significatur a parte totum, etiam illa de Resurrectione Christi solvitur quæstio.*

8. Risorse Cristo nel primo giorno della settimana, che per noi è la Domenica, e circa l' albeggiare dell' aurora; e però quelle sante donne, che in quel giorno ben di buon' ora, ed appena nato il Sole, andarono al sepolcro, ritrovarono, che già era seguita la Risurrezione, come si legge in S. Marco *al cap. 16.* e in S. Luca *al cap. 23.* e di qui poi derivò, ch' essendo istituita la funzione del Sabbato Santo per solennizzare la Risurrezione di Gesù Cristo, celebravasi la Messa di notte, giusta ciò che riflette Amalario *de Divinis Officiis al lib. 4. c. 40. in nocte sancta Resurrectionis Domini Missam celebramus propter eamdem Resurrectionem, quæ in ea completa est.* E benchè poco dopo il secolo decimo incominciasse a celebrarsi la detta Messa verso il mezzo giorno, non si sono però mutate le Orazioni, nè la Colletta, nè il Prefazio ove si fa menzione della notte: *Nunc circa meridiem hanc Missam canimus; sed, quamvis hora anticipetur, non sunt tamen mutatæ Orationes, in quibus noctis mentio fit*: sono parole dell' erudito Cardinal Bona *Rerum Liturgicarum al lib. 1. c. 21.* La Benedizione del fuoco, e del Cero Pasquale unitamente col restante della funzione, ci addita il misterio della poc' anzi seguita Risurrezione di Cristo: *Ignis ille è silice excussus videtur Christi recens è mortuis suscitati typum ferre:* dice Francesco Amato Pouget *nelle Istruzioni Cattoliche al tom. 1. pag. 848.* E soggiugnendo il Governo *alla part. 4. tit. 10. de Sabbato Sancto al tom. 8. Significat autem Cereus Christum resurgentem*: ed essendo assai chiare le parole del quarto concilio Toletano *al cap. 8.* giusta la seconda edizione del Garzia: *Lucerna, & cereus in pervigiliis Paschæ apud quasdam Ecclesias non benedicuntur, &, cur a nobis benedicantur, inquirunt. Propter gloriosum enim noctis ipsius Sacramentum solemniter hæc benedicimus, ut sacræ Resurrectionis Christi mysterium, quod tempore hujus votivæ noctis advenit, in Benedictione sancti Luminis suscipiamus*: ciascheduno può ben riconoscere, non potersi, nè doversi disgiugnere dalla Messa del Sabbato Santo la Benedizione del fuoco, e del Cero Pasquale, nè potersi, o doversi trasportare alla Domenica, o Lunedì di Pasqua, non solo per non contravvenire alla serie de' riti della Chiesa; ma anche per non trasportare ad un tempo più rimoto, e in cui si celebra la Risurrezione di Cristo, come già prima qualche tempo succeduta, una funzione introdotta dalla Chiesa per additarci il misterio della Risurrezione, che allora si fa, o che pochi momenti prima è seguita.

9. Coerentemente dunque a queste sagre disposizioni comandiamo a' nostri Curati della Diocesi il fare nelle loro Parrocchie colla

colla dovuta possibile decenza le funzioni della Settimana Santa, il celebrare la Messa nel Sabbato Santo, e benedire in quel giorno, e in quella sagra funzione il fuoco, e il Cero Pasquale, e il fare ogni altra cosa descritta nel Messale Romano, sotto pene a Noi arbitrarie a chi controverrà. Ed acciò non vi sia scusa o per tralasciare la Messa in quel giorno, o per differire alla Domenica o al Lunedì la Benedizione del fuoco, e del Cero, o per lasciare di portarsi alla Benedizione del Fonte nella Chiesa matrice, come con altra nostra Notificazione pubblicata *ai 19. di Marzo 1732.* abbiamo inculcato, quando la loro Parrocchia fosse talmente distante dalla Pieve, che si riputasse moralmente impossibile il potere nella stessa mattina del Sabbato Santo fare le funzioni nella propria Chiesa, ed assistere nell' altra alla Benedizione del Fonte, diamo ad ogni Vicario Foraneo la Facoltà di concedere nelle predette circostanze la licenza ad ogni Curato sottoposto al suo Vicariato, di poter sostituire un altro Sacerdote, o Ecclesiastico, che in suo nome assista alla Benedizione del Fonte: proibendo chi è sostituito da un altro, acciò tanti siano gli Ecclesiastici assistenti, quanti sarebbono i Parrochi, se tutti fossero presenti; e sottoponendo a pene a Noi arbitrarie chi in persona, o mediante un altro Ecclesiastico colla previa licenza del Vicario Foraneo, lasciasse di assistere alla benedizione del Fonte, a tenore dell' altro nostro Editto poc' anzi accennato.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 26. Febbrajo 1735.

XL.

NOTIFICAZIONE.

Sopra la giurisdizione del foro Ecclesiastico. Che le cause civili, e di materia profana, dove gli Ecclesiastici sono rei, in prima istanza incontrastabilmente al foro Ecclesiastico appartengono. Che in questa Città e Diocesi tali cause per antichissima consuetudine, anche allora che gli Ecclesiastici sono attori, al foro Ecclesiastico appartengono. Se da ciò ne risulti privativa a favore del foro Ecclesiastico.

1. LA chiara memoria del Sig. Cardinale Giacomo Boncompagni, nostro degnissimo antecessore, *sotto il giorno 30. d'Ottobre 1690.* pubblicò un Editto per mantener illesa la giurisdizione del suo foro Ecclesiastico tanto nella materia civile, quanto nella criminale: e conformandoci Noi al di lui esempio, facciamo ora lo stesso: non perchè siavi veruna occasione di litigio, nè d' amarezze, o di punti giurisdizionali controversi; ma per non mancare al nostro dovere, ed acciò, se mai taluno si fosse scordato, o fingesse di non sapere, o veramente per sua miserabile ignoranza non sapesse ciò che tocca al nostro foro Ecclesiastico nelle materie civili; lo legga in questa nostra Notificazione, che siccome ad esso servirà per illuminarlo, o per levargli il pretesto di non sapere; così sarà a Noi di giovamento, che appresso gli uomini di garbo compariremo cauti, non precipitosi, se mai dopo la presente Notificazione fossimo, il che non vorremmo, astretti a far qualche passo contra chi osasse di fare qualche cosa contro alla nostra predetta giurisdizione.

2. Che le cause civili, e di materia profana, nelle quali le persone Ecclesiastiche sono ree, appartengano al nostro foro in prima istanza, non è cosa nuova, o contrastabile; discendendo ciò dalla chiara disposizione del sagro Concilio di Trento *alla sess. 24. cap. 20. de Reformatione*, ove leggesi come siegue. *Causae omnes ad forum Ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, etiamsi Beneficiales sint, in prima instantia coram Ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur &c. Legati quoque, etiam de latere, Nuncii, Gubernatores Ecclesiastici, aut alii quarumcumque facultatum Vigore, non solum Episcopos in praedictis causis impedire, aut aliquo modo eorum jurisdictionem iis praeripere, aut turbare non praesumant &c.* Sotto le parole *Causae omnes*, si comprendono senza dubbio tutte le cause civili, matrimoniali, criminali, e Beneficiali, come osserva il Barbosa *nelle note al detto cap. 20. num. 5.* sotto l' altre parole *ad forum Ecclesiasticum quomodolibet pertinentes*, restano comprese non che le cause di lor natura Ecclesiastiche, come sono le matrimoniali, ed altre simili, ma altresì la cause civili, e criminali, nelle quali i Chierici, e le persone Ecclesiastiche sono convenute con azione personale, o reale, giusta ciò che diffusamente osserva il Piringh *al tit. delle Decretali de foro competenti sez. 3. §. 2. n. 84. e seguenti.*

3. E

3. E la pertinenza di queste cause in prima istanza, benchè in tutto e per tutto coerente a' sagri Canoni, essendo però andata in disuso in alcuni luoghi, fu rimessa in piedi dal sagro Concilio di Trento *nel luogo accennato*, ad istanza de' Vescovi della Spagna, che in questo modo si rendettero benemeriti della giurisdizione Ecclesiastica, come può vedersi *nella Storia del Sagro Concilio Tridentino* scritta dalla ch. mem. del Sig. Cardinale Pallavicino *al lib.* 12. *cap.* 8. *num.* 6. ed è di tal vigore, che quantunque il Vescovo desse il suo consenso, acciocchè una causa appartenente al suo foro in prima istanza sidecidesse nella Curia Romana, a ciò non basterebbe; essendo d'uopo, che al consenso del Vescovo si aggiunga il consenso delle Parti litiganti, come *a' 4. d' Agosto del* 1619. *al lib.* 12. *de Decreti pag.* 22. fu risoluto dalla Sagra Congregazione del Concilio: *An de consensu Episcopi possit causa in prima instantia in curia introduci, nisi Partes ambæ consentiant, non obstante cap.* 20. *sess.* 24. *de Reformat. &c. Sacra &c. censuit, causam de Episcopi consensu non posse in prima instantia in Curia introduci, nisi partes etiam consenserint.*

4. Quanto abbiamo detto finora, è cosa comune a tutt' i Vescovi: ma certamente non è cosa comune a tutt' i Vescovi quella, di cui or ora parleremo, cioè, se essendo le persone Ecclesiastiche attrici, e non ree, ed essendo reo un laico, appartenga in prima istanza la causa civile, o criminale, al foro Ecclesiastico.

5. E' regola trita, che l'attore siegue il foro del reo, e che però secondo la disposizione legale ne' termini poc' anzi espressi appartiene la causa civile, o criminale, al Giudice laico: *Si Clericus laicum* (sono parole del Pontefice Alessandro III. *nel Cap. Si Clericus laicum, de foro competenti*) *Si Clericus laicum*, ripeteremo, *de rebus suis, vel Ecclesiæ impetierit, & laicus res ipsas, non Ecclesiæ esse, aut Clerici, sed suas proprias asseverat, debeo de rigore Juris ad forensem Judicem trahi, cum actor forum rei sequi debeat*: ed è limitazione pure assai trita, e che discende dallo stesso testo Canonico, che più non ha luogo, quando la consuetudine ha introdotto, che simili cause civili, e criminali, nelle quali l' Ecclesiastico è attore, appartengono al foro Ecclesiastico; soggiungendo lo stesso Pontefice Alessandro, *Nel Capitolo citato*: *Licet in plerisque partibus aliter de consuetudine habeatur*: restando solamente in piedi la controversia, se la pertinenza di queste cause al foro Ecclesiastico sia privativa, o cumulativa al foro laico, ch' è lo stesso che dire, se l' Ecclesiastico attore sia obbligato ad introdurre la causa nel foro Ecclesiastico, o pure sia in sua libertà d' introdurla o nel foro Ecclesiastico, o nel foro laicale, e risolvendosi pure questa controversia colla stessa consuetudine. E però, se la consuetudine sarà di pertinenza privativa al foro Ecclesiastico, dovrà la causa per necessità in esso introdursi, e l' Ecclesiastico attore non avrà la libertà d' introdurla o nel foro Ecclesiastico, o nel laico, eccettuato il caso, in cui il Vescovo desse licenza, che s' introducesse nel foro laico, come fu pienamente risoluto dalla Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari; *Contendentibus*, cioè il Vescovo, ed il Padrone laico, *de & super laudabili consuetudine laicos ad forum Ecclesiasticum in causis civilibus profanis, & in quibus Clerici sunt auctores, etiam privative ad eundem Bertholdum Marchionem trahendi; prædicta Congregatio, Partium Advocatis pluries auditis, ac juribus per eos deductis diligenter perpensis, laicos a Clericis ad forum Ecclesiasticum in causis prædictis trahi posse, & debere, eosdem Clericos absque prædicti Episcopi licentia laicos hujusmodi coram Judice laico pro similibus caussis convenire minime posse censuit*: la qual risoluzione fu confermata con Breve particolare dalla san. mem. del Pontefice Paolo V. *ai* 9. *di Marzo* 1617. il qual Breve è stampato *dopo il consiglio* 98. di Bamone *al lib.* 3. *delle osservazioni pag.* 540. *e seguenti*.

6. In ciò che risguarda la nostra Città, e la nostra Diocesi, non che antica, ma antichissima è la consuetudine, che nelle cause civili profane, quando gli Ecclesiastici sono attori, ed il laico è reo, appartengano le medesime al foro Ecclesiastico. Monsignor Alfonso Paleotti fu fatto Arcivescovo di Bologna *ai* 22. *di Luglio del* 1597. Fu suo Vicario Monsignor Gio. Francesco Leoni, che diede alla stampa quel libro intitolato: *Tesoro del foro Ecclesiastico*. *Nella part.* 2. *al cap.* 28. dopo aver asserito, che le cause civili, e profane, nelle quali i Chierici sono attori, ed il laico è reo, appartengono in prima istanza al foro laico, attesta, che ciò non ha luogo nella

nella nostra Città di Bologna, e ciò in vigore della immemorabile consuetudine, di cui poteva rendere buon conto, avendo pratica del foro, come Vicario. Ecco le di lui parole: *Fallis in Civitate Bononiæ &c. & ita viget immemorabilis consuetudo, quod & ipse testari possum, ad quem, dum Vicariatus officium pro Domino meo Alphonso Paleoti dictæ Civitatis Archiepiscopo exercui, quod etiam nunc exerceo, quamplures civiles Clericorum causæ, activæ, & passivæ cum laicis vertentes, delatæ fuerunt; & licet ex adverso aliæ personæ privilegiatæ, nempè Regulares, viduæ, ac pupilli existant, Clerici tamen trahunt, & non trahuntur.*

7. Monsignor Alessandro Ludovisi fu fatto Arcivescovo di Bologna *del 1612.* ed essendo dipoi stato fatto Cardinale, e successivamente eletto Sommo Pontefice col nome di Gregorio XV. *nelle sue Lettere Appostoliche spedite ai 28. Aprile 1622.* che a piedi di questa Notificazione inseriremo, come ben pratico del governo di questa Città, e Diocesi, rende piena testimonianza della stessa consuetudine: *Et pariter eam ibi extare consuetudinem, vidirimus, quod in causis civilibus Clerici actores trahunt laicos reos ad forum Ecclesiasticum:* e, quello che più importa, *nelle predette Lettere Appostoliche* determinò, e stabilì, che le cause di qualunque qualità fossero, ed a qualunque somma ascendessero, o civili, o criminali, o miste, o in esse fossero attori, o rei gli Ecclesiastici, o i Luoghi Pii, dovessero in prima istanza vedersi nella Curia, e foro Arcivescovile, e ciò non solo parlando degli Ecclesiastici, e Luoghi Pii della Città, ma ancora degli Ecclesiastici, e Luoghi Pii della Diocesi, come può leggersi nel detto Breve; eccettuando solo le cause, nelle quali concedendosi ai Signori Cardinali Legati la facoltà di procedere nelle cause criminali degli Ecclesiastici, si trattasse di tali delitti, per cui gli Ecclesiastici rei dovessero essere consegnati al foro secolare.

8. Queste Lettere Appostoliche di Gregorio XV. furono da taluno intese, e spiegate, che da esse fosse stabilita una privativa a favore del foro Arcivescovile nelle cause anche civili, nelle quali le persone Ecclesiastiche, o i Luoghi Pii fossero attori. Sembra, che di questo sentimento fosse Monsignor Antonio Rodolfi, Vicario Generale di questa Città, nel suo Voto stampato appresso il Ramone *nel luogo citato*.

Questa stessa privativa fu pretesa dalla chiar. mem. del Signor Cardinale Giacomo Boncompagni nostro predecessore. Ma essendosi disputato in una Congregazione particolare di Cardinali, deputata dalla san. mem. di Alessandro VII. e confermata dal di lui Successore Innocenzo XII. il seguente dubbio: *An in Brevi Gregorii XV. tribuatur privativa jurisdictio Archiepiscopis Bononiæ, etiam quoad Legatos de latere, nedum in criminalibus, sed etiam in civilibus, in quibus actor est Ecclesiasticus, & laicus reus:* uscì ai 28. Marzo del 1692. la seguente risoluzione: *Sacra Congregatio Eminentissimorum & Reverendissimorum Cardinalium deputata super controversiis inter Eminentissimum & Reverendissimum Dominum Cardinalem Legatum Bononiæ, & Illustrissimum & Reverendissimum Dominum Archiepiscopum ejusdem Civitatis, censuit die Lunæ infrascripti mensis, in causis civilibus contra laicos, in quibus actores sunt Ecclesiastici, competere dumtaxat eidem Domino Archiepiscopo jurisdictionem cumulativam: In causis vero criminalibus dilatam: In quorum fidem &c. Nicolaus Cardinalis Acciajuolus. Facta per me infrascriptum relatione Sanctissimo Domino Nostro, Sanctitas Sua Congregationis deputatæ sententiam benigne approbavit. Hac die 28. Martii 1692. Joannes Franciscus Cardinalis Albanus.*

9. A tenore di questa risoluzione ci protestiamo di lasciar in sospeso il punto non risoluto della privativa giurisdizione nelle cause criminali, nelle quali i Chierici sono attori; ma a tenore pure della stessa risoluzione diciamo, che a Noi appartiene nella Città, e nella Diocesi, in prima istanza la giurisdizione cumulativa nelle cause civili, nelle quali i Chierici, e i Luoghi Pii sono attori, ed i laici sono rei; in tal maniera che in queste circostanze sia libero all' attore chiamare il reo avanti l' uno, o l' altro tribunale. E camminando Noi con tale sincerità, ci pare poter con fondamento pretendere, che non si frappongano impedimenti o direttamente, o indirettamente, per fare, che chi verrebbe al foro Ecclesiastico, non ci venga; che non si facciano strilli, o minacce ai Procuratori, o Notai, per ritrarli dal foro Ecclesiastico, e indurli al foro laicale; che non si parli con derisione dell' Ecclesiastica giurisdizione; non essendo queste, e simili cose pure bizzarrie, ma cose,

se, che da' sagri Canoni sono punite colla scomunica *ipso facto*, e che indurranno Noi, benchè di mala voglia, a procedere alla declaratoria; essendo troppo chiara la disposizione del Pontefice Bonifazio VIII. *nel Cap. Quoniam, de Immunitate Ecclesiarum, nel sesto*, ove dopo aver espressi gli atti seguenti, che sono non solo di sforzare, ma anche di procurare, ed altresì di dare ajuto, consiglio, o favore, acciò le cause, che appartengono al foro Ecclesiastico, e che possono in esso giudicarsi o secondo i sagri Canoni, o secondo l'antica consuetudine, non s'introducano in esso, o introdotte si trasportino al foro laicale: *In foro Ecclesiastico Delegato, seu Ordinario, litigantes, seu litigare volentes, sive ambæ Partes hoc voluerint, sive una, super causis Ecclesiasticis, sive quæ ad forum Ecclesiasticum ratione personarum, negotiorum, vel rerum, de jure, antiqua consuetudine pertinere noscuntur, per se, vel per alium ad desistendum, vel in foro sæculari de quæstionibus hujusmodi litigandum, modis aliis quibuscumque compellat, seu compelli faciat, vel procuret &c. ad prædicta facienda det auxilium, consilium, vel favorem &c.* sottopone ciascheduno de' contraffacienti alla scomunica *ipso facto*, da cui non possa restar assoluto, se non col consenso del Giudice, la di cui giurisdizione fu impedita, e della Parte che voleva litigare avanti di lui: *Si quis vero contra præsumserit, excommunicationi se ipso facto noverit subjacere, a qua, nisi tam Judici, cujus cognitio fuerit impedita, vel jurisdictio usurpata; quam Parti, quæ turbata in prosecutione fuerit sui juris, de injuria, damnis, & expensis, & interesse, prius per eundem fuerit satisfactum, nullatenus absolvatur.*

10. Si aggiungono tante altre Canoniche disposizioni, nelle quali si dichiarano incorsi nelle censure coloro, che impediscono l'esercizio della giurisdizione Ecclesiastica; restando la stessa impedita non solo da chi leva, o procura levare al foro Ecclesiastico la cognizione di quelle cause, nelle quali ha la privativa, ma altresì delle altre, nelle quali ha la cumulativa. E perchè abbiamo inteso, essere stato detto da qualcheduno o con temerità, o con ignoranza, essere restata scema di vigore la Bolla di Gregorio XV. per l'Editto pubblicato d'ordine di Nostro Signore *nell'anno passato* 1734. sopra i patentati, e Privilegiati delle quattro Legazioni di Bologna, Ferrara, Romagna, ed Urbino; finiremo col protestarci di non aver mai sentita cosa, parlando moderatamente, più fiacca, ed insussistente. Nell'Editto si parla de' Patentati de' Signori Cardinali, Parrochi, Arcivescovi, e Vescovi: e gli Ecclesiastici, ed i Luoghi Pii non sono Patentati, ma godono il foro, non per le Patenti de' Signori Cardinali, Parrochi, Arcivescovi, ma per chiare disposizioni de' sagri Canoni, e Bolle Pontificie. Nell'Editto si determina, che i Patentati godano il Privilegio del foro, almeno in quelle cause, che concernono, e riguardano il puro ministero, uffizio, o servizio, pel quale, ed a di cui cagione, riflessione, e contemplazione, è stata loro spedita, e conceduta la Patente, e non nelle altre cause criminali, o civili, o miste estranee da quello: le quali cose non avendo che fare coi Luoghi Pii, o cogli Ecclesiastici, che non hanno Patente, ma hanno il carattere, e non hanno altro impiego, che servire a Dio, ed alla Chiesa, non v'è chi non vegga, non aver che fare l'Editto colla Bolla di Gregorio XV. ed esser pura vanità il dire, ch'essa non abbia luogo dopo il predetto Editto. I Sommi Pontefici Urbano VIII. Innocenzio XI. Innocenzio XII. Clemente XI. le determinazioni, e decreti de' quali sono rinnovati nell'Editto accennato, si protestano di prendere provvedimento, per ovviare agli abusi introdotti dai Patentati circa la Pretesa loro esenzione del foro in ogni e qualunque causa; e ne' medesimi termini procede il nominato Editto. E però quando, impropriandosi anche le parole, si potesse dire per impossibile, che gli Ecclesiastici, ed i Luoghi Pii fossero compresi sotto nome dei Patentati, dovrebbe dirsi abuso, che l'Ecclesiastico attore possa convenire il reo laico anche nel foro Ecclesiastico, quando il contrario è stabilito nella decretale d'Alessandro III. nel Breve di Paolo V. nell'altro di Gregorio XV. nella risoluzione della Congregazione particolare già di sopra accennata, e quando, prescindendo da ogni altra cosa, l'immemorabile consuetudine rende l'atto buono, e canonico, e lontano da ogni taccia.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 2. Settembre 1734.

GRE-

GREGORIUS PAPA XIV.

Ad futuram rei memoriam.

CUM Nos, dum in minoribus constituti Ecclesiæ Bononien. præessemus, Archiepiscopi Bononien. pro tempore existentis jurisdictionem aliquando diminutam fuisse animadverterimus, ex facultatibus Legatorum Apostolicæ Sedis habentium quandoque potestatem procedendi in causis criminalibus Ecclesiasticarum personarum cumulative cum eodem Archiepiscopo, ita ut inter eos præventioni locus sit, & pariter eam ibi extare consuetudinem viderimus, quod in causis civilibus Clerici actores trahunt laicos reos ad forum Ecclesiasticum; Nos certam in præmissis formam, per quam ejusdem Archiepiscopi jurisdictio secundum Canonum, & Concilii Tridentini dispositionem conservetur, & laudabilis eadem consuetudo confirmetur, & amplietur: quod etiam in causis civilibus utile futurum credimus ipsis Partibus propter minora dispendia, quæ ibi in Ecclesiastico foro patiuntur, præscribere volentes, motu proprio, & ex certa scientia, ac mera deliberatione nostri, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, quod de cætero perpetuis futuris temporibus in foro Archiepiscopali Eccl. Bononien. cui dilectus filius noster Ludovicus Tituli S. Mariæ Transpontinæ Presbyter Cardinalis Ludovisius nuncupat. S. R. E. Camerarius noster, secundum carnem ex Fratre germano Nepos, & concessione, & dispensatione Apostolica præesse dignoscitur, omnes, & quæcumque causæ personarum Ecclesiasticarum utriusque sexus, & Piorum Locorum Civitatis, & Diœcesis Bononien. sive inter ipsas, & ipsæ agantur causæ prædictæ, & sive in illis actores tantum, sive rei tantum sint eadem Loca Pia, & Ecclesiasticæ personæ, & cujuscumque qualitatis causæ ipsæ existant, & ad quamcumque summam ascendentes, tam civiles, quam criminales, & mixtæ, & tam activæ, quam passivæ contra quoscumque tam Ecclesiasticos, quam laicos, tam sæculares, quam cujusvis Ordinis, & instituti Regulares, citra tamen derogationem nostræ nuper editæ Constitutionis circa Conservatores, & privative quo ad S. R. E. Cardinales etiam de latere Legatos, atque Gubernatores, etiamsi a Nobis, & Successoribus nostris habeant, vel habituri sint facultatem procedendi in causis criminalibus Ecclesiasticarum personarum, ita ut dictæ facultates eisdem Legatis, & Gubernatoribus nullatenus suffragentur, nec illis uti valeant, nisi pro criminibus, pro quibus Ecclesiasticæ personæ foro sæculari traduntur, ac etiam quo ad quoscumque alios tam ordinariam quam delegatam jurisdictionem habentes, in prima instantia tam hactenus motæ, quam in futurum movendæ in Curia, & foro Archiepiscopali per Officiales, & judices ab ipso Ludovico Cardinali, ac ejus in dicta Ecclesia Successoribus pro tempore deputatos una cum earumdem causarum incidentibus, & dependentibus, emergentibus, annexis, & connexis, totisque negotiis principalibus audiri, cognosci, & fine debito, prout juris fuerit, terminari, & debitæ executioni omnino demandari debeant; quodque duæ sententiæ conformes in causis prædictis faciant rem judicatam, nec ab eis appellari, restitutio in integrum, seu reductio ad arbitrium boni viri peti, seu quocumque alio modo reclamari possit, tenore præsentium statuimus, & ordinamus; dictoque Ludovico Cardinali, & ejus in dicta Ecclesia Successoribus prædictis, & ab eo, & illis pro tempore deputatis Officialibus, & Judicibus hujusmodi omnes, & singulos, necnon Universitates, Collegia, & Loca etiam Pia, jus, & interesse habentia, aut habere quomodolibet prætendentia, citandi, etiam per Edictum publicum, constito summarie de non tuto accessu, ac eisdem sub censuris, & pecuniariis, aliisque eorum arbitrio imponendis, applicandis, & moderandis pœnis inhibendi, aliaque omnia, & singula in præmissis, & circa ea quomodolibet necessaria, & opportuna faciendi, dicendi, gerendi, & exequendi earumdem tenore præsentium plenam, & amplam facultatem impartimur: decernentes, præsentes litteras de subreptionis, vel obreptionis, seu nullitatis vitio, aut intentionis nostræ, vel alio quocumque defectu, prætextu, ratione, vel causa, etiam ex eo, quod Regulares hujusmodi, seu eorum Procuratores auditi, vel causæ, propter quas præsentes emanarunt, examinatæ non fuerint, notari, impugnari, rescindi, seu revocari, in jus, vel controversiam adduci, easque sub similium, vel dissimilium gratiarum, & concessionum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, vel Legatorum, aut Gubernato-

rum facultatibus, aut aliis contrariis dispositionibus cum quibusvis clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, ac irritantibus, & aliis decretis impetrandis, seu etiam motu proprio concedendis, ullo unquam tempore minime comprehendi, sed semper validas, firmas, & efficaces existere, & fore, ac perpetuo ab illis exemtas, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum, & validissimum statum, sub posteriori data per eumdem pro tempore existentem Archiepiscopum eligenda, & restitutas, & de novo concessas esse, & censeri; neque quod idem Ludovicus Cardinalis facultatibus per præsentes sibi concessis, etiamsi plures casus evenerint, usus non fuerit, opponi posse; sicque ab omnibus censeri, & ita per quoscumque Judices Ordinarios, Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac S. R. E. Cardinales, etiam de latere Legatos, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane, quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari: non obstante quatenus opus sit, regula nostra de jure quæsito non tollendo, ac quibusvis Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis; necnon Civitatis, & Diœcesis Bononien. hujusmodi, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & usibus, stilis, & consuetudinibus, etiam immemorabilibus, nec non quibusvis Conservatoribus, Privilegiis quoque pro electione Conservatorum, Indultis, & Litteris Apostolicis, necnon quibusvis Conservatoriis, quibusvis Ordinibus, & personis sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, & insolitis clausulis, irritantibusque, & aliis decretis in genere, vel in specie, ac alias in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & approbatis: quibus omnibus, etiamsi pro sufficienti illorum derogatione de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda esset, eorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 28. Aprilis 1622. Pontificatus Nostri Anno Secundo.

S. Card. S. Susannæ.

XLI.

NOTIFICAZIONE

A' Parochi della Città, e Diocesi di Bologna, in ordine all' immunità locale delle Chiese. Causa, ed occasione della medesima. Dell' asilo, o sia Immunità locale delle Chiese, e Luoghi sagri. De' casi, ne' quali secondo il Jus comune, e le antiche Pontificie Costituzioni, i rei non godono dell' asilo della Chiesa, e de' Luoghi sagri. De' casi, ne' quali i rei sono esclusi dall' Immunità della Chiesa, e Luoghi sagri, e secondo la Bolla di Gregorio XIV. Degli altri casi aggiunti, ne' quali non godono l' Immunità, secondo la Bolla di Benedetto XIII. e di Clemente XII. Delle questioni, e dubbi definiti sopra l' Immunità locale delle Chiese, Luoghi sagri, da' predetti Sommi Pontefici. Dell' estrazioni dalla Chiesa, e Luoghi immuni, ne' casi sopraddetti, ne' quali i rei non godono dell' Immunità locale. Delle pene de' casi eccettuati. De' rei che godono ne' Luoghi sagri il Jus dell' asilo. Dell' uso da farsi da' Signori Curati della presente Istruzione.

§. I.

Causa, ed occasione della presente Istruzione.

1. LA Santità di Nostro Signore Papa Clemente XII. felicemente Regnante dopo aver ben considerata, e fatta considerare da una particolare Congregazione di savj, e dotti Cardinali, e Prelati, la maniera, ed il modo, per sempre più porre il necessario riparo all' eccessivo numero degli omicidj, che si commettono nella Città di Roma, e in tutto lo Stato Ecclesiastico, dopo aver segnata, e pubblicata una Costituzione, che incomincia *In supremo*, e dopo avercene transmesso un esemplare unitamente con un sommario della medesima

ma in lingua Italiana, ci ha comandato con lettera della Sagra Congregazione dell' Immunità *de'* 16. *del mese di Marzo prossimo passato* il formarne un ristretto da distribuirsi a' Signori Curati della nostra Città, e Diocesi. Ma avendo Noi considerato, essere molte cose nella citata Bolla *in supremo*, che suppongono la cognizione di molte altre cose contenute nel Diritto Canonico, e nelle precedenti Costituzioni di altri Romani Pontefici; abbiamo creduto bene per maggior chiarezza della materia il formare la presente Istruzione, sostituendola in luogo del comandato ristretto: tanto più che, mentre eravamo Prelati in Roma, abbiamo assistito a varie Congregazioni tenute nel Pontificato della san. mem. di Benedetto XIII. nelle quali furono discussi alcuni punti, che ora si ritrovano inseriti nella presente Bolla di Sua Beatitudine, e che ancora per comandamento del sopraddetto Pontefice Clemente XI. ci convenne porre in carta, ed alle stampe qualche nostra, qualunque siasi, fatica per dilucidare alcune difficoltà, che nell' esame di qualche punto si erano incontrate.

§. II.

Dell' asilo, o sia Immunità locale delle Chiese, e Luoghi sacri.

2. E' Regola generale de' sagri Canoni, che tutti i rei che ricorrono alla Chiesa, ed ai Luoghi sagri, godano l' asilo, e contra la loro volontà non ne possano esser estratti; eccettuati però i rei di quei delitti, che da' medesimi sagri Canoni, o dalle Costituzioni Appostoliche, per la loro enormità sono stati privati del predetto Privilegio. Le autorità de' Padri, e de' Concilj, nelle quali viene stabilito il jus dell' asilo a favore de' rei, che ricorrono alle Chiese, o ai Luoghi sagri, sono state radunate da Graziano *nel suo Decreto quest.* 4. *caus.* 17. Concordano ancora le Leggi civili, giusta le quali avendo i Principi Cristiani considerato, che dandosi il jus dell' asilo ai rei, che ricorrevano alle loro statue, come può vedersi nella *L. unica. C. de his, qui ad statuas*, con tanta maggior ragione doveva lo stesso Privilegio concedersi a chi prendeva ricovero nelle Chiese dedicate a Dio, e ne' Luoghi sagri, non lasciarono d' imporre severissime pene a chiunque avesse tentato di levare dalle Chiese, e dai Luoghi sagri, chi ivi erasi rifuggito per sottrarsi dalle pene dovute al suo delitto, conforme può vedersi *nel titolo del Codice De iis qui ad Ecclesiam confugiunt*. e nel secolo quarto quell' Eutropio, che persuase ad Arcadio Imperadore il pubblicare una legge, che toglieva il jus dell' asilo a chi ricorreva alla Chiesa, la quale legge è la terza nel Codice Teodosiano *sotto il titolo poc' anzi accennato*, spogliato un anno dopo della gran dignità che aveva, fu forzato a ricorrere alla Chiesa de' Cristiani, a cui era stato restituito il jus dell' asilo, per salvarsi la vita, come gli riuscì di salvare ad intercessione di S. Gio: Grisostomo, conforme può vedersi *nella sua omelia in Eutropium*. Ma ciò, che sembra più a proposito non meno per l' asilo, che per l' eccezione d' alcuni casi, ne' quali i rei non debbono godere del sopraddetto Privilegio, può ricavarsi dalla Scrittura; leggendosi in essa nel Libro de' Numeri *al cap.* 46. e nel Deuteronomio *al cap.* 19. e in Giosuè *al cap.* 20. stabilite le Città di rifugio, ove erano salvi i rei di omicidj casuali, e non colposi; e nell' Esodo *al cap.* 21. che dall' Altare medesimo fossero per forza levati coloro, che a posta, o insidiosamente avevano al loro prossimo levata la vita: *Si quis per industriam occiderit proximum suum & per insidias, ab Altari meo evelles eum, ut moriatur*: come succedette all' infelice Joab, che avendo dolosamente levata la vita ad Abner, ed Amasam; fu, per comandamento di Salomone, ucciso da Banaja figlio di Jojada, benchè fosse vicino all' Altare, non avendo voluto uscire dal Tempio, benchè da Jojada gli fosse intimato l' uscire, come si vede *nel lib.* 3. *de Re al cap.* 2.

§. III.

De' casi, ne' quali secondo il Jus comune, e le antiche Pontificie Costituzioni, i rei non godono dell' asilo della Chiesa, e de' Luoghi sacri.

3. SE sotto nome di Jus Comune si dovesse in questo luogo intendere il Jus civile, i rei di alcuni delitti, che ora godono l' asilo delle Chiese, e Luoghi sagri, non lo goderebbono, conforme si raccoglie *dall' Autent. de mandatis Principum*

§. *Sed*

§. *Sed neque*, e vien notato dalla Chiosa Canonica *nel Can. Sicut antiquitus*, *nella parola Nisi publicus* 17. *quest.* 4. e può vedersi nel Tommasino *de veteri & nova Ecclesiæ disciplina alla part.* 2. *lib.* 3. *cap.* 98. *sotto il n.* 11. ove attesta, dirsi dal Balsamone, che secondo le Costituzioni degl'Imperatori: *Immunitate frui non permissos homicidas, adulteros, & raptores*. Ma regolandosi, e dovendosi regolare questa materia col Jus Canonico, e colle Appostoliche Costituzioni, il primo caso, in cui il reo non gode dell'asilo della Chiesa, e Luoghi sagri, è quello del pubblico latrocinio, cioè di colui, che con ardire, e pubblicità ruba la roba d'altri: *Nisi publicus latro fuerit*: sono parole *del Citato Can. Sicut antiquitus*: le quali parole pure si trovano ripetute *nella Decretale Inter alia, de Immunitate Ecclesiarum*.

4. Il secondo caso è di chi di notte tempo rovina i campi, ponendo il fuoco alle biade, o ai frutti de' campi, o agli alberi: *Vel nocturnus depopulator agrorum*: leggesi *nella citata Decretale Inter alia*.

5. Il terzo caso è di chi nella Chiesa commette qualche omicidio, o in essa talmente percuote il prossimo, che lo rende inabile di qualunque membro del suo corpo: *Homicidia, & mutilationes membrorum in ipsis Ecclesiis, vel earum Cameteriis committere non verentur*: dice il Pontefice Gregorio IX. *nel Cap. Immunitatem, de Immunitate Ecclesiarum*.

6. Il quarto caso è di chi si prevale di qualche assassino, o pure gli dà ricetto, per torre ad altri la vita. Erano gli Assassini popoli della Siria, che comandati davano la morte a chicchessia, come attesta Raffaello Volaterrano *nel lib.* 10. e come si raccoglie da Emilio, il quale attesta, aver Arsace Principe degli Assassini, dopo aver ricevuta una buona quantità di contanti, mandati alcuni de' suoi per uccidere Lodovico il santo Re di Francia. Incominciarono pur troppo i Cristiani a prevalersi dell'opera di costoro, per dare la morte ai lor nemici; e questo è il caso, di cui parla Innocenzio IV. *nel Cap. Pro humanis, de homicidio, nel sesto*, in cui essendosi servito delle seguenti parole: *Sit etiam cum suis bonis mundanis omnibus, tamquam Christianæ Religionis æmulus, a toto Christiano populo perpetuo diffidatus*: l'osservanza interpretando queste parole, quasi che importassero la privazione dell'asilo, ottenne, che il quarto caso eccettuato fosse quello dell'assassinio.

7. Il quinto caso è quello dell'omicidio proditorio, avendo il Diritto Canonico riassunto il precetto dell'Esodo, ciò che si vede *nel Cap.* 1. *de homicidio*: *Si quis per industriam occiderit proximum suum, & per insidias, ab Altari meo evelles eum, ut moriatur*: essendo regola teologica, che i precetti giudiziali della legge antica *sunt mortua, sed non mortifera*, e che però possono ancora nella legge nuova rinnovarsi da chi ha il jus di far le leggi, come pure si vede *nel Cap. Si rixati, de injuriis*, ove si rinnova il precetto dell'Esodo, che chi percuote un altro, rifaccia i danni, e le spese, che questi ha fatte nel Chirurgo per risanarsi.

8. Il sesto è dell'eretico, o di chi è sospetto d'eresia, e dell'Ebreo, che dopo essersi convertito alla Fede Cristiana, l'abbandona; avendo Giovanni XXII. privati tutti costoro dell'asilo, se prendono ricovero nelle Chiese, o ne' Luoghi sagri, come definì *nella sua Costituzione prima nel Bollario Romano al tom.* 1.

§. IV.

De' casi, ne' quali i rei sono esclusi dall'Immunità della Chiesa, e Luoghi sagri, secondo la Bolla di Gregorio XIV.

9. GLI Autori che intrapresero a commentare le Decretali de' Papi, o sia il Diritto Canonico, incominciarono ad eccitare varie controversie sopra i casi espressi, ne' quali i rei erano esclusi dal sagro asilo, cioè, se, concorrendovi o maggioranza di ragione, o ragione eguale, o per bisogno della pubblica quiete, potesse dirsi, che i rei d'altri delitti, benchè espressamente non eccettuati, non dovessero esser salvi nelle chiese. In oltre, avendo il Santo Pontefice Pio V. *nella sua Costituzione* 112. *nel Bollario al tom.* 2. determinato, che chiunque, non per disgrazia, ma o per negligenza, o per prodigalità, o per lusso, avesse dissipato tutto il suo, o fingendo d'esser decotto, avesse occultato i proprj beni in frode de' creditori, o avesse convertito in propria utilità il loro danaro, fosse reo di morte, come sono i ladri; nacque la controversia, se la Chiesa li salvasse: nel qual punto non mancò

chi

chi scrivesse, doversi costoro estrarre dalle Chiese, e darsi in mano a Giudici secolari: *Putarem enim* (sono parole di Anastasio Germonio *de Sacrorum Immunit. al lib. 3. cap. 16. nel fine*) *Judicibus sæcularibus libere hujusmodi homines, quos vulgo fallitos vocamus, & proprie (fallunt enim), extrahendos concedere, debere; siquidem Pius Papa V. decrevit, decoctores ultimi supplicii, & ea, qua fures ipso Jure, vel consuetudine, vel particulari, vel municipali statuto plecti solent, pœna puniendos esse.* A petizione finalmente de' Principi avendo i Romani Pontefici, e particolarmente S. Pio V. e Sisto V. fatta la concessione di varj Indulti, per estrarre dalle Chiese i rifuggiti, benchè non rei di delitti eccettuati; ed essendo da tutte le predette cause nata gran confusione, stimò opportuno il Pontefice Gregorio XIV. di pubblicare una Bolla, che è *la settima nel Bollario Romano al tom. 2.* in cui dopo aver rivocati gl' Indulti dati da' suoi Predecessori, e da lui medesimo, e dopo avere stabilito, non volere, che in questa materia si argomenti da parità, identità, o maggioranza di ragione, ma che letteralmente si stia ai delitti, che avrebbe espressi, ne' quali i rei dovessero restar privi del Privilegio dell' asilo, conformandosi in parte, e in parte ampliando le antiche Canoniche disposizioni, solennemente dichiarò, e determinò quanto siegue.

10. Primo, che non godesse l' Immunità della Chiesa il pubblico ladro, come già era stato disposto dal Jus comune, spiegando quali fossero i pubblici ladri, colle seguenti parole: *Si fuerint publici latrones, viarumque grassatores, qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsident, ac viatores ex insidiis aggrediuntur.*

11. Secondo che non fosse salvo in Chiesa chi saccheggia i campi, com' era già stato determinato dal Jus Canonico, con questa differenza però, che avendo il Jus Canonico escluso dall' Immunità il predetto reo colle seguenti parole: *vel nocturnus depopulator agrorum*: egli *nella sua Bolla* levò la parola *nocturnus*; avendo detto: *aut depopulatores agrorum*: forse per additare, non piacergli l' opinione di quelli, che siccome escludevano dall' Immunità chi di notte tempo saccheggiava i campi, così dicevano doverla godere chi ciò faceva il giorno.

12. Conformossi poi lo stesso Gregorio alle precedenti Canoniche disposizioni sopra i delitti di chi nelle Chiese, o ne' loro Cimiterj, commette omicidio, e percuote il prossimo, rendendolo inabile in qualche membro del suo corpo; di chi pure commette omicidio proditorio; di chi assassina (essendo qui però necessario l' avvertire, che non essendovi più nel suo tempo la rea costumanza di far venire dalla Siria chi per danari desse ad altri la morte, ed essendosi pur troppo introdotto anche fra' Cristiani chi faceva lo stesso, non può la di lui Costituzione intendersi, come poc' anzi fu accennato doversi intendere l' altra d' Innocenzo IV. ma deesi intendere della morte data ad altri per via di mandato, di qualunque poi Nazione, o Religione fosse il mandatario, che commette l' orrida scelleraggine, allettato dalla mercede, e dal premio); e dell' eretico; avendo ordinato, che niuno di questi godesse l' Immunità locale delle Chiese, e Luoghi sagri: ed aggiunse alla fine a questi casi un caso nuovo, che fu quello del reo di lesa maestà, per aver tentato sopra la persona del Principe: *aut læsæ majestatis in persona ipsiusmet Principis.*

§. V.

Degli altri casi aggiunti, ne' quali i rei non godono l' Immunità, secondo la Bolla della felice memoria di Benedetto XIII. e secondo la Bolla di Clemente XII. felicemente Regnante.

13. CRescendo sempre più la malizia degli uomini, e però moltiplicandosi sempre più i delitti, furono fatti alla Sede Appostolica varj ricorsi per l' ampliazione de' casi, i rei de' quali non dovessero godere il Privilegio dell' asilo delle Chiese, e de' Luoghi sagri. Fu posta questa materia sul tavoliere nel Pontificato di Clemente XI. ed in quello di Clemente X. e nulla si conchiuse. Fu riassunto nel Pontificato della san. mem. di Clemente XI. ed allora fu, ch' essendosi Sua Santità degnata di comandarci l' intervenire alle Congregazioni, nelle quali questi punti si esaminavano, fummo presenti, quando dopo lunghi, e maturi esami, concordemente si prese la risoluzione d' ampliare la Bolla Gregoriana, e si nominarono i casi, che si do-

dovevano aggiugnere. Ma non essendosi, pe' motivi, che più abbasso accenneremo, pubblicate le risoluzioni, e nel Pontificato della s.m. di Benedetto XIII. essendo stato necessario l'esaminare di nuovo, se, e qual cosa dovesse farsi circa il doversi, o non doversi estendere la Bolla Gregoriana; tenutesi nuove Congregazioni, alle quali Noi pure intervenimmo per ordine di Sua Beatitudine, fu concordemente confermato quanto erasi stabilito nel Pontificato di Clemente XI. e Benedetto XIII. pubblicò la sua Costituzione, che incomincia *Ex quo Divina*.

14. In questa Costituzione a' sette casi espressi nella Bolla Gregoriana furono aggiunti i seguenti, ne' quali pure i rei restano esclusi dal beneficio dell' asilo. Il primo di chi con violenza impedisce, che taluno non ricorra alla Chiesa, o lo leva di Chiesa, o dal Luogo immune, dopo che in esso si è ricoverato: *Qui confugientibus vim inferunt, atque ipsos ab Ecclesia, aliove Loco immuni violenter extrahunt, & abducunt.*

15. Il secondo di chi ammazza il prossimo suo a caso pensato: *interficientes proximum suum animo praemeditato, ac deliberato.*

16. Il terzo di chi falsifica le Lettere Appostoliche: *Falsificantes Litteras Apostolicas.*

17. Il quarto di chi essendo ministro del Monte di Pietà, o di altro pubblico Banco, si appropria tanto danaro, e talmente impoverisce la cassa, che il suo delitto meriti di esser punito con pena ordinaria: *Furtum, aut falsitatem in praedictis locis*, cioè nel Monte di Pietà, o nel pubblico Banco, *committentes, cujus ratione arca pecuniaria ita minuatur, ut poena ordinaria locus sit.*

18. Il quinto di chi fa, falsifica, o tosa qualunque moneta d' oro, o d' argento, anche di Principe straniero, purchè nel luogo, ove ciò siegue, ve ne sia l' uso, ed il commercio, o pure sapendo la qualità della moneta, la spende, in tal maniera che possa credersi, che sia consapevole, e partecipe dell' inganno: *Conflantes, adulterantes, vel tondentes quascumque monetas aureas, vel argenteas, etiam Principum exterorum, quotiescumque in loco, aut provincia, ubi crimen admittitur, liberum habeant usum, & commercium, vel ipsas monetas conflatas, adulteratas, aut detonsas scienter ita expendere, & erogare praesumentes, ut fraudis conscii atque participes censeri possint.*

19. Il sesto di chi s' introduce nelle case d' altri sotto nome di Curia, o sia Corte, per rubare, e oltre al rubare, commettere qualche omicidio, o mutilazione de' membri sopra de persone che ivi abitano, o che ivi per accidente si trovano: *Illos demum, qui sub nomine Curiae se se introducunt in alienas domos animo ibidem perpetrandi rapinas, easque re ipsa committunt cum homicidio, aut mutilatione membrorum alicujus ex domesticis earumdem aedium, vel etiam extranei quem ibi forte reperiri contigerit, dummodo homicidium, vel membrorum mutilatio sequatur.*

20. Il settimo è di chi viene inquisito, e processato, o bandito in contumacia per omicidio, ancorchè commesso in rissa: il che però non ha luogo, se non nello stato Ecclesiastico. Secondo il Jus comune, e la Bolla Gregoriana, era in tutto il Mondo eccettuato il solo caso dell' omicidio proditorio, Conforme di sopra si è detto; il Pontefice Benedetto fece caso eccettuato per tutto il Mondo anche l' omicidio pensato. E la Santità di nostro Signore felicemente Regnante, nella sua Costituzione che incomincia *In supremo*, e che dà luogo a questa nostra presente Istruzione, dopo aver considerata, e fatta considerare da Cardinali e Prelati dotti e zelanti la materia, ha fatto in tutto lo Stato suo temporale caso eccettuato il reo d' omicidio, ancorchè commesso in rissa, purchè non sia casuale, o fatto a propria difesa; *Item declaramus, omnes, & singulos praedictos tam laicos, quam Ecclesiasticos, qui in urbe, ac ditione praefatis ex causa, & occasione homicidii, etiam in rixa commissi, cum armis, seu instrumentis, suapte natura aptis ad occidendum inquisiti, & processati, vel in contumaciam banniti, & condemnati fuerint, dummodo homicidium non fuerit casuale, vel ad propriam defensionem, immunitatis praefatae beneficio minime etiam gaudere.*

§. VI.

Delle questioni, e dubbj definiti sopra l' Immunità locale delle Chiese, e Luoghi sagri, da' predetti Sommi Pontefici Benedetto XIII. e Clemente XII.

1. CHI ha un poco di libreria, e qualche volta, acciocchè i libri non siano

siano divorati dalla polvere, o dalle tignuole, la va maneggiando, non può, per vero dire, non restare maravigliato, vedendo, quanto sono assottigliati gli Autori, per procurare, che i rei, benchè di caso eccettuato, non restino esclusi dall' Immunità locale.

22. Fu, come si è veduto, definito tanto dal Jus comune, quanto dalla Bolla Gregoriana, che chi ammazza, o mutila nelle Chiese, o ne' Cimiterj, sia reo di caso eccettuato. Ciò supposto, fu eccitata dagli Scrittori la controversia: se chi stando nel Luogo immune, ammazza, o mutila chi è fuori del Luogo immune, goda l' Immunità: secondo, se goda l' Immunità chi stando fuori della Chiesa, o del Luogo immune, ammazza, o mutila, chi è nella Chiesa, o nel Luogo immune; terzo, se, restando privi dell' Immunità tanto quelli che ammazzano in Chiesa, quanto chi o stando in Chiesa, ammazza chi è fuori, o stando fuori, ammazza chi sta in Chiesa, ciò debba intendersi non meno rispettivamente a quella Chiesa, che hanno offesa, che a tutte l' altre Chiese: ed il Pontefice Benedetto nella sua Costituzione *Ex quo*, dichiarò privi dell' Immunità tutti coloro, *qui stantes in Ecclesia, vel Cœmeterio, interficiunt stantes extra Ecclesiam, vel Cœmeterium, aut ipsis membrum mutilant; nec non eos, qui stantes extra Ecclesiam; vel Cœmeterium, occidunt, stantes intra Ecclesiam, vel Cœmeterium, aut iis membrum mutilant*: e passando più avanti, aggiunse, che non solamente tutti i predetti delinquenti, ma ancora gli altri che con violenza impediscono, o levano dal Luogo immune chi in esso si è ricoverato, siano privi del benefizio dell' asilo non solamente in quello, ma ancora in ogni altro Luogo immune: *Declarantes, in quatuor præmissis casibus ejusmodi reos non illius tamen Ecclesiæ, quam violarunt, sed cujuscumque etiam alterius Ecclesiæ Immunitate gaudere nequaquam posse aut debere.*

23. Nella Bolla Gregoriana, come pure si è veduto, furono esclusi dall' Immunità locale *viarum grassatores, qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsident*. Parve ad alcuni, che parlando la Bolla in plurale, e discorrendo delle pubbliche strade, non potesse comprendere chi è reo d' una sola grassazione, o chi commette il sopraddetto delitto nelle strade vicinali: e il sopraddetto Pontefice Benedetto dichiarò, che bastasse una sola grassazione, ancorchè fatta in una strada vicinale, purchè sia congiunta coll' omicidio, o colla mutilazione de' membri: *Unicam tantum grassationem in via publica, aut vicinali admissam, sufficere ad hoc, ut quis publicus latro, & grassator dici valeat, dummodo tamen grassati mors, aut membrorum mutilatio secuta fuerit, tenore præsentium definimus, & declaramus.*

24. Nella più volte nominata Bolla Gregoriana sono privati dell' Immunità locale, come pure di sopra si è accennato, *i rei assassini*. Si fece da alcuni una bella riflessione, e fu, che convenendo strettamente il nome d' assassino al mandatario, restasse bensì questi privo dell' Immunità, ma non il mandante. In oltre si osservò, che il mandante alle volte non dava danaro, ma roba al mandatario, e che alle volte prometteva o roba, o danari, e nulla dava, e taluno commosso dalla compassione del povero mandatario, dopo aver salvato il mandante, come non compreso nella Bolla, tentò di estendere la sua beneficenza ne' casi sopraddetti anche al mandatario. Ma il Pontefice Benedetto, purchè l' assassinio sia seguito, dichiarò, che il mandante fosse escluso dall' Immunità, ed anche il mandatario, ancorchè nulla avesse ricevuto, e non fosse stata mantenuta la parola: *Ad hæc in crimine assassinii non modo mandatorios, qui in ipsamet Gregoriana Constitutione a parte excipiuntur, sed etiam mandantes, qui certum præmium, aut mercedem sive in pecunia, sive in aliis rebus tradiderint, aut promiserint, quamvis promissio nullum habuerit effectum, dummodo assassinium re ipsa patratum fuerit, ab Ecclesiastica Immunitatis beneficio excludimus, ac pro exclusis perpetuo haberi volumus, & mandamus.*

25. Finalmente, avendo il Pontefice Benedetto eccettuato il caso dell' omicidio pensato, e non avendo parlato nella Bolla degli Ecclesiastici, nè espresso, se ai rei d' omicidio pensato dovesse suffragare il benefizio della minore età, e in oltre se non solo chi uccide con omicidio pensato, ma ancora chi consiglia, ed ajuta l' omicida, sia escluso dall' Immunità locale; la Santità di Nostro Signore felicemente Regnante nella sua Costituzione *In supremo*, ha estesa, ed ampliata la Costituzione di Benedet-

di Benedetto anche agli Ecclesiastici rei d' omicidio pensato nel suo dominio temporale: *Ad ipsos Ecclesiasticos, cujuscunque gradus, & ordinis existant, in urbe, ac universa ditione Nobis, & Sedis Apostolicæ mediate, vel immediate subjecta, homicidium animo similiter præmeditato ac deliberato patrantes, extendimus quoque, & ampliamus*; e ha dichiarato compresi nella Bolla Benedettina i rei di omicidio pensato, che hanno passati gli anni venti, e tutti gli altri che hanno data mano all' omicidio, purchè esso sia seguito: *Declaramus, homicidii reos naturaliter minores viginti quinque, majores vero viginti annis, tam laicos, quam Clericos, atque omnes, & singulos sive laicos, sive Clericos; qui mandatum, consilium, instigationem, auxilium cooperativum, aut aliam operam occisori præbuerint; ex quorum singulis pravis actibus homicidium evenerit, in dicta Benedicti Prædecessoris Constitutione comprehensos esse, ac deinceps censeri debere, eamque, quatenus opus sit, ad ipsos pariter extendimus*.

§. VII.

Delle estrazioni dalla Chiesa, e Luoghi immuni ne' casi sopraddetti, ne' quali i rei non godono dell' Immunità locale.

1. Fissati i casi, ne' quali i rei non godono il Privilegio della locale Immunità Ecclesiastica, ne viene in conseguenza, che se essi prendono ricovero nelle Chiese, o ne' Luoghi sagri, ne debbono esser estratti, e consegnati al loro Giudice, acciò siano gastigati. Nelle Congregazioni tenute nel Ponteficato della san. mem. di Clemente XI. essendosi ancora ripigliare le Scritture fatte ne' due predetti Pontificati di Clemente IX. e di Clemente X. tanto per parte del foro Ecclesiastico, quanto del foro laicale, fu assai facile lo stabilire, che l' estrazione si facesse coll' autorità del Giudice Ordinario Ecclesiastico, che nell' Estrazione v' intervenisse una Persona Ecclesiastica da esso deputata, e che il Processo sopra il caso eccettuato, e da cui dee risultare, se il reo l' abbia, o non l' abbia commesso, ad effetto o d' essere ritenuto in Chiesa, o d' essere consegnato al Giudice laico, debba mai sempre farsi dall' Ecclesiastico, trattandosi in un reo, ch' era nel suo territorio, cioè nel Luogo immune, e che intanto se ne estrae, in quanto il Diritto Canonico lo permette. Maggiore fu la difficoltà, che s' incontrò, esaminandosi, quali dovessero esser le prove del delitto, acciò il Giudice Ecclesiastico potesse giustamente pronunziare, essere il reo incorso nel caso eccettuato, e però doversi consegnare al suo Giudice. Nella Bolla Gregoriana si leggono le seguenti parole: *Quod delinquentes &c. curiæ sæculari &c. consignari, nec tradi possint, nisi cognito prius per Episcopum, seu ab eo deputatum, an ipsi vere crimina superius expressa commiserint*: e comentando queste parole due celebri Giureconsulti, cioè il Farinaccio, ed il Falconio, furono di sentimento, non potersi consegnare il reo del caso eccettuato, se nel Processo, che dee farsi dalla Curia Ecclesiastica, sianvi solamente indizi, e presunzioni; ma richiedersi prove dirette, e concludenti: come può vedersi *nel consiglio* 76. del citato Farinaccio *al n.* 3. *e seguenti*, ad altri parve assai inverisimile questa interpretazione, come può vedersi appresso Antonio de Possentibus *Singul. cont.* 2. *singul.* 143. *n.* 2. E in fatti, se per costituire una prova certa, e diretta, è d' uopo, o che il reo sia convinto, o che sia confesso; e non essendo così facile il caso del convinto, ed essendo quasi metafisico il caso del confesso, per la ragione, che, non potendo il Giudice Ecclesiastico sottoporre il reo al tormento per sapere la verità, trattandosi d' un reo estratto dal luogo immune, tanto era il richiedere la propria confessione del reo, quanto il supporre, ch' egli volontariamente, e indotto dalla coscienza, si fosse disposto a dire la verità, anche con pericolo di perdere la vita; e tanto era il richiedere, che per la consegnazione del reo fosse necessario, o che fosse convinto, o che fosse confesso, quanto il dire, che niun reo di caso eccettuato mai si potesse consegnare, come molto bene osservò il pio Monsignor Carlo Bescapè Vescovo di Novara *ne' Comenti sopra il Cap. Inter alia, de Immunitate Ecclesiarum*, ove così scrisse: *Si plenam probationem exquiremus, hoc est, ut reus confessus sit, vel aliorum testimonio convictus, paucissimos trademus Judicibus laicis: quod cum Romæ dixissem Farinaccio, nihil respondit, nisi similia fere verba illis, quod scripsi, scripsi*; però nelle sopraddette Congregazioni tenute nel Ponteficato di Clemente XI. fu colla maggioranza de' voti risoluto, non richiedersi le prove dirette, e conclu-

cludenti nel Processo, che si fa dall'Ecclesiastico, per consegnare il reo di caso eccettuato alla curia laicale; ma bastare prove verisimili, indizj forti, ed urgenti, e presunzioni gagliarde, riserbando al tribunale del laico l'impinguare dopo la consegnazione del reo le prove, che mancano nel Processo Ecclesiastico, per costituirlo o convinto, o confesso, anche colla strada de' tormenti.

17. Appianata questa difficoltà, se ne promosse un altra, e fu, se camminandosi ancora col sistema, che per la consegnazione del reo bastassero prove verisimili, indizj, e presunzioni, come sopra, si dovessero assegnare al reo le difese, avanti di consegnarlo al tribunale del laico. Sembrava ad alcuni esser ciò necessario, non parendo equo il privare il reo del Privilegio dell'Immunità senz'averlo sentito. Ad altri pareva, non solamente esser superfluo l'assegnare al reo nel predetto giudizio le difese, dovendo ciò farsi dal Giudice laico dopo la consegnazione; ma altresì esser nocivo, e d'ostacolo al retto corso della giustizia: per la ragione, che, scoprendo il reo nelle difese ad esso assegnate avanti la consegnazione i nomi de' testimonj, che hanno deposto contra di lui, sarebbe stato pensiero o suo, o d'altri di lui aderenti, il ritrovare maniera, ch'essi si assentassero, per non esser ripetuti nel Processo, che dopo la consegnazione che dee farsi dal laico, o che esaminati dal Giudice laico mutassero o qualificassero le deposizioni fatte nel tribunale Ecclesiastico.

18. Questa difficoltà nelle più volte nominate Congregazioni tenute sotto il Pontefice Clemente XI. fu quella, che non essendosi potuta disciorre, arenò il corso del rimanente, e la pubblicazione delle altre risoluzioni; E però riassuntosi l'affare nel Pontificato di Benedetto XIII. e postosi di nuovo il tutto all'esame, nella citata Costituzione, che incomincia *Ex quo*, furono stabilite le cose che sieguono: la prima, che, per estrarre il reo dal Luogo immune, e portarlo alle carceri Vescovili, bastino quegl'indizj, che sono sufficienti per la cattura: *Indicia, quæ ad capturam decernendam sufficere videantur*: la seconda, che, posto il reo nelle forze dell'Ecclesiastico, si faccia da esso il processo sopra il caso eccettuato, e che, senza più parlare delle difese, trattandosi di Processo informativo; se nel Processo saranno indizj, che da' Criminalisti si chiamano *ultra torturam*, debbasi il reo consegnare al Giudice laico; *Ubi vero ex Processu informativo desuper conficiendo constet de crimine excepto, ac insuper adversus eumdem extractum talia resultent indicia, ut crimen ab eo fuisse patratum moraliter credi possit (quæ quidem indicia juxta regulas Juris vocantur ultra torturam) eo tantum casu præfatum extractum ministris, & officialibus curiæ sæcularis tradere, & consignare possit, ac debeat*; la terza, che, consegnandosi il reo al Giudice laico, si esigga da questi un obbligo sotto pena di scomunica *latæ sententiæ*, riservata al Sommo Pontefice, di restituire il reo al Luogo immune, se nelle difese, che dee fare nel suo tribunale, purgherà gl'indizj, che sono contra di lui; lasciando al detto Giudice libero il campo di procedere, come sarà di ragione, se il reo non purga nelle difese i sopraddetti indizj: *Exacta tamen, receptaque prius ab ipsis*, cioè da' Giudici laici, *obligatione in forma Juris valida restituendo extractum Ecclesiæ sub pœna excommunicationis latæ sententiæ, Nobis, ac pro tempore existenti Romano Pontifici reservata, quatenus idem extractus indicia contra ipsum acquisita in suis defensionibus purget, ac diluat. Quod si ea minime purgaverit, & vere delinquens repertus fuerit, curiæ sæculari in ipsum tali casu, Juris esse censuerit, agere, atque procedere liceat.*

19. Concorda la Costituzione di Nostro Signore Clemente XII. felicemente Regnante, e tralasciando altre cose, che in essa si possono leggere, si è aggiunto alla Costituzione di Benedetto, che trattandosi di rei d'omicidio, come sopra, eccettuato, cioè proditorio, o pensato, o anche rissoso, purchè non sia causale, o fatto a difesa, debbano bastare nello Stato Ecclesiastico a' Giudici Ecclesiastici, per consegnare il reo al foro laico; non gl'indizj *ultra torturam*, come fu prescritto nella Bolla di Benedetto, ma gl'indizj semplicemente sufficienti per la tortura; *ex acquisitis, seu subministratis indiciis ad torturam tantum sufficientibus*: determinazione, che non ha altro oggetto, che esterminare il troppo frequente eccesso degli omicidj; e che ha ancora il suo fondamento negli esempj d'altri suoi degni Predecessori: imperocchè il gran Giureconsulto Clemente VIII. dopo aver letti, e considerati i consigli del Farinaccio, e del Falconio, ordinò al Giudice Eccle-

siastico il consegnare al laico alcuni rei d' omicidio, che s'erano ricoverati nella Chiesa, *si tamen prius summarie, simpliciter, & extrajudicialiter, & quantum pro conscientiæ tuæ informatione sufficere posse videbitur, illos homicidium prædictum perpetrasse, aut illi cooperatos, seu in illo culpabiles fuisse*: sono parole del di lui Breve spedito *a' 6. di Febbrajo del* 1597. e stampato appresso il Genuense *in Praxi Cur. Archiepisc. Neapol. al cap. 76. sotto il n.* 2. ed appresso il Pellegrin. *de Immunitate al c. 7. sotto il n.* 21. e nella minuta lettera concertata da una Congregazione particolare sotto Clemente X. leggendosi queste altre parole: *Ed acciò niuna occasione rimanga pregiudiziale al più libero corso della giustizia, lascia la Santità Sua ad arbitrio di Vostra Eminenza valersi degl' indizj sufficienti alla tortura, per dichiarare il reo incapace dell' Immunità.*

§. VIII.

Delle pene de' casi eccettuati.

90. Fatta la consegnazione de' rei al loro Giudice, debbono coloro essere gastigati, secondo ciò ch' è prescritto dalle Leggi; come si vede nelle citate Costituzioni Pontificie di Gregorio, di Benedetto, e di Nostro Signore felicemente Regnante. Ed avendo Sua Beatitudine, come di sopra si è accennato, estesa la Bolla del suo Predecessore Benedetto dall' omicidio pensato ad ogni omicidio, benchè rissoso, eccettuato il solo omicidio casuale, e l'altro fatto a propria difesa, per levare al predetto rissoso omicidio ogni pretesto, ed ogni scusa, che per lo più da' difensori de' rei soleva costituirsi nel bollore dell' ira, ha stabilito e ordinato nella sua Costituzione, che quando l'ucciditore è stato l'autore della rissa, si punisca colla pena ordinaria, cioè della morte, in Roma, nello Stato Ecclesiastico, e individualmente in questa nostra Città, e Contado di Bologna: ed acciocchè il bollore dell' ira non renda il delinquente libero dalla predetta pena ordinaria, ha dichiarato, che, decorso lo spazio d'ore sei dal tempo della rissa seguita, e quello del commesso omicidio, debba giudicarsi, essere l'ucciditore abbastanza divertito agli atti estranei, da' quali resti in esso il bollore dell' ira sedato: *Occisor pœna pariter ordinaria puniatur, licet homicidium secutum in rixa, si homicidiæ rixæ author fuerit: utque calor iracundiæ a pœna ordinaria delinquentem nusquam eximat, ubi inter tempus rixæ, ac patratum homicidium, sex horarum spatium intercesserit, id sufficere volumus, ut reus ad actus extraneos diverterit, vel divertisse debuerit.* Altre salutevoli determinazioni, per impedire l'eccesso de' troppo frequenti omicidj, si possono leggere nella Bolla allegata: non potendo però Noi qui dispensarci dall' accennare, che quantunque alcuni, che pensano d'essere buoni Giuristi, siensi in voce, ed in carta avanzati a sostenere, che almeno secondo la consuetudine nello Stato Ecclesiastico non poteva darsi la morte a chi non confessava il delitto colla propria bocca, e quantunque i rei ciò abbiano fermamente creduto, lusingandosi di non pagare colla vita la pena de' loro delitti, negandoli ne' tormenti, o non ratificandoli dopo averli confessati ne' tormenti; ciò però è mai sempre stato contrario al Jus Canonico, e Civile, ne' quali, per incorrere la pena della morte, basta che il reo o sia confesso, o sia convinto, nè la consuetudine, quando vi sia stata, è mai stata approvata; e che però in avvenire i rei d'omicidio pagheranno colla vita il loro eccesso: il che avrà luogo in tutti gli altri delitti, che meritano la morte, ancorchè i rei non siano confessi, bastando, che siano convinti: *Neve prætextu erroneæ, & numquam approbatæ consuetudinis, sive interpretationis quispiam accipiatur, ad omnium, & singulorum memoriam serio revocamus, prædicta pœna ordinaria teneri non tantum ore proprio homicidium confessos, sed etiam qui de commisso homicidio juxta Juris Canonici, ac Civilis dispositionem, quam in cæteris quibuscumque delictis sartam tectamque fore volumus, convicti fuerint, quibusvis prætensis usu, & stilo, rebusque judicatis in contrarium minime attentis.*

§. IX.

De' rei che godono ne' Luoghi sacri il jus dell' asilo.

31. Conforme di sopra si è accennato, eccettuati i casi già riferiti, i rei d'altri delitti non sono privi dell' Immunità locale de' Luoghi sagri. Parlando ora di questi, è d'uopo il ridurre a memoria, ch' essen-

essendo questi ancor presi fuori del Luogo immune, una volta dicevano d' esserne stati estratti dolosamente; e convinti, che ciò non era vero, non una ma tre, e quattro dolose estrazioni allegavano, avendo sempre pronti testimonj, che anche con giuramenti falsi assistivano alla loro intenzione. Maggiore era ancora l' inconveniente; imperocchè dopo una pretesa dolosa estrazione commettendosi da essi altri gravi delitti, se erano presi ancora fuori de' Luoghi immuni, allegando e provando la dolosa estrazione, dovevano rimettersi in Chiesa, che li salvava e dal delitto commesso prima, e dai delitti commessi dopo la dolosa estrazione. Nel Ponteficato della S. M. di Clemente XI. fu tenuta una Congregazione particolare, per vedere, se, e qual rimedio dovesse prendersi, e fosse espediente, per levare di mezzo un abuso tanto evidente: allora fu, ch' essendoci stato comandato di porre in carta il nostro sentimento comechè debolissimo, fu da Noi dato alle stampe un discorso, in cui dopo aver considerato, non ritrovarsi in tutto il Dritto Canonico alcuna legge, che dia l' Immunità a chi è ricorso ai Luoghi sagri, se è preso fuori d' essi, purchè a viva forza non ne fosse stato estratto, ed esservi una sola disposizione d' un Concilio d' Orleans, tenuto *l' anno* 541. che è stampato *nel tom.* 2. *de' Concilii Generali della Regia Edizione di Parigi dell' anno* 1714. in cui si fa menzione della dolosa estrazione: *seu vi, seu dolo abstrahere, aut sollicitare fortasse praesumserit &c. eo tamen, qui abstractus est, prius Ecclesiae restituto*: il qual Concilio essendo stato provinciale, restava ristretto dentro i termini della sua sola Provincia; motivammo, che sembrava, supposto ancora, che la dolosa estrazione dovesse favorire al reo, che sarebbe cessato, e levato di mezzo ogni dolo, quando con pubblica dichiarazione si fosse fatto sapere, che chi è nel Luogo immune, non se ne parta, nè si lasci sedurre da veruno a partirne, perchè in avvenire, eccettuato il caso della forzata, e violenta estrazione, niun' altra estrazione potrà servirgli: in quella guisa appunto, che volendosi levare a qualunque luogo l' immunità, che prima godeva, chi prende il rifugio in esso, ed in esso è preso, non può dirsi ingannato, se sopra la porta vi è una tabella; in cui è scritto, che il luogo non gode più l' Immunità; e in quella guisa appunto, che rispose Innocentio III. *nel Cap. Cum delictum, de iis, qui vi, metuve &c.* di cui ecco le parole: *Nec obstante dolo, quo se proponebant fuisse seductos, cum talis dolus non tam ad circumventionem praedictorum Cisterciensium, quam ad fatuitatem eorum debeat retorqueri*. Ed essendo stato questo sistema approvato dalla Sagra Congregazione *sotto il giorno* 22. *di Decembre* 1716. fu pubblicato il decreto, che confermato ancora dalla S. M. di Clemente XI. fu trasmesso a tutti gli Ordinarj d' Italia, in cui fu dichiarato, non suffragare veruna estrazione dal Luogo immune, se non è stata fatta con positiva violenza, o se il reo non è partito con un salvocondotto concedutogli, e sottoscritto dal Giudice Ordinario, o Delegato, il qual salvocondotto gli serva solamente pel tempo, che in esso sarà prescritto: *Ut de caetero illae dumtaxat extractiones suffragentur, quae aut violenter patratae, aut sub fide salviconductus ab aliquo Judice Ordinario, seu Delegato concessi, ac subscripti, secutae fuerint: qui tamen salvusconductus suffragari poterit pro tempore tantum in eo praescripto*.

42. Una volta, se i rei ricorrevano alle Chiese, o ai Monasteri, e ne godevano l' Immunità, e in questo modo fuggivano la morte, si prendevano gli Ecclesiastici la cura, che facessero una grave penitenza de' loro peccati; nè si lasciavano partire, che dopo avere colle penitenze soddisfatto alla giustizia Divina. Salvò S. Bernardo un famoso ladro; ed essendo ciò molto dispiaciuto al Conte Teobaldo, che malamente sopportava, ch' egli non pagasse il fio delle sue sceleragini, il Santo così gli scrisse, come si vede nella Biblioteca Cisterciense: *Tu illum decreveras brevi supplicio, & interitu momentaneo consummari; sed ego eum faciam diuturno cruciatu, & morte longissi a mori. Tu furem appensum per unum, aut per plurimos dies mortuum in patibulo remanere permitteres; ego cruci affixum per annos quamplurimos faciam in poena jugiter vivere, & pendere*, come in fatti seguì; avendolo portato al Monastero di Chiaravalle, avendogli dato l' Abito Monastico, ed avendolo ivi tenuto lo spazio d' anni trenta, e consumato con indicibili penitenze. Ed altri simili esempj non mancano nella Storia Ecclesiastica.

33. Oggidì tanto è lontano, che chi pren-

prende ricovero nelle Chiese, e ne' Luoghi immuni, pensi all'anima sua, che anzi tante, e tante volte succede, che si abusi del rifugio, per commettere nuove scelleraggini: il che quando in questa nostra Città e Diocesi succedesse, che Iddio non voglia, non è il male senza rimedio; mentre, datone a Noi l'avviso, e provato l'abuso; o colle facoltà a Noi date dalla Sagra Congragazione dell'Immunità, o colle altre che impetraremo dalla medesima, e dalla Santità di Nostro Signore, si farà quello che si deve. Ed acciò si levi dalla mente degli uomini, che l'immunità locale delle Chiese, e Luoghi sagri ad altro non serva, come da taluno si dice, che a difendere, e proteggere le scelleragini; oltre le savie, e sante provvidenze già prese ne' casi eccettuati, se anche i casi non eccettuati sono enormi, e se sono moltiplicati; coll'autorità del Sommo Pontefice, e della Sagra Congregazione, si levano i rei dal Luogo immune, e si mettono nelle carceri del Giudice Ecclesiastico, *nomine Ecclesiæ*; e fatto il Processo si condannano, non già alla pena ordinaria dei loro delitto, ma ad una straordinaria più mite, acciò in qualche modo si mantenga la dovuta riverenza alla Chiesa, e in qualche modo la giustizia abbia il suo corso, come fu ben anche avvertito dal Re Teodorico, che scrisse a Fausto Preposto appresso Cassiodoro *nel lib. 3. epist. 47. Sed conscius facti* (*sui* parla di Jovino, che aveva ammazzato il suo Collega) *inter Ecclesiæ septa refugiens, declinare se credidit præscriptam legibus ultionem. Vulcaniæ insulæ perpetua relegatione damnamus, ut & sancto Templo reverentiam habuisse videamur, nec vindictam criminosus evadat in totum, qui innocenti non credidit esse parcendum.*

§. ULTIMO.

Dell'uso da farsi da' Signori Curati di questa presente Istruzione.

1. IL tenore della presente Istruzione pienamente addita il fine, e l'oggetto della medesima, ch'è stato, ed è, che siano pienamente informati i Signori Curati della nostra Città, e Diocesi delle antiche, e moderne Canoniche disposizioni in ordine all'Immunità locale delle Chiese, e Luoghi Sagri, de' rei che ne sono esclusi, e del modo, con cui debbono contenersi quelli, ai quali, non ostante il loro reato, è permesso il potere avere ricovero nelle Chiese, e Luoghi sagri. Nella lettera della Sagra Congregazione dell'Immunità *de' 19. di Marzo*, già di sopra nominata, ci vien comandato da sua Beatitudine l'ordinare a' Curati della nostra Città e Diocesi tanto nell'anno corrente, quanto in tutti gli altri in avvenire, *inter Missarum solemnia* in un giorno festivo, dopo spiegato il santo Vangelo, d'annunziare al popolo i casi, ne' quali i rei sono esclusi dall'Immunità locale delle Chiese: e però, ubbidendo Noi con tutta prontezza ai giusti comandamenti di Sua Beatitudine, loro comandiamo di fare tanto in quest'anno, quanto in ogni altro anno in avvenire, quanto poc'anzi si è espresso; a' medesimi insinuando, che potranno ciò fare con molta facoltà, servendosi delle notizie inserite di sopra *nel* §. 4. *e nel* §. 5. della presente Istruzione. Chiunque considererà le Appostoliche Costituzioni, e particolarmente quella di Benedetto XIII. e l'altra del Sommo Pontefice felicemente Regnante, riconoscerà facilmente, essersi il loro zelo con tutta giustizia segnalato contra il grave peccato dell'omicidio, essendo pur troppo frequente nello Stato Ecclesiastico: non credendo Noi qui a proposito, per non inorridire gli estranei, l'esprimerne il numero, ed il calcolo, che si fa un anno per l'altro, di quelli, i Processi de' quali si esaminano in Roma nella Sagra consulta, nel qual numero non entrano gli altri, che siegnono nella Città di Roma, nelle Legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, Urbino, e nelle altre Città dello Stato, alle quali presiedono particolari Congregazioni. Coerentemente a questa santa intenzione viene a Noi ingiunto nella lettera accennata l'incaricare, come facciamo colla presente, ai nostri Signori Curati l'inveire nella sopraddetta occasione contra il non meno grave, che famigliare eccesso dell'omicidio. *Qui hominem occidit* (scrisse Filone *nel libro de specialibus legibus*) *Qui hominem occidit, appellatur homicida, sed revera est sacrilegus, & quidem insignis; quippe qui perpetravit sacrilegium maximum, sublata è Mundo re pretiosissima, sacratissimaque, quando nihil est Deo tam simile, quam hoc sigillum pulcherrimum, expressum è matrice pulcherrima, ad exemplar ideæ rationalis effectum.* E S. Ci-

Cirillo *nell' omilia ottava di Pasqua* così parla col reo d'omicidio: *Ut mihi, fare age Salvatoris legem collocasti, & quidem, qui te Cristianum esse confitebare? Violas nempe charitatis sanctiones, teque in immitem bestiam immutatum fuisse, & in feritatem naturæ inimicam incidisse non sentis.* E perchè il terrore delle leggi suol essere agli uomini perversi il più forte motivo, acciò non commettano le scelleragini, non lascieranno di dire, parlando al popolo contro la gravità del peccato dell' omicidio, non aver più luogo quel famoso assioma, che con tanta franchezza finora hanno spacciato, cioè, *Mi giocherò un Sagrato*, imperciocchè, se lo giocheranno, lo perderanno, esser levata la speranza, che hanno finora nudrita, d'accomodare, come dicevano, dentro brieve tempo i fatti loro, ritornando alla Patria colla mediazione de' Protettori; avendo Sua Beatitudine nella sua Costituzione levata la facoltà anche ai Superiori maggiori di far grazia, e di concedere salvocondotto: non potersi più valutare per difesa, e base fondamentale di salvar la vita, ancor dopo d'esser venuti nelle mani della giustizia, e la risoluta prontezza di negare, di sostenere il tormento, o, dopo aver confessato nel tormento, di non ratificare; dovendosi oggidì camminare colla vera regola legale del confesso, o del convinto: in una parola doversi oggidì porre in pratica irremissibilmente il precetto della Genesi *al c. 9. Quicumque effuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius; ad imaginem quippe Dei factus est homo*: col quale concorda l'altro dell' Esodo *al c. 21. Qui percusserit hominem volens occidere, morte moriatur*; e l'altro in San Matteo *al c. 26. Omnes, qui acceperint gladium, gladio peribunt.*

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 25. Aprile 1735.

XLII.

NOTIFICAZIONE

Sopra gli studj che debbono premettersi dagli Ecclesiastici secolari per esser ordinati.

1. Benchè con altre nostre Notificazioni ci siamo ingegnati di prescrivere le cose necessarie per li studj di quelli, che voglion esser ordinati, sia stata da Noi fissata una certa maniera, che ancora si osserva, e si pratica negli esami degli ordinandi; ci ritroviamo nulladimeno nella necessità di aggiugnere questa presente Notificazione, e di pubblicarla, non perchè non si sia nelle passate parlato assai chiaro; ma perchè co' sutterfugj e cavillazioni pur troppo non manca chi tutto giorno va procurando di sottrarsi, non diremo dalle nostre disposizioni, ma da quelle de' sagri Canoni, alle quali le nostre sono appoggiate.

2. Nell' esame per gli Ordini minori, secondo il metodo già prescritto, prima di venire all' interrogazione della materia, della forma, e d'altre cose simili, che risguardano il Sagramento dell'Ordine, e l'obbligo, e l'uffizio di ciaschedun Ordine minore, l'Esaminatore domanda, che cosa l'esaminato ha studiato; l'interroga sopra ciò, che ha studiato; e non tralascia di vedere, se sà la Dottrina Cristiana, e se intende la lingua Latina. Il Concilio di Trento ciò chiaramente determina *nella sess. 23. de Reformatione al c. 11. Minores Ordines iis, qui saltem Latinam linguam intelligant, per temporum interstitia, nisi aliud Episcopo expedire magis videretur, conferantur.* Alcuni Dottori hanno creduto, poter il Vescovo arbitrare, dando gli Ordini minori anche a chi non intende la lingua Latina, quando per esempio si tratta di un ordinando d'indole buona, e d'uno, di cui per l'età, in cui si ritrova, può sperarsi, che sia per apprenderla, tanto più, che il sagro Concillo *nel luogo cit.* aggiugne quelle parole: *nisi aliud Episcopo expedire magis videretur.* Ma Noi nè siamo, nè vogliamo essere di questa opinione, ben conoscendo, che le citate parole del Concilio risguardano la dispensa degl' interstizj, ma non quella del difetto d'intendere la lingua Latina, come molto bene riflette il Sanchez *nel lib. 7. de' Consigli Morali c. 1. dub. 45. n. 14.* E però chi domanda gli Ordini minori, non si azzardi a venire all' esame, se non intende la lingua Latina; protestandoci, che si sospenderà l'esame dell' altre cose, per non perdere il tempo, se si vedrà, che non ha il predetto requisito, il che pure indubitabilmente farassi in ordine agli altri, che vorranno il Suddiaconato, il Diaconato, ed il Sacerdozio, se dalla spiegazione, che faranno, o del Ca-

Catechismo Romano, o del sagro Concilio di Trento, si riconoscerà, che tirano ad indovinare, e che non possiedono a sufficienza la lingua Latina.

3. Nell' esame pel Suddiaconato, Diaconato, e Sacerdozio, avendo Noi considerato, non potersi secondo il sagro Concilio di Trento *alla sess. 23. c. 14. de Reformat.* ordinare Sacerdoti, se non quelli che oltre gli altri requisiti, *etiam ad populum docendum ea, quæ scire omnibus necessarium est ad salutem, ac ad administranda Sacramenta, diligenti examine præcedente, idonei comprobentur*, ed avendo avuto altresì presente la Bolla *Apostolici ministerii*, fatta pel Clero di Spagna dalla san. mem. d' Innocenzo XIII. e confermata come regola dalla S. M. di Benedetto XIII. a cui gli altri Vescovi potessero conformarsi: con altra nostra Notificazione stabilimmo, che chi voleva ordinarsi Suddiacono, dovesse avere il requisito dello studio o di Teologia Morale, o di Teologia Scolastica, o di Jus Canonico de' tre anni da premettersi al Sacerdozio, il primo avanti lo stesso Suddiaconato, il secondo avanti di ascendere al Diaconato, e il terzo avanti di ricevere il Sacerdozio: colla viva speranza, che dopo uno studio triennale o nella Morale, o nella Scolastica, o nel Jus Canonico, nella maniera che abbasso si esprimerà, non arrivasse al grado Sacerdotale, se non chi è idoneo, giusta ciò che fu prescritto, come abbiamo detto poc' anzi, dal sagro Concilio di Trento.

4. Per sottrarsi da questa disposizione, abbiamo osservato in pratica succedere, che alcuni non ben fondati nella Gramatica ardiscono di voler passare alle scuole o di Morale, o di Teologia Scolastica, o di Jus Canonico, e molti, e poi molti, senz' avere studiata la Filosofia, o almeno un anno di buona Logica, col motivo di non essersi da Noi parlato nelle passate Notificazioni della Logica, quasi che, trattandosi d' una cosa, fosse necessario l' esprimere tutte l'altre, che secondo il senso comune si debbono intendere, e supporre, senza che siano espresse; farsi da alcuni Maestri le attestazioni, che il tale è un anno, che studia da lui, quando lo studio è incominciato dopo i quattro di Novembre, e l'Ordinazione si fa nel susseguente Decembre; quasi che negli studj avesse luogo la regola legale, che si ammette ne' salarj de' pubblici e qualificati ministri, che *annus inceptus habetur pro completo*; comparire taluno all' esame, avendo studiato il tempo prefisso la Morale, ma nella materia o de' censi, o de' cambj, o del vendere, e del comprare, senza che abbia vedute le materie, che il più volte nominato sagro Concilio di Trento richiede, e che sono quelle che risguardano l' ammaestramento del popolo circa le cose necessarie per l' eterna salute, e l' amministrazione de' Sagramenti; venir altresì taluno all' esame, che dice d' avere studiato il Jus Canonico, senza che abbia una minima tintura del Jus Civile; finalmente succedere il più delle volte, che interrogati o nella Logica e Filosofia, ch' hanno studiata, o ne' Trattati della Morale, o della Scolastica, che dicono d' avere avuti da' loro Maestri, e nei titoli del Jus Canonico, che dicono d' aver appresi, rispondono francamente, che appunto la questione, sopra cui sono interrogati, loro non è stata data; il che assolutamente non è possibile, e ciò per ridurre l' interrogante a quelle due, o tre miserabili cose, che dicono d' aver vedute, e lasciar da parte le altre, che ad essi sono state certamente insegnate da' loro Maestri, ma ch' eglino nel decorso dell' anno si sono contentati di non apprendere.

5. Quanto a quelli che vanno alle scuole della Logica, e della Filosofia, della Teologia Scolastica, o Morale, o del Jus Canonico, senza il fondamento d' una buona Gramatica; diremo, che compatimo di buon cuore i poveri professori di quelle nobili facoltà, che faticano in vano, e in ciò che appartiene a Noi, sapremo, non ostante il loro inutile corso nelle scienze superiori, rigettarli nell' esame, o sia degli Ordini minori, o de' maggiori, essendo questi tali in un certo modo irregolari: imperciocchè, se i sagri Canoni dichiarano irregolari quelli che ignorano le lettere, o sono illitterati: *Aut ignorantem litteras*: si legge *nel Can. Præcipimus dist. 34. Illitteratos nullus præsumat ad Clericatus Ordinem promovere, quia litteris carens sacris non potest esse aptus officiis*; si legge *nel Can. Illiteratos, dist. 36. Ne sit illitteratus: nel Can. Priscis, dist. 55. Inscii litterarum ad sacros Ordines aspirare non audeant: nel Can. Penitentes, dist. 55. Nullus Episcopus, vel quivis alius infanti (nisi forte Religionem intraret) seu illitterato Clericalem &c. præsumat conferre Tonsuram*:

sono

sono parole del Beato Pontefice Gregorio X. *nel Cap. Nullus, de temporibus Ordinationum, nel sesto*: sarà illitterato, e privo di lettere, e così irregolare quello che non sa leggere, nè scrivere, quando si tratta della Prima Tonsura, giusta il sagro Concilio di Trento *alla sess. 23. c. 4. de Reformatione: Prima Tonsura non initientur, qui Sacramentum confirmationis non susceperint, & Fidei rudimenta edocti non fuerint; quique legere, & scribere nesciant*, ma quanto agli Ordini minori, e molto più quanto ai maggiori, dovrà dirsi ignorante delle lettere, ed illitterato quello, che non intende la lingua Latina, e non la possiede; richiedendo lo stesso Concilio anche negli ordini minori l'intelligenza della lingua predetta, come di sopra si è dimostrato: tanto più, che per rilevanti motivi non vuole la santa Chiesa, che le Divine Scritture, gli Evangelj, i Messali, i Rituali, gli Uffizj Divini, Libri tutti necessarj pe' Sacerdoti, e per l'Ordine Chiericale, si trasportino in lingua volgare, come ampiamente, ed eruditamente mostrò la buona memoria del P. Fontana della Compagnia di Gesù *nel suo tom. 3.* comentando la proposizione 82. ed altre seguenti, condannate dalla S. M. di Clemente XI. *nella sua Bolla Unigenitus*.

6. In uno de' Capitolari dell'Imperadore Carlo Magno vien proibito a chi non parla la lingua usitata dal popolo, d'essere Pastore del medesimo. Tre in quel tempo erano le lingue che si professavano: la Tedesca, che i Francesi dalla Germania avevano portata in Francia: la Latina, ch'essendo stata professata dai Romani, erasi dilatata nelle Colonie soggette al loro Imperio: e la Romana, ch'era poco differente dalla Latina, eccettuate alcune parole Francesi antiche, Tedesche, o altre introdotte dall'uso commune delle sopraddette Provincie. Prescrivendosi dunque ne' detti Capitolari, come poc'anzi si è detto, che il Parroco sappia la lingua di quel popolo, di cui è Parroco, potrebbe a taluno sembrare, che se nel Parroco non richiedevasi la lingua Latina, molto meno allora fosse riputata necessaria ne' Chierici, e Sacerdoti. Ma ciò non è vero, perchè essendo le sagre Scritture in lingua Latina, siccome queste dovevano sapersi da' Parrochi, e dai Sacerdoti, così ancora dai medesimi doveva sapersi la lingua Latina, come molto a proposito riflette il Tommassino *de veteri, & nova Ecclesiæ disciplina alla part. 2. lib. 1. cap. 9. n. 5.* ove dopo aver citato l'accennato Capitolare di Carlo Magno, così dice: *Nec inde tamen efficies, minime necessariam fuisse Latinæ linguæ scientiam; cum ejus præsidio destituti, nec scripturas possent, nec Canones legere*.

7. Quanto allo studio della Filosofia, o almeno della Logica, il nostro desiderio veramente sarebbe, che chi vuol giugnere al Sacerdozio, dopo aver bene appresa la lingua Latina, dopo essersi ancora istruito delle lettere umane, facesse l'intero corso della Filosofia, e specialmente di quella, che conduce alla sagra Teologia, e senza cui non v'è chi possa essere sufficiente Teologo; non mancando per Divina misericordia in questa nostra Città, che non senza ragione ha acquistato, e conservato il titolo di Madre degli studj, insigni Lettori, che risecate le cose superflue, ed insegnando il necessario, sanno rendere gli scolari, quando vogliono applicare, idonei, e capaci, per passare bene istrutti alle scienze Ecclesiastiche, e così alla sagra Teologia. Può vedersi la celebre Opera del gran Melchiorre Cano *de Locis Theologicis al lib. 6. c. 7.* ove parlando dello studio della Filosofia, così dice: *Praeclare autem cum eo agetur, cui præceptor contigerit & eruditus, & pius, qui cum certa ab incertis separet, tum vanis quæstionibus declinatis, utiles, & necessarias seligat &c. Illis igitur vitiis declinatis, quod in rebus naturalibus, & cognitione dignis opera, curaque ponetur, id non modo jure laudabitur, verum, ut id fiat, erit etiam summopere necessarium; si theologi perfecti, plenique sapientes esse volumus*.

8. Ma perchè ben sappiamo, che non tutto quello che si vorrebbe, si può conseguire, ancorchè buono, ed utile; quindi è, che restringendoci a quel meno, che si può, e al puro necessario, vogliamo, e comandiamo, che fra gli altri requisiti di chi in avvenire vorrà ascendere al Suddiaconato, siavi quello d'aver precedentemente almeno studiato un anno di Logica separatamente dall'anno della Teologia Scolastica, o della Morale, o del Jus Canonico: il che poi non è gran cosa; non essendo qui l'anno scolastico composto d'undici mesi di fatica con un solo mese di vacanza, com'era quello, in cui nel fiore della nostra età

età fu da Noi fatto l'intero corso della Filosofia, e della Sagra Teologia, ma bensì di sette in otto mesi, nè andandosi alla scuola mattina, e dopo pranzo, come a' Noi convenne fare ne' tempi predetti, ma facendosi qui la scuola della Logica, della Filosofia, e della sagra Teologia, solamente la mattina.

9. Abbiamo detto un anno di Logica; non potendosi senza la medesima apprendere le sagre scienze, come insegna Sant' Agostino *al lib. 2. de Doctrina Christiana cap.* 31. ove parlando della Dialettica, così soggiunge: *Disputationis disciplina ad omnia genera quæstionum, quæ in litteris sanctis sunt dissolvenda, & penetranda, plurimum valet: tantum ibi cavenda est libido rixandi, & puerilis quædam ostentatio decipiendi adversarium*: il che ancora va dimostrando *nel susseguente cap.* 40. coll' esempio de' suoi predecessori Cipriano, Lattanzio, Ottato, ed Ilario. Alcuino, che discepolo del Venerabile Beda, era di sì celebre nome nel secolo ottavo, in cui viveva, che fu invitato dalle più rimote parti dell' Inghilterra a riformare gli studj nelle Provincie soggette al vasto Dominio dell' Imperadore Carlo Magno, fece una forte Apologia, come si vede *nelle di lui Opere alla pag.* 703. contra coloro, che biasimavano l' unire le dialettiche riflessioni alle sagre scienze; dimostrando coll' autorità de' Padri, esser impossibile il poter altrimenti discorrere de' profondissimi misteri della Santissima Trinità, e dell' Incarnazione del Verbo. Forzio Vescovo di Costantinopoli, e scrittore del nono secolo, uomo, non di buona coscienza, ma di vaste erudizione, ragionando dell' insigne vittoria ottenuta contra l' empio Arrio dal gran Padre S. Atanasio nel Concilio Niceno, non lascia di rendere una ben chiara testimonianza del buon uso della Dialettica, che, disputando, fece quell' insigne Campione della consustanzialità del Figlio di Dio: *Acutus erat, & altus, & argumentationibus omnino vehemens, Logicis autem methodis non tenuiter, aut juveniliter, ut pueri & rudes, sed philosophice & magnifice utens*. E perchè appresso taluno sono di maggior peso le recenti, che le antiche autorità, chi ha qualche tintura delle cose della Chiesa, avrà certamente notizia dell' Opera del Monaco Gio: Mabillon *degli studj Monastici ed Ecclesiastici*. Egli *nella part.* 2. *al cap.* 9. così parla: *Philosophia, inspecta rei veritate, plurimum juvat nedum ad ratiocinandum, ac judicandum, verum & ad rerum universarum ideas habendas, Moralem facultatem addiscendam, & ad Fidem orthodoxam propugnandam adversus paralogismos, & captiosas Sophistarum argumentationes*: e poco dopo: *Eo igitur Dialectica collimat, ut veri, falsi, affirmationis, negationis, erroris, ac dubii ideas intra nos gignat, in primis autem ideas illationis, & consequentiæ, unde scilicet percipimus, determinatam aliquam enunciationem ex alia sequi, item syllogismum aliquem apte concludere, secus vero alium*: e nello stesso luogo: *Logica igitur utendum est, ut ad recte concipiendum, ac ratiocinandum exerceamur, & ut inde dirigatur noster intellectus*.

10. E benchè l' Opera sopraddetta del P. Mabillon, approvata dal comun sentimento de' Letterati, incontrasse la disapprovazione dell' Abate di Ransè, Abate Regolare e Riformatore del Monastero della Trappa, come si raccoglie da alcuni suoi scritti, a' quali non mancò l' autore dell' Opera *degli Studj Monastici* di soddisfare, è però d' uopo il sapere, che la controversia fra quelli Uomini letterati non fu in ordine al Clero secolare, nè rispetto agli Ordini Religiosi, che attendono alla direzione dell' anime, e alla predicazione del Vangelo, de' quali ragionando, ammetteva l' Abate di Ransè tutte le regole, che erano state prescritte dal P. Mabillon negli studj, che dovevano da essi professarsi, ma fu ristretta ai Solitarj, al silenzio, e ritiratezza de' quali, ed all' opere di mortificazione, e manuali, che essi dovevano fare, supponeva l' Abate di Ransè, che potesse lo studio della Filosofia, della Logica, il corso della Teologia, e la notizia de' Canoni apportar pregiudizio: come può vedersi *nella vita del predetto Mabillon* scritta dal di lui Compagno Teodorico Ruinart *al cap.* 44. *e seguenti, e nella Vita del detto Abate di Ransè* corretta, ed ampliata da un solo Religioso, chiamato Malachia d' Inguinbert, ora Vescovo di Carpentrasso, *al lib.* 1. *cap.* 15.

11. Abbiamo pure di sopra, parlando dello studio della Logica, detto, che vogliamo lo studio d' un anno separatamente da quello o della Teologia Scolastica, o della Morale, o del Jus Canonico; non piacendo

cendo a Noi questo guazzabuglio di varie facoltà, e dovendo sembrare ad ognuno, che abbia retto intendimento, esser quasi impossibile, che prima d'aver imparato nella Logica l'inferire, e l'argomentare, s'inferisca, e si argomenti nelle altre facoltà: in quella guisa appunto, che sembrerebbe impossibile, che avanti d'aver imparato a camminare, o nel tempo, in cui si mostra a tal uno come si cammina, al medesimo s'insegnasse a ballare.

12. Ed avvegnachè questa nostra Diocesi sia pur troppo vasta, e dilatata, e una parte sia situata in aspre montagne, e un altra piuttosto in acqua, che in terra, possa darsi qualche caso, in cui sia d'uopo il non camminare colle regole prescritte, o per non lasciare senza i necessarj ministri le Parrocchie, o perchè qualche grave circostanza persuada il recedere dalla strada insinuata; ci protestiamo, che abbracciaremo il sistema progettato dallo stesso Padre Mabillon *alla part. 2. cap. 9. sotto il n. 5.* cioè di contentarci ne' casi predetti dell'intelligenza della lingua Latina, dello studio del Catechismo, e Concilio di Trento, e di qualche Somma Teologica: *Ad faciliora applicentur, ut puta ad studium Catechismi Romani, aut Tridentini Concilii quod propterea ipsis erit explanandum; vel etiam brevis cujusdam Theologiæ, seu potius Summæ Theologicæ quarumvis altercationum aut scholasticarum methodorum expertis, ex qua brevi queant intelligere quidquid necessario attinet ad Catholicæ Religionis substantiam, aut mysteriorum Fidei, & præsertim in materia Sacramentorum.* Ed acciocchè dalla dispenza non resti rovesciato quanto si è stabilito, comandiamo a que' degni Sacerdoti, che da Noi sono deputati a ricevere i requisiti degli ordinandi, che non ricevano in avvenire i requisiti di quelli, che volendo ascendere al Suddiaconato, non porteranno la fede d'avere studiato un anno di Logica separato da quello della Morale, della Teologia Scolastica, o del Jus Canonico; e che pretendendo qualcheduno la dispensa dall'anno della Logica, non lasci di esibire un memoriale diretto a Noi, in cui esprima il motivo, per cui chiede la dispensa, assicurandolo, che sarà letto, e considerato da Noi nella Congregazione, che teniamo sopra i requisiti degli ordinandi: senza lasciare però d'avvertire, ch'essendo ormai pratici della nostra Città, e della nostra Diocesi, sapremo distinguere un caso dall'altro, e a chi senza fondamento, e senza giusta causa domanderà d'ascendere al Suddiaconato senz'avere studiato almeno un anno di Logica, insegneremo il modo con cui avrebbe potuto studiarla, se avesse avuto buon genio, e volontà di farlo.

13. Quanto poi all'attestazione de' Maestri circa il tempo dello studio, e quanto al sutterfugio degli scolari di non aver avuto quel punto, e quella controversia, sopra cui sono interrogati; preghiamo i primi ad esprimere giustamente il tempo, in cui lo scolare è venuto alla loro scuola, altrimenti non saranno le loro attestazioni considerate: e ci protestiamo co' secondi, che già si è pensato, e ritrovato il modo d'interrogarli sopra i punti, e le controversie, che ad essi saranno state spiegate da'loro Maestri, e ch'essi francamente asseriscono non aver avute.

14. Resta, che qualche cosa si soggiunga in ordine allo studio della Teologia, e del Jus Canonico; il carattere di Nepoziano, descritto da S. Girolamo, è quello che in verità ci sembra proprio dell'Ecclesiastico: *Sermo ejus, per omne convivium de Scripturis aliquid proponere, libenter audire, respondere verecunde, eruditionis gloriam declinando, eruditissimus habebatur. Illud ajebat Tertulliani, istud Cypriani, hoc Lactantii, illud Hilarii est, sic Minutius Felix, ita Victorinus, in hunc modum est locutus Arnobius. Me quoque pro sodalitate Avunculi diligebat, interdum proferebat in medium; lectioneque assidua, & meditatione diuturna pectus suum bibliothecam fecerat Christi.* Non è però, che da Noi non si riconosca non diremo l'utilità, ma la necessità della Teologia Scolastica, che dalla ragione anche umana ricava tanti begli argomenti per illustrare la nostra santa Religione, come ben osserva San Tommaso *nella part. 1. q. 1. art. 8. Ad secundum: Utitur tamen sacra doctrina etiam ratione humana, non quidem ad probandam Fidem, quia per hoc tolleretur meritum Fidei, sed ad manifestandum aliqua alia, quæ traduntur in hac doctrina:* e che quantunque disprezzata dagli eretici, è però l'antemurale contra i loro sofismi: dicendo di essa il Pontefice Sisto V. *nella sua Costit. 76. Sane Catholicæ Fidei dogmatibus confirmandis, & hæresibus confutandis pernecessaria*

 est:

eſt ; & profecto, rem ita ſe habere, ipſimet veritatis inimici ſunt judices, quibus Theologia Scholaſtica maxime eſt formidoloſa; qui profecto intelligunt, apta illa, & inter ſe nexa rerum, & cauſarum cohærentia, illo ordine, & diſpoſitione, tamquam militum in pugnando inſtructione, illis dilucidis definitionibus, & diſtinctionibus, illa argumentorum firmitate, & acutiſſimis diſputationibus, lucem a tenebris, verum a falſo diſtingui, eorumque mendacia multis præſtigiis, & fallaciis involuta, tamquam veſte detracta, peteſieri, ac denudari.

15. Chi dunque ha la capacità di ſtudiare la Scolaſtica Teologia, non laſci di fare in eſſa, avanti di giugnere al Sacerdozio, un corſo almeno di tre anni; eſſendo Noi ben informati, che in queſta noſtra Città non mancano Profeſſori, che la ſanno inſegnare a dovere, che non la laſciano priva dell' autorità delle Divine Scritture, de' Padri, e de' Concilj, che ſono del tutto diſſimili da quelli, contra de' quali giuſtamente inveiſce Melchiorre Cano *nel ſuo lib. 8. de Locis Theologicis al cap. 1. Et cum in his ſacrorum Bibliorum teſtimonia rariſſima ſint, conciliorum mentio nulla, nihil ex antiquis Sanctis oleant, nihil ne ex gravi Philoſophia quidem, ſed fere puerilibus diſciplinis, ſcholaſtici tamen, ſi Superis placet, Theologi vocantur, nec ſcholaſtici ſunt, nedum theologi, qui ſophiſmatum faces in ſcholam inferentes, & ad riſum viros doctos incitant, & delicatiores ad contemtum*. E chi prende la ſtrada dello ſtudio della Morale, reſti avvertito, altro eſſer lo ſtudio della medeſima per abilitarſi a confeſſare, altro per ricevere gli Ordini Sagri: a' primi ſono neceſſarj i trattati de' contratti, delle vendite, e compre, e coſe ſimili; ma pe' ſecondi ſono neceſſarj i trattati delle Virtù Teologali, Fede, Speranza, e Carità, come pur quello de' Sagramenti in genere, ed in iſpecie.

16. Paſſando al Jus Canonico, e laſciando da parte il modo più ſublime di profeſſarlo, unendo il vecchio, e il nuovo, la notizia de' Concilj, della Storia Eccleſiaſtica, d' una buona critica, dello ſtabilito e nelle Decretali, delle quali ci ſerviamo, e nelle contenute nelle ſei antecedenti Compilazioni, e nelle Bolle Pontificie, altresì delle controverſie diſcuſſe, e riſolute nelle Sagre Congregazioni di Roma, e di tant'altre coſe, che al predetto ſublime modo appartengono; diremo, che ſecondo l'uſo comune nel Diritto Canonico, del quale nelle ſcuole, e nel foro ci ſerviamo, molte coſe ſi contengono, che riſguardano i dogmi della noſtra ſanta Fede. Il ſavio Cardinale Domenico Pinelli nella Prefazione al Pontefice Clemente VIII. poſta avanti il ſettimo libro delle Decretali compilato con molta fatica, e per alcuni riſpetti non mai pubblicato, così diſcorre: *Profeſſoribus igitur Pontificii Juris non proponuntur iſta dogmata, ut ea ſpeculative, vel ex profeſſo in ſcholis legant, aut de illis, tamquam de ſuis axiomatibus, diſputent; quia, cum ex articulis Fidei deducantur, ut talia ad Theologum pertinent; Juris vero peritus debet ea ſcire, tamquam certa & accepta ex prioribus Theologiæ principiis; cum ſacrorum Canonum diſciplina ſit Theologiæ ſubalternata, & illa præſupponere debet, ut Medicina præſupponit Philoſophiam naturalem, & Muſica præſupponit Arithmeticam, & prout omnes aliæ diſciplinæ ſibi invicem reſpondent, & altera ab altera quo ad notitiam principiorum derivatur*. Nello ſteſſo Jus Canonico ſi contengono altre coſe, che appartengono al foro della coſcienza, al buon governo della Chieſa, e una gran parte al foro eſteriore contenzioſo. La prima delle predette due parti era quella che piaceva a San Carlo Borromeo, conforme atteſta Carlo Beſcapè *nella di lui Vita: Canonum ea ſcientia perjucunda erat, quæ Patrum mores, & acta repræſentans, Eccleſiæ componendæ, atque ordinandæ rationem continet, dolens, eos, communi conſuetudine tantum Canones ad interpretandum ſeligi, qui ad lites, judiciaque valent*. L'altra parte più uſitata, che pure è neceſſaria, a molta conneſſione col Jus Civile; e però *nel Cap. Super ſpecula, al tit. de Privilegiis*, ch' è d'Onorio III. ſono regiſtrate le ſeguenti parole: *Sane, licet ſancta Eccleſia legum ſæcularium non reſpuat famulatum, quæ æquitatis, & juſtitiæ veſtigia imitantur &c.* e *nel Cap. Intelleximus, de novi operis nunciatione*, ch'è del Pontefice Lucio III. *Quia vero, ſicut leges non dedignantur ſacros Canones imitari, ita ſacrorum ſtatuta Canonum Principum Conſtitutionibus adjuvantur &c.* Il Pontefice Giovanni XXII. per la fedeltà, con cui queſta noſtra Città ſi portò verſo la Santa Sede nelle atroci guerre, che furono in Italia, con-

confermò il Privilegio concedutole da Clemente V. che in essa potessero i Chierici secolari studiare il Jus Civile, eccettuati i Vescovi, i Monaci, ed i Preti, giusta ciò che si legge appresso il Raynaldi *all' anno di Cristo* 1317. *n.* 16. e la Sagra Congregazione del Concilio abilitò generalmente i Chierici, che studiavano il Jus Civile in qualche Università, a godere, benchè assenti, i frutti delle loro Prebende, purchè dallo studio del Jus Civile passino a quello del Jus Canonico, e studiino il primo, per ben apprendere il secondo, conforme attesta Monsignor Fagnano *nel Cap. Super specula*, *n.* 33. *Ne Clerici, vel Monachi*.

17. Acciocchè dunque il tutto cammini con buon ordine, parlando di quelli che vogliono ascendere agli Ordini Sagri, e che non prendono il corso della Teologia Scolastica, o della Morale, ma del Jus Canonico; ordiniamo, che oltre un anno almeno di Logica separato da ogni altro studio, avanti di presentarsi per l'esame del Suddiaconato, abbiano studiato un anno il Jus Civile, e gli altri due anni o il Jus Canonico, se i loro Maestri in due anni daranno le istituzioni del predetto Jus Canonico, o pure un anno di Jus Canonico, se nel corso di esso, come si può, e si suol fare, si daranno le Istituzioni Canoniche, e l'altr'anno quella parte della Teologia Morale, che risguarda i Sagramenti.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 16. di Giugno 1735.

XLIII.

NOTIFICAZIONE

Sopra l' osservanza delle Feste. Riprovasi l' inosservanza de' Barbieri, e Venditori. Si prescrive loro il tempo, e le ore convenienti a poter senza scandalo esercitare la propria professione.

1. NON molto dopo il nostro arrivo a questa residenza fu da Noi pubblicato un Editto sopra l' osservanza delle Feste cioè *sotto li* 21. *Novembre dell' anno* 1731. in cui fu da Noi tollerato, che nella mattina delle Feste fino ai soliti botti, che si danno colla campana della Chiesa Metropolitana, e il dopo pranzo delle medesime Feste dopo le ore 22. o 23. si potessero fare dai Barbieri le barbe; con questo però, che nelle loro Botteghe non si desse ricetto a' giuocatori, e ridotti scandalosi, sotto alcune pene ivi espresse in caso di contravvenzione.

2. Confesseremo, che molte furono le difficoltà, che da Noi s' incontrarono nell' ammettere la sopraddetta tolleranza; essendosi da Noi fatta la riflessione, che il tosare, e far la barba, è opera servile: in tal maniera che il Pontefice Giovanni XXII. scrivendo a Filippo V. Re di Francia, come si vede appresso il Raynaldi *all' anno di Cristo* 1371. *sotto il n.* 4. gli disse liberamente, che non poteva in coscienza tollerare l' uso introdotto in quelle parti, che nel giorno di Domenica si radessero, e facessero le barbe, essendo quello un giorno specialmente dedicato al culto Divino, il quale perciò non doveva esser profanato colle predette azioni: *Illud sane, quod inolevisse in illis partibus dicitur, ut videlicet passim in quamdam Divinam irreverentiam die Dominico radendis, tondendis barbis, atque capitibus intendatur, te dissimulare non licet, cum dies illa Divino cultui specialiter dedicata talibus profanari non debeat &c. Nec ignoras, quod inter praecepta Decalogi sanctificatio Sabbathi ponitur, ad quarum observantiam fidelis quilibet de necessitate tenetur*. E non essendovi positiva necessità di tosare, e far le barbe ne' giorni festivi, imperocchè ciò si può comodamente anticipare ne' giorni precedenti non festivi; entra la regola sicura de' Teologi, che solo in caso di positiva necessità può il Superiore Ecclesiastico arbitrare, e tollerare, che ne' giorni festivi di precetto si facciano le opere servili: il che pure concorda coi sentimenti de' Romani Pontefici, e particolarmente del Pontefice Nicolò V. che *nell' anno* 1447. rispondendo a certi quesiti fattigli da' popoli della Transilvania, così lasciò scritto: *Cessante necessitate, ab omni opere servili abstinendum est diebus Dominicis, & festivis; sed, necessitate cogente, non tamen affectata, seu procurata, licitum est praemissa exercere*.

3. Crebbero le nostre difficoltà, considerando, che nell' Editto di Roma sopra l' osservanza delle Feste non si permette a' Barbieri, che il medicare le ferite nei predetti giorni: che nell' Editto del sempre memorabile Cardinal Paleotti primo Arcive-

sco-

scovo di questa Città, pubblicato *l' anno* 1603. come si vede *nel Compendio de' di lui ordini alla pag.* 104. ai predetti Barbieri solo si permette nei dì festivi cavar sangue, e medicare ne' casi che non patiscono dimora; che la ch. mem. del nostro degnissimo Predecessore il Sig. Cardinale Boncompagni camminò sulle medesime pedate, concedendo ai Barbieri matricolati l' esercitare nelle Feste gli atti di Chirurgia, quando ve ne sia il bisogno, e vietando assolutamente il far le barbe, e tosare, come si vede nel di lui Editto pubblicato *ai* 18. *di Luglio* 1699. stampato dopo il di lui Sinodo, e nell' altro pubblicato *ai* 19. *di Maggio* 1720. e finalmente che, quando i popoli sono ricorsi contra gli Editti de' Vescovi, ne' quali si proibiva il far la barba ne' giorni di Festa, sono state le loro istanze rigettate dalle Sagre Congregazioni di Roma, che hanno saviamente risposto, doversi osservare gli Editti Vescovili, conforme può vedersi nell' Opera di Monsignor Braschi, intitolata *Promtuarium Synodale*, *al c.* 12. *n.* 6. cose tutte appoggiate alla dottrina di S. Antonino *nella sua somma part.* 2. *tit.* 9. *c.* 8. ove non iscusa i Barbieri da peccato, se fanno la barba ne' dì festivi, ma solamente, se per qualche necessità cacciano sangue: *Barbitonsores, non in radendo, sed in minuendo sanguinem &c. si in Festis exercent artem suam principaliter propter necessitatem eorum, quibus serviunt; non propter cupiditatem lucri, excusantur.*

4. Superammo nulladimeno tutta questa serie di difficoltà, essendoci stato rappresentato da persone degne di fede, avere il nostro degnissimo Antecessore, non ostanti gli Editti pubblicati, tollerato, che i Barbieri facessero ne' giorni di Festa le barbe fino al suono de' botti della campana della Metropolitana, ed avendo letto nelle Opere di Giovanni Gersone, che in questa materia si dee far capitale della pratica de' luoghi, e della tolleranza de' Superiori: *De operibus servilibus non exercendis diebus Dominicis, & festivis, plus, & frequentius determinat consuetudo loci, & personarum, a Prælatis tolerata, quam alia lex scripta.*

5. E' pur troppo succeduto ciò, che per lo più succede in chi navigando contr' acqua, rallenta il vigore del braccio, vedendosi la barca in un momento trasportata dall' impeto della corrente, dove egli non voleva; imperciocchè abusandosi alcuni della tolleranza, hanno sfacciatamente osato, ed osano di far tutta la mattina delle Feste le barbe, e di ridurre i loro giovani, e fattori, a non poter andare a sentire la Messa, a fare le loro divozioni, a sentire la parola di Dio, il Catechismo, e la Dottrina Cristiana, di cui pur troppo hanno di bisogno; come da uomini dabbene abbiamo inteso, ed essi con replicati memoriali in varii tempi ci hanno avvertito.

6. Felici essi, se le loro rimostranze sono provenute dal zelo d' adempire il precetto della Chiesa, sentendo la Messa, di frequentare i santi Sacramenti, e di sentire la parola di Dio; ed infelici essi, se i loro ricorsi hanno avuta origine dal desiderio di star in ozio, o d' andare alle Chiese per amoreggiarvi, o per motivo di commettere qualsivoglia altro peccato: mentre sarebbe stato minor male per le anime loro lo stare a Bottega, e lavorare, che impiegare le Feste ne' modi sopraddetti, come molto bene accennò il Pontefice Nicolò I. rispondendo ai consulti de' Bulgari *al c.* 11. ove dopo aver insegnato, che ne' giorni di Festa si dee cessare dalle opere mondane, per andare alla Chiesa, per pregare il Signor Iddio, per fare opere di pietà, trasportando il ragionamento a chi passa le Feste in ozio, ed in bagordi, dice, che sarebbe stato meno nocivo per lui il lavorare: *Melius illi fuerat ipso die, Beati Apostoli Pauli preceptis obediens, laborare manibus suis, ut haberet unde tribueret necessitatem patientibus.* E il Principe de' Teologi S. Tommaso d' Aquino *nella* 2. 2. *quest.* 122. *art.* 4. *Ad tertium* insegna, che nelle Feste sono proibite le opere servili, perchè sono un impedimento in ordine alle cose Divine; e ch' essendo maggior impedimento in ordine all' opere Divine il peccato, maggiormente pecca contra il precetto di santificare le Feste, chi pecca in esse, che chi fa in esse qualche opera servile: *Et quia magis homo impeditur a rebus divinis per opus peccati, quam per opus licitum, quamvis sit corporale; ideo magis contra hoc præceptum agit, qui peccat in die Festo, quam qui aliud corporale opus licitum facit.*

7. Ma avvegnachè l' intenzione degli uomini non sia nota, che a Dio, e quando l'apparenza della domanda è lecita, e buona,

na, debba essere dal Superiore Ecclesiastico esaudita, nè possa, salva la sua coscienza, il Superiore predetto esentarsi dal porre rimedio agli scandali, ed agl' inconvenienti; così avendoci insegnato Giovanni Gersone, il quale, dopo aver facilitata la materia della santificazione delle Feste, giusta ciò che di sopra abbiamo accennato, dando molto alla consuetudine, ed alla tolleranza de' Superiori, dice chiaramente, che arrivando la pratica, e la costumanza al segno, che s' impedisca il sentire la Santa Messa, e l' assistere agli Uffici Divini, questa non è più consuetudine, ma aperta corruttela, a cui con ogni vigore dee porsi riparo: *Consuetudo exercendi opera servilia, hac ab istis, hac ab illis, in diebus festivis tunc maxime dicenda esset corruptela, quando totaliter a servitio Dei, & a cultu Festorum, & maxime ab auditu Missa revocaret*: ci ritroviamo nella necessità di provvedere, e d' esaudire le istanze, che ci sono state fatte.

8. Per camminare con ogni attenzione, abbiamo fatto chiamare avanti di Noi i Massari dell' Arte, gli abbiamo fatti partecipi del disordine, ad essi abbiamo fatto vedere, che ancora ne' loro statuti è severamente proibito il far la barba ne' giorni di Festa, loro abbiamo soggiunto, che il nostro genio non è di recedere dalla tolleranza, che si facciano le barbe anche nei dì di Festa fino ai botti della campana della Metropolitana, e il dopo pranzo dopo le 22. o le 23. ma che assolutamente vogliamo, che non si eccedano questi limiti, e loro abbiamo ingiunto il radunar l' Arte, e l' esponere agli Artisti della medesima questa nostra tanto equa volontà; e fra le risposte, nelle quali ci è stata promessa una sincera ubbidienza, non avendo intesa altra difficoltà, che quella, che ritrovansi alcuni, che per le protezioni, o patenti, che hanno, non ubbidiscono, nè ubbidiranno; dal che deriva il pregiudizio degli ubbidienti, che in questo modo perdono gli avventori; non abbiamo tralasciato di fare le nostre parti con que' degnissimi Superiori, le protezioni, e patenti de' quali da Noi debbono rispettarsi, ed abbiamo sentite dalla lor bocca quelle parole, che già ci figuravamo di dover sentire, cioè, che ad essi ancora preme la santificazione delle Feste, e che da Noi contra i contravvenienti indistintamente si prendano le dovute misure, non volendo, che le loro protezioni, e patenti servano per mantenere, e sostenere la contumacia contro ai precetti di Dio, e della Chiesa.

9. E però, dopo aver adempiuti gli ultimi punti della metafisica, della tolleranza, del rispetto, e della convenienza, rinnoviamo il nostro Editto pubblicato *sotto i 12. di Novembre 1731.* proibendo indistintamente ad ogni e qualunque Barbiere il far la barba, e tosare nei dì di Festa la mattina dopo i botti della campana della Metropolitana, e il dopo pranzo prima dell' ore 22. o 23. revocando qualunque licenza, o permissione, che fosse stata conceduta, e ciò sotto le pene imposte nel detto Editto. Aggiugniamo, che se qualcheduno dopo aver contravvenuto la prima volta, e soddisfatta la pena, contravverrà la seconda volta, debba non solo di nuovo pagar la pena, ma di più resti escluso, come presentemente l' escludiamo per sempre, dal poter tosare, e far la barba prima de' botti, e dopo le ore 22. o 23. e se, ciò non ostante, egli cade la terza volta, facendo la barba o prima, o dopo i botti, o prima, o dopo le ore 22. o 23. oltre il dover soddisfare per la terza volta la pena, ci protestiamo pubblicamente, che gli daremo irremissibilmente uno sfratto dalla nostra Diocesi. Essendo la materia della santificazione delle Feste di misto foro, a riserva de' Chierici, rispetto a' quali la materia è privativa del foro Ecclesiastico. La ch. mem. del Sig. Cardinale Giustiniani Legato di questa Città nel suo Bando pubblicato *ai 16. di Ottobre 1610.* il qual Bando è inserito negli statuti dell' Arte de' Barbieri, senza veruna limitazione proibì ai Barbieri ne' giorni di Festa tanto nelle Botteghe, quanto fuori, il pettinare, radere, o lavare qualunque persona, sotto pena di venticinque scudi d' oro, e di tre tratti di corda tanto a chi faceva, quanto a quegli, a cui si faceva la barba. Noi lasceremo loro salve le bracca, acciò se ne possano servire in qualunque altra Diocesi; e parlando di quelli, ai quali nei dì di Festa fuori delle ore accennate ritroverassi che si fa la barba, comandiamo ai nostri Esecutori, che sapendo scrivere, loro facciano scrivere il proprio nome, e che, non sapendo scrivere, facciano ad essi fare una Croce riconosciuta da due testimonj, acciò ancor essi siano da Noi gastigati con pene arbitrarie.

10. Fa-

10. Facendo passaggio a quelli che vendono robe commestibili, necessarie al vitto umano, nelle Botteghe, e nelle Piazze, il gran Padre dell' Ecclesiastica disciplina S. Carlo Borromeo *nel primo suo Concilio di Milano* permise la vendita delle predette cose, come pure delle altre necessarie per curare gli ammalati, purchè però le Botteghe non istassero in verun modo aperte: *Ne quid ematur, aut vendatur prater id, quod ad victum illius diei, vel ad ægrorum curationem necessarium sit, nec Officinæ omnino, aut ex aliqua parte apertæ habeantur:* e *nel terzo Concilio* aggiunse, che il Vescovo badasse a prescrivere l' ora, e il modo di vendere, acciocchè non vi fosse scandalo, e potessero le genti santificare le Feste: *Quo in genere praterea Episcopus illarum rerum venditioni certam horam, & modum præscribat, ne ex venditione aliquid existat scandali, offensionisve, aut occasionis, qua distrahantur homines a Divinis Officiis.*

11. E coerentemente a questa disciplina non meno dal nostro degnissimo Antecessore, che da Noi nell' Editto *del* 1731. fu proibito ai Macellaj, Lardajuoli, Pollajuoli, Vermicellaj, Biadajuoli, Treccoli, e qualunque altri, che vendono carne in pezzi, o in quarti di qualunque sorta, o altre robe commestibili necessarie al vitto umano nelle Botteghe, o Piazze, il vendere la mattina, dopo che saranno suonati i botti della Campana della Chiesa Metropolitana, e il dopo pranzo prima delle ore 22. con quello di più che in esso si contiene, e colle pene ivi stabilite ai trasgressori.

12. Quasi nello stesso tempo, in cui giunsero a Noi le querele, e le istanze de' fattori de' Barbieri, ci giunsero altresì le querele de' subalterni de Venditori delle robe commestibili, impediti, per dover assistere alle vendite anche fuori del tempo prefisso, dal poter andare a sentire la Messa ed assistere agli Uffizj Divini, ed alla Dottrina; in tal maniera che a Noi pur troppo parve, che prendesse troppo piede in questa nostra Diocesi la lusinga del Demonio di riuscire nell' empiamente conceputo disegno di levar via ogni giorno di Festa, come si legge nel Salm. 73.; *Quiescere faciamus omnes dies festos Dei a terra.*

13. E però avendo Noi usate preventive diligenze coi Massari dell' Arti, e le dovute convenienze con quelli, le protezioni, e patenti de' quali si allegavano, ed avendo avute le risposte piene di zelo, e simili a quelle, che abbiamo poc'anzi espresse, quando parlavamo de' Barbieri, rinnoviamo il nostro Editto *del* 1731. anche in questa parte, che concerne i Venditori de' commestibili, con tutte quelle aggiunte poste in questa nostra Notificazione, quando si parlava de' Barbieri, avendole per ripetute anche ora, che si tratta de' Venditori delle robe predette.

14. Terminiamo coll' inculcare a' Predicatori della parola Divina, ed a tutti i Signori Curati nelle loro prediche, o parlamenti al popolo, il fargli ben capire l' importanza del precetto di santificare le Feste. Come essi ben sanno, è precetto naturale, che al nostro grand' Iddio si consagri qualche giorno. Nella legge vecchia fu destinato il giorno del Sabbato in memoria d' avere il Signore in sei giorni creato il cielo, e la terra, il mare, e l' altre cose, e d' aver poi sospese le sue azioni creative nel giorno settimo: *Memento, ut diem Sabbathi sanctifices; sex enim diebus fecit Dominus cœlum, & terram, & mare, & omnia, quæ in eis sunt, & requievit in die septimo: Idcirco benedixit Dominus diei Sabbathi, & sanctificavit eum:* come si legge *nell' Esodo al c.* 20. E in memoria d' essere il nostro Redentore risorto nel giorno di Domenica, fu dagli Apostoli sostituito questo giorno all' altro del Sabbato: onde nell' Apocalisse di S. Giovanni *al c.* 1. si legge: *Fui in spiritu in Dominica die.* E siccome nella Legge vecchia oltre la santificazione del Sabbato v' erano altre Feste destinate a conservare la memoria delle opere gloriose, e grandi, fatte da Dio, e a render celebri le virtuose gesta delle Ester, delle Giuditte, de' Maccabei, e d' altri Eroi del Giudaismo, come si legge nella sagra Scrittura; così nel nuovo Testamento fino da' tempi Appostolici sono stati istituiti nella Chiesa altri giorni solenni, per celebrare i principali misterj di nostra Religione, e per rendere chiaro ed onorato il nome de' suoi santi, ed invitti Figliuoli.

15. Com' essi ben sanno, non basta, che uno santifichi le Feste; ma è d' uopo, che le faccia santificare ancora da' suoi figliuoli, e servitori. E però dopo le citate parole dell' Esodo soggiugne il Signore: *Non facies omne opus in eo tu, & filius tuus, & filia tua, servus tuus, & ancilla tua, jumentum tuum, & advena, qui est intra portas tuas.* E quantunque il santificare la

Festa

Festa tempori che si riduca al sentire la Messa e lasciare le opere civili, chi però non fa quanto può, per rendere il culto al vero Iddio, e non s' astiene da' peccati, non fa quello che vuole il Signore, com' egli stesso disse in Isaja: *Neomeniam, & Sabbathum, & Festivitates alias non feram: iniqui sunt coetus vestri; Kalendas vestras, & solemnitates vestras odivit anima mea*: ed in Malachia: *Dispergam super vultum vestrum stercus solemnitatum vestrarum.*

16. Com' essi ben sanno, Iddio promette di gastigare anche in questo Mondo chi non santifica le Feste; dicendo in Ezechiello: *Sabbatha mea violaverunt vehementer: dixi ergo, ut effunderem furorem meum super eos, & consumerem eos:* e nel Libro de' Numeri, essendo stato offerto a Mosè, ed Aaron colui che in giorno di Sabbato raccoglieva le legna, ed avendo quelli fatto porlo prigione, nè sapendo che farsene, il grand' Iddio disse a Mosè, che lo facesse morire: *Dixitque Dominus ad Moysem: morte moriatur homo iste, obruat eum lapidibus omnis turba extra castra.* Nè mancano anche a' giorni nostri segni palpabili e visibili dell' ira di Dio: poichè, lasciando molte altre cose da parte, abbiamo pure quest' anno medesimo veduta la bella speranza d'una fertile raccolta; e ciò non ostante, ne proviamo, e ne proveremo una non ordinaria scarsezza: e non è nostra Speculativa malinconia, ma testo chiarissimo delle Divine Scritture, che ciò pur troppo procede dal non santificare a dovere le Feste. Ecco le parole di Dio nel Levitico: *Custodite Sabbatha mea &c. & dabo vobis pluvias temporibus suis, & terra gignet germen suum, & pomis arbores replebuntur.*

17. Potranno i Predicatori, ed i Signori Curati colla loro eloquenza dilatare i loro ragionamenti, ed imprimerli nelle teste de' loro uditori, per indurli una volta a santificare le Feste, come si deve. E dopo aver Noi confermato anche in tutte le altre parti, delle quali ora non si parla, l'accennato nostro Editto del 1731. vogliamo, che questa nostra Notificazione sia affissa ne' luoghi soliti della Città, e che ciascun Bottegaio in essa nominato debba tenerne copia affissa nella sua Bottega: e per levare ogni pretesto di chi dice di non sentire i botti, benchè sensibilissimi, della campana, ancorchè grave, e penetrante, della nostra Metropolitana; crediamo opportuno l' inserire dopo questa nostra Notificazione l'ora, in cui ogni mese suona la detta campana.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 14. Luglio 1735.

Il segno di dover chiudere le Botteghe ne' giorni festivi si suona a botti per un quarto d' ora colla campana maggiore di questa Metropolitana immediatamente dopo il segno de' Divini Uffizj, il qual segno si dà nelle ore, come siegue.

Gennajo. Per tutto il mese a ore 17.
Febbrajo. Dal primo per tutti li 24. a ore 16. e mezza.
Dalli 15. per tutto il mese a ore 16. e mezza.
Marzo. Dal primo per tutti li 9. a ore 15. e mezza.
Dalli 10. per tutti li 19. a ore 15.
Dalli 20. per tutto il mese a ore 14. e mezza.
Aprile. Dal primo per tutti li 9. a ore 14.
Dalli 10. per tutti li 19. a ore 13. e mezza.
Dalli 20. per tutto il mese a ore 13.
Maggio. Dal primo per tutti li 14. a ore 12. e Mezza.
Dalli 15. per tutto il mese a ore 12.
Giugno. Per tutto il mese a ore 12.
Luglio. Per tutto il mese a ore 12.
Agosto. Dal primo per tutti li 14. a ore 12. e mezza.
Dalli 15. per tutto il mese a ore 13.
Settembre. Dal primo per tutti li 9. a ore 13. e mezza.
Dalli 10. per tutti li 19. a ore 14.
Dalli 20. per tutto il mese a ore 14. e mezza.
Ottobre. Dal primo per tutti li 19. a ore 15.
Dalli 10. per tutti li 19. a ore 15. e mezza.
Dalli 20. per tutto il mese a ore 16.
Novembre. Dal primo per tutti li 14. a ore 16. e mezza.
Dalli 15. per tutto il mese a ore 17.
Decembre. Per tutto il mese a ore 17.

XLIV.

NOTIFICAZIONE

Sopra gli Oratorj pubblici della Diocesi. De' giorni, ne' quali non si possa far celebrar Messe in essi. Di quegli Oratorj, in cui si possa far celebrar la Messa prima, che siasi celebrata nella Parrocchiale.

1. NEL fare la Visita di questa nostra Diocesi, abbiamo ritrovato un gran numero di pubblici Oratorj eretti da fedeli coll' autorità de' nostri degnissimi Antecessori.

2. Come varj sono gl' intelletti degli uomini, e varj i fini; pe' quali si parla, abbiamo inteso, diversamente ragionarsi de' sopraddetti Oratorj.

3. Alcuni Curati ci hanno detto, esser utili per le loro Chiese Parrocchiali; sì perchè dovendo portare il Viatico in qualche luogo remoto della loro Parrocchia, vanno a celebrare la Messa in uno de' detti Oratorj, in esso consagrano la Sagra Particola, e di lì la portano alla casa dell' infermo con minore incomodo di quello, che converrebbe loro soffrire, se la dovessero portare dalla Chiesa parrocchiale; sì perchè riflettono, che molti de' loro Parrocchiani, che hanno le loro case lontane dalla Parrocchia, nel tempo particolarmente dell' inverno per caussa de' cattivi tempi, e delle pessime strade, non sentirebbono la Santa Messa, se essa non si celebrasse in uno degli Oratorj non tanto lontani dalle loro abitazioni.

4. Altri Curati poi pretendono, che, celebrandosi la Messa negli Oratorj, una gran parte de' loro parrocchiani venga assai di rado alla Parrocchia, e per conseguenza resti priva della parola di Dio, e della Dottrina Cristiana, e del Catechismo.

5. Entrando Noi di mezzo a questi varj discorsi, premettiamo, desiderarsi da Noi, che i parrocchiani vadano alla loro Chiesa parrocchiale più spesso che possono, a sentire la Santa Messa, la parola di Dio, il Catechismo, e la Dottrina Cristiana: *Moneant* (sono parole del Concilio di Trento *alla sess. 22. nel Decreto de observandis, & evitandis in celebratione Missæ*) *Moneant*, ripeteremo (parlasi de' Vescovi) *etiam eumdem populum, ut frequenter ad suas Parochias, saltem diebus Dominicis, & majoribus Festis, accedat.*

6. Ma avendo lo stesso sagro Concilio ingiunto ai Curati, nelle Domeniche, e nelle Feste il sermoneggiare dall' Altare al popolo, come si vede *nella sess. 24. al c. 7. de Reformatione*; ed avendo comandato ai parrochiani l' intervenirvi, ma però quando ciò possa farsi senza grave incommodo: *Moneatque Episcopus populum diligenter, teneri unumquemque Parochiæ suæ interesse, ubi commode id fieri potest, ad audiendum verbum Dei.*

7. Di qui deriva, che, dopo aver sentito il consiglio di varj uomini dabbene, e pratici di questa nostra Diocesi, vogliamo, e comandiamo, che nella materia di questi pubblici Oratorj si osservi quanto or ora additeremo.

8. Senza nostra licenza, che senza urgente causa non sarà conceduta, non vogliamo, che in questi pubblici Oratorj si possa celebrar la Messa ne' giorni di Pasqua, della Natività, Epifania, Ascensione del Signore, Pentecoste, Annunziazione, ed Assunzione della Beatissima Vergine, de' SS. Pietro, e Paolo, e di tutti i Santi, di S. Petronio; e del Santo Titolare della Parrocchia, giusta lo stile antico di questa nostra Diocesi.

8. Non ha il Parroco verun jus di comandare, che nelle Chiese, o pubblici Oratorj situati nella sua Parrocchia, ne' quali si può celebrare la Messa, essa si celebri dopo la Messa parrocchiale. Ciò è riservato alla nostra autorità, e ce ne vogliamo servire in loro vantaggio, ma colla dovuta discretezza. E però, eccettuati i giorni festivi poc' anzi espressi, ne' quali non si dovrà celebrare la Messa in verun Oratorio, in tutte le altre Feste di precetto, ordiniamo, e comandiamo, che ne' pubblici Oratori, che non sono distanti dalla Chiesa parrocchiale più d' un miglio, non si celebri la Messa, che dopo la Messa parrocchiale, la quale però dovrà celebrarsi in ora competente, non essendo così lunga la strada d' un miglio alla persona di campagna, per cui debbano spaventarsi d' andare alla loro Parrocchia, quando possono; e che ne' pubblici Oratorj, che sono distanti più d' un miglio dalla Parrocchia, si possa celebrare la Messa in quell' ora, che sembrerà più conveniente al Sacerdote, che in questi celebrerà, acciò il popolo più vicino possa inter-

intervenirvi: dimostrando l' esperienza, che le persone, particolarmente nell' inverno, se la strada è più lunga d' un miglio, e molto maggiormente se sono più miglia, lasciano d' andare alla Parrocchia, avendo il comodo d' un Oratorio meno distante; e non essendo possibile, che la celebrazione della Messa in questi Oratorj si prolunghi dopo la Messa parrocchiale, poichè volendo le persone di campagna andar a pranzo a buonora, sarebbe d' uopo tralasciare le altre funzioni, che vogliamo che in essi si facciano, come più abbasso esporremo.

10. Abbiamo poc' anzi detto, non avere il Parroco verun jus d' ordinare, che nelle Chiese, o pubblici Oratorj situati nella sua Parrocchia, si celebri la Messa dopo la Messa parrocchiale, ed essere ciò riservato alla nostra autorità; essendo questa la massima delle Sagre Congregazioni di Roma, come può vedersi nelle risoluzioni riferite da Monsignor Braschi *nella sua Opera intitolata Promtuarium Synodale al cap.* 107. *numer.* 23. *e* 24. *Quid autem sancire possit Ordinarius, ne Missa ante Missam parochialem diebus festis in Oratoriis saecularibus celebretur, pluries decrevit Sacra Congregatio Concilii &c. At vero Parochus ex semetipso facere non potest antefactam prohibitionem; quippe quae spectat ad Ordinarium, ut eadem Sacra Congregatio Concilii censuit.*

11. Laonde, quando nella predetta Sagra Congregazione del Concilio il Parroco è comparso, pretendendo di sostenere la proibizione da esso fatta, che non si celebri la Messa prima della sua Messa parrocchiale, la predetta Sagra Congregazione ha risposto nel modo che siegue, come può vedersi in una Causa d' Urbino, nella quale compariva l' Arciprete di S. Cassiano, *nel giorno* 27. *di Giugno del* 1641. *al lib.* 16. *de' Decreti pag.* 543. *a tergo: Sacra &c. respondit, de rigore Juris non posse prohiberi, ut Missae non celebrentur ante Missam a Parocho non celebratam.*

12. Per lo contrario, quando si sono portate le Costituzioni Sinodali, fatte per conseguenza coll' autorità del Vescovo, nelle quali veniva proibito il celebrare la Messa prima della Messa parrocchiale, la Sagra Congregazione ha risposto, che si osservino le Costituzioni Sinodali. Celebre è la risposta della predetta Sagra Congregazione, fatta al Vescovo di S. Agata de' Goti a' 25. *di Maggio del* 1651. come si vede *al lib.* 19. *de' Decreti pag.* 191. *Sacra &c. sapius censuit, Constitutiones Synodales disponentes, ut diebus festis Missae celebrari non debeant in aliis Ecclesiis, nisi celebrata Missa in Ecclesia parochiali, esse observandas; ita tamen, ut Missa in Ecclesia parochiali hora opportuna celebretur.*

13. E prima del tempo predetto evvi un' altra risoluzione *de'* 28. *di Gennajo* 1640. *al lib.* 16. *de' Decreti pag.* 331. conceputa colle seguenti parole: *Quaeritur, an Parochus prohibere possit, ne in Cappella ruri per laicum aedificata in solo publico celebrari possit, antequam Missa celebretur in Ecclesia parochiali matrice. Sacra &c. respondit, supposita facultate legitima celebrandi in dicta Cappella, de rigore Juris non posse prohiberi; sed Episcopum pro prudentia curare posse, ut in diebus festivis prius celebretur Missa in parochiali Ecclesia.* Tanto è vero, esser cosa più facile il parlar delle nuove che corrono, che del Jus Canonico. Per quelle basta andare alla bottega, o al mercato, sentire di che ivi si parla, e ridirlo, o vero o falso che sia. Ma, per parlare del Jus Canonico, bisogna saperne, per conseguenza averne studiato, aver buoni libri, e maneggiarli, aver giudizio, e sapersene servire, ed aver pratica de' tribunali supremi, ove si decidono le cause: altrimenti mai sempre si diranno spropositi a bizzeffe, e gli spropositi saranno di conseguenza.

14. Ma, ritornando al nostro proposito; stabilito, che negli Oratorj, che non sono distanti più d' un miglio dalla Parrochia, non si celebri la Messa prima della Messa parrocchiale, e che in quelli che sono distanti più d' un miglio si celebri nell' ora che sarà conveniente al comodo de' vicini abitatori; ingiugniamo, e comandiamo sotto pene arbitrarie, ed anche della sospensione *a Divinis*, al Sacerdote che celebrerà la Messa negli Oratorj distanti più d' un miglio dalla Parrocchia, l' annunziare agli uditori le Feste di precetto, lo spiegare nel mezzo della Messa il santo Vangelo, coll' udire le cose necessarie per l' eterna salute, fare il Catechismo, e la Dottrina Cristiana a quelli che interverranno.

15. Cosa troppo necessaria, acciò quelle povere anime non restino senza la parola di Dio, e si dannino, per non sapere le cose

necessarie *necessitate medii*, come dicono i Teologi, per salvarsi. Cosa, che non è nuova: imperocchè il sopraccitato Monsignor Braschi *al tom.* 24. dopo avere stabilito, appartener al Vescovo, e non al Parroco, il proibire, che si celebri la Messa prima della Messa parrocchiale, dice, appartenersi al Vescovo permettere la celebrazione avanti la Messa parrocchiale, *quando in Missis antecedentibus Parochialem fit populo per celebrantem explicatio Catechismi: & ita hodie solet determinare ipsamet Sacra Congregatio Concilii*. Cosa finalmente comandata dalla Santità di Nostro Signore felicemente Regnante nella sua Lettera Circolare scritta a tutt' i Vescovi d' Italia *sotto il giorno primo di Luglio di quest' anno* 1735. Ecco le parole della medesima: *Sopra tutto Sua Beatitudine inculca l' esatta osservanza di quanto si ordina a' Parochi su questo punto dal sagro Concilio di Trento, e specialmente, che non si tralasci mai l' istruzione nella Messa de' giorni festivi: ciò che ancora dovrà farsi da tutt' i Sacerdoti, che celebrano ne' medesimi giorni nelle Chiese, o Cappelle rurali, per ammaestramento di quella gente, che interviene al Santo Sagrifizio, cui dovranno insegnare tutto ciò, che debbono credere, sperare, ed operare, e specialmente li misterj principali della nostra Santa Fede*.

16. Ed acciò i Curati non si lamentino della diminuzione del loro Uffizio, replichiamo, che il nostro desiderio sarebbe, che tutti andassero alla Parrocchia, ma che, sapendo pur troppo di certo, esservi molti, che particolarmente ne' tempi d' inverno non vi vanno, o non vi possono andare, il nostro Appostolico ministero esige il provvedere ancora a quest' anime. Aggiugniamo, che dovrà esser cura de' medesimi Parrochi, ed anche de' Vicarj Foranei, che i sopraddetti Sacerdoti celebranti negli accennati Oratorj adempiano il loro ministero, dandocene avviso, in caso di mancamento; e che non lascino, ancorchè si tratti di quelli, che sono stati presenti alle Dottrine, e a' Catechismi de' predetti Sacerdoti, di ben vedere, se sono sufficientemente istrutti, ogni volta che credano, che ve ne possa esser il bisogno, e specialmente, quando vogliano accostarsi la prima volta alla Santa Comunione, o vogliano celebrare le nozze: ricordando loro ciò che disse S. Brigida *al lib.* 4. *cap* 97. *delle sue Rivelazioni*, che i Curati sono simili alla ruota del Mulino, che se non si muove, il grano non si macina.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 2. Agosto 1735.

XLV.

NOTIFICAZIONE

Circa quelli che non si sono comunicati nella Pasqua. Del debito, che corre ad ogni fedele, di comunicarsi una volta l' anno; e del fondamento di tal debito. Della maniera, con cui si debbono portare i Signori Curati co' loro parrocchiani, perchè si adempia da ciascheduno questo tale obbligo.

1. Abbiamo dagli Atti degli Appostoli, che i primi nostri Cristiani, *quorum erat cor unum, & anima una*, ogni giorno ricevevano il Corpo, e il Sangue di Gesù Cristo sotto le specie sagramentali: *Erant autem perseverantes in doctrina Apostolorum, & communicatione fractionis Panis, & orationibus*: e però S. Cipriano, Scrittore del terzo secolo, *nel suo Trattato de Oratione Dominica* così dice: *Hunc autem Panem dari nobis, quotidie postulamus, ne qui in Christo sumus, & Eucharistiam quotidie, ac cibum salutis accipimus, intercedente aliquo graviore delicto, dum abstenti, & non communicantes a cœlesti Pane prohibemur, a Christi Corpore separemur*.

2. Non si sa, se questa santissima costumanza fosse d' obbligo, o di divozione, e nemmeno si sa, quanto durasse: ma quello che può dirsi con qualche sicurezza, si è, ch' essendosi intiepidito il fervore de' fedeli, verso il secolo ottavo fu dalla Chiesa stabilito, che i laici si communicassero tre volte l' anno, cioè nella Pasqua, nella Pentecoste, e nel Natale del Signore: *Etsi non frequentius, saltem in anno ter laici homines communicent (nisi forte quis majoribus quibuslibet criminibus impediatur) in Pascha videlicet, & Pentecoste, & Natali Domini*: sono parole *del Can. Etsi non frequentius, de Consecrat. dist.* 2. il qual Canone benchè da Graziano sia attribuito a S. Fabiano Pontefice, che visse nel secolo terzo, è però oggi commune opinione degli

degli Eruditi, che sia un monumento del secolo ottavo.

3. E' d'uopo, che l'obbligo di comunicarsi tre volte l'anno nelle dette Solennità continuasse fino al principio del secolo decimoterzo, leggendosi in una lettera del Pontefice Innocenzo III. registrata *nel Cap. Deus, de Pœnitentiis, & Remissionibus*, ove dà alcuni documenti a chi doveva assistere alla cura delle anime de' popoli della Livonia poc'anzi convertiti alla Fede Cattolica, che loro s'ingiunga comunicarsi nelle solite Feste, e nell'articolo di Morte: *Interim tamen Corporis, & Sanguinis Domini Sacramentum renatis Fonte Baptismatis consuetis Festivitatibus, & in mortis articulo tribuatis.*

Ma è altresì d'uopo, ch'essendosi poco dopo sempre più illanguidito il Cristianesimo, si variasse la disciplina, imperocchè i Padri del Concilio Generale Lateranense quarto, tenuto nel Pontificato dello stesso Innocenzo III. determinarono, che almeno una volta l'anno, cioè nella Pasqua, ogni fedel Cristiano dovesse ricevere l'Eucaristia nella sua Parrocchia. Il testo del Concilio Lateranense è registrato *nel Cap. Omnis* sotto il titolo accennato *de Pœnitentiis, & Remissionibus*. Eccone le parole: *Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata saltem semel in anno fideliter confiteatur proprio Sacerdoti; & injunctam sibi pœnitentiam propriis viribus studeat adimplere, suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharistiæ Sacramentum.*

5. Ed il sagro Concilio di Trento benchè *alla sess. 22. de Sacrificio Missæ* esprimesse il suo desiderio, che ognuno che assiste alla Messa, ricevesse la Santa Eucaristia: *Optaret quidem Sacrosancta Synodus, ut in singulis Missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed Sacramentali etiam Eucharistiæ perceptione communicarent*: non fulminò l'anatema, se non contra chi avesse ardito di dire, non esser obbligati i fedeli a comunicarsi almen la Pasqua, giusta ciò che si legge *nella sess. 13. de Eucharistia al can. 9. Si quis negaverit, omnes, & singulos Christifideles utriusque sexus, cum ad annos discretionis pervenerint, teneri singulis annis saltem in Paschate ad communicandum, juxta præceptum Sanctæ Matris Ecclesiæ, anathema sit.*

6. Da' providi Padri del Concilio del Laterano fu preveduto, che pur troppo vi sarebbe stato taluno, che non avrebbe ubbidito, e che avrebbe lasciato passare la Pasqua senza comunicarsi; e però *nel testo poc'anzi citato* imposero la pena contra i trasgressori, ch'è dell'interdetto dall'ingresso nella Chiesa in vita, ed ancora d'essere privato dell'Ecclesiastica sepoltura in morte: *Alioquin & vivens ab ingressu Ecclesiæ arceatur, & moriens Christiana careat sepultura.* È concorda il Rituale Romano, stampato per ordine del Pontefice Paolo V. *nel tit. Quibus non licet dare Ecclesiasticam sepulturam*, ove fra quelli, a' quali non si può dare l'Ecclesiastica sepoltura, annovera coloro, *de quibus publice constat, quod semel in anno non susceperint Sacramenta Confessionis, & Communionis in Pascha; & absque ullo signo contritionis obierunt*. Ed avendo i medesimi Padri preveduto ancora il caso di taluno, che per consiglio del proprio Confessore si sarebbe astenuto nella Pasqua dal ricevere il Sagramento dell'Eucaristia, non lasciarono di dichiararlo esente dalle pene: *Nisi forte de proprii Sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab hujusmodi perceptione duxerit abstinendum.*

7. E però nelle Diocesi ben regolate non lasciano i Parrochi d'avvisare nella Quaresima i fedeli dell'obbligo, che hanno di comunicarsi la Pasqua; tengono un esatto conto di quelli, che adempiono, e di quelli, che non adempiono il precetto, come viene ordinato nel Rituale Romano *al tit. de Communione Paschali*; fanno più volte paterne ammonizioni a' contumaci; danno la nota di questi a' Ministri dell'Ordinario, come pure di quelli, che non si sono comunicati nel tempo Pasquale per consiglio del proprio Confessore: e l'Ordinario procede contra i primi alle pene dell'interdetto, e della privazione dell'Ecclesiastica sepoltura, i nomi de' quali fa ancora esporre al pubblico per loro confusione.

8. E lasciando da parte gli esempj delle altre Diocesi, ci contenteremo di additare quanto nella nostra praticavasi nel tempo del governo della ch. mem. del Signor Cardinale Paleotti, e di Monsignor Alfonso Paleotti, leggendosi *nel Compendio de' loro Ordini stampato in questa Città l'anno 1603. alla pag. 50.* quanto siegue:

La Monizione da farsi da' Curati il secon-

de

13. Quanto alla sostanza; poichè sono chiare le disposizioni de' sacri Canoni, Noi, senza mancare al nostro dovere, non possiamo esentarci dall'eseguirle. Il tempo della Pasqua fu stabilito dalla Chiesa, non per estinguere in esso l'obbligazione di comunicarsi; ma per additare quando doveva adempiersi: dal che deriva per diretta conseguenza, che non solo il Superiore Ecclesiastico può, e dee colle pene Canoniche gastigare chi nel tempo Pasquale non s'è comunicato, come ben osserva il dotto Cardinale de Lugo *de Sacramentis disput.* 16. *sez.* 4. *nu.* 72. *e* 73. ma che altresì è obbligato a fare quanto può, acciocchè chi non s'è comunicato nella Pasqua, adempia almeno nel tempo susseguente il precetto: come vanno comunemente discorrendo i Teologi, Suarez *nella* 3. *part. di S. Tommaso tom.* 3. *pag.* 862. Juenin *nella dissert.* 4. *de Sacramentis quest.* 6. *cap.* 2. *quest.* 5. Giribald. *de Sacramentis nel tratt.* 4. *cap.* 8. *dub.* 4. la Croix *al tom.* 2. *lib* 6. *part.* 2. *pag.*644.

14. Quanto al tempo; mentre il Pontefice Eugenio IV. avendo circa il tempo della Pasqua, in cui debbono i fedeli communicarsi, dichiarato, che sia quello della Settimana Santa, e dell' Ottava di Pasqua, come si vede *nella di lui Costit.* 20. *nel Bollario Romano al tom.* 1.. *Intelligimus igitur optimo jure satisfactum esse Canoni, si in Hebdomada Sancta, vel infra Octavam Paschae Resurrectionis Dominicae, secundum meliorem dispositionem conscientiae, & aptiorem mentis devotionem, fideles praeparatione debita Sanctum Eucharistiae pignus accipiant, & cum Domino Pascha celebrent ad salutem; & huic sententiae omnes volumus acquiescere:* e pubblicandosi in Roma, ed affiggendosi con pubblica Notificazione i nomi di quelli, che non si sono comunicati, nel portico della Chiesa di S. Bartolommeo all'Isola nella Festa del detto Santo, che celebrasi in quella Città *nel giorno* 25. *d'Agosto:* il contentarsi in quest'anno; imperocchè per gli altri anni si prenderà altra providenza, della Comunione nel giorno ottavo di Settembre, e il differire in quest'anno la pubblicazione de' nomi sino al giorno de' diciotto dello stesso mese, è un passo, che merita d'essere qualificato, non di soverchio rigore, ma d'eccessiva condiscendenza.

15. Quanto al modo; sì perchè dai Signori Curati si sono premesse le paterne ammonizioni, e Noi medesimi non abbiamo tralasciato di farle, quando da essi siamo stati eccitati a farlo; sì perchè, se il glorioso S. Carlo Borromeo, ristoratore dell' Ecclesiastica disciplina fra gli altri obblighi, che aggiunse ai Parochi, pose quello di non dare nella Pasqua la Comunione a chicchessia, se non si fosse confessato da loro, e non avesse portata la fede d'altro Confessore approvato di averlo confessato: *In describendo singulis annis universos sua Curae commissos doli capaces, & in non administrando in Paschate Sanctissimo Eucharistiae Sacramento, nisi confessis sibi, aut alicui ex Confessariis approbatis, de qua Confessione fidem scriptam ferant:* come si legge *negli atti della Chiesa di Milano al tom.* 1. *pag.* 377. *della stampa di Lione*, il che pure è ripetuto *alla pag.* 661. ed in altri luoghi; laddove Noi generalmente camminiamo col sentimento di San Tommaso, che *nel quodlibet.* 1. *all' art.* 12. dice, doversi dal Paroco credere a chi dice d'essersi confessato da un Sacerdote approvato alla Confessione; e finalmente non prescriviamo, che la fede della Confessione si esigga da chiunque non s'è comunicato nella Pasqua, ma ciò solamente restrigniamo a chi, oltre il non essersi comunicato nella Pasqua, non è pe' suoi portamenti e costumi in tal credito, che gli si possa credere, quando dice d'essersi confessato: sarà difficile il ritrovare, chi ragionevolmente possa di ciò lamentarsi. Veggasi il Roncaglia *al consigl.* 13. *num.* 20. ove così dice: *Item certum est, Parochum posse denegare in Paschate Communionem non exhibenti schedulam Confessionis, quoties prudenter credi non possit alicui asserenti, se confessum esse; nam tunc, cum Parochianus fidem non mereatur, bene Parochus abstinet ab administranda eidem Communione.*

16. Che se poi porteranno le solite scuse, cioè di non essersi comunicati per consiglio del proprio Confessore, e che non vogliono fare un sacrilegio, insinuando così alla sordina, che chi gl'induce a comunicarsi, minacciando le pene Canoniche, sarà causa de' sacrilegi; saremo sforzati a mutar linguaggio, e dir loro in primo luogo, che non s'astiene dalla Comunione per consiglio del Confessore colui, che per tanti anni non s'è confessato; in secondo luogo, che non può dirsi astenersi dalla Comunione per consiglio del Confessore colui, che essendosi confessato, non è stato ripu-

riputato degno dell'assoluzione; in terzo luogo, potersi ben dire, che s'astiene dalla Comunione per consiglio del Confessore quello, che essendo in un'occasione prossima involontaria, si studia di renderla remota, o che essendo sovente recidivo, promette di non più cadere, desiderando intanto il Confessore d'avere da lui qualche esperimento col benefizio del tempo, e perciò sospendendogli intanto l'assoluzione, e per conseguenza la Comunione, o dandogli, se è in grado di potergliela dare, l'assoluzione, e insinuandogli nello stesso tempo l'astenersi per riverenza dal Sagramento dell'Eucaristia, come ben accenna San Tommaso *nella 3. part. quaest. 80. art. 11. ad tertium : Licet in peccatis permanentes non excusentur propter hoc a transgressione praecepti* (parla il Santo della Comunione Pasquale) *Poenitentes tamen, qui ut Innocentius dicit, secundum consilium Sacerdotis abstinent, excusantur :* in quarto ed ultimo luogo, che in vigore del preteso consiglio del Confessore non può uno indistintamente, o per quanto gli pare, e gli piace, astenersi dalla Comunione Pasquale, leggendosi *nel cit. Cap. Omnis utriusque sexus, de Poenitentiis, & remissionibus*, le savie parole già di sopra riferite: *Nisi forte de proprii Sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam AD TEMPUS ab hujusmodi perceptione duxerit abstinendum.*

17. Ed in ciò che risguarda il non voler fare sacrilegj, non solo Noi, ma tutt' i nostri Curati, e quanti nella nostra Diocesi hanno timor di Dio, che per misericordia del Signore non saranno pochi, alziamo le strida al Cielo, ed esclamiamo, che non si facciano sacrilegj; che fra i peccati che maggiormente irritano la giustizia Divina, vi è certamente quello di comunicarsi indegnamente; che per quanto si può discorrere degl'incomprensibili giudizj di Dio, considerandosi, che l'infame Giuda che tradì il suo Maestro, finì miserabilmente i suoi giorni, e fu condannato all'Inferno, e che S. Pietro che lo negò tre volte, ritrovò tanta misericordia per lo suo fallo, che fu costituito Capo della Chiesa, e dopo morte sublimato ad un grado eminente di gloria nel Paradiso, la miseria del primo da alcuni Ascetici viene ascritta all'indegna Comunione, che fece, e la felicità del secondo all'aver degnamente ricevuto dalle mani del suo Maestro il di lui corpo, e il di lui Sangue, ancorchè dipoi per umana fragilità cadesse ne' sopraddetti gravi peccati. Vorremmo ai sopraddetti potere coll'Ostia Sacra nelle mani parlare, come parlò il Pontefice Adriano III. al Re Lotario, che, ripudiata la legittima Consorte, era invischiato negli amori della sua concubina Valdrada, allora che, accostandosi egli co' suoi famigliari, per ricevere dalle di lui mani la Santa Comunione, così gli disse: *Sappi, o Re, che se non hai abbandonati gl'impuri amori; e se non sei ben disposto a lasciarli per sempre, vai al tuo precipizio:* e voltato ai di lui famigliari soggiunse: *Lo stesso succederà ancor a voi, se non siete disposti a non dargli più mano ne' suoi amori impudichi:* ma non vorremmo poi vedere ciò che accadde ai predetti; poichè essendosi indegnamente comunicato il miserabile Lotario, partito da Roma, fu sorpreso da una grave malattia, e miserabilmente giunto a Piacenza morì, e tutti i di lui famigliari, che pure indegnamente si comunicarono, passarono infelicemente all'altra vita dentro il termine d'un anno, come diffusamente racconta l'Abate Reginone, Scrittore del secolo nono, *nella sua Cronica stampata nel tom. 3. de' Concilj della Francia* dell' edizione del Sirmondo *al fogl.* 378.

18. Lo scopo dunque de' nostri desiderj è, che chi non s'è comunicato nella Pasqua, si comunichi almeno nella Festa della Natività della Beatissima Vergine; che chi non è preparato, si prepari; non essendovi laccio, che non si possa rompere, quando con vero cuore si ricorra all'ajuto di Dio: *Nam Deus impossibilia non jubet, sed jubendo, monet & facere quod possis, & petere quod non possis, & adjuvat, ut possis:* sono parole del sacro Concilio di Trento *alla sess. 6. cap. 11.* e conchiudiamo, che se si comunicheranno indegnamente, la colpa sarà di loro, e non nostra, e che se non adempiranno il precetto, che non si adempie colla sacrilega Comunione secondo il tenore della proposizione già condannata, saranno sottoposti alle accennate pene Canoniche: e ciò sempre per colpa loro, e non nostra.

19. In quella guisa appunto, che non sarebbe colpa di chi invitasse, e di chi avendo autorità, chiamasse con intimazione di pene taluno al tal luogo determinato; avvisandolo nel medesimo tempo, che, per venir-

nirne, vi sono due strade, una precipitosa, e l'altra comoda, e buona, ma sarebbe colpa di chi volendo venire, e potendo farlo o per l'una, o per l'altra strada, eleggesse la precipitosa, e pericolosa.

20. Speriamo nella misericordia del Signore, che chi non si è comunicato, si comunicherà degnamente: e preghiamo con tutto il cuore, e pregheremo, e con tutta efficacia esortiamo ciascheduno a pregare la Beatissima Vergine Madre di misericordia, e Rifugio de' peccatori, acciò in onore della gran festa della sua Natività chieda al Signore la grazia, che Noi, tutt' i nostri Diocesani, e quegli ancora che non si sono comunicati nella Pasqua, riceviamo in quel giorno colla dovuta preparazione la Santissima Eucaristia.

21. Terminando coll'additare colle lagrime agli occhi, che chi (il che Iddio non voglia) sarà sordo, ed ostinato, darà molto a sospettare della sua credenza: *Saculares, qui in Natali Domini, Pascha, & Pentecoste non communicaverint, Catholici non credantur, nec inter Catholicos habeantur*: sono parole *del Can. Saculares, de Consecrat. dist.* 2. fatto in que' tempi, ne' quali v'era l'obbligo di comunicarsi tre volte l'anno, come si è detto di sopra; e parlando del tempo nostro presente, in cui è ristretto l'obbligo di comunicarsi alla Pasqua, dopo aver allegati altri Autori, soggiugne il Fagnano *nel Cap. Omnis al n. 44. de Pœnitentiis, & Remissionibus: Omittentes vero huic pracepto satisfacere, non tantum peccant mortaliter, sed etiam sunt de haresi suspecti; hoc enim est signum haresis, & mala credentia.*

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 23. Agosto 1735.

XLVI.

NOTIFICAZIONE

Proposta a' Curati della Città e Diocesi sopra la materia degli Sponsali, ed alcuni riti nuziali. Di chi dopo aver contratti gli Sponsali, va via del Paese, senza mandar nuova di sua persona. Di coloro che promettono a più d'una. Dell' inconveniente, che succede, quando, fatti gli Sponsali, lo sposo va ad abitare in casa della Sposa. Di coloro che per ben assicurarsi della fede vicendevole, danno il consenso de præsenti avanti Dio, senza la presenza del Parroco, sebbene de' testimonj. Del disordine di andar immediatamente fatta la terza pubblicazione, in casa della Sposa, ed ivi far le Nozze.

1. Essendoci stati rappresentati da persone degne di fede, e, come suol dirsi, che hanno la mano in pasta, alcuni gravi inconvenienti, che frequentemente vanno succedendo in questa nostra Città e Diocesi nella materia degli Sponsali, cioè di quelle promesse vicendevoli, accettate, vere, deliberate, che o in carta, o in voce si fanno gli uomini e le donne, che si prenderanno per marito e moglie rispettivamente; ci ritroviamo nella necessità di porvi quel rimedio, che dalle sagre Leggi ci viene additato.

2. Venendo agl' inconvenienti, il primo è quello, che dopo esser preceduta la vicendevole accettata promessa poc' anzi espressa, o l'uomo, o la donna se ne va altrove, ed uno più non sa dell'altro, e quello che resta, per vincolo antecedente degli Sponsali contratti non può risolvere dello stato suo, restandone impedito dalla partenza dell'altro.

3. Il Jus Civile prescriveva lo spazio di alcuni anni, ne' quali quello degli Sposi, che non era partito, doveva aspettare l'altro ch' era partito, avanti di poter passare ad altre Nozze; e, se la causa dell' assenza era necessaria, il tempo dell' aspettare non aveva altro limite, che quello del fine del negozio, per cui era seguita l'assenza: come si vede *nella L. 2. C. de Repudiis, nella L. 2. C. de Sponsalibus, nella L. 17. ff. eod. tit.*

4. Ma il Pontefice Alessandro III. o moderando, o correggendo queste Civili disposizioni, determinò, ch' essendosi contratti con giuramento gli Sponsali, fosse la Parte ch' era stata abbandonata, in piena libertà di passare ad altri voti, come si può vedere *nel Cap. De illis, de Sponsalibus*, ove così si legge: *De illis autem, qui præstito juramento, promittunt, se aliquas mulieres non ducturos, & postea, eis incognitis, dimittunt terram, se ad partes alias transferentes, hoc tibi volumus innotescere, quod liberum erit mulieribus ipsis (si non est amplius in facto processum) ad alia vota se* trans-

transferre, recepta tamen de perjurio pœnitentia, si per eas steterit, quominus fuerit Matrimonium consummatum. Per la qual cosa il celebre Dottore Estio *nel l. 4. delle Sentenze distinz.* 27. §. 11. insegnando le cause, per cui si sciolgono gli Sponsali dopo aver espressa quella della lunga assenza, così soggiunse: *Quo casu, quamvis Jus Civile biennium tantum præcipiat expectari, Jure tamen Pontificio, post cognitam sponsi in remotas terras profectionem, nullum tempus ad exspectandum præscribitur, quia ille per talem discessum censetur juri suo renuntiare*.

5. E per adattare la sopraddetta Decretale alla pratica, insegnano i Dottori, che succedendo il caso accennato, si faccia ricorso al Superiore Ecclesiastico, a cui ingiungono il peso di prefiggere all'assente un termine conveniente, entro cui debba ritornare, coll'intimazione, che passato il termine, la Parte ch'è restata, sia poi in libertà di prendere quel partito che vuole, Anaclet. *nel Jus Canonico al tom.* 4. *tit.* 1. *de Sponsalibus* §. 7. *n.* 212. Clericat. *de Sacramento Matrimonii alla decis.* 17. *n.* 29. *e* 30. Giballin. *de univ. negot. al tom.* 2. *l.* 4. *c.* 1. *art.* 5. *consect.* 3. *sotto il n.* 5. Perez *de Matrim. alla disput.* 9. *sez.* 9. *n.* 9. Salmaticensi *nel Corso Teolog. Moral. al tom.* 2. *tratt.* 9. *de Matrim. punt.* 4. §. 58. *e segu.*

6. Aderendo a questo sistema, ordiniamo, e vogliamo, che se taluno nella nostra Città, o Diocesi, dopo aver contratti gli Sponsali, se ne va, abbandona il paese, non manda nuove della sua persona, o pure, se ne fa capitare qualcheduna, non mantiene la parola, nè ritorna; la parte che non è partita, ed a cui rincresce l'aspettare, non lasci di farlo sapere a Noi, o al nostro Vicario Generale; che sarà nostra cura il prefiggere i termini dovuti, entro i quali se chi è partito non ritorna, si decreterà la libertà a favore di chi è restato.

7. Tanto più che nel tempo ch'eravamo Segretario della Sagra Congregazione del Concilio, avendo il Signor Cardinale Odescalchi degnissimo Arcivescovo di Milano, esposto questo medesimo inconveniente, che succedeva nella sua Diocesi, chiedendone rimedio; dopo essere stata ben discussa la materia, la Sagra Congregazione *sotto il giorno* 2. *di Ottobre del* 1723. gli accennò, che pubblicasse un Editto conceputo ne' termini poc' anzi espressi.

8. Il secondo inconveniente è di colui, che promette successivamente a più donne di prenderle per moglie, reciprocandosi pure da ciascheduna di queste la promessa, o di colei che successivamente promette a più uomini di prenderli per marito, accettando pure ciascheduno di essi la promessa: inconveniente, che certamente non è leggero, e che apre la strada ad altri disordini, derivando da esso l'importuna frequente istanza, che si fa, per avere la dispensa delle denunzie, o sia pubblicazioni, temendo chi ha promesso a più persone, e che vuole contrarre il matrimonio o colla seconda, o colla terza, o colla quarta persona, a cui ha promesso, che, facendosi le pubblicazioni del matrimonio, resti scoperta la sua frode, cioè di aver prima promesso ad altra persona.

9. Facile senza dubbio è il rimedio a chi legge in cattedra, o scrive trattati: potendo questi sicuramente, e francamente rispondere, che chi fa i secondi Sponsali senza che i primi siano stati sciolti legittimamente, contrae infamia; come si vede *nella L. primæ in fine ff. De iis qui notantur infamia*, e lo avverte il Tesauro *de pœnis Ecclesiast. part.* 2. *cap.* 1. *alla parola Sponsalia*; che chi opera così, fa un grave peccato; e che, volendo la persona, a cui è stata fatta la prima promessa, che sia eseguita, non hanno luogo le altre susseguenti promesse, ancorchè la prima non fosse stata giurata, e le altre posteriori fossero state munite col giuramento; ancorchè nella prima non fosse intervenuta la copola, la quale poi fosse intervenuta in quella posteriore promessa, che si vorrebbe adempiere, e particolarmente, se la persona, a cui si è fatta la posteriore promessa, e che ha fatta copia del suo corpo, aveva notizia de' precedenti Sponsali; come molto bene osserva il dotto Arcivescovo di Rossano Monsignor Muscettola nella sua celebre Dissertazione fatta sopra questa materia, stampata *nel tomo* 1. *delle Opere* della buo. mem. di Monsignor Zauli *ad Statuta Faventiæ dell'edizione Romana del* 1723. *alla pag.* 668. *num.* 291.

10. Restando la sola difficoltà nel caso, in cui la prima, a cui si è promesso, non ha saputo ciò che si faceva colla seconda; nè la seconda ha avuta notizia degli Sponsali contratti colla prima: imperocchè alcuni riflettendo, che dopo il sagro Concilio di

di Trento gli Sponsali *de futuro*, non assumendo la natura del Matrimonio per la copula presente, secondo il sentimento della Sagra Congregazione del Concilio nella Causa *Nullius* a' 19. *Luglio* 1593. *lib.* 7. *de' Decreti pag* 118. ove così si legge: *Sacra &c. censuit, Sponsalia de futuro per carnalem copulam subsecutam minime hodie transire in matrimonium*: avendo il sagro Concilio di Trento, nello stabilire la presenza del Parroco, e de' due testimonj per la validità del Matrimonio, derogato *al Cap. Is qui fidem, de Sponsalibus*, che faceva passare gli Sponsali *de futuro Matrimonio* per la copula presente; francamente insegnano, dover i primi Sponsali prevalere a' secondi; ed altri considerando, che vendendosi la stessa cosa a due, prevale la seconda vendita alla prima, se nel secondo contratto è intervenuta la consegnazione della cosa venduta, come si vede *nella L. Quoties* 15. *C. de rei vindicatione*: sono di parere, che nel caso esposto i secondi Sponsali debbano prevalere a' primi: ed i seguaci dell' una, e dell' altra opinione, sono diffusamente riferiti dal Clericato *de Sacramento Matrimonii alla decis.* 17. *num.* 25.

11. Ma senza dubbio sono più gravi le difficoltà, che s' incontrano da chi governa; dovendo chi governa, invigilare, acciò l' inconveniente non segua, e dovendo, seguito che sia, procurare di averne le prove sufficienti, per poter amministrare la giustizia. Si fanno per lo più questi Sponsali in voce, e negando una Parte ciò che si asserisce dall' altra, non vi è modo da poter saper la verità; e dato ancora, il che però di rado succede, che si facciano alla presenza de' testimonj, questi o difficilmente si ritrovano, per poterli esaminare, o esaminati, poco, o nulla dicono, mettendosi sotto i piedi l' obbligo che hanno di dire quanto sanno, allor che sono interrogati da chi è legittimo Giudice, ed ha il jus d' interrogare, o se mai si dasse il caso, che dicessero quanto sanno, e da' loro detti si ponesse in chiaro la promessa, chi l' ha fatta è sempre pronto a sostenere, che non è stata promessa, ma intenzione, proposito, o desiderio, e che nulla si dee badare alle sue parole, come profferite nell' impeto della passione: onde ridotto l' affare a questi termini, non v' è chi non vegga, quanto nel foro esterno, di più vi vuole, per arrivare all' intento; essendo d' uopo non meno lo squittinare le parole de' testimonj, la loro capacità, la loro fede, che il ricorrere all' estrinseche circostanze, che non così facilmente si accozzano, o accozzate per lo più vacillano.

12. Fra i Vescovi non è mancato chi seriamente pensando al rimedio, ha decretato, che siccome in tutto il Mondo, ov' è stato pubblicato il decreto del sagro Concilio di Trento, non vale il Matrimonio, se non è fatto alla presenza del Parroco, o d' altro Sacerdote colla di lui licenza, e di due testimonj; così nella sua Diocesi debbano restar privi d' ogni efficacia gli Sponsali, se pure non sono fatti, come sopra, alla presenza del Parroco, e di due testimonj, come può vedersi appresso il Gobat *in Theol. experimental. nel tratt.* 10. *al cas.* 1. *num.* 11. *e seguenti*. Altri poi hanno insinuato il levare la sussistenza, e la validità agli Sponsali, che non sono fatti in carta: e per moltiplicare i Giudici contra questi delinquenti, parlando però di quelli, che dopo fatti gli Sponsali con una, si contraggono con un' altra, con cui hanno commercio carnale, altri hanno insegnato, che il delitto sia punibile dal tribunale della Santissima Inquisizione.

13. Non vi è però, per dire il vero, fra questi temperamenti uno che possa piacere a chi intende di governare secondo le leggi, e non a capriccio. Poco dopo il sagro Concilio di Trento si lamentarono i sudditi dell' Arcivescovo di Valenza, ch' egli nella sua Diocesi ammetteva per validi gli Sponsali, benchè fatti senza la presenza del Parroco, e de' testimonj, ed essendo ricorsi alla Sagra Congregazione del Concilio, esposero, che siccome il sagro Concilio di Trento *alla sess.* 24. *cap.* 1. *de Reformatione Matrimonii* dichiarava nulli i Matrimonj fatti senza la presenza del Parroco, e di due testimonj, così sembrava dovere, che lo stesso dovesse dirsi anche degli Sponsali, il che dall' Arcivescovo di Valenza non si ammetteva: *Istud durum esse videtur* (sono parole de' ricorrenti registrate *nel lib.* 1. *de' Decreti alla pag.* 66. *ec.*) *propterea credendum est, quod Sacra Congregatio Cardinalium declarabit, etiam clandestinas istas promissiones non minus, quam clandestina Matrimonia, nullius esse roboris, nec effectus, quodque liberum est, ac licitum ulteri Parti ab hujusmodi*

modi promissione resilire. Ma la Sagra Congregazione *nel* 1573. *censuit*, *Concilium Tridentinum sess.* 24. *cap.* 1. *de Reformatione Matrimonii*, *decrevisse*, *tantum Matrimonia per verba de praesenti clandestine contracta*, *irrita*, *& nulla esse* : *Sponsalia autem per verba de futuro contracta reliquisse in illis terminis Juris*, *in quibus erant ante Concilium* : il che pure fu confermato *l' anno medesimo nello stesso libro de' Decreti alla pag.* 117. ove così si legge : *Disputatum fuit*, *an Sponsalia de futuro aliter*, *quam praesente Parocho inita*, *suum antiquum robur*, *quod ante Concilium Tridentinum habuerunt*, *obtineant* : e fu risposto : *Obtinere* : ed *a'* 19. *di Decembre pag.* 196. *Sacra &c. saepius declaravit*, *Sponsalibus per verba de futuro contrahendis nullam formam praescripsisse Concilium* ; *ideoque eo modo contrahi posse*, *quo poterant ante ipsum Concilium*. E però scrisse molto bene il Juenin *de Sacramentis alla dissert.* 10. *quaest.* 5. *cap.* 1. *quest.* 2. quando così scrisse : *Quaeres secundo*, *utrum valeant Sponsalia*, *quibus nec Parochus*, *nec testes adfuerint*. *Respondetur affirmative* : *ratio est*, *quia valebant*, *immo & licebant ante Concilium Tridentinum*. *Ergo his etiam temporibus valent* ; *cum sacra Synodus*, *quae Parochi*, *tum testium praesentiam Matrimonio apposuit*, *tamquam clausulam irritantem*, *nihil simile circa Sponsalia statuerit*: il che pure viene diffusamente confermato dal Castropalao *nelle sue Opere al tom.* 5. *tratt.* 28. *de Sponsalibus punt.* 2. *num.* 15. dal Giribaldo *al tratt.* 10. *de Sacramento Matrimonii dub.* 8., dal Pichler *nel suo Jus Canonico al lib.* 4. *tit.* 1. *de Sponsalibus* §. 1. *num.* 24., e in caso simile osservò la ch. mem. del Cardinal de Lugo *ne' suoi Responsi morali al lib.* 1. *dub.* 45. che non era valido l' ordine di un Vescovo, che aveva stabilito, esser nulli i Matrimonj contratti senza le precedenti pubblicazioni, o non avendoli il sagro Concilio di Trento qualificati, che per illeciti.

14. In ciò poi che appartiene allo stabilire, che non siano validi gli Sponsali, se le promesse non si pongono in carta, o al sostenere, che, scopertosi il commercio carnale colla seconda, a cui si è promesso di prenderla per moglie, possa il delinquente esser punito dal tribunale della Santissima Inquisizione, s' incontrano difficoltà non così facili da sormontarsi, sì perchè ogni contratto, secondo il Jus comune, si può fare in voce, o in carta, e per provarlo nel foro esterno, bastano i testimonj, che essendovi stati presenti, l' asseriscono; sì perchè nella copula carnale con quella, a cui si fa la seconda promessa, non essendovi veruna ingiuria al Sagramento, non può il delinquente esser sottoposto al tribunale della Santissima Inquisizione, come teoricamente, e praticamente parlando, confessa la ch. mem. del Signor Cardinale Albizi *nel suo trattato de Inconstantia in Fide part.* 1. *c.* 76. *n.* 84. *e seg.*

15. Quanto abbiamo detto finora, pienamente comprova, non essersi insino ad ora ritrovato modo, per impedire l' accennato inconveniente, o per poterlo punire, come si dovrebbe, ed essere ancora pericolosi i mezzi, che taluno si è ingegnato di ritrovare : e però a Noi altro non resta, che voltarci a' Direttori delle anime, ed a' Signori Curati, che particolarmente nella Diocesi sono quei soli, che diriggono le anime de' loro parrocchiani, esortandoli, e pregandoli con quanta maggior efficacia ci è permesso, di darci l' ajuto in un affare, ch' è di tanta conseguenza, ed in cui, siccome pure in qualunque altro, ci protestiamo avanti il grand' Iddio di non aver altra mira, nè altro oggetto, che la salute delle anime, e il buon governo spirituale di questa nostra Città, e Diocesi.

16. Dovranno dunque in primo luogo i Direttori dell' anime far ben comprendere a quelli, e quelle, che per lungo tempo nutriscono vicendevoli affetti, col pretesto di volersi prender per marito, e moglie, lo stato pericoloso, in cui si ritrovano, ed essere assolutamente necessario, che, per liberarsi da' pericoli, si venga una volta a conchiudere il Matrimonio. Dovranno in secondo luogo far loro conoscere, non dover il capriccio essere la regola per maritarsi; ma esser d' uopo il riflettere a varie circostanze, e particolarmente trattandosi di figli di famiglia alla volontà de' loro genitori : imperocchè, ciocchè siasi, se gli Sponsali fatti senza il loro consenso, siano o non siano validi a differenza del Matrimonio *de praesenti*, che sempre è valido, benchè fatto contro la volontà de' genitori giusta il sagro Concilio di Trento *nel cap.* 1. *della sess.* 24. *de Reform. Matrimonii*, cosa certa però si è, che i predetti Sponsali sono illeciti, e che, facendosi nel modo predetto, si pecca, e che, sco-

perta la dissensione dei genitori, ciò è motivo per isciogliergli, ancorchè fossero giurati, come si può ampiamente vedere *nella citata Dissertazione* di Monsignor Arcivescovo di Rossano *alla pag.* 667. *num.* 210. *e seg.* Dovranno in terzo luogo ammonirli essere cosa indecente e peccaminosa, il promettere esternamente, e con parole ch' esprimano una vera promessa, senz' avere intenzione di promettere, e colla intenzione di non eseguir la promessa: poichè sebbene i Teologi nel primo caso insegnano, non esser quelle promesse veri Sponsali, e nel secondo sono varie le opinioni, sostenendo alcuni la validità degli Sponsali pel motivo, che chi vuole l'antecedente, vuole ancora il conseguente, ed altri volendo, esser nulli per la ragione, che l'intenzione di non restar obbligato, quando si promette, porta seco una condizione contraria alla sostanza degli Sponsali, che però li rende nulli secondo il testo *nel Capitolo finale de Conditionibus appositis;* non v'è però chi non ammette l'indecenza dell'atto, ed il grave peccato, che in esso si commette. Dovranno in quarto luogo ammonire tanto i contraenti, quanto quelli che tengono mano al Matrimonio che s'intende di fare, che volendosi celebrare gli Sponsali, è cosa più sicura il farli in iscritto; servendosi, per indurli a questo passo di quanto poc' anzi abbiamo accennato parlando degli Sponsali, che si fanno fra i soli sposi, o pure alla presenza de' testimonj: non già perchè da Noi siano dichiarati nulli gli Sponsali, che si fanno nel modo sopraddetto; ma perchè la scrittura è un mezzo più sicuro d'ogni altro per la prova de' medesimi: *Consultum tamen est &c.* (sono parole del Pichier *nel suo Jus Canonico al lib.* 4. *tit.* 1. de sponsalibus §. 1. *n.* 24.) *scripturam desuper conficere, ut probari possint si forte altera Pars negaret contracta Sponsalia:* intendendo sotto nome di scrittura, o pubblico Istrumento, ò anche una Scrittura privata, che equivale al pubblico Istrumento, quando è sottoscritta da ambi i contraenti, e da tre testimonj, potendo sempre i testimonj, che sono stati presenti alla sottoscrizione, e che si sono sottoscritti, convincere quella delle Parti, che negasse di aver sottoscritto, o di aver fatta la Croce; non sapendo scrivere: conforme accuratamente osserva il Ronsignolio *al tom.* 5. *contratt.* 14. *de sponsalibus* 3. *prenoz.* 1. *e prenoz.* 2. e non essendo così facile, che nel foro esterno s'ammetta l'eccezione, che si è promesso senza intenzione di promettere, o senza intenzione di eseguire la promessa, quando le parole poste in carta esprimono una seria promessa reciproca di ambidue i contraenti. Dovranno in quinto ed ultimo luogo istruirli, che, fatti validamente gli Sponsali, non si può senza causa legittima, e Canonica, o passare ad altri Sponsali, o non mantenere i già promessi, e che, per camminare al sicuro, non dee chi ha promesso, esser Giudice, o Parte in ordine alla sufficienza della causa, ma bensì ricorrere al Superiore, che ne pesi il merito. S. Tommaso *nel* 4. *delle Sentenze alla dist.* 27. *quest.* 2. *artic.* 1. *Ad secundum* chiaramente insegna esser peccato mortale il non mantenere gli Sponsali contratti, se non vi è un legittimo impedimento: *Ex tali promissione Sponsalium obligatur unus alii ad Matrimonium contrahendum, & peccat mortaliter non solvens promissum, nisi legitimum impedimentum interveniat.* Prima di S. Tommaso il Concilio Illiberitano *nel suo can.* 54. riferito da Graziano *nel Can. Si qui* 31. *quest.* 3. questa mancanza di parola la chiama *grave crimen:* e benchè nel titolo delle Decretali *de Sponsalibus, & Matrimoniis*, sembri, che fra le Decretali vi sia qualche antinomia; leggendosi *nella seconda*, doversi avvisare chi ha fatti gli Sponsali a contrarre il Matrimonio: *Commonendi sunt, & modis omnibus inducendi, ut praestitam fidem observent*, soggiugnendo, che se poi non si vogliono, *hoc possit in patientia tollerari*, e *nella decima* decretandosi, che chi ha giurato, si ammonisca a mantener il giuramento, e che non volendolo fare, si venga alle censure, se non vi sia l'ostacolo di qualche causa ragionevole: *Quia igitur periculosum est, contra suum juramentum venire, Fraternitati tuae mandamus, quatenus si hoc tibi constiterit, eum moneas; & si non acquieverit monitis, Ecclesiastica censura compellas; ut ipsam (nisi rationabilis causa obstiterit) in uxorem recipiat, & maritali affectione pertractet:* e *nella decima settima*, ove trattasi di una donna, *quae, jurisjurandi religione neglecta, nubere renuit, cui se nupturum, interposito juramento, firmavit*, dicendosi: *Cum libera debeant esse Matrimonia, monenda est potius, quam cogenda; cum coactiones diffici-*

tes soleant exitus frequenter habere; concordano però tutte nel punto, che senza la legittima causa non si può recedere dagli Sponsali contratti, ed ogni contraddizione resta tolta di mezzo colla riflessione, che la censura deve adoperarsi, quando se ne spera profitto, e dee tralasciarsi quando si prevede qualch' esito infelice, come può vedersi appresso il Sanchez *de Matrim. al lib. 1. disp. 29.*

17. Nel quarto Concilio Provinciale di Milano, ed anche nel quinto, come può vedersi *nel tom. 1. degli atti di quella Chiesa* sotto S. Carlo Borromeo *alla pag. 156. ed alla pag. 235.* si comanda ai Parrochi, avanti di fare la prima denunzia, o sia pubblicazione del Matrimonio, il ricercare separatamente il consenso dello sposo, e della sposa, per sapere, se è loro volontà, che si venga al passo delle denunzie; ed anco si prescrive, come debbano regolarsi. Simile è la disposizione del Sinodo Diocesano del nostro degnissimo Predecessore il Sig. Cardinale Giacomo Boncompagni, come può vedersi *nel lib. 2. al cap. 9.* Sappiamo, che ciò si osserva nella nostra Città, e nella nostra Diocesi. Sappiamo altresì, che, oltre il consenso per le pubblicazioni, o siano denunzie, si fanno da' Signori Curati le dovute interrogazioni per sapere, se siano stati sforzati da verun a far il passo, che fanno, se vi sia fra essi legittimo impedimento, e con nostra indicibile consolazione *se siano bene ammaestrati nelle cose della santa Dottrina*, giusta il sopraccitato Concilio quinto Provinciale di Milano: *Parochus, quos sponsos experiundo viderit Doctrinæ Christianæ rudimenta plane ignorare, ne Matrimonio illos ante jungat, quam eadem item ratione cognoverit, didicisse, quæ eo de genere illos plane scire oportet*. Si proseguisca dunque in nome del Signore a fare quanto hanno fatto finora, e nell' occasione predetta non lascino in avvenire d'aggiugnere alle solite interrogazioni ancor quella, se il Matrimonio si fa col consenso de' genitori, trattandosi di figli di famiglia, e se abbiano promesso ad altra persona di maritarsi con essa; sospendendo le pubblicazioni, in caso che scoprano essere contrarj i genitori, o essere preceduta altra valida promessa, dandone parte a Noi, o al nostro Vicario Generale, acciò si possano prendere i dovuti provvedimenti.

18. Al secondo inconveniente succede il terzo: ed è, che fatti gli sponsali, lo sposo va ad abitare nella stessa casa della sposa. Non v'è bisogno di molti argomenti, per dimostrare quanto sia indecente, che, fatti gli Sponsali, e prima che siegua il Matrimonio, trattino gli Sposi fra di loro senza de' parenti più stretti, e molto più che vivano sotto lo stesso tetto, e stiano nella medesima casa; essendo pur troppo patente il pericolo, a cui s'espongono. Tra le proposizioni condannate dalla santa memoria di Alessandro VII. *nel giorno di Marzo 1666.* la quarantesima è quella che siegue: *Est probabilis opinio, quæ dicit esse tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem, & sensualem, quæ ex osculo oritur, secluso periculo consensus ulterioris, & pollutionis*. E benchè la proposizione non parli degli sposi, e delle spose; essendo però proibiti simili atti fra le persone sciolte, pel motivo, che siccome fra queste è proibita la copula, così ancora restano proibiti gli atti che sono il principio della medesima; ed applicandosi anche questo motivo agli sposi, ed alle spose, di qui nasce, restare gli sposi, e le spose compresi sotto i termini della proposizione condannata: come molto bene osserva il P. Viva Teologo della Compagnia di Gesù, *ne' Commenti alla detta proposizione al num. 23.*

19. E quando mai la fragilità trasportasse gli sposi, e le spose, come per la troppo dimestichezza, o pel comodo della coabitazione, non è cosa tanto difficile che succeda, ad avanzarsi ad atti ulteriori, non vi vuole grand' intelligenza, per comprendere la gravità dell'eccesso; bastando il considerare, che se il meno è indecente, e proibito, il più sarà più indecente, e più gravemente proibito. Si aggiugne, non esservi cosa più contraria alla felicità del Matrimonio, ed allo spirito della Chiesa. Tobia ammonito dall' Angelo a prender Sara per moglie, risponde di temere di far questo passo, essendo morti di mala morte, e forse per opera del Demonio, i sette di lei antecedenti mariti: e l' Angelo *nel lib. di Tobia al cap. 6.* per liberarlo dal timore, così gli parla: *Hi namque, qui conjugem ita suscipiunt, ut Deum a se, & a sua mente excludant, & suæ libidini ita vacent, sicut equus, & mulus, quibus non est intellectus, habet potestatem Dæmonium super*

per eos. Tu autem cum acceperis eam, ingressus cubiculum, per tres dies continens esto ab ea, & nihil aliud, nisi orationibus vacabis cum ea &c. Transacta autem tertia nocte, accipies virginem cum timore Domini amore filiorum magis quam libidine ductus, ut in semine Abrahæ benedictionem in filiis consequaris. La Chiesa dà due mesi di tempo, quando uno de' maritati vuol prevalersene, per deliberare dell'ingresso in qualche Religione, giusta *il Cap. Ex publico, de conversione conjugatorum*; e fuori ancora di questa circostanza in un Canone antico, riferito da Graziano *nel Can. Sponsus, distinz.* 23. così viene stabilito: *Sponsus, & sponsa cum benedicendi sunt a Sacerdote, a parentibus suis, vel a paranymphis offerantur, qui cum benedictionem acceperint, eadem nocte pro reverentia ipsius benedictionis in virginitate remaneant.* E però il sagro Concilio di Trento *nella più volte citata sess. 24. de Reformatione Matrimonii c. 1.* disse: *Praeterea eadem sancta Synodus hortatur, ut conjuges ante benedictionem sacerdotalem in Templo suscipiendam in eadem domo non cohabitent*: e concorda il Rituale Romano *de Sacramento Matrimonii*, ove così si legge: *Moneat Parochus conjuges, ut ante benedictionem sacerdotalem in templo suscipiendam in eadem domo non cohabitent, neque Matrimonium consumment, nec etiam simul maneant, nisi parentibus, vel aliis præsentibus.*

20. Se le sagre ammonizioni appoggiate a tanti validi fondamenti, ed insinuate dal Sagro Concilio di Trento, e dal Rituale Romano, avessero avuto il loro effetto, non vi sarebbe stato bisogno, che dai Vescovi, per ben regolare le loro Diocesi, si fosse venuto ad altre provvidenze. Alcuni, per estirpare il grave inconveniente, di cui ora parliamo, decretarono, che le persone povere, ed ignobili, che sono quelle, che per lo più cadono nell'eccesso, dovessero stare avanti la porta della Chiesa con una candela nera in mano per tre giorni festivi nel tempo de' Divini Uffizj, ma non essendo questa pubblicità stata approvata dalla Sagra Congregazione del Concilio, come si può riconoscere nella Causa *Puteolana* de' 18. *Giugno* 1690. *al lib. 4. de' Decreti pag. 417. e seg.* ove si disputò questo punto: *Sacra &c. utraque parte informante, censuit, Episcopum se abstinere debere a pœnitentiis publicis, vel rationem publicarum habentibus*: non può in veruno modo questo sistema esser da Noi abbracciato. Altri hanno decretato di procedere contra i delinquenti come rei di stupro: ma quì pure vi può esser molto che dire. Poichè sebbene lo sposo in vigore degli Sponsali non acquista tanto jus sopra il corpo della sposa, che un terzo, che avesse commerzio carnale con lei nel tempo degli Sponsali, e prima del Matrimonio, potesse dirsi reo di vero adulterio, come bene osserva il Padre Cristiano Lupo *nel tom. 2. nelle note al Can. 98. del Concilio Trullano pag. 1063. della stampa di Loviano*, e distinguendo fra il Jus Civile, e il Jus Canonico, insegna il Ponzio *de Matrimonio al lib. 12. c. 6. num. 6. e seg.* ove dice, che secondo il Diritto Civile *nella L. Si uxor §. Divi ff. ad Legem Juliam, de Adulteriis*, il predetto commerzio era adulterino, il che non ha luogo secondo il Diritto Canonico; ancorchè il peccato sia grave, e secondo la più comune opinione degli Autori debba la circostanza degli Sponsali esprimersi nella Confessione, come circostanza che fa notabilmente variare il giudizio del Confessore; acquista però lo sposo in sequela degli Sponsali un certo jus sopra il corpo della sposa, e in tal maniera, che avendo commerzio con lei prima del Matrimonio, dee bensì esser gravemente punito, ma non colle pene dello stupro, camminando col sentimento de' tribunali di Roma. Quanto alla Sagra Congregazione del Concilio, il celebre Monsignor Fagnano, che ne fu tanti anni Segretario, ce lo attesta *nel Cap. Is qui fidem al num. 15. de Sponsalibus*, ove così lasciò scritto: *Sed hic incipit dubitatio, an sponsus, qui sponsam seduxit, ac stupravit, possit puniri ab Episcopo pœna contra stupratorem a sacris Canonibus inflicta, prætextu, quod hodie ex decreto Concilii Sponsalia post copulam subsecutam non transeunt in Matrimonium, ut transibant ante Concilium. Breviter ad propositum dubium Sacra Congregatio respondit; non posse puniri pœna stupri, sed graviter arbitrio Episcopi dumtaxat ex decreto cap. 7. sess. 24. de Reformatione Matrimonii: monendos tamen esse, ut quamprimum, factis Sponsalibus, contrahant Matrimonium propter periculum.* E quanto al sentimento della Sagra Ruota Romana, basterebbe il dire, ch' ella sempre mai ha seguitato, e siegue

il

il sentimento della Sagra Congregazione del Concilio: ma per dire qualche cosa più particolare, nell'articolo, di cui si parla, basta il vedere le sue decisioni nella celebre Causa *Avenionen. Dotationis nel tom. 6.* fra quelle raccolte *ad ornatum* dell'Opera del Cardinale de Luca, le quali decisioni benchè tra di loro siano contrarie, essendo stato il fatto ora rappresentato in un modo, ora in un altro, sono però sempre uniformi nel punto di ragione, e nella risoluzione portata da Monsig. Fagnano *nel luogo cit.*

21. Altri Vescovi fra i casi a loro riservati hanno annoverato ancor quello dello sposo, che ha colla sposa commerzio carnale prima del matrimonio, come può vedersi nel Sinodo di Farfa, fatto dalla ch. mem. del Signor Card. Barberini Abate di quel luogo *al c. 14. n. 10.* Sinodo veramente venerabile e per la savia Ecclesiastica disciplina in esso contenuta, e per avervi avuta tanta mano la fel. mem. di Clemente XI. quando era *in minoribus*. Ma di questo rimedio non ci possiamo prevalere, non avendo per anche fatto il Sinodo, ed avendo sino al Sinodo confermati i casi riservati dal nostro degnissimo Antecessore, fra' quali il sopraddetto non è registrato. S. Carlo Borromeo nel suo Concilio Sesto Provinciale *fra gli Atti della Chiesa di Milano al tom. 1. pag. 157.* incaricò ai Vescovi il procedere alle pene, ed anche alle censure: *Itaque Episcopi cura sit, pœnis, & censuris, quas arbitratu suo constituerit, sancire, ne sponsi, priusquam Matrimonium in Ecclesia per verba de præsenti ex ritu celebraverint, non modo non simul habitent, sed ne ullo quidem modo mutua consuetudine, commercióve utantur.* Concordano nel punto delle censure tanti altri Sinodi de' Vescovi, le parole de' quali sono fedelmente registrate *nel tom. 6. della Teologia Morale* di Monsig. Genet, tradotta dalla lingua Francese nella lingua Latina, *al tratt. 6. cap. 1. quest. 10. della stampa di Venezia*, e il simile fu stabilito dal più volte nominato Sig. Cardinale Giacomo Boncompagni nel suo Sinodo *alla pag. 48.* ove impone la pena della scomunica *ipso facto*, riservandone a se l'assoluzione, se prima del Matrimonio avessero gli sposi fra di loro commerzio carnale, alla qual pena sottopone ancora i genitori, che dassero l'assenso, aggiungendovi la pena di 25. scudi d'oro, ed altre arbitrarie.

22. E però, per porre nel modo che si può il rimedio al grave male, ci fa d'uopo ricorrere di nuovo al zelo de' nostri Signori Curati, ai quali comandiamo, che, nel prendere il consenso per fare le pubblicazioni, non lascino d'esortare gli sposi e le spose, ed i loro parenti, a non differire il Matrimonio; giacchè pur troppo si vede, che non vi è tempo da perdere, e che il pericolo dee prevalere alla per altro savia considerazione, che si legge *nel Can. Institutum 27. quest. 2.* le di cui parole sono le seguenti: *Institutum est, ut jam pacta sponsa non statim tradantur, ne vilem habeat maritus datam, quam non suspiraverit sponsus dilatam:* non lascino di dire allo sposo, ed alla sposa, ed a' loro parenti, che, se qualche volta prima del Matrimonio trattano fra di loro, o permettono, che si trattino, ciò non sia, che alla presenza d'altri, e specialmente de' loro congiunti: non lascino di dir loro, che non possono, nè debbono coabitare nella medesima casa, e che saranno da Noi severamente puniti, se avremo notizia di tale coabitazione: e finalmente non lascino colla dovuta gravità e modestia d'insinuare allo sposo, ed alla sposa la continenza, che debbono illibatamente conservare sino al Matrimonio, la gravità del peccato che commetterebbono, se operassero diversamente, la pena della scomunica, alla quale *ipso facto* sarebbero sottoposti, senza il pregiudizio delle altre pene pecuniarie, che saranno da Noi immediatamente applicate o a benefizio de' poveri della Parrocchia, o pure a comodo della stessa Chiesa parrocchiale.

23. Passando al quarto inconveniente, ad esso certamente non avremmo prestata fede, se non l'avessimo, non che una volta, ma più volte veduto coi nostri occhi. Per ben assicurarsi l'uomo e la donna della fede vicendevole, non fanno una promessa *de futuro* di prendersi per marito, e per moglie, ma danno il consenso *de præsenti*, dicendo l'uomo *Io piglio te per moglie*, e dicendo la donna *Io prendo te per marito*, avanti Iddio benedetto, la Beatissima Vergine, o altri Santi, e senza la presenza del Parroco, ed essendo alle volte presenti i testimonj, ed alle volte non essendovi: e l'eccesso è giunto a tal segno, che l'atto alcune volte è stato posto in carta, è stato roborato da pubblico Notajo, non è mancato chi ha

avuto

avuto il coraggio, benchè in verità con poca sua soddisfazione, di venirci a fare istanza contra quello che ricusava di venire ad atto nuovo, cioè alla celebrazione del Matrimonio avanti il Curato, esaggerando, che si trattava di mancare di fede dopo contratto il Matrimonio *de præsenti* avanti Iddio, e la Beatissima Vergine, ed allegando l'autorità di alcuni, ch'egli diceva pratici del Jus Canonico, e della sagra Teologia, col consiglio de' quali, forse per sua discolpa, diceva ch'erasi fatta la grand'opera.

24. Non possiamo dissimulare di non aver avuta qualche ingerenza per molti anni nelle cause matrimoniali, non diremo d'una Città, o d'una Diocesi, ma di tutto il Mondo Cattolico; e per comprovamento di questa nostra asserzione basterà vedere i fogli, che per lo spazio di dodici, e più anni, abbiamo stampati, nel tempo ch'eravamo Segretario della Sagra Congregazione del Concilio, alcuni de' quali sono stati raccolti, ed inseriti dopo l'ultima stampa dell'Opera *de Dispensationibus matrimonialibus* del Sig. de Justis, nè mai fra le mani ci è capitato un simile spropósito. Ed acciò la verità si tocchi, come suol dirsi, colle mani, Noi dimandiamo a chi ha fatto l'atto, a chi l'ha steso, a chi l'ha consigliato, ed a chi ardisce di sostenerlo, domandiamo, dissi, la natura del medesimo. Se si risponde, che l'atto è uno Sposalizio, che ordinariamente si esprime col nome di Sponsali; rispondiamo, che non è vero: perchè il consenso *de præsenti* non fa Sponsali, ma bensì la promessa *de futuro*, essendo così definiti gli Sponsali dal Pontefice Nicolò, rispondendo ai consulti de' Bulgari *nel Can. Nostrates 30. q. 5.* ove dice, che *Sunt futurarum Nuptiarum promissio*: e concorda S. Tommaso *nel Supplimento q. 43. art. 1.* e chi vi aggiunge la parola *mutua*, vi aggiugnerebbe quanto si richiede per esprimere la vera idea degli Sponsali, come bene avverte l'Estio *nel lib. 4. delle Sentenze dist. 27 §. 7.* Se si risponde, ch'è un Matrimonio, non v'è chi sia così corto d'intendimento, che non vegga, non potersi dopo il sagro Concilio di Trento figurare valido un Matrimonio, che non sia celebrato avanti il Parroco d'uno de' contraenti, o d'un Sacerdote di sua licenza, e di due testimonj. Resta dunque solo, per uscire dal laberinto, che si dica, esser l'atto un Matrimonio nullo, ma che però si risolve, ed assume la natura di Sponsali: e questo per appunto è l'errore cagionato o dalla malizia, o dall'ignoranza, essendo massima non più contrastabile, ma certa, e sicura, che il Matrimonio dichiarato nullo dal sagro Concilio di Trento, per non esservi stati presenti il Parroco, e i due testimonj, non vale nemmeno in ragione di Sponsali; come la Sagra Congregazione dal principio della sua istituzione, che vuol dire, poco dopo il fine del sagro Concilio, ha dichiarato costantemente sino ai giorni presenti, e come concordemente insegnano gli Autori Teologi, e Canonisti. In una Causa di Messina *dell'anno* 1573. come si vede *nel libro 1. de' Decreti alla pag.* 197. fu proposto alla medesima Sagra Congregazione il fatto seguente: *Fuit contractum Matrimonium in Civitate Messanæ, post publicationem decretorum Concilii Tridentini, per verba de præsenti, & mutuum consensum, non factis publicationibus, nec præsente Parocho, nisi tantummodo Notario, & testibus &c. Humiliter ab Illustrissimis DD. VV. petitur, declarari, si supradictus contractus Matrimonii, cum sit factus contra formam traditam per decretum ejusdem Concilii de contrahendo Matrimonio, est adeo nullus, quod neque transeat in Sponsalia de futuro. Sacra &c. censuit, non transire*: e nello stesso anno, come si può vedere *nel medesimo lib. alla pag.* 132. *Et quid, quando promissio est de præsenti, id est, clam dixit vir, Ego te in uxorem, & mulier, Ego te in maritum accipio? Sacra &c. censuit, promissionem hanc non valere neque ut Matrimonium, neque in vim Sponsalium de futuro*: e in una causa di Gerace *dell'anno* 1589. come si vede *alla pag.* 62. *del lib.* 9. *de' Decreti*: *Præsupposito, quod Matrimonium sit factum absque Parochi præsentia, & duorum, vel trium testium, quo casu irritum declaratur a Tridentino, quæritur, an dictum Matrimonium transeat in Sponsalia de futuro, ita ut cogi possit vir per censuras, aliaque Juris remedia ad servandam fidem sponsæ, quando maxime secuta sit cum ea copula. Sacra &c. censuit, non transire.*

25. Spiegata la natura, e l'insufficienza dell'atto, ci pare d'esser in grado di poter francamente ordinare, come facciamo, che in avvenire o si facciano gli Sponsali colle vere parole *de futuro*, o si facciano i Matrimonj colle parole *de præsenti* avanti il

il Parroco, e i due testimonj, proscritto in tutto l' atto di sopra accennato di dare il consenso *de praesenti* avanti Iddio benedetto, la Beatissima Vergine, ed i Santi, ma senza la presenza del Parroco, e de' testimonj: atto, che, come poc' anzi si è detto, non fa Sponsali, nè Matrimonio, e che pur troppo ad altro non ha servito, nè servirebbe, quando si proseguisse nel farlo, che ad ingannare col Santissimo Nome del Signore, con quello della Beatissima Vergine, e de' Santi, qualche persona dabbene, semplice, che non avrebbe accordato, nè accorderebbe ciò che le si è chiesto, o che le si chiederebbe, se non avesse creduto, o non credesse, che l' atto è valido, di gran vigore, e che se non ha tutta la forza, almeno ha quasi tutta la forza del Matrimonio; riducendo a poco a poco la presenza del Parroco, e de' Testimonj, che dopo il sagro Concilio di Trento è cosa essenziale nel Matrimonio, ad una pura solennità, e cerimonia. E quanto a quelli, che non ben pratici delle materie, hanno consigliata la predetta bella cosa, gli avvertiamo, che hanno peccato gravemente, arrogandosi di dar consiglio in un affare con positiva ignoranza, parlando colla maggior moderazione, di quanto era d' uopo che sapessero, prima d' accignersi a dar consiglio: *Sicut si qui Grammaticam professus barbare loqueretur, aut si absurde caneret is, qui se haberi vellet Musicum, eo turpior esset, quo in eo ipso peccaret, cujus scientiam profiteretur*: sono parole di Cicerone, il di cui sentimento è adattato al caso presente da S. Antonino *nella sua Somma al tom. 2. tit. 2. cap. 19. §. 8.* ove proposto il quesito in ordine a quello che assume il peso di fare il Procuratore, o l' Avvocato, o il Giudice, senz' avere i fondamenti, che si richieggono per simili incombenze, cioè la notizia delle Leggi, e de' Canoni, e delle massime legali, insegna che pecca gravemente, particolarmente se sbaglia: *quia notabiliter nocet proximo, cum possit, & debeat juvare, nec debuit se ponere ad illud officium vel actum, ad quod non erat idoneus, & tenetur ad restitutionem damni clientulo suo*. E se mai in avvenire potremo arrivare a sapere, che taluno vi sia, che consigli, o dia mano agli atti predetti, ci protestiamo solennemente, che oltre le altre pene, che al nostro arbitrio riserbiamo, l' escluderemo per sempre dal comparire nel nostro tribunale; riflettendo, che nel serio teatro della Canonica Giurisprudenza non v' è bisogno di veruna parte buffa.

26. Resta l' ultimo inconveniente, che risguarda alcuni riti nuziali, de' quali abbiamo avuta notizia, secondo la Visita di questa nostra Diocesi. Non in una, ma in molte, e molte Parrocchie, o siano Comuni, quando dal Parroco si fa la terza ed ultima pubblicazione del Matrimonio, si fa alla presenza degli sposi e delle spose, che vengono alla Chiesa accompagnati dai loro parenti. In essa si sente la Messa, e collo stesso accompagnamento si fa di nuovo ritorno con molto fracasso alla casa della sposa, e si celebrano le Nozze. Nel giorno poi susseguente, o altro feriale, si celebra il Matrimonio avanti il Curato, e due Testimonj; e non v' è altro accompagnamento, che di un solo parente. Celebrato il Matrimonio nel modo accennato, e per lo più in giorno feriale, lo sposo si separa dalla sposa, che ritorna a casa de' suoi genitori, ove sta maritata con Matrimonio rato, aspettando il fine della settimana, per andar poi nel giorno festivo con altra solennità a casa dello sposo, ove si fanno di nuovo le Nozze.

27. Prescindendo dalle danze, e bagordi, che sono dai SS. Padri con gravi parole riprovati ne' Matrimonj de' cristiani, come può vedersi *nell' Omel. 55. in Genesim* di S. Giov. Grisostomo; *nell' Omel. 12. in primam ad Corinthios, e nel serm. 10. sopra la lettera di S. Paolo ad Ephesios*, ove fra molte altre cose considera, che non volendo nel tempo delle Nozze il marito i soliti tripudj, i soliti canti, e le solite danze, la moglie facilmente apprenderà, come dee contenersi in avvenire: *Statim enim apud se ipsam cogitabit &c. qualis est hic vir? Philosophus est; nihil reputat praesentem vitam. Ad generandos, & educandos liberos, custodiendamque domum, me in aedes suas induxit. Verum injucunda erunt ista sponsae? Unum, aut alterum diem, deinceps vero nequaquam: sed magnam etiam inde voluptatem capit, liberans hoc pacto se ipsam ab omni suspicione. Qui enim neque tibias, neque saltantes, neque prafractos cantus tolerat, idque Nuptiarum tempore, difficillime sustinebit, aliquid unquam, quod turpe sit, vel facere, vel dicere*: e tollerando quello, che senza grave disturbo non si potrebbe levare, in questo sistema di Nozze, e di Matrimonio Noi consideriamo varj disordini. Il primo

mo si è, che si fanno alcuni atti, quando non si dovrebbono fare, come è quello d'andare immediatamente dopo la terza pubblicazione alla casa della sposa, ed ivi fare le Nozze, quando può darsi il caso, che, fatta la terza pubblicazione, o nel dopo pranzo di quel giorno, o nel giorno seguente vi sia chi venga a denunziare qualche impedimento. Il secondo disordine si è, che può succedere, il che pur troppo è alcune volte succeduto, ch'eccitatosi il fomite dal soverchio bere, soverchio mangiare, che si fa nelle Nozze poc'anzi accennate, si faccia dallo sposo, e dalla sposa, avanti il Matrimonio, ciò che non può farsi lecitamente, che dopo il medesimo, come di sopra si è dimostrato. Il terzo, che la tavola delle Nozze è piena di convitati, e la Chiesa è vuota di parenti, quando dal Rituale Romano si prescrive, che siano gli sposi accompagnati da' parenti, allora che vanno alla Chiesa a celebrare il Matrimonio: *Quos parentum, vel propinquorum suorum præsentia cohonestari decet*. Il quarto, che restando la sposa nella casa de' parenti, e stando lontano da essa lo sposo, per aspettare il dì di Festa, in cui la sposa con nuova sollennità si conduce a casa dello sposo, ove si fanno le seconde Nozze, e non osservandosi la continenza pe' sentimenti insinuati dall'Angelo a Tobia, o per maturare la risoluzione circa l'entrare nella Religione, può accadere, che Iddio pure volesse che non fosse alcune volte successo, ch'essendo stata la donna prima del Matrimonio invischiata in qualche genio con altra persona, ad istigazione del Demonio prenda la detta persona il contratempo per saziare la sua concupiscienza: per la qual cosa ben disse S. Giov. Grisostomo *nell' o el. 11. sopra la prima lettera a' Corintj: Nam ab illo die multos accipiet amatores, etiam ante eum, qui cum ipsa est habitaturus*: levando di mezzo i due articoli di sopra esaminati dello stupro, e dell'adulterio, avvegnachè, essendosi già celebrato il Matrimonio con altri, l'accennato peccato del terzo è senza dubbio di stupro, e d'adulterio, e la stuprata pure è adultera, mancando di fede a chi è suo marito con Matrimonio rato, benchè non consummato.

28. Per ovviare dunque, ed abbattere questa catastrofe di peccati, strettamente incarichiamo a' Signori Curati di quelle Parrochie, nelle quali è introdotta questa serie d'abusi, il dedurre a notizia de' loro parrocchiani, che Noi non intendiamo di levare le loro replicate Nozze nella casa della sposa, e dello sposo; ma che, per levare le offese di Dio, vogliamo dare un poco di regola a' loro ceremoniali. In avvenire dunque si facciano le tre pubblicazioni del Matrimonio, secondo il solito; e se all'ultima pubblicazione è presente la sposa, essa se ne ritorni a casa accompagnata o dal padre, o dalla madre, o da chi ha cura della medesima: e in quel giorno non si facciano Nozze, nè alla di lei casa in verun modo lo sposo s'accosti. Dopo la terza pubblicazione si aspetti il tempo conveniente, per vedere, se v'è chi comparisca per rivelare qualche impedimento. Volendo poi fare il Matrimonio, allora è il tempo, che da' parenti si accompagnino gli sposi alla Chiesa, per assistere alla santa funzione: e celebrato il Matrimonio, se la sposa ritorna a casa sua, giacchè non v'è occasione di pensare a farsi Religiosa; lo sposo vada con lei, abiti con lei, non l'abbandoni: e se in quello stesso giorno, o in altro si vogliono fare le Nozze nella casa della sposa, si facciano; e se dopo alcuni altri giorni passando la sposa alla casa dello sposo, vogliono i parenti accompagnarla, lo facciano, e se ivi si vogliono ripetere le Nozze, si ripetano: non avendo Noi verun antigenio alle Nozze replicate, o triplicate; ma premendoci bensì fuor di modo, che si levino le occasioni di peccare.

26. Sia dunque pensiero de' Signori Curati della Diocesi, nelle Parrocchie de' quali sono introdotte le accennate ree costumanze, il notificare a' loro parrocchiani dall'Altare nella prima Domenica del prossimo Decembre questo nostro ordine, con cui si levano i predetti abusi, ed avvisarci, se da taluno saranno gli ordini trasgrediti: perchè non ci mancherà il modo di punire i trasgressori, anche colla carcere; siccome nemmeno ci mancherà il modo di severamente gastigare gli stessi Signori Curati, se o non leggendo queste nostre carte, o leggendole, e ponendosi tutto sotto i piedi, lasceranno correre nella loro Parrocchia gli scandalosi abusi, che intendiamo presentemente di levare.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 6. Novembre 1735.

XLVIII.

NOTIFICAZIONE

Si prescrive il rito di benedire gli animali, e d'implorare il Divino ajuto contro a' vermini, ed insetti, mediante la intercessione di S. Antonio. Della benedizione delle campagne. Se possa darsi la benedizione con le Immagini de' Santi, o loro Reliquie. Del suono delle campane, temendosi di qualche nembo, o tempesta; e della benedizione delle medesime. Chi fosse il primo, che le cominciasse a benedire. Per qual cagione alle campane impongasi il nome: e come la benedizione di esse chiamasi Battesimo.

1. FAcendo in questa nostra Città, e Diocesi la benedizione degli animali, ricorrendosi al Signor Iddio, acciò le campagne non ricevano nocumento da' vermi, ed altri insetti, essendo più volte invitati i Signori Curati della Diocesi a benedir le campagne, sonandosi le campane, quando si teme di qualche nembo, o tempesta; e non essendo uniforme il rito ne' primi tre capi, ed essendovi qualche cosa da avvertire nell' ultimo, abbiamo creduto appartenere al nostro ministero il dare qualche regola per le sopraddette funzioni, come può vedersi in appresso.

§. I.

Della benedizione de' Cavalli, e d' altri animali.

2. FRA i più gloriosi Santi, che hanno culto nella Chiesa universale, dee senza dubbio annoverarsi S. Antonio Abate, che *nell' anno di Cristo 356.* sotto l' Imperio di Costanzo Imperadore nell'età di cento e cinque anni passò da questa mortale vita alla vita immortale nel Paradiso.

3. Non è qui nostra intenzione di riferire le di lui gloriose gesta, e i miracoli, che il Signor Iddio a di lui intercessione ha operati, e va operando; potendosi il tutto vedere nella di lui Vita scritta da S. Atanasio suo Discepolo, e *nella Storia Antoniana* d' Aimaro Falcone.

4. E però basterà semplicemente accennare, aver lasciato scritto S. Gregorio Nazianzeno, essere stato S. Antonio un perfetto esemplare della virtù: *perfecta est siquidem ad virtutem via, Antonium scire quis fuerit*: avere S. Grisostomo *nell' omel. 8. in Matthaum* asserito, aver S. Antonio condotta una vita tale, quale la Legge di Gesù Cristo richiede: *Antonius talem vitam egit, qualem Leges Christi requirunt*: ed avere S. Agostino attestato *nel lib. 8. delle Confessioni al cap. 6.* che due illustri Cortigiani dell' Imperadore abbandonarono il secolo, e si ritirarono nell' eremo, avendo ritrovata in Treveri la Vita di S. Antonio, ed avendola letta.

5. Si dipinge l' Immagine di questo gran Santo con alcuni simboli, che sogliono esfere il Fuoco a' piedi, il Porco pure a' piedi, un Libro con un Bastone in una mano, un Campanello nell' altra, ed un Thau sopra la veste.

6. Discorrono gli Autori della significazione di questi simboli, il P. Menochio *nelle sue Storie part. 2. cap. 95.* Monsignor Sarnelli *nelle sue Lettere Ecclesiastiche tom. 3. letter. 6.* ma più diffusamente, e con maggior erudizione il P. Teofilo Raynaudo *al tom. 8. nella sua Opera intitolata SYMBOLA S. ANTONII.*

7. Il Molano *nel lib. 3. delle Immagini* dice, dipignersi il Porco a' piedi di S. Antonio per la sanità che il Signor Iddio concede agli animali ad intercessione di detto Santo. Noi sappiamo, che il Thau è segno di salute, come si vede in Ezechiello *al c. 9. Omnem autem, super quem videbitis Thau, ne occidatis.* Noi ben volentieri ammettiamo la protezione di questo glorioso Santo sopra le bestie, che servono al vitto, alla necessità, e al comodo degli uomini: ma non crediamo, che il Porco sia simbolo della medesima; non sapendosi, perchè piuttosto per significare la cosa accennata, si dovesse dipingere un Porco, che un Asino, o un Cavallo, come ben riflette il P. Teofilo Raynaudo *nell'Opera citata al §. 8. Tandem, si idcirco appingitur Sancto Antonio Porcus, quia sospitatem exorat brutis, cur potius ei appingitur Porcus, quam Asinus, aut Equus;* e poco dopo: *Cur igitur Sus, quam aliud quodpiam brutum, Beato Antonio appingatur, egre assignari potest valida ratio, si sistamus in præsidio, quod brutis a Sancto Antonio suppetit: cujuscumque enim generis bruta Beato buis*

huic Cœliti sospitatori commendari, ex usu est, & eventus felix sæpe vota secundat.

8. Il predetto Autore spiega il simbolo, di cui ora si parla, nel modo che siegue, cioè che quell' animale immondo addìti gli etnici, gli eretici, ed i sensuali cristiani vinti, e soggiogati dal Santo: *Existimarim vero, non minus commode symbolo illo Porci jacentis ad Sancti Viri pedes insinuari triplex genus porcinorum hominum ab eo domitorum ac prostratorum, ethnicos dico, & hæreticos, ac voluptarios christianos.* Alcuni hanno creduto, essersi incominciato a dipingere a' piedi di S. Antonio un Topo d' Egitto, che è in tutto simile ad un Porco, ed esser di qui derivato l' uso, che in luogo del Topo, che dipingevasi per dimostrare, esser l' Immagine, non d' un altro Antonio, ma di S. Antonio d' Egitto, si è sostituita l' immagine del Porco, come può vedersi appresso l' erudito P. Ajala *nella sua Opera intitolata Pictor Christianus al lib.* 5. *cap.* 2. *n.* 7. Ma, ciocchè siasi del predetto fatto, come pure dell' accennata spiegazione del Raynaudo, Noi trasporteremo il ragionamento alla protezione del Santo sopra gli animali.

9. Il Principe de' Teologi S. Tommaso *nella prima parte qu.* 95. *art.* 1. insegna, ch' essendo stato il nostro primo padre Adamo inobbediente al Signore, di qui è provenuto, che fra gli animali, che tutti dovevano essere ubbidienti all' uomo, come si vede nella Genesi: *Præsit piscibus maris, & volatilibus cœli, & bestiis terræ:* alcuni se ne ritrovano, che ricusano d' essergli soggetti. Riprova il Santo Dottore l' opinione di coloro, che vogliono, che gli animali, i quali oggi sono feroci, ed ammazzano gli altri animali, nello stato dell' innocenza sarebbono stati mansueti e verso gli uomini, e verso gli altri animali: imperocchè, non essendo stata per lo peccato di Adamo mutata la natura degli animali, dice, che la naturale discordia sarebbe stata fra di loro, ma senza pregiudizio del dominio, che Iddio sopra d' essi aveva dato all' uomo: conchiudendo, che in quel beato stato non avrebbe avuto l' uomo bisogno degli animali, o bestie, per vestirsi, per cibarsi, o per essere portato, sì perchè non sarebbe stata la ribellione della concupiscenza, che indusse a coprire la nudità; sì perchè non vi sarebbe stato il patimento del corpo, il cibo si sarebbe preso dai legni del Paradiso, e la robustezza del corpo avrebbe escluso ogni ajuto: in tal maniera che l' indigenza dell' uomo si sarebbe ristretta alla cognizione esperimentale da prendersi dalla natura delle predette bestie, ed animali: *Homines in statu innocentiæ non indigebant animalibus ad necessitatem corporalem, neque ad tegumentum, quia nudi erant, & non erubescebant, nullo instante inordinatæ concupiscentiæ motu, neque ad cibum, quia lignis Paradisi vescebantur, neque ad vehiculum propter corporis robur; indigebant tamen eis ad experimentalem cognitionem sumendam de naturis eorum.*

10. Fra le disgrazie che nello stato della natura lassa andiamo pur troppo esperimentando, deve annoverarsi il grave danno, che alcuni feroci animali recano all' uomo, insidiando la di lui vita, ed il bisogno che abbiamo di tante bestie e per nostro cibo, e per gli altri nostri usi. Ora, dettandoci la Religione, esser d' uopo il ricorrere al Signor Iddio, per essere liberati dai danni, che le feroci bestie a noi apportano, e perchè siano conservate le altre, che a noi sono di tanto giovamento; ed insegnandoci la Fede il ricorrere ai Santi, che sono i nostri intercessori: la comune pietà de' fedeli ha eletto per intercessore di tante grazie il glorioso S. Antonio Abate, come quegli che vide venirsi umili ai piedi i due Leoni, che fecero la fossa, in cui dovea riporsi il Cadavero di S. Paolo primo Eremita conforme attesta S. Girolamo *nella Vita del predetto S. Paolo: Ecce duo Leones ex interioris eremi parte currentes, volantibus per colla jubis ferebantur, quibus aspectis* (parla di S. Antonio) *primo exhorruit, rursusque ad Deum referens mentem, quasi Columbas videret, mansit intrepidus: & illi quidem directo cursu ad Cadaver Beati Senis* (cioè di S. Paolo) *substiterunt, adulantibusque caudis circa ejus pedes accubuere fremitu ingenti rugientes, prorsus ut intelligeret, eos plangere, quomodo poterant. Deinde haud procul cœperunt humum pedibus scalpere, arenamque certatim exerentes, unius hominis capacem locum foderunt; ac statim, quasi mercedem pro opere postulantes, cum motu aurium cervice dejecta, ad Antonium pervenerunt, manus ejus, pedesque lingentes. At ille animadvertit, benedictionem eos a se precari. Nec mora, in laudationem Christi effusus,* quod

quod muta quoque animalia Deum esse sentirent &c. manu annuens eis, ut abirent, imperavit; e come quegli, che ridotto in uno degli eremi più solitarj, solo, e senza verun compagno, rese coll' ajuto di Dio mansuete le fiere; *Feras secum pacificabat*: dice S. Atanasio *nella di lui Vita al cap. 12.* e comandò ad esse lo allontanarsi, e non mai più ritornare, allora che correndo al vicino fonte per levarsi la sete, guastavano quella poca messe, che era necessaria per lo suo sostentamento: *Cur me læditis nihil a me læsæ? Abite, & in nomine Domini ne huc appropinquetis ulterius. Quis credat, post hanc denunciationem, quasi timentes, numquam illuc bestias appropinquasse?* sono parole di S. Atanasio *nel luogo citato*.

11. Non meno con questi miracoli seguiti nella di lui vita, che con una innumerabile moltitudine d' altri seguiti dopo la di lui morte, si è compiaciuta la Divina Bontà di far palese, quanto le sia gradita l' intercessione di S. Antonio, particolarmente negli accennati bisogni. Uguale è la divozione della nostra Città e della nostra Diocesi a quella delle altre Città e Diocesi nel ricorrere a S. Antonio, e tanto nel giorno della di lui Festa, quanto in altri giorni dell' anno, nel presentar le bestie ai luoghi soliti nella Città, e nella Diocesi alle Parrocchie, per avere dal Signor Iddio la benedizione ad onore, e per intercessione di Sant' Antonio, Noi esortiamo tutti a non abbandonare questo santo costume. Ma perchè abbiamo inteso, che non è uniforme il rito di questa benedizione, facendola chi in un modo, e chi in un altro; abbiamo creduto necessario lo stabilire un modo solo, con cui nella nostra Città e Diocesi debbano benedirsi le bestie: essendo noto a ciascuno, quanto sia espediente l' uniformità del rito, e quanto sia bene nelle divozioni il non lasciare l' adito a' ciascheduno d' operare a suo capriccio.

12. Non è nel Rituale Romano prescritta la forma di questa benedizione. Circa *l' anno* 1095. un certo Castone uomo nobile della Provincia di Vienna in Francia unitamente con Gerino suo figlio, ed otto compagni, s' accinse a servire gl' infermi d' una malattia allora pur troppo frequente del fuoco sagro. Questa fu l' istituzione della Religione degli Ospitalarj di Sant' Antonio Viennense, i di cui Religiosi portano affisso nella Tonica il T. Non ha questa Religione Casa alcuna in questa nostra Città, ma molte ve ne sono di là da' Monti, e in Roma ve n' è una assai celebre. A questa non meno nel giorno di S. Antonio, che negli altri giorni fra l' anno, si portano le bestie da benedire: e in occasione di certe controversie ci è convenuto vedere alcuni Appostolici Privilegj, co' quali la Religione, ove ha Casa, pretende la privativa di benedire gli animali. Abbiamo dunque procurato d' avere la forma della benedizione, di cui pubblicamente in Roma si serve la detta Religione; ed avendola ottenuta, vogliamo, che, tolto di mezzo qualunque altro modo di benedire le bestie, si adoperi la medesima nella nostra Città, e Diocesi: e quando vi saranno più bestie che nel medesimo tempo si conducano per essere benedette, basterà, come si pratica in Roma, il recitare da principio le parole della benedizione, e poi aspergere coll' Acqua santa ciascheduna delle bestie: ma dovendosene benedire una sola, o molte divise con qualche interponimento di tempo fra una parte, e l'altra delle medesime, doverà ogni volta ripetersi la benedizione, e benedirsi coll' Acqua santa ciascheduna delle bestie, come pure in Roma si pratica.

La forma della benedizione è la seguente:

Benedictio equorum, & animalium.

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit cœlum, & terram.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

O R E M U S.

Deus refugium nostrum, & virtus, adesto piis Ecclesiæ tuæ precibus auctor ipse pietatis, & præsta, ut quod fideliter petimus, efficaciter consequamur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

O R E M U S.

Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosum Beatum Antonium variis tentationibus probatum inter mundi hujus turbines illæsum transire fecisti, concede famulis tuis, ut & præclaro ipsius proficiamus

mus exemplo, & a præsentis vitæ periculis, ejus meritis, & intercessione liberemur. Per Christum Dominum &c.

O R E M U S.

BEnedictionem tuam, Domine, hæc animalia accipiant, qua corpore salventur, & ab omni malo per intercessionem Beati Antonii liberentur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Deinde aspergantur Aqua benedicta.

§. II.

Della benedizione contra i vermini, ed insetti.

13. ABbiamo poc'anzi additata la causa, per cui alcuni animali, che dovevano esser sottoposti al libero dominio, ed uso degli uomini, ora sono ritrosi, e lo ricusano. Quindi passando agli animali, che non solo sono ritrosi, come di sopra si è detto, ma che per loro istinto o sono inimici della vita dell'uomo, o sono nocivi alle cose, delle quali ha bisogno per vivere e mantenersi, diremo colla scorta di S. Tommaso *nella 2. 2. q. 198. art. 3.* che le creature irragionevoli sono mosse da altri a fare quello che fanno: perocchè le loro operazioni non solo ad esse debbono attribuirsi, ma principalmente a Dio, che per gastigo ancora dei nostri peccati permette al Demonio il prevalersene, per nuocere all'uomo. Ecco le parole del S. Dottore: *Dicendum, quod creaturæ irrationales ab alio aguntur ad proprias operationes. Eadem autem actio est ejus, quod agitur, & movetur, & ejus, quod agit, & movet; sicut motus sagittæ etiam est quædam operatio sagittantis; & idcirco operatio irrationalis creaturæ non solum ipsi tribuitur, sed principaliter Deo, cujus dispositione omnia moventur: pertinet etiam ad Diabolum, qui permissione Divina utitur aliquibus irrationabilibus creaturis ad nocendum hominibus.*

14. Nella sagra Scrittura non mancano esempj della mano ultrice del Signore, che anche de' più piccioli animali sovente si è prevaluto, per gastigare i peccati degli uomini. Nell'Esodo *al cap. 8. ed al c. 9.* veggiamo le Rane, le Cimici, le Mosche, e le Zanzare rovinare l'Egitto pe' peccati di Faraone. Nel libro de' Re veggiamo i Filistei oppressi, così volendo il Signore, da un'infinita moltitudine di Topi. *Nel Salm. 104.* si legge: *Dixit, & venit Locusta, & Bruchus, cujus non erat numerus*: e *nel Salmo 77. Et dedit Ærugini fructus eorum, & labores eorum Locustæ*: ed in Jole: *Residuum Erucæ comedit Locusta, & residuum Locustæ comedit Bruchus, & residuum Bruchi comedit Rubico*: intendendosi sotto nome di *Eruca*, e di *Rubico* i vermi, giusta ciò che può vedersi *nel Dizionario della Sagra Scrittura* del P. Calmet *alla parola Eruca*. E chi bramasse sapere altri esempj, li potrà facilmente ritrovare nelle Storie anche de' secoli posteriori al Testamento vecchio: bastando qui a Noi l'accennare quella riferita da Sant'Agostino *nel lib. 1. de Civitate Dei al c. 31.* ove così si legge: *Locustarum in Africa multitudinem prodigii similem fuisse, cum jam esset Populi Romani Provincia, litteris mandaverunt: consumtis enim fructibus, foliisque lignorum, ingenti, atque inæstimabili nube in mare dicunt esse dejectam, qua mortua, redditaque litoribus, atque hinc aere corrupto, tantam ortam pestilentiam dicunt, ut in solo Regno Masinissæ octingenta hominum millia periisse referant, & multo amplius in terris litoribus proximis. Tunc Uticæ ex triginta millibus juniorum, qui ibi erant, decem remansisse confirmant.*

15. Non proseguiremo nel riferire altri casi, essendo pur troppo noti a ciascheduno i gravi danni, che per gl'insetti, ed altri animali nocivi giornalmente sopportiamo nelle nostre raccolte. Diremo bensì, ciò derivare dai nostri peccati, e non esservi altro modo da liberarcene, che il ricorrere coll'orazione al Signor Iddio, ed ai Santi, che sono i nostri intercessori appresso di lui; acciò si degni in avvenire di preservare e noi, e la nostra roba dai danni degli animali.

16. Chiara è la promessa, che ci fa il Signore *nel lib. 2. de Paralip.* ove così parla: *Si clausero cælum, & pluvia non fluxerit, & mandavero, & præcepero Locustæ, ut devoret terram, & misero pestilentiam in populum meum, conversus autem populus meus, super quos invocatum est nomen meum, deprecatus me fuerit, & exquisierit faciem meam, & exegerit pænitentiam a viis suis pessimis, & ego exaudiam de cælo; & propitius ero peccatis eorum, & sanabo terram eorum.* Nell'Esodo *al cit. c. 8.* veggiamo alle preghiere di Moisè cessato il flagello delle Rane, delle Cimici, e delle Mosche. San Luca *negli Atti degli Appostoli al cap. 28.* descrive l'arrivo di S. Paolo Appostolo all'Isola di Malta.

ta: Diciamo l'Isola di Malta, camminando Noi coll'opinione commune, che *Melita* ivi nominata non sia *Meleda* del Mare Adriatico vicino alla Dalmazia, come in una sua Opera assai erudita ha preteso di sostenere il Monaco Ignazio Giorgio; ma *Malta* situata fra la Sicilia, e l'Affrica, in cui l'inclito Ordine Gerosolimitano ha ora la sua sede. Ma, ciocchè siasi di quest'erudita controversia, S. Paolo, non ostante l'aver avuta in quell'Isola intorno al braccio inviluppata una Vipera, non ricevè alcun nocumento, con grande stupore di tutt'i circostanti: *Diu autem illis expectantibus, & videntibus, nihil mali in eo fieri, convertentes se dicebant, eum esse Deum*. Nè mancano gravi Autori, che attestano, avere l'Appostolo impetrata dal Signore la grazia, che le Vipere ed i Serpenti in quel luogo siano senza veleno, e che la terra di quel luogo sia un antidoto parimente contra i veleni, come può vedersi nel Cardinal Baronio *all'anno* 58. *num.* 172. e nel Tillemont *nelle Memorie delle Storie antiche, nella Vita di S. Paolo all'art.* 42.

17. Agli esempj ricavati dal sagro testo succedono alcuni altri, che da Noi brevemente si additeranno, per animare quelli che sono soggetti alla nostra cura spirituale, a porre l'unica loro fiducia nel Signore, e ne' suoi Santi negli accennati bisogni. Di S. Grato Vescovo d'Aosta, che viveva sotto Carlo Magno, e del quale si raccontano tanti insigni miracoli, si riferisce, che benediceva l'acqua per discacciare gli animali, che nuocevano alla terra, e che a di lui intercessione si è compiaciuto il Signore di liberare da' Topi il paese d'Aosta, e di tre miglia circonvicine, come attesta il Signor Thiers *nel tom.* 1. *delle Superstizioni al lib.* 3. *cap.* 2. *pag.* 450. *della terza stampa di Parigi*, dopo aver allegati Autori gravi, che ciò contestano. Il P. Martino del Rio *nelle sue Disquisizioni Magiche al lib.* 6. *nell'Anacefaleosi all'ammoniz.* 11. attesta, essersi colle orazioni al Signor Iddio cacciati dalla Spagna gl'insetti, che l'avevano rovinata, allora che Gregorio Vescovo d'Ostia, e Legato Appostolico, fu spedito a quelle parti, per rimediare a un tanto male. E il Cardinal Baronio *negli Annali al tom.* 20. *all'anno* 885. diffusamente conferma quanto si è detto, col fatto del Pontefice Stefano VI. ricavato da un monumento della Biblioteca Vaticana; le di cui parole sono le seguenti: *Cum clades itaque Locustarum, quæ Prædecessoris sui, Hadriani videlicet, totam Patriam consumserant, male multiplicato germine, nasci cæpissent, & omnia replevissent, misertus idem Sanctissimus Papa afflicti populi, primum quidem divulgavit, ut, si quis de iis unum sextarium caveret, & sibi attulisset, quinque, vel sex denarios ab eo perciperet. Hoc autem populi audientes, cæperunt huc illucque discurrere, easque capere, & misericordiosissimo Patri ad mendum portare. Sed, cum illas tali argumento delere nequisset, ad Domini misericordiam confugiens, in Oratorium B. Gregorii, ubi ejus lectus habetur, juxta Ecclesiam Principis Apostolorum veniens, se se cum lacrymis in orationem dedit: cumque diutius orasset, surrexit, & aquam propriis manibus benedicens, Mansionariis præcepit dicens: Tollite, & singulis distribuite, monentes, ut in nomine Domini agros suos circumeant, & hanc aquam spargant per sata, & vineas, petentes, Divinum sibi suffragari præsidium. Quo facto, tanta omnipotentis Dei subsecuta est misericordia, ut, ubicumque ipsa aqua aspersa est, nulla penitus Locusta remaneret. Hæc circumquaque vicini audientes, ad Urbem confluunt; subveniri sibi deposcunt, omnem terram in pulveris modum Locustiis cooperiam clamitant, quos benignus Papa benignè commonuit, de Cœlo auxilium petere debere contra flagellum imminens*.

18. Sappiamo, da' nostri Diocesani ricorrersi con fiducia al Signor Iddio, allora che o i vermi, o altri animali nocivi infestano le campagne, e sappiamo, che da' nostri Curati particolarmente della Diocesi, si recitano alcune preghiere in quella congiuntura, per placare l'ira del Signore. Ma non dovendo queste preghiere esser composte a capriccio di ciascheduno, ma approvate da' Superiori Ecclesiastici, siccome molto bene riflettono il Thiers *al luogo citato alla pag.* 483. ed il P. Martino del Rio *nell'Opera citata al lib.* 3. *pag.* 84. e non essendovi veruna formula prescritta nel Rituale Romano; abbiamo creduto opportuno, anzi necessario l'additarne una, di cui debbano prevalersi i Curati, esclusa qualunque altra, di cui pel passato si siano serviti: acciocchè il rito sia sicuro, approvato, ed uniforme.

19. La ch. mem. del Signor Cardinale Francesco Pignatelli Arcivescovo di Napoli, e De-

e Decano del sagro Collegio de' Cardinali nel suo Sinodo celebrato l' *anno 1726. alla part. 2. c. 10.* stabilì la forma delle preci per la sua Diocesi di Napoli contro i vermi, e gl'insetti, allora che davano pregiudizio alle campagne, e la formola è stampata *nell' Appendice del Sinodo alla pag. 247.*

20. La formola è pia, e ben composta; ma sembra un poco lunga: e però essendoci ricordati, che la fan. mem. di Benedetto XIII. nostro benefattore aveva più volte fatta la funzione di pregare il Signor Iddio, acciò la campagna Romana fosse liberata dagl' insetti che la molestavano, ci siamo fatta venire la formola, di cui egli prevalevasi, pia, divota e breve, ch'è quella che siegue, e che Noi presentemente pubblichiamo, acciò d'essa sola si servano i Parrochi nel più volte accennato emergente.

La formola della benedizione è la seguente:

Benedictio contra Mures, Locustas, Bruchos, & vermes noxios.

Antiph. Exurge Domine, adjuva nos, & libera nos propter nomen tuum.
Psalm. Deus auribus nostris audivimus, Patres nostri annuntiaverunt nobis.
℟. Gloria Patri &c. *& repetitur Antiphona.*
℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit cœlum, & terram.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

O R E M U S.

PReces nostras, quæsumus, Domine, clementer exaudi, ut qui juste pro peccatis nostris affligimur, & hanc Murium (*vel* Locustarum, *vel* vermium) persecutionem patimur, pro tui nominis gloria ab ea misericorditer liberemur; ut tua potentia procul expulsi (*vel* expulsæ) nulli noceant, & campos, agrosque nostros in tranquillitate, ac quiete dimittant, quatenus ex eis surgentia, & orta tuæ Majestati deserviant, & nostræ necessitati subveniant. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

O R E M U S.

OMnipotens sempiterne Deus omnium bonorum remunerator, & peccatorum maximus miserator, in cujus nomine omnia genuflectuntur, cœlestia, terrestria, & infernalia, tua potentia nobis peccatoribus omnipotenter concede, ut quod de tua misericordia confisi agimus, per tuam gratiam efficacem consequamur effectum; quatenus hos pestiferos Mures (*vel* Locustas, *vel* vermes) per nos servos tuos maledicendo maledicas, segregando segreges, exterminando extermines, ut per tuam clementiam ab hac peste liberati gratiarum actiones Majestati tuæ libere referamus. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

EXorcizo vos pestiferos Mures (*vel* Locustas, *vel* vermes) per Deum Patrem Omnipotentem ✠, & Jesum Christum Filium ejus ✠, & Spiritum Sanctum ab utroque procedentem ✠, ut confestim recedatis a campis, & agris nostris, nec amplius in eis habitetis, sed ad ea loca transeatis, in quibus nemini nocere possitis; pro parte Omnipotentis Dei, & totius Curiæ cælestis, & Ecclesiæ sanctæ Dei, vos maledicens, ut, quocumque ieritis, sitis maledicti (*vel* maledictæ) deficientes de die in diem in vos ipsos (*vel* ipsas) & decrescentes, quatenus reliquiæ de vobis nullo in loco inveniantur, nisi necessariæ ad salutem, & usum humanum. Quod præstare dignetur, qui venturus est judicare vivos, & mortuos & seculum per ignem. ℟. Amen.

Postremo Aqua benedicta aspergantur loca infecta.

§. III.

Della benedizione delle campagne.

21. NOn sono i soli vermi, ed altri insetti, che alle volte molestano le nostre campagne, e le nostre raccolte; ma con molti, e differenti altri mezzi la Giustizia di Dio ci va gastigando: in tal maniera che quando pensiamo d'essere in porto, e che la messe sia ridotta al suo segno, ci ritroviamo più che mai agitati dalla tempesta, e veggiamo in un punto dissipate tutte le nostre sostanze.

22. Acciocchè stiano lontani da Noi que-

sti flagelli dell' ira di Dio; si fanno le pubbliche preci nella Rogazione maggiore, ch'è quella di S. Marco, e nelle Rogazioni minori, che si fanno ne' tre giorni avanti la Festa dell' Ascensione del Signore. Altrove abbiamo ragionato di queste Rogazioni, come può vedersi *Nella Notificazione III. di questo Volume*; ed essendo in questa nostra Città e Diocesi la pia costumanza, che non solo si facciano le preci pubbliche nella Festa di S. Marco, negli accennati tre giorni delle Rogazioni, ma altresì negli altri susseguenti per tutta la Domenica seconda di Ottobre, non intendiamo presentemente altro, che esortare alla continuazione delle medesime, ed a mantenere l'uniformità del rito; sapendo pur troppo, che nella Diocesi vanno i Curati a benedire ne' tempi predetti le campagne, ed ognuno fa le preci a suo modo. Si ritrova una formola di queste preci nel Sacerdotale Romano, ma essendo stata già da molto tempo stampata in questa Città la formola delle preci pel giorno di S. Marco, per li tre giorni delle Rogazioni, e per tutti gli altri giorni fino alla Domenica seconda di Ottobre; per mantenere l'uniformità del rito vogliamo, che i Signori Curati, e gli altri si servano della predetta formola tanto nel giorno di S. Marco, quanto negli altri tre delle Rogazioni, ed ogni volta, che andaranno a benedire le campagne, finite le quali preci, potranno benedirle coll' Acqua santa. Il picciol volume, in cui si contengono le dette preci, fu da Noi fatto ristampare in questa nostra Stamperia nel principio che arrivammo a questa nostra residenza; e però ciascheduno non trascuri, come finora ha trascurato, di provederseне.

23. Nel Cerimoniale de' Vescovi *al lib. 2. c. 32.* si dice, che dove è tale la consuetudine, si possano in queste funzioni portare le sagre Immagini, e Reliquie de' Santi. E però, se in qualche parte della nostra Diocesi si è introdotta quella pia costumanza, intendiamo ben volentieri di preservarla, purchè la Reliquia sia autenticata, e da Noi approvata: e se, per implorare l'intercessione di quel Santo, di cui è l'Immagine, o la Reliquia, si volesse dopo le preci già accennate e la benedizione coll' Acqua santa, dire l'Antifona coi Versetti, ed Orazione in onore del predetto Santo, lo crederessimo ben fatto; purchè trattandosi d'Immagine della Beatissima Vergine, l'Antifona, i Versetti, e l'Orazione si ricavino dall'Antifona, e Versetti dell' Officio di S. Maria *in Sabbatho*, che sono avanti il *Benedictus*, coll' Orazione che in quel giorno si dice dopo il *Benedictus*: e trattandosi dell' Immagine, o Reliquia di qualche Santo, si recitino le Antifone, i Versetti, e le Orazioni *de Communi*, che si recitano nell' Officio al *Benedictus*, come sopra.

24. Ciò solamente che merita discussione, si è, se possa darsi la benedizione coll' immagine, o colla Reliquia; scrivendo il Tonelli *nel suo Sagro Enchiridio al lib. 2. c. 5. §. 4. sotto il n. 6.* che non si dà la benedizione, che col Santissimo Sagramento. *Hic adverte, quod in fine aliquarum Processionum, quæ fiunt sive cum Sanctissima Cruce, sive cum Reliquiis Sanctorum, & sacris Imaginibus, non debet dari benedictio; cum nullibi talis benedictio præscribatur, nisi cum Sanctissimo Sacramento.*

25. Non crediamo però, che ciò che non è stato veduto dal Tonelli, non possa vedersi dagli altri. Nella descrizione della ostensione delle Reliquie fatta dalla f. m. di Clemente XI. furono radunate le autorità de' Dottori, che approvano la consuetudine di benedire colle Reliquie, come molto bene osserva l'erudito Sig. Canonico Pietro Moretti nella sua accennata Dissertazione *de Ritu ostensionis Sacrarum Reliquiarum*, stampata in Roma *l'anno* 1721. e che l'Autore con tanta nostra confusione volle dedicare a Noi. Ecco le di lui parole *nel §. 60. Ex verbis Authorum elici videbis consuetudinem benedicendi* (parla delle Reliquie) *eodem tempore, ac pluribus in locis datam.*

26. S'aggiugne, non dirò la consuetudine di questa Diocesi, ma della S. Sede maestra de' riti; avendo Noi cogli occhi proprj veduta la f. m. di Clemente XI. benedire in S. Pietro di Roma il popolo colle sagre Reliquie della Croce, della Veronica, e della Lancia; ed avendo ancor Noi fatta più volte la stessa funzione, quando eravamo Canonico della suddetta Basilica, essendo riservato il maneggiarle ai soli Canonici della medesima.

27. Non parleremo de' Greci, che hanno questo medesimo rito, come si vede ne' loro Menei *al giorno* 14. *di Settembre*. Ma diremo, che *nel* 1161. facendosi la traslazione delle sagre Reliquie o sia del Piede di S. Aldegundo, il Prelato ne fece l'ostensione

sione, e con esso diede la benezione: *Omnibus ostendit, & facta benedictione omnibus se humiliter inclinantibus, in loco, a quo sustulerat, reposuit*: come si vede appresso il Bollando *al giorno 30. di Gennajo*: che *nel* 1205. avendo Filippo Augusto Re di Francia consegnate ad Enrico Abate del Monastero di S. Dionigi insigni Reliquie, che aveva ricevute da Balduino Imperadore, l'Abate le pose in un luogo decente, *data benedictione cum Reliquiis*, sono parole del Rigordo *de Gestis Philippi Augusti*: e che finalmente il Pontefice Pio II. avendo avuto il prezioso regalo del Capo di S. Andrea da Demetrio fratello di Costantino, ultimo Imperadore, che fu ucciso, quando Costantinopoli fu espugnata da' Turchi, lo portò in quella gran Processione, in cui si videro accese più di trentamila torce, e prima di metterlo nel luogo, ove ancor oggi si ritrova nella Basilica Vaticana, benedisse con esso il popolo: *Superatoque summo gradu, vertit se ad multitudinem, & benedixit ei, sacrum ostendens Verticem*, parla della Testa di S. Andrea: e le parole sono ricavate *dal t. 8. de' di lui Commentarj*.

28. Se il Tonelli fosse stato più studioso della sagra antichità, avrebbe vedute e le predette, e le altre cose, e non avrebbe così francamente riprovato l'uso di dare la benedizione colle sagre Reliquie. Per la qual cosa portandosi, come di sopra si è detto, le Reliquie de' Santi approvate, ed autenticate, approviamo, e lodiamo, che con esse si dia la benedizione.

§. VI.

Del suono delle campane, temendosi qualche nem'e, o tempesta, e della benedizione delle medesime.

29. Altrove abbiamo parlato delle campane, e del quando l'uso delle medesime incominciò nella Chiesa, come può vedersi *nella Notificazione XX. di questo Volume*. Ora aggiugneremo, che benchè l'uso fosse introdotto per convocare i fedeli alla Chiesa, hanno però dipoi i Pastori della Chiesa assunte le predette campane, come istrumenti, co' quali si eccita la Fede de' fedeli, che è mezzo, e strada per ottenere dal Signor Iddio benefizj; avendo il Signor Iddio data ai Pastori della Chiesa l'autorità per disporre le cose che appartengono ai riti accidentali della medesima, come molto bene insegna, e teologicamente va divisando il Suarez *nella sua Difesa della Fede contro al Re d'Inghilterra lib. 2. c. 16. n. 7.* cogli altri che sieguono: *Licet prima ratio, seu occasio inveniendi hæc signa* (parla delle campane) *fuerit moralis necessitas convocandi Christianum populum, postea vero Ecclesiam fideli cogitatione, & sapienti institutione illa ordinasse ad spirituales effectus, colligere licet, & assumsisse illa, ut sic dicam, tamquam instrumenta, per quæ fidelium Fidem excitaret, qua interveniente, ejusmodi beneficia per Christum a Deo impetrarent*: e poco dopo: *Dicimus, auctoritatem Dei non deesse, saltem in radice, & origine; quia ipse dedit auctoritatem Pastoribus Ecclesiæ ad regendam Ecclesiam, & disponenda ea, quæ ad accidentarios ritus Ecclesiæ pertinent*.

30. Il Cardinal Baronio *ne' suoi Annali all' anno di Cristo 958. num. 93.* racconta, che il Pontefice Giovanni III. prima di porre sul campanile di S. Giovanni in Laterano la gran campana, la benedisse, e la consagrò; e sembra, che voglia additare, esser egli stato il primo, che introdusse questo sagro rito, come si raccoglie dalle seguenti di lui parole: *Qui sacer ritus in Ecclesia perseveravit*. Il Suarez *nel luogo citato* così parla: *Circa hujus autem ritus antiquitatem non immoror; nam, licet quidam Joanni XIII. Pontifici illum tribuant, alii vero antiquiorem esse existiment, res tamen incerta est*. Ma se nei Capitolari di Carlo Magno anteriori per lo spazio di quasi dugento anni a Giovanni XIII. si parla della benedizione delle campane, se di questo medesimo sagro rito si fa parola ne' Rituali anteriori al predetto Pontefice, se Alcuino, che visse circa *l'anno 770.* ne parla: *Neque novum videri debet, campanas benedicere, & ungere, eisque nomen imponere*: non solo si vede, non essere stato Giovanni l'inventore del rito, ma esser altresì tolta di mezzo l'incertezza accennata dal Suarez *nel luogo citato*: come molto bene riflettono il Cardinal Bona *Rerum Liturgicarum al lib. 1. cap. 22. num. 7.* il Menard. *nelle Note al Sagrament. di S. Gregorio pag. 207.* il Pagi *nel Breviario de' Romani Pontefici tom. 2. nella vita di Giovanni XIII. num. 12.* il Rocca *nel Commentario de Campanis cap. 6. §. de Campana Con-*

secratione. Teofilo Raynaudo *al tom.* 16. *nell' Opera intitolata Heteroclita spiritualia*, *pag.* 245.

31. Consiste il rito della benedizione delle campane nella recitazione di certi Salmi, e di certe Orazioni. Benedice il Vescovo il sale, e l'acqua, e meschiato l'uno coll' altra, si lava la campana, che si benedice. Ugne pure il Vescovo la medesima coll' Olio santo degl' infermi, e col sagro Crisma: si pone sotto la campana l'incenso: e il Diacono in ultimo canta il Vangelo di S. Luca, come può vedersi nel Pontificale Romano, in cui esattamente si descrive la funzione.

32. Secondo la pratica della Chiesa di Roma si pone il nome di qualche Santo alla campana che si benedice: *Eisque nomen imponere solet Ecclesia Romana*: dice il Sig. du Cange *nel suo Glossario alla parola Campanas baptizari*. Alcuino Flacco di sopra citato parla dell' imposizione del nome, come si raccoglie dalle di lui recitate parole: e ciò si fa, o per dinotare, che siamo chiamati alla Chiesa non dal suono del metallo, ma in una certa maniera dalla voce de' Santi, come molto bene riflette il P. Pietrata *nel. tom.* 2. *dei Riti della Chiesa Cattolica pag.* 45. *Insigniri autem æra campana insueverunt nomine aut Deiparæ Virginis, aut Superum aliorum quorumcumque: quo ita nimirum non bruto metalli sono, sed cieri ad Templa quodammodo Cœlitum ore videamur*: o per impetrare la protezione del Santo, il di cui nome si assume, a pro del metallo, come istrumento della Divina lode, conforme soggiugne il Padre Martino del Rio *Disquisit. Magicar. al lib.* 6. *cap.* 2. *sez.* 3. *q.* 3. *Nomen illis in Beati alicujus honorem imponitur, ut illius quasi commendetur tutelæ vas metallinum Divinæ laudis instrumentum*: o forse anche per distinguerle una dall' altra, come accenna il Sig. Pouget *nelle sue Istituzioni Cattoliche al tom.* 2. *pag.* 902. *In honorem Sancti alicujus campana consecratur, ut eo nomine distinguatur a cæteris*.

33. Essendo quì duopo l'avvertire, chiamarsi volgarmente questa benedizione *Battesimo*, ma ciò essere un modo improprio di parlare, non adottato dalla Chiesa, ma semplicemente tollerato per la buona fede di chi se ne serve.

34. Abbiamo detto, chiamarsi la benedizione delle campane volgarmente *Battesimo*: il che è derivato dal vedere, che in essa si adopera l'acqua, s'impone il nome, e si fanno altre funzioni, che sono comuni all' amministrazione del Sagramento del Battesimo, tanto più ancora, che in alcuni paesi, e particolarmente nella Catalogna, si sogliono eleggere il Compare, e la Comare della campana, che si benedice: *Immo in Hispania* (sono parole del Rocca *nel suo Commentario delle campane al cap.* 6.) *dum campanæ consecrantur, vel, ut improprie ajunt, baptizantur, sed proprie lavantur, vir, & mulier ex hominibus Loci primariis tamquam Compatres admittuntur &c. præsertim vero in aliquot Catalonia partibus*. Ciò pure praticavasi una volta nella Germania: e però fra cento falsi gravamenti, che nell' abbandonare la Santa Religione alcuni di que' popoli opposero alla Santa Sede, trovasi quello delle soverchie spese, che si facevano da' Compari, e dalle Comari delle campane, come può vedersi appresso il Binghamo *de Origin. sive Antiquit. Eccles. al tom.* 4. *pag.* 185.

35. Abbiamo detto, non essere questo modo improprio adottato dalla Chiesa, ma semplicemente tollerato per la buona fede di chi se ne serve, non leggendosi la parola *Battesimo*, ma bensì *Benedizione* nell' Ordine Romano antico, nel Pontificale Romano, ne' Rituali delle Chiese particolari diligentemente radunati dal Signor Thiers *nel tom.* 2. *del suo Trattato delle Superstizioni cap.* 7. *pag.* 83. *e seg.* ed essendo ben persuasa la Chiesa, che quando i suoi Cattolici adoperano la parola Battesimo nel caso, di cui si tratta, non credono, che s' infonda la grazia, e che si rimetta il peccato; ma prendono la parola *Battesimo* per *Benedizione*: in quella guisa che Ivone *nel Sermone de Sacr. Dedicat.* chiama Battesimo la Consagrazione della Chiesa: *Ipsum Templum suo modo, & ordine baptizamus*: come molto bene vanno discorrendo i nostri Autori, il Suarez *nel luogo citato al num.* 6. il Rocca *nel Commentario de Campanis al cit. cap.* 6. §. *de campanæ Consecratione*, Martin del Rio *nel cit. lib.* 6. *cap.* 2. §. *Observa hoc*, Teofilo Raynaudo *nel luogo citato pag.* 249. il Signor du Cange *al luogo cit.*, *sotto la parola Campanas baptizari*, il Magri *nel Vocabolario Ecclesiastico alla parola Campana*, ai quali deve aggiugnersi il nostro Sig. Cardinal

dinal Gotti nel tom. 1. della sua vera Chiesa di Cristo cap. 15. §. 9. num. 38.

36. Il Signor Pouget *nel luogo citato* con molta accuratezza va spiegando tutte le cerimonie, che si adoperano dalla Chiesa nella benedizione delle Campane: e i Padri del primo Concilio di Colonia *dell' anno* 1536. pienamente ci additano gli effetti, o siano le grazie, che a noi derivano dalla benedizione delle campane: *Benedicuntur quoque campanæ, ut sint tubæ Ecclesiæ militantis, quibus vocetur populus ad conveniendum in templum &c. ut per illarum sonitum fideles invitentur ad preces &c. ut Dæmones tinnitu campanarum Christianos ad preces concitantium terreantur, quin potius precibus ipsi territi abscedant, illisque summotis, fruges, mentes, & corpora credentium serventur &c. fragor grandinum, procella turbinum, impetus tempestatum, & fulgurum temperentur, infesta tonitrua, & ventorum flamina suspendantur; spiritus procellarum, & aeriæ potestates prosternantur:* e concordano le preci della Chiesa nella benedizione sopraddetta delle campane. E benchè non sempre infallibilmente si ottengano i predetti spirituali effetti, spesse volte però si ottengono, quando concorrono opportune condizioni, come molto bene spiega il Suarez *al luogo citato n. 8. Ille spirituales effectus non expectatur nisi a Deo per orationes Ecclesiæ quæ in illa benedictione funduntur; & licet quoad nos transire videantur, & in re benedicta virtutem non relinquant, semper manet in Divina cognitione. Ideoque, licet non semper infallibiliter obtineant effectus postulatos, sæpe nihilominus impetrant, quando alia opportunæ conditiones concurrunt; quia generaliter hoc promissum est justæ orationi, qualis maxime censenda est illa, quæ nomine totius Ecclesiæ funditur.*

37. Da quanto sin quì si è detto, può ciascheduno ben comprendere, dove il discorso vada a ferire; essendo particolarmente diretto al caso delle tempeste, de' nembi, e di altre simili cose che pur troppo vanno infestando il nostro territorio: esortando ciascheduno a ricorrere al Signor Iddio colle orazioni, e chi ha cura delle Chiese a non tralasciare in quelle circostanze il suono delle campane, come finora si è praticato. Ma perchè il dissipante delle tempeste e de' nembi non deve attribuirsi al moto, che il suono delle campane cagiona nell' aria (imperocchè, camminando con questo sistema, sarebbe maggiore l' impressione nell' aria dallo sparo degli archibusi, e molto più de' cannoni, nè in quello stato di cose è forse necessario il suono delle campane per eccitare i fedeli a ricorrere al Signor Iddio, mentre chi vuol pregare, ha all' orecchio una più strepitosa campana) ma il tutto deve attribuirsi alle orazioni, che a nome della Chiesa si sono fatte, quando la campana è stata benedetta: di qui deriva, che, se non è fatta la benedizione della campana, non può spararsi l' effetto, che dalla detta benedizione procede.

38. Appartiene a Noi il benedir le campane; e non avendo Noi la facoltà di suddelegare questa benedizione, richiedendosi in essa la sagra Unzione, nella nostra Notificazione sopra la benedizione de' sagri Indumenti, ch' è *la XXI. di questo Volume*, ci protestammo *nel giorno 24. di Maggio 1733.* in cui fù pubblicata la detta Notificazione, ch' eravam pronti, e preparati a benedir le campane. Nello spazio di quattro e più anni non v' è stato chi abbia fatta istanza per la suddetta benedizione; e solo in occasione della Visita di Castello S. Giorgio ci fu fatta premura di benedirne due, il che fu da Noi puntualmente adempiuto. Ma giacchè il civile caritativo invito non ha avuto il suo effetto: e a poco a poco si vorrebbe porre in oblivione il rito Ecclesiastico, muteremo linguaggio, e diremo, ch' è precetto, che le campane delle Chiese siano benedette: *Signum, vel campana debet benedici, antequam ponatur in campanili*: sono parole del Pontificale, e la parola *debet* importa necessità. Aggiugneremo, che potressimo far levare dal Campanile almeno quelle campagne, che vi sono state poste, dopo che Noi siamo al governo di questa Chiesa, e Diocesi, senza che da Noi siano state benedette, e che potressimo sospendere il suono, come può vedersi nelle risoluzioni delle Sagre Congregazioni appresso il Monacello *al tom. 4. pag. 100. n. 113. e seguenti*: ma camminando per la strada più dolce, facciamo sapere, che in avvenire non si pongano sul campanile le campane, se prima da Noi non saranno state benedette, il che ancora sarà da Noi pubblicato con un Editto.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 12. Decembre 1724.

XLVIII.

NOTIFICAZIONE

Sopra la Messa da cantarsi nella nascita del Sole ogni primo giorno del mese nella Metropolitana di S. Pietro. Dell' Indulgenza plenaria, che si guadagna da chi assisterà a tal Messa. Del modo da tenersi, per esser presente a tal Messa in grazia di Dio, a fine di guadagnare l' Indulgenza.

1. NEl primo giorno *dell' anno* 1736. alle ore quattordici e mezza in punto sarà da Noi, secondo il solito, cantata la Messa nella nostra Chiesa Metropolitana di S. Pietro; dopo la medesima si dirà, secondo il solito, l' Inno *Veni Creator Spiritus*; e finalmente da Noi si darà la Benedizione col SS. Sagramento dell' Altare.

2. Invitiamo però ciascheduno ad intervenire alla medesima, per guadagnare il celeste tesoro della plenaria Indulgenza, applicabile ancora a' defunti, conceduta dalla Santità di Nostro Signore felicemente regnante, a chi confessato, e comunicato assisterà alla Messa, che ogni primo giorno del mese si canta nell' ora, che nasce il Sole, nella Metropolitana.

3. Ecco le parole del Breve di sua Beatitudine: *Omnibus, & singulis Christifidelibus, qui de cætero verè pœnitentes, & confessi, ac Sacra Communione refecti, Missæ qualibet prima die cujuslibet mensis in prædicta Ecclesia, oriente Sole, cum cantu celebrandæ, ut præfertur, interfuerint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem, quam etiam animabus Christifidelium, quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare possint, misericorditer in Domino concedimus.*

4. Abbiamo inteso, effervi taluno, che si ritira da questa divozione, e dal ricevere questo celeste tesoro, pel motivo che non gli è possibile assistere alla Messa confessato, e comunicato, come pare che prescriva la lettera del Breve, e come sembra che richieda la natura dell' atto, cioè dell' opera ingiunta per guadagnare l' Indulgenza, ch' è nel caso nostro l' assistenza alla Messa; dovendo esser fatte in grazia l' opere predette, e dovendo esser vive, se in vigore di quelle si deve acquistare l' Indulgenza.

5. Una parte di questa difficoltà potrebbe levarsi col confessarsi la sera precedente, o col fare un vero atto di contrizione, prima di assistere alla Santa Messa, come insinuò S. Carlo Borromeo nel suo Ordine ed Istruzione per acquistare il santo Giubbileo *nella part. 7. delli Atti della Chiesa di Milano*, ove riferendo le condizioni che si richiedono per guadagnare l' Indulgenza, così dice: *Prima est, ut vere contriti peccata deponant; quod sane omnes, priusquam Ecclesiarum visitationem inceperint, juvat egisse, & Jubilæi consequendi legibus se satisfecisse, hoc modo tertiores fiant.*

6. Abbiamo detto, con ciò levarsi una parte della difficoltà; imperocchè sempre resta in piedi l' altra, che nasce dalla lettera del Breve Pontificio; che pare richieda la Confessione, e Comunione, prima dell' assistenza della Messa: e però per dilucidare la materia, diremo in primo luogo, esser cosa sicura, non giovare l' Indulgenza a chi è in peccato mortale, come può vedersi in S. Tommaso *nel Supplimento q. 27. art. 1.*, ed in secondo luogo, disputarsi fra' Teologi qual sia il tempo, in cui per conseguire l' Indulgenza, è necessario, che chi la vuole, sia in grazia del Signor Iddio.

7. Il gran Cardinale Bellarmino *nel tom. 2. delle sue celebri controversie lib. 1. c. 13.* disse esser più vera l' opinione, richiedersi lo stato della grazia, quando si fa l' opera ingiunta, ed essere ancora certa questa sentenza, quando il Papa lo comanda, come pare lo comandi, ogni qual volta dice, *pœnitentes, & confessi visitent Ecclesias, orent &c.*, ed eccettua solamente il caso, in cui l' opera ingiunta potesse esser utile al fine, per cui si dà l' Indulgenza, benchè non fatta in istato di grazia; per esempio, se il fine dell' Indulgenza fosse il fabbricare una Chiesa, il sovvenire ai poveri, contribuire denari, o armi per ricuperare Terra Santa, e cose simili: il che pure vien confermato dal Becano *nella sua Somma della Teologia Scolastica al c. 28. sotto il titolo de Sacramentis quest. 6.*

8. Altri poi hanno insegnato, non essere assolutamente necessario lo stato della grazia, quando si adempiono le opere ingiunte. Lo motivò Domenico Soto *nel 4. lib. delle Sent. dist. 23. quest. 2. art. 3. sub doctiorum censura*, per usare le di lui parole. L' Estio più francamente *nel lib. 4. delle Sen-*

tenze

tenze dist. 20. §. 8. dopo aver insegnato, non potersi adempiere l'opera ingiunta utilmente, per conseguire l'Indulgenza, da chi attualmente ha affetto a qualche peccato mortale, dice, che chi è in disposizione di volersi pentire, e riconciliare con Dio, utilmente adempie l'opera ingiunta, ancorchè lo sia, quando intende di ricevere l'Indulgenza, ed ancorchè il Sommo Pontefice, nel concederla, e nel prescrivere qualche opera ingiunta, richieda la Confessione de' peccati: *Atque hinc est*, sono le di lui parole, *quod consueta Indulgentiarum forma non tantum requirit veram pœnitentiam, seu contritionem, verum etiam Confessionem, non quod conditiones requisitæ impleri non possint, nisi ab iis, qui, prævia Confessione, fuerint a peccatis absoluti, sed quia ipsam Indulgentiam non consequuntur, nisi in gratia existentes.*

9. Più diffusamente è riassunta la materia dal P. Suarez *nel tom.* 4. *sopra la* 3. *part. di San Tommaso disp.* 52. *sez.* 5., ove prova, non esser indispensabilmente necessario, per acquistar l'Indulgenza, che l'opera ingiunta si faccia in istato di grazia; imperocchè sebbene quest'opera non è meritoria della vita eterna, va però disponendo alla medesima. Restringe egli la necessità dello stato della grazia al punto, in cui s'intende di conseguire l'Indulgenza, e non crede, esser mente de' Sommi Pontefici, ancorchè prescrivano la Confessione, e la Comunione, e la visita delle Chiese, che la Confessione, e la Comunione debbano necessariamente precedere alla visita medesima, ma potersi visitare la Chiesa, e poscia confessarsi, e comunicarsi: adempiendosi in sostanza anche in questo modo tutto quello ch'è prescritto dal Papa, e concorrendo anche in questo caso tutto ciò che si richiede per conseguire l'Indulgenza, cioè la causa appartenente all'onore di Dio, l'autorità in chi concede l'Indulgenza, e lo stato della grazia in chi la riceve, giusta la dottrina di San Tommaso *quodlibeto* 2. *all' art.* 16.

10. Al Suarez aderiscono comunemente gli altri Teologi, che hanno scritto dopo di lui; e Noi nel caso presente, anche per una grave circostanza, crediamo poterlo sicuramente seguitare. La Santità di Nostro Signore, che ha conceduta l'Indulgenza, ha saputo, che la Messa del primo dì del mese si celebra nella nostra Metropolitana *in Solis ortu*, sono parole del di lui Breve; e poco dopo, *oriente Sole*. Se Sua Santità fosse, come Noi, in Bologna, saprebbe di certo, come sappiamo Noi, che le persone si levano assai tardi; ma, benchè non istia in Bologna, non possiamo mai credere, che abbia supposto, che le persone possano essere confessate, e comunicate, quando nasce il Sole: dal che poi deriva, non aver potuto avere intenzione, che per conseguire l'Indulgenza, dovesse la Confessione, e Comunione precedere all'assistenza della Messa, che si canta nascendo il Sole. La riflessione non è nostra, ma del P. Passerino, che fu Procurator Generale de' Padri Domenicani, e persona ben pratica de' Tribunali di Roma, *nel suo trattato de Indulgentiis q.* 28. *sotto il num.* 240. *Interessentibus Processioni Rosarii in prima Dominica mensis Paulus V. concessit Indulgentiam Plenariam cum clausula: pœnitentibus, & confessis, & sacra Communione refectis: Processio vero ista haberi potest de mane, & in aliquibus Locis de mane habetur. Potest ergo haberi de mane tali tempore, ut commode fideles ante illam non possint confiteri, & communicare: unde non est verisimile, quod Pontifex per illam clausulam voluerit privare Indulgentia illos, qui commode ante Processionem non potuerint confiteri, & Eucharistiam sumere; sed potius dicendum est, sufficere, si peccatores intuitu talis Indulgentiæ Deo reconcilientur, & Sacramentum Eucharistiæ eadem die suscipiant.*

11. E però, conchiudendo, dopo aver esortato ciascheduno, quando abbia il comodo, a confessarsi la sera precedente, o a fare avanti l'assistenza alla Messa un atto di contrizione, diciamo, che, ancorchè le predette cose non si fossero fatte, assista ciascheduno colla necessaria divozione alla Santa Messa, e nella medesima mattina si confessi, e comunichi, con vero pentimento de' suoi peccati, e cogli altri requisiti necessarj, e resti sicuro di conseguire l'Indulgenza plenaria data da Sua Beatitudine, ancorchè prima della Messa non si fosse confessato, nè comunicato.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 27. Decembre 1735.

XLIX.

XLIX.
INVITO

A celebrare un triduo in onor di Sant' Anna nella Chiesa ad essa dedicata, ove si esporrà il di lei sagro Cranio. Esser la medesima Reliquia autentica. Come, e quando venisse dall' Oriente il Capo di Sant' Anna in Francia. Chi donasse il Cranio al Beato Cardinale Albergati, e come ritrovisi in Bologna.

1. FRa le insigni, ed antiche Reliquie, che sono in questa nostra Città di Bologna, dee senza dubbio annoverarsi il Cranio di Sant' Anna, che con molta venerazione si conserva nella Chiesa de' PP. Certosini alla medesima dedicata nella strada di S. Isaia.

2. Abbiamo detto esser insigne la predetta Reliquia, essendo della Madre della Beatissima Vergine Maria: In onore della qual Santa Madre, prima in Oriente, e poscia in Occidente, ed in Oriente da tempo immemorabile, furono, e sono dedicate tante Chiese, come può vedersi ne' dotti Continuatori Bollandisti *nel tom. 6. del mese di Luglio, al giorno 26. dello stesso mese*.

3. Abbiamo detta autentica la predetta Reliquia: imperocchè riflettendo, essere stato portato dalla Palestina a Costantinopoli il Corpo di S. Anna verso il 750. sotto l' Imperadore Giustiniano II., che ancora in onore della medesima in quell' occasione fabbricò un Tempio solenne; avere il Conte Luigi di Blois, ch' era andato in Grecia con Balduino di Fiandra eletto Imperadore d' Oriente, mandato in Francia verso il 1200. il di lei Capo, come può vedersi *nella nota terza sopra la vita della Beatissima Vergine al tom. 1.* del Tillemont; avere Errico VI. Re d' Inghilterra, ch' erasi fatto coronare Re di Francia in Parigi, donato al Beato Niccolò Albergati Cardinale, e Vescovo di questa Città, nell' ultima sua Legazione in Francia il Cranio di S. Anna, ed averlo questi successivamente donato a' suoi Religiosi della Certosa, che lo collocarono nella Chiesa predetta; sarà difficile il ritrovare cose più convincenti, per rendere autentica la santa Reliquia: tanto più, che in questa materia non essendo possibile l' aver prove metafisiche, o fisiche, basta la certezza morale.

4. Fu fatto il regalo al B. Niccolò Albergati circa *l' anno* 1435., ed avendolo esso portato a questa nostra Città, fu ricevuto con grande onore, come attesta il Sigonio *nella di lui Vita al cap. 15. Nicolaus egregie ab omnibus collaudatus, in Italiam se recepit, Cranium Sanctae Annae Matris Beatae Mariae Virginis ab Henrico Rege dono acceptum pridie kalendas Decembris Bononiam attulit, atque ingenti ab universis honore acceptus, Monachis suis Carthusiensibus dono dedit, qui ei Oratorium Sanctae Annae in via Sancti Isaiae condiderunt, ubi nunc etiam asservatur.*

5. Ed è tale il concetto che si ha della probità del Sigonio, e del merito del sempre insigne Beato Niccolò Cardinale Albergati, che in seguela dell' uno, e dell' altro, Adriano Baillet, Scrittore per altro assai libero, e censore troppo severo, non ardisce di contrastarci il possesso, ed il grado autentico di questa santa Reliquia, come può vedersi *nella Vita di S. Anna a' 26. di Luglio* da esso inserita fra le altre Vite de' Santi.

6. Sono le Reliquie de' Santi in un Concilio tenuto da San Bonifacio nel secolo ottavo chiamate *Patrocinia*, come può vedersi nel Ferrando *in Disquisitione reliquiaria alla pag.* 200. Un titolo particolare di divozione non disgiunto dalla speranza di ottenere favori e grazie dal Signor Iddio per intercessione di qualche Santo, vien collocato da' Padri, e Scrittori Sagri, a pro di quel popolo, nella di cui Città si venera la di lei Reliquia, come può vedersi *nel tom.* 8. *dell' Opere* del P. Teofilo Raynaudo *in quella intitolata Tituli cultus Sanctorum specialis, alla pag.* 138. *Itaque mirum non est, quod Deus intuitu sacrorum Corporum in eorum veneratores sit beneficentissimus, & ipsi Sancti, quorum alicubi jacent Corpora, ibi maxime suam apud Deum gratiam prodant, exorando multa bona, & magna munera iis, a quibus eo loco coluntur.*

7. Il che pure ha luogo, ancorchè non si tratti del Corpo intero, ma di una parte ancor piccola del medesimo, come riflette lo stesso Autore *alla pag.* 359. *Nec vero hic titulus venerationis specialis Sanctorum restringitur ad integra Sanctorum Corpora; nam etiam particularum dumtaxat possessio satis superque est ad excitanda hoc titulo specialia fidelium studia.*

8. Crediamo superfluo l' accennare, esservi special bisogno di ricorrere ne' tempi pre-

presenti alla intercessione de' Santi, per ottenere dal Signor Iddio grazie, e favori; ma crediamo bensì necessario il far sapere ad ognuno, ch' esponendosi, conforme il solito, nella Domenica di Settuagesima, che cade *nel giorno 29. del corrente mese di Gennajo*, il Cranio di S. Anna nella Chiesa de' PP. Certosini ad essa dedicata nella strada di S. Isaia, non solo starà esposto nel detto giorno, come si è sempre praticato, ma ancora ne' due susseguenti 30. e 31. e però invitiamo ciascheduno a portarsi a venerare la detta Reliquia, raccomandando alla protezione di S. Anna, ed alla sua intercessione appresso il Signore, i bisogni spirituali e temporali di questa Città e Diocesi: aggiugnendo, esservi l'Indulgenza conceduta per chi confessato, e comunicato, anche fuori della Chiesa di S. Anna, visiterà in uno de' tre giorni predetti la stessa Chiesa, venererà la predetta santa Reliquia, e porgerà con santo fervore divote preci alla S. Madre della Beatissima Vergine, acciocchè dal Signor Iddio c'interceda ajuto, sovvenimento, e protezione ne' sopraddetti bisogni spirituali, e temporali.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 24. Gennajo 1736.

L.

NOTIFICAZIONE

Sopra l' Indulto conceduto dal Sommo Pontefice dell' uso delle carni nell' imminente Quaresima. Dell' origine della Quaresima, e sua istituzione. Delle ragioni, per le quali possa dispensarsi. Delle opere ingiunte dal Sommo Pontefice nell' Indulto. Della maniera, con cui si debbano eseguire, per far buon uso di tale Indulto.

1. Essendosi da que' Signori che in questa Città presiedono alla cura della pubblica sanità, detti Assunteria di Sanità, ragionevolmente dubitato, che, osservandosi nell' imminente Quaresima l'uso de' cibi quaresimali, o i convalescenti, che non sono pochi nella Città, e nel Contado, benchè già sanati, potessero ricadere, o i sanati potessero ammalarsi, oltre la grave spesa, alla quale pe' disastri dell' anno corrente sarebbono le povere genti sottoposte, quando nel decorso dell' imminente Quaresima fossero astrette a cibarsi de' cibi quaresimali, o ancora d' uova, e latticinj; fu da essi creduto, non che opportuno, ma necessario, prima di ogni altra cosa, il sentire il parere, e il consiglio de' primarj Medici sopra il punto della sanità.

2. Perciò adempiere, si radunarono i Signori Medici intimati, e chiamati a dare il loro parere: ed avendo ben considerata, e discussa la materia, la qualità delle febbri, dalle quali sono oppressi i cittadini, e quelli del Contado, il numero de' convalescenti, e la proclività de' sani per ammalarsi, giudicarono, che nel continuo uso de' cibi quaresimali per tutto il corso della Quaresima vi era molto da temere, e ch' eravi, non un immaginario, ma un vero pericolo di frequenti ricadute, e frequenti malattie, delle quali, quando ancora l'uso delle uova e latticinj fosse stato per altro praticabile, non era però per essere sufficiente preservativo; essendo pur troppo vero ciò che scrive Pietro Suore *de Vita Cartusiana al lib.* 1. potersi bensì preservare dalle malattie, e poter gli ammalati riacquistare la santità anche senza il brodo, e la carne, quando si tratta di persone che non sono avvezze a cibarsene; ma non già, quando le persone sono accostumate a mangiarne, e sono o oppresse dal male, o disposte per la loro tenue complessione, o per altre circostanze ad esserne oppresse.

3. Postosi dai predetti Signori Medici in carta il loro sentimento, e sottoscritto il foglio col loro carattere, fu lo stesso a Noi trasmesso dai predetti Signori Assunti di Sanità, e per la lunga esperienza delle Sagre Congregazioni di Roma sapendo Noi, che, ciocchè siasi dell' opinione di quelli che non informati, e scrivendo a capriccio, e senza fondamento, ed occulti nemici dell' autorità del Sommo Pontefice, hanno creduto, potersi dal Vescovo dispensare, concorrendovi causa legittima, nell' osservanza della Quaresima non solo ne' casi particolari, e trattandosi di queste, e quelle persone, ma quando ancora vi fosse d' uopo di dispensare con dispensa generale tutti gli abitatori della Città, e della Diocesi; sapendo, dissi, essere alla Sede Appostolica riserbato il jus di concedere la dispensa per una Città, per una popolazione, per una Diocesi, e molto più per una Provincia, e per un Regno dall' osservanza della Quaresi-

resima (e ciò con una somma ragione, avvegnachè, se si fosse lasciata agli inferiori una simile dispensa, le preghiere importune, e gli umani rispetti gli avrebbono indotti a conceder ogni anno la dispensa, ed a levare affatto l'osservanza della Quaresima) non lasciammo di dar parte del tutto a Sua Beatitudine, esponendo in una nostra lettera lo stato presente delle cose, ed acciò di tutto restasse informata, mandando annessa alla lettera la scrittura sopraddetta sottoscritta da' Signori Medici consultati.

4. Sono sopraggiunte le risposte, e dalle medesime si comprende, essersi la paterna clemenza di Sua Beatitudine degnata di commettere a Noi l'autorità di dispensare per l'imminente Quaresima *dell'anno corrente* 1736. gli abitatori di questa Città, e di questa Diocesi, colla facoltà di cibarsi anche delle carni, e cibi di grasso, ma però con alcune restrittive condizioni. E però inerendo alle risposte di Sua Beatitudine, ed a tutte le restrittive condizioni, che si leggono nelle medesime, coll'autorità della Suprema Sede a Noi comunicata dispensiamo gli abitatori di questa Città e Diocesi dall'osservanza della Quaresima *dell'anno corrente* 1736. e diamo loro la facoltà di cibarsi delle carni, eccettuato però il primo giorno delle Ceneri, ed eccettuate tutte le Vigilie di precetto, i giorni di Venerdì, e Sabbato, ed eccettuata l'intera Settimana Santa incominciando dalla Domenica delle Palme, e continuando fino al Sabbato Santo *inclusive*, ne' quali giorni tutti dovranno cibarsi di cibi quaresimali; ed avvertendo, che chi vuol prevalersi di quest' Indulto, debba, durante la Quaresima, e perciò anche comprese la settimana delle Ceneri, e la Settimana Santa se è persona comoda, fare tre volte le settimana la limosina a' poveretti secondo la sua possibilità, e non essendo persona comoda, recitare tre volte ogni settimana, durante, come sopra, la Quaresima, la terza parte del Rosario in onore della Beatissima Vergine Maria raccomandando alla di lei potentissima intercessione questa povera Città, e questa povera Diocesi: con espressa protesta, non esser mente di Sua Santità, nè di Noi, come esecutore di quella, di concedere dispensa, che ne' termini predetti, e che chi non osserva tutte e singole le cose di sopra espresse, non potrà in coscienza prevalersi dell'Indulto, e mangiando carne, o non cibandosi de' cibi quaresimali, sarà reo avanti il tribunale di Dio, e della Chiesa, di non aver osservata la Quaresima.

5. Qui dovrebbe finire questa nostra Notificazione. Ma perchè abbiamo avuta sicura notizia, essersi negli anni passati (ne' quali Sua Beatitudine si è degnata dispensare questa medesima Città e Diocesi dall'osservanza della Quaresima, ma però coll' uso de' soli latticinj) promossi alle volte i discorsi, non per cattiva intenzione, come vogliamo credere, ma forse per desiderio di sapere, come possa dispensarsi dalla Quaresima, essendo essa di Appostolica Tradizione, se sia necessaria la causa, per dispensare validamente; se la tal causa sia, o non sia sufficiente: crediamo appartenere al nostro Appostolico ministero il soggiugnere alcune cose, per illuminare chi con buona fede ha promossi i sopraddetti ragionamenti: esortando però seriamente ciascheduno a non parlare di quello che non sa, e molto meno in pubblico, e a sottoporre il proprio intendimento a quello de' Superiori Ecclesiastici, e di quelli a' quali il Signor Iddio ha commessa la cura della sua Chiesa: ed avvisandolo, che creda a Noi, che per tanti anni abbiamo avuta nelle mani, come Promotore della Fede, la materia delle Canonizzazioni, esser rarissimo il dono della scienza infusa, e non darsi dal Signor Iddio ordinariamente, che agli uomini provetti in Santità, de' quali si vuol prevalere per illuminare gli altri, e condurli per la via della salute; ed essere una pensione ben giusta, imposta sopra l'ignoranza, e che dee puntualmente pagarsi da chi non ha studiato, lo star cheto, e non imbrogliarsi ne' discorsi che sono superiori alla sua capacità.

6. Ammettasi dunque, che la Quaresima abbia la sua origine dalla Tradizione Appostolica, e che non sia vera l'opinione di quelli, che ne fanno autore il Santo Pontefice Telesforo, essendo regola comune de' Padri, che ritrovandosi una cosa osservata in tutta la Chiesa universale, e non sapendosene l'istitutore, debba l'istituzione di essa attribuirsi ai Santi Appostoli, conforme anche da Noi in proposito della Quaresima fu dimostrato *nella Notificazione XV. di questo volume*; di qui però non dee, nè può inferirsi la conseguenza, non po-

potere la suprema autorità Pontificia dispensare nell'osservanza della medesima: essendo d'uopo il distinguere nelle Tradizioni Appostoliche, che non risguardano il dogma, ma la disciplina, ed il costume, una Tradizione Appostolica dall'altra. Alcune furono indotte dai Santi Appostoli; che le intesero dalla bocca di Gesù Cristo, o prima della sua morte, ò dopo la sua gloriosa Risurrezione nel tempo intermedio fra essa, e la sua Ascensione in Cielo, e che colla viva loro voce tramandarono ai posteri, delle quali parla S. Paolo *nella prima lettera ai Corintj: Ego accepi a Domino, quod & tradidi vobis: e nella stessa lettera: Præcipio non ego, sed Dominus.* Altre Tradizioni hanno pure la loro origine dai Santi Appostoli, che ne furono gli Autori, non perchè ciò, che comandavano, l'avessero inteso dalla bocca di Gesù Cristo, o prima della sua morte, o prima della sua salita al Cielo, ma perchè pel buon governo della Chiesa, come Rettori della medesima, credettero colla loro Appostolica autorità, dopo l'Ascensione di Gesù Cristo in Cielo, necessario introdurle, delle quali pure parla S. Paolo *nell' accennata lettera: Ego dico, non Dominus.* Sono senza dubbio queste ultime Tradizioni venerabili; ma non sono tali, che dalle medesime non possa il Romano Pontefice dispensare. Veggasi il P. Gregorio Valenza *nella sua Analisi della Fede Cattolica al tom. 13. della Biblioteca Massima Pontificia, tit. de Traditionibus Apostolicis pag.* 152. Veggasi il moderno, per altro erudito Autore il P. Rabaudi *nelle sue Esercitazioni Teologiche al tom. 1. esercit. 1. c. 2. §. 3.* Ora appartenendo l'istituzione della Quaresima, non alla prima specie delle Tradizioni, che piuttosto Divine, che Appostoliche debbono chiamarsi, ma alla seconda specie delle Tradizioni di sopra accennate, che pure Appostoliche debbono appellarsi; può ciascheduno ben comprendere, esser fuori di ogni dubbio, potersi dal Romano Pontefice dispensare nell' osservanza della Quaresima, come coerentemente ai precetti principj, e portando l'individuo esempio della dispensa della Quaresima, insegnano Melchiore Cano *nel lib. 3. de Locis Theologicis al c. 5.* l' Annato *nell' Apparato alla Teologia positiva lib. 3. art. 1.* e particolarmente *alla pag.* 200. *della stampa di Venezia del* 1717. ed il nostro Eminentissimo Sig. Cardinal Gotti *nella sua celebre Teologia Scolastico-Dogmatica al tom. 1. qu. 3. dub. 3. §. 1. § 2.*

7. Passando dipoi brevemente alla causa ed alla sufficienza della medesima, e lasciando da parte le controversie fra' Teologi e Canonisti, se sia, o non sia valida la sua dispensa conceduta dal Romano Pontefice nelle Leggi Ecclesiastiche senz' alcuna causa, e se non solo nel foro esterno, ma ancora nel foro interno possa, chi l'avesse ottenuta, prevalersene, e camminando colle regole generali prescritte dal sagro Concilio di Trento *nel c. 18. della Sess. 25. de Reformatione,* ove dopo avere stabilito, esser alle volte espediente lo sciorre il vincolo della legge, dicesi, non esser però bene frequentemente il fare questo passo, ed esser d'uopo, per ciò fare, che vi concorra una giusta, ed urgente causa; come pure camminando colla dottrina di S. Bernardo *nel lib. 3. de Consideratione al c. 4.* ove consiglia al Pontefice Eugenio il fare le seguenti considerazioni, prima di concedere le Dispense: *Spiritualis homo ille, qui omnia dijudicat, ut ipse a nemine dijudicetur, omne opus suum trina quadam consideratione præveniet: primum quidem, an liceat; deinde, an deceat; postremo, an expediat. Nam etsi constet, in Christiana utique Philosophia non decere nisi quod licet, non expedire nisi quod decet, & licet; non continuo tamen, omne quod licet, decere, vel expedire, consequens erit:* e nello stesso capitolo: *Facitis hoc, quia potestis: sed utrum hoc debeatis, quæstio est, & quomodo:* ed ammesso ancora il principio stabilito da' Teologi Morali, richiedersi, per dispensare quelli d'una Città, d'una Diocesi, d'una Provincia dalla Quaresima, una causa maggiore di quella, che vi vuole per dispensare alcune persone particolari, pel motivo, ch' essendo la legge universale dell' osservanza della Quaresima in possesso di esser eseguita, non ne deve esser levata per una causa particolare, o dubbia: non può in veruna maniera dubitarsi nel caso nostro dell' intervento, o della sufficienza della causa: non appoggiandosi essa al solo caro prezzo de' pesci, e delle uova, mentre con ciò non resterebbono dispensate le persone comode, e ricche, ma al prudente timore di recidive, o malattie, pel lungo uso de' cibi quaresimali, ed ancora delle uova: come molto bene

riflette il P. la Croix *nella Teologia Morale al lib. 3. part. 2. de Jejunio n.* 1308. *Pro dispensatione universali, qua utentur etiam multi in quibus forte causa non subsistet, uti si dispensetur propter communem penuriam piscium, quos tamen multi nobiles, & divites habere possent, videtur requiri certitudo causæ rationabilis nunc existentis, qualis esset periculum morborum &c. non quod certum esse debeat, tales morbos esse secuturos, sed quod non debeat certo esse prudens metus, & periculum, quod morbi sint inde probabiliter secuturi, ita ut requiratur certitudo periculi, non tamen certitudo eventus.*

8. Finiamo con alcune riflessioni, che riguardano la limosina da farsi dalle persona comode tre volte la settimana secondo la loro possibilità, o parlando delle persone che non hanno il comodo di fare la limosina, l' obbligo di recitare tre volte ogni settimana la terza parte del Rosario in onore della Beatissima Vergine, durante la Quaresima; condizioni prescritte da Sua Beatitudine a chi vuol prevalersi dell' Indulto di mangiar carne ne' giorni accennati. Quanto alla limosina, ci asterremo dalle controversie teologiche dell' estrema, grave, comune necessità de' poveretti, e del superfluo rispetto alla natura, ed allo stato de' ricchi; ma ci serviremo delle parole del Signore, e nel vecchio, e nel Nuovo Testamento. *Nel c. 16. del Deuteronomio* così si legge: *Non deerunt pauperes in terra habitationis tuæ: idcirco ego præcipio tibi, ut aperias manum fratri tuo egeno, & pauperi.* Si legge pure *nel c. 11. del Vangelo* di San Luca; *Verumtamen, quòd superest, date eleemosynam.* Terribile è il passo di S. Matteo *al c.* 25. in cui Cristo Signor nostro, per ordine del suo Divino Padre giudicando il Mondo tutto, intuona ai congregati dalla banda sinistra: *Discedite a me maledicti in ignem æternum, qui paratus est Diabolo, & Angelis ejus*: ed assegnando la causa di così terribile sentenza, soggiugne: *Esurivi enim, & non dedistis mihi manducare; sitivi, & non dedistis mihi potum; & hospes eram, & non collegistis me; nudus, & non cooperuistis me; infirmus, & in carcere, & non visitastis me.* Rifletta seriamente ciascheduno, e vegga se mai facessero a proposito pe' tempi nostri le parole di Ezechiello *al c. 16.* ove intimando a Gerusalemme l' ira di Dio, le assegna la causa, per cui la sua Città compagna di Sodoma fu consumata dal fuoco: *Ecce hæc fuit iniquitatis Sodomæ sororis tuæ, superbia, saturitas panis, & abundantia, & otium ipsius, & filiarum ejus, & manum egeno, & pauperi non porrigebant.* In ultimo ciascheduno consideri, che se, giusta il sentimento de' Padri, non è a Dio accetto il vero, e rigoroso digiuno della Quaresima, se non è accompagnato dalla limosina ai poveretti, come si raccoglie da San Gregorio *nell' omel. 16. sopra i Vangeli: Jejunium Deus approbat, quod ad ejus oculos manus eleemosynarum levat, quod cum proximi dilectione agitur, quod ex pietate conditur*: da S. Leone *nel serm. 29. della Quaresima: In pauperes, & diversis debilitatibus impeditos benignior nunc largitas exeratur, & gratiæ Deo multorum voce referantur, & jejuniis nostris egentium refectio suffragetur*: da San Pier Grisologo *nel serm. 8. Misericordia, & pietas jejunii sunt alæ, per quas tollitur, & portatur ad Cælum, sine quibus jacet, & volutatur in terra*: da Ivone Carnotense *nel sermone 14. de Quadragesima: Tantum enim valet jejunium sine eleemosyna, & aliis operibus pietatis, quantum valet veteri tunicæ insertus pannus rudis*: che dovrà dirsi nel caso nostro, in cui ci vien permesso il cibarsi delle carni ne' tempi consagrati ad un rigoroso digiuno?

9. Quanto poi alla recitazione della terza parte del Rosario tre volte ogni settimana, ch' è lo stesso che dire alla divozione verso la Beatissima Vergine Maria, benchè il parlare della divozione alla Beatissima Vergine Maria possa parere superfluo in una Città, che ha nelle sue mura erette tante Chiese in onore della medesima, che si è segnalata con insigni fabbriche, per facilitare il lungo viaggio a chi vuol venerare la di lei Immagine dipinta da S. Luca, e posta nel Monte della Guardia, e che attualmente stà fabbricando una decentissima Chiesa nello stesso luogo: nulladimeno, o per confermare nella divozione, o per animare chi non ne fosse dotato, ricaveremo alcuni punti dai sermoni di S. Bernardo. Nel sermone fatto sopra la Natività della Beatissima Vergine, intitolato *de Aquæductu*, considera egli il giusto timore che abbiamo di accostarci al Signore, pe' peccati; e riflette, averci egli perciò dato un Mediatore, ch' è il suo Fi-

Figlio, vestito di carne umana; e nato di Maria Vergine: *Ad Patrem verebaris accedere, solo auditu tertius ad folia fugiebas. Jesum tibi dedit Mediatorem: quid non apud talem Patrem Filius talis obtineat; Exaudietur utique pro reverentia sua: Pater enim diligit Filium. At vero trepidas & ad ipsum? Frater tuus, & caro est, tentatus, per omnia absque peccato, ut misericors fieret. Hunc tibi fratrem Maria dedit.* Passa dipoi il Santo a riflettere, poter noi ancora temere nel Figlio la Maestà Divina; e però ci anima a ricorrere alla di lui Santissima Madre, che non fu, che pura creatura, con isperanza, che siccome il Padre esaudirà il Figlio, così il Figlio esaudirà la Madre: *Sed forsitan & in ipso Majestatem verebare Divinam, quod licet factus sit homo, manserit tamen Deus. Advocatum habere vis & ad ipsum? Ad Mariam recurres. Pura siquidem humanitas in Maria, non modo pura ab omni contaminatione, sed & pura singularitate naturæ. Non dubius dixerim: exaudietur & ipsa pro reverentia sua. Exaudiet utique Matrem Filius, & exaudiet Filium Pater.*

10. Per sempre più animare alla divozione verso la Beatissima Vergine, lo stesso S. Bernardo nel suo sermone della Domenica fra l'Ottava dell'Assunta, intitolato *De duodecim prærogativis B. Virginis Mariæ*, dice, non ritrovarsi nella Storia Evangelica verun segno d'indignazione nella Beatissima Vergine Maria nel tempo che visse in questo mondo, anzi comparir ella sempre piene di mansuetudine, e di misericordia; e però dover ciascheduno sempre più ricever coraggio porgendo ad una simile Mediatrice le sue preghiere: *Quid ad Mariam accedere trepidet humana fragilitas? Nihil austerum in ea, nihil terribile: tota suavis est, omnibus offerens lac, & lanam. Revolve diligentius Evangelicæ Historiæ seriem universam, &, si quid forte increpatorium, si quid durum, si quid denique signum vel tenuis indignationis occurrerit in Maria, de cætero suspectam habeas, & accedere verearis. Quod si (ut vere sunt) plena magis omnia pietatis, & gratiæ, plena mansuetudinis, & misericordiæ, quæ ad eam pertinent, inveneris, age gratias eis, qui talem tibi Mediatricem benignissima miseratione providit, in qua nihil possit esse suspectum.* Sarebbe d'uopo il fare un intero volume a chi volesse raunare quanto ha scritto S. Bernardo in questo proposito. Conchiuderem dunque, ma colle di lui parole, *nell' omel. 2. de laudibus Virginis*, ove eccita ciascheduno a ricorrere alla Beatissima Vergine, ed a procurare di conformarsi al di lei esempio nella maniera di vivere: *In periculis, in angustiis, in rebus dubiis Mariam cogita, Mariam invoca. Non recedat ab ore, non recedat a corde. Et ut impetres ejus orationis suffragium, non deseras conversationis exemplum. Ipsam sequens non devias, ipsam rogans non desperas, ipsam cogitans non erras. Ipsa tenente non corruis, ipsa protegente non metuis, ipsa duce non fatigaris, ipsa propitia pervenis.*

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 12. Febbrajo 1736.

LI.

INVITO

Agli Ecclesiastici, acciò intervengano agli Esercizj Spirituali di S. Ignazio. Origine di detti Esercizj. Il benefizio spirituale, che a tanti apportarono. Come, e quanto tenuti in conto, e commendati da' Sommi Pontefici, e Prelati della Chiesa.

1. Nella sera del primo Venerdì di Quaresima, e nelle altre sere susseguenti, fino al compimento di dieci sere, all'Avemmaria in punto, ch'è lo stesso che dire alle ore ventiquattro, nelle Chiese di S. Lucia de' PP. della Compagnia di Gesù si daranno, conforme il solito, da un Padre della medesima Compagnia di Gesù gli Esercizj Spirituali di Sant' Ignazio per gli Ecclesiastici di questa nostra Città. Questi sono quegli Esercizj, che il glorioso S. Ignazio con ispeziale ajuto del Signor Iddio compose, e scrisse, dopo averne provati in se gli effetti mirabili della sua conversione. Questi sono quegli Esercizj, coll' ajuto de' quali prefero il buon partito per la salute dell' anima propria i primi compagni di S. Ignazio, cioè un S. Francesco Saverio, un Venerabile Servo di Dio Pascasio Broet, un Fabro, un Laines, un Salmerone, che ad un profondo sapere unirono una profonda pietà, come pienamente può vedersi nella bella Vita di S. Ignazio scritta dal Padre

Maffei

Maffei *al lib.* 1. *cap.* 9. *e cap.* 21. Questi sono quegli Esercizj, che scrisse S. Ignazio non meno per profitto de' suoi Religiosi, che di tutti gli altri fedeli. Questi sono quegl' Esercizj, che, per isradicare ogni malignità disseminata contra i medesimi, S. Francesco Borgia discepolo di S. Ignazio, ed uno de' lumi maggiori della Compagnia di Gesù, esibì al Pontefice Paolo III. supplicandolo di farli esaminare, ed approvarli colla sua autorità; *quo latius ejus fructus pateat, & plures Christifideles majori cum devotione ad utendum illius Exercitiis invitentur*, sono parole della Bolla del detto Pontefice spedita *l'anno* 1548. e ch' essendo stati rimessi all' esame del Cardinal Borgense, del Vescovo di Saluzzo suo Vicario Generale, e del nostro insigne, e dotto Concittadino, Egidio Foscarari Religioso Domenicano, allora Maestro del Sagro Palazzo, poscia Vescovo di Modena, ed essendo stati ritrovati utili, e profittevoli per lo spirituale avanzamento de' fedeli: *Dicta Exercitia pietate, ac sanctitate plena, & ad ædificationem, & spiritualem profectum fidelium valde utilia, & salubria esse, & fore*: furono dallo stesso Pontefice con autorità Appostolica pienamente confermati, e proposti ad ogni ceto di persone per benefizio dell' anime loro: *Debitum etiam respectum ad fructus uberes quos Ignatius, & ab eo instituta Societas præfati, in Ecclesia Dei ubique gentium producere non cessant, & ad maximum adjumentum, quod ad id prædicta Exercitia tulerunt, non immerito habentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, documenta, & Exercitia prædicta, ac omnia, & singula in eis contenta, authoritate prædicta tenore præsentium ex certa nostra scientia approbamus, collaudamus, ac præsentis scripti patrocinio communimus*, come può vedersi appresso il P. Suarez *nel tom.* 4. *de Religione lib.* 9. *cap.* 5. Questi sono quegli Esercizj spirituali, de' quali fu fatto così gran conto nella Causa della Canonizzazione di S. Ignazio, come può vedersi nella Relazione degli Uditori della Ruota Romana, come secondo lo stile di quei tempi fu fatta, comprovando con essi la gran cognizione che aveva delle cose spirituali, e de' quali così parla la Santa Chiesa nella seconda Lezione dell' uffizio di detto Santo: *Illum composuit Exercitiorum librum Sedis Apostolicæ judicio, & omnium utilitate comprobatum*. Questi finalmente sono quegli Esercizj Spirituali, che la san. mem. del glorioso Pontefice Clemente XI. nella sua Lettera Circolare scritta ai Vescovi d'Italia, e dell' Isole adjacenti, spedita *sotto il giorno* 1. *di Febbrajo dell' anno* 1710. *e ch' è la festa nel suo Bollario alla pag.* 547. ingiunse ai Vescovi il procurare con ogni diligenza, acciò ogni anno si facessero dai Rettori dell' anime, Confessori, Sacerdoti, Benefiziati, e Chierici; adducendo fra le altre la seguente ragione: *Cum diuturna experientia compertum sit, ad retinendam, conservandamque Sacerdotalis Ordinis dignitatem, & sanctimoniam, maximopere conducere, ut Ecclesiastici viri Spiritualibus Exercitiis aliquando vacent, quibus, quidquid sordidum de mundano pulvere contractum est, commode detergitur, Ecclesiasticus spiritus reparatur, mentis acies ad Divinarum rerum contemplationem extollitur, recte, sancteque vivendi norma vel instituitur, vel confirmatur*. E però inerendo Noi alle cose finora dedotte, invitiamo, ed esortiamo ciascheduno de' nostri Ecclesiastici, a non tralasciare l' occasione di sopra accennata degli Esercizj Spirituali. Consideri ciascheduno de' nostri Ecclesiastici, per animarsi a quest' opera di pietà, la sentenza di S. Girolamo *nel cap.* 2. *della lettera ad Titum*. *Non solum Episcopi, Presbyteri, & Diaconi debent magnopere providere, ut cunctum populum, cui præsident, conversatione, sermone, ac scientia præcedant, verum etiam & inferioris gradus Exorcistæ, Lectores, Æditui, & omnes omnino, qui domui Dei deserviunt; quia vehementer Ecclesiam Dei destruit, meliores laicos esse, quam Clericos*. Consideri ciascheduno de' nostri Sacerdoti la sua vita passata, e nello stesso tempo dia un' occhiata all' *omelia* di S. Gregorio *de Officio, seu Cura Pastorali*, ove così dice: *Nullum, puto, ab aliis majus præjudicium, quam a Sacerdotibus, tolerat Deus, quando eos, quos ad aliorum correctionem posuit, dare de se exempla pravitatis cernit, quando ipsi peccamus, qui compescere peccata debuimus, nulla animarum lucra quærimus, ad nostra quotidie studia vacamus, Dei causas relinquimus; ad terrena negotia vacamus, locum sanctitatis accipimus, & terrenis actibus implicamus*. Rifletta finalmente ciascheduno de' nostri Ecclesiastici, se mai si è lasciato vedere ne' pubblici teatri, se si è ritrovato a' conviti, se ha procurato di diver-

divertirsi col mezzo di cose che almeno non possono dirsi lodate ed approvate dai Canoni della Chiesa, e dalle Costituzioni Appostoliche, e poi vegga, se potrà esentarsi dall'andare ai santi Esercizj, confermati, ed inculcati dalle Appostoliche Costituzioni o per edificare chi si fosse scandalizzato della sua vita passata, o per accendere nel suo cuore quel fuoco, che resta o estinto, o troppo illanguidito dalle azioni non proprie al suo stato, e che a mala pena possono tollerarsi ne' laici.

Bologna dal nostro Palazzo Arivesc. li 13. Febbrajo 1735.

LII.

INVITO

A tutte le Chiese, Conventi, e Luoghi Pii della Città, e Diocesi, di mandar alla Zecca gli argenti superflui, e necessarj ad alienarli, per soddisfare ai debiti. Motivo di tal invito. Motivo, per cui ne' primi secoli colla sola autorità de' Vescovi si alienavano i preziosi vasi delle Chiese. Come oggi, per far ciò, sia necessaria anche l' autorità della Santa Sede.

1. FU' dalla Santità di Nostro Signore *sotto il giorno 16. di Settembre del* 1733. segnato un Chirografo diretto al Sig. Card. Vicario di Roma, in cui fu a quelli data l' autorità di poter estragiudizialmente riconoscere, quali fossero gli argenti superflui delle Chiese, e Luoghi Pii secolari, o Regolari, o quali fossero quelli che per estinguer debiti, o per altra bastevole, e giusta causa, si potessero, e dovessero alienare, invitando a portarli alla Zecca di Roma, per la penuria che nella detta Città era di moneta d' oro, e molto più d' argento, ed offerendo in contraccambio dei detti capitali infruttiferi altri capitali fruttiferi, cioè Luoghi di Monte aggiunti al Monte di S. Pietro Novo, alla ragione di scudi 100. per ciaschedun, non ostante che il loro prezzo nella piazza fosse maggiore, forse per compensare la perdita della fattura de' predetti argenti lavorati: e in esecuzione della mente Pontificia il sopraddetto Sig. Cardinale Vicario con pubblica Notificazione invitò i Deputati delle Chiese, e Luoghi Pii, a non trascurare la favorevole congiuntura, che loro si presentava, di migliorare la condizione delle Chiese, e Conventi, Confraternite, e Luoghi Pii alla lor cura commessi.

2. Non era al Chirografo ristretto ai soli Luoghi Pii di Roma, ma esteso a tutti gli altri dello Stato Ecclesiastico, laonde essendoci stato trasmesso con ordine di pubblicarlo anche in questa Città, non lasciammo di farlo, avendolo fatto stampare, ed affiggere ne' luoghi soliti.

3. Non ebbe l'invito il bramato effetto, nè a nostra notizia è mai giunto, che veruna Chiesa, o Convento, o Confraternità di questa nostra Città di Bologna abbia mandato alla Zecca di Roma veruno de' suoi argenti, o perchè forse allora non vi era la necessità, in cui ora tutti quanti ci ritroviamo; o perchè era di troppa briga e spesa lo trasporto degli argenti da questa Città a quella di Roma. Ma essendo, com'è pur troppo notorio, cresciuta per le nostre pubbliche e private amare contingenze la necessità, ed essendosi ritrovato un modo più facile, ed egualmente vantaggioso per l' esito degli argenti superflui delle Chiese secolari, e Regolari, e di tutti i Luoghi Pii di questa nostra Città, e Diocesi, come altresì degli argenti, che è bene vendere, per estinguer debiti, d' ordine della Santità di nostro Signore si rinnova a tutti i predetti l' invito, con isperanza che ora sia accettato, ed eseguito.

4. Compassionando dunque da una parte la Santità di Nostro Signore lo stato miserabile in cui ci ritroviamo, e vedendo la necessità di aver contanti, per supplire alle private, e pubbliche indigenze; e dall' altra parte ben sapendo, non doversi spogliare i sagri Altari del loro dovuto, e sufficiente ornamento, ed essendo chiare le disposizioni Canoniche, che non permettono il distrarre, ed alienare gli arredi, e mobili preziosi delle Chiese, e Luoghi Pii, senza qualche previa cognizione delle cause, ed Appostolica licenza; con lettera della Segreteria di Stato *degli* 11. *di Febbrajo dell' anno corrente 1736.* ci comanda l' invitare di nuovo con pubblica Notificazione tutti e singoli i Deputati delle Chiese secolari, e Regolari di questa nostra Città, e Diocesi, e tutti e singoli Deputati de' Luoghi Pii a portare alla Zecca di questa Città stessa gli argenti superflui, che avessero, o quelli che, per estinguer debiti, cre-

credessero necessario di alienare: dando a Noi l'autorità di conoscere estragiudizialmente o la superfluità degli argenti medesimi, o la necessità di alienarli, per estinguer debiti; ed offerendo, a chi esibirà, e porterà i detti argenti, il contraccambio del valore in tanti Luoghi di Monte di questa stessa Città.

5. Il partito non può esser più vantaggioso per le Chiese, e Luoghi Pii; diventando in questa maniera fruttiferi i capitali infruttiferi, o estinguendosi debiti, che co' loro frutti mandano per lo più in malora le aziende pubbliche, e private, sagre, e profane, o se non sono fruttiferi, non pagandosi, riempiono il paese di clamori, e strida, e sono pur troppo la rovina delle famiglie de' poveri cittadini, ed artisti. Abbracciandosi questo partito, non vi è la spesa, o il rischio degli argenti da mandarsi altrove: e quando in Bologna non sia differenza nel prezzo de' Luoghi di Monte fra quello della piazza, e quello con cui si assegnarono i medesimi Luoghi di Monte, conforme era nel primo partito di Roma, giusta ciò che di sopra si è detto, è però tanto superiore il frutto de' nostri Luoghi di Monte a quello de' Luoghi di Monte Camerali di Roma, che resta abbastanza con esso compensato il danno della fattura degli argenti. Finalmente nel sistema di questo partito non manca l' intervenimento dell'autorità Appostolica, non manca la sufficienza, o necessità della causa, nè, per verificarle, è d'uopo il far Processo, avendoci Sua Beatitudine conceduta l'autorità, come si è detto, di procederne estragiudizialmente.

6. E però inerendo alla mente di Sua Santità, e prevalendoci dell' autorità comunicataci, invitiamo tutti e singoli i Deputati delle Chiese secolari e Regolari, di Preti, Monaci, Frati, Chierici, secolari, e Regolari, Monache o sottoposte al nostro governo, o a quello de' Regolari, Confraternite, e Luoghi Pii di questa nostra Città, e Diocesi, a portare alla Zecca di questa Città gli argenti superflui, o quelli che è d' uopo alienare per estinguer debiti fruttiferi, o infruttiferi, per ricevere il contraccambio in tanti Luoghi di Monte di questa stessa Città: e per riconoscere o la superfluità de' medesimi, o la necessità di alienarli, basterà, che i Deputati nelle Chiese, e Conventi, e Luoghi Pii sopraddetti, se l' intendano col nostro Monsignor Vicario Generale, da cui sarà sottoscritta la nota degli argenti, che si portano alla Zecca, dopo aver riconosciuta estragiudizialmente la causa dell' alienazione; dichiarando nulle tutte quelle che si facessero senza la suddetta sottoscrizione come fatte senza cognizione di causa; e dichiarando incorso nelle censure chi senza la predetta venisse all'alienazione, come fatta senza autorità Appostolica: per conformarci in tutto e per tutto alla mente di Sua Beatitudine, che nel Chirografo diretto al Sig. Cardinale Vicario di Roma prescrisse la di lui sottoscrizione, avanti che gli argenti si portassero alla Zecca, ed ha comandato a Noi nella lettera di Segreteria di Stato di sopra accennata il conformarci in tutto e per tutto al detto Chirografo.

7. Non è qui nostro pensiero di fare un' Ecclesiastica Dissertazione, come per altro ci lusingheressimo di poter fare, sopra i sagri preziosi arredi, e suppellettili d' oro, e d' argento delle Chiese. La decenza, e ricchezza de' sagri vasi, parlando de' vasi necessarj, è cosa molto lodevole, come sino nel sesto secolo scrisse Anastasio Sinaita *nel tom. 9. della Biblioteca de' Padri alla pag. 980. Sed sunt etiam Ecclesiæ, quibus desunt aliqua utensilia necessaria; & istis offerenda sunt ea, quæ desunt*: e prima di lui l' accennò S. Ambrogio *nel lib. 3. de Officiis al cap. 21. Maxime Sacerdoti hoc convenit, ornare Dei Templum decore congruo, ut etiam hoc cultu Aula Domini resplendeat*. Quanto alla superfluità ci sottoscriviamo ben volentieri al sentimento di S. Girolamo *nella lettera a Demetriade*, ova così scrive: *Alii ædificent Ecclesias, vestiant parietes marmorum crustis, columnarum moles advehant, earumque deaurent capita pretiosum ornatum non sentientia, ebore, argentoque valva; & gemmis aurata distinguant Altaria: non reprehendo, non abnuo: unusquisque in sensu suo abundet; meliusque est hoc facere, quam repositis opibus incubare*. Accenniamo solamente, che, se ne' primi secoli della Chiesa per la probità de' Vescovi si distraevano, ed alienavano i preziosi vasi delle Chiese, senza distinguere fra i superflui, e non superflui, colla loro sola autorità, o per sostentare i poveretti, o per riscattare gli schiavi, come si legge nella Vita di S. Agostino scritta da Possidio *al cap. 24. Nam & de vasis Dominicis propter captivos, & quamplurimo-*

vos indigentes frangi, & conflari jubebat, & indigentibus dispensari. Quod non commemorassem, nisi contra carnalem sensum quorumdam fieri perviderem. Et hoc ipsum etiam venerabilis memoriæ Ambrosius in talibus necessitatibus indubitanter esse faciendum & dixit, & scripsit: alludendo ivi Possidio all' Apologia, che fece in tal proposito S. Ambrogio *nel l. 2. de Officiis al c. 28.* per difendersi dalle opposizioni degli Ariani, che ne dicevano male, per aver venduti i vasi della Chiesa, ad effetto di riscattare col loro prezzo i poveri schiavi: *Ut nos aliquando in invidiam incidimus, quia confregimus vasa mystica, ut captivos redimeremus, quod Arianis displicere potuerat: nec tam factum displiceret, quam ut esset, quod in nobis reprehenderent*: e come nelle sagre Storie veggiamo essersi fatto da' Santi Vescovi Ilario d'Arles, Ugone di Granoble, Elfego d'Inghilterra, e da tanti altri, gli esempj de' quali sono stati indicati, e raccolti dal P. Teofilo Raynaudo *nel tom. 12. delle sue Opere*, in quella intitolata *Mala e Bonis Eccl. al c. 4. n. 6. e seg.* essendosi oggidì saviamente mutata la disciplina, e non potendosi i sagri vasi preziosi, o superflui, o necessarj, alienare, che concorrendovi una giusta causa unitamente coll' autorità del Sommo Pontefice, non vi sarà persona ragionevole, che valutando il pubblico bisogno, considerando la restrizione agli argenti o superflui, o che il Giudice Ecclesiastico potrebbe far subastare per soddisfare ai creditori, e non mancando l'espressa licenza del Papa, possa condannare, non diremo l'alienazione, ma l'impiego o la conversione di un capitale infruttifero in uno fruttifero a favore delle stesse Chiese: tanto più che co' frutti del medesimo, e col beneficio del tempo si potranno rifare gli argenti, che ora si portano alla Zecca, e che può sperarsi, non essere in avvenire per mancare pii benefattori, che con nuovi doni riempiano di nuovo le Chiese, essendo questo un particolar effetto della Providenza Divina, di cui parla Onorato di Marsiglia *nella Vita di S. Ilario d'Arles*, ove dopo aver raccontato, che per le pubbliche miserie aveva distratti, ed alienati i preziosi vasi della Chiesa: *Numquidnam poterit existimari, quantum visceribus ejus insederit pietas, qui usque eo credidit omnia distrahenda, quousque ad Patenas, vel Calices vitreos veniretur*: così soggiugne: *Accendit studia offerentium dispensatione laudabili, nec ut fatigaret, rejecit; sed, ut iterato offerrent, uberius excitavit.*

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 5. Marzo 1736.

LIII.
NOTIFICAZIONE

Si pubblica l'Indulgenza plenaria in forma di Giubbileo, conceduta dal Papa. Additasi il modo di soddisfare alle opere ingiunte per guadagnarla. Come, mediante quest' Indulgenza, resti rimesso anche il debito delle pene temporali. Come, ed in quali casi i Sommi Pontefici sogliono concedere quest' Indulgenza.

1. LA Santità di Nostro Signore vedendo lo stato miserabile, in cui ci ritroviamo, e ben sapendo, non esservi altro modo per liberarcene, che il riconciliarci col Signor Iddio giustamente sdegnato contra di noi pe' nostri gravissimi peccati, concede un' Indulgenza plenaria in forma di Giubbileo, e remissione de' peccati a tutti quelli che visiteranno una delle Chiese, che da Noi saranno nominate, almeno una volta in quella settimana, in cui ciascheduno eleggerassi di pigliare la stessa Indulgenza, pregando ivi divotamente Sua Divina Maestà per le correnti necessità, per l'estirpazione dell'eresie, per la pace e concordia fra' Principi Cristiani, per l'esaltazione di Santa Madre Chiesa, e secondo la pia intenzione di Sua Beatitudine. Aggiugne Sua Santità il digiuno nel Mercoledì, Venerdì, e Sabbato, la Confessione de' peccati, il ricevimento della Santissima Eucaristia, e la limosina a' poveri, secondochè a ciascheduno suggerirà la propria divozione; e vuole che il tutto si adempia dentro il corso di due settimane, cioè o nell'una, o nell'altra delle settimane, che si assegneranno.

2. E però inerendo Noi alla pia mente di Sua Santità, ed a' suoi ordini espressi, destiniamo le seguenti Chiese da visitarsi nella Città, cioè la Nostra METROPOLITANA di S. PIETRO, la Chiesa del CORPUSDOMINI, quella di S. MARIA della PIETA' DE' MENDICANTI, quella de'

SS. GIACOMO, e FILIPPO delle Suore CONVERTITE, e nella Diocesi le Chiese Parrocchiali di ciascheduna Comunità, con libertà a ciascheduno della Città di eleggere una delle sopraddette Chiese da visitarsi, pregando in esse il Signor Iddio divotamente per le cause poc'anzi espresse.

3. Quanto al tempo, entro cui debbono adempiersi le opere ingiunte, avendolo Sua Beatitudine ristretto a due settimane, per la Città destiniamo la quarta settimana della corrente Quaresima, e la settimana di Passione, che vuol dire *dagli* 11. *di Marzo fino al giorno* 24. acciocchè in una di esse, chi è nella Città, possa fare le stesse opere ingiunte, e prendere il Giubbileo; e per la Diocesi la settimana di Passione colla Settimana Santa, che vuol dire *da'* 18. *di Marzo fino al giorno* 31. *del medesimo mese*, acciocchè pure in una di esse, chi è nella Diocesi, possa adempiere le opere ingiunte, e guadagnare l'Indulgenza, non essendo così facile il potere far giugnere a tutti i Curati della Diocesi la notizia dell'Indulgenza, com'è facile il pubblicarla per la Città.

4. Rispetto poi alle opere ingiunte; benchè, non ostante il benigno Indulto di Nostro Signore, e la sua dispensa circa la Quaresima per quella Città e Diocesi per l'anno corrente vi sia l'obbligo di dover digiunare, e non cibarsi di carne, o d'uova ne' Venerdì e Sabbati, e l'obbligo del digiuno vi sia parimente per tutta la Settimana Santa; facciamo sapere, che, digiunandosi nella Città il Mercoledì, Venerdì, e Sabbato della settimana quarta di Quaresima, o della settimana di Passione, e digiunandosi nella Diocesi il Mercoledì, Venerdì, e Sabbato della settimana di Passione, e della settimana Santa, resta con ciò adempiuta l'opera ingiunta del digiuno, ancorchè, ripetiamo, in ogni Venerdì, e in ogni Sabbato tanto della settimana quarta, quanto di quella di Passione, e in tutta la settimana Santa vi sia l'obbligo di astenersi dalle carni, e dall'uova, e digiunare, a tenore ancora dell'Indulto sopraddetto di Sua Santità circa l'osservanza della Quaresima.

5. Il che poi nè diciamo, nè possiamo dire in ordine alla limosina che dee farsi per conseguire l'Indulgenza, quando taluno intendesse di prevalersi di una di quelle che dee fare tre volte la settimana, se vuol servirsi dell'Indulto di mangiar carne in questa Quaresima; dovendo esser distinta la limosina, che si fa come opera ingiunta per guadagnare l'Indulgenza, dalle altre limosine, che v'è l'obbligo di fare, non osservando la Quaresima: siccome, nemmeno diciamo, nè possiamo dire, ch'essendo il tempo proprio dell'adempimento della Comunione di Pasqua della Domenica delle Palme fino alla Domenica *in Albis*, s'intenda nella Diocesi, in cui sono assegnate le due settimane di Passione, e delle Palme, o sia Settimana Santa, adempiuta l'opera ingiunta di comunicarsi, per guadagnare il Giubbileo, se taluno pensasse di guadagnarlo colla Comunione Pasquale; dovendo eziandio esser distinta la Comunione che dee farsi per ricevere l'Indulgenza, dalla Comunione che si fa per adempiere il precetto di comunicarsi nella Pasqua, e dovendo ancora, per conseguir l'Indulgenza, reiterarsi la Confessione almeno da chi si fosse confessato, ed anche comunicato in adempimento del precetto della Pasqua, e dopo la Confessione fosse per sua miseria caduto in qualche peccato mortale.

6. Il tutto s'appoggia alla dottrina comune de' Teologi: i quali disputando, se le opere, che per altro sono d'obbligo, bastino per conseguire l'Indulgenza, e se, per guadagnarla, la Confessione sia necessaria, come sono tutte le altre opere ingiunte, o pure si richieda come una disposizione necessaria alla grazia, ed al conseguimento dell'Indulgenza, in tal maniera che uno possa disporsi colla sola contrizione, o, non avendo peccato mortale, possa conseguirla senza la Confessione; dopo varj e lunghi ragionamenti conchiudono in ordine la prima quistione, *se le opere per altro dovute bastino per conseguire il Giubbileo*, dipendere ciò dalla volontà del concedente, che può, se vuole, nel concedere l'Indulgenza, contentarsi per opera ingiunta anche di un'opera per altro titolo dovuta; e rispetto alla seconda questione, *se la Confessione pel Giubbileo sia necessaria come opera ingiunta o pure si richieda come disposizione necessaria alla grazia*, vogliono, doversi essa risolvere, esaminando le parole di chi ha conceduta l'Indulgenza, conchiudendo però, esser necessaria la Confessione, ancorchè non sia prescritta per opera ingiunta, in chi per sua disgrazia è caduto in peccato mortale, richiedendo sempre il concedente in chi

chi dee guadagnare l' Indulgenza, che sia soggetto capace della medesima, e non potendo questi esserlo, se dopo aver commesso un peccato, non si confessa: in quella guisa appunto, che per ricevere degnamente l' Eucaristia, non basta in chi è caduto in peccato mortale la sola contrizione, benchè perfetta, ma si richiede di più la Confessione, come può ampiamente vedersi nel Padre Passerino, Teologo della Religione Domenicana, *nel suo trattato de Indulgentiis alla qu. 48. per totam*, *ed alla qu. 41.* e nel Padre Viva Teologo della Compagnia di Gesù, *nel suo trattato de Jubilæo qu. 8. art. 1. e art. 3.*

7. Avendo dunque Noi osservato, che nell' Indulgenza plenaria in forma di Giubbileo, trasmessa da Roma, ha bensì Sua Beatitudine valutato per la Città di Roma fra le opere ingiunte il digiuno, benchè per altro d' obbligo, del Mercoledì, Venerdì, e Sabbato della seconda, e terza settimana di Quaresima, ma avendoci comandato il pubblicarla in questa Città e Diocesi immediatamente, e subito che si poteva, non appare nella forma della concessione verun contrassegno, che fra le opere ingiunte della limosina, e della Comunione, abbia valutata quella limosina, che qui dee farsi da chi si prevale dell' Indulto di mangiar carne nella Quaresima, o pure la Comunione di Pasqua; di qui nasce, essersi da Noi detto di sopra, bastare per l' opera ingiunta del digiuno anche il digiuno d'obbligo, ma non bastare per l' opera ingiunta della limosina quella, che dee farsi da chi non osserva la Quaresima, nè per l'opera ingiunta della Comunione quella, che si fa per adempiere il precetto di Pasqua, nè bastare la Confessione di chi non la reiterasse, dopo esser caduto per sua miseria in qualche peccato mortale, e volesse conseguir l' Indulgenza: tanto più che non potendosi chiaramente discernere dalle parole del concedente, se richieda la Confessione qual mera disposizione alla grazia, ovvero come una delle opere prescritte; è insinuazione di gravissimi Dottori, che chi vuol conseguire l' Indulgenza, ancorchè non avesse nuovi peccati mortali, si confessi anche de' veniali, o dei mortali altre volte confessati, siccome dopo aver allegati S. Antonino, Adriano, il Cardinal Gaetano, ed il Navarro, insegna il Cardinale Bellarmino *de Indulgentiis lib. 1. cap. 13. §. Tertia quæstio al tom. 2. delle Controversie*, e felicemente spiega il P. Costantini *nella sua Teorica, e Pratica del Giubileo part. 2. cap. 5. quesit. 3.*

8. Ecco quanto dovevamo dire circa le opere ingiunte. Ora altro non resta, che il ridurre alla memoria del popolo alla nostra cura commesso, che, quantunque nel Sagramento della Penitenza ci sia conceduta la remissione della colpa, e delle pene eterne, resta nondimeno dopo le colpe rimesse il più delle volte il debito delle pene temporali, a cui si dee soddisfare: onde, pur troppo essendo pochi quelli che si sforzino a soddisfare, o soddisfacciano degnamente con opere penitenziali alle colpe commesse, il nostro clementissimo, e benignissimo Redentore colla sua immensa carità ha provveduto a questo bisogno, lasciando nella sua Chiesa un inestimabile tesoro spirituale delle infinite soddisfazioni della sua Morte, e Passione, e di quelle della sua Santissima Madre sempre Vergine Maria, e di tutti gli Appostoli, e Martiri, e Santi del Paradiso, del qual tesoro, e ricchezze spirituali ha costituito universale dispensatore il Principe degli Appostoli S. Pietro, e i di lui Successori i Pontefici Romani, i quali ha lasciati Vicarj suoi in terra, dando loro le chiavi del Regno de' Cieli, e piena potestà di legare, e di sciogliere.

9. Lo disse molto bene il Pontefice Clemente VI. *nella sua Decretale Unigenitus, fra le Stravaganti comuni de Pœnitentis & Remissionibus: Quem quidem thesaurum, non in sudario repositum, non in agro absconditum* (parla del merito infinito della Passione di Gesù Cristo) *sed per Beatum Petrum Cœli clavigerum, ejusque Successores, suos in terris Vicarios, commisit fidelibus salubriter dispensandum &c. Ad cujus quidem thesauri cumulum, Beatæ Dei Genitricis, omnium Electorum a primo justo usque ad ultimum merita adminiculum præstare noscuntur.* E cento anni prima della Costituzione di Clemente VI. lo insegnarono S. Tommaso, e S. Bonaventura, uomini santissimi, e sapientissimi, benchè per altro assai differenti nelle loro sentenze, come al nostro proposito riflette il Cardinal Pallavicino *nella Storia del Concilio di Trento al lib. 2. c. 5. n. 8.* e teologicamente spiega il celebre Dottor Estio *nel lib 4. delle Sentenze alla dist 20. §. 4. e 5.*

10. Con questa Divina potestà hanno i Sommi Pontefici sempre aperto, e vanno

no aprendo questo gran tesoro, concedendo per ragionevoli cause in varie occasioni ora limitata, e ristretta, ora pienissima remissione di tutte le pene, colle quali dovremmo pe' peccati nostri soddisfare alla Divina giustizia o in questa vita, o nel Purgatorio. Non erano una volta essi così liberali, come oggidì lo sono: bastando leggere S. Tommaso, Scrittore del decimoterzo secolo, *nel 4. dist. 20. quast. 1. art. 3. quast. 2. Ad quartum*, ove dice, che davasi l' Indulgenza di cinque anni a chi di là dal mare veniva a visitare le Chiese de' Santi Pietro, e Paolo a Roma, di tre anni a chi veniva di là da' monti, e di un anno a chi veniva da' paesi più vicini. Oggidì per giusti e rilevanti motivi non essendo possibile il ripigliare comodamente la frequenza delle severe penitenze de' Canoni, come molto bene al nostro proposito riflette il Cardinale Pallavicino *nella sua citata Storia al lib. 24. cap. 12. num. 6.* e per allettare i fedeli a pregare con vero cuore il Signore nelle gravi necessità, in cui tratto tratto ci ritroviamo, e per gloria del Signore, e salute dell' anime nostre, la loro liberalità è di molto cresciuta; come molto bene spiega il detto Cardinale Bellarmino *nel suo trattato de Indulgentiis al lib. 1. cap. 12. nel tom. 2. delle sue controversie: Respondemus, thesaurum meritorum Christi & Sanctorum, esse veram causam, cur Indulgentia concedi possint; sed prater istam causam requiri aliam, qua moveat ad dispensandum thesaurum hoc tempore potius, quam alio, & nunc magis, nunc minus liberaliter: non enim debent Pontifices relaxare pœnitentialem satisfactionem, neque recurrere ad thesaurum, nisi quando judicant, id esse necessarium, & utile ad gloriam Dei, & animarum salutem.*

11. Non appartiene a Noi l'esaminare i motivi di questa maggiore liberalità, nè tampoco il discorrere, se vi sia fra l'opera ingiunta, e l' Indulgenza, la proporzione: *Observandum est*, soggiugne il predetto Cardinale parimente nel nostro proposito, *justam quidem semper causam requiri, sed non esse subditorum judicare, utrum causa sit justa, vel injusta; debent enim simpliciter existimare, justam esse*. A noi appartiene il ringraziare di vero cuore il Signor Iddio di esser nati in que' tempi, ne' quali si apre con frequenza, e con liberalità il celeste spirituale tesoro. A Noi altresì appartiene il procurare di guadagnarcelo, coll' adempiere a dovere, e fruttuosamente le opere ingiunte: non conseguendo il frutto dell' Indulgenza, chi non fa a dovere, e col dovuto fervore, quanto è prescritto. Il Santo Pontefice Gregorio VII. *nel lib. 1. all' epist. 34.* concesse una plenaria Indulgenza al Vescovo Remigio: *Absolutionem peccatorum tuorum, sicut rogasti, authoritate Principis Apostolorum fulti, tibi mittere, dignum duximus; si tamen, bonis operibus inhærendo, commissos excessus plangendo, quantum valueris, corporis tui habitaculum Deo mundum templum exhibueris*: e l' insigne Scrittore degli Annali Appostolici il Cardinal Baronio *all' anno di Cristo 1073. n. 71.* dopo aver recitate le predette parole, così soggiugne: *Ut appareat, Sedis Apostolica Indulgentias illis communicari, qui, quantum suppetunt vires, bene operari non pratermittunt; non autem ignavis, otiosis, ac negligentia torpescentibus*. Il Cardinal Gaetano *nel suo trattato 10. de suscipientibus Indulgentias alla quest. 1.* fu di sentimento, che per conseguire l' Indulgenza, oltre l' adempimento dovuto delle opere ingiunte, fosse necessario il proposito di soddisfare a Dio colle proprie penitenze, e non giovare l' Indulgenza a chi potendo soddisfare nel modo predetto, non lo fa: e all' opinione del Cardinal Gaetano aderì il Navarro *nel suo Trattato de Jubilæo & Indulgentiis al notabil. 21.* Non è dagli altri comunemente ricevuta questa sentenza, siccome nemmeno Noi la riceviamo, non piacendoci i sentimenti singolari, e non essendovi veruna Bolla di concessione d' Indulgenze, da cui la predetta Condizione si richieda. Crediamo però, ciò non ostante, esser bene il consigliare quelli che sono alla nostra cura commessi, ed invitarli ad aggiugner alle opere ingiunte altre opere buone, ed a fare altri degni frutti di penitenza, colla dottrina del Cardinal Bellarmino *al luogo citato cap. 12. §. Ad tertium*, ove così dice: *Accipiunt prudentes Christiani Pontificias Indulgentias, ut simul etiam studeant dignos pœnitentia fructus facere, ac pro suis peccatis Domino satisfacere*: la quale spiega il Cardinale Pallavicino *nel citato cap. 12.* ove ragionando dell' uso dell' Indulgenze così parla: *Nè per esso rendonsi neghittosi i Cristiani in soddisfare a Dio con altri uffizj di pietà per le colpe commesse: avvenga-*

vengachè, rimanendo sempre agli uomini incerto, se l'Indulgenza siasi effettivamente acquistata, rimane in molti lo stimolo di assicurarsi con sempre novella industria d'opre salutari, e penali; e d'altra parte le ingiunte per conseguir l'Indulgenza, coll'esercizio loro accrescono la divozione, e inducono l'abito buono a farne delle somiglianti: del che veggiamo la sperienza cotidiana.

12. Finiamo coll'accennare, darsi da Sua Beatitudine la facoltà al Confessore, di commutare le opere ingiunte in altre opere di pietà rispetto alle Monache, Obblate, e Zitelle esistenti nella Clausura, ed ai Religiosi chiusi parimente in Clausura perpetua, siccome a tutti gli altri impediti da infermità corporali, o da qualunque impedimento ritenuti, che non potranno eseguire le opere di sopra espresse.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 8. Marzo 1736.

LIV.

NOTIFICAZIONE

Sopra i pranzi, e conviti, che si fanno per la Diocesi in occasione delli Offizj, che si celebrano nelle Parrocchie. Quanto eglino dissimili sono delle antiche Agape de' Cristiani. Quanti inconvenienti nascono da questi, e di che rilevante conseguenza. Si riprovano detti pranzi, e si prescrive a' Curati, ed agli Uffiziali delle Parrocchie la maniera di tener conto de' danari che vengono offerti in occasione di far celebrare Uffizj.

1. FAcendosi per la nostra Diocesi ora in una Chiesa Parrocchiale, ora in un'altra, l'Offizio per qualche defunto in particolare, o per le anime del Purgatorio, abbiamo avuta notizia, praticarsi da alcuni de' Signori Curati il tenere a pranzo seco la mattina gli altri Signori Curati, e Sacerdoti, che sono venuti alla loro Chiesa, ed hanno in essa celebrata la Messa, ed assistito all' Uffizio.

2. In alcuni luoghi pure della nostra Diocesi si fanno alcuni Uffizj nelle Chiese Parrocchiali per la conservazione delle messi, si fanno raccolte, e si celebrano Messe, e gli altri Curati, e Sacerdoti invitati sono tenuti a pranzo dall' Uffiziale della Chiesa, volgarmente detto Massajo, e a questi pranzi qualche volta s'invitano ancora persone laiche.

3. Chi sente parlare dei predetti pranzi, dell'occasione de' medesimi, e delle persone convitate, crederà facilmente, esser essi simili a quegli antichi pranzi de' Cristiani, chiamati *Agape*, descritti da Tertulliano *nel c. 39. del suo Apologetico*, in cui dà esatta informazione delle medesime al Senato Romano: *Inopes quoque refrigerio isto juvamus &c. Nihil vanitatis, nihil immodestiæ admittit. Non prius discumbitur, quam oratio ad Deum prægustetur. Editur, quantum esurientes cupiunt; bibitur, quantum pudicis est utile: ita saturantur, ut qui meminerint, etiam per noctem adorandum Deum sibi esse: ita fabulantur, ut qui sciant Dominum audire. Oratio convivium dirimit.*

4. Plinio medesimo, benchè Gentile, *nella sua lettera a Trajano*, dandogli conto de' conviti che si facevano nelle radunanze de' Cristiani, gli attesta, ch'erano innocenti.

5. Ci dispiace, che tali non sono le nostre nuove de' pranzi, che si fanno nella nostra Diocesi in occasione degli Uffizj, o per un morto, o per le anime del Purgatorio, o per la conservazione delle messi, o per altre simili occasioni; avendo pur troppo saputo, che qualche volta l'allegria è stato straordinaria, che da taluno si è mangiat e bevuto più del dovere, e più del bisogno, e che dopo il pranzo, per finir bene la giornata, si è fatto qualche giuoco di carte.

6. A quest' inconvenienti, come pur troppo suol succedere, altri di non minor rilievo abbiamo pure notizia essersi aggiunti. La spesa del pranzo da alcuni de' Signori Curati si fa di propria borsa, e questa dà noja, e fastidio a qualche altro de' Signori Curati, che per impegno è obbligato a fare lo stesso, benchè non abbia il comodo di farlo. Alcuni Massaj ancora fanno il pranzo a spese proprie, ed anche con molta sontuosità: e di qui poi nasce, che non così facilmente si ritrova chi voglia assumere il detto impiego.

7. Ma altri poi de' Signori Curati, ed altri Massaj prendono un altro sistema più vantaggioso per la loro privata economia; ed è il ritenere una parte di ciò che dovrebbe impiegarsi ne' suffragi de' defunti, o nelle Messe, che si offrono al grande Iddio-

dio, implorando il suo ajuto pe' correnti bisogni, per fare il pranzo, e ben trattare chi è venuto all'Uffizio: per la qual cosa alcuni lasciano di farlo, e di sovvenire le anime trapassate de' fedeli, e tutti parlano male, rinnovando le antiche, e presenti querele delle persone mal intenzionate, che i Preti stanno allegramente a spese delle anime del Purgatorio, e delle Messe.

8. Leggendo il libro primo dei Re *al c.* 1. *ed altri che sieguono*, siamo restati spaventati dall' esempio d'Eli Sommo Sacerdote. Era questi per altro uomo dabbene, ma aveva figli, che erano poco di buono, essendo chiamati dal sagro testo figli di Belial: *Porro filii Heli filii Belial*, *nescientes Dominum*, *neque Officium Sacerdotum ad Populum*: e fra i loro misfatti, lo stesso sagro testo annovera quello, che prendevano per se le parti più grasse, e più delicate della vittima avanti che fosse sagrificata al Signore, quando già nel Levitico *al c.* 7. erano state stabilite le parti della vittima, che toccavano al Sacerdote, o si trattasse del Sagrificio *pro peccato*, o del Sagrificio, che chiamasi *Hostia pacifica*, come molto bene spiega S. Tommaso *nella* 2. 2. *q.* 102. *art.* 3. *Ad decimum*.

9. Il povero Elì non lasciò di riprenderli: *Quare facitis res hujusmodi, quas ego audio, res pessimas, ab omni populo? Nolite, filii mei; non enim est bona fama, quam ego audio, ut transgredi faciatis populum Domini*. Ma perchè la correzione non fu efficace, nè il poveretto concepì quell' orrore, che doveva, al parlare che in tal proposito gli fu fatto dal Profeta, non solo nel suo tempo, e nel suo governo, ebbe la cattiva sorte di sentire uccisi trentaquattromila Israeliti nella battaglia coi Filistei, trucidati Ofni, e Finees suoi figliuoli, e passata nel dominio degl' Infedeli l' Arca del Signore, ma eziandio alla nuova di tante disgrazie, dopo quarant' anni di governo, essendo caduto all' indietro, si ruppe il collo, e finì miserabilmente i suoi giorni, come proseguisce il sagro testo *nel cit. lib.* 1. *de' Re al cap.* 4. *Fugit Israel coram Philisthiim, & ruina magna facta est in populo; insuper & duo Filii tui mortui sunt, Ophni, & Phinees; & Arca Dei capta est. Cumque ille nominasset Arcam Dei, cecidit de sella retrorsum juxta ostium, & fractis cervicibus, mortuus est: senex enim erat vir, & grandaeus, & ipse judicavit Israel quadraginta annis*.

10. Se per avere i figli d'Elì sottratta qualche cosa, che dovevasi ai Sagrifizj dell' antica Legge, che non erano, che una figura del nostro, furono i medesimi così gravemente puniti dal Signore, e il povero lor vecchio padre fu, come si è detto, gastigato colla morte, ancorchè non avesse lasciato di correggerli, ma per non essere stata severa, ed efficace la sua correzione; che non dovrà temersi da' nostri Sacerdoti, se si prendono l'ardire d'impiegare in pranzi una parte delle limosine de' fedeli date per le Messe; e che non dovrà temersi da Noi, se dopo averlo saputo, ci contenteremo d'una semplice correzione, e non passeremo più oltre, cioè a porre al male un efficace rimedio?

11. Volendo dunque prevenire l'ira Divina sopra di Noi, e sopra de' nostri Sacerdoti, dopo aver ben pensato, e ripensato non ritroviamo altro rimedio, che quello di proibire tutti questi pranzi, e di volere, che si renda esatto conto delle limosine, che si ricevono da' fedeli, per ogni e qualunque Uffizio, che si faccia in qualsivoglia Chiesa della nostra Diocesi.

12. Abbiamo detto di proibire tutti questi pranzi; essendo questa la pena delle consuetudini, che nel lor principio furono indifferenti, ma che col tratto del tempo portano seco il pericolo di qualche male, come molto bene osserva il P. Suarez *nel suo Trattato de Legibus al lib.* 7. *c.* 6. *n.* 11. ove dopo aver disputata la materia, così conchiude: *Unde concludo, consuetudinem posse esse irrationabilem, etiamsi ex materia mala non sit, ut patet, si contingat, materiam ejus esse indecentem, vel habere aliquid periculi, vel incommodi, si publice, & communiter introducatur, & nihilominus nec per se mala sit, nec prohibita jure aliquo positivo*.

13. A proposito della qual cosa è d'uopo il considerare, che fino dal tempo degli Appostoli era introdotta l'usanza di alcune modeste refezioni, che si facevano nella Chiesa, dopo che i Fedeli avevano ricevuto la Santa Eucaristia. Ne parla S. Paolo *nella prima lettera a' Corintj*, lamentandosi, che da quelle si escludevano i poveretti: *Convenientibus vobis in unum, jam non est Dominicam Coenam manducare. Unusquisque enim suam coenam praesumit ad manducan-*

candum; & alius quidem eſurit, alius autem ebrius eſt. Nunquid domos non habetis ad manducandum, & bibendum? aut Eccleſiam Dei contemnitis, & confunditis eos, qui non habent? Durò nulladimeno queſta coſtumanza per più ſecoli; e però nel Concilio Gangrenſe *al can.* 11. fu poſto l' anatema contra gli Euſtaziani, che facevano alcune conventicole nelle loro caſe private, e ricuſavano di andare alla Chieſa a celebrare *l' Agape* cogli altri fedeli: *Si quis contemnat eos, qui Agapas ex Fide faciunt, & propter Dei honorem fratres convocant, & nolit vocationibus communicare, parvipendens, quod geritur, anathema ſit.* Ma finalmente poco dopo, conſiderati gli abuſi, che nell'*Agape* eranſi introdotti, non ritrovò la Chieſa altro rimedio, che proibirle affatto, come ſi vede nel Concilio Laodiceno *al can.* 28. *Non oportet in Baſilicis, ſeu Eccleſiis ſic dictas facere Agapas, & in Domo Dei manducare, & accubitus ſternere.*

14. Altre ſimili *Agape* facevanſi nell' occaſione di celebrare le Feſte de' Martiri, delle Dedicazioni delle Chieſe, ed anche i Funerali, come diffuſamente può vederſi appreſſo il Cardinal Baronio *all' anno di Criſto* 57. *n.* 130. *e ſeg*; e pe' diſordini, che anche in eſſe ſeguivano, S. Ambrogio le proibì in Milano, e S. Agoſtino *nella ſua lettera* 64. conſigliò Aurelio Veſcovo Cartagineſe a proibirle; e ſecondo queſto conſiglio ad iſtigazione di Aurelio nel Concilio Cartagineſe terzo *al can.* 30 fu così determinato: *Populi etiam ab ejuſmodi conviviis, quantum fieri poteſt, prohibeantur.*

15. Abbiamo detto, che ſi renda conto delle limoſine, che ſi ricevono da' fedeli; sì perchè, ſe dal ſemplice ritardamento di far le limoſine laſciate dai teſtatori non ſono certamente le anime loro punite per queſto capo, ma patiſcono per la dilazione del ſuffragio, da cui riceverebbono ſollievamento, come ben riflette S. Tommaſo *nel Quodlib.* 6. *art.* 13. ove così diſcorre: *Sed quantum ad effectum eleemoſynæ, patitur detrimentum* (parla dell' anima del morto) *non quidem, ut pro hujuſmodi tarditate puniatur, ſed quia remedium ei non adhibetur, dum ſuffragia differuntur ea, quibus plurimum juvaretur*: che dovrà dirſi del caſo, in cui non ſi differiſce, ma ſi leva affatto il ſuffragio, convertendo la limoſina in un altr' uſo, che non è all' offerente di verun giovamento; sì perchè, eſſendo infinito il valore del Sagrifizio della Meſſa quanto alla ſufficienza, ma finito quanto all' efficacia, ſiccome da ciò deriva il gran beneficio della multiplicazione de' ſuffragi, così reſtando chiara la neceſſità di dovere invigilare, acciò a proporzione delle limoſine ſi celebrino le Meſſe, ſubentra il peſo del rendimento del conto e delle limoſine, e delle Meſſe.

16. E però con queſta noſtra Notificazione proibiamo nella noſtra Dioceſi tutti i pranzi in occaſione degli Uffiaj o per qualche morto particolare, o per le anime del Purgatorio, o per la conſervazione delle meſſi, o per altri ſimili titoli, ad ogni e qualunque Curato, nella di cui Chieſa ſi celebri qualcheduno de' predetti Uffizj: e parimente comandiamo tanto ad eſſi, quanto ai Maſſaj, ed a qualſivoglia altra perſona, nelle di cui mani vengono le limoſine per gli Uffizj, il tenere un libretto a parte, in cui ſi noti quanto ſi è ricevuto, il ricevuto ſi comprovi o coll' atteſtazione di chi ha dato, o con una Croce da eſſo fatta, ſe non ſa ſcrivere, alla preſenza di due teſtimonj; eſtraendoſi le limoſine delle Caſſette, reſti notato quanto ſi è eſtratto, colla ſottoſcrizione del Curato, e degli altri che hanno un' altra chiave della Caſſetta; e nel medeſimo libro ſi noti il numero delle Meſſe, che che dovrà giuſtificarſi coll' atteſtazione de' celebranti, e ſi notino le altre ſpeſe neceſſarie per la celebrazione de' predetti Uffizi, per dover fare apparire nel conto che renderaſſi, il *quid receptum*, e il *quid expenſum*.

17. Secondo le buone regole tal rendimento di conti dovrebbe farſi nelle mani del Vicario Foraneo; ed eſſendo il Vicario Foraneo ancor Parroco, dovrebbe il conto degli Uffizj, che ſi fanno nella ſua Chieſa, renderſi avanti il Parroco ſeniore del Vicariato. Ma avendo per eſperienza pur troppo veduto, e vedendo, che i Vicarj Foranei di queſta Dioceſi ſi ſono fatti ſimili ai Veſcovi *in partibus*, godendo l' onore ſenza il peſo; con queſta differenza però fra i Veſcovi, ed eſſi, che i primi, ſe non fanno, non fanno perchè ſono impediti dal Turco, laddove i ſecondi, benchè animati, ajutati da Noi ad operare, obbligati ad operare, e non impediti, che dai riſpetti umani, nulla fanno, per viver quieti, e non diſguſtare gli altri, e darſi l' aria di galantuomo: ſiamo perciò neceſſitati a porgli in queſto affare da parte, ingiugnendo

do per ora il tener pronti i conti, come sopra: mentre volendo Noi rinovare l' antico uso della Diocesi delle Congregazioni da tenersi qui in Bologna da' Vicarj Foranei, si deputeranno in esse i Revisori de' conti, e in esse si riconoscerà ancora, se nelle altre parti i Vicarj Foranei adempiano il loro ministero.

18. Speriamo da' nostri Signori Curati una pronta ubbidienza ad un ordine, che non ha altro oggetto, che il vero servizio di Dio. Per averla, proponiamo loro l' esempio di Santa Monica Madre di S. Agostino. Erano stati i conviti che si facevano nelle Feste de' Martiri, e ne' Funerali, proibiti in Milano da S. Ambrogio; ma la proibizione ancora non era stata fatta in Affrica. Portò la pia Donna, essendo in Milano, le vivande, il pane, e il vino, come per lo passato aveva fatto: ma avendo inteso dall' Ostiario, che ciò era stato proibito dal Vescovo, si portò nella maniera che siegue, che esporremo colle parole di S. Agostino suo figlio *nel lib. 6. delle Confessioni al cap. 2. Itaque cum ad Memorias Sanctorum, sicut in Africa solebat, pultes, & panem, & merum attulisset, atque ab Hostiario prohiberetur, ubi hoc Episcopum vetuisse, cognovit, tam pie, ac obedienter amplexa est, ut ipse admiraretur, quod tam facile accusatrix potius consuetudinis suae, quam disceptatrix illius prohibitionis effecta sit.* Ricordiamo loro, non meno per questa, che per le altre occasioni, che sono obbligati ad ubbidirci; avendo nella sagra Ordinazione, e nel ricevere la Parrocchia, promessa all' Ordinante, e al Conferente, e ai loro Successori, riverenza, ed ubbidienza, ed avendoli Noi o ordinati, o loro conferita la Parrocchia, o essendo Successori di chi gli ha ordinati, o di chi gli ha fatti Parrochi. Finalmente facciamo loro sapere, che il Vescovo non è puro Missionario, nè puro Predicatore, in tal maniera che non possa, dopo che ha predicato, ammonito, e sgridato, far altro passo. Ha il Vescovo dalla Santa Sede la giurisdizione coercitiva; e di essa intendiamo in questo caso di prevalerci, imponendo la pena di dieci scudi d' argento di paoli dieci per ciascheduno contra i trasgressori di quanto vien prescritto in questa nostra Notificazione, tanto in ciò che appartiene ai pranzi, quanto in ciò che risguarda o il non rendimento, o il non esatto rendimento de' conti; applicando la metà della pena al delatore, e l' altra metà a' poveretti della Parrocchia.

Bologna dal nostro Palazzo Arcivesc. li 8. Marzo 1736.

Il Fine del Primo Tomo.